



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Calabria

CCI	2014IT06RDRP018
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Calabria
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Versione	14.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	19/03/2025 - 12:32:17 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	13
1.1. Modifica.....	13
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013.....	13
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	13
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):.....	13
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	13
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	13
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA.....	16
2.1. Zona geografica interessata dal programma.....	16
2.2. Classificazione della regione.....	18
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	19
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.....	19
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.....	21
3.2.1. Aggiornamento/integrazione dell'analisi di benchmarking.....	24
3.2.2. Aree interne.....	24
3.2.3. Coerenza fra fabbisogni e logica di intervento.....	25
3.2.4. Completezza della tavola 4.1.6 del PSR relativa agli indicatori di contesto comun.....	25
3.2.5. Correlazione fra i fabbisogni e focus area.....	26
3.2.6. Correlazione fra i fabbisogni e obiettivi trasversali.....	27
3.2.7. Costi semplificati.....	27
3.2.8. Debolezza Mod. partenariati aree rurali adottato nelle precedenti programmazioni che ha dimostrato bassi livelli efficacia.....	28
3.2.9. Desertificazione.....	29
3.2.10. Indicatori Misura 02 Focus Area 5e.....	29
3.2.11. Indicatori Submisura 04.4.....	30
3.2.12. Indicatori Submisura 05.1.....	30
3.2.13. Indicatori Submisura 06.1.....	31
3.2.14. Indicatori Submisura 06.4.....	31
3.2.15. Indicatori Submisura 07.1.....	32
3.2.16. Indicatori Submisura 07.3.....	32
3.2.17. Indicatori Submisura 08.1.....	33
3.2.18. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4a.....	33
3.2.19. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4c.....	34

3.2.20. Indicatori Submisura 11.1	34
3.2.21. Indicatori Submisura 11.2	35
3.2.22. Indicatori Submisura 13.1	36
3.2.23. Indicatori Submisura 13.2	36
3.2.24. Indicatori Submisura 19.2	37
3.2.25. Indicatori Target per Focus Area	37
3.2.26. Integrazione dell'analisi di contesto per gli ICC 44 e 45	38
3.2.27. Interventi e risultati attesi priorità 4 e 5	38
3.2.28. Necessità di aggiornamento ed integrazione del quadro degli indicatori di contesto comuni e specifici	39
3.2.29. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Competitività del settore agricolo"	40
3.2.30. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sostenibilità ed ambiente"	40
3.2.31. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sviluppo territoriale equilibrato"	41
3.2.32. Procedure di selezione CLLD/LEADER	42
3.2.33. Punto di debolezza "Bassa apertura ai mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL"	42
3.2.34. Punto di debolezza "Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali"	43
3.2.35. Punto di debolezza "Difficoltà di accesso al credito"	43
3.2.36. Punto di debolezza "Mancato avvio operativo dei Distretti agroalimentari di Qualità (DAQ) e dei Distretti Rurali (DR)"	44
3.2.37. Rischio incendi	45
3.2.38. Significatività degli indicatori di contesto ICC 15, 24, 27, 45	45
3.2.39. Sintesi dell'analisi di contesto	46
3.2.40. Zone Vulnerabili ai Nitrati	47
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante	48
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI	49
4.1. Analisi SWOT	49
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate	49
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione	147
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione	152
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione	157
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione	161
4.1.6. Indicatori comuni di contesto	165
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma	180
4.2. Valutazione delle esigenze	195
4.2.1. F01-Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori rurali	206
4.2.2. F02-Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	207

4.2.3. F03-Rafforzare ruolo aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze rete PEI	208
4.2.4. F04-Agire su tutti i fattori produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende.....	210
4.2.5. F05-Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi.....	212
4.2.6. F06-Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole	213
4.2.7. F07-Sviluppare la nascita di “giovani aziende agricole” condotte da imprenditori agricoli professionali	214
4.2.8. F08-Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	215
4.2.9. F09-Rafforzare partenariati filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all’interno delle filiere strategiche	216
4.2.10. F10-Qualificare e favorire la composizione dell’offerta all’interno delle filiere dei settori no food	217
4.2.11. F11-Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole.....	218
4.2.12. F12-Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole.....	220
4.2.13. F13-Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione e sviluppo integrati	220
4.2.14. F14-Rafforzare i processi in corso verso un’agricoltura di impronta “green” e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti.....	222
4.2.15. F15-Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche	223
4.2.16. F16-Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare.....	224
4.2.17. F17-Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica.....	225
4.2.18. F18-Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare	226
4.2.19. F19-Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	227
4.2.20. F20-Migliorare la sostenibilità globale, l’estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale	228
4.2.21. F21-Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	230
4.2.22. F22-Rafforzare il sistema economico extragricolo all’interno delle aree rurali	231
4.2.23. F23-Integrare gli interventi per l’allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	232
4.2.24. F24-Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, anche CLLD.....	233
4.2.25. F25-Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale nelle aree rurali	234
4.2.26. F26-Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese.....	235
4.2.27. F27 Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19.....	235

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	237
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013	237
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	252
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	252
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	256
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	260
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	265
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	274
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	283
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013	290
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)	294
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013	297
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE	301
6.1. Ulteriori informazioni	301
6.2. Condizionalità ex-ante	302
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali	343
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità	347
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI	349

7.1. Indicatori	349
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	352
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	352
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	353
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	353
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	354
7.2. Indicatori alternativi	356
7.2.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	357
7.2.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	357
7.3. Riserva	358
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE	359
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	359
8.2. Descrizione per misura	395
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	395
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	419
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	434
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	454
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	597
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	607
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	648
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	695
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	777
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	788
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	995
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1049

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1071
8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1115
8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1171
8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	1209
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	1224
9.1. Obiettivi e scopo	1224
9.2. Governance e coordinamento.....	1225
9.3. Temi e attività di valutazione.....	1228
9.4. Dati e informazioni	1231
9.5. Calendario.....	1233
9.6. Comunicazione	1237
9.7. Risorse.....	1238
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	1241
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	1241
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013	1243
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022).....	1244
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1244
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1245
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1246
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	1247
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1249
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1250
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	1251
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1252
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	1254
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1255
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	1256
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	1257
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1259
10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1260
10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1261
10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1262

10.3.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	1263
10.3.18. M113 - Prepensionamento	1264
10.3.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	1265
10.3.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	1266
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	1267
11. PIANO DI INDICATORI.....	1268
11.1. Piano di indicatori	1268
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	1268
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	1271
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	1275
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	1278
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	1283
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	1289
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente).....	1293
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	1298
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	1306
11.4.1. Terreni agricoli.....	1306
11.4.2. Aree forestali.....	1309
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	1310
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	1311
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1312
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1312
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1312
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	1313
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1313
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1313
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1314

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1314
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	1314
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1314
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	1315
12.12. M113 - Prepensionamento	1315
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1315
12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	1315
12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1316
12.16. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1316
12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1316
12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1317
12.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	1317
12.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	1317
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	1318
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1320
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1320
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1321
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	1321
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1322
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1323
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1323
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1324
13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	1325
13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1325
13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	1325
13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1326
13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1326
13.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1327
13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1327
13.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	1328
13.17. M113 - Prepensionamento	1328
13.18. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	1329

13.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	1329
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....	1330
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	1330
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune.....	1330
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	1332
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	1333
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	1336
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	1336
15.1.1. Autorità	1336
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	1336
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	1343
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014	1346
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	1349
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1350
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1352
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	1355
16.1. I.T. Febb/Marzo2014 e I.T. Maggio 2014	1355
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1355
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	1355
16.2. Incontri tecnici: 27 marzo 2014 e 23 maggio 2014	1355
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1355
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	1355
16.3. Sito Web.....	1355

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1355
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	1356
16.4. T. P.30 maggio 2014.....	1356
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1356
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	1356
16.5. T. T.(GAL) 19 giugno 2014.....	1356
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1356
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	1356
16.6. T.T. 15 aprile 2014.....	1357
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1357
16.6.2. Sintesi dei risultati.....	1357
16.7. T.T.(OO.PP.) 19 giugno 2014.....	1357
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1357
16.7.2. Sintesi dei risultati.....	1357
16.8. Tavolo partenariale 27 nov 2013	1357
16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1357
16.8.2. Sintesi dei risultati.....	1358
16.9. Tavolo tecnico (Leader) 13 marzo 2014.....	1358
16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	1358
16.9.2. Sintesi dei risultati.....	1358
16.10. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	1358
17. RETE RURALE NAZIONALE	1365
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).1365	
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.....	1365
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma.....	1365
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	1365
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	1366
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	1366
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	1370
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1374
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	1374
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	1377

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	1379
Documenti.....	1380

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Calabria

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

b. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera a), punto ii) o iii)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

13-02-2025

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Positivo

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. Proposte di modifica Reg. 1305/2013 art. 11, comma a lettera ii FEBBRAIO 2025 - Tasso di Cofinanziamento FEASR

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La parte più sostanziale della modifica riguarda l'aumento della percentuale di cofinanziamento del FEASR

a valere sul PSR 2014-2022, realizzata tramite una riduzione delle risorse del cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue dello stesso programma entro il 31 dicembre 2025. Si evidenzia che l'importo totale delle risorse FEASR attribuite al PSR Calabria resta immutato; ciò che aumenta è solo la quota percentuale di risorse FEASR sul totale delle risorse pubbliche. Il tasso generale applicabile a tutte le misure è pari all'85%, così come previsto per le Regioni meno sviluppate, rispetto al precedente tasso del 60,5%. In alcuni casi particolari si utilizzano delle deroghe previste dall'articolo 59 del reg. 1305/2013, paragrafo 4, che consentono un tasso di cofinanziamento FEASR del 90%. L'ulteriore modifica riguarda l'inserimento di alcune specificazioni inerenti alle condizioni di ammissibilità e al massimale di spesa ammissibile per la sottomisura 8.3. Nella tabella seguente sono riportati i nuovi valori di spesa pubblica e del top up, a partire dal 01/04/2025, a seguito della modifica del tasso di cofinanziamento.

A	B	C	D	E	F	G
MSURA	Importo FEASR da spendere dal 1/4/2025	% cofinanziamento FEASR al 31/3/2025	Sviluppo spesa pubblica al 31/3/2025	% cofinanziamento FEASR dal 01/04/2025	Sviluppo spesa pubblica dal 01/04/2025	Quota nazionale da detrarre dal PSR e reinscrivere come Top up
	Inserire valore in EURO	Inserire valore	Calcolato	Inserire valore	Calcolato	Calcolato
M1	2.620.661,53	60,50%	4.331.671,95	90,00%	2.911.846,14	1.419.825,81
M2	1.979.404,22	60,50%	3.271.742,52	85,00%	2.328.710,85	943.031,67
M3	4.796.765,70	60,50%	7.928.538,34	85,00%	5.643.253,76	2.285.284,58
M4 in P4, P5	3.096.344,77	60,50%	5.117.925,23	85,00%	3.642.758,55	1.475.166,68
M4 in altre Priorità	47.502.667,74	60,50%	78.516.806,18	85,00%	55.885.491,46	22.631.314,72
M5	1.396.177,84	60,50%	2.307.731,97	85,00%	1.642.562,16	665.169,80
M6.1	12.453.340,17	60,50%	20.584.033,34	90,00%	13.837.044,63	6.746.988,71
M6 diverse da M6.1	1.175.529,54	60,50%	1.943.024,03	85,00%	1.382.975,93	560.048,10
M7	5.660.478,49	60,50%	9.356.162,79	85,00%	6.659.386,45	2.696.776,33
M8	10.151.609,63	60,50%	16.779.520,05	85,00%	11.943.070,15	4.836.449,90
M9	-	60,50%	-	85,00%	-	-
M10	1.535.257,32	60,50%	2.537.615,41	85,00%	1.806.185,09	731.430,32
M11	1.653.324,94	60,50%	2.732.768,50	85,00%	1.945.088,17	787.680,33
M12	-	60,50%	-	85,00%	-	-
M13	3.060.608,19	60,50%	5.058.856,51	85,00%	3.600.715,51	1.458.140,99
M14	66.794,62	60,50%	110.404,33	85,00%	78.581,91	31.822,42
M15	-	60,50%	-	85,00%	-	-
M16	4.781.258,40	60,50%	7.902.906,45	90,00%	5.312.509,34	2.590.397,11
M19	26.037.836,92	60,50%	43.037.746,98	90,00%	28.930.929,91	14.106.817,07
M20	6.697.931,15	60,50%	11.070.960,58	85,00%	7.879.919,00	3.191.041,58
M23	-	60,50%	-	-	-	-
Totali	134.665.991,17		222.588.415,15		155.431.029,02	67.157.386,13

Taella 1. Ipotesi per la modifica del tasso di cofinanziamento.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Maggiore efficacia della spesa in ottica del raggiungimento del target N+3 finale al 31/12/2025. Alla proposta di modifica sopra descritta è collegata la revisione dei seguenti capitoli del PSR, illustrata nell'allegato 1:

- Capitolo 7 Descrizione del quadro di riferimento dei risultati
- Capitolo 8 Descrizione delle misure selezionate
- Capitolo 10 Piano di finanziamento
- Capitolo 12 Finanziamento Nazionale Integrativo

Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell’Aiuto di stato

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Gli indicatori sono adeguati a seguito del computo delle risorse top-up del finanziamento nazionale integrativo.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica non impatta sull'accordo di partenariato.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Calabria

Descrizione:

La classificazione dei territori rurali italiani adottata dal Programma corrisponde a quanto esposto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che ha classificato il territorio italiano in quattro classi: aree urbane e periurbane (A); aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B); aree rurali intermedie (C); aree rurali con problemi di sviluppo (D).


La classificazione delle aree rurali regionali viene riportata nella Fig 2.1, mentre la metodologia utilizzata per la loro individuazione è riportata nella sezione 8.1 del Programma.

In base a tale classificazione sono stati popolati gli indicatori comuni di contesto (ICC1, ICC3 e ICC4). In particolare, le corrispondenze utilizzate con la classificazione dell'Accordo di Partenariato sono le seguenti: le aree urbane dei tre ICC corrispondono alle aree "A" della classificazione di cui all'accordo di Partenariato, le aree intermedie corrispondono alle aree "B e C" e le aree rurali corrispondono alle aree "D".

In base ai dati osservati (**ICC1**) emerge come la popolazione regionale di 1.958.050 (2011), che rappresenta il 3% della popolazione italiana, è prevalentemente concentrata in area rurale (43,5% del totale) - Italia 13,9% -, l'area intermedia raccoglie un ulteriore 34,5% della popolazione regionale (Italia 56,5%), mentre risiede in area urbana il 22,1% della popolazione (Italia 29,6%).

Il territorio (**ICC3**) regionale mostra una concentrazione ancora più elevata all'interno delle aree rurali, dove ricade il 64,4% dei 15.222 Km² di superficie regionale (Italia 45,7%). Nelle aree intermedie ricade un ulteriore 31,5% (Italia 50,3%), mentre il 4,1% del territorio regionale ricade in area urbana (Italia 4,0%).

Nelle aree rurali regionali la densità abitativa è maggiore, rispetto al valore medio nazionale, dove raggiunge un valore di 86,9 abitanti/Km² (Italia 59,8%), mentre nelle aree urbane regionali la densità abitativa assume un valore di 128,7, inferiore al dato nazionale (Italia 196,8). (**ICC4**)



- Aree urbane e periurbane (A)
- Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)
- Aree rurali intermedie (C)
- Aree con problemi di sviluppo (D)

Fig. 2.1 Tipologie di aree rurali Regione Calabria

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La Regione Calabria corrisponde al livello NUTS 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ed appartiene alla categoria di regione meno sviluppata di cui all'articolo 90(2)(a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Regione Calabria, secondo quanto previsto all'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione n. 99 del 18/02/2014, ricade nell'ambito della categoria delle regioni meno sviluppate ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), per come indicate nell'Allegato I alla stessa decisione di esecuzione 99/2014.

Il PIL pro-capite della Regione Calabria (ICC8) è pari ad un valore di 16.400 euro (Eurostat, 2010) che si traduce in un valore di 65 dell'indice in Purchasing Power Standards – PPS- (EU2007=100).

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

Le attività di valutazione ex-ante della proposta di PSR 2014-2020 della Regione Calabria rispondono alle disposizioni regolamentari che ne stabiliscono i requisiti (Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013) ed alle indicazioni rese dalla Commissione Europea nel documento “Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs” di agosto 2012. Il contenuto della VEA risponde al dettato regolamentare (art. 55) ed è strutturato secondo le indicazioni proposte da DG AGRU nelle Linee Guida.

Nel sistema di programmazione 2014-2020 la valutazione ex ante fa parte del processo di sviluppo e di redazione del PSR e come tale poggia su un processo d'interazione tra valutatore e programmatore concepito in fasi successive.

Per come disciplinate dalle regole e disposizioni comunitarie poste in essere per il 2014-2020, le attività di programmazione e quelle di valutazione ex ante sono fra loro incardinate, in un sistema di continua messa a punto del documento di programmazione, per arrivare infine alla trasmissione ai servizi della Commissione del Programma. In tal senso, le Linee Guida per la valutazione ex-ante descrivono il processo di valutazione ex ante diviso in tre fasi: Fase 1: L'analisi SWOT e la valutazione dei fabbisogni; Fase 2: La costruzione della logica d'intervento; Fase 3: La gestione e la governance.

Nello specifico, le attività di redazione della proposta di PSR Calabria 2014-2020 hanno impegnato il programmatore regionale per un lungo arco di tempo. Questo percorso è stato seguito con attenzione dal valutatore, che vi ha partecipato con proprie analisi e riflessioni, contribuendo con spirito dialettico alla formulazione di versioni via via più avanzate del documento programmatico.

Dalla concezione dinamica della valutazione ex ante ne discende che le sezioni del PSR Calabria 2014-2020 sono state prese in esame dal valutatore progressivamente, dando luogo ad una serie di riflessioni e raccomandazioni prese in conto dal programmatore regionale nella versione successiva del documento di programmazione. Rispetto al percorso teorico delineato dalle Linee Guida, si sono verificati come lecito attendersi degli accavallamenti fra la seconda e la terza fase, senza peraltro che la solidità degli scambi programmatore-valutatore ne risultasse compromessa.

Di questo percorso hanno fatto debitamente parte il Primo rapporto intermedio della valutazione ex-ante, che ha preso in esame il documento di lavoro n.8 “Lavori in bozza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - rev. 06/02/2014” ed è stato consegnato il 24 marzo 2014, ed il Secondo rapporto intermedio, che ha preso in esame il documento di lavoro n.8 “Lavori in bozza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - rev. 28/05/2014” ed è stato consegnato il 17 giugno 2014. Le analisi valutative hanno permesso la formulazione di una serie di rilievi e raccomandazioni, cui il programmatore ha dato riscontro nella versione successiva del PSR. Oltre a ciò, il valutatore ha partecipato al processo con contributi meno formali di costante confronto. Come dovuto, inoltre, il valutatore ha partecipato come osservatore ai numerosi incontri con il partenariato e gli stakeholders.

La tabella successiva ricapitola per ciascuna fase della valutazione: oggetto della valutazione e relativo rapporto di valutazione ex-ante; versione del PSR esaminata; versione del PSR sulla quale si è potuto

procedere ad analizzare i riscontri del programmatore regionale alle raccomandazioni del valutatore. La versione della proposta di Programma datata 11 luglio 2014 è stata inviata al valutatore dall'Autorità di Gestione al momento in cui la Regione ne iniziava il caricamento su SFC2014. Rispetto a questa versione, sono state successivamente apportate modifiche non significative, regolarmente riportate al valutatore.

La proposta di Programma inviata a mezzo SFC alla Commissione è stata oggetto di ulteriore valutazione, a seguito della trasmissione delle "Osservazioni" al Programma da parte dei Servizi della Commissione, ed ha concentrato la propria attenzione sul Piano degli Indicatori del Programma. I risultati della valutazione sono stati oggetto dell'Addendum al Rapporto finale, prodotto nel mese di maggio 2015.

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
Aggiornamento/integrazione dell'analisi di benchmarking	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Aree interne	Modalità di attuazione del programma	21/07/2014
Coerenza fra fabbisogni e logica di intervento	Definizione della logica d'intervento	17/06/2014
Completezza della tavola 4.1.6 del PSR relativa agli indicatori di contesto comun	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Correlazione fra i fabbisogni e focus area	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Correlazione fra i fabbisogni e obiettivi trasversali	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Costi semplificati	Modalità di attuazione del programma	21/07/2014
Debolezza Mod. partenariati aree rurali adottato nelle precedenti programmazioni che ha dimostrato bassi livelli efficacia	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Desertificazione	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Indicatori Misura 02 Focus Area 5e	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 04.4	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 05.1	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 06.1	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse	20/05/2015

	finanziarie	
Indicatori Submisura 06.4	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 07.1	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 07.3	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 08.1	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4a	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4c	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 11.1	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 11.2	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 13.1	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 13.2	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Submisura 19.2	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015
Indicatori Target per Focus Area	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2015

Integrazione dell'analisi di contesto per gli ICC 44 e 45	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Interventi e risultati attesi priorità 4 e 5	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
Necessità di aggiornamento ed integrazione del quadro degli indicatori di contesto comuni e specifici	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Competitività del settore agricolo"	Definizione della logica d'intervento	17/06/2014
Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sostenibilità ed ambiente"	Definizione della logica d'intervento	17/06/2014
Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sviluppo territoriale equilibrato"	Definizione della logica d'intervento	17/06/2014
Procedure di selezione CLLD/LEADER	Modalità di attuazione del programma	21/07/2014
Punto di debolezza "Bassa apertura ai mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL"	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Punto di debolezza "Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali"	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Punto di debolezza "Difficoltà di accesso al credito"	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Punto di debolezza "Mancato avvio operativo dei Distretti agroalimentari di Qualità (DAQ) e dei Distretti Rurali (DR)".	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Rischio incendi	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Significatività degli indicatori di contesto ICC 15, 24, 27, 45	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
Sintesi dell'analisi di contesto	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014

Zone Vulnerabili ai Nitrati	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	25/03/2014
-----------------------------	--	------------

3.2.1. Aggiornamento/integrazione dell'analisi di benchmarking

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correttezza dei benchmark e loro significatività

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore ha rilevato per taluni indicatori l'assenza di benchmark, raccomandando un aggiornamento delle tavole e dell'analisi per gli ICC27, ICC32, ICC36, ICC37, ICC39, ICC41, ICC42, ICC43, ICC45. Il valutatore ha inoltre richiamato l'attenzione del programmatore sulla bassa significatività dell'analisi di benchmarking per gli ICC15 (produttività del lavoro nel settore forestale), ICC 35 (Farmland Bird Index), ICC38 (aree boscate), ICC39 (consumo di acqua per irrigazione, in valore assoluto)

Riferimento: punto 3.2.2, pagina 37 del Rapporto finale della Valutazione ex ante "adeguatezza dell'analisi di benchmarking".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Sono stati [A1] inseriti i dati mancanti relativi agli indicatori comuni di contesto. L'indicatore del confronto con i relativi valori benchmark nazionale o europeo sono stati riportati nell'analisi di contesto nei casi in cui pertinenti per far emergere situazioni di specificità regionale. L'indicatore relativo alla produttività del lavoro forestale è stato ricalcolato attraverso l'utilizzo di una proxy che misura il valore aggiunto per addetto nell'anno 2011, restituendo la significatività anche al confronto col benchmark. Per permettere il confronto con il benchmark, il consumo di acqua per irrigazione è stato rapportato alla superficie irrigata ed alla SAU. Per l'ICC41 il programmatore ha inserito una proxy relativa all'utilizzo dell'indicatore "valori medi di carbonio organico negli strati superficiali del suolo 0-30 cm", declinato per le zone di montagna, pianura e torale (Fonte ISPRA)[EV2]

3.2.2. Aree interne

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Disposizioni per il Leader

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore sottolinea l'assenza di un quadro a livello regionale, preso di concerto fra le AdG FEASR e FESR-FSE, che coniughi aree interne con aree rurali. Riferimento punto 5.4, pagina 92 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione delle disposizioni per Leader CLLD"

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore, nell'ambito delle attività condotte a livello interdipartimentale sull'attuazione sul territorio regionale della "strategia aree interne" dell'Accordo di Partenariato ha concordato l'intervento FEASR nell'ambito delle strategie di sviluppo locale Leader, finalizzando l'intervento del FEASR all'interno delle aree rurali ammissibili all'approccio Leader. Il Programma trova tali riferimenti all'interno della sezione 8.1 ed all'interno della scheda di misura M19 del PSR.

3.2.3. Coerenza fra fabbisogni e logica di intervento

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Associazione dei fabbisogni con più di un obiettivo strategico

Descrizione della raccomandazione

Nella costruzione della logica di intervento, il programmatore ha proceduto associando ogni fabbisogno rilevato ad una focus area e ad uno dei tre obiettivi strategici. Tale univocità, che senz'altro permette una certa chiarezza nella costruzione generale della strategia, in alcuni casi risulta forzata (es. fabbisogno 4, 10), considerato che un fabbisogno può essere senz'altro perseguito con interventi che ricadono in più di una focus area/obiettivi strategici diversi. Si invita quindi il programmatore a considerare l'opportunità di rivedere le associazioni fabbisogni-obiettivi strategici.

Riferimento punto 3.4.4, pagina 51, del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "pertinenza dei fabbisogni individuati rispetto all'analisi SWOT ed alle priorità e tre temi trasversali fissati per la politica dello sviluppo rurale".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto i collegamenti fra fabbisogni ed obiettivi soprattutto in considerazione della trasversalità dei temi legati alla sostenibilità ed all'ambiente

3.2.4. Completezza della tavola 4.1.6 del PSR relativa agli indicatori di contesto comun

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Completezza della raccolta dati per gli indicatori di contesto comuni (ICC)

Descrizione della raccomandazione

La tavola degli indicatori di contesto comuni (ICC) è incompleta per gli ICC 38, 40 e 43.

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “completezza e correttezza degli indicatori del programma”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La tavola è stata completata con gli indicatori mancanti.

3.2.5. Correlazione fra i fabbisogni e focus area

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correlazione fra i fabbisogni individuati e (almeno) una focus area

Descrizione della raccomandazione

Sulla scorta dell'analisi valutativa, si è richiamata l'attenzione del programmatore su alcune relazioni aggiuntive rispetto a quelle individuate e, di converso, su altre relazioni ritenute dal programmatore e considerate non appropriate.

Riferimento punto 3.4.4, pagina 51 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “pertinenza dei fabbisogni individuati rispetto all'analisi SWOT ed alle priorità e tre temi trasversali fissati per la politica della sviluppo rurale”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto le relazioni fra fabbisogni e focus area, adottando all'interno della proposta di programma la matrice fabbisogni/focus area elaborata dal valutatore e rivedendo alcuni collegamenti anche sulla scorta dei suggerimenti dei Servizi della Commissione. I suggerimenti del valutatore sono stati accolti nella quasi totalità dei casi. Ognuno dei fabbisogni individuati risulta correlato ad almeno una focus area.

--

3.2.6. Correlazione fra i fabbisogni e obiettivi trasversali

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correlazione fra i fabbisogni individuati e obiettivi trasversali

Descrizione della raccomandazione

Per quanto riguarda la rispondenza tra i 25 fabbisogni e l'obiettivo trasversale "mitigazione dei cambiamenti climatici", l'interpretazione del programmatore appare troppo estesa. Il valutatore raccomanda una revisione complessiva di tali relazioni che tenga in considerazione le indicazioni del regolamento n° 1305/2013 (considerandum 4, vedi nota a pagina 19) che restringono la portata dell'obiettivo a: limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo e cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura

Riferimento punto 3.4.4, pagina 51 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "pertinenza dei fabbisogni individuati rispetto all'analisi SWOT ed alle priorità e tre temi trasversali fissati per la politica della sviluppo rurale"

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto la correlazione fra l'obiettivo trasversale "mitigazione dei cambiamenti climatici" ed i fabbisogni individuati con una logica più stringente.

3.2.7. Costi semplificati

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Valutazione delle forme di sostegno

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore invita [A1] il programmatore a prendere in considerazione, l'estensione dell'utilizzo dei costi standard alla submisura 3.2, alla submisura 4.1 limitatamente a investimenti di carattere, alla submisura 4.4, alla misura 7, alla misura 8 (escludendo submisura 8.1 poiché non sono ammissibili ai costi standard) e alla submisura 19.4 relativa ai costi di gestione e animazione. Si tratta di interventi per cui il relativo costo può essere predeterminato mediante parametri esatti, adeguati e verificabili in base alla esperienza pregressa della Regione. Dato che l'adozione dei costi standard richiede la messa a punto di strumenti specifici

approvati o quanto meno validati dall'Autorità di Audit, il passaggio all'opzione costi standard potrebbe avvenire in modo progressivo per non rallentare l'avvio dell'attuazione, lanciando dapprima bandi a costi effettivi. Riferimento punto 5.5, pagine 99-100 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione delle forme di sostegno"[EV2]

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il Programma è stato emendato nell'ambito della sezione 8.1, rilevando l'opportunità di utilizzare i costi standard. Tuttavia, non essendo stati certificati da organismo esterno, il PSR prevede l'opportunità di utilizzarli nel programma solo a seguito dell'ottenimento di tale certificazione. In alcuni specifici casi delle misure 1-3-8 è stata inserito l'utilizzo dei costi standard in quanto già calcolati e certificati da organismo esterno. Negli altri casi solo a seguito di certificazione si potrà procedere ad inserirli nel PSR attraverso una modifica del programma.

3.2.8. Debolezza Mod. partenariati aree rurali adottato nelle precedenti programmazioni che ha dimostrato bassi livelli efficacia

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore ha rilevato come il punto di debolezza "Modello dei partenariati locali nelle aree rurali adottato nelle precedenti programmazioni che ha dimostrato bassi livelli di efficacia" non trovi piena corrispondenza nel testo dell'analisi di contesto. Si è raccomandato pertanto di chiarire e circostanziare meglio nell'ambito dell'analisi di contesto le motivazioni alla base del giudizio.

Riferimento punto 3.4.1, pagina 41 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione del grado di interconnessione fra l'analisi SWOT ed il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto"

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore osserva qualitativamente come nel periodo 2007-2013 modelli di governance non adeguati non abbiano permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi; per i PIAR e i PSL questa non sufficiente efficacia è stata rimarcata attraverso l'indicatore di contesto qualitativo QUALI9 esplicitato nella sezione 4.1.1 "Territorio"



3.2.9. Desertificazione

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con altre analisi e valutazioni. Desertificazione

Descrizione della raccomandazione

Sulla scorta delle altre analisi, si è richiamata l'attenzione del programmatore sull'opportunità di far cenno nell'analisi di contesto al problema della desertificazione, ancorché non riguardi in egual misura tutto il territorio regionale.

Riferimento punto 3.3.5, pagina 47, Rapporto finale della Valutazione ex-ante "corrispondenza fra l'analisi SWOT ed altre analisi e valutazione del contesto regionale o sovraregionale".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Nell'analisi di contesto il fenomeno della desertificazione è stato correlato alla descrizione relativa al potenziale rischio erosione idrica, in quanto diretta conseguenza del fenomeno erosione idrica, quindi richiamato ed esplicitato nell'analisi SWOT al punto di debolezza "Rischi di perdita del suolo per erosione idrica".

3.2.10. Indicatori Misura 02 Focus Area 5e

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della misura 2 all'interno della Focus area 5E si

osserva un importo medio della singola consulenza più elevato di quello applicato alle altre Focus area del programma che non sembra giustificato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della M02 nell'ambito della focus area 5E.

3.2.11. Indicatori Submisura 04.4

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 4.4 si osserva un importo medio del singolo intervento che sembrerebbe essere elevato in considerazione che questa submisura prevede interventi "leggeri". Di conseguenza il target potrebbe risultare un po' sottovalutato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

In considerazione delle diverse tipologie di investimenti sostenuti dalla submisura che comprende, oltre ad investimenti "leggeri", anche interventi di natura strutturale (terrazze e lunette) si ritiene che il costo medio utilizzato dal PSR per la stima del numero di operazioni che possono essere sostenute, possa ritenersi congruo.

3.2.12. Indicatori Submisura 05.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della Misura 5 si ipotizza che gli interventi finanziati si collochino al massimo della spesa ammissibile. E' verosimile che il valore medio dell'intervento risulti inferiore e di conseguenza è possibile aumentare l'indicatore che misura il numero degli interventi sostenuti.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della M05.

3.2.13. Indicatori Submisura 06.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della Misura 6.1 l'indicatore di risultato corrisponde ad un'ipotesi che tre quarti dei beneficiari si trovi in territorio montano. Un dato verosimilmente troppo elevato. Il numero di beneficiari risulta di conseguenza sottostimato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 6.1.

3.2.14. Indicatori Submisura 06.4

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 6.4 attivata nella Focus area 5C l'importo medio utilizzato risulta troppo basso – compatibile soltanto con tecnologie a combustione e piccolissimi impianti: sembrerebbe più ragionevole ridurre il target per renderlo compatibile con impianti più potenti ed efficienti.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 6.4 attivata nella FA 5C.

3.2.15. Indicatori Submisura 07.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato alla submisura 7.1 attivata nella focus area 6A il target potrebbe risultare piuttosto basso rispetto alla domanda potenziale che 350 comuni, seppure piccoli e molto piccoli possono esprimere.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'indicatore di risultato della submisura 7.1 attivata nella focus area 6A (intervento 7.1.1) si riferisce al numero di operazioni sostenute. Considerato che l'intervento è prioritizzato verso il sostegno a gruppi di comuni di piccole dimensioni che attuano l'intervento; il numero complessivo di beneficiari andrà sicuramente oltre al numero di operazioni. Si ritiene congruo l'indicatore numero di operazioni.

3.2.16. Indicatori Submisura 07.3

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

L'importo medio per operazione appare piuttosto elevato, in considerazione dell'esiguità dei costi impiantistici necessari. Il target può di conseguenza apparire sottostimato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato dell'intervento 7.3.2.

3.2.17. Indicatori Submisura 08.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Il costo per ettaro ipotizzato per la stima dell'indicatore di risultato (ettari di superficie rimboschita) appare difficilmente giustificabile e risulterebbe essere sottostimato, in considerazione dei costi relativi all'investimento, cui si aggiungono i costi di manutenzione. Ciò comporterebbe una riduzione dell'indicatore di risultato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 8.1. Tuttavia in considerazione delle due categorie di beneficiari del sostegno dell'intervento (pubblico e privato) e che i costi di manutenzione sono riconosciuti solo per i beneficiari privati, il ridimensionamento dell'indicatore di risultato è stato inferiore a quello proposto dal valutatore.

3.2.18. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4a

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4A, l'importo medio per ettaro, considerate tutte le azioni interessate ed il relativo peso, può essere stimato in misura inferiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target potrebbe essere innalzato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4A.

3.2.19. Indicatori Submisura 10.1 Focus Area 4c

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4C, l'importo medio per ettaro, considerate tutte le azioni interessate ed il relativo peso, può essere stimato in misura inferiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target potrebbe essere innalzato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 10.1 attivata nella focus area 4C.

3.2.20. Indicatori Submisura 11.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 11.1 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della sub-misura 11.1 che è stata revisionata anche rispetto alla maggiore durata dell'impegno previsto per l'introduzione di pratiche biologiche (sette anni in due fasi: introduzione e mantenimento) ed al fatto che il valore del premio medio ad ettaro è più elevato nella prima fase e si riduce nella seconda fase. E' stato considerato, altresì l'effetto dell'applicazione della degressività del premio. Tali elementi hanno indotto il programmatore ad utilizzare un premio medio ad ettaro inferiore a quello suggerito dal valutatore, in quanto ragionevolmente più aderente alle previsioni sulla misura.

3.2.21. Indicatori Submisura 11.2

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 11.2 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della sub-misura 11.2. La valutazione fatta sugli effetti dell'applicazione della degressività e sugli effetti del trascinarsi hanno indotto il programmatore ad utilizzare un premio medio ad ettaro inferiore a quello raccomandato dal valutatore, in quanto ragionevolmente più aderente alle previsioni sulla misura.

3.2.22. Indicatori Submisura 13.1

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 13.1 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 13.1.

3.2.23. Indicatori Submisura 13.2

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 13.1 l'importo medio per ettaro può essere stimato in misura superiore a quello applicato dal programmatore. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 13.2.

3.2.24. Indicatori Submisura 19.2

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nell'ambito dell'assegnazione degli indicatori di risultato della submisura 19.2 la stima sulla nuova occupazione sembra essere elevata. Pertanto il target dovrebbe essere abbassato.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 19.2.

3.2.25. Indicatori Target per Focus Area

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2015

Tema: Piano degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

In considerazione delle osservazioni rilevate per i singoli indicatori di risultato alcuni indicatori target dovrebbero essere assestati di conseguenza, a parità di risorse finanziarie utilizzate. E' il caso del target T5 per il quale si dovrebbe considerare un incremento del suo valore. Dei target T9,T10,T11,T19 per i quali si dovrebbe considerare un decremento del loro valore.

Riferimento Addendum al Rapporto Finale di valutazione ex-ante

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata tenuta in debita considerazione nell'assestamento dell'indicatore di risultato della submisura 19.2.

3.2.26. Integrazione dell'analisi di contesto per gli ICC 44 e 45

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Integrazione dell'analisi di contesto per quanto riguarda il bilancio energetico e le emissioni di GHG

Descrizione della raccomandazione

La descrizione e l'interpretazione dei dati relativi agli ICC44 – intensità energetica del settore agro-industriale e ICC45 - emissioni GHG dell'agricoltura può essere migliorata

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della valutazione ex-ante “completezza e correttezza degli indicatori del programma”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il testo dell'analisi di contesto per la parte ambientale, e specificatamente anche per i due temi richiamati, è stato rivisto e completato, anche in base alle indicazioni ricevuto dai Servizi della Commissione.

3.2.27. Interventi e risultati attesi priorità 4 e 5

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Opportunità di rivedere il criterio di assegnazione prevalente ad una focus area dei risultati di alcune misure e submisure

Descrizione della raccomandazione

Per le priorità 4 e 5, ed in particolare la focus area 5D, il valutatore segnala come poco opportuna la scelta di assegnare ad una sola focus area i risultati di misure e submisure che hanno molteplici ricadute sul piano strategico. Vedi il della 5D, che sembra perseguire la riduzione di gas serra solo con azioni di formazione e consulenza, quando invece è evidente che gran parte degli impegni previsti dalla misura 10 svolgono un ruolo essenziale per questo obiettivo. Riferimento punto 5.2, pagina 83 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “valutazione del contributo ai risultati attesi al conseguimento degli obiettivi”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore, nella consapevolezza che gli impegni previsti da alcune misure come le M8-M10-M11 hanno un sicuro impatto trasversale sulle Focus Area della P4 e su alcune delle Focus Area della P5,

dovendo applicare il principio di assegnare (finanziariamente) una singola tipologia di operazione ad una sola focus area, ha compilato il quadro degli indicatori di risultato delle Focus area senza poter fare emergere la trasversalità degli interventi delle misure elencate, mentre la trasversalità degli effetti degli interventi è stata evidenziata nella quantificazione dei target delle singole focus area.

3.2.28. Necessità di aggiornamento ed integrazione del quadro degli indicatori di contesto comuni e specifici

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correttezza dei metodi di quantificazione degli indicatori e loro significatività

Descrizione della raccomandazione

Si è raccomandato di procedere ad una revisione guidata delle tavole di indicatori di contesto comuni e specifici (ICC e ICS), anche in base al rilascio dati da parte della Rete Rurale Nazionale (RRN) ed all'attesa zonizzazione delle aree rurali. Questo, per correggere/migliorare la significatività degli ICC nn. 20, 22, 25, 26, 28, 29, 35, 37, , 42, 43, 44, e degli ICS nn. 14, 30, 31. Oltre ad una serie di correzioni di importanza marginale, si è raccomandato di: procedere ad una lettura dinamica e disaggregata della forza lavoro in agricoltura (ICC22); rafforzare le informazioni relative alla copertura ed uso del suolo (ICC31); per il Farmland Bird Index (ICC35), considerata la variabilità dell'indicatore, assumere una media triennale anziché annuale; per il rischio da frane (ICS 31), di integrare le informazioni dell'indicatore per permetterne l'interpretazione.

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "completezza e correttezza degli indicatori del programma".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I dati sono stati aggiornati ed integrati, anche in base alla nuova zonizzazione delle aree rurali. Si è ritenuto il dato Farmland Bird Index del 2012, ma nell'analisi di contesto l'indicatore è stato utilizzato con prudenza, viste le caratteristiche specifiche della costruzione e rilevazione dello stesso. L'ICS 30 è stato mantenuto in quanto, anche se datato, consente di mettere in luce l'estrema variabilità dell'indicatore stesso all'interno del territorio regionale. Per l'ICC37 (aree HNV), pur in presenza di un dato di fonte diretta regionale (approvazione con deliberazione di Giunta regionale della mappa delle aree HNV) è stato utilizzato il dato RRN in quanto il metodo di calcolo è conforme a quello utilizzato per tutto il territorio nazionale.

3.2.29. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Competitività del settore agricolo"

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Opportunità di semplificare la declinazione degli obiettivi specifici regionali

Descrizione della raccomandazione

I risultati dell'analisi valutativa mostrano l'opportunità di migliorare la coerenza complessiva della declinazione degli obiettivi, intervenendo su alcune sovrapposizioni: la qualità e la salubrità dei prodotti (obiettivi specifici 1.5, 1.6 e 1.7), il sostegno agli investimenti per migliorare l'accesso ai mercati (obiettivi specifici 1.9 e 1.13), la cooperazione in tema di innovazione (obiettivi specifici 1.2 e 2.10)

Riferimento punto 5.1.1, pagina 77 del Rapporto finale della valutazione ex-ante "analisi della coerenza interna".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto la declinazione degli obiettivi specifici correlati alla competitività, semplificando ed accorparendo quanto ritenuto pleonastico o troppo vicino all'essere un intervento: da una logica strategica declinata in 16 obiettivi specifici si è passati ad un'articolazione in 10 obiettivi, più diretta, semplificata e misurabile.

3.2.30. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sostenibilità ed ambiente"

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Opportunità di semplificare la declinazione degli obiettivi specifici regionali

Descrizione della raccomandazione

I risultati dell'analisi valutativa mostrano l'opportunità di migliorare la coerenza complessiva della declinazione degli obiettivi, intervenendo su alcune sovrapposizioni: l'efficienza nella gestione delle risorse da parte delle aziende agricole (obiettivi specifici 2.1, 2.8, 2.9 e 2.10), le attività di formazione, informazione e consulenza sui tema della sostenibilità (obiettivi specifici 2.1 e 2.2), la cooperazione in tema di innovazione (obiettivi specifici 1.2 e 2.10)

Riferimento punto 5.1.1, pagina 77 del Rapporto finale della valutazione ex-ante "analisi della coerenza interna".



Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha rivisto la declinazione degli obiettivi specifici correlati alla sostenibilità, semplificando ed accorpando quanto ritenuto pleonastico o troppo vicino all'essere un intervento: da una logica strategica declinata in 15 obiettivi specifici si è passati ad un'articolazione in 8 obiettivi, più diretta, semplificata e misurabile

3.2.31. Obiettivi specifici collegati all'obiettivo strategico "Sviluppo territoriale equilibrato"

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 17/06/2014

Tema: Opportunità di semplificare la declinazione degli obiettivi specifici regionali

Descrizione della raccomandazione

I risultati dell'analisi valutativa mostrano l'opportunità di migliorare la coerenza complessiva della declinazione degli obiettivi, intervenendo su alcune sovrapposizioni / ripetizioni: in particolare, si richiama l'attenzione del programmatore sulla necessità di mantenere gli obiettivi specifici 3.5 "Favorire l'associazionismo forestale" e 3.9 "Favorire l'implementazione di strategie di sviluppo locale", meglio declinati in altri punti della logica di intervento.

Riferimento punto 5.1.1, pagina 77 del Rapporto finale della valutazione ex-ante "analisi della coerenza interna".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha condiviso l'osservazione ed ha eliminato gli obiettivi specifici in questione, razionalizzando la struttura degli obiettivi.

3.2.32. Procedure di selezione CLLD/LEADER

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: Adeguatezza della capacità amministrativa

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore invita il programmatore al chiarimento della scelta riguardo le procedure di selezione in ambito CLLD/Leader. L'approvazione dei criteri di selezione degli interventi dovrebbe essere competenza del Comitato di Sorveglianza così come indicato nel PSR stesso, che recita al sezione 15.2 "Il Comitato di Sorveglianza...esamina ed approva i criteri di selezione dei progetti...". Tuttavia, nella Scheda della Misura 19 "Leader sviluppo locale" viene precisato che i criteri di selezione stabiliti in ambito Leader "...dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte dell'AdG e dell'Organismo Pagatore nell'ambito dei compiti ad essi assegnati in tema di verificabilità e controllabilità delle misure".

Riferimento punto 7.1, pagina 116 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione dell'adeguatezza delle capacità amministrative per la gestione".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'attuazione dell'approccio Leader proposto dalla Regione è stato modificato anche ai fini di rendere coerente il PSR con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato. La scheda di misura M19 è stata modificata di conseguenza e sono state eliminate le prescrizioni rilevate dal Valutatore.

3.2.33. Punto di debolezza "Bassa apertura ai mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL"

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

In relazione al punto di debolezza "Bassa apertura ai mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL" si è rilevata la necessità di integrare l'analisi di contesto con altri elementi informativi e di giudizio a supporto, anche valorizzando informazioni e considerazioni già presenti in altre sezioni della bozza di PSR analizzata e/o negli altri documenti di analisi preliminari.

Riferimento punto 3.3.1, pagine 41, 42 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione del grado

di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto”

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il punto di debolezza è stato argomentato in maniera più diretta nell'analisi di contesto, nell'ambito della descrizione dei canali di vendita

3.2.34. Punto di debolezza “Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali”

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

In relazione al punto di debolezza “Bassa capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali” si è rilevata la necessità di integrare l'analisi di contesto con altri elementi informativi e di giudizio a supporto.

Riferimento punto 3.3.1 pagine 41,42 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “valutazione del grado di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ritiene di aver già argomentato e documentato quantitativamente che la quota di preparatori biologici è esigua rispetto ai produttori biologici. Sono state inserite informazioni relative al mercato del bio ed ai canali di commercializzazione dei prodotti biologici.

3.2.35. Punto di debolezza “Difficoltà di accesso al credito”

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

In relazione al punto di debolezza "Estrema difficoltà di accesso al credito" si è rilevata la necessità di integrare l'analisi di contesto con altri elementi informativi e di giudizio a supporto, anche valorizzando informazioni e considerazioni già presenti in altre sezioni della bozza di PSR analizzata e/o negli altri documenti di analisi preliminari elaborati dal programmatore.

Riferimento punto 3.3.1, pagine 41,42 del Rapporto finale della Valutazione ex -ante "valutazione del grado di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il programmatore ha proceduto all'inserimento ed alla descrizione dei dati significativi di riferimento nell'analisi di contesto, riportandone le informazioni quantitative nella tavola 4.1.7 degli indicatori di contesto specifici.

3.2.36. Punto di debolezza "Mancato avvio operativo dei Distretti agroalimentari di Qualità (DAQ) e dei Distretti Rurali (DR)".

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con l'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore ha rilevato come il punto di debolezza "Mancato avvio operativo dei Distretti agroalimentari di Qualità (DAQ) e dei Distretti Rurali (DR)" non trovi piena corrispondenza nel testo dell'analisi di contesto. Si è raccomandato pertanto di chiarire e circostanziare meglio nell'ambito dell'analisi di contesto le motivazioni alla base del giudizio.

Riferimento punto 3.3.1, pagine 41-42 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione del grado di interconnessione fra l'analisi SWOT, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La formulazione del punto di debolezza è stata rivista (basso grado di composizione dell'offerta agroalimentare), ampliando e rendendo più organici i contenuti secondo quanto emerso dall'analisi di

contesto. Tali indicazioni sono state rilevate attraverso l'indicatore qualitativo QUALI8

3.2.37. Rischio incendi

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con altre analisi e valutazioni. Rischio incendi

Descrizione della raccomandazione

In fase di analisi preliminare (documento n.3), il programmatore ha rilevato l'emergenza ambientale rappresentata dal rischio di incendi boschivi, ma ne ha tralasciato l'inserimento nel documento finale. Cionondimeno, il fenomeno è considerato assai rilevante sia dal Documento di Orientamento Strategico che nelle riflessioni formulate dal valutatore intermedio del PSR 2007-2013. Si raccomanda pertanto di integrare l'analisi di contesto sintetica con gli elementi essenziali relativi a questo fenomeno, e quindi a valutare l'opportunità di assumerne le conclusioni all'interno degli elementi di SWOT sulla base di considerazioni di rilevanza.

Riferimento punto 3.3.5, pagine 46 e 47 del Rapporto finale di Valutazione ex-ante "corrispondenza fra l'analisi SWOT e altre analisi e valutazioni del contesto regionale e sovraregionale".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

E' stato riportato l'elemento all'interno della sintesi dell'analisi di contesto, il punto è stato richiamato ed esplicitato all'interno del punto di debolezza "concentrazione della popolazione in aree franose", in quanto ad esso correlabile in funzione del fatto che gli incendi indeboliscono le capacità strutturali del suolo. Il fattore è stato altresì ripreso nell'elemento di rischio T3, collegando l'aumento del rischio incendi quale impatto atteso dagli effetti dei cambiamenti climatici.

3.2.38. Significatività degli indicatori di contesto ICC 15, 24, 27, 45

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Correttezza dei metodi di quantificazione degli indicatori e loro significatività

Descrizione della raccomandazione

Si è richiamata l'attenzione del programmatore su quattro indicatori la cui quantificazione rischia di limitarne o fuorviarne l'interpretazione. Si tratta dell' ICC 15 (Produttività del lavoro nel settore forestale), il cui dato regionale di fonte Eurostat è reso inverosimilmente basso dalla contabilizzazione fra il numero di addetti complessivi degli addetti dell'agenzia regionale della forestazione (ex AFOR oggi Calabria Verde); dell'ICC 24 (Grado di formazione dei conduttori agricoli), i cui valori a livello regionale e nazionale sono inverosimilmente alti rispetto il benchmark UE27; dell'ICC27 (Produttività dell'agricoltura), per il quale viene riportato un dato nazionale non interpretabile e dell' ICC45 (Emissione gas serra) con dati incompleti.

Riferimento punto 3.2.1, pagina 36 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "completezza e correttezza degli indicatori del programma".

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Per l'ICC15 è stato adottato come proxy il rapporto tra il valore aggiunto della branca silvicoltura ai prezzi di base (fonte ISTAT, 2011), ed il numero degli addetti delle imprese attive nel settore della silvicoltura ed utilizzo aree forestali - Divisione 2 Ateco 2007 (fonte ISTAT Censimento Industria e Servizi, 2011).

Per l'ICC24: sono stati inseriti maggiori dettagli. Ciò consente di esplicitare come, pur in presenza della specificità italiana e regionale rispetto al contesto EU27, la quota di capi azienda con formazione agricola completa è più bassa di quella registrata a livello europeo. Di conseguenza viene utilizzato con maggiore prudenza tale elemento conoscitivo nell'analisi SWOT (punto di forza S2).

L'ICC27 è stato calcolato usando come fonte il db RICA UE, con dati confrontabili a livello nazionale ed europeo.

Per l'ICC ICC45, sono stati acquisiti i dati aggiornati resi disponibili dalla Rete Rurale Nazionale.

3.2.39. Sintesi dell'analisi di contesto

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Sintesi ragionata dell'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

L'analisi di contesto contenuta nella bozza di PSR analizzata deve essere ancora sensibilmente abbreviata, sino a raggiungere i 28 mila caratteri prescritti. Una raccomandazione preliminare per il programmatore è stata quella di mantenere le affermazioni e i concetti che rispecchiano le evidenze di maggior rilevanza.

Riferimento punto 3.3.1, pagina 40 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante "valutazione del grado di

interconnessione tra l'analisi swot, il quadro degli indicatori e l'analisi di contesto”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I contenuti della Tab 2 del Primo rapporto intermedio di valutazione ed in particolare le indicazioni rispetto al rating di rilevanza, così come i contenuti del punto 3.2 del Rapporto e le indicazioni ricevute dai Servizi della Commissione hanno guidato la redazione della versione finale dell'analisi di contesto.

Inoltre per esplicitare dati e situazioni specifiche richiamate nell'analisi di contesto sono state utilizzate figure esplicative, oltre che sono stati prodotti documenti su argomentazioni che richiedono un maggiore approfondimento (quali le tematiche di biodiversità, ambiente, natura 2000, acque) allegati al programma.

3.2.40. Zone Vulnerabili ai Nitrati

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 25/03/2014

Tema: Congruenza dell'analisi SWOT con altre analisi e valutazioni. Zone Vulnerabili ai Nitrati

Descrizione della raccomandazione

Si è rilevata l'assenza di trattazione della tematica relativa alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), che determina vincoli non trascurabili nelle aree interessate in riferimento alle pratiche agricole ed a determinate attività di trasformazione (frantoi, trasformazione agrumi). Si è pertanto raccomandato di riservare nell'analisi di contesto uno spazio idoneo a questo specifico argomento, e valutando altresì l'opportunità di integrare in tal senso l'analisi SWOT.

Riferimento punto 3.3.5, pagina 47 del Rapporto finale della Valutazione ex-ante “corrispondenza fra l'analisi SWOT ed altre analisi e valutazioni del contesto regionale e sovraregionale”.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Nell'analisi di contesto il tema delle ZVN è stato correlato alla descrizione relativa all'utilizzo dei fertilizzanti, richiamato ed esplicitato nell'analisi SWOT nella minaccia “Mancanza di azioni di monitoraggio continuo dei singoli corpi idrici e del suolo”, quale fattore che amplifica il rischio in specifiche e limitate aree del territorio regionale.



3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

L'analisi è stata condotta utilizzando gli indicatori comuni di contesto (**ICC**), alcuni indicatori specifici per il programma (**ISP**), ed informazioni di natura più qualitativa (**QUALI**).

Il territorio e gli andamenti demografici

L'andamento demografico nel periodo 2001-2011 rileva una diminuzione della popolazione residente del -2,6%, ed un invecchiamento della stessa, con la classe di età 0-15 anni che si riduce del 17%. Nelle aree rurali "D" la riduzione della popolazione è più evidente: -3,4%. (**Fig. 4.1- 4.2**).

Nel 2012 (**ICC2**) la struttura demografica per età nella regione è la seguente: <15 anni (14%); 15-64 (66,9%), >64 (19,1%), valori allineati a quelli nazionali.

Il territorio regionale si ripartisce in 409 comuni, prevalentemente ricadenti in aree altimetriche di montagna, rimane residuale (9% del totale) la superficie di pianura. (**ISP1-ISP2 e Fig. 4.3**).

I comuni si concentrano nella classe dimensionale tra 1000-5000 abitanti mentre solo 21 hanno una popolazione superiore a 15mila abitanti. (**Fig.4.4**).

Gli impegni derivanti dalle politiche di finanza pubblica di taglio e razionalizzazione della spesa stanno ridimensionando l'azione degli enti locali territoriali quali fornitori di servizi pubblici locali di base e rappresentano un'evidente e progressiva situazione di rischio socioeconomico, più marcata proprio in quei comuni di piccola dimensione che ricadono nelle aree rurali più svantaggiate della regione (**QUALI1**).

È un elemento di opportunità il complesso di norme approvate negli ultimi anni che spingono i piccoli comuni verso soluzioni di gestione associata delle funzioni e di più efficace programmazione, anche attraverso il coinvolgimento del "terzo settore" (**QUALI2**).

La Strategia nazionale per le "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato fa emergere ulteriori riflessioni sul concetto di "marginalità". I comuni aree interne regionali, la cui metodologia di individuazione è riportata alla Sezione 8.1 del Programma, sono 323 (79% del totale) con una forte incidenza dei comuni periferici e ultraperiferici, che nella regione rappresentano il 40% del totale (**Fig. 4.5**). Tra gli elementi caratterizzanti le aree interne regionali si osservano: una consistente riduzione della popolazione residente, una maggiore importanza del settore agricolo che, tra l'altro viene confermata nel periodo 2001-2011 (**Fig. 4.6**).

Una lettura dell'esperienza della precedente programmazione impone una riflessione sui modelli di governance adottati per gli strumenti quali i PIAR ed i PSL, rispetto ai quali sono state registrate delle criticità: mancanza di un'adeguata azione di coordinamento, sia interna ai partenariati, sia relativa ai compiti di coordinamento ed indirizzo della Regione; presenza di eccessiva frammentazione degli interventi; non sufficiente capacità di posizionamento su fabbisogni/fattori emergenti delle specifiche "aree territoriali" governate e di costruzione di reti e progetti locali sui fabbisogni/fattori emergenti (**QUALI3**).

Gli indicatori socio economici

Gli indicatori del mercato del lavoro evidenziano una situazione di estrema debolezza regionale con lievi differenziazioni a livello territoriale (**Fig. 4.7**), aggravatasi negli ultimi anni di crisi economica, che ha portato ad un peggioramento di tutti gli indicatori. Il tasso di occupazione, per il 2012, si ferma al 41,6% (**ICC5**) e presenta un gap di 15 punti percentuali dal valore medio nazionale. Il gap di genere conferma una maggiore difficoltà di accesso al lavoro da parte delle donne (**ICC5**).

Il tasso di occupazione per la classe di età 20-64 anni si ferma su un valore del 45,5% (**ICC5**), mantenendosi lontano dal target 2020. Il tasso di lavoro autonomo è del 28,3%, leggermente superiore a quello medio nazionale, 22,4% (**ICC6**), anche se di poca significatività, in quanto il dato sul tasso di sviluppo delle imprese mostra un segno negativo (**ISP5**).

La disoccupazione, in particolare quella giovanile, è un fenomeno che caratterizza il territorio regionale (**ICC7**). Per l'anno 2012 essa è pari al 19,3% e presenta un valore quasi doppio rispetto al contesto nazionale (10,7%) ed europeo (10,5%). Il tasso di disoccupazione tra i più giovani, di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, in Calabria rappresenta un fenomeno virulento, raggiungendo un valore del 53,4% (Italia: 35,3; EU27:22,8%).

Nella regione, con un PIL pro-capite di 16.400€ (Italia 25.200€), l'indicatore che misura il PIL pro-capite in PPS (EU27=100) si attesta su una proporzione di 65/100 rispetto al valore unionale (**ICC8**).

L'indice di povertà, misurato al 2011, rileva come il 46,5% della popolazione regionale (Italia: 28,2; EU27:24,2), vale a dire circa un milione di persone, sia a rischio povertà o esclusione sociale (**ICC9**).

In tale contesto di estrema debolezza, il prolungarsi della crisi economica internazionale che sta colpendo più duramente l'Italia (PIL -2,4% nel 2012 e -1,9% nel 2013) ed al suo interno la Calabria (PIL -0,9 nel 2011 e -3,1 nel 2012), rappresentano un serio rischio per i risultati delle policy rivolte al miglioramento degli indicatori di sviluppo (povertà e lavoro) di tali territori. (**QUALI4**).

La struttura regionale dell'economia si caratterizza per una maggiore terziarizzazione e per una forte rappresentatività del settore primario (**ICC10**). Nel 2011 il valore aggiunto regionale, stimato in 29,75 miliardi di euro, rappresenta il 2,10% del totale nazionale. Importante ed in crescita è il peso che assume il settore primario, arrivando a pesare il 4,12% sul totale (era il 3,8 nel 2010), un valore doppio che nel contesto nazionale (1,96%). Rimane sottodimensionato e, tra l'altro, in ridimensionamento, il settore industriale. Gli indicatori di importanza per settore di attività economica (**Fig. 4.8**) pongono in rilievo un uguale peso del comparto agricolo all'interno delle tre classificazioni delle aree rurali (B, C e D) ed una maggiore rappresentatività dell'agroalimentare e del turismo nelle aree "B".

I 566 mila occupati censiti al 2012 vengono assorbiti prevalentemente nel settore terziario (72,6%). Il settore industriale conferma la sua debolezza anche in termini di numero di occupati, rappresentando il 16,8% del totale. Si conferma di interesse il peso del settore primario che rappresenta, con 60mila occupati, l'11% del totale regionale (Italia: 3,7%) (**ICC11**).

Gli indicatori sulla produttività del lavoro (**ICC12** e **Fig. 4.9**), calcolati al 2011, fanno emergere una generale minore performance a livello regionale di tutti i settori produttivi, con il risultato peggiore in termini di distanza dal valore medio nazionale raggiunto proprio dal settore primario (**ICC12**). Nella **Fig. 4.10** vengono osservati i principali indicatori della struttura economica declinata per tipologia di aree rurali. Le aree "B" rappresentano la parte più dinamica del sistema agro-industriale regionale e si dislocano nelle

pianure calabresi: le piane di Sibari, Lamezia, Gioia Tauro ed il crotonese. In esse ricadono il 17% delle aziende agricole e della SAU regionale e vi si concentra la quota più elevata di SAU con coltivazioni legnose agrarie. Nelle aree “C” ricadono il 27,1% delle aziende agricole ed il 23,9% della SAU regionale; le colture più rappresentative sono le coltivazioni legnose agrarie (45,6%) ed i seminativi (37,5%). Le aree “D” si trovano prevalentemente in aree di montagna e collina, l’agricoltura è la principale attività associando anche un chiaro vantaggio di natura climatico-ambientale derivante dalla diffusione dell’agricoltura estensiva e la grande varietà di habitat naturali, che rappresentano poco meno del 24% delle superfici protette. In esse si concentra il 51,8% delle aziende agricole ed 54,7% della SAU. Si osserva una specializzazione della SAU in prati permanenti e pascoli (35,3% della SAU), che si traduce nella presenza di una zootecnia più estensiva e la presenza di pastorizia (propria delle aree montane della regione). Nelle stesse aree si concentra l’arboricoltura da legno annessa alle aziende agricole che rappresenta il 60% del totale regionale. Nelle aree “A” l’agricoltura, impegnando il 4,2% della SAU regionale, occupa territori di corona attorno ai pochi grandi centri urbani i quali rappresentano mercati di consumo a corto raggio potenzialmente capaci di assorbire le produzioni agricole e concentrano strutture di trasformazione e commercializzazione alimentare.

L’osservazione di specifici indicatori relativi alle dotazioni di servizi di base e infrastrutturazione economica e sociale, pur restituendo esclusivamente indicazioni quantitative, fa emergere molteplici debolezze strutturali del territorio regionale, ma anche performance positive o comunque situazioni di allineamento con i valori di riferimento nazionali (**ISP10 e Fig 4.12**).

La situazione deficitaria è rilevata sia per le infrastrutture economiche che sociali (**ISP7**) con lievi differenziazioni a livello territoriale. Un aspetto deficitario nella regione è relativo agli indicatori di R&S (**ISP6**): una spesa media regionale per innovazione delle imprese pari a 1,96€ per addetto (Italia: 4,0€).

Il sistema di “produzione e trasferimento di conoscenza” e di “trasferimento di competenze”, anche per effetto dell’azione della precedente programmazione, può contare su un fitto ma ancora non organico sistema di attori, tra cui i tre Atenei regionali, le strutture di ricerca del CRA, i 4 laboratori pubblici di ricerca “mission oriented” interfiliaria, avviati con l’APQ “Ricerca”, il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria, i Centri di Competenza Tecnologica, costituiti nell’ambito del PON Ricerca 2006-2009, i 27 laboratori di ricerca riconosciuti dal MIUR.

Sono opportunità esterne anche lo strumento di politica europea “Orizzonte 2020” e dall’avvio della Rete PEI; oltre l’avvenuto rafforzamento delle funzioni ed operatività dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo, impegnata nel favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale. (**QUALI5**).

Gli indicatori della “società dell’informazione” (**Fig ISP8**) evidenziano ancora una situazione deficitaria rispetto agli obiettivi della *Digital Agenda* “2020” in termini di diffusione dell’informatizzazione, nonostante importanti progressi registrati in termini infrastrutturali. Progressi sono stati conseguiti nel grado di diffusione della banda larga nella regione, osservati nel periodo 2005-2012. Rimane, d’altra parte deficitario, il grado di utilizzo delle tecnologie digitali nella regione: a dati 2012, i comuni con servizi pienamente interattivi rappresentano il 14% (Italia 18,9%), la disponibilità di wi-fi pubblico nei comuni è del 18% (Italia 27,7%), il grado di utilizzo di internet nelle imprese-industria e servizi è del 25,8% (Italia 36,6%).

Per quanto attiene specificamente alla penetrazione della banda ultralarga nella regione, è opportuno rilevare

che i dati relativi all'ISP8, aggiornati al 2013, non tengono conto dell'importante investimento in corso di realizzazione sul territorio regionale attraverso il quale sarà possibile raggiungere, entro il 31.12.2016, con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps tutti i comuni calabresi. In particolare attraverso l'APQ entro il 31.12.2016 tutti i comuni della regione sono coperti con un'infrastruttura in fibra ottica abilitante l'offerta di servizi almeno a 30 Megabit per secondo e viene attuata la realizzazione di sedi PAC/PAL (forze armate, Inail, Inps, Ministeri, Enti per la ricerca, amministrazioni locali, uffici comunali, plessi scolastici, polizia comunale, sanità) collegate in FTTH nei 405 comuni regionali interessati dall'Accordo di Programma. Ciò consentirà di sostenere la velocizzazione dell'attuale processo di crescita digitale già in atto nella regione. **(QUALI 6)**.

Tra i deficit che l'economia regionale si trova ad affrontare un ruolo sempre più intenso è associabile alle difficoltà di accesso al credito che riscontrano le imprese. La regione si caratterizza per una bassa intensità creditizia, un elevato rischio dei finanziamenti ed un elevato differenziale tra i tassi attivi praticati nelle regioni del centro-nord. **(ISP9)**.

Il credito agrario, nello specifico (dati ISMEA-SGFA), con circa 18mln di euro erogati nel 2012 fa registrare, nel quinquennio 2007-2012, la più forte contrazione osservata nelle regioni del mezzogiorno con un tasso di variazione medio annuo del -23% (Italia -3%).

Un'opportunità di natura esogena per migliorare la gestione dei flussi di cassa e degli equilibri finanziari dell'impresa è rappresentato dalle novità normative introdotte dall'art. 62 del D.Lgvo 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, attraverso il quale vengono introdotti elementi di maggiore trasparenza e certezza nei contratti commerciali dei prodotti agricoli, tra cui l'obbligo della forma scritta, l'indicazione della durata e della tempistica dei pagamenti. **(QUALI7)**.

Gli indicatori settoriali delle aree rurali

I 566mila occupati rilevati nel 2012 nella regione presentano un elevato tasso di concentrazione all'interno dei settori agricolo, nel quale risulta occupato il 9,2% del totale occupati regionali (Italia 3,4%) e forestale, nel quale si concentra l'1,4% del totale regionale (Italia 0,2%). **(ICC13)**

Il peso occupazionale del comparto agricolo si traduce, tuttavia, in un uso che determina una bassa produttività del lavoro **(ICC14)**, tanto da far prefigurare l'esistenza di un fenomeno di "disoccupazione nascosta" che è possibile rappresentare attraverso un eccesso di manodopera impiegata rispetto ai fabbisogni tecnici **(ICC17 e ISP19)** e che, pertanto, è sotto remunerata, essendo il proprio apporto alla produzione praticamente nullo.

Per il settore agricolo la produttività del lavoro, misurata come media di valori del periodo 2009-2011 del rapporto valore aggiunto/ULA, con € 13.354,4 €/ULA è pari al 64% del valore di riferimento nazionale (20.897,7 €/ULA). **(ICC14)**. Mentre, attraverso l'uso di una proxy che ha alimentato l'ICC15, è stato stimato il valore della produttività del settore forestale, pari a 22.792€.

Un livello di produttività per addetto inferiore ai benchmark di riferimento si registra anche per il comparto dell'industria alimentare regionale **(ICC16)**.

L'ultimo Censimento generale del 2010 rileva una superficie agricola totale (SAT) di 706.480,04 ettari ed una SAU di 549.250 ettari **(ICC18)**. La regione rappresenta l'8,5% della SAT ed il 4,1% della SAU nazionale.

La situazione attuale è frutto di una progressiva riduzione delle superfici che ha interessato il territorio regionale nell'ultimo quarantennio (**Fig. 4.13 e 4.14**): la SAT regionale si è ridotta del 35% (-377.977,99 ettari), con contrazioni più intense in territori classificati di montagna, mentre la SAU si è ridotta del 23,9% (-172.522,31 ettari), con contrazioni più intense nel periodo 1982-2000. Nel periodo 2000-2010 la SAU è rimasta quasi invariata.

La contrazione dei suoli agricoli, registrata anche dalle variazioni dell'uso del suolo (**Fig. 4.71**), è da associare sia a fenomeni di consumo di suoli agricoli che vengono destinati ad altri usi, che all'abbandono delle aree agricole. In tal senso, un elemento di opportunità esogeno al programma è determinato dalla nuova sensibilità del legislatore nazionale che, con il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.12.2013, ha inteso procedere a favore del contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. (**QUALI8**)

Nel dettaglio della SAU, nel periodo 1982-2010, la riduzione ha interessato, anche se con diversa intensità, tutte le principali colture regionali (**Fig. 4.15**). Le coltivazioni legnose agrarie sono quelle che fanno osservare una contrazione più contenuta, dimostrandosi anche l'unica coltivazione per la quale si osserva una variazione positiva nell'ultimo periodo intercensuario 2000/2010.

Le aziende agricole censite al 2010 sono 137.790 (**ICC17**). Il quadro evolutivo che emerge nel periodo intercensuario 2000-2010 (**Fig. 4.16**) mostra un'agricoltura caratterizzata da aziende diminuite nel numero (-21%) ma di dimensione leggermente maggiore (**Fig. 4.16**), anche se permane nella regione una dimensione media tra le più piccole tra le regioni italiane. Nello stesso periodo la struttura fondiaria è divenuta più flessibile (**ISP10**), con uno slittamento verso forme di superfici in affitto, anche se il processo è meno dinamico che nel resto dell'Italia. La gran parte delle aziende (84,7%) continua a possedere solo terreni di proprietà, nella misura del 64,4% della SAU.

Le aziende agricole regionali hanno a disposizione una SAU media di 4 ettari, pari alla metà di quella nazionale (7,9), mentre impegnano mediamente lo stesso numero di persone (2 unità) e poco meno dello stesso numero di ULA (0,5) (**ICC17**). Le aziende regionali presentano una maggiore concentrazione nelle classi di superficie di dimensioni inferiori, sono 57.882 aziende hanno una dimensione inferiore ad 1 ha (**ICC17**). Mentre è rispetto alle classi di superfici più estese che i dati regionali divergono in maniera più cospicua (**Fig. 4.18**).

Data anche la struttura fisica delle aziende agricole, la dimensione economica media delle stesse (misurata in euro di standard output) è di 14.277 (ICC 17, **Fig 4.19 e 4.86**), contro un valore medio nazionale di 30.514€ ed EU27 di 25.450€.

La diffusione di aziende di piccola dimensione (sia fisica che economica) è facilmente associabile ad un'ulteriore caratteristica strutturale rappresentata dal peso assunto dalle aziende con prevalente autoconsumo (totale o superiore al 50%) dei prodotti aziendali da parte dei membri della famiglia agricola, che arrivano a rappresentare il 62,3% (**ISP11**).

Le aziende regionali che si portano sul mercato, al 2010, sono 69.039 e rappresentano poco più della metà del totale (Italia: 64,0%). A differenza del contesto nazionale, il canale di vendita più praticato è la vendita diretta, che interessa 44.192 aziende (pari al 64% delle aziende che vendono i propri prodotti). Gli altri canali di vendita vengono utilizzati da 32.371 aziende regionali, che rappresentano il 47% delle aziende con vendita dei propri prodotti (Italia 85,0%). In particolare, nella regione il 6% delle aziende con vendita dei propri prodotti vende ad altre aziende agricole, l'11% ad imprese industriali, il 28% ad imprese

commerciali, mentre solo il 7% (Italia: 32%) vende o conferisce ad organismi associativi (**ISP12**)

L'informatizzazione delle aziende agricole in Italia si presenta fortemente deficitaria (solo il 3,8% delle aziende). Fenomeno ancora più ridotto in Calabria, dove le aziende regionali informatizzate sono poco più di un migliaio (1.391) e rappresentano l'1% del totale. Il commercio elettronico viene utilizzato da 520 aziende per gli acquisti e da un numero inferiore di aziende, pari a 348, per le vendite (**ISP13**).

La ancora limitata presenza sui mercati e la parcellizzazione dei sistemi di vendita, unita anche ad una mancata informatizzazione delle aziende, determina un elemento di rallentamento dell'apertura ai mercati (**Fig. 4.20**) che, nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni, fa rilevare ampi margini di miglioramento delle performance delle esportazioni regionali del settore agroalimentare.

Il ritardo può essere spiegato, almeno in parte, dalle difficoltà rispetto all'efficacia operativa di strumenti nati per favorire politiche di sviluppo integrato del settore agroalimentare, quali i Distretti Produttivi di Qualità (DAQ). Come anche dalla non sufficiente efficacia della modalità di governance adottati dai PIF nella precedente programmazione, i quali, pur essendo stati protagonisti dell'ammodernamento di alcune importanti filiere regionali (33 PIF concentrati nei comparti regionali più rappresentativi: olivicolo, ortofrutticolo e zootecnico ed in comparti di "nicchia" di produzioni di qualità certificata, non hanno sempre determinato la nascita di "soggetti forti", ossia in grado di rappresentare efficacemente gli interessi dei produttori primari e di organizzare la composizione dell'offerta – sia orizzontale che verticale -, la valorizzazione, l'organizzazione logistica e commerciale delle produzioni agro-alimentari, l'accorciamento della filiera e il consolidamento della presenza delle produzioni sui mercati regionali, extra-regionali e nella grande distribuzione (**QUALI9**).

La crisi dei consumi alimentari interni nazionali e regionali, misurata dall'ISTAT nel periodo 2011-2012 dall'aumento della quota del numero di famiglie che dichiara di avere ridotto i propri consumi alimentari rispetto all'anno precedente (+8,7 punti percentuali, 62,3% nel 2012) e dalla quota di famiglie che fanno acquisti presso gli hard discount (+1,8 punti percentuali, 12,3% nel 2012) rappresenta un elemento esogeno di freno alla tenuta e rafforzamento del comparto agricolo ed alimentare (**QUALI 10**). Ed allo stesso tempo rende ancora più pressante rendere più efficiente la funzione commerciale ed ampliare il grado di presenza sui mercati extra-regionali del sistema alimentare regionale anche per poter cogliere le opportunità offerte dall'attesa espansione dei consumi alimentari mondiali (Agricultural Outlook 2013-2020 OECD-FAO) (**QUALI11**).

La composizione della SAU regionale rileva una forte specializzazione colturale rispetto alle coltivazioni legnose agrarie (**ISP14**), le quali coprono un'estensione di 250.983,71 ha pari a circa la metà della SAU regionale (45,7%). I seminativi utilizzano il 28,4% della SAU regionale, i prati permanenti ed i pascoli il 25,6%. (**Fig. 4.21**).

Tra le coltivazioni legnose agrarie (**Fig 4.22 e Fig. 4.23**) quella dell'olivo è la più rappresentativa sia in termini di aziende interessate, 113.307, che in termini di SAU impegnata, pari a 185.914 ha (74,5%) (**ISP14**). Il comparto olivicolo regionale assume un peso importante sulla produzione nazionale, sia in termini di superfici olivetate che rappresentano (17% della superficie olivetata nazionale), che in termini di produzione di olive (26,6% della produzione nazionale), e di olio a pressione prodotto (28% del totale nazionale).

Di rilievo è la coltivazione degli agrumi nell'ambito della quale sono presenti alcuni prodotti di elevata rappresentatività sulla produzione totale nazionale, quali le clementine, riconosciute da una IGP, e produzioni come il cedro ed il bergamotto, prodotti esclusivi nel contesto nazionale e presidio di

biodiversità, ad oggi a rischio scomparsa (**Fig. da 4.95 a 4.98**).

Nonostante l'agrumicoltura continui a giocare un ruolo rilevante nel panorama agricolo calabrese, essa è attraversata da un sensibile declino. Il valore della produzione di arance, nel corso del periodo 2010-2018, si è ridotto a poco più di un terzo (36,7%), mentre le clementine sono scese al 62% circa. (**Fig. 4.100**).

Oltre ad un trend negativo dei prezzi (tra il 2013 e il 2018 il prezzo degli agrumi diminuisce di 16 punti percentuali), si assiste ad un generale ridimensionamento ed una frammentazione delle superfici. Come evidenziato nella figura 4.82, i problemi del comparto agrumicolo necessitano di soluzioni strutturali, in particolare di una decisa riconversione verso varietà precoci e tardive che consentano un potenziamento dell'offerta ed una migliore presenza sui mercati.

I fruttiferi sono presenti in 11.736 aziende agricole ed occupano il 7,4% della SAU delle coltivazioni legnose agrarie. La vite viene coltivata in 13.413 aziende ed occupa un ulteriore 4% della SAU delle coltivazioni in osservazione e registra negli ultimi anni una buona performance qualitativa anche per effetto del recupero di vitigni autoctoni.

La specializzazione viene confermata anche dalla produzione vendibile calabrese (PLV), pari a 2,059 miliardi di euro (media 2011-2012), di cui il 78% è riferita a quattro principali comparti tra cui tre riferiti a coltivazioni legnose agrarie: quello olivicolo (24,25%), quello agrumicolo (23,43%), l'ortofrutta (17,25%) cui si aggiunge la zootecnia sia da latte che da carne (12,44%) (**Fig. 4.24-4.25-4.26**)

Per quanto riguarda il comparto dell'ortofrutta, accanto alle colture più diffuse (come gli ortaggi, le pesche e le nettarine), si segnala l'interesse crescente verso alcune filiere relativamente nuove sulle quali la Regione intende puntare: è il caso, ad esempio, della frutta a guscio, della frutta tropicale e sub-tropicale, dei piccoli frutti.

Queste filiere emergenti condividono una forte espansione della domanda sia nazionale – si rileva, a tale proposito, l'opportunità di accrescere la produzione interna di prodotti che al momento sono in larga misura importati da paesi extra UE, con potenziali effetti benefici anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale – sia internazionale.

La Calabria presenta le caratteristiche territoriali e climatiche idonee a valorizzare le opportunità offerte da questi settori: la Regione ha individuato lo sviluppo di nuove filiere tra le linee di indirizzo strategico in particolare per la destinazione delle risorse del biennio 2021-2022 nel quadro della estensione del periodo di programmazione ai sensi del Regolamento (UE) 2220 del 2020.

Lo specifico contesto delle aree montane, anche per effetto dell'intervento del PSR, rileva una buona capacità di permanenza dell'economia agricola (**ISP21**) in tali aree, che contribuisce allo svolgimento di funzioni di presidio territoriale-ambientale e di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e consente la disponibilità di produzioni agricole ed alimentari, ivi inclusi i prodotti della zootecnia estensiva (pastorizia), che offrono un importante paniere di produzioni di qualità e di interesse per i mercati. Le 35.809 aziende agricole che ricadono in area montana (ISTAT) hanno un peso sul totale regionale del 13% (Italia 8%), essendo più rappresentative sia in termini di SAU, di giornate di lavoro ed anche di valore di produzione standard, che nella regione raggiunge l'8% del valore regionale (Italia 4%). (**Fig. da 4.28 a 4.35**).

Un elemento di forte caratterizzazione regionale, stimolato anche nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale, è rappresentato dall'intensità di adozione di sistemi a conduzione biologica (**Fig. 4.36-**

4.37-4.38). In Calabria sono censite 6.769 aziende con superficie e/o allevamenti biologici, che rappresentano una quota del 5% sul totale delle aziende regionali (Italia:2,7%). Di queste 6.690 destinano 97.149 ha di superficie a coltivazione di tipo biologico, mentre 669 adottano tale metodo di allevamento del bestiame.

La superficie che le aziende regionali destinano a metodi di produzione biologica è, pari al 17,7% della SAU regionale, rappresentando un vero primato sia nel contesto nazionale (6,1%) che in quello di riferimento unionale (3,7%) (**ICC19**). Dati aggiornati al 2013 forniti da SINAB, rilevano una superficie aumentata a 138.312 ha. Si tratta di un patrimonio ambientale, oltre che produttivo, destinato in via prevalente alla coltivazione dell'olivo per la produzione dell'olio e delle olive da tavola (45,9% delle superfici biologiche regionali), quindi ai cereali (18,5% della superficie bio) e prati permanenti e pascoli (15,8% della superficie bio). Mentre le 669 aziende zootecniche biologiche sono prevalentemente suinicole, con allevamenti bufalini e bovini (**ISP15**).

La regione Calabria, presenta, tuttavia, una situazione di debolezza nella commercializzazione del prodotto bio, che viene ancora largamente posizionato sui canali dei prodotti convenzionali o non viene valorizzato con la trasformazione. Nel 2011 (fonte SINAB) i 7.115 operatori biologici regionali, sono nella quasi totalità produttori primari esclusivi (91% del totale), il 3% è rappresentato da preparatori esclusivi, i quali includono le aziende che effettuano attività di vendita diretta (214 operatori), mentre la quota di produttori/preparatori rappresenta un ulteriore 6% (425 operatori) (**Fig. 4.38**). Data la destinazione prevalente all'olivicoltura delle aziende biologiche regionali, tale debolezza, in buona parte, può essere ricondotta all'estrema frammentazione della filiera olivicola olearia che rende difficile la valorizzazione della qualità del prodotto biologico che, tra l'altro, riscontra una difficoltà alla commercializzazione a livello regionale, dove minore è il ruolo della GDO e scarsissima la presenza di negozi specializzati nel biologico (Biobank, 2012). Ciò che riduce fortemente l'incentivo per le aziende regionali a certificare la produzione. (**QUALI12**)

La forte potenzialità di mercato dei prodotti biologici è tuttavia evidente. Nonostante la crisi economica, l'agricoltura biologica si mantiene in forte espansione a livello internazionale sia sul fronte della domanda che dell'offerta. Di pari passo con incrementi a livello strutturale, cresce anche il mercato mondiale dei prodotti biologici (+6,3% nel 2011), valutato in circa 48 miliardi di euro (SINAB 2012) e concentrato in gran parte in Nord America ed in Europa.

Lo stesso mercato italiano del bio è in crescita dal 2005 (ISMEA) confermando una dinamica positiva in atto da diversi anni. Nel primo semestre del 2013 gli acquisti domestici di biologico confezionato sono aumentati dell'8,8% in valore, mentre nello stesso periodo la spesa agroalimentare è risultata in flessione (-3,7%), con il bio che si conferma in netta controtendenza rispetto al settore food nel suo complesso (SINAB 2012) (**QUALI 13**).

Nella regione si rileva un basso grado di diffusione delle colture certificate: la SAU dedicata nella regione a produzioni certificate DOP/IGP è complessivamente pari a 8.777 ha, 1,6% della SAU regionale (**Fig. 4.36**). Nonostante il trend di crescita delle superfici certificate (**Fig. 4.40**) il dato regionale rimane sottodimensionato rispetto al contesto nazionale, dove la superficie a produzioni certificate rappresenta una quota del 3,6%, e la Calabria detenga 15 riconoscimenti regionali per i prodotti di qualità DOP/IGP, sui 245 complessivi italiani, (**Fig. 4.41-**) ed ulteriori 18 riconoscimenti per vini DOP-IGP (**Fig. 4.48**).

Nel 2011, gli operatori certificati in Calabria per i prodotti di qualità DOP/IGP sono 486, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il settore ortofrutta rappresenta il maggior numero di operatori (228),

seguito dall'olio extra-vergine di oliva (116).(Fig. 4.42-4.43-4.44). Lo stesso fatturato (anno 2010) dei prodotti di qualità regionali (ad esclusione dei vini) ha un peso trascurabile sulla produzione certificata e sui fatturati all'origine dei rispettivi settori di appartenenza nazionali, tuttavia, alcuni di essi mostrano risultati interessanti come la Cipolla Rossa di Tropea e le Clementine di Calabria (Fig. 4.45-4.46-4.47).Un rischio di natura esogena per le produzioni di qualità certificate del Made in Italy agroalimentare è rappresentato dai fenomeni di *italian sounding*, ossia imitazione/contraffazione di prodotti di qualità a forte riconoscimento nazionale, quale ad esempio l'olio per la regione Calabria, che determinano effetti negativi sulla concorrenza di mercato per tali prodotti (QUALI14).

L'analisi di dettaglio delle singole filiere regionali agroalimentari più rappresentative ha portato alla costruzione delle Fig. 4.82 e 4.82 bis nelle quali vengono messe in evidenza le priorità di intervento in ciascuno dei comparti indicandone anche la prioritizzazione (intensità del fabbisogno di intervento), e della Fig. 4.83 in cui si rileva le focalizzazioni territoriali delle coltivazioni agricole di maggiore interesse regionale.

figura 4.82 bis "Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali"

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2.1
Nuove filiere ortofrutticole (es. frutta a guscio, frutta tropicale e sub-tropicale, piccoli frutti)	Investimenti finalizzati all'estensione della superficie di produzione (***)	Miglioramento delle fasi di stoccaggio, conservazione, preparazione del prodotto fresco, prima lavorazione ***
	Meccanizzazione delle fasi di coltivazione, con particolare riferimento alla raccolta (**)	Investimenti nell'e-commerce **
	Investimenti per la fase post-raccolta (stoccaggio, conservazione, prima lavorazione, trasformazione) (**)	Investimenti finalizzati all'utilizzo più efficiente delle risorse (es. risparmio idrico, riutilizzo dei residui di lavorazione, efficientamento energetico) *
	Miglioramento e razionalizzazione degli impianti esistenti (**)	
	Razionalizzazione degli impianti di irrigazione finalizzati alla riduzione dei consumi (**)	

Le attività remunerative connesse a quelle di coltivazione ed allevamento (**Fig. 4.49**), attraverso le quale è possibile osservare il grado di diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole, vengono praticate da 2.344 aziende, vale a dire poco meno del 2% del totale, un valore sottodimensionato se confrontato con il dato medio nazionale, in cui le attività remunerative connesse vengono praticate da poco meno del 5% delle aziende (**ISP16**).

La gestione delle risorse idriche per uso irriguo coinvolge direttamente 32.326 aziende regionali (23% del totale regionale) che utilizzano sistemi di irrigazione (**ISP17**). La SAU complessivamente irrigata nella regione è pari a 74.710 ha e rappresenta il 13,6% della superficie totale (**ICC20**).

L'uso della risorsa irrigua nel contesto agricolo regionale rileva una propensione all'utilizzo delle potenzialità irrigue (superficie irrigata in percentuale della superficie irrigabile) del 72% (Italia 65,6%), mentre la propensione all'irrigazione (SAU irrigata in percentuale della SAU totale) è del 14,1% (Italia 19,3%). D'altra parte, il sistema agricolo di dimostra essere moderatamente idrovoro, con un volume di acqua utilizzata per ettaro di superficie irrigata pari a 3604,29 m³ (Italia 4661,13 m³) (**ISP17**)

L'approvvigionamento della risorsa idrica da parte delle aziende agricole avviene prevalentemente da acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda (37% delle aziende agricole che praticano l'irrigazione e 40,9% della superficie irrigata) (**Fig. 4.50-4.51**).

I sistemi di irrigazione adottati fanno rilevare una migliore performance dell'efficienza della dotazione impiantistica regionale rispetto al contesto nazionale. I sistemi meno efficienti, quali scorrimento superficiale in infiltrazione laterale e sommersione, servono il 26,6% della superficie irrigata; Italia 40%). Mentre la microirrigazione serve il 27,3% delle superfici irrigate regionali (Italia 17,5) e l'aspersione - a pioggia - il 39,4% (Italia 39,6%) (**Fig. 4.52 - 4.53**)

Il patrimonio zootecnico regionale, che interessa 10.189 aziende, osserva una consistenza di 147.720 unità di bestiame adulto (UBA), 1,5% delle UBA nazionali (**ICC21**). Rapportando le UBA complessivamente allevate alla SAU regionale, la Calabria fa registrare un carico di UBA/ha di 0,26, di molto inferiore al valore di riferimento nazionale (0,77) ed unionale (0,78) (**ISP18**). Le aziende regionali si concentrano nelle classi di UBA tra 2 e meno di 20 (67%) (Fig. 4.85), inoltre il 30,4% delle superfici pascolative sono aree a pascolo estensivo (**ICC33**).

La situazione della manodopera agricola che emerge dal Censimento 2010 fa registrare un impiego di 280.110 persone, pari a 51.610 ULA. In prevalenza si tratta di uomini (51,4%) anche se la regione si caratterizza per avere una quota più elevata di occupazione femminile, che è pari al 37,1% (Italia 33,2%; EU27:29,8%). Le aziende agricole calabresi, data anche la dimensione media, si caratterizzano per un uso più intensivo di manodopera prestata dal conduttore (49%) e fanno meno ricorso a manodopera extrafamiliare, occupando un numero di 14.530 persone esterne alla famiglia (5,2% del totale persone occupate) (**ICC22**).

Le giornate di lavoro standard pro-capite nella regione sono inferiori sia per la manodopera familiare, che con 259.488 unità arriva a prestare 41 giornate pro-capite, (Italia: 69), che per la manodopera non familiare, che con 99.327 unità, presta 50 giornate pro capite. (Italia: 53) (**ISP19**). Solo il 19,8% delle aziende regionali fa ricorso alla manodopera non familiare, mentre il 47,7% impiega meno di di 50 giornate di lavoro

familiare (Fig. da 4.87 a 4.89).

I capi azienda agricoli nella regione, al 2010, sono complessivamente 133.790, di cui oltre 7,3mila, con una percentuale del 5,5%, risultano avere un'età inferiore a 35 anni (**ICC23**). Un ambito di peculiarità sia regionale che nazionale rispetto al benchmark EU27 è nel grado di formazione agricola (conoscenze di base, esperienze pratiche, conoscenze specialistiche in campo agricolo) dei capi azienda regionali. I capi azienda calabresi nel 90% dei casi hanno conseguito almeno una formazione di base o specialistica (EU27:29,5%)(**ICC24**).

La formazione agricola dei capi azienda regionali è prevalentemente da associare ad una formazione di base (87,3%). Per i capi azienda di età inferiore a 35 anni il possesso di una formazione agricola completa è più consistente, mentre si rileva come negli ultimi dieci anni si sia assistito ad un processo di ricambio generazionale “qualitativo” nelle aziende, con i capi azienda senza un titolo di studio che passano dal 19,8% al 10%, mentre coloro che sono in possesso di una laurea, passano dal 3,2% al 6,2%. Significativo è il contributo alla nascita di nuove start up agricole condotte da giovani agricoltori apportato dall'intervento del PSR 2007/2013 che, alla data del 30/11/2014 ha avviato il sostegno per oltre 900 nuove aziende (**QUALI15**).

L'esame del reddito dei fattori agricoli (**ICC25**) è stato condotto, utilizzando il rapporto Farm Net Value Added (FNVA)/Annual Work Unit (AWU), confrontabile a livello RICA UE. Per la Calabria il valore dell'indicatore, calcolato come media 2010-2011, è pari a € 17.185 e presenta un gap di circa 6 mila € da quello nazionale, che raggiunge un valore di 22.254,5 €.

L'esame del reddito da impresa agricola (**ICC26**), anch'esso frutto di proxy, è stato condotto utilizzando il rapporto Family Farm Income (FFI)/Unpaid Annual Work Unit, indicatore confrontabile a livello RICA UE. Per la Calabria il valore dell'indicatore, pari a 16.868, si distacca da quello nazionale per 6mila €, dove si assesta su un valore di 23.070 €.

La redditività del fattore terra, misurata dal rapporto RN/SAU, attestandosi per la regione Calabria su in valore di 2.141,52 €, risulta essere leggermente migliore del valore di riferimento nazionale (1.438,37 €) (**ISP20**).

Gli investimenti fissi lordi delle aziende agricole calabresi, rilevati dall'Istat nel 2011, sono pari a 317,3 milioni €, (3% a livello nazionale, 10.733 M€). Se rapportati al valore aggiunto delle produzioni agricoltura, silvicoltura e pesca, risultano rappresentare il 28,03%, contro un valore nazionale di che raggiunge il 40,7%. (**ICC28**), evidenziano una situazione di più lento rinnovamento del capitale fisico delle aziende agricole che rallenta il recupero di competitività e, almeno in parte, può spiegare la minore produttività dei fattori produttivi, che viene confermata dai principali indicatori patrimoniali (**Fig. da 4.90 a 4.93**). Il PSR 2007/2013 ha prestato il proprio contributo all'ammmodernamento strutturale delle aziende agricole regionali sostenendo circa 1400 interventi, di cui oltre 800 finalizzati ad introdurre nuovi prodotti e/o nuove tecniche. Inoltre ha sostenuto programmi di cooperazione per l'innovazione che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche che hanno coinvolto direttamente 23 aziende.

La superficie forestale ed altra superficie boschiva in Calabria si estende su 612.931 ettari e rappresenta il 40,64% della superficie totale regionale (Italia: 34,74%) (**ICC29**). La capacità delle aree forestali e boscate di svolgere funzioni di produzione legnosa (assenza di vincoli o limitazioni; convenienza economica del prelievo legnoso) viene stimata attraverso i dati dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoio Forestali di Carbonio (INFC) (**ISP22**).

Per la Calabria la superficie complessivamente disponibile per il prelievo legnoso è pari a 432.223 ha, di cui 396.869 ha di superficie boscata e 35.354 ha di “altre terre boscate” (**Fig. 4.55**). L’aliquota di superficie forestale potenzialmente utilizzabile per la produzione di legname nella regione è del 70,5%, valore inferiore a quello medio nazionale (81,3%).

Nel 2011 nella regione vengono prelevati 179mila m³ di legname. A differenza di quanto accade a livello nazionale l’utilizzo del legname regionale è prevalentemente destinato a legname da lavoro, tanto da raggiungere la quota del 5,1% del totale di riferimento nazionale e posizionare la Calabria, quale terza regione italiana produttrice (**Fig. 4.56**). Il tasso di prelievo dei prodotti legnosi (rapporto tra prelievi e superficie forestale) per la Calabria è nettamente inferiore a quello medio nazionale. (**ISP22**). Gli elementi strutturali ed i fabbisogni di innovazione del sistema, per poter cogliere le potenzialità di sviluppo economico sostenibile delle foreste è messo in rilievo nella Fig. 4.81.

Il comparto dell’offerta turistica regionale, può contare, al 2012, su un numero di 195.141 posti letto, pari al 4% del totale posti letto nazionali..

La declinazione dei dati con maggiore dettaglio viene osservata attraverso gli indicatori **ISP23** e **ISP26**, attraverso i quali emerge un più contenuto grado di utilizzo delle strutture regionali rispetto ai valori nazionali.

Dal lato della domanda turistica intercettata, nonostante i positivi progressi registrati, i valori regionali risultano essere ancora lontani dal benchmark nazionale (**Fig. 4.57**). L’indice di utilizzazione lordo colloca la regione tra gli ultimi posti della classifica nazionale, con un gap più consistente dal benchmark nazionale, per gli agriturismi e alloggi del turismo rurale (**ISP23**).

Le motivazioni alle forme di turismo di *heritage* (quali il turismo rurale, verde, sostenibile, enogastronomico, borghi, ecc.), sono, tuttavia, in continua espansione nell’ambito dei flussi turistici internazionali come dimostrano i trend crescenti di turisti stranieri che tra il 2011 ed il 2012 visitano località montane (+4,8 presenze), località collinari e di interesse vario (+4,6 presenze) (UNWTO). Tale fenomeno è registrato anche attraverso il trend positivo osservato per il periodo 2009/2011 dei flussi degli arrivi (+19,9) e delle presenze (+14,3) (ISTAT) negli agriturismi ed alloggi del turismo rurale in Italia e che trova conferma anche in Calabria (+18,8 arrivi, +5,4 presenze) (**QUALI 16**).

Gli effetti della pandemia Covid-19 sul settore agricolo

In seguito alle restrizioni alle attività economiche ed ai movimenti disposte dalle autorità nazionali in risposta alla pandemia Covid-19, l’economia calabrese si è trovata a fronteggiare una fase di crisi acuta.

Il settore agricolo è stato tra i pochi che, in quanto “essenziali”, ha potuto proseguire le attività produttive. Nondimeno, in molti comparti, l’improvvisa chiusura dei principali sbocchi commerciali ha determinato una severa riduzione, quando non l’azzeramento, degli introiti programmati. Alla crisi di liquidità, si accompagna l’incertezza relativa ai tempi ed all’intensità della ripresa.

La Regione ha identificato, con propria delibera, i 4 settori più in difficoltà: si tratta dei settori florovivaistico, agrituristico, lattiero-caseario e vitivinicolo.

Il settore florovivaistico ha risentito della chiusura pressoché totale dei canali di vendita al dettaglio e della sospensione di celebrazioni ed eventi. Le aziende di questo settore si trovano ad aver anticipato capitali per produzioni che sono risultate invendute (una stima a livello nazionale parla di circa un miliardo di pezzi

appassiti o distrutti nel solo mese di marzo) e a dover ulteriormente anticipare fondi per programmare la futura produzione in uno scenario incerto.

Per il settore agriturismo, uno studio di ISMEA[1] ha stimato, nella primavera 2020, perdite di fatturato di circa 800-900 M€ (33.000-38.000 € ad azienda). La perdita è frutto in primis del tracollo della domanda internazionale, prima voce di fatturato per gli agriturismi con un 59% dei pernottamenti complessivi, che si traduce in mancati incassi stimabili in circa 700 milioni di euro. A questa componente si aggiunge la caduta della domanda interna a seguito del lockdown, per il quale sono saltati sia il periodo pasquale sia i ponti del 25 aprile e del primo maggio, con effetti stimabili in una perdita di circa 200 milioni di euro, pari al 40-50% della quota annua derivante da ospiti italiani. Infine, sempre da un punto di vista della domanda interna, vanno aggiunti altri 70 milioni di euro di mancati incassi, derivanti dalla cancellazione delle visite nei 1.500 agriturismi che sono anche fattorie didattiche, fruite dai segmenti scuola e famiglia, e concentrate prevalentemente nei mesi di aprile e maggio.

I settori vitivinicolo e lattiero-caseario hanno sofferto per la chiusura prolungata dei canali Ho.Re.Ca, per la forte contrazione dell'export e per i mancati introiti del turismo enogastronomico[2].

Dai dati di Cantina Italia[3], al 29 luglio 2020 negli stabilimenti enologici calabresi erano presenti 168.123 di ettolitri di vino (di cui 120.396 DOP e IGP). Rispetto al 29 luglio 2019 si osserva un aumento medio della giacenza dei vini del 7,07% (a fronte di un incremento medio a livello nazionale dell'1,84%) e un incremento della giacenza media dei vini DOP/IGP del 4,31% (a fronte di un incremento medio a livello nazionale del 4,09%).

Relativamente al settore lattiero-caseario, a livello nazionale, l'indice ISMEA dei prezzi[4] ha rilevato a maggio 2020 un calo del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per il latte e derivati bovini. Il calo è dovuto principalmente a causa di una eccedenza di materia prima proprio nella fase di picco delle consegne dovuta alle misure restrittive introdotte a causa dell'epidemia da COVID-19.

In generale, le minori richieste dei caseifici, dovute in parte alla mancanza di addetti assenti per malattia o per limitazioni agli spostamenti, in parte alle difficoltà di collocamento dei prodotti soprattutto a seguito della chiusura del canale Ho.Re.Ca, hanno generato un'eccedenza di materia prima proprio nella fase di picco delle consegne. In particolare, per le consegne di marzo/aprile 2020 gli allevatori italiani (e regionali) hanno mediamente percepito 37,6 euro/100 litri, pari a quasi 3 euro/100 litri in meno rispetto al 2019.

Al fine di promuovere una pronta ripresa dalla crisi economica scatenata dalla pandemia, l'Unione ha predisposto un apposito strumento finanziario (European Union Recovery Instrument, EURI), nell'ambito del quale il PSR riceve risorse aggiuntive da programmare nel biennio 2021-2022.

Tali risorse sono in parte vincolate al raggiungimento di obiettivi ambientali ed in parte destinate ad una ripresa economica sostenibile e resiliente che, per quanto riguarda i settori agricolo ed agroalimentare, punta sull'ammodernamento delle aziende, sull'efficientamento e sull'uso sostenibile delle risorse, sullo sviluppo della filiera corta e delle energie rinnovabili, sulla sicurezza sul lavoro.

[1] Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

[2] Secondo un'indagine condotta dal Movimento Turismo del Vino in Italia, l'emergenza sanitaria ha

impattato duramente contro il turismo enogastronomico, e in particolare con le cantine, che nell'87% dei casi si sono dichiarate molto danneggiate soprattutto in termini di vendita e di presenze dirette.

[3] Fonte: ICQRF - Cantina Italia: Report n. 19/2020; link:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15710>

[4] Fonte: ISMEA Report “Tendenze e dinamiche recenti – Lattiero caseario” maggio 2020, link:
<http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10523>

L'ambiente ed i fattori di mitigazione dei cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico

In Italia, come rilevato nei documenti tecnico-scientifici della “Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”, gli impatti attesi più rilevanti nei prossimi decenni potranno essere provocati da un innalzamento eccezionale delle temperature (soprattutto in estate), da un aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, episodi di precipitazioni piovose intense), da una riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali annui.

I risultati delle osservazioni contenute nel IX rapporto della serie “Gli indicatori del clima in Italia”, curato da ISPRA confermano nei fatti tali tendenze. Il Rapporto illustra l'andamento del clima nel corso del 2013 ed aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni in Italia. In esso si evidenzia come anche il 2013 è stato un anno più caldo della media climatologica, sia a livello globale che in Italia. La stima aggiornata del rateo di variazione della temperatura media in Italia dal 1981 al 2013 è di $+0.34 \pm 0.07^{\circ}\text{C} / 10$ anni a cui corrisponde, nello stesso periodo, un aumento di $1.09 \pm 0.22^{\circ}\text{C}$.

Nella **Fig. 4.59** vengono illustrate le anomalie della temperatura minima e massima annuali per l'anno 2013 rispetto al valore normale 1961-1990 sul territorio nazionale. Gli scostamenti dalla norma 1961-1990 della temperatura minima sono stati, in media, leggermente superiori a quelli della temperatura massima.

Le precipitazioni cumulate annuali del 2013 in Italia sono state complessivamente superiori alla media climatologica del 10% circa. Il valore medio di anomalia annuale non presenta forti differenze tra diverse aree del territorio italiano. La **Fig. 4.60** mostra la distribuzione spaziale della anomalia di precipitazione cumulata annuale del 2013 espressa come differenza in mm di precipitazione rispetto al valore climatologico 1951-1980.

La declinazione a livello di territorio regionale dei potenziali impatti attesi, messi in luce dalla “Strategia” mette in evidenza i seguenti possibili elementi di criticità sul sistema agro-forestale-rurale: pressione sulle risorse idriche, degrado del suolo e innalzamento del rischio erosione e desertificazione dei suoli; rischio incendi boschivi e siccità per le foreste; riduzione della produttività agricola-zootecnica; ripercussioni sulla salute dei gruppi più vulnerabili (anziani e neonati).

Fattori climatici, emissioni, energia

Nel 2010 il comparto agricolo della Calabria ha prodotto emissioni di gas serra (CH₄+N₂O) per un valore stimato di 565,1 1000t di CO₂ equivalenti ed ha pesato per il 2,48% sulla produzione di CO₂ equivalenti totale della regione (**ICC45**). L'osservazione dei trend consentono di rilevare come il comparto agricolo regionale, nel periodo 1990-2010 abbia fatto registrare una riduzione di emissioni di gas serra (CH₄+N₂O) di 354,6 1000t di CO₂ equivalenti, con una riduzione di emissioni di gas climalteranti del 38,6%.

Contribuendo in questo modo, al conseguimento del target 2020, relativo all'obiettivo di riduzione di emissioni di gas ad effetto serra. Nello stesso arco temporale 1990-2010 il contributo del settore agricolo alle emissioni complessive di gas serra nella regione è passato dal 9,34% al 2,48%.

Elementi di contesto regionale che apportano il proprio contributo alla bilancia di CO2 immessa in atmosfera sono gli interventi messi in atto nella precedente programmazione e che hanno riguardato il sistema forestale, la gestione biologica delle aree olivetate e la conversione colturale da seminativi a pascolo. In particolare, stime condotte dall'ARSSA Calabria, fanno osservare un contributo alla sottrazione di CO2 dall'atmosfera quantificabile in 550.000 t/anno.

L'attuazione del PSR 2007/2013 ha consentito di effettuare un'importante azione finalizzata ad un'efficace gestione del territorio che ha contribuito agli obiettivi di cambiamento climatico, che ha interessato complessivamente oltre 210 mila ha di superficie agricola e più di 14 mila ha di superficie forestale.

Nel periodo 1990-2010 le emissioni di ammoniaca nell'atmosfera delle attività agricole regionali, (stime ISPRA) fanno registrare una riduzione del 38%, ciò che si traduce in un contributo netto del comparto regionale agli obiettivi nazionali fissati per il 2020, che prevedono un target di riduzione del 10% per tali emissioni (**Fig. 4.61**).

Con riferimento al tema energia, nella regione si rileva una produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili di 3813,6 GWh (ISTAT, 2012) pari al 34,7% del totale energia prodotta (Italia: 31,3), in netto miglioramento rispetto al 2010, quando la stessa quota era pari al 10,2%.

Tale produzione rappresenta (ISTAT 2012) il 58% dei consumi lordi interni di energia elettrica della regione (Italia: 26,9%).

Su questo tema, i dati più aggiornati fanno riferimento ai consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (con esclusione dell'idro-elettrico):

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (%) - escluso idroelettrico[1]

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Calabria</i>	13,4	17,8	23,1	29,7	39,3	54,8	56,7	51,0	60,9	58,8	60,1
<i>Mezzogiorno</i>	7,1	9,9	13,9	18,2	26,3	32,1	33,6	33,1	36,9	36,8	36,4
<i>Italia</i>	5,0	6,0	7,5	10,7	14,7	17,8	19,2	19,2	20,1	19,7	19,7

Fonte: elaborazioni Istat su dati Terna Spa

La progressione dimostra che la quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta complessivamente in Calabria in relazione ai propri consumi ammonta al triplo della media nazionale. Sulla base di questi dati, la Calabria si attesta stabilmente tre volte al di sopra dell'obiettivo del 20% fissato nella strategia Europa 2020.

[1] Il dato è riferito alla produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in percentuale sui consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh. Sono state considerate come rinnovabili la fonte eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e biomasse (inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili).

In base alle ultime rilevazioni ENEA disponibili (**Fig. 4.62**), i consumi finali regionali energetici

ammontano a complessivi 2.421 Ktep. Il settore agricoltura, silvicoltura e pesca della regione Calabria consuma 81 Ktep, circa il 3,3% dei consumi totali della regione. Degli 81 ktep il 71% si riferisce a consumi di petrolio, il 14% a consumi energia elettrica, il 6% a consumi di gas naturale. Rapportando gli 81 Ktep consumati al numero di ettari di SAU, si registra un consumo in Kg di petrolio equivalente di 69,7 Kg, un valore di molto inferiore al benchmark nazionale (133 Kg/ha) (**ICC44**).

I consumi di energia del settore dell'industria alimentare, bevande e tabacco, sono pari a 27 ktep (1,1% dei consumi totali regionali).

Utilizzando i dati ISTAT sui consumi (in GWh) di energia, nella serie 2001-2013 è possibile osservare come il comparto agricolo regionale abbia dato il proprio contributo positivo al target "2020" in tema di efficienza energetica, riducendo i consumi di energia elettrica da 132,4 a 131,8 GWh, in un contesto generale nazionale in cui gli stessi consumi sono passati da 5162,6 a 5677,1 GWh.

Pur non dimostrandosi il comparto agricolo un settore "energivoro", l'indisponibilità di dati specifici circa la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte dei settori agricoltura e foreste su scala regionale rappresenta un elemento di rischio per la corretta e mirata programmazione di policy di intervento. (**QUALI17**). Inoltre, la programmazione di interventi sulla produzione di energia nell'ambito dello sviluppo rurale dovrebbe tenere conto della potenziale competizione con altre misure di finanziamento esistenti a livello nazionale nel caso in cui non fosse assicurata la piena compatibilità tra i diversi strumenti di sostegno.

La produzione netta di energia elettrica attraverso biomasse nella Regione (**Fig. 4.63a e 4.63b**) risulta essere in netta crescita nel periodo di rilevazione (2000-2010). Gli stessi indicatori rilevano un netto incremento della potenza efficiente lorda in Calabria, che passa nel periodo di rilevazione (2000-2012) da 30,4 a 153,2 megawatt.

I dati del progetto di ricerca "Censimento potenziale energetico biomasse, metodo di indagine, atlante biomasse su WEB-GIS" (Report RSE/2009/16) realizzata nel 2009 dall'ENEA (**Fig. 4.64a, 4.64b, 4.64c, 4.64d**) rilevano per la Calabria un evidente potenziale espresso dalle potature, vista la specializzazione colturale regionale, che sono in grado di raggiungere un potenziale di 1.012,21 kton di potenziale di biomassa, che raggiunge i 438,19 kTEP. Complessivamente la regione raggiunge un potenziale annuo biogas di 40,40 kTEP.

Acqua

Il territorio della regione Calabria ricade interamente nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, il quale ha avuto approvato con DPCM del 10 aprile 2013 il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, attualmente in fase di aggiornamento/riesame (ciclo 2015-2021).

Il Piano Gestione di Distretto ha individuato, ai sensi della Direttiva/60 e del DM 131/08 i corpi idrici superficiali per la Calabria: corsi d'acqua (614) di cui 195 bacini idrografici con estensione > 10 Km², 36 tipi, 383 corpi idrici; laghi e invasi (10) di cui 3 tipi e 7 corpi idrici e acque marino-costiere (72), di cui 5 tipi e 67 corpi idrici, (**Fig. 4.65**) e 27 corpi idrici sotterranei (**Fig. 4.66**). Vedasi Allegato "**Stato quantitativo dei bacini idrografici della Regione Calabria**".

Dal Piano di Gestione di Distretto emerge che le pressioni sullo stato qualitativo della risorsa idrica nel territorio calabrese possono essere così descritte: nelle aree di piana a forte vocazione agricola, le pressioni sono rappresentate dal carico inquinante determinatosi a seguito delle attività agricole; nelle aree a forte

antropizzazione, la pressioni sono rappresentate in prevalenza da pressioni di tipo puntuale conseguenti lo scarico di reflui. Per una prima valutazione delle pressioni da fonte diffusa il Piano di Gestione del Distretto ha elaborato i dati di uso del suolo, i cui risultati sono rappresentati nella **Fig. 4.67**.

Lo stato quantitativo dei corpi idrici regionali, determinato in base ai dati elaborati nel Piano di Tutela delle acque della Regione, fa osservare uno stato buono per la quasi totalità dei corpi idrici superficiali e per la totalità dei corpi idrici sotterranei. I dati di dettaglio sono riportati nell'allegato al programma "Stato quantitativo dei bacini idrografici della regione Calabria".

Il fabbisogno idrico totale della Regione Calabria è stato stimato dal Piano di Gestione pari a 527 Mm³/anno, suddiviso per i diversi comparti come riportato di seguito: – fabbisogni idrici uso potabile: circa 235 Mm³/anno; – uso irriguo: circa 300 Mm³/anno; – uso industriale: circa 3 Mm³/anno.

Secondo i dati a copertura regionale (Ambiti Territoriali Ottimali - ATO), i volumi idrici complessivamente disponibili alle fonti (prelevati) per il comparto idropotabile sono pari a circa 393 Mm³ /anno. Di questi, circa 144 Mm³ /anno sono prodotti da risorse locali (afferiscono cioè a schemi comunali), mentre circa 249 Mm³ /anno sono acquisiti dagli schemi regionali.

Per quanto riguarda il bilancio irriguo, attraverso uno studio condotto da INEA (2009), per l'intero territorio regionale è stata stimata una disponibilità idrica di 819 Mm³ di risorsa idrica, decisamente superiore ai reali fabbisogni stimati in circa 300 Mm³ (**Fig. 4.54**).

Attualmente la tariffazione dell'acqua irrigua nella Regione è basata sull'ettarocultura standardizzato in funzione delle coltivazioni praticate e dichiarate nel contratto di fornitura irrigua. I soggetti gestori nello svolgimento del servizio irriguo aggravano la tariffa mano a mano che l'efficienza di distribuzione diminuisce.

L'attuazione della Misura 125 ha consentito di attuare attraverso un processo di ammodernamento ed efficientamento delle reti, sia attraverso l'impiego dell'informatica per sistemi di georeferenziazione, monitoraggio e telecontrollo che per la realizzazione di sistemi di distribuzione intelligenti con l'ausilio di contatori volumetrici assistiti da supporti informatici. Tale intervento ha permesso di realizzare aree pilota (Consorzio di bonifica dei bacini dello Jonio cosentino nell'ambito dello schema irriguo Sinni, dell'areale Corigliano-Rossano, dell'areale tra Crati e Saraceno) in cui è ora possibile una tariffazione a consumo della risorsa idrica.

La valutazione della qualità dell'acqua e dello stato quantitativo dei corpi idrici non dispone, a livello regionale, di dati aggiornati e completi. Tuttavia la Regione ha avviato le attività di monitoraggio per sopperire a tale ritardo e si è impegnata (Accordo di Partenariato 2014-2020) a concludere e rendere disponibili i dati di monitoraggio aggiornati e completi entro il 31.12.2015.

La SWOT del PSR Calabria sarà aggiornata una volta disponibili i dati di monitoraggio aggiornati e completi.

Tale contesto di indisponibilità temporanea di dati di monitoraggio aggiornati, considerato che il 14,72% del territorio (pari a 221.896 ettari) è stato stimato come potenzialmente vulnerabile ai nitrati di origine agricola, rappresenta un elemento di rischio per l'impossibilità di monitorare, almeno per il momento, in dettaglio la qualità dei corpi idrici regionali. Quale strumento mitigante il rischio la Regione Calabria si è dotata con Delibera di G.R. n. 817 del 23.09.2005 del Regolamento regionale recante: designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione. La **Fig. 4.68** riporta la

mappatura delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, oggetto di osservazione ed aggiornamento nell'anno 2009. La rimappatura, conclusasi nel 2010, non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente ma consente una più puntuale rilevazione (**QUALI18**). La Fig. 4.94 rileva le aree in cui si concentra l'agricoltura più intensiva.

Pur in presenza di tale criticità di natura esogena al Programma, è opportuno menzionare due importanti elementi strutturali che sono in grado di mitigare i potenziali rischi correlati alle fonti inquinanti delle attività agricole, quali: l'importante e crescente quota di coltivazioni/allevamenti condotti in regime biologico e le superfici sulle quali sono stati assunti impegni agro-climatico-ambientali. Una rilevante quota di SAU, pari al 46,6%, è condotta con metodi a bassa intensità di input (ICC3). Per quanto attiene agli aspetti relativi all'agricoltura "conservativa" è opportuno rilevare che nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 sono stati oltre 199 mila gli ettari di suolo agricolo, cui si aggiungono ulteriori 5 mila ettari di superficie forestale, soggetti ad una gestione efficace del territorio per la qualità dell'acqua.

Riguardo alla distribuzione dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi), l'indicatore **ISP24** illustra come nel quinquennio 2006-2012 nella regione si sia registrata una netta riduzione dei fertilizzanti distribuiti (-47%), accompagnata da un trend negativo dei concimi minerali (-60%) ed un contestuale aumento dei fertilizzanti organici (+7%). Inoltre la Calabria si colloca tra le regioni italiane che presentano un basso valore di elementi nutritivi per ettaro di superficie concimabile (**Fig. 4.69**). Elementi, questi, che fanno presumere una riduzione delle pressioni sulla qualità della risorsa idrica. Per quanto attiene specificatamente la distribuzione dei principi attivi dei prodotti fitosanitari per uso agricolo in relazione agli ettari di superficie trattabile, la **Fig. 4.70**, consente di osservare come la Calabria si collochi tra le regioni con un rapporto Kg/ha più basso e registra un trend in decrescita del valore dell'indicatore.

Suolo

La Calabria si caratterizza per una quota di superficie destinata all'uso agricolo che è pari al 48,93% del suolo disponibile (**ICC31**).

La quota di suolo occupata da foreste è pari al 36,61% cui si aggiunge il suolo occupato da terreni boschivi in fase di transizione, che coprono un ulteriore 4,16% della superficie totale. (**ICC31**).

La conformazione orografica e strutturale dei suoli regionali è un ulteriore elemento caratterizzante, tanto che i vincoli naturali presenti sul territorio regionale determinano la stima (SIAN 2012) (**ICC32**) della SAU complessivamente svantaggiata pari al 93,32% della SAU totale. La superficie svantaggiata ricade per il 46,84% in area di montagna e per il 46,48% in area svantaggiata per altri vincoli naturali. Ciò determina anche una maggiore difficoltà di accesso ai suoli agricoli e la necessità di potenziare e migliorare le infrastrutture a servizio delle aziende agricole (viabilità e elettrificazione).

Una caratteristica del suolo regionale è di essere soggetto ad un elevato rischio erosione a causa della forte aggressività climatica (erosività delle piogge), dell'elevata erodibilità del suolo e dell'elevata pendenza dei versanti. Le aree interessate da fenomeni erosivi sono i comprensori agricoli di collina ed in particolare i rilievi collinari del versante ionico destinate in prevalenza alla coltivazione del grano duro in monosuccessione e ad oliveto. I risultati cui è giunto il progetto SIAS, che ha interessato quasi tutte le regioni italiane, sono stati resi noti da ISPRA (2013) ed hanno consentito di armonizzare le metodologie utilizzate per la conoscenza del fenomeno. La **Fig. 4.73** illustra i risultati di tali attività, i quali confermano che la Calabria presenta importanti porzioni di territorio che si collocano nelle classi di perdita di suolo 10-20 e 20-40 tonn/ha/anno.

La recente applicazione della metodologia ESA a scala nazionale (Perini ed al., 2008) utilizzata per la valutazione dello stato di desertificazione richieste dall'UNCCD (Rapporto 2012) fornisce il quadro conoscitivo della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (2014). La Calabria si colloca tra i territori "mediamente sensibili" (Fig. 4.74-4.75).

La quota di territorio regionale soggetta a tecniche ad alta intensità di uso di input interessa una percentuale del 12,1% della SAU, valori di molto inferiori al benchmark nazionale (23,7%) e EU27 (26,3%), la media intensità di uso di input interessa il 38,3% dei suoli, mentre sul 49,6% dei suoli agricoli vengono utilizzate tecniche a bassa intensità di uso di input. Per quanto riguarda specificamente l'intensità di bestiame, la quota di aree a pascolo estensivo (<1UBA/ha di superficie foraggera) è del 30,4%. (ICC33). Questo ultimo dato è sicuramente migliorabile se si pensa alle importanti opportunità di sviluppo del settore della zootecnia di montagna (pastorizia), in trend di crescita nella regione.

Il contenuto di carbonio organico (OC), secondo dato reso disponibile da ISPRA (2013) ed illustrato nella Fig. 4.76 (% di carbonio organico relativa ai primi 30 cm di suolo), rileva come per il territorio calabrese il contenuto di sostanza organica varia sensibilmente a livello regionale: raggiunge valori maggiori del 3% nei rilievi interni dell'Aspromonte, del Pollino e della Sila mentre una situazione opposta si registra nelle aree a bassa quota (< 300 m s.l.m.). In tali zone, i valori sono inferiori allo 0,7% in quelle interessate da erosione accelerata mentre, negli stessi ambienti, ma in aree con agricoltura più conservativa, il contenuto in sostanza organica si attesta su valori medi (1,5- 2,3%). La Fig. 4.77 illustra il contenuto in ton/ettaro di CO negli orizzonti superficiali e la Fig. 4.78 illustra i valori medi di carbonio organico negli strati più superficiali del suolo (0-30) declinati per territorio di montagna, di pianura e intero territorio, questi ultimi utilizzati quale proxy per popolare l'indicatore ICC41, quali risultati del progetto SIAS che prevede una copertura temporale 1998-2003-2014. I valori medi di contenuto di carbonio organico nella regione Calabria passano da 33 tonnellate/ha nei suoli di pianura a 59 ton/ha nei suoli di montagna, per un contenuto medio nell'intero territorio di 58/tonn/anno.

Per rilevare i rischi connessi ai cambiamenti climatico-ambientali è stato posto sotto osservazione anche il fattore rischio connesso ai fenomeni franosi che si ritiene possa raccogliere gli elementi di debolezza che caratterizzano il territorio (ISP28).

In tale classificazione il territorio della Calabria viene inserito insieme ad altre 3 regioni italiane (Liguria, Marche e Campania) tra quelli che raggiunge la classe più elevata (>5) di popolazione esposta a frane.

Tra gli elementi di rischio per la compromissione della struttura del territorio, nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni e l'attenzione prestata al fenomeno, rimane il fenomeno degli incendi boschivi che fa osservare, anche nell'ultima rilevazione disponibile (2011), una tra le più elevate incidenze della superficie boscata percorsa da incendi registrate nelle regioni italiane (Calabria: 2,4% - Italia: 0,7%) (QUALI 19).

Rimane inoltre da evidenziare che l'attuazione del PSR 2007/2013 ha consentito di effettuare un'importante azione finalizzata all'efficace gestione del territorio ed alla qualità del suolo che ha interessato complessivamente oltre 210.000 ha di superficie agricola e più di 18.000 ha di superficie forestale.

Biodiversità agricola ed ambiente

Con l'adozione della *Strategia Regionale per la Biodiversità* (2010) la Regione Calabria affronta tutti gli aspetti caratterizzanti le pressioni ed i rischi associati al mantenimento e ripristino della biodiversità. Nell'ambito del documento strategico, all'agricoltura ed alle foreste viene assegnato un ruolo attivo per il

raggiungimento degli obiettivi 2020. Per l'aspetto specifico delle zone Natura 2000 la Regione ha elaborato nel 2015 il Quadro d'Azione Prioritario (PAF), attraverso il quale è stata condotta un'attenta ricognizione sugli aspetti salienti delle aree N2000 regionali ed è stato definito un quadro di intervento comune per il territorio della Calabria (**QUALI20**).

Nel contesto della strategia di tutela della biodiversità e dell'ambiente, nonché della capacità delle risorse forestali di contribuire alla resilienza ai cambiamenti climatici, un ruolo importante potrà essere determinato anche dalla recente adozione della legge regionale sulla gestione sostenibile delle foreste (L.R. 45/2012), dalla legge regionale di riorganizzazione dei compiti dell'Azienda Forestale della Regione Calabria, ora Calabria Verde, che hanno introdotto elementi di novità in termini di politiche strutturate, di piani ed obiettivi a medio-lungo termine (**QUALI21**).

Per una descrizione quanti-qualitativa di maggior dettaglio del sistema ambientale si rimanda al documento allegato al Programma, *Biodiversità agricola ed ambiente nella regione Calabria*, mentre di seguito vengono riportate le informazioni maggiormente caratterizzanti il sistema ambientale regionale.

In Calabria le aree naturali protette comprendono 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Naturale Regionale, cui si aggiungono 6 ZPS individuate all'interno di 179 SIC. Le aree boscate con vincoli di tipo naturalistico rappresentano una quota del 26,4% (Dato INFC2005). Mentre i dati relativi all'indicatore (**ICC38**) sono stati popolati attraverso una proxy che utilizza i dati registrati a livello nazionale e che rilevano una quota di foreste ricadenti in classe 1.2 del 15,1%, in classe 1.3 del 15,6% ed in classe 2 del 9,7%. Gli ecosistemi riconosciuti e protetti (Natura 2000) nella regione rappresentano una quota di superficie totale del 19%, valore allineato con il dato nazionale e superiore a quello EU27 (17,9%) (**ICC34**). Attualmente risultano essere redatti ed adottati dalla Regione gli strumenti di pianificazione relativamente ai SIC, SIN e SIR, prodotti dalle cinque Amministrazioni Provinciali.

La quota Natura 2000 che ricade all'interno della SAU delle aziende agricole è del 14,1%, superiore di circa quattro punti percentuali rispetto ai valori benchmark nazionale ed EU (10,6%). Mentre una quota più elevata di superficie Natura 2000 regionale, pari al 24,6%, ricade all'interno delle aree forestali. (**ICC34**)

Informazioni puntuali sullo stato di habitat e specie presenti in Calabria possono essere tratte dal "Prioritized Action Framework" (PAF) redatto dal Dipartimento Ambiente della Regione ed inoltrato al Ministero dell'Ambiente nel mese di marzo 2015. Nel complesso tutti gli habitat si presentano in buono stato di conservazione (**Fig. 4.79**).

Il Farmland Bird Index (**ICC35**) per la regione mostra un trend in netto miglioramento. Il FBI regionale ha avuto tra il 2000 ed il 2013 due fasi ben distinguibili: l'indicatore è rimasto pressochè costante tra il 2000 ed il 2006, iniziando successivamente una decisa crescita che ha portato quasi a raddoppiare il suo valore rispetto a quello iniziale. Nel 2013 la stima del FBI risulta pari a 189.91% di quella relativa al 2000.

La superficie forestale e altra superficie boschiva in Calabria si estende su 612.931 ettari e rappresenta il 40,64% della superficie totale regionale (tra le prime 4 regioni italiane a maggior indice di boscosità).

La superficie con vincoli di tipo naturalistico rappresenta una quota del 26,4% del totale, mentre è pari al 71,80% del totale la superficie con vincolo idrogeologico. Poco meno di un quarto delle zone Natura 2000 ricadono in superfici forestali.

Alla data dell'ultimo Inventario Nazionale (INFC2005) la maggior parte dei boschi regionali non presenta danni o patologie evidenti, salvo che per incendio soprassuolo e sottobosco, rispetto ai quali il dato

regionale è elevato. Con riferimento alla pianificazione forestale (INFC2005) oltre l'83% della superficie forestale regionale è regolamentata da almeno una tra le tre forme di pianificazione forestale: regolamentazione derivata da Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF); pianificazione di orientamento e pianificazione di dettaglio). Le PMPF sono le più diffuse, mentre la pianificazione di orientamento copre lo 0,7% (4.104 ha) della superficie forestale, e la pianificazione di dettaglio lo 0,4% (2.612 ha).

Il grado di accessibilità, rilevato attraverso l'INFC2005, mette in evidenza come il 73,3% delle superfici forestali regionali risultano essere classificate come "accessibili" (Italia 87,5%). **(Fig. 4.80)**. L'analisi condotta sui 5 principali areali forestali della regione ha rilevato una densità viaria media di 14,17 mt/ha, inferiore a quella ritenuta ottimale secondo la bibliografia scientifica, che si attesta intorno ai 30 mt/ha. Inoltre le infrastrutture viarie forestali regionali hanno una larghezza inadeguata (minore di 3 mt) all'utilizzo delle moderne macchine operatrici forestali.

Di rilievo è il contributo che l'attuazione del PSR 2007/2013 ha apportato al mantenimento/miglioramento della biodiversità regionale attraverso il sostegno ad interventi ed impegni finalizzati ad un'efficace gestione del territorio, che ha interessato complessivamente oltre 385 mila ettari di superficie agricola e forestale (Rapporto di Valutazione in itinere, marzo 2015).

Il Woodland Bird Index regionale raggiunge, nel 2013 un valore pari al 212,99%. (Fonte: Rete Rurale Nazionale – LIPU).

La regione Calabria si è dotata nel 2014 della mappatura delle aree HNV regionali (DGR n. 73/2014). Lo studio dell'uso dei suoli ha portato a stimare le aree HNV regionali in 283.707 ha di superficie, pari al 18% della superficie regionale. La sovrapposizione dell'osservazione delle aree agricole HNV e quelle ricadenti in aree con forme di tutela "Natura 2000" hanno portato alla stima di una superficie di 64.800 ha, pari al 22,8% della superficie complessiva HNV regionale.

Di particolare interesse per il paesaggio agrario regionale solo le aree terrazzate individuate nella Fig. 4.84. Sono inoltre presenti specie agrarie (vegetali ed animali) di interesse per la biodiversità, oggi a rischio di scomparsa, i cui riferimenti sono indicati nelle **Fig. da 4.95 a 4.98 e nella Fig. 4.99**.

Fig. 4.1 – Principali indicatori per tipologia di area rurale – Classificazione Accordo di Partenariato 2014-2020
(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC1-ICC3-ICC4)

	N. comuni	Superficie Terr. (kmq)	Popolazione 2011	Densità 2011	Superficie rurale* (2010, % su totale)	% superficie in aree protette** 2010	Distribuzione % degli addetti 2011	
							Agroalimentare	Manifatturiero
Aree urbane e periurbane (A)	5	618	431.903	699	67,5	4,2	15,2	21,1
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	24	1.589	309.873	195	81,6	1,7	22,9	18,9
Aree rurali intermedie (C)	106	3.211	365.494	114	80,2	7,1	22,5	20,7
Aree con problemi di sviluppo (D)	274	9.804	851.780	87	80,9	23,2	39,4	39,3
TOTALE	409	15.222	1.959.050	129	80,3	16,8	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Agrit-Populus, Tagliacarne

* La superficie rurale è data dal peso delle superfici agro-forestali. Per i dati sulle superfici agro-forestali si è fatto riferimento ad elaborazioni Sin-INEA su dati Agrit-Populus 2010 (Mipaaf).

** ISTAT- Elaborazioni su dato elenco ufficiale aree protette - 2010

Fig. 4.1 Principali indicatori per tipologia di area rurale

Fig. 4.2 Andamento demografico per tipologia di area rurale

Tipologia di aree	Popolazione (Δ% 2001-11)	Popolazione 0-15 anni 2001-11)	(Δ%)	Classi scuola primaria (Δ%)	Alunni scuola elementare (Δ% 2008-12)	Alunni scuola secondaria I grado (Δ% 2008-12)
Aree urbane e periurbane (A)	-2,4	-15,1		-9,7	-5,0	-3,1
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	0,7	-13,5		-5,4	-2,7	0,4
Aree rurali intermedie (C)	-3,5	-18,3		-9,3	-4,3	-4,4
Aree con problemi di sviluppo (D)	-3,4	-19,0		-14,9	-7,2	-5,2
TOTALE	-2,6	-17,1		-11,4	-5,4	-3,6

Fonte: elaborazioni INEA su dati Ministero Istruzione, Ministero della Salute e ISTAT

Fig. 4.2 Andamento demografico per tipologia di area rurale

Fig. 4.3 – Superficie e numero di comuni per zona altimetrica

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 1)

	Superficie Kmq valori %				Numero comuni valori %				
	totale	di cui montagna	di cui collina	di cui pianura	totali	di cui totalmente montani	di cui parzialmente montani	di cui non montani	di cui litoranei
Calabria	15080,55	42%	49%	9%	409	53%	17%	30%	28%
Catanzaro	2391,35	32%	61%	7%	80	44%	24%	33%	31%
Cosenza	6649,96	54%	41%	5%	155	73%	10%	17%	24%
Crotone	1716,58	25%	38%	36%	27	48%	11%	41%	30%
Reggio Calabria	3183,19	40%	53%	7%	97	38%	29%	33%	38%
Vibo Valentia	1139,47	19%	81%	0%	50	40%	6%	54%	18%
Mezzogiorno	123024,98	28%	53%	18%	2557	46%	14%	40%	18%
Italia	301336	35%	42%	23%	8092	44%	8%	48%	8%

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati ISTAT, anno 2011

Fig. 4.3 Superficie e numero di comuni per zona altimetrica

Fig. 4.4 - Dimensione demografica dei comuni (anno 2011)

(Riferimenti nell'analisi di contesto QUALI-QUALI?)

	Valori assoluti						Valori %					
	Fino a 1000 abitanti	Da 1001 a 5000 ab.	Da 5001 a 10000 ab.	Da 10001 a 15000 ab.	Da 15001 a 20000 ab.	Con più di 20000 abitanti	Fino a 1000 abitanti	Da 1001 a 5000 ab.	Da 5001 a 10000 ab.	Da 10001 a 15000 ab.	Da 15001 a 20000 ab.	Con più di 20000 abitanti
Calabria	73	254	49	12	10	11	18%	62%	12%	3%	2%	3%
Catanzaro	16	55	7	0	0	2	20%	69%	9%	0%	0%	3%
Cosenza	24	100	17	4	4	6	15%	65%	11%	3%	3%	4%
Crotone	3	15	5	1	2	1	11%	56%	19%	4%	7%	4%
Reggio Calabria	24	47	14	7	4	1	25%	48%	14%	7%	4%	1%
Vibo Valentia	6	37	6	0	0	1	12%	74%	12%	0%	0%	2%
Mezzogiorno	498	1239	368	170	69	213	19%	48%	14%	7%	3%	8%
Italia	1951	3751	1187	479	217	507	24%	46%	15%	6%	3%	6%

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati ISTAT, anno 2011

Fig. 4.4 Dimensione demografica dei comuni

Fig. 4.5 Principali caratteristiche ed andamento demografico dei comuni calabresi classificati secondo la metodologia "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020

Principali caratteristiche dei comuni calabresi classificati secondo la strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020								
	Comuni		Popolazione 2011		Superficie Km ²		Densità abitativa 2011	Popolazione e variazione % 2001/2011
	Numero	% sul totale regionale	Numero	% sul totale regionale	Km ²	% sul totale regionale		
Polo (A)	8	2,0%	531.114	27,11%	850	5,58%	625	-2,2%
Polo intercomunale (B)	4	1,0%	85.454	4,36%	518	3,40%	165	0,3%
Cintura (C)	74	18,1%	309.182	15,78%	1933	12,70%	160	0,4%
Tot. "centri" (A+B+C)	86	21,0%	925.750	47,26%	3301	21,69%	280	-1,1%
Intermedio (D)	161	39,4%	613.269	31,30%	5463	35,89%	112	-2,4%
Periferico (E)	140	34,2%	379.327	19,36%	5157	33,88%	74	-5,6%
Ultraperiferico (F)	22	5,4%	40.704	2,08%	1301	8,55%	31	-9,9%
Tot. "aree interne" (D+E+F)	323	79,0%	1.033.300	52,74%	11921	78,31%	87	-3,9%
TOTALE CALABRIA	409	100,0%	1.959.050	100,0%	15222	100,0%	129	-2,6%

Fonte: Elaborazioni su dati Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, ISTAT

Fig. 4.5 Caratteristiche ed andamento demografico nei comuni aree interne della Regione

Fig. 4.6 Principali variabili demografiche e settoriali delle "aree interne" della Regione Calabria

	Calabria Aree Interne	Italia Aree Interne	Calabria (totale)	Italia (totale)
var. % popolazione totale tra il 1971 ed il 2011	-9,1	4,6	-1,5	9,8
var. % popolazione totale tra il 2001 ed il 2011	-3,9	2,3	-2,6	4,3
% di popolazione età 65+ (al 2011)	19,8	21,2	19,1	20,8
% di Superficie Agricola Utilizzata (SAU al 2010)	35,0	39,0	36,1	42,6
Var. % della SAU tra il 2000 e il 2010	-0,7	-3,0	-1,0	-2,5
% superficie aree protette	18,6	13,4	16,9	10,4
% superficie forestale	45,1	41,5	41,5	34,6
var. % del numero conduttori con attività lavorativa parzialmente svolta in azienda tra il 2000 e il 2010	-26,7	-37,9	-24,8	-38,2
indice di importanza del settore agricolo (2001)	2,3	2,0	1,7	1,0
indice importanza industria agroalimentare (2001)	0,6	1,0	0,6	1,0
indice importanza totale agroalimentare (2001)	1,8	1,7	1,4	1,0
indice di importanza del settore agricolo (2011)	2,6	2,1	1,9	1,0
indice importanza industria agroalimentare (2011)	0,8	1,1	0,7	1,0
indice importanza totale agroalimentare (2011)	2,0	1,8	1,5	1,0
Incidenza aziende con produzioni DOP e/o IGP (2011)	2,1	10,1	1,9	11,2

Fonte: Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione

Fig. 4.6 Principali variabili demografiche settoriale aree interne della Regione

Fig. 4.7 – Principali indicatori del mercato del lavoro per tipologia di area rurale Classificazione Accordo di Partenariato 2014-2020

Tipologia di area	Tasso attività (2011)	Tasso occupazione (2011)	Pop. in cerca di occupazione/forze di lavoro, 2011)	Quota non forze lavoro su pop. 15 anni e oltre (2011)
Aree urbane e periurbane (A)	46,6%	37,2%	20,2%	53,4%
Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (B)	47,3%	37,4%	20,9%	52,7%
Aree rurali intermedie (C)	45,9%	37,4%	18,6%	54,1%
Aree con problemi di sviluppo (D)	43,9%	35,6%	18,9%	56,1%

Fonte: elaborazioni AdG su dati ISTAT e dati Censimenti Generali Popolazione (2011), Agricoltura (2010), Industria e Servizi (2011)

Fig. 4.7 Principali indicatori mercato del lavoro per tipologie di area rurale

Fig. 4.8. Indicatori di importanza per settore di attività economica (*) e tipologia di area

	Indice di Importanza dell'agricoltura	Indice di importanza dell'agroalimentare	Indice di importanza del manifatturiero	Indice di Importanza del turismo	Addetti Agro-alimentare/addetti Minifatturiero	A% SAU	Manifatturiero (A%)	Reddito pro-capite p.c. 2009
	2010	2011	2011	2010	2011	2010 - 2000	(2001-11)	
Aree urbane e periurbane (A)	0,2	0,7	1,0	0,2	21,5	4,0	-32,2	16.390,4
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	1,3	1,4	1,2	1,7	36,2	19,0	7,1	11.386,7
Aree rurali intermedie (C)	1,3	1,2	1,1	1,4	32,5	-8,0	-16,2	12.740,3
Aree con problemi di sviluppo (D)	1,2	0,9	0,9	1,0	30,0	-3,3	-17,6	12.304,3
TOTALE	1,0	1,0	1,0	1,0	29,9	-1,0	-17,5	13.144,7

* L'indice di importanza dell'agricoltura è stato calcolato come rapporto tra giornate di lavoro agricole, per 1000 abitanti, a livello di area e la corrispondente quota regionale. Analogamente, l'indice di importanza dell'industria agroalimentare e manifatturiera è stato calcolato come rapporto tra addetti nel settore, per 1000 abitanti, a livello di area e la corrispondente quota regionale. L'indice di importanza del turismo è stato calcolato come rapporto tra posti letto negli esercizi alberghieri e complementari, per 1000 abitanti, a livello di area e la corrispondente quota regionale.

Fonte: Elaborazioni INEA

Fig. 4.8 Indicatori di importanza per settore attività economica e tipologia area rurale

Fig. 4.9 – Valore della produttività del lavoro: gap Calabria/Italia per settore produttivo (€/occupato) Anno 2011

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC12)




Fig. 4.9 Valore della produttività del lavoro confronti tra Calabria e Italia

Fig. 4.10 – Indicatori della struttura economica regionale e tipologia di area

Tipologia di area	Imprese attive industria e servizi per ogni 1000 abitanti (2011)	Addetti imprese attive industria e servizi per ogni 1000 abitanti (2011)	Quota aziende agricole regionali (2010)	Quota regionale SAT (ettari, 2010)	Quota regionale SAU (ettari, 2010)	Quota seminativi su SAU corrispondente area (ettari, 2010)	Quota coltiv. legn. agrarie su SAU corrispondente area (ettari, 2010)	Quota prati permanenti e pascoli su SAU corrispondente area (ettari, 2010)	Quota regionale arboricoltura da legno ammessa aziende agr. (ettari, 2010) di SAT	Quota regionale boschi annessi ad aziende agr. (ettari di SAT, 2010)
Aree urbane e periurbane (A)	65,28	180,37	4,0%	4,2%	4,2%	44,8%	38,6%	16,2%	21,4%	2,8%
Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (B)	54,66	163,27	17,1%	14,8%	17,3%	32,6%	57,1%	10,2%	3,7%	4,0%
Aree rurali intermedie (C)	55,64	134,32	27,1%	23,1%	23,9%	37,6%	45,6%	16,3%	15,0%	17,9%
Aree con problemi di sviluppo (D)	52,31	114,34	51,8%	57,9%	54,7%	21,8%	42,7%	35,3%	60,0%	75,3%

Fonte: elaborazioni AdG su dati ISTAT e dati Censimenti Generali Popolazione (2011), Agricoltura (2010), Industria e Servizi (2011)

Fig. 4.10 Indicatori della struttura economica regionale e tipologia di area

Fig. 4.11 Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi socio-economica

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 7)

Tema ed indicatori delle politiche di sviluppo	Anno di riferimento	Unità di misura	Calabria	Italia
<i>Tema esclusione sociale</i>				
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi	2012	%	17,3	17,8
Indice di criminalità minorile	2011	%	2,5	3,8
<i>Tema risorse idriche</i>				
Quota di popolazione equivalente servita da depurazione	2008	%	49,9	75,9
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano	2008	%	66,9	67,9
Irregolarità nella distribuzione dell'acqua	2010	%	33,4	10,8
<i>Tema ricerca e innovazione</i>				
Incidenza della spesa pubblica in R&S	2010	%	0,4	0,5
Spesa media regionale per innovazione delle imprese	2010	€/addetto	1,9	4,0
Capacità innovativa	2010	%	0,5	1,3
<i>Tema turismo</i>				
Capacità di attrazione dei consumi turistici	2011	gg/abitante	4,4	6,5
<i>Tema beni culturali</i>				
Incidenza della spesa per ricreazione e cultura	2010	%	5,9	7,9
Volume di lavoro impiegato nel settore ricreazione e cultura	2010	%	1,2	1,7
<i>Tema Competitività</i>				
Capacità di sviluppo nei servizi alle imprese	2010	%	26,9	30,4
<i>Tema energia</i>				
Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili	2011	%	27,3	33,9
Energia prodotta da fonti rinnovabili	2010	%	29,4	25,9
<i>Tema rifiuti</i>				
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	2010	%	12,4	35,3
Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità	2010	%	14,9	38,3
<i>Tema capitale sociale</i>				
Peso delle società cooperative	2010	%	4,0	4,1
Capacità di sviluppo dei servizi sociali	2010	%	9,1	12,8

Fonte: ISTAT

Fig. 4.11 Indicatori delle politiche di sviluppo analisi socioeconomica

Fig. 4.12 Indici di dotazione infrastrutturale (indicatore 2011 - Italia =100)

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 7)

	Calabria	Catanzaro	Cosenza	Crotone	Reggio Calabria	Vibo Valentia	Mezzo giorno	Italia
Indice di dotazione della rete stradale	106,1	111,01	111,78	60,48	100,14	143,53	88,14	100,00
Indice di dotazione della rete ferroviaria	107,3	87,37	108,40	19,58	117,85	229,01	82,07	100,00
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza)	106,8	1,14	14,00	26,88	376,77	116,17	95,68	100,00
Indice di dotazione degli aeroporti (e bacini di utenza)	76,35	199,09	0,00	111,9	131,06	0,00	62,38	100,00
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (a)	58,77	103,09	48,19	44,57	54,68	48,88	67,03	100,00
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica	73,03	78,34	62,97	65,56	92,95	64,10	98,68	100,00
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (b)	58,47	66,31	52,21	40,77	71,45	58,37	65,12	100,00
Indice generale delle infrastrutture economiche	83,55	92,33	56,79	52,83	134,99	94,29	79,58	100,00
Indice generale delle infrastrutture economiche e sociali	78,65	88,14	59,94	51,32	115,48	81,39	79,99	100,00


(a) L'indice è costruito sulle seguenti variabili: impianti di depurazione acqua in esercizio, acqua immessa in rete, capacità serbatoi, superficie servita dal gas, abitanti serviti dal gas, totale estensione rete gas, consumo totale di energia elettrica, produzione diretta di energia elettrica, produzione totale di rifiuti urbani, produzione totale di rifiuti speciali, totale acqua erogata, feeders media di pressione gas, rete a bassa pressione gas, produzione totale di rifiuti raccolti in modo differenziato, quantità di raccolta urbana selettiva, rifiuti speciali trattati ai fini di recupero di energia totali.

(b) L'indice è composto sulle seguenti variabili: numero di uffici postali, numero di sportelli bancari, addetti manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, addetti servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, addetti consulenza amministrativo-gestionale, addetti collaudi ed analisi tecniche di prodotti, uffici postali con sportello filatelico, uffici postali con servizio fax, numero di apparecchiature di Pos attivi rete interaziendale, numero di apparecchiature Atm attivi.

Fig. 4.12 Indici di dotazione infrastrutturale

Fig. 4.13 – Superficie agricola totale Calabria – Censimenti Generali agricoltura


(Riferimenti nell'analisi di contesto QUALI 8)



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura - Istat

Fig. 4.13 Superficie agricola totale confronti intercensuari

Fig. 4.14 – Superficie agricola utilizzata Calabria – Censimenti Generali agricoltura
(Riferimenti nell'analisi di contesto QUALIS)



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura – Istat

Fig. 4.14 Superficie agricola utilizzata confronti intercensuari

Fig. 4.15 - Superficie agricola utilizzata per principali coltivazioni:
variazioni intercensuarie 1982/2010

Coltivazioni	SAU (Ha)		Variazioni 2010/1982
	Anno 1982	Anno 2010	
Seminativi	275548,81	155975,84	-43,4%
Coltivazioni legnose agrarie	274773,64	250983,71	-8,7%
Orti familiari	729,14	1579,17	+116,6%
Prati permanenti e pascoli	170724,33	14714,92	-17,6%
Arboricoltura da legno	1661,07	7136,61	+329,6%
Boschi annessi alle aziende agricole	270648,89	110765,2	-59,1%
Superficie agricola non utilizzata	70674,28	8198,4	-66,8%
Altra superficie	19656,35	15802,89	-19,60

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura – Istat

Fig. 4.15 Superficie agricola utilizzata per principali coltivazioni confronti intercensuari

Fig. 4.16 -Numero di aziende agricole, SAT e SAU: confronti intertemporali

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC17)

Ripartizione geografica	Aziende			SAT			SAU		
	2010	2000	var. %	2010	2000	var. %	2010	2000	var. %
Calabria	137790	174391	-21,0%	706480,04	841306,06	-16,0%	549253,64	554794,21	-1,0%
Cosenza	50380	63890	-21,1%	294535,38	379607,19	-22,4%	212967,47	229761,92	-7,3%
Catanzaro	21411	30049	-28,7%	100966,96	130819,16	-22,8%	82139,81	86720,36	-5,3%
Reggio Cal.	36340	45200	-19,6%	149289,47	162764,34	-8,3%	119572,92	108269,36	10,4%
Crotone	14659	17212	-14,8%	115391,13	104920,9	10,0%	95492,2	84012,77	13,7%
Vibo Val.	15000	18040	-16,9%	46297,1	63194,47	-26,7%	39081,24	46029,8	-15,1%
Italia	1620884	2396274	-32,4%	17081099	18766895	-9,0%	12856048	13181859	-2,5%
% Calabria/Italia	8,5%	7,3%		4,1%	4,5%		4,3%	4,2%	

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimenti Generali Agricoltura - Istat

Fig. 4.16 Numero aziende, SAT e SAU confronti 2000-2010

Fig. 4.17 - Dimensione media delle aziende per ettari di SAU

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC17)

Ripartizione geografica	2010	2000
Calabria	4,0	3,2
Cosenza	4,2	3,6
Catanzaro	3,8	2,9
Reggio Cal.	3,3	2,4
Crotone	6,5	4,9
Vibo Val.	2,6	2,6
Italia	7,9	5,5

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale dell'agricoltura, 2000-2010

Fig. 4.17 Dimensione media aziende per ettari di SAU confronti

Fig. 4.18 - Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) in % sul totale

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC17)


TERRITORIO	Classe di superficie agricola utilizzata									Totale
	CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA									
	Senza superficie	Fino a 0,99	1 -- 1,99	2 -- 4,99	5 -- 9,99	10 -- 19,99	20 -- 49,99	50 -- 99,99	100 ed oltre	
Cosenza	0,4%	42,6%	23,8%	19,0%	7,0%	3,7%	2,4%	0,7%	0,4%	100,0%
Crotone	0,1%	27,6%	22,3%	26,3%	12,0%	5,6%	3,8%	1,5%	0,9%	100,0%
Catanzaro	0,1%	46,6%	23,9%	16,7%	6,2%	3,2%	2,2%	0,8%	0,4%	100,0%
Vibo Valentia	0,1%	42,0%	27,2%	20,4%	6,1%	2,7%	1,3%	0,2%	0,1%	100,0%
Reggio di Calabria	0,5%	44,3%	24,4%	18,7%	6,5%	3,3%	1,6%	0,5%	0,2%	100,0%
CALABRIA	0,3%	42,0%	24,2%	19,5%	7,2%	3,6%	2,2%	0,7%	0,4%	100,0%
ITALIA	0,3%	30,4%	20,1%	22,1%	11,5%	7,4%	5,4%	1,8%	1,0%	100,0%

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento 2010 - Istat

Fig. 4.18 Aziende per classe di superficie agricola utilizzata

**Fig. 4.19– Composizione percentuale delle aziende agricole per classe di standard output
(anno 2010)**

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC 17)



Fonte: elaborazioni AdG su dati DG Agri

Fig. 4.19 Composizione aziende per classe standard output

Fig. 4.20 - Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi settoriale

(Riferimenti nell'analisi di contesto QUALI9)


Tema ed indicatori delle politiche di sviluppo	Anno di riferimento	Unità di misura	Calabria	Italia
<i>Tema internazionalizzazione</i>				
Peso dell'export del settore agroalimentare	2011	%	0,4	1,9
Capacità di esportare	2011	%	1,0	23,8
Grado di apertura dei mercati: importazioni	2011	%	1,7	25,4
Grado di dipendenza economica	2010	%	34,3	2,9

Fonte: ISTAT

Fig. 4.20 Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi settoriale

Fig. 4.21- Utilizzo della superficie agricola utilizzata SAU (%)

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 14)



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento 2010 - Istat

Fig. 4.21 Utilizzo della superficie agricola utilizzata

Fig. 4.22- Aziende con coltivazioni legnose agrarie (numero) 2010

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 14)

TERRITOR I	Totale aziende	Vite	Olivo	Agrumi	Fruttiferi	Totale generale aziende
Cosenza	45.472	7.858	41.049	6.987	7.101	50380
Crotone	11.588	1.926	10.747	862	342	14659
Catanzaro Vibo	20.058	926	18.994	1.552	2.121	21411
Valentia Reggio di Calabria	13.334	741	12.890	1.267	488	15000
Calabria	34.250	1.980	30.227	10.306	1.684	36340
Calabria	124.702	13.431	113.907	20.974	11.736	137790
Italia	1.192.081	388.881	902.075	79.589	236.240	1620884

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.22 Aziende con coltivazioni legnose agrarie

Fig. 4.23 - Superficie con coltivazioni legnose agrarie (%) 2010


(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP 14)

TERRITORI	Coltivazioni legnose agrarie sul totale SAU	Vite su totale coltivazioni legnose agrarie	Olivo su totale coltivazioni legnose agrarie	Agrumi su totale coltivazioni legnose agrarie	Fruttiferi su coltivazioni legnose agrarie
Cosenza	39,4%	5,1%	66,6%	15,7%	12,5%
Crotone	30,0%	11,3%	81,0%	4,9%	2,8%
Catanzaro	57,6%	1,6%	81,3%	7,4%	9,7%
Vibo Valentia	54,5%	1,7%	85,9%	10,2%	2,2%
Reggio di Calabria	57,2%	2,0%	73,1%	21,7%	3,2%
Calabria	45,5%	4,0%	74,5%	14,1%	7,4%
Italia	18,2%	28,4%	48,0%	5,5%	18,1%

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.23 Superficie con coltivazioni legnose agrarie


Fig. 4.24 – Calabria. Incidenza della produzione vendibile per i comparti più importanti (anni 2011-2012)



Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.24 Incidenza produzione vendibile per comparti


Fig. 4.25 – Calabria. Distribuzione % della Produzione lorda vendibile per tipo di coltura (media 2010-2011 a prezzi correnti) - Fonte: Istat, vari anni



Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.25 Distribuzione produzione lorda per tipo di coltura

Fig. 4.26 - Calabria. Distribuzione della Produzione lorda vendibile per gruppi di prodotti (euro, media 2010-2011 a prezzi correnti)- Fonte: Istat, vari anni



Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.26 Distribuzione produzione lorda per gruppi di prodotti


Fig. 4.27 - Calabria. Incidenza della PLV dei principali prodotti calabresi su totale prodotti italiani (Istat - media biennale 2010-2011).



Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, vari anni.

Fig. 4.27 Incidenza PLV principali prodotti regionali su totale nazionale

Fig. 4.28 –Incidenza regionale sul totale di riferimento nazionale



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.28 Incidenza agricoltura in area montana


Fig. 4.29 Dati strutturali aziende agricole per zona altimetrica. Censimento Agricoltura 2010

ZONA ALTIMETRICA	Aziende		SAU (ha)		gg di lavoro		Produzione standard (€)	
	Calabria	Italia	Calabria	Italia	Calabria	Italia	Calabria	Italia
Montagna	35809	275950	159506,6	2840388	4280661	47420669	448445840	5706338871
montagna interna	19358	246016	103783	2711915	2202166	43861535	265861739	5377243774
montagna litoranea	16451	29934	55723,66	128473,6	2078495	3559134	182584102	329095097,5
Collina	82746	833317	306449,6	5759015	8952117	114516205	1144646594	19353492819
Pianura	19235	511617	83297,44	4256645	2472673	88869166	347151284	24400498042
Totale	137790	1650818	549253,6	12856048	15705451	250806040	1940243718	49460329732

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.29 Dati strutturali aziende agricole per zona altimetrica


Fig. 4.30 – Utilizzazione della SAU all'interno della zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.30 Utilizzazione SAU nelle aree montane


Fig. 4.31 – Utilizzazione della SAT diversa dalla superficie agricola utilizzata nella zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.31 Utilizzazione della SAT nelle aree montane


Fig. 4.32 – Superfici delle principali coltivazioni di seminativi nella zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.32 Superfici principali coltivazioni di seminativi in area montana

Fig. 4.33 – Superfici delle principali coltivazioni legnose agrarie nella zona altimetrica di montagna



Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.33 Superfici con principali coltivazioni agrarie zone montane

Tab. 4.34 – Aziende in zone altimetriche di montagna con allevamenti

	totale bovini	totale bufalini	totale equini	totale ovini	totale caprini	totale suini	totale avicoli	struzzi	totale conigli	tutte le voci tranne api e altri allevamenti	tutte le voci
Italia	45021	132	16869	19956	10733	6715	6644	33	2971	70171	72394
Calabria	1893	4	287	1716	1525	803	700	1	234	3961	4020

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.34 Aziende in zona montana con allevamenti

Tab. 4.35 – Percentuale di aziende con allevamenti che ricadono in zona altimetrica di montagna

	totale bovini	totale bufalini	totale equini	totale ovini	totale caprini	totale suini	totale avicoli	struzzi	totale conigli	tutte le voci tranne api e altri allevamenti	tutte le voci
Italia	36%	5%	37%	39%	47%	26%	28%	14%	32%	34%	33%
Calabria	39%	25%	41%	44%	51%	37%	31%	20%	36%	40%	39%

Fonte: elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.35 Percentuale aziende con allevamenti in zona montana

Fig. 4.36-Aziende con superfici biologiche e produzioni DOP-IGP. Censimento generale dell'agricoltura, 2010

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC19-ISP15)

PROVINCE	PRODUZIONI BIOLOGICHE					PRODUZIONI DOP/IGP			
	AZIENDE CON SUPERFICIE BIOLOGICA			Aziende con allevamenti biologici certificati	Azienda con sup. biologica e/o allev. biologici	AZIENDE CON COLTIVAZIONI DOP e/o IGP			Aziende con allevamenti DOP e/o IGP
	N. aziende	Superficie (ha)	Sup. biologica per azienda (ha)			N. aziende	Superficie (ha)	Sup. DOP/IGP per azienda (ha)	
Cosenza	1.984	32.033	16,1	239	2.006	931	3.550	3,8	47
Catanzaro	834	14.902	17,9	68	847	111	835	7,5	10
Reggio di Calabria	1.919	20.906	10,9	158	1.948	211	1.046	5,0	6
Crotone	1.356	22.057	16,3	134	1.366	1.308	3.117	2,4	6
Vibo Valentia	597	7.250	12,1	70	602	46	230	5,0	6
Calabria	6.690	97.149	14,5	669	6.769	2.607	8.777	3,4	75
Italia	43.367	781.490	18,0	8.416	45.167	152.012	460.197	3,0	31.254

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.36 Aziende con superfici BIO e produzioni DOP, IGP

Fig. 4.37 - Composizione % per tipologia di coltivazione delle superfici sulle quali si applica il metodo di produzione biologica. Censimento generale dell'agricoltura, 2010

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC19-ISP15)

TERRITORI	COLTIVAZIONI BIOLOGICHE							COLTIVAZIONI BIOLOGICHE					Superfici con metodo di produzione biologica su totale SAU	
	Cereali	Legumi secchi	Patata	Barbabietola da zucchero	Piante da semi oleosi	Ortive	Foraggiere avvicendate	Prati permanenti e pascoli	Vite	Olivo	Agrumi	Fruttiferi		Altre coltivazioni
Cosenza	21,6%	0,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,9%	7,3%	17,9%	2,0%	37,8%	8,9%	2,3%	0,2%	15,0%
Crotone	26,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	2,3%	20,9%	3,8%	40,3%	2,7%	0,4%	0,1%	23,1%
Catanzaro	14,9%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	1,0%	2,5%	13,8%	0,2%	58,5%	5,0%	3,5%	0,2%	18,1%
Vibo Valentia	21,9%	1,6%	0,1%	0,0%	0,0%	2,2%	8,9%	2,8%	0,5%	51,9%	7,5%	0,9%	1,6%	18,6%
Reggio di Calabria	6,6%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	1,1%	0,8%	13,3%	1,4%	53,0%	20,3%	2,7%	0,2%	17,5%
Calabria	18,5%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	1,4%	4,2%	15,8%	1,9%	45,9%	9,3%	2,1%	0,3%	17,7%
Italia	28,6%	3,0%	0,2%	0,1%	1,0%	2,1%	10,6%	22,1%	5,6%	17,2%	3,0%	5,8%	0,9%	6,1%

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2011

Fig. 4.37 Composizione superfici BIO per tipologia di coltivazione

Fig. 4.38 - Percentuale di aziende che applicano il metodo di produzione biologica per specie di bestiame Censimento generale dell'agricoltura, 2010

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC19-ISP15)

TERRITORI	Bovini	Bufalini	Equini	Ovini	Caprini	Suini	Avicoli
Cosenza	7,0%	0,0%	1,9%	5,5%	5,9%	14,2%	2,5%
Crotone	20,4%	0,0%	3,2%	12,4%	11,7%	38,8%	13,6%
Catanzaro	9,6%	50,0%	8,5%	6,8%	6,8%	12,2%	3,3%
Vibo Valentia	7,9%	0,0%	5,6%	7,2%	2,3%	19,1%	7,3%
Reggio di Calabria	7,7%	16,7%	1,8%	6,8%	6,4%	23,1%	6,1%
Calabria	8,8%	12,5%	2,5%	6,6%	6,4%	16,9%	3,6%
Italia	3,9%	1,3%	5,7%	6,1%	5,7%	2,3%	3,7%

Fonte: Elaborazioni AdG su dati Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.38 Percentuale aziende con metodo produzione biologica


Fig. 4.39- Numero operatori biologici, 2011

	Produttori esclusivi	Preparatori esclusivi	Importatori esclusivi	Produttori/preparatori	Prod/Imp Prep/imp Prod/Prep/ Imp	Totale operatori	Totale al 2010	Var. % 2011/2010
Calabria	6471	214	1	425	4	7115	6749	5,4
Italia	37905	6165	63	3906	230	48269	47663	1,3

Fonte: SINAB

Fig. 4.39 Numero operatori biologici

Fig. 4.40 - Dinamica dei prodotti di qualità DOP E IGP in Calabria, superficie in ettari



Fonte: Istat, I prodotti agroalimentari di qualità, vari anni


Fig. 4.40 Dinamica dei prodotti di qualità DOP e IGP, superficie

Fig. 4.41 - Prodotti di qualità riconosciuti dalla normativa europea nella regione Calabria

Denominazione	Riconoscimento	Settore	Provincia
Alto Crotonese	DOP	Oli e grassi	Crotone
Bergamotto di Reggio Calabria	DOP	Olio essenziale	Reggio Calabria
Bruzio	DOP	Oli e grassi	Cosenza
Caciocavallo silano*	DOP	formaggi	Catanzaro, Cosenza
Capocollo di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Cipolla rossa di Tropea	IGP	ortofrutticoli e cereali	Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia
Clementine di Calabria	IGP	ortofrutticoli e cereali	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Fichi di Cosenza	DOP	ortofrutticoli e cereali	Cosenza
Lametia	DOP	Oli e grassi	Catanzaro
Limone di Rocca Imperiale	IGP	ortofrutticoli e cereali	Cosenza
Liquirizia di Calabria	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del Trattato e prodotti di pasticceria e confetteria	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
Pancetta di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
Patate della Sila	IGP	ortofrutticoli e cereali	Cosenza e Catanzaro
Salsiccia di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
Sopressata di Calabria	DOP	prodotti a base di carne	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo V.
*Il caciocavallo silano è prodotto anche in Campania, Molise, Puglia e Basilicata			
Fonte: Mipaaf, elenco aggiornato all'8 novembre 2012.			

Fig. 4.41 Prodotti di qualità riconosciuti normativa europea nella Regione

Fig. 4.42 - Numero di DOP e IGP per prodotti di qualità in Calabria e in Italia per settori



In base allo specifico Regolamento comunitario la "Liquirizia di Calabria" è compresa sia nel settore prodotti di panetteria sia nel settore altri prodotti dell'allegato I, mentre nel totale dei prodotti è conteggiata una sola volta.
Fonte: Mipaaf, elenco aggiornato all'8 novembre 2012

Fig. 4.42 Numero di DOP e IGP per prodotti di qualità per settori

4.43 - Operatori nel settore dei prodotti di qualità DOP e IGP variazioni

	Operatori (1)				
	2010	2011	Comp. %	Variazioni	
				assolute	%
Calabria	449	486	0,6	37	8,2
Mezzogiorno	24.363	25.357	30,1	994	4,1
ITALIA	84.587	84.148	100,0	-439	-0,5

1) Un operatore può essere contemporaneamente produttore e trasformatore

Fonte: Elaborazioni INEA su Istat, I prodotti agroalimentari di qualità

Fig. 4.43 Operatori nel settore dei prodotti di qualità DOP e IGP

Fig. 4.44 - Operatori per settore prodotti di qualità DOP e IGP Anno 2011

Regione/Ripartizione	Trasformazione carni fresche	Preparazioni carni	Formaggi	Ortofrutta e cereali	Olio extra-vergine	Altri settori
Calabria	4	45	40	228	116	53
Mezzogiorno	4039	99	13636	3030	4193	360
Italia	7428	4674	32554	17178	21230	1084

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Istat, I prodotti agroalimentari di qualità

Fig. 4.44 Operatori per settore e prodotti di qualità DOP e IGP

Fig. 4.45 Prodotti di qualità DOP, IGP regione Calabria

Valori economici dei prodotti DOP e IGP calabresi nel 2010												
	Oli essenziali	Ortofrutticoli e cereali			Oli e grassi			Formaggi	Prodotti a base di carne			
	Bergamotto di Reggio Calabria	Patata della Sila IGP	Clementine di Calabria IGP	Cipolla rossa di Tropea	Alto crotonese	Lametia DOP	Bruzio DOP	Caciocavallo silano	Salsiccia di Calabria	Sopressata di Calabria DOP	Pancetta di Calabria	Capocollo
Aziende agricole	30	34	81	64	8	16	71	128	29	4	29	29
Superficie (ettari e are)	223,16	253	594,57	578,33	34,9	400,91	803,97					
Trasformatori	nd	nd	73	68	2	5	33	25	21	9	20	21
Operatori	nd	nd	117	68	10	21	88	153	50	13	49	50
Produzione certificata (kg)	nd	nd	8.414.719	10.233.516	2.165	4.460	249.265	737.729	117.404	88.456	24.842	24.049
Fatturato all'origine (migliaia di euro)	nd	nd	2.187,83	5.858,69	8,39	16,28	805,13	7.615,82	1.003,80	823,97	132,28	213,84
Fatturato al consumo (migliaia di euro)	nd	nd	7.329,01	30.700,55	16,24	51,94	2.449,11	10.697,07	1.937,16	1.636,44	223,58	281,38
Quantità esportata (kg)	nd	nd	4.207.360	2.558,89	325,00	nd	49.853	22.132	5.870	4.423	1.242	1.202
Incidenza quantità sul totale prodotto	nd	nd	50%	25%	15%	nd	20%	3%	5%	5%	5%	5%
Fatturato export (migliaia di euro)	nd	nd	nd	3.325,89	1,36	nd	nd	221,32	11,38	84,48	11,92	14,61

Fonte: Ismea, Qualivita, Rapporto 2011 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, STG

Fig. 4.45 Prodotti di qualità DOP, IGP valori economici

Fig. 4.46 Andamento della produzione calabrese certificata (PCC)

Peso della produzione calabrese certificata (PCC) sul totale produzione nazionale certificata (PNC) per settore in quantità e valore (fatturato all'origine e al consumo) nel 2010 (%)			
	PCC/PNC		
	quantità certificata (PCC/PNC)	fatturato all'origine (PCC/PNC)	fatturato al consumo (PCC/PNC)
Prodotti DOP e IGP			
Bergamotto di Reggio Calabria DOP	nd	nd	nd
Patata della Sila IGP	nd	nd	nd
Clementine di Calabria IGP	1,66	0,68	1,54
Cipolla rossa di Tropea	2,01	1,83	6,46
Alto crotonese	0,02	0,01	0,02
Lametia DOP	0,04	0,02	0,07
Bruzio DOP	2,39	1,10	3,40
Caciocavallo silano	0,16	0,22	0,31
Salsiccia di Calabria	0,06	0,05	0,06
Sopressata di Calabria DOP	0,05	0,04	0,05
Pancetta di Calabria	0,01	0,01	0,01
Capocollo	0,01	0,01	0,01

Fonte: Ismea, Qualivita, Rapporto 2011 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, STG

Fig. 4.46 Andamento produzione regionale prodotti qualità certificata DOP e IGP

4.47 Produzione certificata e fatturato della cipolla rossa e delle clementine

Produzione certificata, fatturato all'origine e al consumo e esportazioni di cipolla rossa di Tropea e clementine di Calabria 2009-2011 (tonnellate e milioni di euro)										
Variabili economiche	Cipolla rossa di Tropea					Clementine di Calabria				
	2009	2010	2011	variazione 2010/2011	peso % su Italia* 2011	2009	2010	2011	variazione 2010/2011	peso % su Italia*
Produzione certificata	8.270	10.231	10.541	3,0	2,1	2.689	8.415	4.620	-45,1	0,9
Fatturato all'origine	5	6	6	0,0	1,7	nd	nd	nd	nd	nd
Fatturato al consumo	19	23	21	-8,7	4,5	nd	nd	nd	nd	nd
Volumi esportati	2.067	2.558	2.635	3,0	1,4	1.613	4.207	2.310	-45,1	1,2
Valore delle esportazioni	3	3	3	0,0	2,3	nd	nd	nd	nd	nd
*Totale nazionale prodotti ortofruttili e cereali DOP, IGP, STG										
Fonte: Ismea, Qualivita, Rapporto 2011 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, STG										

Fig. 4.47 Produzione certificata e fatturato all'origine produzioni rappresentative

4.48 Le DOP/IGP dei vini calabresi

Le DOP/IGP calabresi	provincia	IGT	provincia
DOC			
Bivongi	Reggio Calabria, Catanzaro	Argilla	Reggio Calabria
Cirò, denominazione accompagnata o no della sottozona: Classico (Classico, Classico superiore, Classico superiore riserva solo per la tipologia Cirò rosso)	Catanzaro	Calabria	Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria
Greco di Bianco	Reggio Calabria	Costa Viola	Reggio Calabria
Lamezia	Catanzaro	Lipuda	Crotone
Melisse	Catanzaro, Crotone	Lozide	Reggio Calabria
S. Anna di Isola Capo Rizzuto	Crotone	Pellizzi	Reggio Calabria
Savuto, denominazione accompagnata o no della sottozona: Classico	Cosenza, Catanzaro	Pellero	Reggio Calabria
Scavigna	Catanzaro	Scilla	Reggio Calabria
Terra di Cosenza, denominazione accompagnata o no della sottozona: Condoleo/Dannici/Scaro/Pollino/San Vito di Luzzi/Colline del Crati/Verbicaro	Cosenza	Valdemato Val di Neto	Catanzaro Crotone

Fonte: Mipaaf, aggiornamento a novembre 2011.

Fig. 4.48 DOP e IGP dei vini calabresi

Fig. 4.49– Aziende con attività connesse per tipo di attività (% sul totale aziende con attività connesse)

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP16)




Fig. 4.49 Aziende con attività connesse e tipo di attività

Fig. 4.50- Aziende che praticano l'irrigazione per fonte di approvvigionamento

	Acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda	Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali ed artificiali)	Acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua)	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a turno	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a domanda	Altra fonte	Totale
Aziende in valore assoluto							
Calabria	11991	4103	4854	5168	3134	3076	32326
Italia	137491	24242	32312	112358	72366	20210	398979
Incidenza percentuale sul totale riga							
Calabria	37,1%	12,7%	15,0%	16,0%	9,7%	9,5%	100,0%
Italia	34,5%	6,1%	8,1%	28,2%	18,1%	5,1%	100,0%

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.50 Aziende che praticano l'irrigazione per fonte di approvvigionamento

Fig. 4.51 - Superficie irrigata per fonte di approvvigionamento

	Acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda	Acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali ed artificiali)	Acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua)	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a turno	Acquedotto, consorzio di irrigazioni e bonifica o altro ente irriguo con consegna a domanda	Altra fonte	Totale
Superfici in valore assoluto							
Calabria	30602,13	10499,28	7294,28	10688,73	9487,46	6184,64	74756,52
Italia	616329,59	123186,06	241436,48	803330,24	545075,88	89562,45	2418920,7
Incidenza percentuale sul totale riga							
Calabria	40,9%	14,0%	9,8%	14,3%	12,7%	8,3%	100,0%
Italia	25,5%	5,1%	10,0%	33,2%	22,5%	3,7%	100,0%

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.51 Superficie irrigata per fonte di approvvigionamento

Fig. 4.52 - Aziende che praticano l'irrigazione e relativa superficie irrigata per sistema di irrigazione

	Scorrimento superficiale in infiltrazione laterale	Sommersione	Aspersione (a pioggia)	Microirrigazione	Altro sistema	Totale
Superfici in ettaro						
Calabria	16046	286	9584	6010	2635	32326
Italia	118329	7720	167598	111960	21572	398979
Incidenza percentuale sul totale riga						
Calabria	49,6%	0,9%	29,6%	18,6%	8,2%	
Italia	29,7%	1,9%	42,0%	28,1%	5,4%	

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.52 Aziende che praticano l'irrigazione, superficie irrigata per sistema di irrigazione

Fig. 4.53 - Superficie irrigata per sistema di irrigazione

	Scorrimento superficiale in infiltrazione laterale	Sommersione	Aspersione (a pioggia)	Microirrigazione	Altro sistema	Totale
Superfici in ettaro						
Calabria	19075,88	933,11	29456,89	20430,36	4860,28	74756,52
Italia	748390,88	221024,76	958535,14	422534,39	68435,53	2418920,7
Incidenza percentuale sul totale riga						
Calabria	25,5%	1,2%	39,4%	27,3%	6,5%	
Italia	30,9%	9,1%	39,6%	17,5%	2,8%	

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.53 Superficie irrigata per sistema di irrigazione

Fig. 4.54 Disponibilità idrica e fabbisogni irrigui nella regione Calabria

Macro area	Disponibilità idrica (Mm ³)	Fabbisogni irrigui (Mm ³)
Macroarea settentrionale	473	112
Macroarea centrale	245	90
Macroarea meridionale	101	116
Totale regionale	819	303

Fonte: elaborazioni su dati INEA (2009)

Prendendo come unità di riferimento i Consorzi dislocati nelle tre macro aree della Calabria, la disponibilità idrica è stata determinata da un'indagine INEA in funzione delle portate medie prelevabili dai Consorzi durante la stagione irrigua, dalle sole fonti consortili.

I fabbisogni idrici sono stati calcolati per zone altimetriche omogenee attraverso la valutazione congiunta dell'evapotraspirazione, della pioggia utile, della riserva facilmente utilizzabile e gli eventuali apporti di falda secondo lo schema: DA=E_{TE}-P_U-R_{FU}-A_{dF}.

(DA: deficit agricolo; E_{TE}: evapotraspirazione effettiva; P_U: pioggia utile; R_{FU}: riserva facilmente utilizzabile; A_{dF}= apporto di falda).

Fig. 4.54 Disponibilità idrica e fabbisogni irrigui nella Regione Calabria

Fig. 4.55- Estensione delle macrocategorie Bosco e Altre terre boscate, ripartite per disponibilità al prelievo legnoso (ettari)
(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP22)

	Bosco				Altre terre boscate			Totale altre terre boscate
	Superficie disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non classificata per la disp. al prelievo legnoso	Totale bosco	Superficie disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non disponibile per il prelievo legnoso	Superficie non classificata per la disp. al prelievo legnoso	
Calabria	396869	47487	23795	468151	35354	24907	84520	144781
Italia	7741176	912017	106007	8759200	769922	536248	402163	1708333

Fonte: Elaborazioni AdG su dati INFC, 2005

Fig. 4.55 Estensione macrocategorie bosco per disponibilità al prelievo legnoso

Fig. 4.56 - Utilizzazioni legnose totali (in foresta e fuori foresta) per assortimento Anno 2011

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP22)

	In metri cubi			In % sul totale	
	Legname da lavoro	Legna per combustibili	Totale	Legname da lavoro	Legna per combustibili
Calabria	120512	59316	179828	67%	33%
Italia	2355975	5388488	7744463	30%	70%
Quota Calabria su Italia	5,1%	1,1%	2,3%		

Fonte, Elaborazioni AdG su dati Istat

Fig. 4.56 Utilizzazioni legnose totali nelle aree forestali

Fig. 4.57 -Indicatori di ricettività e di turisticità: confronti Calabria-Italia, 2011

(Riferimenti nell'analisi di contesto ISP26)

	Calabria			Italia		
	Esercizi alberghieri	Esercizi complementari	Agriturismi e alloggi turismo rurale	Esercizi alberghieri	Esercizi complementari	Agriturismi e alloggi turismo rurale
Indice di utilizzazione lorda	18,1	5,0	2,4	47,1	14,0	12,5
Tasso di ricettività	5321,5	4639,5	341,8	3790,2	4188,0	377,1
Densità ricettiva	6,9	6,0	0,4	7,5	8,3	0,7
Tasso di turisticità	3,51	0,85	0,03	6,51	2,14	0,17
Densità turistica	456,2	110,6	3,8	1283,9	421,4	34,0

Fonte, Elaborazioni AdG su dati Istat

Fig. 4.57 Indicatori di ricettività e turisticità

Fig. 4.58- Indicatori delle politiche di sviluppo di rilievo per l'analisi settoriale

Tema ed indicatori delle politiche di sviluppo	Anno di riferimento	Unità di misura	Calabria	Italia
<i>Tema turismo</i>				
Turismo nei mesi non estivi	2011	gg per abitante	1,1	2,9
<i>Tema dinamiche settoriali</i>				
Tasso di crescita dell'agricoltura	2011	var %	2,4	0,3

Fonte: ISTAT

Fig. 4.58 Indicatori politiche di sviluppo per l'analisi settoriale

Fig. 4.59 Anomalie della temperatura minima e massima annuali 2013 rispetto al valore normale 1961-1990 – ISPRA




Fig. 4.59 Anomalie della temperatura min. e max annualità 2013 rispetto valore normale 1961-1990

Fig. 4.60 Anomalia della precipitazione cumulata annuale 2013 espressa in mm, rispetto al valore normale 1951-1980 ISPRA




Fig. 4.60 Anomalia della precipitazione cumulata annuale 2013 rispetto valore normale 1951-1980

Fig. 4.61 - Emissioni annuali di NH3 in Calabria

Macrosettore	NH ₃ (ton./anno)					Var % 2010/1990
	1990	1995	2000	2005	2010	
01) Produzione energia e trasf. combustibili	6,83	3,84	3,56	5	0	-100,00%
02) Combustione non industriale	16,51	20,43	24,49	14,85	24,75	49,91%
03) Combustione nell'industria	11,02	9,77	1,43	114,94	52,67	377,95%
04) Processi produttivi	0,49					-100,00%
05) Estrazione e distribuzione combustibili	-					-
06) Uso di solventi	-					-
07) Trasporti su strada	31,64	264,16	554,96	431,99	254,75	705,15%
08) Altre sorgenti mobili	0,77	0,81	0,92	0,95	0,88	14,29%
09) Trattamento e smaltimento rifiuti	272,93	284,82	298,31	331,35	237,44	-13,00%
10) Agricoltura	8.245,84	9.112,40	6.797,64	5.367,84	5.103,05	-38,11%
11) Altre sorgenti di emissione ed assorbimenti	20,98	10,8	105,78	5,03	20,15	-3,96%
Totale	8607,01	9707,03	7787,09	6271,95	5693,69	-33,85%

Fonte: ISPRA

Fig. 4.61 Emissioni annuali di NH3 in Calabria

Fig 4.62 - Bilancio Energetico di sintesi della Regione Calabria – 2008

(Riferimenti nell'analisi di contesto ICC44)

000 tonnellate equivalenti di petrolio (Ktep)	Combustibili solidi	Lignite	Petrolio	Gas naturale	Rinnovabili	Energia elettrica	Totale
Disponibilità interna	10	0	1301	269	360	481	2421
Consumi finali							
Industria	5	0	106	52	25	63	252
<i>di cui alimentari, bevande e tabacchi</i>	1	0	7	5	0	13	27
Trasporti	0	0	1044	0	0	16	1060
Residenziale	4	0	67	106	335	184	696
Terziario	0	0	20	105	0	207	332
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	0	0	0	64	5	11	81
Produzione di energia elettrica - GWh - Produzione di calore -PJ	0	0	0	10697	1601	0	12299

Fonte: Elaborazioni AdG su dati ENEA

Fig. 4.62 Bilancio energetico sintesi Calabria

Fig. 4.63a- Produzione energia

Produzione netta di energia elettrica attraverso biomasse
(inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili) in GWh

Ripartizioni geografiche	2000	2005	2010	2011	2012
Piemonte	105,6	252,3	420,5	752,9	857,3
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0,0	2,2	5,6	5,8	7,7
Lombardia	562,7	1826,6	1779,5	2148,2	2699,3
Trentino-Alto Adige	53,9	77,4	133,0	146,8	185,6
- Bolzano/Bozen	17,3	30,9	122,9	133,7	160,6
- Trento	36,6	46,5	10,1	13,2	25,0
Veneto	223,6	353,3	347,2	652,3	1047,3
Friuli-Venezia Giulia	32,9	114,4	224,0	225,3	268,4
Liguria	21,0	22,4	108,7	117,5	119,3
Emilia-Romagna	293,4	844,6	1486,0	1443,7	1612,6
Toscana	109,4	268,3	354,5	348,7	331,1
Umbria	14,9	116,5	86,5	48,0	50,9
Marche	19,0	43,9	82,5	96,4	102,9
Lazio	71,5	342,7	296,5	503,5	481,9
Abruzzo	0,0	0,0	38,8	40,5	56,3
Molise	0,0	113,5	122,9	144,8	117,5
Campania	42,0	101,0	804,9	784,6	881,0
Puglia	115,1	406,2	1265,0	1373,6	1428,8
Basilicata	0,0	22,1	150,0	106,0	220,6
Calabria	4,8	672,2	532,9	492,6	490,3
Sicilia	20,0	75,0	145,4	103,8	64,5
Sardegna	54,6	64,4	522,4	579,0	610,1
Italia	1744,5	5719,0	8906,8	10113,9	11633,3

Fonte: ISTAT, Indicatori per le politiche di sviluppo

Fig. 4.63a Produzione energia elettrica da biomasse

Fig. 4.63b Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili: biomasse
(inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili) in megawatt

Ripartizioni geografiche	2000	2005	2010	2011	2012
Piemonte	28,8	54,2	119,9	175,4	284,2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0,0	0,8	0,9	0,9	2,3
Lombardia	216,2	342,9	525,1	655,4	887,3
Trentino-Alto Adige	12,3	16,1	47,5	70,6	94,5
- Bolzano/Bozen	5,9	7,9	45,8		
- Trento	6,4	8,2	1,7		
Veneto	72,7	106,9	142,3	209,7	342,0
Friuli-Venezia Giulia	52,5	21,1	23,1	76,3	122,7
Liguria	4,1	6,0	17,0	19,6	24,2
Emilia-Romagna	89,0	193,4	423,2	477,5	570,7
Toscana	66,2	71,8	125,3	134,2	182,3
Umbria	4,9	22,3	27,7	35,5	51,8
Marche	4,6	7,8	18,4	24,0	38,9
Lazio	23,0	67,2	128,0	160,2	189,0
Abruzzo	0,0	0,0	6,4	10,3	31,7
Molise	11,0	25,1	40,7	42,2	45,1
Campania	13,1	32,3	214,8	210,3	235,6
Puglia	23,8	69,9	220,6	228,6	296,1
Basilicata	7,2	7,2	32,2	32,7	79,5
Calabria	30,4	118,5	121,9	130,6	153,2
Sicilia	7,3	14,0	42,2	53,9	80,8
Sardegna	17,8	17,2	74,3	77,6	89,7
Italia	684,9	1194,7	2987,6	2825,5	3801,6

Fonte: ISTAT, Indicatori per le politiche di sviluppo

Fig. 4.63b Potenza efficiente lorda fonti rinnovabili biomasse

Fig. 4.64a - Potenziali biomassa

Riepilogo regionale dei potenziali della biomassa

Regioni	Paglie (Kton)	Potature (Kton)	Sanse+vinaccia (Kton)	Totale Foreste (kton)	Biogas (mln Nm³)
Piemonte	2.478,63	110,21	48,47	256,57	337,87
Valle d'Aosta	0,20	1,70	0,30	1,09	12,16
Lombardia	3.616,85	40,01	16,98	242,13	723,31
Veneto	1.744,74	367,09	74,73	90,99	272,61
Trentino Alto Adige	1,52	64,63	12,95	34,99	67,66
Friuli Venezia Giulia	592,80	56,40	11,15	65,13	48,80
Liguria	4,23	19,36	5,38	96,47	43,91
Emilia Romagna	1.556,55	398,46	62,62	236,54	318,05
Toscana	724,08	237,67	63,76	365,07	127,68
Marche	539,23	57,86	16,96	32,32	56,47
Lazio	436,80	247,85	56,70	112,13	229,43
Umbria	430,10	101,89	13,73	67,15	43,78
Abruzzo	229,23	290,35	54,99	60,13	55,05
Molise	163,45	31,48	29,04	43,75	18,83
Campania	316,88	286,58	65,85	119,93	260,19
Basilicata	452,10	49,96	11,58	65,28	39,95
Puglia	1.219,42	813,88	369,64	46,43	136,87
Calabria	212,11	1.012,21	189,92	153,80	85,23
Sicilia	731,97	597,92	186,35	25,58	210,50
Sardegna	260,00	120,90	189,92	153,80	85,23
TOTALE	15.710,90	4.906,40	1.319,90	2.180,58	3.206,77

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.64a Potenziali biomassa regioni italiane

Fig. 4.64b Potenziale annuo biogas nelle regioni espresso in kTEP

Regioni	Biogas FORSU	Biogas Refluil	Biogas macelli	TOTALI da Biogas
Piemonte	40,38	120,39	2,29	163,06
Valle d'Aosta	1,07	4,83	0,02	5,91
Lombardia	78,55	262,89	8,57	350,01
Veneto	43,09	85,21	0,10	128,40
Trentino Alto Adige	8,39	24,21	1,91	34,51
Friuli Venezia Giulia	9,12	13,99	0,19	23,30
Liguria	18,04	2,03	0,02	20,09
Emilia Romagna	46,49	99,62	6,44	152,55
Toscana	46,37	11,99	0,54	58,90
Marche	16,67	9,35	0,60	26,61
Lazio	65,04	41,45	0,37	106,87
Umbria	10,83	9,21	1,08	21,12
Abruzzo	14,53	10,70	0,67	25,90
Molise	2,71	6,27	0,08	9,06
Campania	62,25	59,82	0,86	122,92
Basilicata	4,76	12,47	0,34	17,57
Puglia	41,03	22,59	0,11	63,73
Calabria	18,86	21,26	0,28	40,40
Sicilia	55,81	42,71	0,45	98,97
Sardegna	19,50	38,70	0,57	58,77
TOTALE	603,49	899,69	25,46	1.528,64

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.64b Potenziale annuo biogas regioni italiane in kTEP

Fig. 4.64c Potenziale annuo biomasse solide nelle regioni espresso in kTEP

Regioni	Paglie	Potature	Sanse+vinaccia	Totale Foreste
Piemonte	949,67	47,71	26,93	111,07
Valle d'Aosta	0,08	0,74	0,17	0,47
Lombardia	1.385,77	17,32	9,43	104,82
Veneto	668,48	158,91	41,52	39,39
Trentino Alto Adige	0,58	27,98	7,19	15,15
Friuli Venezia Giulia	227,13	24,41	6,20	28,19
Liguria	1,62	8,38	2,99	41,76
Emilia Romagna	596,38	172,49	34,79	102,40
Toscana	277,43	102,89	35,42	158,04
Marche	206,60	25,05	9,42	13,09
Lazio	167,36	170,29	31,50	48,63
Umbria	164,79	44,11	7,63	29,07
Abruzzo	87,83	125,69	30,55	26,03
Molise	62,62	13,63	16,13	18,94
Campania	121,41	124,06	36,59	51,87
Basilicata	173,22	21,63	6,43	28,26
Puglia	467,21	352,33	205,36	20,10
Calabria	81,27	438,19	105,51	66,58
Sicilia	280,45	258,84	103,53	11,07
Sardegna	99,62	52,34	15,99	28,14
TOTALE	6.019,50	2.123,98	733,28	943,97

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.64c Potenziale annuo biomasse solide regioni italiane

Fig. 4.64d Produzione potenziale da biomasse agricole nelle province calabresi (tonnellate anno di sostanza secca)

Province	Paglie	Potature	Vinaccia	Sansa	Totale residui agricoli
Cosenza	74.576	236.728	2.241	32.663	346.208
Catanzaro	25.257	132.641	673	27.684	186.255
Reggio Calabria	6.823	476.913	833	85.440	570.009
Crotone	83.970	78.750	2.263	25.234	190.217
Vibo Valentia	21.485	87.181	371	12.522	121.559

Fonte: Accordo di Programma MSE-ENEA, Rapporto finale 30 aprile 2009

Fig. 4.65 Quadro di sintesi risultati del processo di tipizzazione e caratterizzazione corpi idrici significativi superficiali per la Calabria
(Piano di Gestione Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, 2010)

Corsi d'acqua	N.
Bacini idrografici con estensione >10 km ²	195
Tipi	36
Corpi idrici	383
Laghi ed invasi	
Tipi	3
Corpi idrici	7
Acque marino-costiere	
Tipi	5
Corpi idrici	67


Fig. 4.65 Quadro sintesi corpi idrici superficiali Calabria

**Fig. 4.66 Quadro di sintesi risultati del processo di tipizzazione e caratterizzazione corpi idrici significativi sotterranei per la Calabria
(Piano di Gestione Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, 2010)**

Codice CISS	Denominazione	Tipologia prevalente di acquifero	Area (Km²)
ASP	Aspromonte	Tipo F	764.23
CAC	Monte Caccia	Tipo A	46.40
CAR	Monte Caramolo	Tipo A	80.80
CAV	Monte Cava dell'Oro	Tipo A	4.31
COS	Catena Costiera	Tipo F	764.45
GAD	Monte Gada-Monte Ciagola-Timpone Garraino	Tipo A	99.80
LAU	Monte di Lauria (Regioni Basilicata e Calabria)	Tipo A	90.57
LIM	Cozzo la Limpa	Tipo A	56.45
MIN	Monte Montalto	Tipo A	9.82
MP	Monte la Mula – Cozzo del Pellegrino	Tipo A	94.40
MUL	Monte la Muletta	Tipo A	9.91
P-EUF	Piana di S. Eufemia	Tipo D	324.97
P-GTA	Piana di Gioia Tauro	Tipo D	522.87
P-KRO	Piana di Crotona	Tipo D	351.77
P-LAO	Piana del fiume Lao	Tipo D	60.53
P-MET	Piana del Metaponto (Regioni Basilicata a Calabria)	Tipo D	179.31
P-REC	Piana di Reggio Calabria	Tipo D	144.32
P-SIB	Piana di Sibari	Tipo D	1.195.13
PAL	Monte Palanuda	Tipo A	6.91
PAO	Monte Coppola di Paola	Tipo A	142.59
POL	Monte Pollino (Regioni Basilicata-Calabria)	Tipo A	113.25
SCI	Timpone Scifarello	Tipo A	99.37
SER	Le Serre	Tipo F	1.098.92
SIG	Sila Grande	Tipo F	2.246.04
SIP	Sila Piccola	Tipo F	697.23
VEL	Monte Velatro	Tipo A	45.34
VER	Monte Vernita	Tipo A	78.14

Fig. 4.66 Quadro sintesi corpi idrici sotterranei regione Calabria

**Fig. 4.67 Distribuzione delle pressioni sulla qualità delle acque da fonte diffusa
Per il territorio della Calabria
Piano di Gestione Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
2010**



Uso del suolo: fonte Corine Land Cover, 2000 – livello 2 di dettaglio

Fig. 4.67 Distribuzioni pressioni sulla qualità delle acque da fonti diffuse

**Fig. 4.68 - Carta della vulnerabilità da nitrati di origine agricola della Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Dipartimento Ambiente della Regione Calabria
ARSSA**





Fig. 4.68 Carta vulnerabilità ai nitrati origine agricola della Regione Calabria


Fig. 4.69 - Elementi nutritivi per ettaro di superficie concimabile ripartiti per regione



Fonte Elaborazioni ISPRA su dati ISTAT (anno 2012)

Fig. 4.69 Elementi nutritivi per ettaro di superficie concimabile regione italiana

Fig. 4.70- Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo e per ettaro di superficie trattabile per regione in chilogrammi



Fonte Elaborazioni ISPRA su dati ISTAT

Fig. 4.70 Principi attivi contenuti prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo

**Fig. 4.71- Variazioni regionali in Km2 dell'uso del suolo dal 2000 al 2006
(1livello CORINE)**

Regioni	Classi				
	Superfici artificiali	Superfici agricole utilizzate	Territori boscati e ambienti semi-naturali	Zone umide	Corpi idrici
Abruzzo	9,21	-8,31	-1,06	0	0,16
Basilicata	7,58	-6,77	-10,46	-1,27	10,91
Calabria	22,85	-12,99	-12,73	-0,41	3,03
Campania	19,65	-17,99	-1,65	-0,96	0,96
Emilia Romagna	53,37	-38,58	-18	-0,1	3,31
Friuli Venezia G.	11,85	-14,63	2,98	0	-0,2
Lazio	35,77	-33,54	-2,29	0	0,07
Liguria	1,67	-1,52	0	0	-0,14
Lombardia	62,52	-35,66	-26,04	-0,2	-0,62
Marche	19,78	-18,94	-0,85	0	0
Molise	3,87	-3,96	-0,03	-0,84	0,96
Piemonte	38,26	-27,37	-7,86	0	-3,03
Puglia	33,94	-30,02	-3,5	-1,99	1,56
Sardegna	16,38	-16,55	-10,44	0,18	10,42
Sicilia	17,46	-12,01	-7,36	-0,41	2,32
Toscana	40,61	-38,68	-3,26	0,11	1,22
Trentino A.A.	1,85	-1,02	-0,83	0	0
Umbria	6,81	-5,85	-0,96	0	0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0
Veneto	78,72	-78	-0,9	0	0,18

Fonte ISPRA

Fig. 4.71 Variazioni regionali in Km2 nell'uso del suolo 2000-2006 Calabria

Fig. 4.72 – Indicatore Erosione Progetto SIAS Regione Calabria




Fig. 4.72 Indicatore Erosione Progetto SIAS Regione Calabria

Fig. 4.73 – Valutazione della perdita di suolo per erosione idrica in Italia
Secondo i dati del progetto SIAS (2013)
Elaborazioni 1999 - 2004, 2014 (progetto SIAS 13 regioni)






Fig. 4.74 – Distribuzione delle aree sensibili alla desertificazione secondo l'indice ESAI



Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati Perini et al., 2008 – Estratto Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, 2014

Fig. 4.74 Distribuzione delle aree sensibili alla desertificazione indice ESAI


Fig. 4.75 – Mappa dei comuni rurali “molto sensibili” alla desertificazione



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Perini e al., 2008 – Estratto Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

Fig. 4.75 Mappa dei comuni rurali molto sensibili alla desertificazione


Fig. 4.76 Contenuto in percentuale di CO negli orizzonti superficiali dei suoli italiani (1998-2003)



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATT e JRC, 2013

Fig. 4.76 Contenuto in percentuale di CO negli orizzonti superficiali suoli italiani


Fig. 4.77 Contenuto in tonnellate per ettaro di CO negli orizzonti superficiali dei suoli italiani (2013)



Fonte: ISPRA, 2013 – Progetto SIAS (orizzonte temporale 1998-2000-2014)

Fig. 4.77 Contenuto in tonnellate per ettaro di CO negli orizzonti superficiali sdei suoli italiani

Fig. 4.78 Valori medi di carbonio organico negli strati più superficiali del suolo



Fonte: ISPRA, 2013 – Progetto SIAS (orizzonte temporale 1998-2000-2014)

Fig. 4.78 Valori medi di carbonio organico negli strati più superficiali del suolo

Fig. 4.79 - Tipologie di Habitat – Percentuale di superficie per habitat relativi ai parametri di valutazione del grado di conservazione. Fonte: Elaborazioni Dipartimento Ambiente Regione Calabria su database Formulari Standard. Anno 2013.

Tipologie Habitat	Classe “grado di valutazione”			
	A	B	C	NR
Habitat costieri e vegetazioni alofitiche	0,38	97,02	2,58	0,03
Dune marittime ed interne	2,04	63,22	34,51	0,24
Habitat d’acqua dolce	1,61	92,21	6,18	0,01
Lande e arbusteti temperati	10,89	86,67	2,45	0,00
Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)	3,83	7,09	9,05	0,03
Formazioni erbose naturali e seminaturali	28,96	57,92	13,12	0,00
Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse	48,68	48,54	2,38	0,40
Habitat rocciosi e grotte	79,68	18,63	0,22	1,47
Foreste	41,52	55,69	2,47	0,33

Il “grado di conservazione” di un habitat fornisce una valutazione delle condizioni di ciascun habitat o specie presente in un singolo sito mediante l’ausilio di 3 classi: A(ottimo), B(buono) e C(media o ridotta); mentre le valutazioni per l’art. 17 riguardano lo stato di conservazione di una specie o di un habitat in tutta la regione biogeografica in cui sono presenti. Nel caso in cui l’habitat sia “poco rappresentato” nel sito, la valutazione del “grado di conservazione” non viene effettuata (classe NR).

Fig. 4.79 Grado di conservazione habitat aree Natura 2000

Fig. 4.80 - Estensione delle macrocategorie inventariali Bosco e Altre terre, ripartite per grado di accessibilità (Fonte INFC 2005)

	Ettari								
	Bosco			Altre terre boscate			Totale		
	Accessibile	Non accessibile	Totale Bosco	Accessibile	Non accessibile	Totale Bosco	Accessibile	Non accessibile	Totale
Calabria	409563	58587,8	468151	39714	105066	144781	449277	163653,8	612932
Italia	8014070	745131	8759200	1142715	565619	1708333	9156785	1310750	10467533
	%								
Calabria	87,49%	12,51%	100,00%	27,43%	72,57%	100,00%	73,30%	26,70%	100,00%
Italia	91,49%	8,51%	100,00%	66,89%	33,11%	100,00%	87,48%	12,52%	100,00%

Fig. 4.80 Grado di accessibilità bosco e altre terre boschive

Fig. 4.81 Fattori che caratterizzano la gestione economica sostenibile delle foreste regionali

Fattori che caratterizzano la gestione economica sostenibile delle foreste regionali
<i>Principali fattori strutturali</i>
Sfavorevole struttura orografica del territorio che determina difficoltà di accessibilità alle aree forestali, che determina minore disponibilità al prelievo legnoso e/o di prodotti silvicolo-forestali
Parcellizzazione topografica e limitate dimensioni medie dell'azienda forestale
Inadeguatezza delle infrastrutture viarie forestali (larghezza che non consente l'utilizzo delle moderne macchine operatrici forestali)
Scarsa incidenza delle aree forestali dotate di pianificazione per la gestione sostenibile (strumenti di pianificazione ed orientamento e pianificazione di dettaglio)
Prelievo legnoso inferiore alla capacità produttiva delle foreste (tasso di prelievo legnoso)
<i>Principali aree di intervento la valorizzazione economica delle foreste</i>
Adeguamento delle infrastrutture di accesso alle aree forestali
Diffusione dell'adozione degli strumenti di gestione forestale sostenibile
Specializzazione nelle produzioni autoctone di qualità
Meccanizzazione di tutti i segmenti della filiera (coltivazione, taglio, raccolta, movimentazione, prima lavorazione, commercializzazione)
Meccanizzazione per l'ottimizzazione dei processi di classificazione (automatici) del legno
Realizzazione di prodotti innovativi ingegnerizzati per l'edilizia (assemblati di semilavorati) e la bioedilizia
Formazione degli operatori forestali
Innovazione delle produzioni per ampliare e/o migliorare le funzioni d'uso delle produzioni forestali
Miglioramento qualitativamente e quantitativamente la risorsa forestale e il prodotto legno regionale
Attivazione di sinergie e progettualità, in un'ottica condivisa di distretti forestali

La presente figura rappresenta i dati di sintesi delle informazioni trattate nell'Allegato al Programma "Foreste, Natura e Biodiversità della Regione Calabria".

Fig. 4.81 Fattori che caratterizzano la gestione economica sostenibile delle foreste regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Olio	<p>Meccanizzazione delle operazioni di raccolta; (●●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e che assicurino un minor impatto ambientale dell'olivicoltura; (●●●)</p> <p>Interventi che assicurino un'adeguata trasformazione e conservazione del prodotto certificato DOP, IGP, biologico; (●●●)</p> <p>Riconversione varietale nelle aree Dop o IGP, limitatamente ai suoli classificati adatti, per come individuati dalla carta di Attitudine all'olivicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012). (●●●)</p> <p>Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Miglioramento qualitativo dei prodotti nella fase di post-raccolta e trasformazione; (●●●)</p> <p>Ammodernamento/ristrutturazione dei frantoi finalizzati a alla realizzazione di linee di lavorazione e di imbottigliamento biologiche, DOP, IGP; (●●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla concentrazione dell'offerta e allo stoccaggio; (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di distribuzione del prodotto ed aumento del contenuto di "servizio" al consumo (packaging); (●●)</p> <p>Recupero e utilizzo di materiale di scarto da destinare alla produzione di biomasse e/o produzione di concimi organici; (●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 1 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Agrumi	<p>Riduzione dei costi di produzione; (●●)</p> <p>Razionalizzazione dei sistemi di irrigazione finalizzati al risparmio idrico; (●●)</p> <p>Riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti, nelle aree Dop o IGP, limitatamente ai suoli classificati adatti, per come individuati dalla carta di Attitudine all'agrumicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012) utilizzando varietà che rispondono alle esigenze del mercato e garantiscono un ampliamento dei calendari di produzione e commercializzazione. (●●●)</p> <p>Produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Automazione dei processi di lavorazione e introduzione di innovazioni tecnologiche capaci di ottimizzare l'impiego della manodopera e preservare la qualità (●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta e stoccaggio con l'impiego di tecnologie che assicurano anche una ottimale conservazione dei prodotti; (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di distribuzione del prodotto ed aumento del contenuto di "servizio" al consumo; (●●●)</p> <p>Realizzazione di prodotti finiti innovativi ed in linea con le tendenze di mercato con priorità per le produzioni certificate IGP e/o biologiche; (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 2 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Ortofrutta	<p>Riconversione varietale delle specie poliennali, mediante reimpianto (●●●)</p> <p>Introduzione di nuove tecnologie nella fase di coltivazione con particolare riferimento alla fase della raccolta; (●●●)</p> <p>Razionalizzazione dei sistemi d'irrigazione finalizzati al risparmio idrico. (●●)</p> <p>Produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti verrà accordata priorità territoriale per come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ortaggi: basso crotonese, fascia jonica catanzarese, piana di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, Altopiano silano (patata e ortaggi estivi), Piana di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima (pianura contigua all'area di Rosarno), Piana di Sibari, Iocride, Valle del Crati e pianori Aspromontani; • Pesche e nettarine: Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro, Costa jonica catanzarese (Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi), Piana di S. Anna (KR); • Albicocco: Piana di Gioia Tauro, alto Jonio cosentino (Rocca Imperiale), fascia Jonica della provincia di Catanzaro, Piana di S. Anna (KR); • Susino: Piana di Gioia Tauro, Piana di Gioia Tauro, costa Jonica catanzarese (Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi), Piana di S. Anna (KR); • Actinidia: Piana di Gioia Tauro, compresa la Valle del Mesima (pianura contigua all'area di Rosarno). 	<p>Realizzazione di piattaforme logistiche finalizzate alla concentrazione dell'offerta con l'impiego di tecnologie che assicurano anche una ottimale conservazione dei prodotti (●●●)</p> <p>Introduzione di innovazioni di processo che assicurano il miglioramento delle condizioni di commercializzazione, il mantenimento della qualità e salubrità e la sicurezza alimentare dei prodotti; (●●●)</p> <p>Raggiungimento di risparmio idrico nei processi di lavorazione e riduzione dell'impatto ambientale; (●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti e la realizzazione di prodotti innovativi; (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 3 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Vitivinicolo	<p>Introduzione di nuove tecnologie nelle diverse operazioni colturali, con particolare riferimento alla fase di raccolta, in grado di assicurare il contenimento dei costi di produzione e di migliorare la qualità del prodotto finale; (●●●)</p> <p>Ammodernamento di cantine già esistenti. (●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla commercializzazione del prodotto in azienda. (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p>	<p>Introduzione di innovazioni tecnologiche nelle fasi di trasformazione e imbottigliamento. (●●●)</p> <p>Ammodernamento delle cantine finalizzato al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie; (●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta, stoccaggio; valorizzazione e commercializzazione. (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 4 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Zootecnia	<p>Realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi; (●●●)</p> <p>Interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (industrie agrarie, punti vendita). (●●●)</p> <p>Recupero di strutture zootecniche lungo i tratturi della transumanza. (●●●)</p> <p>Realizzazione e l'ammodernamento di stalle. (●)</p> <p>Realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui; (●●)</p> <p>Incremento della produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte alta qualità per le produzioni DOP (●●)</p> <p>Produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p> <p>Gestione informatica della fasi di allevamento e sviluppo dell'e-commerce (●●)</p>	<p>Ammodernamento/ristrutturazione finalizzati a ridurre i costi di lavorazione e a migliorare la qualità delle produzioni animali trasformate; (●●●)</p> <p>Recupero e utilizzo di materiale di scarto da destinare alla produzione di biomasse e/o produzione di concimi organici; (●●●)</p> <p>Riduzione dell'impatto ambientale dei reflui prodotti; (●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla concentrazione dell'offerta, stoccaggio; valorizzazione e commercializzazione; (●●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti e la realizzazione di prodotti innovativi; (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 5 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Castagno	<p>Miglioramento e razionalizzazione di castagneti esistenti; (●●●)</p> <p>Realizzazione di nuovi impianti nelle aree individuate dalla carta di Attitudine alla castanicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012), limitatamente ai suoli classificati adatti. (●●●)</p> <p>Meccanizzazione della fase di raccolta. (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Miglioramento delle fasi di lavorazione e conservazione delle castagne per il mercato fresco; (●●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta, stoccaggio; valorizzazione e commercializzazione (●●●)</p> <p>Realizzazione di prodotti finiti innovativi ed in linea con le tendenze di mercato con priorità per le produzioni biologiche; (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>
Orto-floro-vivaismo	<p>Automazione dei processi e introduzione di innovazioni tecnologiche per migliorare la sostenibilità ambientale; (●●●)</p> <p>Recupero delle acque d'irrigazione e fertirrigazione; (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p> <p>Produzione di energia da rifiuti organici e biomasse di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1MW. (●)</p>	<p>Concentrazione dell'offerta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti orto-florovivaistici. (●●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 6 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Apicoltura	<p>Miglioramento della qualità dei prodotti dell'alveare (miele, cera, polline, pappa reale, propoli); (●●●)</p> <p>Innovazione dei processi di lavorazione e primo confezionamento del prodotto. (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di allevamento (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>	<p>Concentrazione e valorizzazione dell'offerta; (●●●)</p> <p>Introduzione di tecnologie innovative di prodotto e di processo che assicurano il miglioramento della qualità, salubrità e sicurezza alimentare in linea con le tendenze di mercato; (●●●)</p> <p>Introduzione di tecnologie innovative per la realizzazione di prodotti finiti in linea con le tendenze di mercato; (●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>


(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 7 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali

Settori	Priorità di intervento nel comparto e relativa intensità del fabbisogno di intervento	
	Misura 4.1	Misura 4.2
Prodotti a marchio riconosciuto DOP/IGP (Fico di Cosenza, Liquirizia di Calabria, Limone di Rocca Imperiale, Patata della Sila, Cipolla Rossa di Tropea)	<p>Interventi finalizzati all'incremento della produzione regionale e, per le colture arboree, miglioramento e razionalizzazione delle coltivazioni esistenti; (●●●)</p> <p>Meccanizzazione delle operazioni colturali finalizzate alla riduzione dei costi di produzione (●●)</p> <p>Miglioramento delle fasi di trasformazione e conservazione del prodotto a livello aziendale. (●●●)</p> <p>Razionalizzazione degli impianti di irrigazione finalizzati alla riduzione dei consumi (●●)</p>	<p>Ammodernamento di strutture per la trasformazione (●●●)</p> <p>Concentrazione dell'offerta, stoccaggio, valorizzazione e commercializzazione. (●●●)</p> <p>Introduzione di tecnologie innovative per la realizzazione di prodotti finiti in linea con le tendenze di mercato; (●●)</p> <p>Investimenti che aumentano il contenuto di servizio al consumo dei prodotti (●●)</p> <p>Produzione di energia ad utilizzo aziendale mediante l'impiego di prodotti e sottoprodotti dell'attività agricola e di trasformazione, fino ad una potenza di 1MW, finalizzati e commisurati al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa. (●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>
Cereali		<p>Ammodernamento/Ristrutturazione di mulini esistenti (●●●)</p> <p>Interventi finalizzati alla concentrazione dell'offerta e allo stoccaggio; (●●●)</p> <p>Realizzazione/ammodernamento di molini a pietra per la lavorazione di linee di produzione biologiche (●●●)</p> <p>Miglioramento della fase di distribuzione del prodotto ed aumento del contenuto di "servizio" al consumo (packaging); (●●)</p> <p>Introduzione di e-commerce. (●●)</p>

(●) intensità moderata - (●●) intensità alta - (●●●) intensità elevata

Fig. 4.82 pagina 8 Priorità di intervento nei comparti agroalimentari regionali




Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli all'olivicoltura

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Quota Altimetrica (m. slm).	100 - 600	<100 e >600
Pendenza	Da pianeggiante ad acclive	Da molto acclive a scoscieso
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL; FAL; A.	L; AL.
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito
Profondità della falda (cm).	> 100	< 100

Fig. 4.83 Pagina 1 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)

**Carta di Attitudine
alla coltivazione degli agrumi
della Regione Calabria**



Legenda


- Suoli non adatti
- Suoli adatti

Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli all'agrumicoltura

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL; FAL.	L; A; AL.
Reazione (pH)	Da 5,6 a 7,8	<5,5; > 7,9
Calcare attivo (%)	< 10	> 10
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito
Profondità della falda (cm).	> 100	< 100

Fig. 4.83 Pagina 2 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)

**Carta di Attitudine
alla castanicoltura da frutto
della Regione Calabria**



Legenda


- Suoli non adatti
- Suoli adatti

Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli alla castanicoltura

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Quota Altimetrica (m. slm).	700 - 1200	<700 e >1200
Pendenza (%)	<50	>50
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL	L; A; FAL; AL
Reazione (pH)	4,5 - 7,3	<4,5 ; >7,4
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito

Fig. 4.83 Pagina 3 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)


Carta di Attitudine alla coltivazione
del Cedro e del Bergamotto
della Regione Calabria



Caratteri funzionali e classi di attitudine dei suoli
alla coltivazione del Cedro e del Bergamotto

CARATTERI FUNZIONALI	SUOLI ADATTI	SUOLI NON ADATTI
Profondità suolo (cm).	Da molto profondo a moderatamente profondo	Da sottile a molto sottile
Tessitura	F; FS; FAS; S; SF; FA; AS; FL; FAL.	L; A; AL.
Reazione (pH)	Da 5,6 a 7,8	<5,5; >7,9
Calcare attivo (%)	< 10	> 10
Drenaggio interno	Da rapido a mediocre	Da lento a impedito
Profondità della falda (cm).	> 100	< 100

Fig. 4.83 Pagina 4 Priorità di intervento territoriale nei comparti agricoli (Carta Uso dei Suoli Regione Calabria)



La Costa Viola è individuata dalla fascia costiera lunga 20Km e larga 1 km situata all'estremità sud-occidentale della Calabria, con altitudine variabile tra 0-500 m slm e ricade nei comuni di Scilla, Bagnara Calabra e Seminara. Geograficamente è considerata una parte integrante dell'Aspromonte e ne rappresenta i versanti scoscesi che scendono rapidamente a mare. L'elemento identificativo del paesaggio della Costa Viola è rappresentato dall'articolato sistema di muretti a secco e di gradoni che incidono la roccia di cui alla ex L.R. 11 agosto 1986 n°34 sostituito con art 37 bis della L.R. 28 agosto 2000 n°14.

Fig. 4.84 Le aree terrazzate della Regione Calabria di interesse paesaggistico

Fig. 4.85 - Numero di aziende per classe di UBA (tutti gli allevamenti ad esclusione di api ed "altri allevamenti")

	Classe di UBA									
	fino a 1,99	2-4,99	5-9,99	10-14,99	15-19,99	20-49,99	50-99,99	100-499,99	500 e più	totale
	Valori assoluti									
Calabria	2804	1910	1686	1035	656	1370	299	113	15	9888
Italia	46982	36441	27104	16930	12186	34803	15563	13889	2910	206808
	Incidenza percentuale									
Calabria	28,36%	19,32%	17,05%	10,47%	6,63%	13,86%	3,02%	1,14%	0,15%	100,00%
Italia	22,72%	17,62%	13,11%	8,19%	5,89%	16,83%	7,53%	6,72%	1,41%	100,00%

Fonte: Censimento Generale Agricoltura, 2010

Fig. 4.85 Numero di aziende per classe di UBA

Fig. 4.86 - Caratteristiche strutturali agricoltura regione Calabria (Riferimento analisi di contesto ICC 17)

Indicatore	Dimensione economica (classe di Produzione Standard)									
	<4	4 - <8	8 - <15	15 - <25	25 - <50	50 - <100	100 - <250	250 - <500	>=500	Totale
	in valore assoluto									
Aziende (unità)	65666	29806	18320	9688	7620	3916	2048	497	229	127605
Superficie agricola utilizzata (ettari)	58203	53904	59744	53605	76272	81826	87623	42634	35442	453015
Giornate le lavoro (migliaia)	3369	2495,8	2210,9	1637,3	1397,9	1556,4	1322,9	604,39	570,9	15705,5
Produzione standard (mln di euro)	149,5	172,1	200,7	185,6	265,4	267,8	308,1	171,0	247,1	1610,6
	in composizione %									
Aziende (unità)	51,5%	23,4%	14,4%	7,6%	6,0%	3,1%	1,6%	0,4%	0,2%	100,0%
Superficie agricola utilizzata (ettari)	12,8%	11,9%	13,2%	11,8%	16,8%	18,1%	19,3%	9,4%	7,8%	100,0%
Giornate di lavoro (migliaia)	21,5%	15,9%	14,1%	10,4%	8,9%	9,9%	8,4%	3,8%	3,6%	100,0%
Produzione standard (mln di euro)	9,3%	10,7%	12,5%	11,5%	16,5%	16,6%	19,1%	10,6%	15,3%	100,0%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.86 Caratteristiche strutturali agricoltura regione Calabria

Fig. 4.87 - Numero di aziende per manodopera aziendale compatibili con la funzione di capo azienda per classe di giornate di lavoro prestate

Tipologia di manodopera	Classe di giornate di lavoro prestate nell'azienda						
	< 51 gg	51/100 gg	101/200 gg	201/250 gg	251/300 gg	301 e più gg	Totale
Conduttore	95780	21629	10887	1703	2178	1496	133673
Altri familiari del conduttore che lav	718	252	127	11	7	9	1124
Parenti del conduttore che lavorano	492	100	47	9	4	2	654
Altra manodopera aziendale in form	236	136	179	40	74	50	715
Coniuge che lavora in azienda	1135	294	142	19	15	19	1624
Totale	82879	37893	11382	1782	2278	1576	137790
In % sul totale aziende regionali	60,1%	27,5%	8,3%	1,3%	1,7%	1,1%	100,0%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.87 Numero aziende per manodopera aziendale familiare e classe di giornate

Fig. 4.88 - Aziende per classe di giornate di lavoro totale aziendale relativa alla manodopera aziendale familiare

	Classe di giornate di lavoro								Totale
	fino a 50 gg	51-100 gg	101-200 gg	201-300 gg	301-500 gg	501-1000 gg	1001-2500 gg	2501 e più gg	
Numero di aziende	65728	30383	23039	8265	5848	2907	823	148	137141
in % sul totale aziende regionali	47,7%	22,1%	16,7%	6,0%	4,2%	2,1%	0,6%	0,1%	99,5%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.88 Aziende per classe di giornate di lavoro totale della manodopera aziendale familiare

Fig. 4.89 - Aziende per classe di giornate di lavoro totale aziendale relativa alla manodopera aziendale non familiare

	Classe di giornate di lavoro								Totale
	fino a 50 gg	51-100 gg	101-200 gg	201-300 gg	301-500 gg	501-1000 gg	1001-2500 gg	2501 e più gg	
Numero di aziende	4390	5202	7559	3549	3219	2385	858	185	27347
in % sul totale aziende regionali	3,2%	3,8%	5,5%	2,6%	2,3%	1,7%	0,6%	0,1%	19,8%

Fonte: Censimento generale agricoltura, 2010

Fig. 4.89 Aziende per classe di giornate di lavoro manodopera aziendale non familiare

Fig. 4.90 - Aggregati dello Stato Patrimoniale, valori medi aziendali in euro (Universo RICA)

Aggregati	2010	2011	2012	Media 2010-2012	Var. % 2012- 2011	Trend 2013
CALABRIA						
IMP - Totali impieghi	126118	138756	149738	138204	7,7	8,1
KF - Capitale fondiario	77087	79417	77574	78026	-2,3	1,2
KAF - Capitale Agrario fisso	6145	6277	5885	6102	-6,2	0,7
KAC - Capitale Agrario circolante	2926	3420	3813	3386	11,5	12,1
LQD - Liquidità differite	39	276	21	112	-92,5	350,2
LQI - Liquidità immediate	39921	49366	62445	50577	26,5	17,1
KTZ - Capitale di terzi	284	263	400	316	52,3	8,0
PC - Passività correnti	277	262	401	313	53,0	9,2
PCS - Passività consolidate	7	0	-1	2	-317,1	479,6
PNET - Patrimonio netto	125834	138493	149338	137888	7,8	8,1
INV - Nuovi investimenti	216	33	12	87	-62,9	-1033,8
ITALIA						
IMP - Totali impieghi	337983	357534	357509	351009	0,0	3,6
KF - Capitale fondiario	245800	244421	236421	242214	-3,3	-1,5
KAF - Capitale Agrario fisso	15641	16,705	17632	16659	5,6	5,8
KAC - Capitale Agrario circolante	10490	10808	9761	10353	-9,7	-1,4
LQD - Liquidità differite	3208	3114	2224	2849	-28,6	-16,2
LQI - Liquidità immediate	62842	82487	91470	78933	10,9	17,6
KTZ - Capitale di terzi	5993	6560	7474	6676	13,9	9,1
PC - Passività correnti	3602	4277	4581	4153	7,1	12,0
PCS - Passività consolidate	2392	2284	2894	2523	16,7	4,5
PNET - Patrimonio netto	331990	350974	350034	344333	-0,3	3,5

Fonte: Progetto RICA - INEA

Fig. 4.90 Aggregati Stato Patrimoniale aziende Universo RICA

Fig. 4.91 - Indici e quozienti patrimoniali (Universo RICA)

Indicatori	Unità di misura	2010	2011	2012	Media 2010/2012	Var. % 2012-2011	Trend 2013
CALABRIA							
KF/ULT (capitalizzazione fondiaria)	€	59710	64706	61458	61958	-5,0	3,7
KF/SAU (intensità fondiaria)	€	10325	10581	11012	10639	4,1	2,9
KAT/SAU (intensità agraria)	€	1215	1292	1377	1295	6,6	5,8
KAT/ULT (capitalizzazione agraria)	€	7026	7900	7684	7537	-2,7	6,6
KAT/VA (indice efficienza del capitale agrario)	numero	0,35	0,39	0,39	0,38	-1,81	6,5
PNET/FON (autonomia finanziaria)	%	99,775	99,811	99,733	99,773	-0,1	0,0
INV/SAU (dinamicità aziendale)	€	28,9	4,5	1,8	11,7	-60,5	-973,9
ITALIA							
KF/ULT (capitalizzazione fondiaria)	€	199509	197899	196,12	197,843	-0,9	-0,8
KF/SAU (intensità fondiaria)	€	15418	15536	15,452	15469	-0,5	0,3
KAT/SAU (intensità agraria)	€	1639	1749	1,79	1726	2,4	4,9
KAT/ULT (capitalizzazione agraria)	€	21210	22276	22,724	22070	2	3,8
KAT/VA (indice efficienza del capitale agrario)	numero	0,74	0,78	0,79	0,77	1,4	4,2
PNET/FON (autonomia finanziaria)	%	98,227	98,165	97,909	98,1	-0,3	-0,1
INV/SAU (dinamicità aziendale)	€	159,0	216,2	179,9	185,1	-16,8	14,5

Fonte: Progetto RICA - INEA

KAT: totale capitale agrario; FON: totale fonti; VA: valore aggiunto; ULT: unità di lavoro totali

Fig. 4.91 Indici e quozienti patrimoniali aziende Universo RICA

Fig. 4.92 - Indici economici, valori medi aziendali (Universo RICA)

Indicatori	Unità di misura	2010	2011	2012	Media 2010-2012	Var. % 2012-2011	Trend 2013
CALABRIA							
RTA/ULT - Produttività del lavoro	€	24502	25642	25610	25251	-0,1	2,9
PLV/ULT - Produttività agricola del lavoro	€	24477	25620	25594	25230	-0,1	2,9
VA/ULT - Produttività del lavoro	€	19960	20093	19901	19985	-1	0,1
MOL/ULT - produttività netta del lavoro	€	14050	13721	13628	13800	-0,7	-1,8
RTA/SAU - Produttività totale della terra	€	4237	4193	4589	4340	9,4	2,2
PLV/SAU - Produttività agricola della terra	€	4232	4190	4586	4336	9,5	2,3
VA/SAU - Produttività netta della terra	€	3451	3286	3566	3434	8,5	-0,5
CC/RTA - Incidenza costi correnti	%	18,5	21,6	22,3	20,8	3	10,3
CP/RTA - Incidenza dei costi pluriennali	%	5,9	6,3	6,1	6,1	-3,9	3,1
PLV/RTA - Incidenza delle attività agricole	%	99,9	99,9	99,9	99,9	0	0
AP/RN - Incidenza degli aiuti pubblici	%	23,8	27,9	30,8	27,5	10,2	12,1
ITALIA							
RTA/ULT - Produttività del lavoro	€	45172	46491	48366	46676	4	3,1
PLV/ULT - Produttività agricola del lavoro	€	43629	44944	46546	45050	3,6	3
VA/ULT - Produttività del lavoro	€	28716	28429	28589	28578	0,6	-0,5
MOL/ULT - produttività netta del lavoro	€	23095	22812	22844	22930	0,3	-0,7
RTA/SAU - Produttività totale della terra	€	3491	3650	3811	3650	4,4	4,2
PLV/SAU - Produttività agricola della terra	€	3372	3528	3667	3522	3,9	4,1
VA/SAU - Produttività netta della terra	€	2219	2232	2252	2234	0,9	0,7
CC/RTA - Incidenza costi correnti	%	36,4	38,9	40,9	38,7	5,2	5,6
CP/RTA - Incidenza dei costi pluriennali	%	8,2	8	8,1	8,1	1,3	-1,7
PLV/RTA - Incidenza delle attività agricole	%	96,6	96,7	96,2	96,5	-0,5	-0,1
AP/RN - Incidenza degli aiuti pubblici	%	26,2	27,3	29,2	27,6	6,7	4,7

Fig. 4.92 Indici economici, valori medi aziendali (Universo RICA)

Fig. 4.93 - Indici di redditività, valori medi aziendali (Universo RICA)


Indicatori	Unità di misura	2010	2011	2012	Media 2010-2012	Var. % 2012-2011	Trend 2013
CALABRIA							
RN/ULT - Redditività netta del lavoro	€	12519	12637	12226	12461	-3,3	-0,5
RN/ULF - redditività lavoro familiare	€	18782	19478	18310	18857	-6	0,4
RO/ULT - Redditività lorda del lavoro	€	12420	11942	11903	12089	-0,3	-2,8
FNVA/ULT - Valore aggiunto del lavoro	€	19132	19363	19343	19279	-0,1	0,8
FNVA/SAU - Valore aggiunto netto della terra	€	3308	3166	3466	3313	9,5	0,2
RN/SAU - Redditività netta della terra	€	2165	2067	2191	2141	6	-1,1
RO/SAU - Redditività lorda della terra	€	2148	1953	2133	2078	9,2	-3,3
PN/RTA - Redditività dei ricavi aziendali	%	75,55	72,04	71,63	73,07	-0,6	-3,5
RN/RO - Indice della gestione straordinaria	nr.	1,01	1,06	1,03	1,03	-2,9	2,3
ROI - Redditività deò capitale investito	nr.	0,13	0,11	0,1	0,11	-5	-16,1
ROE - Redditività del capitale netto	nr.	0,15	0,12	0,11	0,13	-5,8	-18,0
ITALIA							
RN/ULT - Redditività netta del lavoro	€	18830	18348	18001	18393	-1,9	-2,4
RN/ULF - redditività lavoro familiare	€	24107	23324	22764	23398	-2,4	-3,1
RO/ULT - Redditività lorda del lavoro	€	18390	18120	17900	18137	-1,2	-1,4
FNVA/ULT - Valore aggiunto del lavoro	€	26351	26323	26506	26363	1,0	0,0
FNVA/SAU - Valore aggiunto netto della terra	€	2036	2059	2088	2061	1,4	1,2
RN/SAU - Redditività netta della terra	€	1455	1440	1418	1438	-1,5	-1,2
RO/SAU - Redditività lorda della terra	€	1421	1423	1410	1418	-0,9	-0,2
PN/RTA - Redditività dei ricavi aziendali	%	55,34	53,17	51,03	53,18	-4	-4,2
RN/RO - Indice della gestione straordinaria	nr.	1,02	1,01	1,01	1,01	-0,7	-1,0
ROI - Redditività deò capitale investito	nr.	0,07	0,06	0,06	0,06	-0,36	-6,1
ROE - Redditività del capitale netto	nr.	0,07	0,07	0,07	0,07	-3,7	-6,6

Fig. 4.93 Indici di redditività valori medi aziendali (Universo RICA)



Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari



Classe di Pendenza %	SAU / ha	Incidenza % SAU Regionale
<=10	233.000	43,5

Fig. 4.94 – Territorio regionale con pendenza $\leq 10\%$

Il territorio della Regione Calabria con pendenza inferiore o uguale al 10% corrisponde a circa 233.000 ha, pari al 43% della SAU regionale. In tale territorio si concentra l'agricoltura intensiva a maggiore impatto ambientale e vi ricadono le aree sensibili ZVN (aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari).

Fig. 4.95 - Andamento superfici coltivate a cedro
(Fonte Consorzio del Cedro di Calabria)




Fig. 4.95 Andamento superfici coltivate a cedro

**Fig. 4.96 - Andamento produzione Cedro
(Fonte Consorzio del Cedro di Calabria)**




Fig. 4.96 Andamento produzione di cedro

**Fig. 4.97 - Andamento superfici coltivate a bergamotto in Calabria
(Fonte Consorzio del Bergamotto)**




Fig. 4.97 Andamento superfici coltiva a bergamotto

**Fig. 4.98 - Andamento produzione bergamotto in Calabria
(Fonte Consorzio del Bergamotto)**





Fig. 4.98 Andamento produzione bergamotto

Fig. 4.99 - Razze autoctone della Regione Calabria minacciate di abbandono

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero	Fonte del dato di consistenza delle fattrici	Categoria (ConSDABI)
bovina	Podolica	3.328	Libro genealogico di razza	Rara
suina	Apulo-calabrese	465	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata
caprina	Nicastrese	4.541	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile
equina	Ragusana	1.256	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile
equina	Martina Franca	309	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata

Fig. 4.99 Razze autoctone della Regione Calabria minacciate di abbandono



4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

S1. Specializzazione produttiva sia in termini di aziende che di SAU che adottano sistemi di conduzione biologica (sia in agricoltura che in zootecnia).

Punto di forza di natura sia **competitivo** che **climatico-ambientale**. Il patrimonio economico ed ambientale dell'agricoltura-zootecnia condotto in regime biologico è rappresentato da 97.149 ettari di SAU (17,7% della SAU regionale) ed interessa 6.679 aziende (5% delle aziende regionali) con coltivazioni ed allevamenti condotti in regime biologico. La coltura con maggiori superfici biologiche è quella dell'olivo, fortemente rappresentativa (sia in termini di volumi di produzioni che di Produzione Lorda Vendibile) del sistema agroalimentare regionale. Particolarmente significativa è la ricaduta di tale specializzazione sulla competitività e sul valore aggiunto dei prodotti, i quali possono certificare qualità, presso i consumatori e possono essere più competitivi e maggiormente remunerati.

L'agricoltura-zootecnia biologica è altresì un presidio della produttività e fertilità futura dei suoli, contribuendo a mantenere o ripristinare la qualità dei suoli agricoli.

Altrettanto importante è la ricaduta positiva di tale specializzazione in termini di impatto sull'ambiente, sul contributo al presidio della biodiversità ed in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici (emissioni) e di adattamento e maggiore resilienza rispetto agli effetti del cambiamento climatico. La conduzione agricola-zootecnica biologica, infatti, impatta positivamente sulle emissioni di CO₂, attraverso l'adozione di tecniche "zero-tillage"; sulla qualità delle acque, diminuendo la pressione sulla qualità delle risorse idriche

(fertilizzanti, pesticidi); ed impatta sulla qualità dei suoli (tecniche conservative, zero tillage, ecc.) i quali possono così meglio adattarsi ed essere resilienti ai fenomeni dei cambiamenti climatici, che sempre più frequentemente il territorio regionale sta osservando, quali gli eventi atmosferici estremi e le ondate di calore. In tale direzione il presidio offerto dall'agricoltura biologica è in grado di contribuire a determinare un più efficiente uso del suolo, contrastando il rischio erosione e favorendo il mantenimento/ripristino di Carbonio Organico nei suoli, contrastando il rischio desertificazione ed il rischio idrogeologico, tutti settori d'azione per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC19-ISP15-ISP24.

S2. Formazione di base e specialistica su tematiche agricole da parte del capo azienda, giovani capi azienda con formazione agricola completa.

In un contesto UE27 nel quale una quota maggioritaria (70%) dei capi azienda è in possesso esclusivamente di "esperienza pratica" in tema agricolo, i contesti italiano e regionale si caratterizzano per avere capi azienda i quali sono in possesso di una formazione agricola di base e completa. L'approfondimento qualitativo del dato rileva, tuttavia, come i capi azienda regionali siano prevalentemente in possesso di una formazione agricola di base.

Alla luce delle considerazioni quali-quantitative emerse dall'analisi rileva la presenza di capi azienda, anche quelli in possesso di contenuti formativi di base, i quali si sono comunque approcciati alla formazione in ambito delle tematiche agricole. A questo deve aggiungersi come tra i capi azienda regionali più giovani (<35 anni) l'accesso ad una formazione agricola è significativamente più diffusa (il 9,35% dei giovani agricoltori hanno conseguito una formazione completa (5,31% per la classe di età tra 35 e 54 anni e 1,62% per la classe di età 55 e oltre). D'altra parte nel periodo intercensuario 2000-2010 si è assistito ad un ricambio generazionale "qualitativo" dei capi azienda, con capi azienda senza titolo di studio che passano dal 19,8% al 10%, mentre coloro che sono in possesso di una laurea passano dal 3,2% al 6,2%. Condizioni come quelle enunciate evidenziando la presenza diffusa tra i capi azienda del possesso di contenuti formativi in tema agricolo, almeno di base, che possono utilmente essere stimolati attraverso l'azione di formazione e di prestazione dei servizi di consulenza, avviati dall'attuazione del PSR.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC24.

S3. Positivo processo di concentrazione della superficie agricola e maggiore flessibilità della struttura fondiaria.

Punto di forza di natura sia **competitiva** che climatico-ambientale riferito ad un fenomeno di natura strutturale che può accompagnare lo sviluppo della competitività delle aziende agricole ed allo stesso tempo la rimessa in produzione di suoli agricoli, favorendo, allo stesso tempo, l'ingresso di nuovi giovani agricoltori. Nel periodo intercensuario 2000-2010 si registrano, in tal senso, due fenomeni: una maggiore flessibilità della struttura fondiaria ed un progresso nella concentrazione fondiaria.

La concentrazione fondiaria viene misurata attraverso una riduzione maggiore del numero di aziende

rispetto alla riduzione della SAU e ad una contestuale riduzione del numero di aziende di dimensione inferiore ai 10 ha, contro un aumento del numero di aziende di dimensioni superiori a 30 ha.

Contestualmente si registra il passaggio ad struttura fondiaria più flessibile misurata da un maggiore ricorso alla disponibilità del suolo agricolo in forme diverse dalla proprietà. Nel 2000 le aziende detenevano nella quasi totalità dei casi (92,4%) terreni di proprietà, percentuale che scende all'84,7% nel 2010. Nello stesso periodo intercensuario la superficie detenuta in proprietà passa dall'83,2% al 64,4%.

Tali fenomeni vengono intesi positivamente in quanto sembrano prefigurare un nuovo percorso che, se opportunamente incoraggiato, potrà determinare un aumento delle superfici medie aziendali e la messa in produzione di suoli agricoli oggi non usati o sottoutilizzati. Soprattutto il fenomeno della maggiore flessibilità fondiaria potrà determinare una crescente disponibilità di terreni agricoli che potranno essere messi in produzione da aziende più strutturate o da giovani agricoltori che si affacciano per la prima volta all'attività agricola.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP10-ICC17

S4. Marcata e crescente specializzazione produttiva delle aziende e della SAU nelle coltivazioni legnose agrarie che maggiormente rispecchiano l'attitudine (vocazione) del territorio e dei suoli agricoli.

Punto di forza **competitivo** che valorizza le attitudini culturali del territorio (olivo, agrumi, fruttiferi). La specializzazione culturale nelle coltivazioni legnose agrarie è netta ed in progressiva crescita nel periodo intercensuario. La Calabria è la seconda regione italiana per produzione di olio di oliva; la prima regione italiana per la produzione di clementine; unica produttrice di cedro e bergamotto. Importanti sono inoltre i risultati ottenuti in ambito viticolo anche attraverso il recupero di vitigni autoctoni e nel settore della frutticoltura. La composizione delle attitudini dei suoli agricoli può pertanto fungere da veicolo per l'affermazione di filiere di qualità per posizionarsi in maniera efficiente sui mercati. La specializzazione produttiva regionale, oltre che rappresentare un vantaggio in termini di qualità/varietà delle produzioni che possono essere portate sui mercati, determina un ulteriore **vantaggio di natura climatico-ambientale**, correlato a due specifici aspetti: da un lato, al fatto che le colture arboree risultano essere, per loro natura, tra quelle a minore intensità di utilizzo di risorse idriche; dall'altro, al fatto che la pratica di coltivazioni che rispettino l'attitudine dei suoli è in grado di favorire il mantenimento della qualità, della fertilità e della produttività dei suoli stessi ed contenuti di carbonio organico, con vantaggi per l'assorbimento di CO₂ e minori pressioni dei processi agricoli sulla risorsa idrica, sia dal punto di vista qualitativo (uso di fertilizzanti/pesticidi) che quantitativo (minore apporto idrico).

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP14-ISP17

S5. Buona rappresentatività dell'agricoltura e della zootecnia in area montana in cui si concentra il 26% delle aziende regionali ed il 29% della SAU.

Punto di forza di natura **competitivo, ambientale e di sviluppo locale** in grado di mantenere il presidio nelle aree montane. La Calabria è una tra le 5 regioni italiane ad avere porzioni di territorio classificate (zone altimetriche ISTAT) come montagna litoranea, che per condizioni pedoclimatiche sono in grado di sostenere la presenza di un'agricoltura maggiormente diversificata. Rappresenta un chiaro vantaggio anche in funzione dell'attenzione che la politica agricola comunitaria sta prestando ai "prodotti di montagna",,

anche attraverso il riconoscimento e l'adozione di regimi di qualità distintivi per tali prodotti. Il presidio economico dei territori di montagna che viene garantito dalle aziende agricole/zootecniche esprime anche le potenzialità intrinseche di sviluppo che possono essere rappresentate dalla silvicoltura e dalla gestione economica sostenibile delle superfici forestali, ma anche dalla zootecnica estensiva (pastorizia) che ricadono prevalentemente in tali territori, sostenendo lo sviluppo economico nelle aree rurali soggette a maggiori svantaggi. Il vantaggio climatico-ambientale è insito nel contributo che la presenza di attività agricole nelle aree montane può dare, altresì, in termini presidio della biodiversità ambientale (aree Parco, zone Natura 2000) e dei sistemi agroforestali, di cui sono ricche tali aree della Regione. Inoltre, il presidio di tali aree consente di mitigare i rischi correlati ai cambiamenti climatici, quale il dissesto idrogeologico ed il rischio incendi.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP21

S6. Buona rappresentatività della SAU occupata da colture a bassa intensità di uso di input e pascoli estensivi.

Nella regione è evidente la prevalenza di quote di SAU (49,6%) coltivate con metodi a bassa intensità di uso di input e la presenza di una buona quota di pascoli a bassa intensità di bestiame (aree a pascolo estensivo) 30,4%.

I risultati della buona performance sull'intensità di uso di input (fertilizzanti, pesticidi e mangimi acquistati dalle aziende) sono in larga parte da ricondurre alle importanti politiche di intervento dello sviluppo rurale adottate nei precedenti periodi di programmazione a sostegno del biologico e dell'agricoltura conservativa.

La presenza di una buona quota di pascoli estensivi è principalmente da associare al contributo fornito dalla presenza della zootecnica estensiva praticata nelle aziende regionali di montagna.

Viene indicato quale punto di forza di natura **climatico-ambientale** che rileva come l'agricoltura regionale sia caratterizzata da un maggiore peso dell'agricoltura conservativa-estensiva. L'agricoltura estensiva è riconosciuta come a minore impatto ambientale e presidio della biodiversità agricola, in grado di valorizzare gli ecosistemi agricoli e contribuire al mantenimento qualitativo dei suoli (contenuto di sostanza organica, minore rischio erosione) e all'assorbimento di CO₂.

Viene indicato quale punto di forza di natura climatico-ambientale in quanto, essendo in grado di presidiare la qualità dei suoli mantenendo un buon stato di inerbimento e di umidità, contribuisce ad aumentare l'adattabilità e la resilienza degli ecosistemi agricoli a quelli che sono i rischi insiti ai cambiamenti climatici che già si manifestano nella regione, quali gli eventi atmosferici intensi e l'estendersi di periodi siccitosi.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC33-ICC19-ISP17-ISP21.

S7. Sensibile riduzione delle emissioni complessive di gas serra (GHG) dovute all'agricoltura.

Punto di forza di natura **climatico-ambientale** che rileva un sostanziale miglioramento delle prestazioni ambientali del comparto agricolo regionale ed il presidio dello stesso comparto rispetto agli obiettivi 2020 in

termini di emissioni complessive di gas serra.

Utilizzando le stime ISPRA, declinate a livello regionale è possibile osservare come nel periodo 1990-2010 si assiste ad un contenimento del 38,6% delle emissioni di gas effetto serra (CH₄, N₂O), mentre la quota delle emissioni di GHG dell'agricoltura sul totale delle emissioni regionali passa dal 9,34% al 2,48%.

La riduzione della pressione delle attività agricole sull'ambiente viene anche confermato attraverso l'osservazione delle emissioni di ammoniaca, che nel periodo 1990-2010 registrano una riduzione del 38%.

Le migliorate condizioni di pressione dell'agricoltura appena descritte determinano anche un ruolo diretto sui fattori che contribuiscono ai cambiamenti climatici, determinati appunto dalle emissioni in atmosfera.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC45

S8. Basso carico di bestiame per ettaro (UBA/ha) e riduzione emissioni ammoniaca

Punto di forza di natura **climatico-ambientale**, rileva come la conformazione attuale della zootecnia regionale (principalmente allevamenti caprini ed ovini e buona presenza degli allevamenti biologici), eserciti una pressione ridotta sull'ambiente; carico UBA/ ha pari a 0,26, concentrazione delle aziende zootecniche nelle classi di UBA 2- fino a 20 UBA, presenza di pascoli estensivi e progressiva riduzione di emissioni di ammoniaca. L'elemento si presenta di chiaro vantaggio, in quanto può facilmente tradursi, opportunamente stimolato, in un punto di forza di chiara natura **competitiva**, facendo leva sulla qualità e sostenibilità delle produzioni e sul benessere animale caratteristiche richieste con sempre maggiore intensità e frequenza dai mercati e dai consumatori. Viene indicato, altresì, quale punto di forza climatico ambientale in quanto contribuisce a contenere le pressioni in termini di emissioni delle zootecnia

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC33, ISP18, Fig. 4.61, Fig. 4.85.

S9 La Calabria ha superato l'obiettivo della Strategia Europa 2020 relativo alla copertura di almeno il 20% del proprio fabbisogno energetico attraverso le fonti rinnovabili.

Per come si evince dall'analisi del contesto, la Calabria si attesta, in maniera costante negli ultimi anni, ben oltre la soglia del 20% riferita alla percentuale del fabbisogno energetico soddisfatto attraverso le fonti rinnovabili. La regione presenta un livello di produzione di energia elettrica pari a circa il 60% dei propri consumi, il triplo della performance nazionale e dell'obiettivo Europa 2020.

Riferimenti nell'analisi di contesto: Tabella Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

W1. Bassa intensità di impiego del lavoro agricolo (gg/persona/anno) e presenza di fenomeni di “disoccupazione nascosta” con eccesso di manodopera rispetto ai fabbisogni tecnici e saggi di salario bassi sia nel settore agricolo che silvicolo.

Punto di debolezza riferibile sia ad elementi di natura **competitiva** (dal punto di vista dell'impresa) in termini di raggiungimento di indicatori di produttività bassi; sia di natura **socioeconomica** (dal punto di vista del lavoratore) in termini di minori redditi da lavoro percepiti. Rileva la bassa produttività del lavoro in agricoltura, associato ad una dimensione media di unità di lavoro e di ULA sovradimensionate rispetto alla dimensione media delle aziende agricole e di un più contenuto numero di giornate di lavoro standard pro-capite della manodopera agricola.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC14-ICC17-ISP19-

W2. Basso grado di composizione dell'offerta agroalimentare.

Punto di debolezza di natura **competitiva**, che rileva una situazione generale di ritardo nella composizione ed organizzazione della funzione commerciale dei prodotti alimentari, che si traduce in una perdita di valore aggiunto per i produttori primari, e di come, nonostante la regione si sia dotata degli strumenti legislativi e programmatici per avviare la composizione ed il rafforzamento di modelli di governance “bottom up” delle aree territoriali “potenzialmente più forti” del sistema agroalimentare regionale, quali i Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ), ed abbia sostenuto gli stessi Progetti Integrati di Filiera (PIF) attraverso il PSR, non risulta ancora essersi dispiegato a pieno il potenziale effetto atteso sui territori e sui comparti interessati. In particolare, considerata anche la piccola dimensione (sia strutturale che economica) delle aziende agricole, l'offerta risulta ancora particolarmente frammentata. Il canale di vendita più diffuso tra le aziende agricole che si portano sul mercato è quello diretto, mentre il conferimento o la vendita ad organismi associativi rimane del tutto marginale (solo il 7% delle aziende agricole che vendono i propri prodotti vende o conferisce ad organismi associativi).

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP12-QUALI9

W3. Bassa incidenza in termini di SAU dedicata a produzioni certificate DOP/IGP

Punto di debolezza di natura **competitiva** che rileva il ritardo nella valorizzazione economica delle produzioni certificate DOP/IGP che interessano, tra l'altro, la produzione olivicola (olii extravergine di oliva), quella agrumicola (clementine, limone di Rocca Imperiale) e quella zootecnica, osservate di particolare peso per la regione. La SAU interessata è pari a 8.777 ha (1,6% della SAU regionale). Nonostante la Calabria detenga 15 riconoscimenti regionali, gli operatori certificati, anche se in crescita, rappresentano ancora un numero poco rappresentativo anche in termini di fatturati raggiunti, considerate le potenzialità di sviluppo sia dei prodotti certificati all'interno di comparti più rappresentativi per la regione (olii di oliva, clementine, prodotti zootecnici), ma anche nell'ambito delle produzioni certificate di “nicchia”. Il punto di debolezza segnala la mancata valorizzazione delle importanti opportunità di mercato determinate dall'appartenenza di un prodotto alimentare ad una produzione certificata di qualità. L'inadeguata organizzazione, composizione e valorizzazione commerciale delle produzioni di qualità

certificata determinano una minore propensione alla certificazione da parte degli operatori agro-alimentari.

Riferimenti nell'analisi di contesto: Fig. 4.36-4.41-4.42-4.43-4.44-4.45-4.46-4.47-4.48

W4. Basso grado di diffusione delle aziende che praticano attività remunerative connesse a quelle di coltivazione e di allevamento.

Punto di debolezza riferibile sia ad elementi di natura **competitiva** (dal punto di vista dell'impresa) in termini di produzione di maggiore Produzione Lorda Vendibile (PVL), ma anche di natura **socioeconomica**, in termini di recupero di una maggiore produttività dell'utilizzo del lavoro agricolo. Le aziende che praticano attività remunerative connesse a quelle di coltivazione e di allevamento arrivano a pesare per meno del 2% sul totale aziende regionale, contro un valore di riferimento nazionale che è poco meno del 5%.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP16

W5. Basso incidenza degli investimenti fissi lordi del comparto agricolo rapportati al valore aggiunto del settore.

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** e di capacità innovativa che evidenzia il minore tasso di reimpiego (rispetto al benchmark nazionale) della ricchezza prodotta per gli investimenti fissi lordi rivolti al potenziamento e miglioramento del capitale strutturale. Il rapporto investimenti fissi lordi/valore aggiunto del settore nella regione si ferma al 28,03% (Italia 40,7%).

Esso evidenzia un più lento processo di rinnovamento del capitale fisico e tecnologico delle aziende agricole regionali e, quindi, un minore tasso di reinvestimento per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'innovazione. Fattori che agisce da freno all'aumento della competitività delle aziende agricole.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC28-ICC25-ICC26-Figure da 4.90 a 4.93

W6. Basso apertura dei mercati e bassa incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale del PIL.

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** che evidenzia, in generale una bassa apertura ai mercati delle aziende regionali e una quasi inesistente apertura ai mercati esteri (valore delle importazioni di merci sul PIL regionale 1,7% - Italia 25,4%; valore delle esportazioni di merci sul PIL regionale 1% - Italia 23,8%). Esso rileva, nello specifico una bassa apertura ai mercati delle aziende agricole regionali e, più in generale, una minore performance delle esportazioni regionali del settore agroalimentare misurata attraverso la percentuale del valore delle esportazioni sul valore del PIL, che non supera lo 0,4% - Italia 1,9%). Il punto esprime, altresì, la debolezza della struttura commerciale e di vendita dei prodotti agricoli, oggi basata ancora su un'estrema frammentazione e dal mancato utilizzo delle infrastrutture leggere (informatiche) per avviare i canali commerciali, rappresentata da una mancata informatizzazione delle aziende.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP12-ISP13-Fig. 4.20

W7. Difficoltà di accesso al mercato del credito.

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** che rileva come nella regione tutti gli indicatori relativi al mercato del credito risultano essere fortemente penalizzanti, creando, di fatto una situazione di “blocco” del mercato stesso.

Gli impieghi bancari in percentuale del PIL evidenziano un tasso di impegno regionale del 25,8% (Italia 62%). Il rischio dei finanziamenti, misurato dal tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa, nella regione (4,5) è quasi doppio rispetto al valore di riferimento nazionale (2,3). La capacità di finanziamento, misurata dal differenziale dei tassi attivi sui finanziamenti per cassa con il centro-nord, nella regione è pari a 1,2 punti (0,1 punti per l'Italia nel suo complesso).

Il credito agrario, nello specifico (dati ISMEA-SGFA), con circa 18mln di euro erogati nel 2012 fa registrare, nel quinquennio 2007-2012, la più forte contrazione osservata nelle regioni del mezzogiorno (-23%). Se rapportato in valore percentuale rispetto agli investimenti fissi lordi del settore agro silvicolo, è evidente il ritardo rispetto al contesto nazionale: mentre in Italia il rapporto è del 24,6% in Calabria scende all'8,4%.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP9

W8. Basso tasso di utilizzazione delle strutture ricettive, ivi incluse le strutture tipicamente “rurali”

Punto di debolezza riferibile ad elementi di natura **competitiva** che evidenziano una forte sottoutilizzazione delle strutture ricettive regionali. Fenomeno che viene osservato anche all'interno delle strutture ricettive tipicamente rurali (agriturismi e alloggi turismo rurale) e spiegabile, almeno in parte, dall'elevata stagionalità dei flussi turistici intercettati dal territorio regionale e da una più bassa permanenza media.

L'indice di utilizzazione lordo, misurato dal rapporto tra le presenze registrate ed il numero di giornate letto potenziali (posti letto per 365 giorni, inclusi i giorni di chiusura), colloca la regione tra gli ultimi posti della classifica nazionale, fermandosi ad un valore di 18,1 per gli esercizi alberghieri (Italia: 47,1), di 5,0 per gli esercizi complementari (Italia: 14,0) e su valori di 2,4, con un gap più consistente dal benchmark nazionale, per gli agriturismi e alloggi del turismo rurale.

Il tasso di turisticità, misurato attraverso il rapporto tra il numero di turisti presenti ogni 100.000 abitanti, si ferma su valori che sono meno della metà del valore benchmark, mentre il gap più rilevante dal benchmark nazionale si registra per l'indice di densità turistica, misurato dal rapporto tra il numero di presenze e la superficie del territorio.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP23-Fig. 4.57-4.58

W9. Basso capacità di valorizzare la posizione commerciale delle produzioni biologiche regionali.

Punto di debolezza di natura **competitiva** che rileva come, nonostante la Regione detenga un vero e proprio primato in termini di numero di produttori (primari) biologici e di superfici agricole dedicate, gli operatori i volumi di prodotto certificato che vengono portati sui mercati sono nettamente incrementabili. A ciò si aggiunge che i produttori regionali impegnati nella fase a valle della produzione primaria, come preparatori (quindi in grado di favorire la creazione di valore aggiunto per tali prodotti) sono presenti in numero esiguo. Su 6749 operatori “bio” totali della regione, solo 214 (3%) sono preparatori esclusivi, ed ulteriori 425 (6%) sono produttori/preparatori.

Questi dati, se si tiene in considerazione la prevalente piccola dimensione (fisica-economica) delle aziende agricole regionali, presumono una debolezza del sistema di commercializzazione dei prodotti “bio” regionali, i quali, ancora in larga parte, vengono commercializzati sui mercati del prodotto fresco convenzionale, ed in ogni caso scarsamente valorizzati con processi di preparazione, in grado di aumentare il valore aggiunto del prodotto. Le ragioni di tale debolezza possono, almeno in parte, essere associate alla mancata organizzazione/implementazione di “filieri” bio (sia di natura orizzontale ma anche di natura trasversale) in grado di concentrare anche le piccole produzioni aziendali dei biologici, con adeguati canali di vendita, ed incoraggiando, in questo modo anche la certificazione delle produzioni di piccole produzioni aziendali. In particolare, considerando la destinazione prevalente all’olivicoltura delle aziende regionali biologiche, tale debolezza può essere ricondotta all’estrema frammentazione della filiera olivico-olearia che rende difficile la valorizzazione della qualità del prodotto biologico che, tra l’altro, riscontra una difficoltà alla commercializzazione a livello regionale, dove minore è il ruolo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e scarsissima la presenza di negozi specializzati nel biologico.

Riferimenti nell’analisi di contesto: Fig.4.39-ICC17-ISP12

W10. Oltre la metà dei suoli agricoli regionali è affetta da rischi potenziali di perdita del suolo anche a causa di sempre più ricorrenti fenomeni di forte aggressività climatica.

Punto di debolezza di natura **climatico ambientale** in grado di tradursi anche in un punto di debolezza di natura **competitiva**.

Le osservazioni condotte rilevano come il 40% di suolo agricolo siano interessati da fenomeni di erosione idrica con grado di rischio classificato da “moderato” a “catastrofico”, il 12,4% classificato come “leggero”; il rimanente 48,2% interessato da erosione “nulla” o “trascurabile”.

Descrive l’elevato grado potenziale di rischio del territorio regionale ad essere soggetto ai fenomeni di cambiamento climatico e le ricadute sulla produttività dei suoli e sul mantenimento qualitativo degli stessi. Esso pone in evidenza come la stabilità della qualità del suolo agricolo si trovi ad essere condizionata dalla forte aggressività climatica che caratterizza la Regione, con eventi piovosi molto intensi, concentrati in pochi giorni piovosi durante l’anno, e periodo molto lunghi di siccità.

Il fenomeno in descrizione è strettamente connesso ai processi di desertificazione che, per il territorio regionale, si concentrano in alcune aree delimitate in cui vengono registrati fenomeni di “desertificazione” o di progressiva “desertificazione”.

Riferimenti nell’analisi di contesto: ICC42-ISP25-Fig.-- 4.72 – 4.73 -4.74 – 4.75

W11. elevato tasso di concentrazione della popolazione all’interno di territori esposti a fenomeni franosi e

di esondazione.

Punto di debolezza di natura **climatico-ambientale** che pone in rilievo la potenziale fragilità del territorio regionale rispetto agli eventi che vengono a determinarsi, con sempre maggiore aggressività, come conseguenza dei cambiamenti climatici.

Esso mette in rilievo il potenziale elevato grado di rischio, stimato in termini incolumità delle persone (sia della vita umana che per danni ai beni immobili in cui risiede), e delle infrastrutture e strutture economiche, che caratterizza il territorio regionale. Esso, inoltre, rileva i potenziali rischi derivanti dai cambiamenti della copertura ed uso del suolo che, come si è avuto modo di osservare, nella regione, hanno fatto registrare nel periodo di osservazione 2000/2006 un incremento generalizzato delle superfici artificiali, principalmente a discapito delle superfici agricole.

Il punto rileva, altresì, la stretta correlazione di causa-effetto tra l'intensità del fenomeno degli incendi boschivi, che colpisce il territorio regionale, e l'aumento del rischio in descrizione, determinato dal fatto che gli incendi indeboliscono "a monte" le capacità di risposta/difesa strutturale del suolo.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP28-

W12. Elevato indice di povertà della popolazione e concentrazione in aree interne

Punto di debolezza della struttura **socioeconomica**, sintetizza l'estrema debolezza economica della regione, caratterizzata da bassi livelli di PIL procapite, fenomeni di "disoccupazione nascosta" ed elevati tassi di disoccupazione. La metà della popolazione regionale (1 milione di persone) è a rischio povertà.

Nella Regione, d'altra parte, è evidente la debolezza oggettiva strutturale del territorio ed anche del grado di diffusione dell'infrastrutturazione sul territorio. Le "aree interne" individuate e classificate dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 rappresentano l'80% dei comuni calabresi, con una forte incidenza al loro interno dei comuni periferici ed ultraperiferici, ossia "distanti" dai centri di prestazione di servizi essenziali (scuola, sanità, ferrovie) che nella regione arrivano a rappresentare il 40% del totale.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC9-Fig. 4.5, Fig. 4.6.

W13. Modello di governance dei partenariati locali che ha dimostrato bassi livelli di efficacia.

Punto di debolezza che segnala la necessità di rinnovare i modelli di governance dei partenariati locali adottati nelle precedenti programmazioni, per renderli soggetti ai quali affidare strumenti maggiormente efficaci ed efficienti per l'infrastrutturazione e lo sviluppo di specifici ambienti territoriali e/o di comparto produttivo. In termini generali si rileva come si siano rivelati elementi di freno all'esplicitarsi dei potenziali di impatto della progettazione integrata (PIAR) e dello sviluppo locale (PSL) i seguenti: lo scarso coordinamento interno della programmazione degli interventi e la frammentazione dell'intervento; la mancata focalizzazione su emergenze (forza e debolezza) caratterizzanti i territori e/o i comparti interessati attraverso progetti di chiaro interesse locale

W14. Ritardi nel raggiungimento degli obiettivi Agenda Digitale 2020.

Il punto di debolezza rileva come, nonostante gli importanti progressi già conseguiti ed in atto di completamento che fanno della regione Calabria una tra le regioni italiane più virtuose in termini di dotazione infrastrutturale (banda ultra – larga 30 Megabit) e, in misura minore, di progressivo sviluppo della crescita digitale, la regione, come l'intero territorio nazionale è ancora in ritardo rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale “2020”. In particolare i target relativi all'infrastrutturazione banda ultra-larga (100 Megabit) devono essere innalzati e la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie informatiche presso la pubblica amministrazione, le imprese e le famiglie – popolazione, devono essere adeguatamente innalzate.

Specificatamente per la crescita digitale i miglioramenti ottenuti in termini di diffusione dell'informatizzazione, rilevano ancora una situazione deficitaria che il Programma ha misurato attraverso l'ISP8: basso tasso di comuni con servizi pienamente interattivi; basso grado di diffusione di internet nelle famiglie; basso indice di utilizzo di internet nelle imprese industria e servizi, e dall'indicatore ISP13: quasi nullo utilizzo di internet nelle aziende agricole.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP8-ISP13

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

O1 Progressivo potenziamento del sistema regionale di “produzione” e divulgazione” della ricerca e della conoscenza in ambito agricolo ed agroalimentare

L'opportunità è correlata ad un significativo processo di potenziamento del sistema della ricerca e sviluppo regionale che negli ultimi anni è stata anche oggetto dell'azione del POR FESR regionale nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione. In particolare, nel campo specifico del settore agricolo un vantaggio viene offerto anche dalla recente riforma dei servizi regionali per lo Sviluppo Agricolo dalla quale si attende una maggiore “managerizzazione” dei servizi in questione ed una migliore e più coordinata finalizzazione degli stessi. In tal senso la riforma dell'Agenzia può svolgere un'importante funzione di leva sui processi di sviluppo della conoscenza, ammodernamento e di recupero di competitività e di sostenibilità del comparto agroalimentare e silvicolo della regione, anche attraverso la composizione di un'offerta di servizi più rispondente alle esigenze di sviluppo del comparto agricolo.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI5

O2 Novità legislative a livello centrale in tema di transazioni trasparenti con contratti scritti e termini di pagamenti perentori per la cessione di prodotti agricoli.

L'attenzione posta dal legislatore nazionale in termini di maggiore trasparenza e certezza nei contratti commerciali dei prodotti agricoli, contenuta nel “Decreto liberalizzazioni” di cui all'art. 62 del D.L. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, è un'importante opportunità offerta al sistema dei produttori agricoli per contribuire a mitigare la loro debolezza contrattuale, da cui ci si attende un recupero di valore aggiunto e migliore gestione dei flussi di cassa da parte delle aziende agricole.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI7

O3 Trend in aumento dei consumi interni e delle esportazioni di prodotti biologici.

L'attuale tendenza verso una sempre maggiore attenzione da parte del consumatore, come anche del legislatore europeo, alla salubrità ed alla qualità delle produzioni alimentari ha determinato, pur nell'attuale momento di crisi economica, una tenuta dei consumi di prodotti biologici.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI13

O4 Tenuta della domanda internazionale di prodotti agroalimentari.

Secondo le proiezioni dell'Agricultural Outlook 2013/2022 (OECD-FAO) a domanda mondiale di prodotti alimentari è attesa in crescita in relazione sia all'aumento di popolazione, sia a trend crescenti di consumi pro-capite che si osservano nei Paesi emergenti ed in via di sviluppo, generando opportunità derivanti dall'inserimento in nuovi mercati e rispetto a nuovi target di consumatori. La produzione agricola mondiale di commodities crescerà nel periodo preso in esame dell'1,5% all'anno (rispetto al +2,1% della decade precedente). Il rallentamento è dovuto alla crescita dei costi, alla riduzione delle risorse e delle superfici coltivabili.

Cresceranno maggiormente i Paesi di più recente industrializzazione che potranno sfruttare gli investimenti realizzati negli ultimi anni per migliorare la produttività del loro settore agricolo. E continuerà a crescere anche la loro quota di mercato a livello mondiale.

In decisa crescita anche i consumi mondiali di tutti i principali prodotti agricoli. La popolazione è sempre più numerosa, cresce il potere d'acquisto in molti Paesi in via di sviluppo, si modificano le abitudini alimentari e si impongono nuovi modelli di consumo anche a causa della sempre più spinta urbanizzazione. Il consumo pro capite aumenterà in particolare nell'Europa dell'Est e nell'Asia centrale. A seguire l'America Latina e il resto dell'Asia. La popolazione mondiale crescerà in media dell'1% i prossimi 10 anni.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI11

O5 Aumento delle quote di flussi turistici che si rivolgono a forme di turismo rurale.

La domanda mondiale ed europea di turismo che si rivolge a filoni "rurali" collegati alla possibilità di soggiornare e conoscere luoghi ed ambienti di interesse naturalistico-ambientale, di praticare sport ed attività ricreative e salutistiche collegate con la fruizione del paesaggio rurale, prodotti agricoli ed enogastronomia di qualità è in aumento. A ciò deve aggiungersi come anche il fenomeno di progressiva riduzione del budget medio che può essere impegnato dalle famiglie (e dal singolo) per le proprie vacanze fa propendere per forme di turismo meno costose, come possono essere quelle praticate in ambienti rurali.

Le tendenze in atto si presentano come opportunità che gli ambiti rurali possono cogliere per favorire lo sviluppo locale e la diversificazione delle attività economiche in ambito prettamente rurale.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI16

O6 Disponibilità di risorse finanziarie per la ricerca in agricoltura nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020".

L'attenzione prestata dal Programma europeo di ricerca alle tematiche della competitività del settore agricolo ed agroalimentare ed alla salubrità degli alimenti, correlata alle opportunità offerte dalla costituzione della rete PEI dello Sviluppo Rurale, è un sicuro elemento di vantaggio che può essere da traino per un sistema della Ricerca e Innovazione di carattere europeo e consentite il trasferimento delle innovazioni e dei risultati della ricerca anche alle regioni più periferiche e svantaggiate.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI5

O7 Recente adozione della Strategia regionale per la biodiversità e del Quadro d'Azione Prioritario (PAF) per le aree Natura 2000

L'adozione della Strategia regionale per la biodiversità consente di collocare l'azione ed il contributo del comparto agricolo a favore della biodiversità all'interno di un più ampio e complesso sistema d'intervento che mette in relazione l'intero sistema economico-ambientale del territorio regionale, amplificandone gli effetti positivi. Allo stesso tempo la redazione del Quadro di Azione Prioritario (PAF) per le aree Natura 2000 della Regione consente, oltre che avere uno strumento conoscitivo dello stato qualitativo di tali aree, che si è dimostrato essere buono, di avere a disposizione un quadro generale di indirizzo degli interventi prioritari da implementare in tali aree, nell'ambito dei quali collocare il contributo del PSR in complementarietà con gli ulteriori strumenti programmatori e di intervento regionale.

Di rilievo sono i risultati positivi in tema di biodiversità agricola e forestale osservati negli ultimi anni per gli indici regionali Farmland Bird Index (FBI) ed il Woodland Bird Index i quali hanno rilevato importanti progressi nel periodo 2000-2013.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI20-ICC35

O8 Recente emissione della legge di riforma dell'Azienda regionale per la forestazione e politiche della montagna e della legge regionale di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Le novità introdotte dalla recente normativa regionale restituiscono un assetto della gestione delle risorse forestali più efficiente ed in grado di consentirne un uso produttivo capace di generare nuova ricchezza sostenibile. Le norme adottate manifestano una nuova sensibilità legislativa verso un utilizzo produttivo sostenibile delle risorse forestali rappresentando un'opportunità per lo sviluppo di forme innovative di gestione del patrimonio forestale sia pubblico che privato.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI21

O9 Novità legislative a livello centrale in tema di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Con il Disegno di Legge in materia di contenimento e consumo del suolo e riuso del suolo edificato

approvato dal Consiglio dei Ministri il 12.12.2013, il legislatore nazionale ha inteso segnare un nuovo indirizzo rispetto dando centralità al risparmio del suolo agricolo.

Il 3 febbraio 2014 è stato presentato al Parlamento il Disegno di Legge n. 2039 “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”. Il disegno di legge persegue la finalità di contenere il consumo del suolo, di valorizzare il suolo non edificato, di promuovere l’attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché gli obiettivi del prioritario riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana rispetto all’ulteriore consumo del suolo inedito, al fine complessivo di impedire che lo stesso venga eccessivamente « eroso » e « consumato » dall’urbanizzazione. Esso promuove la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica che assumono un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva « cementificazione » della superficie agricola nazionale.

La crescente sensibilità legislativa verso il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato rappresenta un’opportunità per salvaguardare gli utilizzi agricoli dei suoli ed il contenimento dei fenomeni di progressiva erosione urbanistica ed urbana dei sistemi agro ambientali ed agroforestali, nonché della capacità di produrre beni alimentari. E’ un’opportunità da cogliere sia dal punto di vista ambientale che produttivo/economica da parte degli operatori agricoli e, più in generale, rurali.

Riferimenti nell’analisi di contesto: QUALI8

O10 Processo di aggregazione Enti locali minori (<5.000 abitanti), attraverso le Unioni di comuni o la gestione associata delle funzioni rilevanti.

Il processo legislativo-procedurale (“Patto di stabilità interno” ed altre disposizioni quali D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con L. n. 122 del 30/07/2010; D.L. 06/07/20011, n. 98, convertito con L. n. 111 del 15/07/2011; D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011) in atto a livello nazionale e finalizzato a conseguire l’aggregazione degli enti locali territoriali minori (che si concentrano prevalentemente nelle aree rurali) è un’opportunità da cogliere per avviare nuovi modelli di cooperazione sui territori rurali in grado di migliorare le condizioni dell’offerta strutturale e della qualità della vita delle popolazioni e delle imprese.

L’aggregazione rappresenta uno strumento efficace per conseguire maggiori economie di scala mantenendo e rafforzando il sistema dei servizi pubblici locali, sia quelli essenziali che quelli più ampiamente correlati alla qualità della vita delle popolazioni.

D’altra parte, la Strategia Aree interne adottata dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, rappresenta un’opportunità anche a livello regionale, per poter incidere nelle aree rurali in cui sono più complesse le problematiche correlate al grado di “perifericità” che, di fatto, sono bloccanti rispetto ad uno sviluppo socioeconomico più equilibrato sui territori regionali.

Riferimenti nell’analisi di contesto: QUALI2

O11. Positivo processo di adeguamento in tema “banda ultra larga” e “crescita digitale”

Rileva gli importanti progressi già conseguiti ed in atto in termini di dotazione infrastrutturale della Regione. Gli investimenti realizzati hanno consentito un forte recupero nel tasso di diffusione della banda

larga nelle amministrazioni locali, per le quali, difatto, nel 2012 ha visto colmare il gap regionale nell'ambito del contesto nazionale: il grado di diffusione della banda larga nelle amministrazioni locali è passato dal 46,7% del 2005 al 94,7% del 2012. Stesso recupero si è registrato nell'indice di diffusione della banda larga nelle imprese che passa dal 45,2% del 2005 al 94,1% nel 2012.

La dotazione infrastrutturale, inoltre, è oggetto di ampliamento e di miglioramento attraverso l'Accordo di Programma Quadro "Accordo per lo sviluppo della banda larga nel territorio della regione Calabria" sottoscritto il 26.03.2013 tra la Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico – POR FESR 2007/2013 – che prevede che entro il 31.12.2016 tutti i comuni della Regione vengano coperti con un'infrastruttura in fibra ottica abilitante l'offerta di servizi almeno a 30 Megabit per secondo e la realizzazione di sedi PAC/PAL collegate in FTTH in tutti i comuni interessati dall'Accordo (405 su 409 comuni). Tali investimenti infrastrutturali rappresentano un sicuro veicolo per stimolare la crescita digitale nelle aree rurali della regione.

Riferimenti nell'analisi di contesto: ISP8 - QUALI6

O12 – Apertura di nuovi spazi di mercato per filiere emergenti, sulle quali la Calabria può puntare

Il settore agricolo regionale ha avviato recentemente un processo di rinnovamento orientato a guadagnare nuovi spazi di mercato in settori la cui domanda, nazionale ed internazionale, è in forte espansione. È il caso della frutta a guscio, della frutta tropicale e subtropicale, dei piccoli frutti.

Questa tendenza, che potenzialmente interessa sia le aree agricole più produttive, sia le zone interne e collinari, deve essere incoraggiata e gestita attraverso gli strumenti di programmazione regionali

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

T1 Perdurare della recessione dell'economia europea.

Tra i rischi più elevati che possono condizionare la riuscita del Programma si colloca l'incertezza che deriva dall'attuale perdurare della crisi economica che ha colpito con durezza l'Italia e con ancora maggiore intensità le regioni in ritardo di sviluppo come la Calabria. Esse, nel periodo di crisi, hanno visto annullarsi i progressi che erano riuscite a conseguire nel periodo pre-crisi, arrivando a far registrare indicatori socioeconomici fortemente deficitari. Il perdurare della crisi è un elemento che contribuisce a determinare il grado di impatto delle policy di sviluppo rurale poste in essere dal Programma.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI4

T2 Contrazione dei consumi alimentari delle famiglie italiane e regionali.

Per una regione come la Calabria che fa registrare un basso grado di apertura ai mercati esteri rimane determinante, per la composizione della domanda dei propri prodotti alimentari, quanto accade a livello nazionale e regionale. In tal senso il perdurare della crisi economica ed il progressivo aumento delle fasce di popolazione che vivono sotto la soglia di povertà sta agendo negativamente sui consumi alimentari,

portando ad una contrazione della domanda degli stessi beni.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI10

T3 Impatti attesi dai cambiamenti climatici

Con l'adozione della Strategia Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'Italia si è dotata di uno strumento conoscitivo e programmatico per affrontare gli impatti attesi dai cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità agli stessi.

Le situazioni nazionali più critiche per l'Italia sono state rilevate per: le risorse idriche e le aree a rischio desertificazione; l'erosione e l'inondazione delle zone costiere e l'alterazione degli ecosistemi marini; la regione alpina e gli ecosistemi montani, con la perdita di ghiacciai e di copertura nevosa; la salute, benessere e sicurezza della popolazione; le aree soggette a rischio idrogeologico; casi speciali di emergenza, quali l'area idrografica del fiume Po e i bacini idrografici del distretto dell'Appennino centrale, dove sono insediati i grandi invasi di regolazione delle acque.

La declinazione dei potenziali impatti attesi dei cambiamenti climatici (pg. 17 delle Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici) mette in evidenza le principali vulnerabilità rispetto alle quali di seguito vengono riportate quelle per le quali sembra più pertinente un potenziale impatto sul territorio regionale:

- possibile peggioramento delle condizioni di pressione sulle risorse idriche;
- possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno;
- maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane;
- maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto negli ecosistemi montani;
- maggiore rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere;
- potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento ma anche di frutta e verdura;
- sono possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili della popolazione;
- potenziali danni per l'economia nel suo complesso, dovuti principalmente alla possibilità di un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; ad un'offerta turistica invernale ridotta e una minore attrattività turistica della stagione estiva; ad un calo di produttività nel settore dell'agricoltura e della pesca; ad effetti sulle infrastrutture urbane e rurali.

Riferimenti nell'analisi di contesto: l'ambiente, i fattori climatici e gli effetti dei cambiamenti climatici

T4 Contraffazione merceologica delle produzioni agroalimentari del *Made in Italy* ed *italian sounding* (imitazioni)

I fenomeni di contraffazione merceologica delle produzioni del *Made in Italy* e dell'*italian sounding*, come è stato possibile verificare, interessano potenzialmente tra le più importanti produzioni regionali, come l'olio extravergine di oliva, alcuni preparati di carne ed alcuni prodotti agricoli certificati. Tali fenomeni

interessano prioritariamente le produzioni di qualità e le produzioni certificate. Essi danneggiano i produttori regionali ed i territori di provenienza, agendo sui prezzi di mercato con perdite di valore aggiunto; e danneggiano i consumatori i quali sono indotti in errore rispetto alla provenienza ed alla qualità del prodotto alimentare che trovano sul mercato.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI14

T5 Mancanza di azione di monitoraggio continuo dei singoli corpi idrici

Il territorio regionale manca di azioni di monitoraggio continuo dei singoli corpi idrici, determinando un gap di conoscenza rispetto alle pressioni antropiche/climatiche/atmosferiche ed alla localizzazione delle stesse sul territorio. Il rischio è determinato dalla mancanza di dati di monitoraggio continuativi utili a predisporre azioni ed interventi organici e prioritari sul territorio. Il rischio rilevato viene amplificato dalla necessità di avere a disposizione uno strumento che consenta un'azione di presidio delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. E' bene rilevare a tale proposito, che tale rischio è di natura momentanea in quanto la Regione Calabria ha in corso il piano di intervento che consentirà entro il 31.12.2015 di mettere a disposizione i dati di monitoraggio aggiornati e completi, a sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE "Direttiva Quadro sulle Acque", i quali confluiranno nel Piano di Gestione dell'Autorità di Bacino, periodo 2015-2021, in redazione.

Come argomentato nell'analisi di contesto, le pressioni del comparto agricolo sullo stato qualitativo dei corpi idrici è risultato essere stato molto mitigato nel corso degli ultimi anni. Questo in quanto come rilevato dall'indicatore ISP24 risultano essere significativamente ridotti (2006-2012) l'uso complessivo di forte sostituzione di concimi minerali a favore di fertilizzanti organici. Così come è nettamente al di sotto dei valori medi nazionali la distribuzione (Kg/ha/anno di superficie concimabile) di azoto, anidride fosforica e ossido di potassio. Dati confermati dallo stesso indicatore ICC33 in termini di percentuale di suoli utilizzati con basso grado di intensità si input. A ciò deve, inoltre essere aggiunto, che l'attuazione del PSR 2007/2013 ha attuato il sostegno (interventi ed impegni) per una gestione efficace del territorio con obiettivi di qualità dell'acqua su più di 199 mila ettari di superficie agricole ed ulteriori 5 mila ettari di superficie forestale

Riferimenti nell'analisi di contesto: ICC33-ISP24-

T6 Mancanza di rilevazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili del settore agricolo e silvicolo e potenziale competizione tra il sostegno dello sviluppo rurale ed il sostegno erogato da altri strumenti di finanziamento.

Un sistema di rilevazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili da natura agricola e silvicola è un elemento conoscitivo che può essere dirimente per una corretta programmazione delle politiche energetiche di fonte rinnovabile nazionali, regionali e locali coinvolte nel processo autorizzativo. La mancanza di dati di monitoraggio rappresenta un rischio per un'efficiente programmazione del settore che ha portato, per esempio, fino all'avvento di una nuova sensibilità del legislatore nazionale, ad un indiscriminato consumo del suolo agricolo utilizzato per le attività di produzione di energia.

Inoltre, l'elaborazione delle politiche di sviluppo rurale nel settore energetico si inquadra nel più ampio contesto del sostegno nazionale alla produzione e vendita di energia e, in assenza di una strategia che assicuri la complementarietà tra i diversi strumenti di finanziamento, si configurano rischi di competizione e

di conseguente minore efficacia dl PSR nel contribuire agli obiettivi del settore.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI17

T7 Riduzione della spesa centrale per servizi di natura sociale e welfare e ridotta capacità di spesa degli Enti locali territoriali e vincoli di bilancio

L'attuale momento di contenimento della spesa pubblica ed i sempre più pressanti vincoli di bilancio dello stato e degli enti territoriali minori porta ad un progressivo indebolimento (in termini di quantità e di qualità) del sistema infrastrutturale e dei servizi di base essenziali che colpisce con maggiore intensità le aree rurali, per loro natura e struttura più deboli. Il rischio è rappresentato da una progressiva regressione delle infrastrutture di base a servizio delle imprese e delle popolazioni rurali ed il contestuale depauperamento qualitativo e minore diffusione dei servizi di natura sociale e di welfare disponibili per le popolazioni rurali.

Riferimenti nell'analisi di contesto: QUALI1

T8 Crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19

La crisi economica scaturita in seguito alle chiusure ed alle restrizioni disposte per contenere la pandemia ha generato perdite economiche e crisi di liquidità per molti comparti dell'agricoltura calabrese, colpendone alcuni con particolare severità.

La crisi economica è accentuata dal perdurare dell'incertezza relativa alla ripresa delle attività ed alla riapertura a pieno regime del mercato locale e dell'export.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	1.958.050	2011 p		
Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat					
rurale	% del totale	43,5	2011 p		
Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat					
intermedia	% del totale	34,5	2011 p		
Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat					
urbana	% del totale	22,1	2011		
Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat					
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	14	2012 p		
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	66,9	2012 p		
totale > 64 anni	% della popolazione totale	19,1	2012 p		
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	13,8	2012 p		
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	67,2	2012 p		
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	19,1	2012 p		
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	15.222	2011		
Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat					
territorio rurale	% della superficie totale	64,4	2011		
Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat					
territorio intermedio	% della superficie totale	31,5	2011		
Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di					

<i>Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat</i>					
territorio urbano	% della superficie totale	4,1	2011		
<i>Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat</i>					
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km²	128,7	2011		
<i>Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat</i>					
rurale	Ab./km²	86,9	2011		
<i>Comment: Per il calcolo degli indicatori declinati in rurale, intermedia, urbana, è stata utilizzata la classificazione delle aree rurali utilizzata dall'Accordo di Partenariato. Le aree rurali corrispondono alle aree "D", le aree intermedie corrispondono alle aree "C+B", le aree urbane alle aree "A". Fonte dati: Istat</i>					
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	41,6	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibili ultima anno di aggiornamento 2012</i>					
uomini (15-64 anni)	%	52,2	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibili ultima anno di aggiornamento 2012</i>					
donne (15-64 anni)	%	31,2	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibili ultima anno di aggiornamento 2012</i>					
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	NA			
totale (20-64 anni)	%	45,2	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibili ultima anno di aggiornamento 2012</i>					
uomini (20-64 anni)	%	57	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibili ultima anno di aggiornamento 2012</i>					
donne (20-64 anni)	%	33,8	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibili ultima anno di aggiornamento 2012</i>					
6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	28,3	2012		

7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	19,3	2012		
Comment: <i>utilizzato dato ISTAT 2012 per rendere coerente la fonte utilizzata per l'indicatore 5</i>					
giovani (15-24 anni)	%	53,4	2012		
Comment: <i>utilizzato dato ISTAT 2012 per rendere coerente la fonte utilizzata per l'indicatore 5</i>					
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	NA			
giovani (15-24 anni)	%	NA			
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	65	2010		
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	65,6	2010		
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	46,5	2011		
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	29.753,85	2011		
Comment: <i>Fonte ISTAT 2011</i>					
settore primario	% del totale	4,1	2011		
Comment: <i>Fonte ISTAT 2011</i>					
settore secondario	% del totale	13,7	2011		
Comment: <i>Fonte ISTAT 2011</i>					
settore terziario	% del totale	82,2	2011		
Comment: <i>Fonte ISTAT 2011</i>					
regione rurale	% del totale	72,8	2010		
Comment: <i>Dati Eurostat non disponibili a livello provinciale per declinazione aree rurali OECD, utilizzato dato Istituto Tagliacarne</i>					
regione intermedia	% del totale	27,2	2010		
Comment: <i>Dati Eurostat non disponibili a livello provinciale per declinazione aree intermedie OECD, utilizzato dato Istituto Tagliacarne</i>					
regione urbana	% del totale	NA			
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	566,2	2012		

<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012. L'indicatore è stato aggiornato in tutte le sue componenti al 2012 utilizzando i dati ISTAT per avere serie coerente di dati osservati</i>					
settore primario	% del totale	10,6	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012. L'indicatore è stato aggiornato in tutte le sue componenti al 2012 utilizzando i dati ISTAT per avere serie coerente di dati osservati</i>					
settore secondario	% del totale	16,8	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012. L'indicatore è stato aggiornato in tutte le sue componenti al 2012 utilizzando i dati ISTAT per avere serie coerente di dati osservati</i>					
settore terziario	% del totale	72,6	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012. L'indicatore è stato aggiornato in tutte le sue componenti al 2012 utilizzando i dati ISTAT per avere serie coerente di dati osservati</i>					
regione rurale	% del totale	72,7	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012. L'indicatore è stato aggiornato in tutte le sue componenti al 2012 utilizzando i dati ISTAT per avere serie coerente di dati osservati</i>					
regione intermedia	% del totale	27,3	2012		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012. L'indicatore è stato aggiornato in tutte le sue componenti al 2012 utilizzando i dati ISTAT per avere serie coerente di dati osservati</i>					
regione urbana	% del totale	NA			
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	47.674,8	2011		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato Istituto Guglielmo Tagliacarne disponibile ultimo aggiornamento anno 2010, utilizzando i dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC 11. Per le altre componenti dell'indicatore è stato utilizzato il dato ISTAT (anno 2011) per avere uniformità con la serie di dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC11</i>					
settore primario	EUR/persona	14.448,7	2011		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato Istituto Guglielmo Tagliacarne disponibile ultimo aggiornamento anno 2010, utilizzando i dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC 11. Per le altre componenti dell'indicatore è stato utilizzato il dato ISTAT (anno 2011) per avere uniformità con la serie di dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC11</i>					
settore secondario	EUR/persona	39.752	2011		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato Istituto Guglielmo Tagliacarne disponibile ultimo aggiornamento anno 2010, utilizzando i dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC 11. Per le altre componenti dell'indicatore è stato utilizzato il dato ISTAT (anno 2011) per avere uniformità con la serie di dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC11</i>					
settore terziario	EUR/persona	55.982,9	2011		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato Istituto Guglielmo Tagliacarne disponibile ultimo aggiornamento anno 2010, utilizzando i dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC 11. Per le altre componenti dell'indicatore è stato utilizzato il dato ISTAT (anno 2011) per avere uniformità con la serie di dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC11</i>					
regione rurale	EUR/persona	52.693,5	2010		
<i>Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato Istituto Guglielmo Tagliacarne disponibile ultimo aggiornamento anno 2010, utilizzando i dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC 11. Per le altre componenti dell'indicatore è stato utilizzato il dato ISTAT (anno 2011) per avere uniformità con la serie di dati di cui agli indicatori ICC10 e ICC11</i>					
regione intermedia	EUR/persona	51.324	2010		

Comment: dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012. L'indicatore è stato aggiornato in tutte le sue componenti al 2012 utilizzando i dati ISTAT per avere serie coerente di dati osservati

regione urbana	EUR/persona	NA		
----------------	-------------	----	--	--

II Agricoltura/Analisi settoriale					
13 Occupazione per attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	566,3	2012		
Comment: <i>DG AGRI - Fonte Eurostat</i>					
agricoltura	1 000 persone	52,2	2012		
agricoltura	% del totale	9,2	2012		
silvicoltura	1 000 persone	7,8	2012		
silvicoltura	% del totale	1,4	2012		
industria alimentare	1 000 persone	10,7	2012		
industria alimentare	% del totale	1,9	2012		
turismo	1 000 persone	30,4	2012		
Comment: <i>E' stato utilizzato il dato ISTAT (ultimo aggiornamento 2012) al fine di avere serie di dati osservati (ICC 10-ICC11 e ICC12) provenienti da fonte uniforme.</i>					
turismo	% del totale	5,4	2012		
Comment: <i>E' stato utilizzato il dato ISTAT (ultimo aggiornamento 2012) al fine di avere serie di dati osservati (ICC 10-ICC11 e ICC12) provenienti da fonte uniforme.</i>					
14 Produttività del lavoro nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	13.354,4	2009 - 2011		
15 Produttività del lavoro nel settore forestale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	22.792	2011		
Comment: <i>Dato non disponibile in Eurostat. Per il calcolo dell'indicatore è stata utilizzata una proxy data dal rapporto tra valore aggiunto branca agricoltura a prezzi di base (fonte ISTAT) e addetti alle imprese attive nella silvicoltura ed utilizzo aree forestali (Fonte Censimento generale industria e servizi, 2011)</i>					
16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	32.599,3	2010		
17 Aziende agricole (fattorie)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	137.790	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	91.580	2010		
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	26.860	2010		
dimensione dell'azienda	N.	9.900	2010		

agricola 5-9,9 ha					
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	4.990	2010		
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	1.640	2010		
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	1.370	2010		
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	950	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	500	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	29.160	2010		
Comment: DG AGRI - Fonte Eurostat					
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	35.860	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	29.810	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	18.320	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	9.690	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	7.620	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	3.920	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	2.050	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	500	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	230	2010		
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	4	2010		
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	14.277,12	2010		
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2	2010		
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,5	2010		
18 Superficie agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	549.250	2010		
seminativi	% della SAU totale	28,4	2010		
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	25,6	2010		

colture permanenti	% della SAU totale	45,7	2010		
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	95.640	2010		
in conversione	ha di SAU	1.510	2010		
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	17,7	2010		
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	74.710	2010		
quota della SAU	% della SAU totale	13,6	2010		
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	147.720	2010		
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	280.110	2010		
manodopera agricola regolare totale	ULA	51.610	2010		
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	133.790	2010		
Comment: DG AGRI - Fonte Eurostat					
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	5,5	2010		
rapporto < 35 anni / > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	8,9	2010		
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	90,3	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	99,9	2010		
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	17.185	2011		
Comment: Fonte: RICA UE (SE425) - Media 2010-2011					
totale (indice)	Indice 2005 = 100	102,8	2011		

Comment: <i>Fonte: RICA UE (SE425) - index 2007=100</i>					
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	16.868	2011		
Comment: <i>Fonte: RICA UE (SE430) - Farm net income/ FWU</i>					
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	1,4	2011		
Comment: <i>Fonte: RICA UE (SE430) (SE370) (SE020) - (Farm net income/FWU)/(wages/paid labor input)</i>					
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	100,2	2009 - 2011		
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	317,3	2010		
Comment: <i>Fonte: ISTAT</i>					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	28	2010		
Comment: <i>Fonte: ISTAT</i>					
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	612,9	2005		
Comment: <i>Fonte: ISTAT</i>					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	40,6	2005		
Comment: <i>Fonte: ISTAT</i>					
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	195.068	2012		
Comment: <i>Dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012</i>					
regione rurale	% del totale	58,1	2012		

Comment: *Dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012*

regione intermedia	% del totale	39,8	2012		
Comment: <i>Dato Eurostat non disponibile a livello provinciale per il calcolo dell'indicatore nelle zone rurali secondo classificazione OECD. Utilizzato dato ISTAT disponibile ultimo aggiornamento anno 2012</i>					
regione urbana	% del totale	NA			

III Ambiente/clima					
31 Copertura del suolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	48,9	2006	48,1	2012
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	3,2	2006	2,9	2012
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	36,6	2006	36,2	2012
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	4,2	2006	5,1	2012
quota di terreni naturali	% della superficie totale	3,7	2006	3,6	2012
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	3,1	2006	3,7	2012
quota di altre superfici	% della superficie totale	0,3	2006	0,4	2012
32 Zone soggette a vincoli naturali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	93,3	2012		
Comment: Fonte: Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)					
montagna	% della SAU totale	46,8	2012		
Comment: Fonte: Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)					
altra	% della SAU totale	46,5	2012		
Comment: Fonte: Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)					
specifica	% della SAU totale	NA			
33 Agricoltura intensiva					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	49,6	2007	43,8	2012
Comment: VALORE AGGIORNATO - Fonte: RRN su dati Eurostat e FADN					
media intensità	% della SAU totale	38,3	2007	44,5	2012
Comment: VALORE AGGIORNATO - Fonte: RRN su dati Eurostat e FADN					
alta intensità	% della SAU totale	12,1	2007	11,7	2012
Comment: VALORE AGGIORNATO - Fonte: RRN su dati Eurostat e FADN					
pascolo	% della SAU totale	30,4	2010	30,4	2012
Comment: VALORE AGGIORNATO - Fonte: RRN su dati Eurostat e FADN					
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	19	2011		

quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	14,1	2011	14,2	2016
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	24,6	2011	25,1	2016
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	189,9	2013	132,1	2014
Comment: Fonte: RRN-LIPU					
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	81,8	2006		
Comment: Fonte: DG AGRI, dato Regione Biogeografica di riferimento - dato media 2001-2006					
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	9,1	2006		
Comment: Fonte: DG AGRI, dato Regione Biogeografica di riferimento - dato media 2001-2006					
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	0	2006		
Comment: Fonte: DG AGRI, dato Regione Biogeografica di riferimento - dato media 2001-2006					
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	9,1	2006		
Comment: Fonte: DG AGRI, dato Regione Biogeografica di riferimento - dato media 2001-2006					
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	65,4	2011		
Comment: Fonte: Rete Rurale Nazionale					
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	2,7	2010		
Comment: Fonte: DG AGRI (dato Italia)					
classe 1.2	% della superficie FOWL	15,1	2010		
Comment: Fonte: DG AGRI (dato Italia)					
classe 1.3	% della superficie FOWL	15,6	2010		
Comment: Fonte: DG AGRI (dato Italia)					

classe 2	% della superficie FOWL	9,7	2010		
Comment: <i>Fonte: DG AGRI (dato Italia)</i>					
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m³	278.248,1	2010	28.200	2016
Comment: <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: Modalità di calcolo illustrate nella risposta al CEQ 28 della RAA 2018</i>					
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	27	2008	25,3	2017
Comment: <i>VALORE INIZIALE - Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia) - media 2005-2008 - dati 2008</i> <i>VALORE AGGIORNATO - Note: Proiezioni effettuate sulla base del valore dell'indicatore proxy elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti per ettaro di superficie concimabile - Azoto/Fosforo (fonte Istat)</i>					
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	3,3	2008	3,8	2017
Comment: <i>VALORE INIZIALE - Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia) - media 2005-2008 - dati 2008</i> <i>VALORE AGGIORNATO - Note: Proiezioni effettuate sulla base del valore dell'indicatore proxy elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti per ettaro di superficie concimabile - Azoto/Fosforo (fonte Istat)</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	72,8	2010		
Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	24	2010		
Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	3,2	2010		
Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	72,8	2010		
Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	24	2010		
Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	3,2	2010		

Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	NA		1,7	2019
Comment: <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: Stime effettuate come da metodologia riportata in CEQ 26 della RAA 2018</i>					
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	58	2013	49,1	2019
Comment: <i>VALORE INIZIALE - Fonte: "trattasi di valori riscontrati a 30 cm di profondità (fonte ISPRA annuario 2013). L'unità di misura dell'indicatore è espressa in tonnellate per ettaro.</i> <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: Stime effettuate come da metodologia riportata in CEQ 26 della RAA 2018</i>					
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	7,9	2006	16,8	2018
Comment: <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: Stime effettuate come da metodologia riportata in CEQ 26 della RAA 2018</i>					
superficie agricola interessata	1 000 ha	459.100	2006 - 2007	163,7	2015
Comment: <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: Dato Stimato al 2015 riferito alla SAU con classi di erosione superiore a 20t/ha/anno come da metodologia riportata in CEQ 26 della RAA 2018</i>					
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	58,5	2006 - 2007	29,8	2015
Comment: <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: Dato Stimato al 2015 riferito alla SAU con classi di erosione superiore a 20t/ha/anno come da metodologia riportata in CEQ 26 della RAA 2018</i>					
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	803,8	2010		
Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
dalla silvicoltura	ktep	3.346	2010		
Comment: <i>Fonte: Rete Rurale Nazionale (dato Italia)</i>					
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	81	2008		
Comment: <i>Fonte: Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)</i>					

uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	69,7	2008		
Comment: <i>Fonte: Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - ISTAT</i>					
industria alimentare	ktep	27	2008		
Comment: <i>Fonte: Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)</i>					
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	565,1	2010	490,8	2015
Comment: <i>VALORE INIZIALE - Fonte: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).</i> <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: cfr metodologia riportata in CEQ 28 della RAA 2018</i>					
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	2,5	2010	4,4	2015
Comment: <i>VALORE INIZIALE - Fonte: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).</i> <i>VALORE AGGIORNATO - Nota: cfr metodologia riportata in CEQ 28 della RAA 2018</i>					

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
I Situazione socioeconomica e rurale	I.01.01	Classificazione della superficie per zona altimetrica - montagna	42	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.01.02	Classificazione della superficie per zona altimetrica - Collina	49	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.01.03	Classificazione della superficie per zona altimetrica - pianura	9	%	2011
Comment: <i>Elaborazione Istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.01	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - unità territoriali comunali	409	Nr	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati Istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.02	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - Totalmente montani	53	%	2011
Comment: <i>Elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.03	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - parzialmente montani	17	%	2011
Comment: <i>Elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.04	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - non montani	30	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.02.05	Classificazione dei comuni per zona altimetrica - litoranei	28	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.01	Dimensione demografica dei comuni - fino a 1000 abitanti	18	%	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.02	Dimensione demografica dei comuni - da 1001 a 5000 abitanti	62	%	2011
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					

I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.03	Dimensione demografica dei comuni - da 5.001 a 10.000	12	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.04	Dimensione demografica dei comuni - da 10.001 a 15.000 abitanti	7	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.05	Dimensione demografica dei comuni - da 15.001 a 20.000 abitanti	2	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.03.06	Dimensione demografica dei comuni - con più di 20.000 abitanti	3	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.01	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - fino a 1.000 abitanti	3	%	2011
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.02	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 1.001 a 5.000 abitanti	31	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.03	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 5.001 a 10.000 abitanti	17	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.04	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 10.001 a 15.000 abitanti	7	%	2011
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.05	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - da 15.001 a 20.000 abitanti	9	%	2011
Comment: <i>elaborazioni dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.04.06	Distribuzione della popolazione per classe demografica dei comuni - con più di 20.000 abitanti	33	%	2011

Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.05.01	Tasso di sviluppo delle imprese - tasso di natalità-tasso di mortalità delle imprese per ogni 100 imprese	-0.5	%	2012
Comment: <i>elaborazione dati infocamere</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.06.01	Ricerca e innovazione - spesa media regionale per innovazione delle imprese	1.9	€/addetto	2010
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.06.02	ricerca e innovazione - spesa per attività di R&S intra muros della P.A., dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul PIL regionale	0.5	%	2010
Comment: <i>elaborazione dati istat</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.01	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione della rete stradale	106.13	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.02	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione della rete ferroviaria	107.38	italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.03	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza)	106.82	italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.04	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione degli aeroporti	76.35	italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.05	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali	58.77	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.06	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica	73.03	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione	I.07.07	Indici di dotazione	58.47	Italia=100	2011

socioeconomica e rurale		infrastrutturale - indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari			
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.08	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione delle infrastrutture economiche	83.55	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.07.09	Indici di dotazione infrastrutturale - indice di dotazione delle infrastrutture economiche e sociali	78.65	Italia=100	2011
Comment: <i>Istituto Guglielmo Tagliacarne</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.01	Società dell'informazione - Grado di diffusione della banda larga nelle amministrazioni locali	94.7	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.02	Società dell'informazione - Comuni con servizi pienamente interattivi	14	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.03	Società dell'informazione - Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps	1.3	%	2013
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.04	Società dell'informazione - Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps	0	%	2013
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.05	Società dell'informazione - Disponibilità wi-fi pubblico nei comuni	18	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.06	Società dell'informazione - Grado di diffusione internet nelle famiglie	47.1	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.07	Società dell'informazione - Indice di diffusione della banda larga nelle imprese	94.1	%	2012

Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.08.08	Società dell'informazione - Grado di utilizzo di internet nelle imprese	15.2	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.01	Credito - intensità creditizia	25.8	impieghi bancari in % del PIL	2009
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.02	Credito - rischio dei finanziamenti	6.7	tasso decadimento dei finanziamenti per cassa	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.03	Credito - capacità di finanziamento	1.4	differenza tassi attivi su fin. per cassa con il centro-nord	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.04	Credito - credito agrario	17835714	€	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.05	Credito - trend evoluzione credito agrario	-23	Tasso Variazione Medio Annuo (TVMA) 2007-2012	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.06	Credito - credito agrario rapportato agli investimenti fissi lordi	8.4	credito in % inv. fissi lordi agricoli e silvicoli	2011
Comment: <i>Elaborazioni dati SGFA-ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.07	Credito - credito agrario per "gestione"	0	%	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.08	Credito - credito agrario per "investimento"	86	%	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	I.09.09	Credito - credito agrario per "ristrutturazione"	14	%	2012
Comment: <i>SGFA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.01	Struttura fondiaria aziende agricole - aziende che possiedono solo terreni in proprietà	92.4	%	2000
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.02	Struttura fondiaria aziende agricole - aziende che possiedono solo terreni in proprietà	84.7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.03	Struttura fondiaria aziende agricole - SAU posseduta in proprietà	83.2	%	2000
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.10.04	Struttura fondiaria aziende agricole - SAU posseduta in proprietà	64.4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.01	Aziende agricole con autoconsumo su totale aziende - aziende che auto consumano tutto il valore della produzione	43.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.03	Aziende agricole con autoconsumo su totale aziende - aziende senza autoconsumo	6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.11.2	Aziende agricole con autoconsumo su totale aziende - aziende che auto consumano oltre il 50% della produzione	19.2	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.01	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita dei propri prodotti	69039	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.02	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita dei propri prodotti	50.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.03	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita attraverso canale diretto	44192	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.04	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita attraverso canale diretto	64	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.05	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita attraverso altri canali	32371	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.06	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - aziende con vendita attraverso altri canali	47	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.07	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita ad altre aziende agricole	6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.08	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita ad imprese industriali	11	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.09	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita ad imprese commerciali	28	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.12.10	Aziende agricole che vendono i propri prodotti - vendita/conferimento ad organismi associativi	7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.01	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende informatizzate	1391	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.02	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende informatizzate	1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.03	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende che utilizzano rete internet	585	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.04	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende che utilizzano commercio elettronico per la vendita dei prodotti	520	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.13.05	Informatizzazione delle aziende agricole - aziende che utilizzano commercio elettronico per gli acquisti	348	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.01	SAU con coltivazioni legnose agrarie - totale	250983.71	ettari	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.02	SAU con coltivazioni legnose agrarie - totale	45.7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.03	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione vite	4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.03	% di superficie irrigata su quella irrigabile - % di superficie irrigata su SAU totale	14.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.04	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione olivo	74.5	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.05	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione agrumi	14.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.14.06	SAU con coltivazioni legnose agrarie - SAU con coltivazione fruttiferi	7.4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.01	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - totale	669	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.02	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - totale	6.6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.03	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con bovini	8.8	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.04	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con bufalini	12.5	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.05	Aziende zootecniche con metodo di	2.5	%	2010

		produzione biologico - aziende con equini			
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.06	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con ovini	6.6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.07	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con caprini	6.4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.08	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con suini	16.9	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.15.09	Aziende zootecniche con metodo di produzione biologico - aziende con avicoli	3.6	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.01	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - totale	2344	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.02	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - totale	1.7	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.03	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - aziende con contoterzismo attivo	37.1	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.04	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - aziende con agriturismo	20.8	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.16.05	Aziende con attività remunerative connesse all'agricoltura e alla zootecnia - aziende con trasformazione prodotti vegetali e animali	14	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.17.01	Utilizzo acqua di irrigazione - aziende che utilizzano sistemi di irrigazione	32326	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.17.02	Utilizzo acqua di irrigazione - % di superficie irrigata su quella irrigabile	72	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.17.04	Utilizzo acqua di irrigazione - volumi irrigui m3/ha per superficie irrigata	3604.29	mc/ha	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.18.01	Carico di UBA per ettaro	0.26	UBA/ha	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.19.01	Giornate di lavoro standard pro-capite - manodopera familiare	41	GG/pro capite	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.19.02	Giornate di lavoro standard pro-capite - manodopera non familiare	50	GG/pro capite	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.20.01	Redditività del fattore terra - Reddito Netto/SAU	2141.52	€	2011
Comment: <i>RICA-ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.01	Agricoltura nelle aree montane - aziende agricole in aree montane	35809	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.02	Agricoltura nelle aree montane - SAU delle aziende agricole in aree montane	159506.63	ha	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.03	Agricoltura nelle aree montane - giornate di lavoro prestate nelle aziende agricole aree montane	4.2	milioni di giornate	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.04	Agricoltura nelle aree montane - produzione standard delle aziende agricole in aree montane	12523	€/Azienda	2010

Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.05	Agricoltura nelle aree montane - aziende agricole in aree montane	26	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.06	Agricoltura nelle aree montane - SAU delle aziende agricole in aree montane	29	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.07	Agricoltura nelle aree montane - giornate di lavoro prestate nelle aziende agricole aree montane	27	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.21.08	Agricoltura nelle aree montane - produzione standard delle aziende agricole in aree montane	23	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.01	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - superficie disponibile per il prelievo legnoso	432223	ha	2005
Comment: <i>INFC</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.02	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - superficie disponibile per il prelievo legnoso	70.5	%	2005
Comment: <i>INFC</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.03	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - utilizzazione legnosa totale	179828	metri cubi	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.04	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - utilizzazione legnosa legname da lavoro	120512	metri cubi	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.05	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - utilizzazione legnosa per combustibili	59316	metri cubi	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.06	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - tasso prelievo prodotti legnosi sulla superficie forestale	0.29	mc/ha	2011
Comment: <i>INFC-ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.22.07	Utilizzo superficie forestale ed altra superficie boschiva - tasso prelievo prodotti legnosi sulla superficie forestale disponibile al prelievo legnoso	0.4	mc/ha	2011
Comment: <i>INFC-ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.01	Agriturismo e turismo rurale - posti letto in agriturismi e alloggi per il turismo rurale	6696	numero	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.02	Agriturismo e turismo rurale - tasso di ricettività in agriturismi e alloggi turismo rurale	341.8	posti letto per ogni 100mila ab.	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.03	Agriturismo e turismo rurale - densità ricettiva in agriturismi e alloggi turismo rurale	0.4	posti letto per kmq di superficie	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.04	Agriturismo e turismo rurale - indice di utilizzazione lorda	2.4	presenze/posti letto potenziali 365 gg	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.05	Agriturismo e turismo rurale - tasso di turisticità	0.03	numero turisti presenti ogni 1000 abitanti	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	II.23.06	Agriturismo e turismo rurale - indice di densità turistica	3.8	numero di presenze turistiche/superficie territoriale	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	III.24.01	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - totale fertilizzanti	-47	variazione % 2006-2012	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.02	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - totale	-60	% variazione 2006-2012	2012

		concimi minerali			
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.03	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - totale fertilizzanti organici	7	% variazione 2006-2012	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.04	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - azoto	18.25	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.05	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - anidride fosforica	9.25	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.06	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - ossido di potassio	7.46	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.24.07	Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti e degli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti - sostanza organica	29.05	Kg/ha anno di superficie concimabile	2012
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	III.25.01	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio <0,5	26.1	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
III Ambiente/clima	III.25.02	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 0,51-5	12.9	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
III Ambiente/clima	III.25.03	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 5,01-15	15	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					

III Ambiente/clima	III.25.04	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 15,01-50	32.9	%2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
III Ambiente/clima	III.25.05	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio 50,01-200	12.7	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
III Ambiente/clima	III.25.06	Grado del rischio del suolo interessato da fenomeni di erosione idrica (t/ha) - grado di rischio > 200	0.4	% 2006-2007	2007
Comment: <i>ARSSA</i>					
III Ambiente/clima	III.26.01	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 21,8 t/ha/anno	11	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.26.02	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 21,81-32,7 t/ha/anno	19	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.26.03	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 32,71-50,14 t/ha/anno	24.5	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.26.04	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe > 32,71-50,14 t/ha/anno	8.2	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.26.05	Contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo (0-30 cm) tonn/ha/anno - classe 65,41 t/ha/anno	37.2	%	2005
Comment: <i>Servizio Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.27.01	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) -	6	%	2005

		molto scarsa			
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.27.02	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - scarsa	44.2	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.27.03	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - media	20.8	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.27.04	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - elevata	7.5	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.27.05	Classi di contenuto della sostanza organica negli orizzonti superficiali di suolo a seminativo (0-30 cm) - molto elevata	21.4	%	2005
Comment: <i>Serv. Agropedologia Regione Calabria</i>					
III Ambiente/clima	III.28.01	Popolazione a rischio frana - densità di popolazione esposta a frane in base all'appartenenza alle classi di popolazione a rischio frane (la densità di popolazione viene classificata a livello regionale in 5 classi : <0,5%; 0,5-2; 2,01-3,5; 3,51-5; >5)	5.01	classe di popolazione	2006
Comment: <i>ISPRA-ISTAT</i>					

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
F01- Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori rurali	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
F02- Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X			X	X	X
F03- Rafforzare ruolo		X		X		X		X	X	X	X		X	X	X				X	X	X

aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione e per il trasferimento delle conoscenze rete PEI																					
F04- Agire su tutti i fattori produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende	X		X	X		X		X	X	X	X						X	X	X	X	
F05- Aumentare la competitività			X	X		X									X			X		X	

dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione e tra gli stessi																						
F06- Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole	X			X																X	X	
F07- Sviluppo la nascita di "giovani aziende agricole" condotte da imprenditori agricoli	X	X	X		X															X	X	X

li profes sionali																						
F08- Raffor zare filiera corte bio, produ zioni certifi cate, prodot ti di monta gna e di nicchi a	X	X	X	X		X		X	X	X				X	X					X	X	X
F09- Raffor zare parten ariati filiera (PIF) favore ndo il potenz iamen to della compe titività all'int erno delle filiera strateg iche	X		X	X		X														X	X	X
F10- Qualif icare e favori re la comp osizio ne	X	X	X	X						X			X							X	X	X

dell'offerta all'interno delle filiere dei settori non food																						
F11- Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole		X				X	X					X								X	X	
F12- Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole				X			X													X	X	X

F13- Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione e sviluppo integrati		X		X				X	X	X			X		X	X			X	X	X
F14- Rafforzare i processi in corso verso un'agricoltura di impronta "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti	X	X	X					X	X	X			X	X					X	X	X
F15- Introdurre appro				X							X							X	X	X	X

cci collett ivi e coope rativi per la gestio ne efficie nte delle risorse idrich e																						
F16- Effici entare e render e sosten ibile l'uso delle risorse idrich e utilizz ato dal compa rto agrico lo ed agroal iment are				X				X		X										X		X
F17- Conte nere i fenom eni di perdit a del suolo agrico lo sogget to a rischi di			X	X			X			X										X	X	X

erosione idrica																						
F18-Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare			X	X		X								X						X	X	X
F19-Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali				X									X	X		X				X	X	X
F20-Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootec				X		X			X	X				X						X	X	

nia region ale e il beness ere anima le																						
F21- Interv enire nelle aree territo riali con bassi conten uti di sostan za organi ca nei suoli			X	X				X	X	X					X				X			X
F22- Raffor zare il sistem a econo mico extrag ricolo all'int erno delle aree rurali			X	X											X	X	X	X	X	X	X	X
F23- Integr are gli interv enti per l'alles timent o e la miglio re gestio	X			X											X	X	X					X

ne dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali																						
F24- Migliorare la governance della progettazione e integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, anche CLLD				X												X			X			X
F25- Intervenire sulle infrastrutture banda larga e la crescita digitale nelle aree rurali				X		X										X			X			X

F26-Attiva re strum enti finanz iari o combi nazioni i di strum enti di sosteg no a favore delle impre se				X	X	X									X				X	X	X
F27 Garan tire un sosteg no ai compa rti agrico li più severa mente colpiti dagli effetti econo mici della pande mia Covid 19				X	X	X		X	X	X					X				X	X	X

4.2.1. F01-Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le nuove sfide poste alla base delle politiche di sviluppo rurale, soprattutto in tema di obiettivi trasversali, quali ambiente, con particolare attenzione alla gestione sostenibile della biodiversità e delle aree Natura 2000, cambiamenti climatici ed innovazione, e la velocità con la quale si manifestano i processi evolutivi, richiedono che alla base delle azioni e dei comportamenti degli operatori locali vi sia una conoscenza

puntuale ed in continuo aggiornamento.

Il fabbisogno, in tale contesto, registra la necessità di rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori, che deve contribuire a metterli in grado di incidere positivamente sull'ammmodernamento/innovazione e lo sviluppo socioeconomico della regione e, più in particolare, delle aree rurali. E presidiare la sostenibilità ambientale delle attività agricole, ivi inclusa la conoscenza e la corretta attuazione dell'uso dei prodotti fitosanitari per come regolamentata dal Piano Nazionale sull'uso sostenibile dei pesticidi, che recepisce la Direttiva 2009/128/CE.

Quale fabbisogno di natura trasversale all'efficacia dell'attuazione del Programma, si ritiene strategico intervenire su tutti i temi e gli obiettivi delle Priorità dello sviluppo rurale, intervenendo per rafforzare i punti di forza ed incidere sulle debolezze di sistema.

Il rafforzamento dello stato delle conoscenze deve essere mirato a garantire che le tematiche affrontate e le modalità di trasferimento della conoscenza siano pertinenti ai fabbisogni locali ed alla dinamica evolutiva dei processi di ricerca e innovazione (R&I), dove l'innovazione è intesa in senso quanto più ampio possibile (non solo soluzioni tecniche e tecnologiche ma anche modelli innovativi per la governance di tutti i fattori dello sviluppo rurale) e deve prestare particolare interesse all'”ecoinnovazione”

SWOT : S1-S2- S4-S5-S6-W2--W3-W4-W6-W8-W9-W10-O1-O5-O6-O7-O11-T3-T4.

4.2.2. F02-Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le nuove sfide e gli obiettivi proposti dalla “Strategia Europa 2020” richiedono il contributo consapevole di tutti gli operatori locali. In particolare, per le politiche di sviluppo rurale, gli obiettivi di competitività del settore agricolo, di gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima e di sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, richiedono un’azione individuale e consapevole di tutti gli operatori rurali, che gli consenta di muoversi verso gli obiettivi strategici Europa 2020.

Il fabbisogno evidenzia la necessità di sostenere un processo di accompagnamento diretto agli operatori locali, attraverso servizi di consulenza mirati ad affrontare specifiche problematiche, collocati nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo economico e sostenibile della Regione.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S4-S5-S6-W1-W2-W3-W4-W8-W9-W10-O1-O6-O7-O11-T3

4.2.3. F03-Rafforzare ruolo aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze rete PEI

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il territorio regionale presenta una struttura all'interno della quale le attività di ricerca, data anche la prevalente piccola dimensione delle imprese del tessuto produttivo, è delegata nella quasi interezza al settore pubblico, ciò che ha contribuito a determinare una lontananza e scollamento tra i fabbisogni e l'offerta di R&I.

La prevalente piccola dimensione delle aziende agricole e forestali, d'altra parte, è da ostacolo per strutturare e far emergere la domanda latente di innovazione del sistema produttivo del relativo comparto regionale. Da qui la necessità di sostenere i processi di cooperazione finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative ed allo studio ed al trasferimento di conoscenze applicative. Ed allo stesso tempo rafforzare il ruolo delle imprese all'interno di processi di cooperazione con gli operatori della di ricerca e sviluppo e gli operatori impegnati nella diffusione della conoscenza, cogliendo anche l'opportunità offerta dalla costituzione della Rete PEI del Gruppi Operativi. Avvicinare l'attività di ricerca ai fabbisogni specifici delle aziende agricole, può consentire di sviluppare processi positivi di innovazione e/o di ecoinnovazione maggiormente in grado di far sì che la ricerca innovativa sfoci più rapidamente in applicazioni commerciali.

Di rilievo, nel contesto del presente fabbisogno, è la definizione adottata dal Piano d'Azione per l'ecoinnovazione (COM(2011) 899 definitivo: "l'ecoinnovazione è qualsiasi forma di innovazione che si traduce o mira a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente, aumentando la resistenza alle pressioni ambientali o conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali".

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S4-S5-S6-W1-W3-W5-W9-O1-O6-T3-T4.

4.2.4. F04-Agire su tutti i fattori produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi SWOT restituisce una situazione di debolezza degli indicatori che misurano la capacità di produrre valore aggiunto del comparto agricolo e silvicolo, ed evidenzia importanti specificità "positive" (punti di

forza) che caratterizzano il contesto regionale, rispetto ai quali è richiesto un intervento mitigante, nel caso delle debolezze, e valorizzante, nel caso dei punti di forza.

Per quanto attiene alle debolezze, vengono rilevati fattori interni ed esterni all'azienda, tra l'altro amplificati da un periodo di crisi economica perdurante. L'inefficiente impiego del capitale umano, il basso tasso di ricambio degli investimenti, la scarsa diffusione della diversificazione delle fonti di reddito, la frammentazione dell'offerta e la bassa apertura al mercato, il basso grado di informatizzazione, sono tra i principali fattori interni di debolezza, cui si aggiungono alcuni fattori di sistema esterni all'azienda quali l'accesso al credito, la decrescita della domanda interna di prodotti e la volatilità dei prezzi.

Dall'altra parte, la caratterizzazione qualitativa delle produzioni rappresentata da una quota rilevante di produzioni biologiche, la marcata e crescente specializzazione produttiva delle aziende e della SAU nelle coltivazioni legnose agrarie, e la presenza di produzioni "di nicchia", la maggiore rappresentatività dell'agricoltura delle aree montane e la presenza di una zootecnia con caratteristiche strutturali "non intensive", sono elementi di forza rispetto ai quali impostare le linee di sviluppo dell'agricoltura regionale.

Il fabbisogno manifesta l'esigenza di programmare linee di intervento mirate alle diverse tipologie di operatori, per sostenere il recupero di competitività dei fattori produttivi delle aziende agricole, favorendone l'accesso al mercato, in una logica generale di rafforzare, contestualmente, gli effetti di sostenibilità delle stesse aziende, favorendo una gestione attenta della biodiversità agricola (vegetale e animale), delle risorse non rinnovabili o scarse (suolo, risorsa idrica, energia) e di adattamento ai cambiamenti climatici.

In merito alle coltivazioni legnose agrarie, punto di forza dell'agricoltura calabrese, ed in particolare relativamente al settore agrumicolo, è necessario intervenire al fine di contrastare i fattori di declino riferibili sia alla fase produttiva (diminuzione del valore della produzione) che alla commercializzazione (riduzione dei prezzi e difficoltà di accesso al mercato).


È opportuno, inoltre, prevedere azioni capaci di intercettare i fabbisogni di filiere emergenti, quali la frutta a guscio, la frutta tropicale e subtropicale, i piccoli frutti, in ragione delle interessanti prospettive di sviluppo produttivo e commerciale di questi settori.

In particolare, il PSR supporterà, prioritariamente, l'ampliamento delle superfici di produzione attraverso nuovi impianti o riconversione di impianti esistenti. Nelle fasi a valle della filiera, dovranno essere incentivati sia lo stoccaggio, la conservazione e la preparazione dei prodotti freschi per la commercializzazione sia la trasformazione, anche in azienda.

Rispetto alle filiere emergenti, in particolare alla frutta tropicale e subtropicale, è stato preso in considerazione, in fase di riprogrammazione, l'eventuale impatto ambientale legato ai consumi idrici. Dalle analisi svolte, è emerso che i fabbisogni idrici di queste colture, calcolati sulla base dei parametri relativi alla evapotraspirazione (ET₀) ed al coefficiente colturale (KC), sono complessivamente inferiori a quelli di colture, quali gli agrumi, già diffusamente presenti sul territorio regionale.

Al fine di prioritizzare gli investimenti localizzate nelle aree vocate a ciascuna produzione, la Regione ha redatto la "carta di attitudine alle colture tropicali e subtropicali" basata sulla Carta dei Suoli della Calabria, documento di riferimento per la programmazione in relazione alla corretta gestione dei suoli e delle risorse idriche.

SWOT: S1-S3-S4-S5 -W1-W2-W3-W4 -W7-W8-W9-W10-W13-O1-O3-O4-O5-O8-O12-T1-T2-T3-T6



4.2.5. F05-Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali


- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'esame del contesto di Programma restituisce una situazione strutturale in cui, nonostante i primi progressi registrati nell'ultimo decennio intercensuario in termini di composizione e di maggiore flessibilità della struttura fondiaria, le imprese agricole sono ancora concentrate all'interno delle classi di superficie e delle classi economiche di dimensioni inferiori. Un'importante quota di aziende, inoltre, risulta non rivolgersi al mercato, esercitando comunque un'importante funzione di autoconsumo e di presidio degli ambienti agricoli e forestali del territorio.

In tale contesto, il fabbisogno in descrizione descrive la necessità di implementare e diffondere forme di cooperazione innovative (orizzontale e/o verticale) tra i piccoli imprenditori agricoli che consentano di determinare una più efficiente gestione delle loro funzioni produttive e degli stessi fattori produttivi e della promozione collettiva di piccole produzioni tradizionali.

Elementi SWOT con cui interagisce: S3- W1-W2-W5-W6-W7-W13.



4.2.6. F06-Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'esame del contesto di Programma restituisce una situazione in cui i sempre più stringenti vincoli di bilancio e riduzione della spesa pubblica centrale e locale fanno emergere un progressivo depauperamento quantitativo e qualitativo delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e silvicole, ciò che determina un fattore di rischio per la perdita di competitività di tutte le aziende, qualsiasi sia la loro dimensione e/o il loro comparto di produzione. A ciò deve aggiungersi che una quota rilevante del territorio regionale presenta svantaggi naturali e basso grado di accessibilità dei territori, sia per i territori agricolo che forestali, i quali rappresentano dei veri e propri vincoli strutturali allo sviluppo delle attività agro-forestali ed allo stesso tempo amplificano alcuni rischi, quale, ad esempio il rischio incendi, ovvero, per i suoli agricoli, il rischio abbandono. D'altra parte il ricorso alla realizzazione di infrastrutture di accesso ai territori agro-forestali, realizzati in conformità ai principi della ecosostenibilità o alla definizione di "infrastrutture verdi", è in grado di agire anche quale effetto di rafforzamento delle capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

Il fabbisogno in descrizione rileva come sia necessario agire sulle infrastrutture locali, stimolando l'approccio collettivo e concentrandosi su quelle infrastrutture che implementano/migliorano la dotazione infrastrutturale che riesce ad intercettare il più elevato numero di aziende (interventi collettivi/interterritoriali) e quelle strategiche per i collegamenti (materiali ed immateriali) tra le aree rurali e quelle urbane, e che sono maggiormente in grado di esprimere progettazioni e modelli di governance innovativi.

Il rileva anche la necessità di migliorare i modelli di governance attuati nel periodo di programmazione 2007/2013 attraverso i quali è stato attuato l'intervento integrato per il miglioramento dell'infrastrutturazione del territorio (PIAR).

Elementi SWOT con cui interagisce: W1-W10-W13-T3-T7-O10.

4.2.7. F07-Sviluppare la nascita di “giovani aziende agricole” condotte da imprenditori agricoli professionali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Nonostante nel territorio regionale si stia registrando, anche per mezzo dei risultati ottenuti con la precedente programmazione 2007/2013, un incremento della quota di imprese condotte da giovani capi azienda, il peso detenuto dagli stessi è ancora esiguo.

Il fabbisogno in descrizione rileva la necessità di procedere all'accelerazione ed all'intensificazione del ricambio generazionale all'interno del settore agricolo, sfruttando anche il processo di spostamento verso una maggiore flessibilità della struttura fondiaria regionale, ed allo stesso tempo per favorire l'emersione, attraverso la creazione di nuove giovani aziende agricole, della manodopera familiare in eccesso, potendo puntare anche sulla maggiore disponibilità di accedere al suolo agricolo, per come emersa dall'analisi di contesto (maggiore accesso al fitto di terreni).

Il fabbisogno si completa con la necessità di agire direttamente sul capitale umano, ovvero i nuovi giovani capi azienda, assistendoli attraverso azioni di formazione/informazione ed azioni di consulenza, finalizzati a gestire efficacemente le funzioni correlate alle tematiche strategiche quali: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici, mercati di fornitura e mercati di sbocco.

Elementi SWOT con cui interagisce: S2-S3-S4- W1-W4-W5-W7-O3-O4-O5.

4.2.8. F08-Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Dall'analisi SWOT il sistema regionale si caratterizza per un netto deficit della capacità di commercializzare, utilizzando i canali di vendita dedicati e specializzati, le produzioni biologiche e le produzioni di qualità certificata. Questo determina una perdita di valore aggiunto conseguibile per le aziende agricole e/o zootecniche che optano per sistemi di conduzione/produzione biologica e di qualità certificata, fenomeno facilmente estendibile alle produzioni di nicchia a forte riconoscibilità territoriale presenti sul territorio.

In particolare tale deficit è evidente per le imprese con produzioni BIO.

Il fabbisogno mette in evidenza la necessità di recuperare il valore aggiunto prodotto a favore delle aziende agricole, agendo sull'integrazione orizzontale e/o verticale della filiera per consentire lo sviluppo di nuove preparazioni e nuovi prodotti lavorati "*fatto tutto in Calabria*" e commercializzati in circuiti di filiera corta specializzata. Ed allo stesso tempo, creare i presupposti per agire sulla gestione sostenibile della biodiversità agricola, sulla gestione efficace delle risorse idriche, dell'energia e dei suoli, e per questi ultimi anche sulla capacità di fornire servizi ecosistemici (assorbimento di CO₂).

Trattandosi di filiere potenzialmente a forte "riconoscibilità" territoriale e di "filiera corta" il fabbisogno si declina anche con la necessità di agire sulla leva del binomio territorio/produzioni agricole-agroalimentari, ampliando la filiera anche agli operatori del comparto del turismo rurale e della piccola trasformazione/commercializzazione/vendita locale.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S5-S8-W2-W3-W4-W6-W7-W9-W10-O3-O4-T4

4.2.9. F09-Rafforzare partenariati filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

La conformazione morfologica regionale ha determinato una varietà di attitudini del suolo agricolo ed una variabilità delle produzioni, che si manifesta attraverso una gamma di produzioni agricole ed agroalimentari di interesse regionale, sia per livelli di qualità raggiunti che per peso rappresentato sul comparto agricolo della regione.

Le filiere strategiche regionali sono molteplici e sono soggette a variabilità nel tempo, consentita e giustificata proprio dall'attitudine dei suoli e dei territori e stimolata dai cambiamenti di mercato.

Rispetto a tali indicazioni si rileva il fabbisogno di proseguire e rafforzare l'azione di sostegno al miglioramento qualitativo dei prodotti ed alla ristrutturazione e rafforzamento delle filiere strategiche regionali, in grado di conseguire la centralità del comparto agricolo e che tenga conto del rapporto produzioni/attitudini del territorio e che siano quindi localizzate in punti strategici e/o che abbiano potere aggregante.

Il fabbisogno, trattandosi di filiere a maggiore radicamento (in termini di presenza storica e/o di peso produttivo), evidenzia la necessità di intervenire sulla competitività della filiera favorendo la ristrutturazione (per i settori maturi), l'innovazione, l'ammodernamento tecnico e tecnologico della trasformazione, commercializzazione e vendita, per consentire l'aggregazione dell'offerta e l'adeguamento delle produzioni ai mercati, e la nascita di "soggetti forti" (rappresentativi di quote di produzione di singoli comparti e/o di quote di prodotto agroalimentare regionale) nell'ambito dei quali sia garantita la piena partecipazione dei produttori primari e che siano in grado di gestire unitariamente le funzioni connesse alla logistica, commercializzazione e vendita delle produzioni agroalimentari. Il fabbisogno rileva la necessità di rendere più dinamici ed efficienti/efficaci gli attuali modelli di governance adottati dai progetti integrati di filiera, attraverso il rafforzamento dei contenuti e degli impegni dei "contratti di filiera" e la valutazione dei "piani commerciali" degli stessi PIF, ai quali deve fare seguito anche il rafforzamento della capacità amministrativa della Regione per una selezione più qualitativa ed un monitoraggio più puntuale dei progetti integrati.

SWOT: S4-W2-W4-W6-W7-W9-O2-O4-T3-T4.

4.2.10. F10-Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no food

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La composizione di tali filiere *no food* favorisce il rafforzamento delle aziende agricole e silvicole, che possono così gestire efficacemente ed economicamente le attività di prelievo legnoso e gli scarti e/o eccedenze delle coltivazioni/allevamenti/lavorazioni agricole ed agroalimentari (agricole e zootecniche). Così come possono favorire il rafforzamento e la diversificazione della struttura economica delle aree rurali, attraverso la creazione di nuove imprese extragricole impegnate nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella lavorazione del legno di provenienza locale, nella produzione di materiale per la bioedilizia.

Sotto la spinta di un'azione di trasferimento delle competenze e di innovazione, la filiera delle energie rinnovabili (biomasse agro-forestali e biogas) e la filiera bosco/legno (mobili di pregio e bioedilizia), possono acquisire importanti recuperi di competitività e di crescita della ricchezza prodotta.

Il fabbisogno indicato, pertanto, evidenzia la necessità rilevata di comporre la filiera bosco-legno, nella quale oggi la componente agro-silvicola necessita di essere innovata e composta, al fine di mettersi a sistema con i settori "a valle" della trasformazione/lavorazione e commercializzazione, anche attraverso azioni di qualificazione, selezione e certificazione delle materie prime. Così come di rafforzare il processo di composizione della filiera delle energie rinnovabili, oggi frutto di una crescita spontaneistica, poco integrata e non ancora in grado di esprimere tutte le proprie potenzialità, che per come emerso dall'analisi di contesto presentano buone opportunità derivanti dallo sfruttamento delle biomasse prodotte dalla potatura delle coltivazioni legnose agrarie regionali. Lo sviluppo della filiera agro-energia può contribuire alla sostituzione del consumo di energia prodotta da fonti fossili, con energia prodotta da fonti rinnovabili, quali le biomasse.

Elementi SWOT con cui interagisce: S4-W1-W4-W13-O8-T3

4.2.11. F11-Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Tra i fabbisogni si colloca quello correlato alla valorizzazione dei regimi di qualità certificata rispetto alla quale l'analisi di contesto ha fatto emergere notevoli margini di miglioramento, associabili ad alcuni punti di debolezza descritti dalla SWOT, quali il basso grado di composizione dell'offerta agroalimentare, la bassa incidenza delle superfici dedicate alla produzione delle DOP/IGP e, più in generale, alla scarsa capacità di valorizzare e posizionare sui mercati specializzati le produzioni biologiche.

I risultati ottenuti nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale portano a rilevare come sia necessario proseguire nel sostegno al sistema produttivo agricolo ed agroalimentare per diffondere e rafforzare l'adozione di regimi di qualità ed avviare azioni di cooperazione tra gli operatori agricoli ed agroalimentari e quelli della ricerca rivolti a tracciare le relazioni tra ambiente (suolo e clima in primo luogo) e le caratteristiche organolettiche e tradizionali dei prodotti; i contenuti di natura genetica e/o organolettica, biochimica delle produzioni soggette a regimi di qualità (ovvero a nuovi prodotti/produzioni da sottoporre a regimi di qualità) in grado di essere comunicati al consumatore.

Per il settore zootecnico, in particolare, è necessario proseguire l'azione di miglioramento delle produzioni attraverso il sostegno al miglioramento del benessere animale.

Il tal senso il fabbisogno si esprime attraverso la necessità di diffondere tra le imprese l'adozione dei regimi di qualità e promuoverne e comunicarne i contenuti sui mercati e direttamente ai consumatori.

A ciò si associa un fabbisogno di natura complementare che rileva come sia necessario avviare programmi di cooperazione tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa rivolti a tracciare specifiche caratteristiche di natura genetica e/o organolettica e biochimica da utilizzare per la realizzazione di nuovi prodotti trasformati e per le politiche di comunicazione verso i consumatori e nei mercati di riferimento.

SWOT: S1-S4-S5-W2-W3-W6-W9- O3-T3-T4.

4.2.12. F12-Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il rischio correlato ai cambiamenti climatici e connesso all'instabilità dei mercati e dei prezzi, è un elemento che sta assumendo sempre maggiore importanza nell'ambito dell'efficiente gestione economica dell'azienda agricola. Esso determina la necessità di aumentare la consapevolezza di tali rischi tra gli operatori agricoli, sviluppare le opportune conoscenze e competenze per un'adeguata gestione degli stessi, predisporre strumenti che sostengano l'adozione di una corretta gestione del rischio da parte delle aziende.

Per rispondere a tale fabbisogno il Programma interviene in affiancamento al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), il quale sostiene gli strumenti di gestione del rischio, al fine di favorire la conoscenza rispetto a quelli che sono i rischi aziendali, ed in particolare quelli correlati ai cambiamenti climatici, quindi, sostenendo l'adozione di azioni di prevenzione e diffondere soluzioni adattative, anche attraverso investimenti mirati di natura consortile.

Elementi SWOT con cui interagisce: W5-W7-W10-W11-O1-O2-T3.

4.2.13. F13-Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione e sviluppo integrati

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore

naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di un'importante patrimonio naturalistico-ambientale che ricade all'interno dei sistemi e forestali (indice di boscosità 40,64%) nell'ambito del quale è localizzata, tra l'altro, una rilevante quota delle superfici protette e delle aree Natura 2000 e di pascoli.

Tale patrimonio, vista anche la prevalente localizzazione in aree di montagna, necessita della dovuta attenzione al fine di consentirgli di mantenere e sviluppare le proprie potenzialità in termini di salvaguardia e miglioramento della biodiversità regionale, ivi inclusa la gestione sostenibile e corretta delle aree Natura 2000, di fornitura di servizi ecosistemici, ivi inclusa la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli impatti degli stessi (quali l'assorbimento di CO₂, più efficace gestione delle acque, prevenzione rischio incendi e rischio idrogeologico) e di valorizzazione economica sostenibile, sia in termini di produzione di materie prime che di servizi ricreativi ed ambientali (maggiore attrattività per lo sviluppo sostenibile del turismo ambientale), al fine di contribuire allo sviluppo economico della regione.

In tale contesto diventa essenziale sostenere la gestione sostenibile delle foreste regionali nell'ambito di quelli che sono gli obiettivi fissati dalla Strategia Forestale per l'Unione Europea (COM/2013/659), il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) e la stessa legge regionale 45/2012.

D'altra parte, gli impatti attesi dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità ad essi associabili, richiedono un impegno aggiuntivo e rappresentano una nuova e rinnovata sfida per il settore forestale il quale ha importanti potenzialità sia nella mitigazione che nella capacità di adattamento.

Da qui il fabbisogno di sollecitare, anzitutto l'adozione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e gestione forestale, presupposto essenziale per la gestione sostenibile, quindi interventi che attuino soluzioni moderne e sostenibili, anche attraverso il sostegno a strategie di sviluppo che privilegino forme di gestione integrata delle aree forestali.

Elementi SWOT con cui interagisce: S5-S6-W1-W4-W8-O7-O8

4.2.14. F14-Rafforzare i processi in corso verso un'agricoltura di impronta "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il territorio regionale si caratterizza per una crescente impronta "green" dell'agricoltura, il cui risultato è da ascrivere, almeno in larga parte, ai risultati ottenuti nei precedenti periodi di programmazione della PAC, ma anche alla sensibilità dimostrata dagli operatori del territorio.

Tale caratterizzazione può rappresentare un elemento strategico sul quale focalizzare le linee di sviluppo futuro, rispondendo al fabbisogno di prodotti alimentari la cui qualità garantisce un'alimentazione sempre più sana e sicura ed i metodi di produzione/lavorazione perseguono l'obiettivo di non intaccare lo stato (**quantità e qualità**) delle risorse non riproducibili, quali acque, suolo, biodiversità agricola e, in particolare, il patrimonio rappresentato dalle aree Natura 2000. Processo che può essere efficacemente alimentato dai risultati della ricerca disseminati dalla Rete PEI

D'altra parte, gli impatti attesi dei cambiamenti climatici indicano il comparto agricolo tra le principali vulnerabilità, i cui impatti possono essere determinati da un innalzamento eccezionale delle temperature (soprattutto nel periodo estivo), dall'aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, episodi di precipitazioni piovose intense); da una riduzione delle precipitazioni annuali medie dei flussi fluviali annui.

Rispetto a tali indicazioni si manifesta la necessità di proseguire nell'azione di stimolo e sostegno a favore degli operatori agricoli del territorio, che conduca il sistema verso un'agricoltura sempre più sostenibile e "riproducibile" (nel senso di non intaccare la capacità produttiva) ed in grado produrre risorse alimentari sufficienti, servizi ambientali di custodia, di presidio e ripristino della biodiversità agricola e forestale e delle aree Natura 2000, di custodia dell'ambiente rurale e di rafforzamento della capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il fabbisogno descrive altresì la necessità di adottare strategie finalizzate a conservare sistemi agricoli tradizionali di grande valenza ambientale ed attualmente interessati dal concreto rischio di abbandono e di contribuire a salvaguardare e ripristinare gli habitat ed il patrimonio floro-faunistico delle aree Natura 2000

Elementi SWOT con cui interagisce: S4-S5-S6-S8-W10-W11-O6-O7-T3.

4.2.15. F15-Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi del contesto ha fatto emergere una situazione in cui il bilancio idrico della regione e, specificatamente del comparto agricolo, risulta essere attualmente soddisfatto. Risulta, invece essere inefficiente, per cause legate principalmente all'obsolescenza, il sistema delle reti di distribuzione; mentre rimane ancora bassa la quota di risorse idriche utilizzate per l'irrigazione approvvigionata attraverso i Consorzi di Bonifica.

Inoltre, nonostante, i progressi ottenuti attraverso il sostegno a progetti pilota, attuati attraverso del PSR 2007/2013 su specifiche aree dei distretti consortili regionali, aventi ad oggetto l'introduzione di "sistemi di distribuzione intelligenti" (realizzati attraverso l'impiego dell'informatica per sistemi di georeferenziazione, monitoraggio e telecontrollo) ampi sono gli spazi di miglioramento per una gestione più efficiente della risorsa irrigua.

A ciò deve aggiungersi che l'aumento della pressione sulle risorse idriche è uno degli aspetti di principale vulnerabilità attesi dai cambiamenti climatici.

Il fabbisogno in tale contesto di azione, esprime la necessità di intervenire sulle pressioni quantitative esercitate dall'agricoltura sulle risorse idriche, agendo attraverso approcci collettivi sull'ammodernamento dei bacini e delle reti di distribuzione e sull'introduzione e diffusione di "sistemi di gestione e di distribuzione intelligenti" presso le aziende agricole. Dall'introduzione delle "reti intelligenti", d'altra parte, si attende un importante contributo sul recupero di produttività (irrigazione mirata) delle colture agricole; sulla facilitazione al rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali, sulla riduzione dei costi aziendali connessi alle operazioni di irrigazione.

Il PSR, in considerazione del rischio T5, assume come pre-condizione per l'azione a favore dell'efficientamento nell'utilizzo delle risorse idriche del comparto agricolo, la determinazione dello stato dei corpi idrici (sotterranei e superficiali) nella Regione.

Nella direzione di rispondere a tale fabbisogno, interviene anche il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, pertanto il PSR assume il compito di intervenire in complementarietà con lo stesso.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1-S4- W1-O11-T3-T5.

4.2.16. F16-Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'ammodernamento del comparto agricolo deve passare per un'azione di uso sostenibile della risorsa idrica, che deve interessare sia gli aspetti quantitativi (i consumi) che gli aspetti qualitativi (pressioni sulla qualità delle acque).

Dal punto di vista quantitativo, il recupero di efficienza nella gestione dell'acqua, oltre che a contribuire all'impatto globale su una risorsa scarsa, serve a recuperare di produttività (minori costi) a mitigare gli effetti dei fenomeni di temporanea siccità che si registrano sul territorio. Inoltre contribuisce a ridurre le pressioni su un fattore (la risorsa idrica) che risulta vulnerabile agli impatti attesi dai cambiamenti climatici.

Dal punto di vista qualitativo, pur in presenza di importanti risultati ottenuti in termini di riduzione delle pressioni esercitate sulla qualità delle risorse idriche da parte del settore agricolo, attraverso un processo di riduzione delle fonti inquinanti (utilizzo fertilizzanti), l'attenzione delle pressioni sullo stato qualitativo delle acque deve essere sostanziale, anche in ragione alle risposte attese dal Piano di Gestione del Bacino Idrografico di competenza e dei contenuti ed impegni della Direttiva Acqua.

Il fabbisogno si esplicita nella necessità di introdurre all'interno delle aziende tecniche e/o tecnologie che consentano una riduzione dei consumi di acqua, la misurazione ed il monitoraggio ed interventi di sostegno per l'adozione di soluzioni colturali, tecniche e tecnologiche (quali gli impegni agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica) in grado di abbassare le pressioni sulla risorsa. Lo stesso fabbisogno si completa con la necessità di rendere consapevoli gli operatori, e prioritariamente gli agricoltori e le imprese agroindustriali, rispetto all'importanza della gestione efficiente delle risorse idriche e delle innovazioni.

Il PSR, in considerazione del rischio T5, assume come pre-condizione per l'azione a favore dell'efficientamento nell'utilizzo delle risorse idriche per finalità irrigue, la determinazione dello stato dei corpi idrici (sotterranei e superficiali) nella Regione.

Per le aziende agricole, è necessario adottare modelli gestionali delle risorse idriche basati sulla razionale definizione dei fabbisogni irrigui nelle situazioni sito-specifiche (colture – suolo – clima).

SWOT: S6-T3-T5.

4.2.17. F17-Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi del contesto regionale ha fatto emergere come il territorio si trovi ad essere soggetto a fenomeni di rischio di perdita del suolo per erosione idrica a causa sia di condizioni geomorfologiche che dei fenomeni di forte aggressività climatica, che si manifestano con l'alternanza di lunghi periodi di siccità e di precipitazioni intense, determinando anche un maggior grado di vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici.

Tale situazione richiede una forte attenzione che viene segnalata attraverso il fabbisogno per sostenere processi innovativi di adeguamento all'interno delle imprese rispetto ad una gestione sostenibile dei suoli agricoli (anche attraverso l'agricoltura conservativa) e forestali ed al mantenimento della fertilità degli stessi e per sostenere il presidio e la custodia dei terreni più marginali soggetti a vincoli naturali, attraverso il mantenimento in produzione degli stessi.

In tal senso il fabbisogno rilevato assume importanza in termini di sostegno alle aziende per favorire l'introduzione e/o il ripristino di tecniche colturali che siano scientificamente e tecnicamente in grado di mitigare i fenomeni di rischio perdita del suolo, stimolando prioritariamente tecniche colturali che consentano il presidio dei suoli lungo tutto l'arco dell'anno; limitare il consumo del suolo agricolo; rispettare l'attitudine (vocazione) dei suoli. Ed anche in termini di mantenimento in produzione dei suoli agricoli più marginali, quali i suoli montani e con scarso grado di accessibilità. La carta del rischio di erosione idrica della Calabria può costituire un utile riferimento di carattere scientifico per indirizzare le risposte al fabbisogno.

Elementi SWOT con cui interagisce: W10-O9-T3.

4.2.18. F18-Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno rileva la necessità di rafforzare l'impronta "green" dell'agricoltura regionale sia in relazione alla funzione ambientale e di mitigazione dei fattori che determinano i cambiamenti climatici, ma anche in relazione all'opportunità offerta dall'utilizzo di specifici "marchi ambientali", "marchi di sostenibilità" e dalle "etichette ecologiche" che possono essere utilizzati, per esempio, per certificare la qualità ambientale dei prodotti in termini di basso consumo di energia. Il fabbisogno si determina nel sostegno all'introduzione di soluzioni in grado di ridurre i consumi di energia per unità di prodotto. Lo stesso fabbisogno si completa con la necessità di responsabilizzare e rendere consapevoli gli agricoltori e le imprese agroindustriali, rispetto all'importanza della gestione efficiente dell'energia di processo.

Elementi SWOT con cui interagisce: S7-W5-O6-T3

4.2.19. F19-Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno rileva la necessità di avviare un processo di superamento dell'attuale sistema troppo spontaneistico e disconnesso dal sistema locale di domanda-offerta, della produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili all'interno delle aree rurali e, più in generale, la diffusione delle nuove tecnologie per la produzione di energia e calore.

Occorre evidenziare che il fabbisogno di implementazione delle fonti rinnovabili nel settore agricolo e nelle aree rurali si colloca in uno scenario regionale già estremamente virtuoso se si considera la percentuale di energia da fonti rinnovabili prodotta rispetto ai consumi energetici totali. L'analisi SWOT ha fatto emergere, in particolare, quale fattore di rischio la mancanza di un sistema di monitoraggio statistico a livello nazionale-regionale per le energie rinnovabili prodotte dal sistema agroforestale, non consentendo di fatto di poter accedere a un sistema di dati strutturati da utilizzare per la programmazione del settore. Inoltre, sono stati rilevati rischi di competizione – piuttosto che di complementarità - tra diversi strumenti di finanziamento esistenti nel settore energetico.

Da qui la necessità di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili sia per l'autoconsumo che destinata alla vendita, utilizzando le più moderne tecnologie disponibili e facendo leva prioritariamente sulle biomasse (scarti) agro/forestali disponibili nel territorio regionale. Ed allo stesso tempo, anche attraverso il sostegno a strategie di sviluppo locale, stimolare un processo attraverso il quale rimanga forte il collegamento tra la produzione di energia ed il suo consumo. Finalità che può essere ottenuta attraverso il coinvolgimento degli operatori agricoli/silvicoli/agroindustriali (materia prima) e gli enti territoriali locali, che vengono sollecitati ad avviare azioni di cooperazione per sperimentare modelli di intervento e di gestione anche pubblico/privato ed il rafforzamento delle infrastrutture di piccola scala per la produzione di energia da consumare attraverso reti locali (energia/teleriscaldamento).

Elementi SWOT con cui interagisce: S7-W4-O8-T3.

4.2.20. F20-Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

L'analisi del contesto regionale ha restituito l'immagine di una zootecnia che, vista anche la propria conformazione tipologica degli allevamenti, si presenta in grado di sostenere un più ampio processo innovativo rivolto alla sostenibilità ed alla costruzione di un'economia a basse emissioni (CO₂ e ammoniaca). Gli elementi di sostenibilità, chiaramente utilizzabili per il raggiungimento di elevati livelli di qualità delle produzioni, possono essere riassunti in una buona rappresentatività degli allevamenti biologici, una presenza ancora consistente della "pastorizia" (intesa come zootecnia estensiva) che fa registrare una quota che va oltre il 30% di pascolamento estensivo (ICC33), il mantenimento di una buona rappresentatività degli allevamenti in aree montane, per loro natura potenzialmente meno impattanti in termini di emissioni e di pressioni sulla qualità dei suoli e che svolgono un ruolo di presidio del territorio anche contro la diffusione di incendi. Tali tratti caratteristici devono essere sostenuti in ragione del loro apporto al presidio del territorio ed al mantenimento di un'economia a basse emissioni di CO₂, anche in funzione degli impatti negativi che l'abbandono di tali tecniche/pratiche potrebbero comportare in termini di biodiversità, perdita della qualità dei suoli e maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

D'altra parte, la richiesta da parte di mercati di prodotti zootecnici di elevata qualità e la necessità di fare fronte a quelle che sono le maggiori vulnerabilità ai cambiamenti climatici rispetto al settore zootecnico (ondate di calore e malattie degli animali), richiedono un intervento strutturato a favore delle imprese zootecniche concentrandosi su quelle con numero di UBA maggiori, che rappresentano il target in cui è più complessa la gestione della qualità delle produzioni, per consentire loro di presidiare la loro sostenibilità globale ed il benessere degli animali, al fine di determinare la loro permanenza in attività ed il miglioramento della competitività sui mercati.

Elementi SWOT con cui interagisce: S5-S6-S7-S8-O1-T3- T5.



4.2.21. F21-Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto e la SWOT di programma hanno fatto emergere una situazione di ampia differenziazione territoriale rispetto ai contenuti di sostanza organica nei suoli. Alcune aree territoriali, in particolare, sono affette da bassi contenuti di sostanza organica o sono soggette, data la presenza di vincoli naturali, al rischio di abbandono delle coltivazioni. Altre aree, quali quelle forestali, sono sottoposte a rischio incendio e, pertanto, richiedono azioni di prevenzione ed in specifici casi azioni di ripristino. Altre ancora sono sottoposte a rischio desertificazione o sono interessate dal rischio nitrati.

Tale considerazione di stato richiede un intervento mirato di presidio sui suoli la cui qualità è deficitaria o a rischio e su quei suoli forestali per i quali il rischio incendio può incidere negativamente sulla qualità degli stessi, da qui la declinazione del fabbisogno che viene rilevato su specifici areali opportunamente individuati dagli strumenti scientifici conoscitivi adottati quali strumenti di programmazione da parte della Regione Calabria (Carte dei suoli).

Elementi SWOT con cui interagisce: W10-O6-T3.

4.2.22. F22-Rafforzare il sistema economico extragratico all'interno delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto e la SWOT hanno fatto emergere una grave situazione di povertà diffusa tra le famiglie e la popolazione regionale e tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile, che registrano una situazione altrettanto grave. A questo deve aggiungersi un evidente fenomeno di "disoccupazione nascosta" con bassi saggi di produttività (e quindi di salario) che caratterizzano il settore agricolo e quello silvicolo.

Da qui la necessità di agire a favore del rafforzamento del mercato del lavoro nelle aree rurali, stimolando l'emersione della "disoccupazione nascosta" e la creazione di nuove opportunità di lavoro nei settori extra-agricoli.

Data la portata dell'intervento che deve essere messo in atto, determinata dalla gravità della situazione regionale, al fabbisogno rispondono sia il PSR ma anche gli altri fondi FESR, FSE, FEAMP oltre che risorse nazionali e regionali ordinarie. In tale contesto il FEASR si concentra prioritariamente nel sostegno della diversificazione dell'attività agricola e nella creazione di imprese fornitrici di prodotti/servizi innovativi, che dimostrino di saper rispondere ai fabbisogni delle aree rurali con maggiore ritardo.

Il fabbisogno, pertanto, si manifesta nella necessità di sostenere la diversificazione del reddito e la multifunzionalità all'interno delle aziende agricole e silvicole; la creazione di piccole aziende nei settori extragratici, la cooperazione tra piccoli operatori, anche utilizzando le nuove opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi servizi e nuovi prodotti in grado di meglio rispondere ai fabbisogni di innovazione delle aree rurali e contribuire a gestire l'adattamento ai cambiamenti climatici. Lo stesso fabbisogno si completa con la necessità di accompagnare, attraverso opportuni e mirati interventi di formazione ed informazione, i processi di diversificazione e

multifunzionalità all'interno delle aziende agricole e silvicole ed i processi di start up delle nuove imprese.

Elementi SWOT con cui interagisce: -W1-W8-W9-W12-O5-O11-T3-T7.

4.2.23. F23-Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto evidenzia come l'attuale situazione relativa all'offerta di servizi pubblici di base si registra come elemento di blocco per il potenziale sviluppo "diffuso" del sistema economico delle aree rurali, ed innalzamento (o mantenimento) della qualità della vita all'interno delle aree rurali, prioritariamente quelle più interne e montane.

Data la portata del fabbisogno e degli interventi richiesti, il FEASR opera in coordinamento e complementarietà con il FESR, concentrando il proprio intervento nelle aree rurali più svantaggiate e nell'ambito delle infrastrutture di piccola scala. Nell'ambito del fabbisogno interviene anche la strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per come declinata a livello regionale, coinvolgendo con un'azione integrata i Fondi SIE ed alla quale il FEASR partecipa a sostegno delle aree interne ricadenti nelle aree rurali con maggiori svantaggi (aree C e D), nell'ambito dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale LEADER.

Il fabbisogno rileva la necessità di intervenire attraverso un'azione che stimoli l'"integrazione" degli interventi in termini di accompagnamento dei processi di aggregazione e di cooperazione degli enti territoriali locali nella realizzazione di infrastrutture di "piccola scala" e nell'allestimento dei servizi pubblici di base e rafforzamento della collaborazione con il settore privato, per garantire la sostenibilità economica e finanziaria duratura dei servizi.

Lo stesso può, pertanto, essere declinato nella necessità di sostenere azioni integrate e piani di sviluppo dei

comuni, anche attraverso il sostegno a strategie di sviluppo locale, per superare i problemi di accessibilità fisica ai servizi attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT oggi non ancora efficacemente utilizzate, per il miglioramento delle infrastrutture su piccola scala, in grado di agire efficacemente sulla qualità della vita delle popolazioni delle aree rurali più svantaggiate. Il fabbisogno si completa con la necessità di agire a favore della concentrazione degli interventi, favorendo l'avvio di progetti su scala locale e piani di cooperazione tra i comuni di piccola dimensione, imprese del settore agricolo/silvicolo e imprese del terzo settore, per la gestione associata di servizi alle popolazioni.

SWOT: W1-W8- W14-O5-O10-O12-T7

4.2.24. F24-Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, anche CLLD

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'esperienza della passata programmazione relativa all'approccio territoriale integrato (PIAR e) e dello sviluppo locale (PSL) ha posto in evidenza la necessità di rivedere la governance generale di tali strumenti, per consentire agli stessi di poter esplicitare tutte le loro potenzialità intrinseche che gli vengono riconosciute. Gli elementi e le condizioni di governance che si sono dimostrate essere deboli e che sono migliorabili sono principalmente riconducibili ad un'elevata frammentazione e parcellizzazione dell'intervento, alla bassa capacità di agire su poche ma significative emergenze (positive/negative) caratterizzanti i territori/comparti "governati" e, di conseguenza, di intervenire con progetti su scala locale finalizzati al "fare rete" sul territorio e, in alcuni casi, anche alla sovrapposizione dell'intervento tra più strumenti. Ulteriore elemento che necessita di essere migliorato è la composizione dei partenariati locali rendendo più coerente la composizione quanti-qualitativa degli stessi rispetto agli specifici obiettivi della strategia di intervento e, nel caso specifico del PIAR, la natura giuridica da assegnare agli stessi soggetti di governance, che deve garantire la coerenza e l'unitarietà dell'azione proposta. Mentre per l'approccio Leader viene rilevata la necessità di adottare gli opportuni aggiustamenti anche della governance regionale dello strumento, che deve garantire il più ampio grado di coerenza e sinergia dell'azione all'interno dei diversi territori Leader e di sussidiarietà rispetto all'intervento regionale, attraverso una maggiore finalizzazione del processo di

valutazione delle strategie presentate attraverso i Piani di Sviluppo Locale, il monitoraggio e la valutazione continui .

D'altra parte le nuove sfide poste dall'attuazione della strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, devono essere poste a sistema con le attuali strategie di sviluppo locale (LEADER), al fine di garantirne il coordinamento, l'integrazione e l'ottimale finalizzazione.

Elementi SWOT con cui interagisce: W13.

4.2.25. F25-Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno, in funzione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea e dei conseguenti obiettivi declinati a livello nazionale nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, nella Strategia Italiana per la banda ultralarga e nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020, rileva la necessità di intervenire sul territorio regionale, in complementarietà con l'intervento del fondo FESR secondo quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione strategica europea e nazionale.

In particolare il fabbisogno registra l'opportunità di intervenire sia sul potenziamento dell'infrastruttura banda ultralarga che sullo sviluppo ed affermazione della "crescita digitale", rispetto alla quale nella regione si registrano i maggiori ritardi.

Elementi SWOT con cui interagisce: W1- W2-W4-W6-W9-W14- O4-O5- O12-T7.

4.2.26. F26-Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno pone nella dovuta rilevanza le criticità dell'accesso al credito che, di fatto, si registra essere uno tra i principali elementi che bloccano la realizzazione di investimenti rivolti al miglioramento della competitività, sostenibilità ed ammodernamento del sistema produttivo rurale e ne rallenta l'iter di esecuzione. Esso determina la necessità di agire a sostegno delle imprese anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari e di combinazioni di strumenti di aiuto, anche al fine di consentire un più equilibrata gestione finanziaria dei programmi di investimento sostenuti attraverso il PSR, rivolti alla competitività, ma anche al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sostenibilità globale.

Elementi SWOT con cui interagisce: W1-W4-W5-O3-O4-O5-T1.

4.2.27. F27 Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è direttamente collegato alla crisi economica che si è sviluppata per effetto della pandemia Covid-19 e riflette l'esigenza di assicurare la continuità delle aziende nei settori agricoli più colpiti oltre che fornire un parziale ristoro delle perdite subite. Il rischio di cessazione o ridimensionamento delle attività rappresenta una minaccia alla competitività dell'agricoltura calabrese, al mantenimento dei risultati ambientali conseguiti ed al dinamismo delle aree rurali della regione.

Elementi SWOT con cui interagisce: S1, S5, S6, W2, W3, W4, W6, W8, W9, W12, O3, O4, O5, T1, T2, T8

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il processo metodologico per la definizione della strategia di intervento è frutto di un processo logico articolato in fasi consequenziali, inserito nel contesto programmatico delle Priorità dello sviluppo rurale e degli obiettivi trasversali, tenendo conto dei contenuti degli Obiettivi Tematici (OT) individuati dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020:

1. individuazione dei fabbisogni del Programma, attraverso l'analisi di indicatori comuni di contesto, indicatori specifici del programma, risultati del precedente periodo di programmazione, discussione sul territorio e con il Partenariato;
2. individuazione delle correlazioni dei fabbisogni con le Priorità e le Focus Area dello sviluppo rurale e con gli obiettivi trasversali, condivise con il Partenariato;
3. individuazione degli obiettivi strategici del Programma (OB), condivise con il Partenariato.

Tale processo garantisce la coerenza degli OB del Programma con le Priorità dello sviluppo rurale e con gli obiettivi trasversali, oltre che con gli obiettivi tematici (OT) dell'Accordo di Partenariato.

Il processo osservazione delle correlazioni incrociate (Fabbisogni/Focus Area) ha portato all'individuazione di 4 obiettivi strategici per il programma (**OB**): **innovazione e sviluppo delle conoscenze e competenze (OB1)** che si rivolge allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze degli operatori e la disseminazione e diffusione delle innovazioni e dei risultati della ricerca; **competitività del sistema agricolo (OB2)**, che si rivolge allo sviluppo della competitività e della sostenibilità delle aziende agricole, della cooperazione e l'integrazione di filiera per un migliore posizionamento sui mercati dei prodotti agricoli ed alimentari ed una corretta gestione dei rischi; **sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici (OB3)**, che si rivolge alla gestione sostenibile di tutti i fattori della produzione ed in particolare: presidio, custodia e ripristino della biodiversità (ivi inclusa la biodiversità delle aree Natura 2000); suoli e acqua, attraverso il contenimento delle pressioni quali-quantitative; ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo della capacità adattiva e di resilienza agli impatti attesi dagli stessi; **sviluppo territoriale equilibrato (OB4)**, che viene perseguito nell'ambito dei territori rurali, attraverso l'innovazione dei processi di governance dello sviluppo locale, la creazione di nuove opportunità di lavoro mediante processi di diversificazione dell'economia rurale.

Ciascun OB è quantificato attraverso uno o più valori target (T) delle Focus Area ad esso associate, come osservabili nella tabella 5.4 e nella sezione 11 del programma, fissato per ciascuna delle focus aree attivate dal PSR.

I quattro obiettivi strategici mantengono una stretta interrelazione tra di loro e sono rappresentativi e vanno a toccare tutti i fabbisogni descritti al precedente punto 4.2, essi, inoltre, vengono associati alle Priorità mediante le relative Focus Area di riferimento, nell'ambito della logica evidenziata nelle **Fig. 5.1.1a-5.1.1b-5.1.1c-5.1.1d**.

I fabbisogni, vengono classificati in base alla loro natura e portata ed al potenziale apporto che gli stessi

possono ricevere dal PSR, in fabbisogni *trasversali* (la cui natura e portata è trasversale rispetto all'azione complessiva del PSR e che possono ricevere un contributo diretto dall'attuazione del programma); fabbisogni *mirati* (la cui natura è legata ad esigenze peculiari del contesto socio-economico rurale e rispetto ai quali il programma è in grado di agire in maniera diretta, mirata e preponderante rispetto ad altri strumenti di intervento); fabbisogni *di sistema* (la cui natura è legata ad esigenze più generali del contesto socio-economico regionale e rispetto ai quali il Programma è in grado di agire in complementarietà con altri strumenti di intervento), secondo quanto riportato nelle **Fig. 5.1.2a, 5.1.2b, 5.2.1c**. I fabbisogni *trasversali* si caratterizzano per rilevare esigenze comuni a tutti gli specifici aspetti della strategia di intervento del Programma (Focus Area attivate) , quindi devono essere opportunamente modulati in termini di target attesi e di relative risorse finanziarie impegnate nell'ambito delle rispettive focus area del Programma. I fabbisogni *mirati* rappresentano i punti focali della strategia del Programma e sulla risposta agli stessi, attraverso l'attivazione di Focus area, di misure/submisure/interventi del PSR e dotazione finanziaria, si basa la capacità di impatto che ci si attende dall'attuazione del PSR. I fabbisogni *di sistema*, potendo contare su un intervento di natura più sistemico (fondi SIE, Piano di Sviluppo Rurale Nazionale – PSRN-) richiedono un intervento del PSR la cui azione sia impostata in complementarietà con altri strumenti che agiscono sul territorio regionale.

Il processo logico di classificazione dei fabbisogni appena descritto ha portato, altresì, alla “prioritarizzazione” dei singoli fabbisogni del Programma, attraverso una rappresentazione del *grado di intensità del fabbisogno*, che viene illustrata nella **Fig. 5.1.3**.

Data anche la trasversalità che assume l'obiettivo OB3, interessando le tematiche della sostenibilità ambientale e della mitigazione, adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, in taluni casi alcuni fabbisogni possono essere affrontati anche sotto il duplice aspetto della competitività e dell'azione climatico-ambientale.

OB1) Innovazione e sviluppo delle competenze:

- OB1S1, sostenere programmi formativi, interventi informativi e di trasferimento delle conoscenze e servizi di consulenza qualificati, in coerenza con i principali fabbisogni del PSR;
- OB1S2, sostenere la cooperazione, anche tra il sistema della ricerca e innovazione e quello dei settori agricolo, agroalimentare e della silvicoltura, rafforzando il ruolo delle aziende nell'individuazione dei fabbisogni di innovazione;
- OB1S3, sostenere la nascita e l'operatività dei Gruppi Operativi PEI e la loro partecipazione alla Rete PEI nazionale ed europea.

Gli obiettivi strategici nell'ambito dell'OB1 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 1A -1B e 1C ed assumono una natura trasversale al PSR. In base a quanto rilevato nella **Fig. 5.1.1** sostengono i fabbisogni del programma in termini di rafforzamento dello stato delle conoscenze, l'accesso alla consulenza da parte degli operatori ed il rafforzamento del ruolo delle imprese all'interno dei processi di cooperazione con il comparto della ricerca e innovazione (R&I), per consentire una più efficace corrispondenza tra i fabbisogni di innovazione delle imprese regionali e le attività di R&I, ivi incluso per i processi di cooperazione nell'ambito della rete PEI europea.

OB2) Competitività del settore agricolo:

- OB2S1, sostenere le aziende agricole per migliorare la gestione economica di tutti i fattori e la gestione dei rischi;

- OB2S2, sostenere interventi/azioni di ammodernamento aziendale finalizzati al miglioramento delle prestazioni economiche e contribuiscono a migliorare la sostenibilità ambientale delle aziende agricole e forestali, la riduzione delle pressioni sui cambiamenti climatici e una migliore adattabilità delle principali vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici;
- OB2S3, sviluppare la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole;
- OB2S4, sostenere il ricambio generazione attraverso il sostegno all'insediamento di "giovani agricoltori";
- OB2S5, sostenere l'ammodernamento delle funzioni di trasformazione, logistica, commercializzazione e vendita, finalizzato alla crescita del valore aggiunto delle produzioni ed una più equilibrata distribuzione del valore aggiunto alle aziende agricole;
- OB2S6, favorire il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e zootecnici e la certificazione delle produzioni e la promozione degli stessi sui mercati interni;
- OB2S7, favorire il miglioramento delle condizioni di accesso e di permanenza sui mercati delle aziende e delle produzioni agricole/forestali e agroalimentari;
- OB2S8, favorire lo sviluppo di reti di impresa per la realizzazione di investimenti collettivi e programmi di cooperazione tra piccole imprese agricole per l'utilizzo in comune ("sharing") di risorse e fattori produttivi;
- OB2S9, potenziare e migliorare l'offerta di infrastrutture a servizio dello sviluppo delle aziende agricole e silvicole.
- OB2S10, garantire un sostegno ai settori agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid-19

Gli obiettivi strategici nell'ambito dell'OB2 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 2A -2B – 3A – 3B .

Tale categoria di obiettivi strategico/specifici viene associata alle FA 1A e 1C per quanto riguarda l'accompagnamento formativo/informativo e di consulenza per attuazione ed implementazione di programmi di ristrutturazione/ammodernamento/diversificazione e start up aziendale; alla 1B in riferimento al trasferimento delle conoscenze dalla rete PEI ed il rafforzamento della cooperazione, anche attraverso programmi di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare, la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.

Alle FA 2A e 2B per quanto attiene al recupero di competitività e crescita del valore aggiunto delle imprese agricole, di sostenibilità e di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici ed all'innovazione delle singole aziende agricole, all'ingresso di giovani agricoltori qualificati e la diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole.

Alla FA 3A per quanto riguarda le azioni di composizione, ristrutturazione, ammodernamento ed innovazione delle filiere agroalimentari per la creazione di valore aggiunto, anche attraverso lo sviluppo di produzioni di qualità e certificate, e la costituzione di nuove associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo ed al rafforzamento del settore primario all'interno delle specifiche filiere di appartenenza; alla composizione ed "accorciamento" delle filiere e promozione dei prodotti sui mercati locali ed i mercati interni.

Alla FA 3B per quanto riguarda le azioni di prevenzione del rischio attraverso azioni di formazione/informazione ed azioni di consulenza, nonché investimenti per la prevenzione dei rischi in agricoltura.

OB3) Sostenibilità e ambiente:

- OB3S1, promuovere l'informazione e la diffusione delle conoscenze per la gestione efficiente delle risorse scarse o non rinnovabili e delle aree Natura 2000 e per contenere le pressioni qualitative sulle stesse (biodiversità, suolo, acqua, energia);
- OB3S2, sostenere la diffusione di comportamenti, soluzioni e pratiche agro-climatico ambientali finalizzata ad una corretta gestione dei territori per il presidio sulla biodiversità (agricola, silvicola e ambientale), e per l'applicazione della Direttiva Quadro sulle acque e degli obiettivi, dei programmi e delle misure del Piano di Bacino del Distretto idrografico di riferimento della Regione per conseguire gli obiettivi ambientali dei singoli corpi idrici;
- OB3S3, sostenere azioni ed investimenti non produttivi per il presidio, il ripristino ed il miglioramento dello stato degli habitat e delle specie nelle aree protette e aree Natura 2000, in coerenza con il Prioritized Action Framework (PAF) della Regione Calabria;
- OB3S4, promuovere l'informazione e la diffusione delle conoscenze sui fattori di pressione sui cambiamenti climatici, sui potenziali impatti dei cambiamenti climatici, sui maggiori fattori di vulnerabilità e sull'adattabilità agli effetti dei cambiamenti climatici;
- OB3S5, sostenere investimenti per il contenimento delle emissioni in atmosfera del settore agricolo, di gas climalteranti prodotti dal comparto agroalimentare e di ammoniaca prodotta dall'agricoltura;
- OB3S6, sostenere la diffusione di comportamenti, soluzioni e pratiche agro-climatico ambientali in grado di migliorare l'adattabilità alle principali vulnerabilità del territorio regionale (risorse idriche, qualità dei suoli agricoli e siccità, dissesto idrogeologico, rischio incendi), agli effetti dei cambiamenti climatici, ivi inclusa la mitigazione del rischio erosione, attraverso la trasposizione operativa della Direttiva Alluvioni e del Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Idrografico di riferimento della Regione;
- OB3S7, sostenere il presidio attivo dei territori soggetti a vincoli naturali per contenere i rischi connessi al loro abbandono;
- OB3S8, favorire la diffusione della gestione sostenibile delle foreste;
- OB3S9, favorire e sostenere il presidio delle aree forestali attraverso azioni ed interventi di prevenzione incendio (nelle aree a maggiore rischio incendi), disastri naturali e catastrofi e di ripristino di ambienti danneggiati.

Gli obiettivi strategici nell'ambito dell'OB3 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 4A -4B - 4C - 5A-5C-5D e 5E .

Tale categoria di obiettivi viene associata alle FA 1A e 1C in quanto mirata ad affiancare gli imprenditori agricoli, le PMI delle aree rurali ed altri gestori del territorio, con attività di trasferimento delle conoscenze e consulenza anche di natura normativa. E' associata alla 1B in quanto promuove la gestione sostenibile delle foreste.

E' associata alle FA 4A, 4B e 4C nei termini in cui sostiene interventi non produttivi, azioni agro-climatico-ambientali, modelli agronomici e zootecnici più sostenibili, l'adozione di metodi biologici ed il presidio di aree soggette a vincoli naturali finalizzate a preservare e ripristinare la biodiversità, migliorare la gestione e la qualità delle acque, ivi inclusa la gestione delle fonti inquinanti, migliorare la gestione e la qualità dei suoli, presidiare la gestione e la qualità delle aree Natura 2000, aumentare la capacità di adattamento agli impatti attesi dai cambiamenti climatici.

E' associata alla FA 5A in quanto rivolta a sostenere interventi ed approcci collettivi/cooperativi nella protezione/gestione/distribuzione delle risorse idriche ed a sostenere processi di ristrutturazione

ed azioni finalizzate a conseguire un uso più efficiente della risorsa idrica nelle aziende agricole.

Si associa alla FA, 5C nella misura in cui viene finalizzata all'implementazione di migliori possibilità di accesso, anche attraverso reti locali, all'energia da fonti rinnovabili mediante il sostegno all'auto-provvigionamento ed alla composizione della filiera delle energie rinnovabili.

Si associa alla FA 5D nei termini in cui sostiene impegni agro climatico ambientali, finalizzati alla riduzione delle emissioni del settore agricolo, anche attraverso la diffusione di pratiche ed operazioni colturali di “non lavorazione” e di contenimenti delle emissioni di ammoniaca.

Si associa alla FA 5E in quanto rivolta a perseguire la gestione sostenibile delle superfici forestali ed agricole finalizzata al presidio della qualità dei suoli (contenuto di Soil Organic Carbon – SOC) in grado di determinare un potenziamento delle capacità di sequestro di CO₂ con effetti mitiganti sul cambiamento climatico e migliorativi sull'adattabilità e sulla resilienza agli stessi cambiamenti climatici.

OB4) Sviluppo socioeconomico equilibrato:

- OB4S1, sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove piccole e micro imprese extragricole nei settori innovativi e la nascita di nuova occupazione nelle aree rurali;
- OB4S2, favorire e sostenere la realizzazione di infrastrutture su piccola scala per l'allestimento di servizi alle popolazioni delle aree rurali;
- OB4S3, contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea e della Strategia Nazionale banda ultralarga e Strategia crescita digitale, in termini di copertura per la banda ultralarga (100 Mbps) e servizi per crescita digitale nelle aree rurali, in complementarietà con il FESR;
- OB4S4, migliorare la governance delle strategie di sviluppo locale Leader;
- OB4S5, sostenere la strategia nazionale “aree interne” nell'ambito ed in coordinamento con la strategia di sviluppo locale Leader;
- OB4S6, favorire la nascita di nuova occupazione nei settori extra agricoli, anche attraverso l'implementazione di strategie di sviluppo locale;
- OB4S7, favorire lo sviluppo dei servizi e-government sui territori rurali;
- OB4S8, favorire la composizione di reti di offerta territoriale di ospitalità rurale nell'ambito di strategie di sviluppo locale ed il miglioramento del tasso di utilizzazione delle strutture di ospitalità turistica.

Gli obiettivi strategici nell'ambito dell'OB4 del PSR sono associati agli obiettivi target delle Focus area 6A -6B – 6C.

La categoria di obiettivi è associata alla FA 1C in quanto finalizzata ad attuare un sistema formativo/informativo in grado di sostenere il processo di sviluppo e diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali anche mantenendo interazioni con gli ecosistemi agricoli e forestali. E' associata alla FA 6A in quanto finalizzata a rafforzare i presupposti strutturali e di contesto ed il sostegno diretto alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori più innovativi; ed a migliorare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo a fermare la fuoriuscita di popolazione dalle aree rurali. Inoltre è associata alla FA 6B nei termini in cui persegue il rafforzamento dell'economia rurale attraverso strategie di sviluppo locale in grado di valorizzare l'elemento *territorio*, quale fattore di attrattività, riconoscibilità e creazione di valore e di occupazione e di contribuire ad attuare, la strategia “aree interne” dell'Accordo di Partenariato 2014-2020.

E' associata alla FA 6C in quanto rivolta a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea e degli obiettivi della Strategia Italiana 2014-2020 banda ultra larga e Strategia Crescita digitale.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
1A (stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali)	<p>F1. Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori</p> <p>F2. Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali</p>
1B (rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, e ricerca ed innovazione)	<p>F1. Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori</p> <p>F2. Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali</p> <p>F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze</p>
1C (incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo)	<p>F1. Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori</p> <p>F2. Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali</p>

Fig. 5.1.1 a – OB1 (innovazione e sviluppo delle competenze): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1b parte 1 OB2 Focus Area e fabbisogni associati.jpg

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
4A (biodiversità)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F13 Implementare la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo integrati per la gestione sostenibile del patrimonio forestale
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	
4B (migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti e pesticidi)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche
	F16 Efficientare il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	
4C (prevenzione erosione dei suoli)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli

Fig. 5.1.1c parte 1– OB3 (sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1c parte 1 OB3 Focus Area e fabbisogni associati

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
6A (diversificazione, creazione e sviluppo PMI, occupazione)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food
	F11 Rafforzate e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	FA 19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale nelle aree rurali
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito
FA 6B (sviluppo locale nelle zone rurali)	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione efficiente dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
	F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e delle strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD
FA 6C (promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie TIC)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole
	F22 Rafforzare il sistema economico extragricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
	F25 Intervenire sulla banda ultralarga e sulla crescita digitale

Fig. 5.1.1d – OB4 (sviluppo territoriale equilibrato): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1d OB4 Focus Area e fabbisogni associati

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Capacità del PSR di incidere sull'esigenza
F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	Diretta
F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	Diretta
F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento di conoscenza	Diretta

Fig. 5.1.2a –Classificazione dei fabbisogni: fabbisogni di natura trasversale

Fig. 5.1.2a - Classificazione dei fabbisogni di natura trasversale

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Capacità del PSR di incidere sull'esigenza
F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	Diretta
F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno dei settori no food	Diretta in complementarietà con il FESR
F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricoli e forestali	Diretta
F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	Diretta in complementarietà con il FESR
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	Diretta
F22 Rafforzare il sistema economico extragricolo nelle aree rurali	Diretta in complementarietà con il FESR
F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	Diretta in complementarietà con il FESR
F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e delle strategie di sviluppo locale, compreso CLLD	Diretta
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e per la crescita digitale	Diretta in complementarietà con il FESR
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese	Diretta

Fig. 5.1.2c –Classificazione dei fabbisogni: fabbisogni di sistema

Fig. 5.1.2c - Classificazione fabbisogni di sistema

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
2A (migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole)	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
	F6 Rafforzare la qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso e il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare
	F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere degli animali
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali
	F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e per la crescita digitale
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito	
F27 Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19	
2B (ingresso agricoltori qualificati e ricambio generazionale)	F7 Sviluppare la nascita di giovani imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali
	F4 Agire su tutti i fattori produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito

Fig. 5.1.1b parte 1 - OB2 (competitività del settore agricolo): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1b parte 1 "OB2 Focus Area e fabbisogni associati_new

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere degli animali
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e per la crescita digitale
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito
F27 Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19	
3B (prevenzione e gestione dei rischi aziendali)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F6 Rafforzare qualità ed accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale

Fig. 5.1.1b parte 2– OB2 (competitività del settore agricolo): Focus Area e fabbisogni associati

Fig. 5.1.1b parte 2 "OB2 Focus Area e fabbisogni associati_new

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Intensità del fabbisogno
F1 Rafforzare lo stato di conoscenze degli operatori	(**)
F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	(***)
F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze	(*)
F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle imprese agricole	(***)
F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	(**)
F6 Rafforzare qualità ed accessibilità alla infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali	(**)
F7 Sviluppare la nascita di "giovani aziende agricole" condotte da imprenditori agricoli professionali	(***)
F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	(***)
F9 Rafforzare i partenariati di filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche	(***)
F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno dei settori "no food"	(**)
F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	(***)
F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	(**)
F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati	(***)
F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	(***)
F15 Introdurre approcci collettivi per la gestione efficiente delle risorse idriche	(**)
F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare	(**)
F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica	(***)
F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare	(*)
F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	(*)
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia e il benessere animale	(***)
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	(**)
F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali	(**)
F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	(**)
F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD	(**)
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra-larga e la crescita digitale	(***)
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti finanziari a favore delle imprese	(*)
F27 "Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19"	(*)

(***) intensità elevata

(**) intensità alta

(*) intensità media

Fig. 5.1.3 Intensità dei fabbisogni del Programma

Fig. 5.1.3 "Intensità dei fabbisogni del Programma"_new


Titolo (o riferimento) dell'esigenza	Capacità del PSR di incidere sull'esigenza
F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Diretta
F6 Rafforzare qualità ed accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole	Diretta
F7 Sviluppare la nascita di "giovani aziende agricole" condotte da imprenditori agricoli professionali	Diretta
F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	Diretta
F9 Rafforzare i partenariati di filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche	Diretta
F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	Diretta
F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	Diretta in complementarietà con il PSRN
F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati	Diretta
F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura green e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	Diretta, in complementarietà con il PSRN e PAF
F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche	Diretta in complementarietà con il PSRN
F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare	Diretta
F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica	Diretta
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere degli animali	Diretta
F27 "Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19", con capacità "diretta, in complementarietà con altri strumenti eccezionali previsti a livello unionale e nazionale"	Diretta

Fig. 5.1.2b –Classificazione dei fabbisogni: fabbisogni mirati

Fig. 5.1.2b "Classificazione fabbisogni mirati"_new

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI
5A (uso più efficiente dell'acqua in agricoltura)	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso e il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo e agroalimentare
5C (approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	FA 19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali
5D (ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso e il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo e agroalimentare
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale
5E (conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli

Fig. 5.1.1c parte 2 – OB3 (sostenibilità, ambiente e cambiamenti climatici): Focus Area e fabbisogni associati



5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per soddisfare i fabbisogni connessi alla diffusione dell'innovazione, cooperazione e sviluppo delle conoscenze nelle aree rurali regionali, è previsto il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi (GO) PEI nell'ambito del contesto regionale ed alla partecipazione degli stessi G.O. alla rete europea "Partenariato europeo in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (M16).

I Gruppi Operativi sono soggetti cardine per la disseminazione delle innovazioni nelle aree rurali e possono essere i recettori dei fabbisogni di R&I da parte degli operatori territoriali.

Fattori chiave per guidare e sostenere il processo innovativo sono, inoltre l'accesso alla conoscenza ed all'innovazione ai quali contribuiscono le misure M1 e M2 del PSR.

L'attivazione di meccanismi di cooperazione tra, da una parte, i vari soggetti del sistema della R&I e della conoscenza e, dall'altra, gli operatori agricoli e agroalimentari, consente di rispondere ai fabbisogni strategici per l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli impatti attesi dagli stessi cambiamenti climatici, la competitività ed il riequilibrio territoriale (M16).

Le azioni di sviluppo della conoscenza e di informazione promosse all'interno della Focus Area sono interventi trasversali che concorrono in modo diretto o indiretto a tutte le 6 Priorità dello sviluppo rurale attivate dal PSR, contribuendo anche in maniera determinante agli obiettivi trasversali ambiente, cambiamenti climatici ed innovazione.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA1A (di natura diretta e indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.1.

La FA 1A si alimenta finanziariamente attraverso il contributo delle misure 1-2-16 del PSR a tutte le priorità

e focus area del programma diverse dalla P1, tale contributo finanziario viene rilevato nell'ambito delle rispettive focus area delle Priorità 2-3-4-5-6 del PSR.

Le risorse impegnate per le tre misure M1-M2-M16, pari complessivamente a euro 27.901.569,09 (2,56%) della spesa pubblica totale, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori delle M1-M2-M16 che dei target T2 (130 operazioni di cooperazione) e T3 (10.365 utenti della formazione) del programma.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
1A (stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 16 (art. 35)	16.1.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1

Fig. 5.2.1 Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 1A

Fig. 5.2.1 Combinazione misure ed interventi FA1A

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Uno degli aspetti caratterizzanti l'efficacia delle azioni di trasferimento delle conoscenze è senza quello cooperativo. In particolare, la strategia di intervento della FA 1B prevede di intervenire a favore del rafforzamento delle interconnessioni tra il settore R&I e trasferimento conoscenze ed i diretti fruitori della stessa, rafforzando il ruolo dei diretti fruitori. Ciò è stato rilevato necessario in ragione di una situazione attuale in cui l'offerta di "conoscenza" presente nella Regione risulta essere frammentario e spesso in scollamento con i reali fabbisogni delle imprese.

Il sostegno alla cooperazione è pertanto un fattore ritenuto determinante per la produzione di innovazioni in grado di rispondere ai fabbisogni specifici regionali. L'innovazione deve, altresì, poter essere declinata in modo quanto più ampio ed estensivo, potendo riguardare lo sviluppo di nuovi prodotti, nuove pratiche e

processi agro-forestali, la cooperazione tra piccoli operatori, la creazione di filiere corte, la gestione sostenibile delle risorse forestali, le azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la diversificazione delle aziende agricole a sostegno dello sviluppo dell'agricoltura sociale.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA1B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.2.

In considerazione del fatto che la FA 1B si alimenta finanziariamente attraverso il contributo delle misure 1-2-16 del PSR a tutte le priorità e focus area del programma diverse dalla Priorità 1, tale contributo finanziario viene rilevato nell'ambito delle rispettive focus area delle Priorità 2-3-4-5-6 del PSR.

Le risorse impegnate per la M16, pari complessivamente a euro 12.612.490,49 (sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in termini di G.O. selezionati (9) e di progetti di cooperazione sostenuti (121).

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
1B (rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura e ricerca e innovazione)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze	x		Misura 16 (art. 35)	16.1

Fig. 5.2.2 Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 1B

Fig. 5.2.2 Combinazione di misure ed interventi FA1B

5.2.1.3. 1C) *Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale*

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le sfide che caratterizzano la nuova politica di sviluppo rurale, rilevata anche attraverso i tre obiettivi trasversali, la quantità di nuove conoscenze disponibili e la velocità dei cambiamenti in atto, richiedono un

continuo aggiornamento delle conoscenze da parte degli operatori, che interessano sia gli aspetti più propri della gestione economica dell'azienda, ma anche aspetti quali l'interrelazione settoriale, la gestione dei rischi, la gestione sostenibile dei fattori della produzione, la tutela dell'ambiente e del territorio anche quale elemento di sviluppo economico, gli impatti attesi dagli effetti dei cambiamenti climatici.

La strategia adottata dal PSR è pertanto quella di sostenere il rafforzamento dello stato delle conoscenze degli operatori delle aree rurali.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA1C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.3.

In considerazione del fatto che la FA 1C si alimenta finanziariamente attraverso il contributo della misura 1 del PSR a tutte le priorità e focus area del programma diverse dalla Priorità 1, tale contributo finanziario viene rilevato nell'ambito delle rispettive focus area delle Priorità 2-3-4-5-6 del PSR.

Le risorse impegnate per la M1, pari complessivamente a euro 8.603.136,60, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T3 (10.365 utenti della formazione) del PSR.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
IC (incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1 -1.2.1

Fig. 5.2.3 Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 1C

Fig. 5.2.3 Combinazione di misure ed interventi FA1C

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA intercetta un'ampia categoria di obiettivi rivolti a rendere più competitive e sostenibili le aziende agricole, sostenere il loro ingresso e rafforzamento sui mercati, la diversificazione e la multifunzionalità. Indirettamente contribuisce alle tematiche ambiente e clima del PSR.

Essa attiva:

le misure dedicate al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del capitale umano (M1) e servizi di consulenza aziendale (M2).

gli investimenti nelle aziende agricole (M4) per rispondere alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione per sviluppare la competitività ed il migliore accesso ai mercati.

gli investimenti per sostenere l'utilizzo economico sostenibile delle foreste regionali (M08).

gli investimenti per sostenere la diversificazione e lo sviluppo della multifunzionalità (M06).

gli investimenti di diversificazione e sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole (M6) per migliorare la gestione economica e sviluppare i servizi alle popolazioni ed ai visitatori/turisti all'interno alle aree rurali, attraverso l'"agricoltura sociale".

gli investimenti infrastrutturali degli enti territoriali (M4), per migliorare la dotazione delle infrastrutture facilitanti l'accessibilità delle aziende agro/forestali.

la cooperazione finalizzata alla creazione e sviluppo dei G.O. PEI, e la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie (M16).

Il sostegno ai settori agricoli maggiormente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid-19 (M21)

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA2A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.4a.

La FA ha una dotazione di risorse pubbliche di € 227.863.932,74 pari al 15,69% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, pari al 57,56% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 2.

Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Figura 5.2.4 b.

Le risorse impegnate sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma.

Le risorse della M4, consentono di raggiungere il target T4 del PSR (1344 aziende agricole) il cui numero è stato stimato in continuità con la programmazione 07/13, puntando a target coerenti con la situazione regionale, e in funzione dell'intervento complementare sulle aziende agricole di cui alla priorità P5.

figura 5.2.4b “Combinazione di misure FA 2A e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
2A (Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole)	Misura 1 (art 14)	1.157.751,61 €	0,08
	Misura 2 (art 15)	368.600,00 €	0,03
	Misura 4 (art 17)	167.842.886,85 €	13,42
	Misura 4 (Euri)	25.664.778,93 €	
	Misura 4 (nazionale)	1.398.760,00 €	
	Misura 6 (art 19)	10.953.255,56 €	0,78
	Misura 8 (art 21)	4.528.904,75 €	0,32
	Misura 16 (art 35)	9.825.000,00 €	0,70
	Misura 21 (art. 39 ter)	6.124.000,00 €	0,44
Totale FA 2A		227.863.932,74 €	15,69

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
2A (migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole)	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze anche rete PEI	x		Misura 16 (art. 35)	16.1-16.2-16.8
	F4 Agire su tutti i fattori produttivi per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1-4.1.2
		x			
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F6 Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.3
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche		x		
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food		x		
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	x			
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata		x		
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche		x		
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare		x		
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica		x		
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali		x		
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia ed il benessere animali	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli		x		
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali	x		Misura 6 (art. 19)	6.4.1-6.4.2
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	x		Misura 6 (art. 19)	6.4.1
	F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, comprese strategie CLLD		x		
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e per la crescita digitale		x		
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito		x		
	F27 Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19	x		M21 (art. 39 ter)	21.1.1

Fig. 5.2.4a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 2A

Fig. 5.2.4a Combinazione di misure ed interventi FA2A

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA attiva la misura relativa allo start up di impresa a favore delle aziende agricole condotte da giovani imprenditori professionalizzati, in risposta diretta al fabbisogno F7 del PSR (M6) .

Il PSR adotta quale approccio strategico di intervenire a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori attraverso l'approccio integrato "pacchetto giovani" che prevede l'attuazione congiunta della M4 e della M6.

Data la pertinenza di mettere a disposizione dei giovani imprenditori agricoli strumenti di trasferimento di conoscenze che assistano la fase di "start-up" la FA attiva anche le misure M1 e M2.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA2B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.5a.

Complessivamente la FA2B prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 163.948.937,01, pari ad una quota del 11,67% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 42,44% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 2 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.5b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T5 (1.265 nuove giovani aziende che attivano il "pacchetto giovani") del PSR.

figura 5.2.5 b "Combinazione di misure FA 2B e impegno finanziario" :

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
2B (Ingresso agricoltori	Misura 1 (art 14)	1.145.384,99 €	0,08

qualificati e ricambio generazionale)	Misura 2 (art 15)	284.294,00 €	0,02
	Misura 4 (art 17)	107.883.454,50 €	7,68
	Misura 6 (art 19)	54.635.800,00 €	3,89
Totale FA 2B		163.948.937,01 €	11,67

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
2B (favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale)	F7 Sviluppare la nascita di giovani imprese agricole condotte da imprenditori professionalizzati	x		Misura 6 (art. 19)	6.1.1
		x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.1
	F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito				x

Fig. 5.2.5a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 2B

Fig. 5.2.5a Combinazione di misure ed interventi FA2B

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) *Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali*

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA è orientata allo sviluppo ed al rafforzamento della filiera agroalimentare, contribuendo a superare la frammentarietà dell'offerta regionale, intervenendo sulle funzioni della trasformazione, della logistica, della commercializzazione e della vendita e dell'innovazione, al fine di aumentare il valore aggiunto del comparto alimentare e una più equilibrata distribuzione del valore aggiunto agli operatori agricoli.

Attiva la misura che sostiene gli investimenti materiali ed immateriali nelle aziende agroalimentari (M4) ivi inclusi gli investimenti all'interno di Progetti Integrati di filiera.

Per favorire il miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attiva l'intervento a favore del benessere degli animali (M14). Per migliorare il posizionamento sui mercati delle produzioni agroalimentari di qualità certificata attiva gli interventi a favore della diffusione dei regimi di qualità (M3) e, coerentemente ai fabbisogni emersi, un importante intervento a favore delle attività di promozione e informazione degli stessi (M3). Per favorire l'aggregazione di produttori e la concentrazione dell'offerta, attiva la Misura 9 per la costituzione di associazioni e organizzazione di produttori nel settore agricolo. Per sostenere le PMI di trasformazione e commercializzazione particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19, attiva la Misura 21.

Sostiene approcci cooperativi nel campo dello sviluppo di filiere corte e promozione a raggio locale. (sub misura 16.2). Sostiene l'attivazione della misura per la formazione/informazione (M1) e per la consulenza aziendale (M2).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA3A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.6a.

La FA3A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 121.491.647,70€ pari al 8,64% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 95,59% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 3 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.6b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e il raggiungimento sia degli indicatori che del target T6 del PSR (303 aziende agricole con sostegno per regimi di qualità, aggregazioni di produttori e cooperazione per filiere corte e mercati locali). In coerenza con i risultati 07/13 si prevede di sostenere il miglioramento del benessere animale in 1.700 aziende e l'ammodernamento e sviluppo di 358 aziende del comparto alimentare.

figura 5.2.6 b "Combinazione di misure FA 3A e impegno finanziario:

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	Misura 1 (art. 14)	1.020.000,00 €	0,07
	Misura 2 (art. 15)	123.142,00 €	0,01
	Misura 3 (art. 16)	14.909.210,05 €	1,03
	Misura 4 (art. 17)		3,19
		44.826.706,15 €	
	Misura 4 (Euri)	4.023.095,00 €	0,29
	Misura 9 (art. 27)	0 €	0
	Misura 14 (art. 33)	44.899.054,41 €	3,09
	Misura 16 (art. 35)	566.441,59 €	0,04
	Misura 21 (art. 39 ter)	11.124.000,00 €	0,79
Totale FA 3A		121.491.647,70 €	8,64

Figura 5.2.6a - Combinazione di misure e interventi per la FA3A:

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	X		Misura 2 (art.14)	2.1.1
	F3 Rafforzare ruolo aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze	X		Misura 16 (art.35)	16.2
	F4 Agire su tutti i fattori produttivi per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		X		
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi		X		
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	X		Misura 1 (art.14)	1.1.1-1.2.1
		X		Misura 4 (art.17)	4.1.2
		X		Misura 3 (art.19)	3.1.1-3.1.2
		X		Misura 9 (art.27)	9.1
		X		Misura 16 (art.35)	16.4.1
	F9 Rafforzare partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche	X		Misura 1 (art.14)	1.1.1-1.2.1
				Misura 4 (art.17)	4.1.2
		X		Misura 9 (art.27)	9.1
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	X		Misura 1 (art.14)	1.1.1-1.2.1
		X		Misura 3 (art.19)	3.1.1-3.1.2
		X		Misura 9 (art.27)	9.1
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale	X		Misura 14 (art.33)	14.1.1	
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale nelle aree rurali		X			
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese		X			
F27 Garantire un sostegno ai comparti agricoli più severamente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid 19	X		M21 (art. 39 ter)	21.1.2	

figura 5.2.6 a "Combinazione misure interventi per la FA 3A new

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La gestione del rischio in agricoltura è un fattore rispetto al quale il PSR ha indicato specifici fabbisogni di intervento (F12), più in particolare vengono rilevati i rischi in relazione alla volatilità dei prezzi agricoli e di quelli associati alla rischiosità dei territori derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Si rileva che gli impatti attesi dai cambiamenti climatici evidenziano una vulnerabilità attesa per il settore agro-forestale che inasprisce tali rischi.

In considerazione che il PSRN nazionale attiva gli strumenti di “gestione del rischio” e che il FESR, interviene sui fattori di rischio determinati dai cambiamenti climatici nei comparti diversi da quello agricolo, tra cui quello correlato alla salute; la FA finalizza la sua azione all’aumento della consapevolezza della natura e della portata dei rischi in agricoltura ed alla prevenzione dei rischi connessi alle alluvioni, eventi che si manifestano con sempre maggiore intensità nella regione e determinano perdite di produttività agricola.

In tale contesto strategico, la FA attiva gli interventi di formazione ed informazione (M1), non previsti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, ed interventi di prevenzione dei rischi (M5), gestiti a livello comprensoriale, per aumentare le capacità degli operatori di gestire efficacemente i rischi aziendali attraverso interventi che migliorano il grado di adattabilità agli impatti dei cambiamenti climatici e più specificatamente le alluvioni

L’insieme degli effetti sui fabbisogni della FA3B e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.7a.

La FA3B ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 5.600.127,57 pari ad una quota dello 0,40% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all’assistenza tecnica, che corrisponde al 4,41% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 3 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.7b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento degli indicatori e del target (aggiuntivo al PSR) relativo alla superficie agricola interessata da investimenti di prevenzione del rischio alluvione.

figura 5.2.7 b “Combinazione di misure FA 3B e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR
------------	------------------------	-----------------------	------------------------

			(al netto dell'assistenza tecnica)
3B (Prevenzione e gestione dei rischi aziendali)	Misura 1 (art 14)	240.000 €	0,02
	Misura 5 (art 18)	5.360.127,57 €	0,38
Totale FA 3B		5.600.127,57 €	0,40

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
3B (prevenzione e gestione dei rischi aziendali)	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole	x		Misura 2 (art.15)	2.1.1
		x		Misura 5 (art. 18)	5.1.1
		x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica		x		
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F6 Rafforzare qualità e accessibilità alle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e silvicole		x		
	F20 Migliorare la sostenibilità globale e l'estensivizzazione della zootecnia regionale		x		

Fig. 5.2.7a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 3B

Fig. 5.2.7a Combinazione misure ed interventi FA3B

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 4A, interviene a favore della gestione efficiente dei territori agroforestali finalizzata al miglioramento degli aspetti della biodiversità.

La FA prevede il sostegno per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Gestione aree Natura 2000 (M7).

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento della biodiversità agricola (animale e vegetale) della regione, nonché la conservazione della diversità della flora e della fauna per gli equilibri ecologici degli ecosistemi agricoli e forestali, sostiene impegni agro-climatico ambientali (M10). Con l'obiettivo di favorire la protezione di habitat e specie nell'ambito delle aree Natura 2000 ricadenti in territorio agricolo, prevede il sostegno agli investimenti non produttivi (M4) e il sostegno ad impegni agro-climatico-ambientali (M10).

La FA prevede interventi di rafforzamento delle conoscenze degli operatori agricoli, forestali ed altri gestori del territorio, ivi inclusi gli enti gestori di siti Natura 2000 (M1) e delle competenze individuali degli stessi operatori (M2).

L'intervento delle misure attivate all'interno della FA4A è in grado di apportare effetti benefici anche sugli obiettivi delle FA4B e 4C, oltre che sulla FA 5E del Programma.

Allo stesso tempo gli obiettivi della FA4A beneficiano dell'intervento delle misure M8, M10, M11 attuate nell'ambito delle focus area FA 4B, FA4C e FA5E del programma.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA4A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.8a.

La FA4A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 38.164.206,30 €, pari all' 2,72% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanzia per l'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 5,34% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 4 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.8b.

Le risorse impegnate nel PSR nella P4, dati gli effetti trasversali delle misure attivate, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento dei target T9 (153.153,96 ettari di superficie agricola – 27,88%) e T8 (6.502,45 di superficie forestale 1,06%) oggetto di impegni a sostegno della biodiversità.

A favore della tutela delle zone Natura 2000 sostiene la redazione di piani di gestione dei siti (21 operazioni), investimenti non produttivi (82 operazioni).

figura 5.2.8 b “Combinazione di misure FA 4A e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
4A (biodiversità)	Misura 1 (art. 14)	433.000,00 €	0,03
	Misura 2 (art. 15)	1.018.180,00 €	0,07
	Misura 4 (art. 17)	3.351.957,11 €	0,24
	Misura 7 (art. 20)	1.025.084,66 €	0,07
	Misura 10 (art. 28)	32.335.984,53 €	2,23
Totale FA 4A		38.164.206,30 €	2,72

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
4A (biodiversità)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F4 Agire sui fattori produttivi per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole e forestali		x		
	F8 Rafforzare le filiere bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole		x		
	F12 Rafforzare la consapevolezza e diffondere il ricorso alla gestione del rischio da parte delle aziende agricole		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata	x		Misura 7 (art. 20)	7.1.2
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1 (art. 14)	1.1-1.2-1.3
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 7 (art. 20)	7.1.2
		x		Misura 10 (art. 28)	10.1.3-10.1.4-10.1.5-10.1.8-10.1.9-10.1.10
		x		Misura 8 (art. 21-24)	8.3.1
	F17 Contenere i fenomeni di perdita del suolo agricolo soggetto a rischio erosione idrica	x		Misura 4 (art. 17)	4.4.1-4.4.2
		x			
F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale ed il benessere animale		x			
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli		x			

Fig. 5.2.8a Combinazione di misure ed interventi FA4A

Fig. 5.2.8a Combinazione misure ed interventi FA4A

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In funzione dell'azione trasversale esercitata dalle Misure attivate nell'ambito della P4, ossia di agire contemporaneamente sui diversi aspetti della valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (biodiversità, acqua e suoli), la FA4B, in una logica di assegnare ciascun intervento del programma ad una sola FA dello stesso, prioritarizza il proprio contributo sulla gestione delle pressioni sulla qualità delle acque (e contemporaneamente anche sullo stato della biodiversità e della qualità dei suoli agricoli). Nell'ambito di tale obiettivo strategico la FA attiva gli interventi a sostegno dell'introduzione e del mantenimento delle pratiche biologiche (M11) e prevede, altresì, il sostegno allo sviluppo di opportune conoscenze (M1) e l'accesso a servizi di consulenza (M2) da parte degli operatori agricoli e forestali.

Si rileva come l'intervento delle misure attivate all'interno della FA4B è in grado di apportare effetti benefici anche sulle FA4A, 4C, 5D e 5E del Programma.

Allo stesso tempo gli obiettivi della FA4B beneficiano dell'intervento delle misure M8 e M10 attuate nell'ambito delle focus area FA 4A, FA4C e FA5E del programma.

Gli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA4B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.9a.

Complessivamente la FA4B prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 397.084.479,98€ pari ad una quota del 28,25% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 55,55% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 4 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato

nella Fig. 5.2.9b.

Le risorse impegnate nella P4, dati gli effetti trasversali delle misure attivate,, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che dei target T10 (126.493,19 ettari di superficie agricola e T11(6.502,45 di superficie forestale oggetto di impegni a sostegno della migliore gestione delle risorse idriche.

La M11 è dimensionata per sostenere il mantenimento della superficie attualmente sotto impegno (110.000 ettari) e la conversione di oltre 5.000 nuovi ettari.

figura 5.2.9 b “Combinazione di misure FA 4B e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell’assistenza tecnica)
4B (Migliore gestione risorse idriche fertilizzanti e pesticidi)	Misura 1 (art 14)	1.083.000,00 €	0,08
	Misura 2 (art 15)	485.950,00 €	0,04
	Misura 11 (art 29)	395.515.529,98 €	28,14
Totale FA 4B		397.084.479,98 €	28,25

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
4B (migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti e pesticidi)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata		x		
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 11 (art. 29)	11.1.1-11.2.1
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche		x		
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo e agroalimentare		x		
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale		x		
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli		x			

Fig. 5.2.9a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 4B

Fig. 5.2.9a Combinazione misure ed interventi FA4B

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA sostiene gli impegni agro-climatico-ambientali (M10); la gestione sostenibile dei suoli forestali, sia attraverso il sostegno all'adozione dei piani di gestione o strumenti equivalenti (M8) che avviando forme collaborative (M16); attraverso interventi di prevenzione incendi e di ripristino delle foreste ed interventi di prevenzione rispetto ad altre calamità nelle aree forestali (M8); la gestione attiva dei territori agricoli soggetti a vincoli naturali (M13).

La FA, riconoscendo inoltre l'importanza strategica dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze nella gestione efficace dei suoli agroforestali e, soprattutto della gestione degli impegni agro-climatico-ambientali, prevede interventi di rafforzamento delle conoscenze degli operatori (M1) e delle competenze individuali degli operatori agricoli e forestali (M2).

Si rileva come l'intervento delle misure attivate all'interno della FA4C è in grado di apportare effetti benefici anche sugli obiettivi delle FA4A, 5D e 5E del Programma.

Allo stesso tempo gli obiettivi della FA4C beneficiano dell'intervento delle misure M8, M10, M11 attuate nell'ambito delle focus area FA 4A, 4B, e FA5E del programma.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA4C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.10a.

Complessivamente la FA4C prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 274.347.572,28 € pari ad una quota del 18,87% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 39,11% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 4 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.10b.

Le risorse impegnate nella P4, dati gli effetti trasversali delle misure attivate, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che dei target T12 (141.979,86 ettari di superficie agricola -25,85%) e T13 (6.502,45 ettari di superficie forestale - 1,06%) oggetto di impegni a sostegno della migliore gestione dei suoli.

figura 5.2.10 b “Combinazione di misure FA 4C e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale netto dell'assistenza
4C (prevenzione erosione dei suoli)	Misura 1 (art 14)	1.084.000,00 €	0,70
	Misura 2 (art 15)	1.485.950,00 €	0,10
	Misura 8 (art 21)	27.027.552,88 €	
	Misura 8 (EURI)	2.320.000,00 €	2,02
	Misura 10 (art 28)	81.634.163,82€	5,62
	Misura 13 (art 31)	130.795.905,58 €	9,17
	Misura 13 (EURI)	30.000.000 €	1,90
	Misura 16 (art. 35)	0 €	0
Totale FA 4C		274.347.572,28 €	18,87

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
4C (prevenzione erosione dei suoli)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F4 Agire su tutti i fattori produttivi per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati	x		Misura 16 (art. 35)	16.8.1
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 10 (art. 28)	10.1.1-10.1.2
		x		Misura 13 (art. 31)	13.1.1-13.1.2
	F17 Contenere i fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischi di erosione idrica	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 10 (art. 28)	10.1.1-10.1.2
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale		x		
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	x		Misura 8 (art. 21)	8.3.1-8.4.1	

Fig. 5.2.10a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 4C

Fig. 5.2.10a Combinazione misure e interventi FA4C

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.

15)

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA si rivolge a contribuire a conseguire, in complementarietà con l'intervento del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), l'obiettivo di riduzione dei consumi aziendali della risorsa consumata a fini irrigui, attraverso il conseguimento di una maggiore efficienza sia nella fase di adduzione che nella fase di distribuzione.

Per l'attuazione della FA5A vengono previsti interventi di efficientamento dell'uso dell'acqua a livello consortile per favorire la distribuzione irrigua consortile, il miglioramento della gestione ed il controllo dei prelievi delle acque e l'introduzione di sistemi di gestione, controllo e misurazione dei prelievi delle acque e di informatizzazione dei prelievi e dei consumi irrigui (M4).

La FA, prevede interventi di efficientamento presso la singola azienda dei sistemi di adduzione e dei sistemi di irrigazione, che consentano il risparmio del consumo irriguo e l'introduzione di apparecchiature e sistemi informatici per la di misurazione dell'acqua ed allo stesso tempo una migliore gestione dell'acqua nei periodi di siccità prolungata (M4).

Data anche la necessità di migliorare e rafforzare le conoscenze e le competenze degli operatori agricoli la FA prevede l'attivazione di azioni di formazione/informazione (M1) e di accesso alla consulenza individuale (M2).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.11a.

La FA5A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 9.701.806,52 € pari all'0,69 % del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 14,12 % sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.11b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T14 (5.788,31 ettari di terreni irrigui che passano a sistemi più efficienti – 7,75% terreni irrigui regionali), in considerazione del fatto che sugli obiettivi della FA 5A interviene anche il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, nonché il PNRR

figura 5.2.11 b “Combinazione di misure FA 5A e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
5A (uso più efficiente dell'acqua in agricoltura)	Misura 1 (art 14)	340.000,00 €	0,02
	Misura 2 (art 15)	600.826,00 €	0,04
	Misura 4 (art 17)	8.760.980,07 €	0,62

Totale FA 5A	9.701.806,52 €	0,68
--------------	----------------	------

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5A (uso più efficiente dell'acqua in agricoltura)	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per ottimizzarne l'impiego in funzione di una maggiore competitività e sostenibilità delle aziende agricole che si rivolgono al mercato	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.3
	F15 Introdurre approcci collettivi e cooperativi per la gestione efficiente delle risorse idriche	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.3.2
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo e agroalimentare	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	x		Misura 4 (art. 17)	4.1.3	

Fig. 5.2.11a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 5A

Fig. 5.2.11a Combinazione misure e interventi FA5A

5.2.5.2. 5B) *Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare*

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Focus area 5B non viene attivata nel Programma.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Regione Calabria risulta essere una regione virtuosa in termini di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili, che arriva a rappresentare il 58% dei consumi lordi interni di energia elettrica della regione.

I margini di miglioramento delle energie rinnovabili, che possono conseguirsi con la gestione sostenibile delle risorse forestali, attraverso lo sviluppo della filiera agro-energetica, e il potenziale espresso dalle potature, vista la specializzazione colturale della regione, determinano anche la strategia dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili del PSR.

La FA, per tali ragioni, prevede l'attivazione di una combinazione di misure finalizzata ad aumentare le conoscenze/competenze degli operatori per recepire le novità tecnologiche e legislative (che si susseguono con grande velocità), che comprendono la formazione, anche attraverso la creazione di specifiche professionalità in campo agricolo e silvicolo e l'informazione (M1) e la consulenza (M2).

La FA sostiene gli investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia per l'autoconsumo (M4), gli interventi in ambito dello sviluppo della filiera forestale della bioenergia (M8) e gli interventi per la realizzazione di impianti di piccola dimensione per la produzione e distribuzione di energia e calore (reti intelligenti di distribuzione) (M7). La FA interviene, altresì a sostegno della diversificazione delle aziende agricole, quali produttrici di energia da fonti rinnovabili (M6).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.12a.

La FA5C ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 2.821.598,35 €, pari all' 0,20% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, che corrisponde al 4,11% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.12b.

Le risorse complessive (pubbliche+private) impegnate per le misure attivate nella FA, (7.554.291,18 € di investimenti totali) sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma il raggiungimento degli indicatori del PSR (139 operazioni sostenute).

Figura 5.2.12 b “Combinazione di misure FA 5C e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
5C (approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili)	Misura 1 (art 14)	340.000,00 €	0,02
	Misura 2 (art 15)	150.410,00 €	0,01
	Misura 4 (art 17)	1.648.188,13 €	0,12
	Misura 6 (art. 19)	682.997,00 €	0,05
	Misura 7 (art. 20)	0	0
Totale FA 5C		2.821.598,35 €	0,20

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5C (approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art.15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione i per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
			x	x	
	FA13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrati		x		
	FA 19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali	x		Misura 7 (art. 20)	7.2.1
		x		Misura 6 (art. 19)	6.4.2
F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali		x			

Fig. 5.2.12a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 5C

Fig. 5.2.12a Combinazione misure e interventi FA5C

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'osservazione del contesto regionale ha fatto emergere una buona performance in termini di contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotta dall'agricoltura.

Nell'ambito della strategia complessiva del PSR gli obiettivi assegnati alla FA5D traggono beneficio anche dall'attuazione delle misure M10 e M11 attivate nella priorità P4, nei termini in cui queste stesse misure sono in grado di agire con effetti mitiganti sulle emissioni di gas climalteranti e ammoniaca in quanto sostengono l'adozione di tecniche colturali e soluzioni a bassa intensità di input e di lavorazione. Gli obiettivi della FA5D traggono, altresì beneficio, dall'azione della FA5C (M6-M6-M7) in quanto in grado di contribuire alla sostituzione del consumo di energia da fonti tradizionali con energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle pressioni in termini di emissioni di gas climalteranti del settore energetico.

La programmazione della FA5D, nello specifico, è finalizzata al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli operatori (M1 e M2) per diffondere la consapevolezza e la corretta gestione dei fattori che incidono sulla produzione delle emissioni del settore agricolo. L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5D (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.13a.

Complessivamente la FA5D prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 2.950.413,22 pari ad una quota dello 0,21% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 4,29% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.13b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento degli indicatori della FA5D. Concorrono al target T18 (146.144,66 ettari di superficie agricola – 26,61% - oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca) le superfici oggetto di sostegno finanziario nell'ambito della P4 (M10-M11) che contribuiscono, contestualmente, al raggiungimento del target T8 del PSR.

Figura 5.2.13 b “Combinazione di misure FA 5D e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
5D (ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dell'agricoltura)	Misura 1 (art 14)	400.000,00 €	0,03
	Misura 2 (art 15)	550.413,22 €	0,04
	Misura 10 (art. 28)	2.000.000,00 €	0,14
Totale FA 5D		2.950.413,22 €	0,21

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5D (ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per l'orientamento al mercato delle aziende agricole	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F8 Rafforzare le filiere bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole		x		
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 10 (art. 28)	10.1.10
	F16 Efficientare e rendere sostenibile l'uso ed il consumo delle risorse idriche utilizzato dal comparto agricolo ed agroalimentare		x		
	F18 Contenere i consumi di energia di processo nei settori agricolo ed agroalimentare		x		
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia regionale e il benessere animale		x		

new_Fig. 5.2.13a Combinazione misure e interventi FA5D

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Un suolo gestito in maniera sostenibile svolge una funzione essenziale nel processo di mitigazione del cambiamento climatico: è in grado di immagazzinare il carbonio, diminuendo così le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Nella strategia complessiva del PSR, gli obiettivi della FA5E traggono beneficio anche

dall'azione delle misure M8, M10 e M11 attivate nell'ambito della priorità P4 del programma , in quanto beneficia del rafforzamento delle funzioni di conservazione e sequestro del carbonio dei sistemi agricoli e forestali (gestione biologica aree olivetate; conversione colturale da seminativi a pascolo, prato pascolo, altri impegni di agricoltura conservativa, miglioramento strutturale ed imboschimento delle aree forestali).

La FA 5D del PSR interviene sulle aree agricole, con il sostegno ad impegni agro-climatico-ambientali (M10). Interviene sulle aree forestali con il sostegno all'imboschimento (M8.1) ed interventi finalizzati ad incrementare, con il miglioramento strutturale, la capacità di sequestro di carbonio atmosferico nei suoli e nelle piante all'interno delle aree forestali (M8.5).

La FA, combina interventi di formazione/consulenza ai possessori pubblici e privati di superfici forestali ed agli operatori agricoli (M1) e per l'accesso ai servizi di consulenza (M2).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA5E (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.14a.

La FA5E ha una dotazione finanziaria pubblica di 53.239.114,05 € pari ad una quota del 3,79% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 77,48% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 5 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.14b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T19 (153.330,13 ettari di terreni agricoli e forestali - 13,19% - gestiti per la promozione del sequestro e la conservazione del carbonio).

All'attuazione della sub-misura 8.5 sono destinati 10.730.444,83 € (stima 2.494,35 ettari di superficie forestale interessata dall'intervento).

Figura 5.2.14 b “Combinazione di misure FA 5E e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
5E (conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale)	Misura 1 (art 14)	360.000,00 €	0,03
	Misura 2 (art 15)	484.300,00 €	0,03
	Misura 8 (art 21)	28.681.816,53 €	2,04
	Misura 10 (art. 28)	23.713.000,00€	1,69
Totale FA 5E		53.239.114,05 €	3,79

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
5E (conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1(art.14)	1.1.1-1.2.1
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole/forestali nei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze		x		
	F8 Rafforzare le filiere bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x		
	F13 Sviluppare la gestione sostenibile del patrimonio forestale anche attraverso piani di gestione integrata	x		Misura 8 (art. 21)	8.1.1-8.5.1
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 1(art.14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1
		x		Misura 8 (art. 21)	8.1.1-8.5.1
F21 Intervenire nelle aree territoriali con bassi contenuti di sostanza organica nei suoli	x		Misura 10 (art. 28)	10.1.5	

Fig. 5.2.14a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 5E

Fig. 5.2.14a Combinazione misure ed interventi FA5E

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito della strategia generale di intervento del PSR la FA6A è finalizzata a contribuire allo sviluppo di nuova imprenditorialità nei settori extragricoli e nella creazione di nuova occupazione all'interno delle aree rurali della regione.

La FA6A, per consentire il più proficuo esplicarsi degli impatti attesi dallo sviluppo dei comparti extragricoli, avvia interventi di formazione/informazione (M1) e di consulenza (M2) rivolta alle PMI delle aree rurali con la finalità di promuovere nuova imprenditorialità o migliorare/ammodernare/sviluppare il tessuto economico extragricolo delle aree rurali regionali.

Per contribuire ad innovare il sistema economico rurale, la FA prevede un intervento di sostegno per lo start-up alle piccole, medie e micro imprese innovative (innovazione dei servizi e dei prodotti, ivi inclusi prodotti servizi in grado di migliorare la sostenibilità ambientale e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici delle aree rurali) (M6.2.1).

Con l'obiettivo di favorire il permanere delle popolazioni nelle aree rurali più svantaggiate, ivi compresi i giovani, presupposto per lo sviluppo equilibrato del territorio, la focus area interviene sullo sviluppo di servizi alle popolazioni locali (M7).

La FA6A interviene a favore della cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo di prodotti turistici (M16) ed a favore di processi cooperativi per la diversificazione dell'economia rurale e per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi (ivi inclusi i servizi che utilizzano le ICT) (M16).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA6A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.15a.

La FA6A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 12.072.550,17, pari al 0,86% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per l'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota dell' 11,15% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 6 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.15b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che del target T20 (157 nuovi posti di lavoro) del PSR.

figura 5.2.15 b “Combinazione di misure FA 6A e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
6A (diversificazione, creazione e sviluppo PMI, occupazione)	Misura 1 (art 14)	560.000,00 €	0,04
	Misura 2 (art 15)	133.880,00 €	0,01
	Misura 6 (art 19)	2.149.999,00 €	0,15
	Misura 7 (art. 20)	7.306.531,66 €	0,52
	Misura 16 (art. 35)	1.922.135,21 €	0,14

Totale FA 6A	12.072.550,17 €	0,86
--------------	-----------------	------

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento	
		Diretto	Indiretto			
6A (diversificazione, creazione e sviluppo PMI, occupazione)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1	
	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 15)	2.1.1	
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi	x		Misura 16 (art. 35)	16.3.1	
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia		x			
	F10 Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no-food	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-2.1	
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici		x			
	F19 Implementare reti locali di produzione e utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree rurali		x			
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali		x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
			x		Misura 6 (art. 19)	6.2.1
			x		Misura 16 (art. 35)	16.9.1
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali		x			
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultralarga e la crescita digitale nelle aree rurali		x			
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito		x				

Fig. 5.2.15a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 6A

Fig. 5.2.15a Combinazione misure e interventi FA 6A

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Focus Area incentra la sua azione sul sostegno alle strategie di sviluppo locale (SSL) nell'ambito dell'approccio CLLD che, nel caso di specie, viene attivato nella Regione, attraverso un'azione monofondo (FEASR) (M19).

Nell'ambito dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale (Leader), il PSR garantisce il proprio contributo alla strategia "aree interne" dell'Accordo di Partenariato ed alla strategia aree interne regionale, garantendo il coordinamento del FEASR con gli altri Fondi SIE che operano nell'ambito del territorio regionale. In particolare il PSR sostiene la strategia "aree interne" all'interno dei territori rurali classificati dal Programma di Sviluppo Rurale come "C" e "D" nell'ambito dei quali viene attivata una strategia di sviluppo locale secondo l'approccio Leader.

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA6B (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.16a.

Complessivamente la FA6B prevede l'utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 77.311.185,50 € pari ad una quota del 5,50% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 71,41% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 6 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.16b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento sia degli indicatori che dei target T21 (54,60% popolazione in aree rurali interessate da Leader) e T23 (250 nuovi posti di lavoro creati attraverso l'attuazione delle strategie Leader).

figura 5.2.16 b "Combinazione di misure FA 6B e impegno finanziario"

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell'assistenza tecnica)
6B (sviluppo locale nelle zone rurali)	Misura 19 (artt. 42-44)	77.311.185,50 €	5,50
Totale FA 6B		77.311.185,50 €	5,50

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
FA 6B (sviluppo locale nelle zone rurali)	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.2
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.2
	F14 Rafforzare gli attuali processi in corso verso un'agricoltura "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.2
	F22 Rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali	x			
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e la migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali	x			
	F24 Migliorare la governance della progettazione integrata territoriale e rafforzare le strategie di sviluppo locale, compreso CLLD	x		Misura 19 (art. 42-44)	19.1-19.2-19.3.19.4

Fig. 5.2.16a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 6B

Fig. 5.2.16a Combinazione di misure e interventi FA6B

5.2.6.3. 6C) *Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali*

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito della strategia generale di intervento del PSR la FA6C assume il ruolo di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea 2020, per come recepita in Italia attraverso la Strategia nazionale per la banda ultra larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020. Gli obiettivi che si pone il nuovo quadro nazionale per l'attuazione dell'Agenda digitale europea, fissano al 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività almeno di 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps.

Con la finalità di prestare appieno il proprio contributo agli obiettivi di diffusione della banda ultralarga e di miglioramento delle connessioni e della crescita digitale, il FEASR, in complementarietà con il FESR, prevede interventi finalizzati a migliorare e sviluppare l'accesso alla banda ultralarga nelle aree rurali C e D per come classificate dal Programma (M7) e di contribuire allo sviluppo della crescita digitale, sia attraverso

interventi mirati al miglioramento degli indicatori relativi alla “società dell’informazione”, che azioni formative/informative a favore delle aziende agricole, PMI delle aree rurali e altri gestori del territorio rurale (ISP 8 del PSR) (M7) e (M1).

L’insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA6C (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.17a.

Complessivamente la FA6C prevede l’utilizzo di una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di 18.877.388,06 € pari al 1,34% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza destinata all’assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 17,44% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 6 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.17b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e sono adeguate al raggiungimento degli indicatori..

Le risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali banda larga e ultra-larga sono pari ad € 18.437.388,06 e sono congrui per un intervento in grado di coprire una percentuale di popolazione in area rurale (aree C e D del Programma) del 26,47% pari a 225.463,00 abitanti (T24).

figura 5.2.17 b “Combinazione di misure FA 6C e impegno finanziario”

Focus Area	Combinazione di Misure	Risorse Pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto dell’assistenza tecnica)
6C (sviluppo locale nelle zone rurali)	Misura 1 (art. 14)	440.000,00	0,03
	Misura 7 (art. 20)	18.437.388,06	1,31
Totale FA 6C		18.877.388,06	1,34

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
FA 6C	F1 Rafforzare lo stato delle conoscenze degli operatori rurali	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
	F4 Agire su tutti i fattori di produzione per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F22 Rafforzare il sistema economico extragricolo nelle aree rurali		x		
	F23 Integrare gli interventi per l'allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici locali di base nelle aree rurali		x	Misura 7 (art. 20)	7.3.2
	F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale	x		Misura 7 (art. 20)	7.3.1-7.3.2

Fig. 5.2.17a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 6C

Fig. 5.2.17a Combinazione di misure e interventi FA6C

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La strategia di intervento del Programma, per come descritta ai punti precedenti, agisce all'interno delle sei Priorità dello sviluppo rurale ed è in grado di interessare i tre temi trasversali dello sviluppo rurale.

Di seguito viene illustrato come l'intervento programmato è in grado di interessare i tre temi trasversali dello sviluppo rurale attraverso l'azione delle Focus Area del Programma e delle relative misure in esse programmate.

Ambiente.

Il programma riserva una particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente sia attraverso il sostegno ad interventi/impegni che hanno come finalità "primaria e prevalente" un obiettivo ambientale (Priorità 4 e 5 del PSR), sia introducendo meccanismi di premialità, nella selezione degli interventi da sostenere, la cui finalità primaria non è di natura ambientale (Priorità 2-3-6 del PSR), ma anche attraverso la finalizzazione degli interventi in base alla estrema diversificazione territoriale delle esigenze ambientali, emerse nell'ambito delle attività di studio che hanno portato alla costruzione delle "Carte dei suoli della Regione Calabria", indicate tra gli strumenti conoscitivi adottati dal Programma e descritte alla sezione 8.1 del PSR.

Le tematiche ambientali vengono interessate direttamente nell'attuazione delle priorità P4 e P5 del PSR e nello specifico.

Esse sono in grado di incidere direttamente sulla salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio nei sistemi agroforestali regionali, e, nello specifico, sulla biodiversità e lo stato qualitativo degli habitat, della flora e della fauna, all'interno delle aree Natura 2000. In questa direzione agiscono attraverso investimenti "non produttivi in area agricola" (M4), il sostegno alla redazione dei piani di gestione dei siti (M7), i pagamenti agro-climatico ambientali finalizzati direttamente alla salvaguardia e/o ripristino dello stato qualitativo dei siti (M10), il sostegno all'agricoltura biologica (M11), in coerenza con il Quadro d'Azione Prioritario (PAF) Natura 2000 regionale. Sono in grado di incidere positivamente sulla migliore gestione qualitativa delle risorse idriche e, in particolare, sulla riduzione degli input di lavorazione (fertilizzanti e pesticidi) (M10 e M11) e sulla migliore gestione del ciclo delle acque all'interno delle aree forestali (M8). Sono in grado di incidere sulla qualità dell'aria attraverso interventi che sostengono impegni degli agricoltori che determinano una riduzione delle emissioni, attraverso una minore intensità di lavorazioni del suolo ed un minore utilizzo di fertilizzanti azotati (M10-M11) ed interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi (M8).

Sono in grado di incidere sul mantenimento e ripristino della qualità dei suoli agricoli e forestali regionali attraverso il sostegno ad impegni/interventi la cui finalità è il contenimento dei fenomeni di perdita di suolo agricolo soggetto a rischio erosione, attraverso il pagamento di impegni agro-climatico-ambientali per l'adozione di sistemi di conduzione di agricoltura conservativa (M10) ed il sostegno all'agricoltura biologica (M11), ambedue in grado di influenzare positivamente i contenuti di sostanza organica nei suoli agricoli, e la prevenzione del rischio incendi (M8-M13).

Il tema ambiente viene interessato, in maniera indiretta, nell'ambito della FA 2A attraverso il sostegno ad investimenti di ammodernamento/sviluppo/ristrutturazione aziendale, ammodernamento del parco macchine agricole, risparmio energetico (M4), nei termini in cui sono in grado di contribuire alla riduzione delle

pressioni quali-quantitative sulle risorse ambientali (biodiversità agricola, acqua, suolo, aria).

Il tema ambiente è interessato indirettamente anche all'interno della FA3A del PSR. Nella misura in cui attraverso il sostegno e la promozione del vantaggio economico derivante del passaggio da regimi di produzione "convenzionali" a regimi di produzione di qualità (submisure 3.1 e 3.2 del PSR) ed anche attraverso il sostegno al miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche (M14), stimola il comparto agroalimentare regionale ad adottare con sempre maggiore intensità disciplinari di qualità/impegni che vanno oltre alle baseline di riferimento normativo, che, per loro specifica natura, attenzionano gli aspetti della sostenibilità dei prodotti stessi. Anche la misura 9 vuole contribuire ad uno sviluppo "green" del settore agricolo tramite il sostegno allo sviluppo di piani aziendali mirati a migliorare la sostenibilità delle aziende associate in organizzazioni di produttori.

In linea generale, si rileva che il Programma assume quale principio di intervento strategico il risparmio dell'uso del suolo.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Il tema cambiamenti climatici ed adattamento ad essi è anch'esso trasversale a tutte le Priorità del PSR e viene affrontato sia con interventi/impegni che determinano effetti direttamente funzionali al tema, sia anche introducendo meccanismi di premialità nella selezione degli interventi da sostenere, la cui finalità primaria non è di natura climatica. Il tema è pertinente sotto un duplice aspetto: l'aspetto delle pressioni/mitigazioni sui cambiamenti climatici (emissioni di gas climalteranti e ammoniaca e conservazione e sequestro di CO₂); l'aspetto delle principali vulnerabilità agli impatti attesi nella regione dai cambiamenti climatici, quali: risorse idriche, alterazioni del regime idro-geologico, degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi, ondate di calore, potenziale riduzione della produttività agricola e zootecnica).

In particolare il tema viene interessato dall'attuazione delle misure M1 e M2 in quanto sia gli interventi di informazione/formazione (M1), sia gli interventi di consulenza (M2), sia anche gli interventi rivolti alla cooperazione (M16) sono rivolti allo sviluppo delle tematiche relative alle pressioni sui cambiamenti climatici ed allo sviluppo delle capacità di adattamento e resilienza agli impatti attesi dagli stessi cambiamenti, nella logica di implementare, a livello regionale, la Strategia italiana per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nell'ambito della priorità P2, attraverso un contributo di natura indiretta, in ragione del fatto che sarà data priorità ad interventi di ammodernamento aziendale (M4) in grado di dimostrare anche il loro apporto in tema di mitigazione delle pressioni sui cambiamenti climatici (emissioni di gas climalteranti e di ammoniaca) e di capacità di adattamento agli impatti attesi dei cambiamenti climatici. Più in particolare, la M4 sostiene interventi di efficientamento energetico delle aziende agricole ed agroindustriali e la riduzione delle emissioni di ammoniaca delle aziende agricole/zootecniche.

Nell'ambito della P3, focus area 3B, in quanto gli interventi di informazione/consulenza (M1 e M2) contribuiscono ad una più corretta conoscenza e, quindi, prevenzione dei rischi associati agli impatti attesi dai cambiamenti climatici ed inoltre gli interventi di prevenzione previsti (M5) sono in grado di contribuire a migliorare il grado di adattamento dei territori agricoli agli impatti attesi in termini di rischio alluvioni.

Il tema è oggetto di attenzione attraverso un'azione integrata e sinergica delle Priorità 4 e 5 del programma in quanto le misure in esse attivate sono in grado di agire, sia dal lato della mitigazione delle pressioni sui cambiamenti climatici, che dal lato della capacità di conseguire un migliore adattamento e una maggiore

resilienza agli effetti degli stessi per come sono stati rilevati di maggiore rilievo per la regione.

Più in particolare esse agiscono prioritariamente sulla capacità di adattamento e resilienza della biodiversità regionale (M4, M7, M10) e, in particolare all'interno delle aree Natura 2000 della Regione; delle risorse idriche (siccità e riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali annui) (M4, M10, M11), della qualità/fertilità/produktività dei suoli agricoli e forestali (contenuti di sostanza organica, rischio erosione idrica, rischio desertificazione, rischio incendi, rischio alluvioni) (M10, M11, M13), della produttività degli allevamenti zootecnici (M4-M14).

Esse agiscono, altresì, sulla mitigazione delle pressioni che determinano i cambiamenti climatici, nei termini in cui intervengono sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti per effetto dell'efficientamento energetico (M4), dell'assunzione e mantenimento di impegni agro-climatico-ambientali (M10) e dell'introduzione e/o mantenimento di tecniche di produzione biologica (M11) che determinano una minore intensità di operazioni meccaniche; per effetto della sostituzione di energia consumata prodotta da fonti tradizionali con energia prodotta da fonti rinnovabili (M4), riducendo le emissioni di gas climalteranti da parte del settore energetico.

Un contributo diretto al tema da parte del PSR proviene, inoltre, nei termini in cui sostiene interventi sui suoli agricoli e forestali finalizzati al miglioramento delle capacità di conservazione e sequestro di carbonio presente in atmosfera (M7-M8-M10).

In linea generale, si rileva che il Programma assume quale principio di intervento strategico il risparmio dell'uso del suolo.

Innovazione.

In coerenza con i contenuti dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" il PSR si pone l'obiettivo di contribuire a che *"le idee innovative si trasformino in prodotti e servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione e di affrontare importanti problematiche sociali in Europa"*.

Più in particolare, in una logica di sistema dell'azione del PSR, il programma presta particolare attenzione agli aspetti dell'"ecoinnovazione", ossia a quelle forme di innovazione che si traducono o mirano a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente, aumentando la resistenza alle pressioni ambientali o conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali.

Il tema innovazione viene interessato dal PSR nei termini in cui è in grado di diffondere all'interno del sistema socioeconomico delle aree rurali l'adozione di prodotti/servizi/modelli organizzativi/soluzioni operative "innovativi", che possono determinare alternativamente o congiuntamente: recupero di produttività e competitività in funzione dell'adozione di nuove soluzioni tecniche e tecnologiche, nuovi prodotti, diversificazione dei prodotti e delle attività; miglioramenti nella gestione delle risorse "non riproducibili", quali biodiversità, acqua e suoli; miglioramenti rispetto alle pressioni (emissioni) esercitate sui cambiamenti climatici e miglioramento nella capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; miglioramento delle soluzioni adottate per affrontare le disparità delle aree meno sviluppate.

In tale direzione l'azione "innovativa" viene sostenuta attraverso l'attuazione della misura (M16) che sostiene la creazione ed il funzionamento dei Gruppi Operativi PEI nella Regione, i quali si pongono l'obiettivo di agire a favore del miglioramento della sostenibilità e della competitività delle aziende agricole, potendo utilmente ed efficacemente interagire nell'ambito della rete dei Gruppi Operativi PEI. L'azione innovativa è altresì sostenuta attraverso l'attuazione di interventi di formazione/informazione (M1) e di

consulenza (M2), attraverso i quali si intende garantire il trasferimento delle conoscenze e delle competenze agli operatori agricoli e forestali, alle PMI delle aree rurali e ad altri gestori del territorio delle aree rurali.

Il tema innovazione viene interessato attraverso un'azione diretta nell'ambito dell'attuazione della misura M16 in ragione del fatto che la stessa sostiene la cooperazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e silvicolo e, più in generale, l'adozione di modelli cooperativi nuovi ed in grado di sviluppare l'adozione di soluzioni operative migliorative rispetto agli standard presenti sul territorio regionale. Il tema viene, altresì, sollecitato nell'ambito della focus area FA5A in quanto attraverso la stessa il programma sostiene l'innovazione nel campo della gestione delle risorse idriche e della risorsa energetica (M4). Viene sollecitato nell'ambito dell'attuazione della FA6A in quanto sostiene lo start-up di aziende innovative nei comparti economici extragricoli (M6), anche sfruttando le opportunità innovative offerte dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Il tema innovazione è centrale nella FA6C in quanto interviene a favore del miglioramento dell'accesso alla banda ultralarga e della crescita digitale (M7), con tutto ciò che ne consegue per il potenziamento degli impatti attesi su tutte le FA del Programma, consentendo di spostare il contesto socioeconomico delle aree rurali su una funzione di sviluppo basata su un maggiore grado di innovazione.

Un'interpretazione estensiva del tema innovazione, nei termini in cui può rappresentare l'introduzione e la diffusione di cambiamenti dei modelli gestionali e relazionali, mette in evidenza il ruolo che l'attuazione della FA 6B può assumere sostenendo modelli innovativi di sviluppo locale attraverso l'approccio Leader (M19).

In linea generale, si rileva che il Programma assume quale principio di intervento strategico la premialità verso azioni/interventi in grado di migliorare ed innovare prodotti/pratiche/processi.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1,83%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	146,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	10.365,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1,87%	227.863.932,75	M01, M02, M04, M06, M08, M16, M21
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	0,82%	163.948.937,01	M01, M02, M04, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,22%	121.491.647,71	M01, M02, M03, M04, M09, M14, M16, M21
	Imprese industria alimentare che beneficiano di sostegno ad investimenti per lo sviluppo, trasformazione e commercializzazione dei	10,05		

	prodotti agricoli (% su Totale regionale)			
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		5.600.127,57	M01, M05
	Superficie Agricola che beneficia di investimenti per la prevenzione rischio alluvioni (ha)	100.000,00		

Priorità 4

Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	27,88%	648.689.610,66	M01, M02, M04, M07, M10, M11, M13
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	23,03%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	25,85%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,06%	28.278.568,88	M01, M02, M07, M08, M16
4B (forestry)	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	1,06%		
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	1,06%		

Priorità 5

Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	7,75%	31.216.536,97	M01, M02, M04
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	6.754.291,16	5.051.017,55	M01, M02, M04, M06, M07
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	26,61%	2.950.413,22	M01, M02, M10
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di	13,19%	53.239.114,05	M01, M02, M08, M10

	contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)			
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	157,00	12.072.550,17	M01, M02, M06, M07, M16
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	69,99%	77.311.185,50	M19
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	250,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	14,76%	18.877.388,06	M01, M07

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La Regione Calabria assegna un'importanza strategica agli aspetti di efficacia e di efficienza della programmazione 2014-2020.

Per conseguire una sempre più elevata capacità di efficace ed efficiente implementazione del programma la Regione Calabria assume alcune scelte che si ritengono di importanza strategica e che riguardano sia azioni di natura “esterna”, sia azioni di natura “interna, quali:

- l'attivazione della specifica misura di riferimento del PSR per la consulenza agli agricoltori e, più in generale, ai soggetti potenziali beneficiari dell'intervento del Programma, con la finalità di accompagnare i beneficiari alla conoscenza ed al rispetto di tutte le normative di riferimento ed all'accesso alle diverse misure del PSR;
- l'attivazione della specifica misura di riferimento del PSR per il sostegno alla costituzione dei Gruppi Operativi PEI e della misura della cooperazione finalizzata alle attività di sviluppo operativo dei progressi innovativi della ricerca;
- l'utilizzo delle opportunità offerte dall'assistenza tecnica, non solo nell'ottica di rendere disponibili i servizi che l'Autorità di gestione ritiene opportuno acquisire ma, più in generale, con l'intento di innalzare le competenze e le conoscenze del personale interno all'Amministrazione regionale ed agli enti delegati che dovranno occuparsi del PSR e per rivedere e migliorare organizzazione e modalità operative, attraverso la messa a disposizione di strumenti/attività, quali:
 - stesura ed aggiornamento di documenti procedurali e manuali da utilizzare per una migliore implementazione delle azioni di mitigazione individuate nell'ambito della valutazione ex ante ed in itinere dei rischi di valutabilità e verificabilità delle misure, con particolare riguardo alla verifica sui requisiti normativi e con la finalità di dare seguito ai risultati degli audit svolti presso l'Organismo pagatore regionale riguardo alla riduzione delle cause alla base del tasso di errore;
 - stesura ed aggiornamento di documenti di rilevazione per azioni di monitoraggio e valutazione continua delle strategie di sviluppo locale e dei progetti integrati attivati sul territorio regionale ed attività di accompagnamento diretto all'esecuzione delle attività di monitoraggio e valutazione continua;
 - attività di consulenza mirata sulle azioni connesse all'innovazione, comprese quelle volte a rafforzare la capacità di pianificare, gestire, realizzare e monitorare le azioni TIC del Programma;
 - attività di assistenza mirata sui temi quali le Next Generation Networking (NGN), l'interoperabilità, il cloud e gli open data;
- l'utilizzo del sito web istituzionale del PSR, da usare anche quale strumento per la diffusione dei risultati ottenuti dai G.O. PEI .

Per quanto attiene alle **attività di natura esterna** si tratta di agire sul fronte esterno dei beneficiari del PSR, al fine di garantire loro un supporto da parte di soggetti competenti opportunamente selezionati.

Attraverso il servizio di consulenza (M2 del PSR) sarà data attuazione al sistema di consulenza aziendale in

agricoltura di cui all'art. 1ter, comma 5 del D.L. 24 giugno n. 91 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014), attraverso il quale è stato istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, provvedendo alla selezione, mediante procedura pubblica, nel rispetto delle normative europee e nazionali di riferimento per gli appalti pubblici ed in particolare del Codice degli appalti di cui al Decreto Ministeriale 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, di appositi organismi adeguati, per competenze e risorse, a fornire consulenza su un'ampia gamma di tematiche, garantendo che agli agricoltori che partecipano a misure agro-climatico-ambientali siano offerte le conoscenze e le informazioni necessarie al rispetto e mantenimento degli impegni assunti. Ai fini di adempiere alle indicazioni di cui all'articolo 28(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, la Regione Calabria, per garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della misura 10 del PSR (impegni agro-climatico-ambientali) siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione degli stessi impegni, attiva, in aggiunta alle misure 1 e 2 del PSR, attività di consulenza e di informazione, direttamente o attraverso propri enti delegati che svolgono statutariamente tali funzioni.

L'attenzione posta dal Programma all'implementazione della Rete PEI, attraverso il sostegno alla costituzione ed alla gestione dei Gruppi Operativi PEI (M16) è un ulteriore elemento che può contribuire al miglioramento della capacità dei soggetti esterni, per una più efficace ed efficiente attuazione degli interventi più in generale per la diffusione delle innovazioni. In particolare le Misure 1 e 2 del PSR richiedono l'interrelazione tra i servizi di consulenza e di formazione/informazione ed i G.O., prevedendo che i risultati e le soluzioni elaborate da quest'ultimi, siano oggetto delle attività di consulenza/formazione/informazione. Ciò che può essere utilmente sollecitato attraverso la messa a disposizione sul sito del PSR Calabria di materiale informativo, consultabile e/o scaricabile in formato elettronico, di relazioni periodiche redatte dai G.O., e la realizzazione di incontri informativi tematici, da svolgersi nell'ambito delle attività istituzionali di comunicazione dell'Autorità di gestione del Programma, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti gli organismi di consulenza regionali, i cui contenuti e le tematiche trattate dovranno essere tenute in debita considerazione da parte degli organismi di consulenza regionali nell'ambito delle loro attività. Inoltre nell'ambito degli interventi attuati attraverso il sostegno delle submisure 16.1 e 16.2 vengono previste attività di disseminazione dei risultati per il trasferimento di conoscenze.

Alla consulenza diretta presso i soggetti beneficiari si affiancherà un'attività di comunicazione ed animazione attivata direttamente dalla Regione. Saranno promossi incontri ed altre iniziative rivolte ai potenziali beneficiari su tutto il territorio regionale al fine di stimolare la progettualità ed innalzarne la qualità ed il grado di innovazione verso i tre obiettivi dello sviluppo rurale ed i tre temi ad esso trasversali, clima, ambiente e innovazione, questo per garantire che i potenziali beneficiari siano messi al corrente delle opportunità offerte dalle misure del PSR

In continuità con quanto già fatto con successo nel precedente periodo di programmazione e di costruzione del PSR 2014-2020, un importante strumento "veicolo" per avvicinare tutti i potenziali soggetti interessati al PSR sarà rappresentato dal sito web istituzionale del PSR www.calabriapsr.it.

Il sito sarà utilizzato per veicolare le informazioni che riguardano il Programma, ma sarà strutturato anche per offrire informazioni di natura dinamica, quali le modalità di accesso al programma, compresa una sezione FAQ, e potrà ospitare anche casi di buone pratiche e collegamenti a link esterni di interesse per il mondo rurale.

Nell'ambito dell'attuazione delle misure del Programma la Regione ha previsto l'implementazione di una nuova sezione del sito istituzionale dedicata al PSR che dovrà accogliere, catalogare e tenere aggiornata una

“finestra” sul sistema della produzione della conoscenza e della formazione di interesse rurale attivata nella regione.

Il coinvolgimento del partenariato, che ha caratterizzato la predisposizione del programma, continuerà anche nel corso della sua attuazione, per coglierne rinnovate esigenze e nuove emergenze (positive/negative) di interesse per il contesto rurale regionale.

Le attività di natura interna, riguardano invece il fronte interno dell'Amministrazione. L'azione, facendo tesoro dell'esperienza già maturata, dovrà riguardare non solo l'innalzamento delle competenze, ma soprattutto aspetti che riguardano l'organizzazione, le scelte operative, l'orientamento al risultato (per come meglio dettagliato al capitolo 9 del PSR, in termini di attività e specifici temi di valutazione del PSR) ed il coordinamento delle funzioni e delle responsabilità dei diversi soggetti impegnati nell'attuazione del Programma, per come meglio dettagliate al capitolo 15 del PSR. In tal senso, il processo di costruzione del Programma 2014-2020, svoltosi attraverso la sinergia dei diversi Uffici del Dipartimento Agricoltura, l'Autorità di gestione e l'Autorità di pagamento regionale, ha posto le basi ad una generale sensibilizzazione rispetto alle novità introdotte dai nuovi Regolamenti e dalle strategie sottese al PSR 14-20, anche in correlazione con i contenuti del I Pilastro della PAC.

L'innalzamento delle competenze interne restano un aspetto centrale sul quale si agirà con determinazione fin dall'avvio del programma, non solo riguardo al personale interno dell'Amministrazione regionale, ma anche con riferimento al personale dei soggetti delegati che svolgono un ruolo determinante nella gestione del programma. È importante che tutte le novità contenute nella nuova programmazione 2014-2020 siano correttamente recepite ed applicate in modo omogeneo da tutti i soggetti interessati all'attuazione e su tutto il territorio regionale.

L'innovazione che dovrà caratterizzare il programma può essere stimolata dall'Amministrazione attraverso la selezione di progetti di qualità. Per questo motivo, all'interno dei criteri di selezione viene previsto l'utilizzo del punteggio minimo di accesso alle risorse pubbliche, proprio per scongiurare che vengano selezionati progetti di basso livello qualitativo o poco rispondenti alle strategie ed agli obiettivi del programma. Per tali attività è necessario garantire coerenza, terzietà e uniformità da parte delle commissioni di valutazione, anche attraverso la redazione di specifici documenti di orientamento e/o riunioni di coordinamento e, per bandi relativi ad iniziative particolarmente innovative (p. es. Gruppi Operativi PEI, progetti di cooperazione per lo sviluppo di prodotti, ecc.) si potrà fare anche ricorso ad esperti esterni.

La selezione di progetti di maggiore qualità è anche un elemento in grado di evitare l'effetto inerziale e di spiazzamento, consentendo di meglio indirizzare l'aiuto a progetti per i quali vi è maggiore bisogno di sostegno pubblico e che sono in grado di apportare valore aggiunto. Un contributo all'effetto inerziale viene dato anche attraverso la targettizzazione dei beneficiari, adottata per meglio finalizzare il sostegno alle aziende agricole, e, più in generale attraverso l'adozione di criteri di selezione che tengano conto e valorizzino i fabbisogni del sistema socioeconomico regionale.

La progettazione integrata territoriale (PIAR) e di settore (PIF) e la strategia di sviluppo locale Leader (approccio CLLD) oltre a richiedere una definizione più chiara delle condizioni di accesso al sostegno pubblico, che viene descritta nelle relative schede di misura M4 (per i PIF agroalimentari e PIAR) e M8 (per i PIF del comparto “no food”) e M19 (approccio Leader) del PSR, e che garantisce anche rispetto ai rischi dell'effetto inerziale e di spiazzamento, richiede un intervento di rafforzamento delle capacità amministrative dell'AG e della Regione, i cui contenuti vengono descritti nella Sezione 9 del PSR.

Per quanto attiene specificatamente allo stato di avanzamento e diffusione delle ITC a livello regionale, risulta strategico garantire implementare e garantire il coordinamento con le autorità nazionali competenti ed in particolare con l'Agenzia Nazionale per l'Agenda Digitale, sui temi quali l'interoperabilità, il cloud, gli open data, nonché tutti i servizi avanzati dell'ITC, finalizzati all'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale.

Un supporto al miglioramento della capacità amministrativa e gestionale sarà dato dalla Rete Rurale Nazionale tramite le attività di supporto e coordinamento che saranno promosse e realizzate.

Al fine di dare seguito ai risultati degli audit recentemente svolti presso l'organismo pagatore regionale (ARCEA) e per garantire la verificabilità e controllabilità delle misure, in particolare riguardo alla riduzione delle cause alla base del tasso di errore, la valutazione ex-ante effettuata nel programma da parte di AdG e OP, sarà oggetto di esame per verificarne l'efficacia, durante tutto il periodo di programmazione. Inoltre, appena disponibili i criteri di selezione delle operazioni, essi saranno oggetto di valutazione ex-ante e valutazione in itinere.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

non previste

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
<p>P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>partially</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 172 del 29.03.2007</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 3/2013 del 10 gennaio 2013 -</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 18 giugno 2013</p> <p>Nota prot. 26391/ 2013 Aggiornamento PAI -</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 5/2013 del 18 giugno 2013 http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2013/3_1.pdf#page=157</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 339 del 30 luglio 2012.</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 363 del 30 luglio 2012.</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 282 del 2014</p> <p>L.R. n. 25/ del 16 maggio 2013 – Istituzione Azienda Calabria Verde</p> <p>http://www.calabriaverde.regione.calabria.it/documents/10164/154808/LR+25-2013.pdf/71bba4a-c1d3-469a-988b-fd1a219d1d45</p> <p>Sito ufficiale sul dissesto in Calabria</p> <p>http://www.dissestocalabria.it/</p> <p>Rapporto sullo stato dell'Ambiente – Regione Calabria-ARPACAL anno 2007</p> <p>Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria siglato il 25 novembre 2010.</p> <p>Si richiamano</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 18 giugno 2013</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 339 del 30 luglio 2012</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 363 del 30 luglio 2012.</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 282 del 2014</p> <p>Libro bianco</p> <p>Progetto Agrosceari</p> <p>Sito ufficiale www.dissestocalabria.it</p> <p>Piano di Protezione Forestale della Regione Calabria</p>	<p>P4, 3B</p>	<p>M08, M05</p>
<p>P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento</p>	<p>yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Decreto MIPAAF n. 180 del 23.01.20154</p>	<p>P4</p>	<p>M10, M11</p>

(UE) n. 1306/2013		Per la Regione Calabria: La Delibera di Giunta Regionale N. 257 del 04.08.2015.		
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 Conferenza Stato – Regioni 20 dicembre 2014, Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Per la Regione Calabria: Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 2006 Delibera di Giunta Regionale n. 232 del 23 aprile 2007. Delibera di Giunta n. 817 del 23/9/2005 aggiornata con DGR 301 del 28.06.2012. D.D.G. 13812 del 19/11/2014	P4	M10, M11
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Conferenza Stato – Regioni 20 dicembre 2014, Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	P4	M10, M11
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	yes	non attiva		
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 Per la Regione Calabria: Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 30 luglio 2012 Da gennaio 2014 è in vigore il nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. DECRETO 31 luglio 2015 del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI contenente l'approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. Sono in corso di definizione le Linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa e la revisione dell'analisi economica per l'utilizzo idrico. Sono in corso di definizione i criteri in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione	5A	M04, M16

		<p>dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.</p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 363/2012 del 30/07/2012 - Carta fabbisogni irrigui.</p> <p>DGR n. 335 del 30/7/2012 pubblicata sul BURC del 16/1/2013- Convenzione Regione-Sorical –</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 16/01/2014 , art. 24 L.R. n. 11 del 23/07/2003 - Approvazione Linee guida per la redazione dei piani di classifica da parte dei consorzi di bonifica.</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione</p> <p>Piano di azione dell'Autorità di Gestione</p>		
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</p> <p>Dlgs 28/2011 attuativo della direttiva 2009/28/CE</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 30 gennaio 2006</p> <p>Legge regionale n. 15/2008 del 13.06.2008, art.53- Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario</p> <p>Legge regionale n. 42/2008</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 30 gennaio 2006</p> <p>Legge regionale n. 42/2008</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 871 del 29/12/2010</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 81/2012</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n.190 del 2009</p>	5C	M04, M06, M07
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi	no	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 2</p> <p>Piani per lo sviluppo delle infrastrutture di rete in Calabria</p>	6C	M07

<p>accessibili a gruppi vulnerabili</p>		<p>Piano Tecnico Territoriale Calabria (luglio 2011)(Invitalia)</p> <p>Accordo di Programma Quadro "Accordo per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Calabria"</p> <p>GURI (Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014 Avvio procedure di Consultazione pubblica sulla banda ultralarga</p> <p>- Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/03/2015 Strategia Italiana per la banda ultralarga</p> <p>L'Accordo di Programma Quadro "Accordo per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Calabria"</p> <p>La Strategia Nazionale per lo Sviluppo della banda ultralarga tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all'iniziativa di riduzione dei costi con il Decreto del 1 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)" volto a massimizzare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell'intero territorio nazionale.</p>		
<p>G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Statuto Regione Calabria, art 2 – Principi e finalità - "eguaglianza". http://www.regione.calabria.it/allegati/20150112_statuto_regione-calabria_2014.pdf</p> <p>L.R. n. 23 del 26.11.2003 in BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)</p> <p>Legge Regionale n. 18 del 12/06/2009 in tema di "Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali". http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_18_09.doc.</p> <p>Protocollo siglato tra Unar e Regione Calabria in data 15 dicembre 2011 http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2014/01/Protocollo-Unar-e-Regione-Calabria.pdf</p> <p>DGR n. 376 del 25.10.2013 in BURC n. 23 del 2 dicembre 2013 www.burc.regione.calabria.it/download_a.php?a=2013&f=20_1.pdf</p> <p>DGR n. 172/2014 in BURC n. 22 del 19 maggio 2014 http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>DDG n. 6957 del 09.06.2014 in Burc n. 32 del 14 Luglio 2014</p> <p>DDG n.260 del 20.01.2015</p>	<p>6B</p>	<p>M19, M01, M02, M16</p>

		<p>Partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria, http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>Accordo per la realizzazione del progetto "Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria" http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1</p>		
<p>G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.</p>	yes	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Statuto Regione Calabria, art 2 – Principi e finalità - "eguaglianza". http://www.regione.calabria.it/allegati/20150112_statuto_regione-calabria_2014.pdf</p> <p>L.R. n. 23 del 26.11.2003 in BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)</p> <p>Legge Regionale n. 18 del 12/06/2009 in tema di "Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali". http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_18_09.doc.</p> <p>Protocollo siglato tra Unar e Regione Calabria in data 15 dicembre 2011 http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2014/01/Protocollo-Unar-e-Regione-Calabria.pdf</p> <p>DGR n. 376 del 25.10.2013 in BURC n. 23 del 2 dicembre 2013 www.burc.regione.calabria.it/download_a.php?a=2013&f=20_1.pdf</p> <p>DGR n. 172/2014 in BURC n. 22 del 19 maggio 2014 http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>DDG n. 6957 del 09.06.2014 in Burc n. 32 del 14 Luglio 2014</p> <p>DDG n.260 del 20.01.2015</p>	6A, 6B	M02, M06, M16, M19, M07, M01

		<p>Partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria, http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>Accordo per la realizzazione del progetto "Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria" http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1</p> <p>DGR 625 del 21.09.2009 recante "Piano di Formazione del personale della Giunta della Regione Calabria".</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p>		
<p>G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio</p>	<p>partially</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Statuto Regione Calabria, art 2 – Principi e finalità - "eguaglianza". http://www.regione.calabria.it/allegati/20150112_statuto_regione-calabria_2014.pdf</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 241 del 5/4/2008 - Accordo regionale per l'integrazione scolastica e formativa</p> <p>Accordo Regionale per l'integrazione scolastica e formativa http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=51</p> <p>Centri Territoriali di Supporto per l'Handicap – CTSH http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=51</p>	<p>6B, 6A</p>	<p>M19, M06, M16, M07</p>

		<p>L.R. n.23 del 26.11.2003 in BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)</p> <p>Legge Regionale n. 33 del 26 luglio 2012</p> <p>Partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria,</p> <p>DGR 625 del 21.09.2009 recante "Piano di Formazione del personale della Giunta della Regione Calabria"</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p> <p>Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130213_Programma_Azione.aspx</p> <p>Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 32 in BUR n. 104 dell'1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 3.</p> <p>Legge Regionale – Regione Calabria - 23 luglio 1998, n. 8 -"Eliminazione delle barriere architettoniche" (Pubblicata sul BUR, 28 luglio 1998, n. 70)</p>		
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>L.R. del 7 dicembre 2007, n. 26. http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/lr%2026-2007.pdf</p> <p>Regolamento Regionale 15 aprile 2009, n. 4. http://www.regione.calabria.it/allegati/regolamento_regionale_n_4_2009.pdf</p> <p>DGR n. 2 del 16 gennaio 2014 http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=91</p>	5A, 6B, 2A, 5C	M16, M19, M07, M01, M04, M02

		<p>Stazione Unica Appaltante Regionale http://www.suacalabria.it/</p> <p>DGR regionale 368/2014 "Patto integrità" negli affidamenti. http://www.consrc.it/gestbur_2002/RecBurc/2014/52/S1/T1/A7/ATTO_N_368.pdf</p> <p>DGR n. 223 del 21.07.2015</p> <p>Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura Regione Calabria n. 6796 del 4 giugno 2014 http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Dipartimento Agricoltura - Autorità Di Gestione PSR Piano di Azione Appalti 2015-2016</p> <p>Legge Regionale n. 3 del 3.2.2012 http://www.regione.calabria.it/controlli/allegati/lr_n_3_del_2012.pdf</p> <p>D.G.R. n.199/2014 http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=64</p> <p>DGR n 223 del 21.07.2015</p> <p>Dipartimento Agricoltura - Autorità Di Gestione PSR Piano di azione appalti 2015-2016</p>		
<p>G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>no</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Sistema informativo locale per le agevolazioni regionali in agricoltura (SARA)</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione</p>	<p>P4, 2B, 5E, 3B, 1A, 5D, 6B, 2A, 3A, 5A, 1B, 1C, 5C, 6C, 6A</p>	<p>M05, M07, M14, M10, M09, M19, M13, M03, M02, M16, M08, M06, M01, M11, M04</p>

		<p>Calabria,</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p> <p>SANI - State Aid Notification Interactive.</p> <p>SARI -State Aid Reporting Interactive.</p> <p>Segreteria Autorità di Gestione.</p>		
<p>G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.</p>	<p>partially</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 52 del 30/03/2015 avente ad oggetto "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nota prot 864 del 16/6/2015</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nota prot 337 del 17/6/2015</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3</p> <p>Legge Regionale 30/10/2012, n.49 -Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39. Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10,</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di</p>	<p>P4, 5A, 2A, 5D, 6C, 6A, 5C, 3A, 5E</p>	<p>M07, M06, M04, M14, M11, M08, M16, M13, M10</p>

		<p>Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Legge Regionale n. 3 del 3.2.2012</p>		
<p>G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	yes	<p>Sistema statistico nazionale (SISTAN)</p> <p>CAD - D.lgs n. 82/2005 per come modificato dal d.lgs n.235/2010</p> <p>Codice italiano delle Statistiche ufficiali, emanato con la Direttiva n.10 del 17 marzo 2010 dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat) in linea con il Codice europeo della statistica "EuropeanStatistics Code of practice".</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Sistema SARA regionale</p> <p>Decreto legislativo n. 322 del 1989 istitutivo del SISTAN</p> <p>SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)</p> <p>Per il nazionale vedasi l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020</p> <p>Per il nazionale vedasi l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020</p>	<p>P4, 5E, 6A, 6C, 2A, 1A, 1C, 2B, 3B, 1B, 5A, 3A, 5D, 6B, 5C</p>	<p>M11, M01, M16, M19, M06, M04, M10, M02, M13, M14, M07, M08, M03</p>

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Si/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
<p>P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p>	<p>No</p>	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n.. 172 del 29.03.2007.</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 3/2013 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 18 giugno 2013.</p> <p>Nota prot. 26391/ 2013 Aggiornamento PAI.</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 5/2013 del 18 giugno 2013 http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2013/3_1.pdf#page=157</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 339 del 30 luglio 2012.</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 363 del 30 luglio 2012.</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n.. 282 del 2014</p> <p>L.R. n. 25/ del 16 maggio 2013 – Istituzione Azienda Calabria Verde</p> <p>http://www.calabriaverde.regione.calabria.it/documents/10164/154808/LR+25-2013.pdf/71bbee4a-c1d3-469a-988b-fd1a219d1d45</p> <p>Sito ufficiale sul dissesto in Calabria</p> <p>http://www.dissestocalabria.it/</p> <p>Piano di Protezione Forestale della Regione Calabria</p>	<p>Con DGR n. 172/2007 si è proceduto all'approvazione della direttiva regionale per l'allertamento del rischio idrogeologico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004.</p> <p>Relativamente al rischio alluvioni., con DGR n. 5/2013 la Calabria ha adottato le mappe di pericolosità e rischio ai sensi della - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni – mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni di cui all'art. 6 D.lgs. 49/2010 relative al territorio dell'Autorità di Bacino della Calabria - Approvazione (BURC n. 18/2013). Nell'ambito della stessa Delibera la Calabria ha adottato il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI-Calabria) – Approvazione documento programmatico per l'avvio dell'Aggiornamento del Piano Coste (BURC n. 18/2013).</p> <p>Con DGR n. 5/2013 del 18 giugno 2013 – la Calabria ha adottato il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni – mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni di cui all'art. 6 D.lgs. 49/2010 relative al territorio dell'Autorità di Bacino della Calabria</p> <p>Con la nota prot. n. 26391/2013 si è proceduto ad avviare il processo VAS e la verifica di coerenza PAI (LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i.) -</p> <p>Con DGR n. 339/2012 la Calabria ha proceduto all'Adozione della carta rischio incendi boschivi Il documento è stato posto a base di specifiche strategie di mitigazione dei rischi con l'adozione di specifiche misure in ambito agricolo e forestale</p> <p>Con DGR n. 363/2012 la Calabria ha adottato la Carta dei suoli della Calabria, Il documento sviluppa, tra l'altro, la tematica relativa allo stock di carbonio organico nei suoli evidenziando i territori più vulnerabili ai rischi di desertificazione. Il lavoro è stato posto alla base di specifiche strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici con misure incentivanti il sequestro di CO2 nei</p>

				<p>suoli agrari e forestali.</p> <p>La DGR n. 282/2014 prevede l'Adozione del Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi per gli anni 2014/2016. Tale Piano definisce l'organizzazione ed il coordinamento delle attività di prevenzione, previsione e lotta attiva.</p> <p>Ai sensi della legge regionale n. 25/2013, le attività regionali di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi sono esercitate dall'azienda Calabria Verde con l'ausilio dei Consorzi di Bonifica</p> <p>La Regione Calabria ha in corso di predisposizione il "Piano di protezione forestale" quale strumento utile per la definizione dei livelli di intervento per la protezione del patrimonio forestale regionale.</p>
	<p>P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Rapporto sullo stato dell'Ambiente – Regione Calabria-ARPACAL anno 2007</p> <p>Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria siglato il 25 novembre 2010.</p> <p>Si richiamano</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 18 giugno 2013</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 339 del 30 luglio 2012</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 363 del 30 luglio 2012</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 282 del 2014</p>	<p>Nel Rapporto Arpacal 2007 sono descritti in particolare i rischi naturali ed antropogenici quali: a. Rischio Idrogeologico; b. eventi franosi; c. eventi alluvionali; e. Rischio Incendi Boschivi. Nell'appendice sono allegate: 1) carta sensibilità desertificazione; 2) carta aree storicamente inondate; 3) carta geologica; carta piovosità media annua; 4) carta della classificazione sismica; 5) carta rischio frane; 6) carta uso del suolo.</p> <p>La Regione si è dotata di un Accordo di Programma Quadro finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria</p> <p>Si richiamano: DGR n. 5/2013 relativamente al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni; la DGR n. 339/2012 per la carta rischio incendi boschivi; la DGR n. 363 per la Carta dei suoli della Calabria; la DGR n. 282/2014 per l'Adozione del Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi per gli anni 2014/2016.</p>

	<p>P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Libro bianco</p> <p>Progetto Agroscevari</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 18 giugno 2013</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 339 del 30 luglio 2012</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 363 del 30 luglio 2012</p> <p>Delibera Giunta Regionale (DGR) Calabria n. 282 del 2014</p> <p>Sito ufficiale www.dissescalabria.it</p>	<p>Per la parte agricola "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal MiPAAF, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it.</p> <p>Fin dal 2010 è in corso di svolgimento il progetto AGROSCENARI, coordinato dal CRA, relativo agli scenari di cambiamento climatico in agricoltura, con linee specifiche di attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento</p> <p>Si richiamano: DGR n. 5/2013 relativamente al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni; la DGR n. 339/2012 per la carta rischio incendi boschivi; la DGR n. 363 per la Carta dei suoli della Calabria; la DGR n. 282/2014 per l'Adozione del Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi per gli anni 2014/2016</p> <p>In questo sito di recentissima realizzazione ed in fase di popolamento, la Regione Calabria ha inteso centralizzare lo scenario di intervento nel settore del dissesto in generale.</p>
<p>P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013</p>	<p>P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Decreto MiPAAF n. 180 del 23.01.20154</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>La Delibera di Giunta Regionale N. 257 del 04.08.2015.</p>	<p>La base normativa di riferimento per le Regioni è costituita dal Decreto MiPAAF n. 180 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" GURI n. 69 del 24.03.2015.</p> <p>La Delibera di Giunta Regionale N. 257 prevede l'approvazione di nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del</p>

				decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	Yes	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Conferenza Stato – Regioni 20 dicembre 2014, Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 2006</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 232 del 23 aprile 2007</p> <p>Delibera di Giunta n. 817 del 23/9/2005 aggiornata con DGR 301 del 28.06.2012</p> <p>D.D.G. 13812 del 19/11/2014</p>	<p>Nel Programma di Sviluppo Rurale vengono specificate le condizioni come da Decreto Ministeriale e da Delibera regionale di recepimento.</p> <p>Il Piano d'azione nazionale (PAN) sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in applicazione della direttiva 2009/128/CE è stato adottato con D.M. del 23 gen. 2014 ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14 ago 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". GU Serie Generale n. 35 del 12/02/2014.</p> <p>I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati, a livello regionale, nella Adozione del Programma di Azione e Carta della Vulnerabilità dei nitrati di cui alla DGR n. 393 del 2006.</p> <p>Con la DGR n. 232 la Calabria ha proceduto all'adozione della Carta rischio contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari – BURC n. 10 dell'1 giugno 2007;</p> <p>Con DGR n. 817 del 23/9/2005 la Calabria ha proceduto alla delimitazione delle aree regionali vulnerabili da nitrati (BURC n. 9 Supplemento Straordinario N.5 del 26 maggio 2006) ed aggiornato la rilevazione con DGR 301 del 28.06.2012.</p> <p>Con il decreto n. 13812/2014, in attuazione alla direttiva 2009/128/CE, è stato formulato atto di indirizzo afferente il procedimento di formazione obbligatoria dei distributori di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.</p>
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale	Yes	Conferenza Stato – Regioni 20 dicembre 2014, Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	La condizionalità è adempita poiché

nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	sono specificati nei programmi			con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre scorso, è stato approvato il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE.
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Yes	non utilizzata	
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Yes	non utilizzata	
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Yes	non utilizzata	
	P5.1.d) misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.	Yes	non utilizzata	
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/202 Per la Regione Calabria: Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 30 luglio 2012 Da gennaio 2014 è in vigore il nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. DECRETO 31 luglio 2015 il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ha approvato le linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 Delibera di Giunta Regionale n. 363/2012 del 30/07/2012 - Carta fabbisogni irrigui. DGR n. 335 del 30/7/2012 pubblicata sul BURC del 16/1/2013- Convenzione Regione-Soricali – Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 16/01/2014 , art. 24 L.R. n. 11 del 23/07/2003 - Approvazione Linee guida per la redazione dei piani di classifica da parte dei consorzi di bonifica.	A livello regionale una strategia di adattamento è costituita dal lavoro sui "fabbisogni irrigui della Calabria" adottato con DGR 363/2012 del 30/07/2012 Carta fabbisogni irrigui che consente di razionalizzare e contenere l'utilizzo dell'acqua in agricoltura Il nuovo metodo introduce un meccanismo per il recupero dei costi ambientali ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2000/60 CE che tiene conto anche delle diverse situazioni a livello regionale. Nel nuovo metodo è prevista l'internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa che, tuttavia, per l'annualità 2014 e 2015 sono posti pari a zero. E' stato istituito il gruppo di lavoro a livello nazionale finalizzato a fornire contributi all'emanazione

			<p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione</p> <p>Piano di azione dell'Autorità di Gestione</p>	<p>delle linee guida comunitarie.</p> <p>La Regione, pertanto, provvederà a recepire le Linee Guida nazionali emanate con i criteri base stabiliti a livello nazionale per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impegnati.</p> <p>Il territorio della regione Calabria ricade nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale il quale, in attuazione agli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, ha avuto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, attualmente in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021). In particolare l'aggiornamento (da effettuarsi entro il 31.12.2015) riguarderà l'estensione dell'uso dei prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati nel caso di estrazione individuale dell'acqua nonché l'attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione) ambientali e di risorsa.</p> <p>Il documento consente di calibrare l'erogazione dell'acqua irrigua in funzione delle condizioni stratosferiche tenendo conto delle esigenze della coltura, delle caratteristiche fisiche dei suoli e dell'andamento climatico.</p> <p>Con la DGR n. 335/2012 è stato predisposto il Piano degli investimenti e corrispettivi. Indirizzi per gli adeguamenti della tariffa di cessione d'acqua all'ingrosso in pendenza dell'approvazione del Piano degli Investimenti 2010-2014. Rettificata con DGR n. 398 dell'11/9/2012.</p> <p>Con DGR n. 14/2014 - art. 24 L.R. n. 11 del 23/07/2003 sono state approvate le Linee guida per la redazione dei piani di classifica da parte dei consorzi di bonifica.</p> <p>La valutazione della qualità dell'acqua non dispone, a livello regionale, di dati aggiornati e completi, essendo le ultime rilevazioni disponibili quelle ricavabili dal documento allegato al "Piano di tutela delle acque della Regione Calabria" e le cui rilevazioni risalgono al periodo 2005-2007 e sono parziali rispetto all'intero territorio regionale. Tuttavia la Regione ha avviato le attività di monitoraggio per sopperire a tale ritardo e si è</p>
--	--	--	---	--

				<p>impegnata, come esplicitato nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, a concludere e rendere disponibili i dati di monitoraggio aggiornati e completi entro il 31.12.2016. Dati che confluiranno nel redigendo Piano di Gestione di Distretto 2015-2021 (QUALI15).</p> <p>A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione in attuazione delle delibere 285, 576 e 177</p> <p>Pertanto, nell'ambito dei Piani formativi, saranno previsti percorsi specifici sulla gestione delle risorse idriche per il personale coinvolto nel PSR.</p> <p>All'interno del Piano di azione dell'AdG saranno previsti 2 moduli all'anno in favore del personale coinvolto</p>
<p>P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili</p>	<p>P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</p> <p>Dlgs 28/2011 attuativo della direttiva 2009/28/CE</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 30 gennaio 2006</p> <p>Legge regionale n. 15/2008 del 13.06.2008, art.53- Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario</p> <p>Legge regionale n. 42/2008</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n.190 del 2009</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 871 del 29/12/2010</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 81/2012</p>	<p>Secondo il Dlgs16 marzo 1999, n. 79 (Art. 1) le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Con il D.lgs. 28/2011 l'Italia definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.</p> <p>Con la DGR n. 55 la Calabria ha fissato gli indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale</p> <p>Misure in materia di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Il dipartimento regionale delle attività produttive: accerta il numero di autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti</p>

				<p>da fonte rinnovabile; procede a dichiarare la decadenza delle autorizzazioni uniche; procede alla verifica del rispetto degli ulteriori impegni assunti dai titolari di impianti in funzione.</p> <p>Mediante tale LR n. 42 vengono disciplinate le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Con tale legge regionale viene statuito, inoltre, che dalla data di entrata in vigore della legge medesima non producono effetto tutte le disposizioni, anche amministrative, in contrasto con la stessa e viene dato mandato alla Giunta Regionale di estendere a tutte le fonti di energia rinnovabile il contenuto del documento "L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale" approvato con D.G.R. n. 55 del 30 gennaio 2006. Con la L.R. 42/2008 viene espressamente approvato, con valore di legge, il relativo Allegato Tecnico "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE", finalizzato a fornire indirizzi e procedure affinché l'esercizio delle competenze della Regione, responsabile del procedimento unificato avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura.29/3/11).</p> <p>Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013- Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza Strategica "Sviluppo delle Filiere Energetiche: è stato istituito il Tavolo di partenariato regionale del progetto integrato di Sviluppo regionale di valenza strategica con le relative funzioni.</p> <p>Con tale DGR n. 871 l la Regione Calabria ha dato atto della vigenza, nell'ordinamento regionale, delle</p>
--	--	--	--	--

				<p>Linee Guida nazionali adottate con il Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili riportate nel Decreto interministeriale 28.9.2010, individuando, altresì, ulteriore documentazione che ciascun proponente deve presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione.</p> <p>In attuazione della sopra richiamata facoltà, contenuta nell'art. 6 del D.lgs. 28/2011, la Regione Calabria, con Delibera di Giunta Regionale n. 81/2012 [all.7] ha quindi esteso, fino al valore di potenza nominale pari ad 1 MW elettrico, la soglia di applicabilità della procedura abilitativa semplificata prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale, in analogia con quanto previsto dalla DGR n. 871 del 29.12.2010, ha stabilito l'ulteriore documentazione che ciascun proponente deve presentare unitamente alla istanza di autorizzazione mediante PAS, con esclusione degli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida nazionali approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (quindi con esclusione degli impianti già assoggettati, ai sensi delle Linee Guida nazionali, alla DIA e alla Comunicazione).</p>
	<p>P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 30 gennaio 2006</p> <p>Legge regionale n. 42/2008</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 871 del 29/12/2010</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 81/2012</p>	<p>Si richiamano: la DGR n. 55/2006 per la pianificazione degli impianti eolici in Calabria; la LR n. 42/2008 per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili; la DGR n. 871/2010 per la presa d'atto della vigenza, nell'ordinamento regionale, delle Linee Guida nazionali adottate con il Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 e la DGR n. 81/2012 con cui è stata estesa la potenza degli impianti realizzati ad energia rinnovabile.</p>
<p>P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di</p>	<p>P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;</p>	<p>No</p>	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 2</p> <p>Piani per lo sviluppo delle infrastrutture di rete in Calabria</p>	<p>Con la L.R. n. 2/2001 la Calabria ha previsto "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM." (BUR n. 8 del 26 gennaio 2001)</p>

<p>concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili</p>			<p>Piano Tecnico Territoriale Calabria (luglio 2011)(Invitalia)</p> <p>Accordo di Programma Quadro “Accordo per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Calabria”</p>	<p>Piano Banda larga I Fase: avviato in data 10 novembre 2011 con la firma delle convenzioni tra il Mise e la Regione Calabria.</p> <p>Piano Banda larga II Fase indetto a marzo 2014</p> <p>Piano Banda ultra larga Calabria I fase (concluderà dicembre 2015)</p> <p>Piano Banda ultra larga Calabria II fase (concluderà dicembre 2015)</p> <p>Nel documento sono descritte le attività di realizzazione del Programma di Interventi per lo sviluppo della Banda Larga nella Regione Calabria ed è basato sull’Accordo di Programma siglato il 27 ottobre 2009.</p> <p>Per quanto attiene specificatamente la dotazione infrastrutturale, l’Accordo di Programma Quadro “Accordo per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Calabria” sottoscritto il 26.03.2013 tra la Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico – POR Fesr 2007/2013, prevede che entro il 31.12.2016 tutti i comuni della regione vengano coperti con un’infrastruttura in fibra ottica abilitante l’offerta di servizi almeno a 30 Megabit per secondo e la realizzazione di sedi PAC/PAL (forze armate, Inail, Inps, Ministeri, Enti per la ricerca, amministrazioni locali, uffici comunali, plessi scolastici, polizia comunale, sanità) collegate in FTTH nei 405 comuni regionali interessati dall’Accordo di Programma.</p> <p>Al fine di soddisfare la condizionalità, la regione Calabria procederà al recepimento a livello regionale dell’aggiornamento del Piano strategico nazionale banda ultra larga in funzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. della copertura NGN sul territorio nazionale; 2. dei dati relativi alle infrastrutture del sopra e sottosuolo che possono essere utilizzate per ridurre i costi di realizzazione; 3. dei piani di investimento degli operatori privati nei successivi tre anni.
---	--	--	--	---

	<p>P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;</p>	<p>No</p>	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020</p> <p>GURI (Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014 Avvio procedure di Consultazione pubblica sulla banda ultralarga</p> <p>- Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/03/2015 Strategia Italiana per la banda ultralarga</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>L'Accordo di Programma Quadro "Accordo per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Calabria"</p>	<p>La Regione Calabria procederà ad attivare modelli di intervento sostenibili per il conseguimento delle finalità previste.</p> <p>Durante il 2014 (GURI n. 58/2014) si sono svolte le consultazioni sulla piattaforma telematica www.consultazioneinfratel.it. Le consultazioni sono state condotte dal Ministero dello Sviluppo Economico – Infratel in coerenza con la Comunicazione della Commissione, (2013/C 25/01) al fine di definire le aree bianche, ovvero quelle a fallimento di mercato, in cui è necessario l'intervento pubblico per garantire la copertura del servizio a banda ultra larga.</p> <p>Per quanto attiene specificatamente la dotazione infrastrutturale, l'Accordo di Programma Quadro "Accordo per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Calabria" sottoscritto il 26.03.2013 tra la Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che entro il 31.12.2016 tutti i comuni della regione vengano coperti con un'infrastruttura in fibra ottica abilitante l'offerta di servizi almeno a 30 Megabit per secondo e la realizzazione di sedi PAC/PAL (forze armate, Inail, Inps, Ministeri, Enti per la ricerca, amministrazioni locali, uffici comunali, plessi scolastici, polizia comunale, sanità) collegate in FTTH nei 405 comuni regionali interessati dall'Accordo di Programma.</p> <p>La Regione Calabria attiverà i modelli di intervento sostenibili per il conseguimento delle finalità previste attraverso la:</p> <p>a) Definizione di meccanismi di selezione del modello d'investimento</p>
--	--	-----------	--	--

				<p>più adeguato alle realtà territoriali oggetto d'intervento.</p> <p>b) Definizione dell'adeguato supporto tecnico agli investimenti previsti.</p>
	<p>P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.</p>	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020</p> <p>La Strategia Nazionale per lo Sviluppo della banda ultralarga tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all'iniziativa di riduzione dei costi con il Decreto del 1 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)" volto a massimizzare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell'intero territorio nazionale.</p>	<p>Tale Decreto comporta una forte riduzione dei costi delle opere civili di scavo. Inoltre, al fine di favorire il riutilizzo delle infrastrutture esistenti (quali cavidotti, armadietti, tubazioni, cunicoli, fognature, acquedotti e pubblica illuminazione) si stanno sviluppando diverse iniziative progettuali e normative per lo sviluppo di un Catasto delle infrastrutture del sottosuolo che conterrà informazioni circa i tracciati, la lunghezza, le dimensioni dei cavidotti e la relativa occupazione, anche a seguito dei risultati ottenuti dal progetto europeo VIRTUAL REGISTRY OF THE GROUND INFRASTRUCTURE.</p> <p>La Regione Calabria individuerà modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato attraverso il rafforzamento del coordinamento già attivato tra tutte le regioni e le Autorità centrali competenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea.</p>
<p>G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p>	Yes	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Statuto Regione Calabria, art 2 – Principi e finalità - "eguaglianza". http://www.regione.calabria.it/allegati/20150112_statuto_regione-calabria_2014.pdf</p> <p>L.R. n. 23 del 26.11.2003 in BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)</p> <p>Legge Regionale n. 18 del 12/06/2009 in tema di "Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali". http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_18_09.doc</p> <p>Protocollo siglato tra Unar e Regione Calabria in data 15 dicembre 2011 http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2014/01/Protocollo-Unar-e-Regione-Calabria.pdf</p> <p>DGR n. 376 del 25.10.2013 in BURC n. 23 del 2 dicembre 2013</p>	<p>La Regione con il suo statuto concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.</p> <p>Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000). La Regione Calabria disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non</p>

			<p>www.burc.regione.calabria.it/download_a.php?a=2013&f=20_1.pdf</p> <p>DGR n. 172/2014 in BURC n. 22 del 19 maggio 2014 http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>DDG n. 6957 del 09.06.2014 in Burc n. 32 del 14 Luglio 2014</p> <p>DDG n.260 del 20.01.2015</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954</p> <p>Partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013</p>	<p>discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.</p> <p>A livello regionale il rispetto del principio della non discriminazione è garantito in ogni fase di stesura ed attuazione del Programma di Sviluppo Rurale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli enti istituzionali e degli organismi non profit attivi in questo ambito che, peraltro, risultano anche inseriti tra i membri del CdS.</p> <p>Con la LR n. 18/2009 la Regione Calabria riconosce a tutte le cittadine e i cittadini immigrati il diritto all'uguaglianza e alla parità di trattamento con le cittadine e i cittadini italiani in ogni ambito della vita sociale regionale, rimuovendo qualsiasi ostacolo si frapponga alla sua realizzazione piena.</p> <p>Attraverso il Protocollo sono definiti i rispettivi impegni per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di antidiscriminazione.</p> <p>Con D.G.R. del 25.10.2013, n. 376, sono state approvate le Linee guida per la costituzione della Rete regionale territoriale di sportelli, enti e di associazioni contro le discriminazioni, ed è stato approvato il protocollo d'intesa per la collaborazione con le cinque Province ed è stata indetta la manifestazione di interesse per l'individuazione delle "Antenne territoriali"</p> <p>Con la DGR 172 la Regione Calabria ha aderito al "Progetto interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni". Adesione progetto. Approvazione protocollo di Intesa.</p> <p>Con il Decreto 6957 nell'ambito della prevenzione e contrasto contro tutte le discriminazioni è stata approvata la rete regionale delle "Antenne Territoriali" e "Punti Informativi".</p> <p>Il Decreto 260 riguarda la presa d'atto dell' Accordo sottoscritto con l'Unar</p>
--	--	--	---	--

				<p>per la realizzazione del progetto “Promozione e sviluppo della rete regionale antidiscriminazione in Calabria”; approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con l’Università della Calabria per l’affidamento del progetto finanziato dall’Unar.</p> <p>La Regione Calabria ha previsto l’inserimento nell’ambito del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 di un rappresentante dell’UNAR coinvolto in tutte le fasi di preparazione ed attuazione del programma.</p>
	<p>G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell’Unione.</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l’Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Protocollo d’intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria. http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>Accordo per la realizzazione del progetto “Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria” http://www.regione.calabria.it/formazione lavoro/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1</p>	<p>Il Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di una collaborazione permanente per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi e specifici corsi di formazione e aggiornamento, nonché di attività di assistenza per gli adempimenti richiesti dalla Regione Calabria, con particolare attenzione ai temi della programmazione e valutazione della performance, la trasparenza, l’etica e l’integrità.</p> <p>La Regione Calabria ha sottoscritto con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) un Accordo per la realizzazione del progetto “Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria”. In tale contesto sono stati attivati tre cicli di sensibilizzazione/formazione finalizzati all’ampliamento e consolidamento delle reti tra gli enti pubblici e privati interessati alla tematica.</p> <p>Le tematiche affrontate in tema di antidiscriminazione sono state</p>

				dettagliatamente enunciate nella programma formativo allegato al bando.
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Statuto Regione Calabria, art 2 – Principi e finalità - “eguaglianza”. http://www.regione.calabria.it/allegati/20150112_statuto_regione-calabria_2014.pdf</p> <p>LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 22 Istituzione Progetto Donna (BUR C n. 46 del 26 aprile 1995) (Testo coordinato con le modifiche e delle integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 17 agosto 2005, n. 13, 29 dicembre 2010, n. 34 e 27 aprile 2011, n. 15). http://www.regione.calabria.it/allegati/lr_22_1995_-_istituzione_progetto_donna.pdf http://www.consiglioregionale.calabria.it/pariopportunita/hp2/</p> <p>Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e donna - Protocollo di collaborazione tra la Consigliera di Parità e Confprofessioni Calabria. http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=13002&Itemid=136</p> <p>Protocollo di intesa tra la Direzione Regionale INAIL per la Calabria e la Regione Calabria. http://www.regione.calabria.it/consiglieradiparita/</p> <p>Delibera Giunta Regionale n.294 del 5.08.2013</p> <p>L.R. n.23 del 26.11.2003 in BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)</p> <p>Protocollo d'intesa tra Commissione Regionale Pari Opportunità e Co.Re.Com (aprile 2012)</p> <p>Partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013</p>	<p>La Regione con il suo statuto concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.</p> <p>Con tale normativa, la Regione Calabria (Art. 1) riconosce valore e dà visibilità al pensiero e alle attività delle donne calabresi e pertanto istituisce il "Progetto Donna", con sede presso la Presidenza della Giunta Regionale. Il Progetto Donna si pone come espressione della soggettività politica delle donne calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni, ne promuove i percorsi di libertà. In tal senso diffonde informazioni, elabora progetti e propone agli organismi competenti l'erogazione di contributi per la realizzazione di studi, ricerche, attività di servizio sulle condizioni di vita e di lavoro, sul nesso produzione-riproduzione, sulla salute, la sessualità e la violenza, sui percorsi di libertà delle donne calabresi.</p> <p>In data 28 settembre 2010 si è insediata presso il Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 4/87, la commissione pari opportunità tra uomo e donna, nominata con decreto presidenziale n. 20 del 16 settembre 2010.</p> <p>In data 4 novembre 2013, tra la Consigliera di Parità e Confprofessioni Calabria, è stato siglato il protocollo di collaborazione con la Regione Calabria per la promozione del lavoro professionale in ottica di genere.</p> <p>In data 27/03/2014 Presso la Direzione Regionale INAIL per la Calabria è stato altresì siglato un importante Protocollo di intesa riguardante il</p>

				<p>rispetto delle pari opportunità suoi luoghi di lavoro,</p> <p>Approvazione Protocollo d'Intesa per la promozione di Strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne. Legge Regionale n.20/2007</p> <p>Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000). La regione Calabria disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.</p> <p>Con il presente protocollo le parti si impegnano a collaborare per sensibilizzare le emittenti radiotelevisive locali a: evitare di ricorrere a rappresentazioni di violenza contro le donne; tutelare la dignità della donna, osservare il principio di pari opportunità; rispettare le identità di donne e uomini in modo coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società; impedire il ricorso a stereotipi di genere. Favorire e rafforzare ulteriormente l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare la violenza sulle donne.</p> <p>La Regione Calabria ha previsto l'inserimento nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 di un rappresentante della Commissione Regionale "Pari Opportunità", un rappresentante dell'Ufficio del Consigliere Regionale di Parità e un rappresentante del Comitato Pari Opportunità per la Calabria, coinvolti in tutte le fasi di preparazione ed attuazione del programma.</p>
--	--	--	--	---

	<p>G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>DGR 625 del 21.09.2009 recante "Piano di Formazione del personale della Giunta della Regione Calabria".</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria.</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p>	<p>Si richiama il già citato Protocollo che ha ad oggetto la realizzazione di una collaborazione permanente per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi e specifici corsi di formazione e aggiornamento, nonché di attività di assistenza per gli adempimenti richiesti dalla Regione Calabria.</p> <p>A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione in attuazione delle delibere 625, 285, 576 e 177 in tema di parità di genere, e dell'integrazione della dimensione di genere (Principio di uguaglianza e divieti di discriminazione; istanze di tutela delle pari opportunità a livello europeo; parità e uguaglianza di opportunità nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale).</p> <p>La formazione terrà conto delle tematiche correlate alla parità di genere e proseguirà per il periodo di programmazione 2014-2014 per i soggetti impegnati nella gestione del PSR.</p>
<p>G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio</p>	<p>G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.</p>	<p>Yes</p>	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Statuto Regione Calabria, art 2 – Principi e finalità - "eguaglianza". http://www.regione.calabria.it/allegati/20150112_statuto_regione-calabria_2014.pdf</p> <p>Delibera di Giunta Regionale n. 241 del 5/4/2008 - Accordo regionale per l'integrazione scolastica e formativa.</p> <p>Accordo Regionale per l'integrazione scolastica e formativa. http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=51</p> <p>Centri Territoriali di Supporto per l'Handicap – CTSH http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=51</p> <p>L.R. n.23 del 26.11.2003 in BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)</p> <p>Legge Regionale n. 33 del 26 luglio 2012</p> <p>Partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013</p>	<p>La Regione con il suo statuto concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.</p> <p>L'Accordo regionale mira a garantire le condizioni più idonee a sostenere e facilitare il processo di piena integrazione scolastica, formativa e sociale degli alunni/studenti con disabilità, attraverso il coordinamento sistematico e funzionale degli interventi di competenza degli Enti firmatari.</p> <p>La finalità irrinunciabile dell'azione di coordinamento è quello di sostenere, anche attraverso la predisposizione di progetti individuali, "lo sviluppo di potenzialità della persona disabile, nell'apprendimento, nella</p>

				<p>comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (art. 12, Legge n. 104/92). L'Accordo di programma coinvolge: la Regione Calabria, soggetto promotore dell'Accordo, rappresentata dal Vice Presidente; la Provincia di Catanzaro, la Provincia di Cosenza, la Provincia di Crotona, la Provincia di Reggio Calabria, la Provincia di Vibo Valentia, l'ANCI Regione Calabria, la Lega delle Autonomie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, il CORUC, l'ASP di Catanzaro, l'ASP di Crotona, l'ASP di Cosenza, l'ASP di Reggio Calabria, l'ASP di Vibo Valentia.</p> <p>L'Accordo regionale mira a garantire le condizioni più idonee a sostenere e facilitare il processo di piena integrazione scolastica, formativa e sociale degli alunni/studenti con disabilità, attraverso il coordinamento sistematico e funzionale degli interventi di competenza degli Enti firmatari (art. 12, Legge n. 104/92).</p> <p>La Regione Calabria nell'ambito del PROGRAMMA DI INTERVENTO 2008-2010 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI ha previsto il finanziamento di 5 CTSH (d.d. n. 14949 del 15 ottobre 2008). Il ruolo dei Centri di Supporto è fondamentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'assistenza tecnica, - nell'assistenza didattica, - nell'addestramento iniziale dello studente - nella formazione agli operatori <p>Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000). La regione Calabria disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.</p> <p>Norme per la promozione e la disciplina del volontariato. La Regione Calabria riconosce l'opera sociale svolta dalle associazioni di</p>
--	--	--	--	--

				<p>volontariato; riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato; promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela; promuove e valorizza iniziative di formazione nei confronti degli operatori addetti ai servizi di volontariato. Disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.</p> <p>Per il PSR in sede di confronto partenariale è stato garantito il coinvolgimento e la partecipazione degli organismi e/o organizzazioni incaricati alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, come sarà assicurato nella fase di attuazione del PSR. In senso orizzontale, la priorità di tutela della disabilità è garantita dalla costante partecipazione di tali organismi al partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013.</p> <p>La Regione Calabria ha previsto l'inserimento nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 di un rappresentante del Forum Regionale del Terzo Settore e del Forum Regionale per l'agricoltura sociale, in tema di tutela della disabilità, coinvolti in tutte le fasi di preparazione ed attuazione del programma.</p>
	<p>G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.</p>	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTO</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria,</p> <p>DGR 625 del 21.09.2009 recante "Piano di Formazione del personale della Giunta della Regione Calabria".</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p>	<p>Si richiama il già citato Protocollo che ha ad oggetto la realizzazione di una collaborazione permanente per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi e specifici corsi di formazione e aggiornamento, nonché di attività di assistenza per gli adempimenti richiesti dalla Regione Calabria</p> <p>A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione in attuazione delle delibere 625, 285, 576 e 177, attraverso le quali sono attuate le tematiche in tema di disabilità.</p> <p>La formazione terrà conto delle tematiche correlate alla disabilità ed accessibilità e proseguirà per il periodo di programmazione 2014-2020 per i soggetti impegnati nella gestione del PSR.</p>

	<p>G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.</p>	<p>No</p>	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130213_Programma_Azione.aspx</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 32 in BUR n. 104 dell'1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 3.</p> <p>Legge Regionale – Regione Calabria - 23 luglio 1998, n. 8 -“Eliminazione delle barriere architettoniche” (Pubblicata sul BUR, 28 luglio 1998, n. 70)</p>	<p>La legge 32 prevede “Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità” e promuove il diritto, l'accesso e l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo e dei servizi interessati.</p> <p>Ai sensi dell'art 8 della predetta legge, la Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, monitoraggio, controllo e verifica degli interventi attuati ai sensi della presente legge e opera secondo il principio della sussidiarietà istituzionale.</p> <p>In senso orizzontale, la priorità di tutela della disabilità è garantita dalla cosante partecipazione del Forum del terzo Settore nella stesura e implementazione dei singoli PSR e nella sua appartenenza al partenariato costituito ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013</p> <p>Con tale normativa la Regione ha previsto che la realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di dovessero perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine dovranno essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.</p> <p>Ai fini dei controlli saranno implementate apposite check-list riferite al rispetto di tale requisito.</p>

G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>L.R. del 7 dicembre 2007, n. 26. http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/lr%2026-2007.pdf</p> <p>Regolamento Regionale 15 aprile 2009, n. 4. http://www.regione.calabria.it/allegati/regolamento_regionale_n_4_2009.pdf</p>	<p>Con la legge n. 26/2007 è stata istituita in Calabria, l'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» che disciplina la trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. (BUR n. 22 dell'1 dicembre 2007, supplemento straordinario n. 3 del 12 dicembre 2007 (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.RR. 05 marzo 2008, n. 2 e 12 giugno 2009, n. 19). La L.R. n. 7/2007 ha la finalità di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici, poiché viene assegnato alla SUA il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, nonché alle società miste a maggioranza regionale e per gli Enti del servizio sanitario regionale.</p> <p>La SUA opera attraverso il Regolamento Regionale 15 aprile 2009, n. 4 - Autorità Regionale SUA - Stazione Unica Appaltante - Regolamento di organizzazione. (Art. 2, comma 1, legge regionale n. 26/2007 e s.m.i.). (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 31/03/2009 – D.G.R. n. 142) (pubblicato sul BURC supplemento straordinario n. 7 del 16 aprile 2009).</p> <p>Per adempiere correttamente il criterio, l'amministrazione regionale si uniformerà alle disposizioni nazionali in materia oltre a partecipare a tutte le attività previste a livello centrale.</p>
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>DGR n. 2 del 16 gennaio 2014</p>	<p>La Giunta regionale della Calabria, in attuazione all'art. 10 del D.lgs. 33/2013, con deliberazione n. 2 del 16</p>

			<p>http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=91</p> <p>Stazione Unica Appaltante Regionale http://www.suacalabria.it/</p> <p>DGR regionale 368/2014 "Patto integrità" negli affidamenti. http://www.consrc.it/gestbur_2002/RecBorc/2014/52/S1/T1/A7/ATTO_N_368.pdf</p> <p>DGR n. 223 del 21.07.2015</p> <p>Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura Regione Calabria n. 6796 del 4 giugno 2014 http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p>	<p>gennaio 2014 ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016. Con tale Programma la Calabria intende muoversi in direzione di una maggiore accountability, intesa come impegno alla trasparenza e al coinvolgimento continuo degli stakeholder, dando conto a tutti i portatori di interesse delle attività svolte e dei risultati conseguiti: l'impegno ad innalzare i livelli di trasparenza è, pertanto, un essenziale elemento di governance pubblica regionale</p> <p>La Stazione Unica regionale è, altresì, dotata di Osservatorio regionale dei contratti pubblici. L'Osservatorio Regionale esercita le proprie attività e funzioni per conto ANAC, ai sensi dell'Art. 7, comma 1. del D.lgs. 163/2006.</p> <p>La SUA regionale nel corso del 2014 ha attivato la piattaforma di e-procurement denominata SISGAP al fine di informatizzare tutte le procedure di gara relative a contratti di lavori, servizi e forniture.</p> <p>La Regione Calabria con D.G.R. n. 368 del 29 settembre 2014 ha approvato il Patto di integrità negli affidamenti. Il patto stabilisce la reciproca formale obbligazione tra la Regione Calabria e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi in cui adempimento può comportare l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori.</p> <p>La Giunta ha approvato il Piano Anticorruzione per la Regione Calabria a cui ci si dovrà adeguare.</p> <p>A livello dipartimentale – Agricoltura – è stato costituito con DD n. 6786 del 4 giugno 2014 un gruppo di lavoro interno sulla trasparenza al fine di fornire un supporto operativo verso il miglioramento del flusso comunicativo interno al dipartimento agricoltura nonché contribuire a garantire il</p>
--	--	--	---	--

				rispetto dei tempi e/o scadenze di pubblicazione e diffondere in modo capillare la cultura della trasparenza.
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria. http://www.consiglioregionale.calabria.it/istruttoria/perf_dgr_%20172_2014.pdf</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Dipartimento Agricoltura - Autorità Di Gestione PSR Piano di Azione Appalti 2015-2016.</p>	<p>Tale intesa ha ad oggetto la realizzazione di una collaborazione permanente per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi e specifici corsi di formazione e aggiornamento, nonché di attività di assistenza per gli adempimenti richiesti dalla Regione Calabria, con particolare attenzione ai temi della programmazione e valutazione della performance, la trasparenza, l'etica e l'integrità.</p> <p>A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici. Infatti, l'Amministrazione regionale in attuazione alle delibere 285, 576 e 177 ha attivato piani di formazione e che comprendono moduli specifici in tema di appalti pubblici.</p> <p>Oltre ad aderire ai percorsi formativi organizzati a livello centrale, l'Autorità di Gestione procederà ad attivare per il biennio 2015-2016 nell'ambito del piano di azione appalti dei percorsi formativi. Per la corretta gestione ed attuazione della normativa sui contratti pubblici, il piano di azione sugli appalti, prevede la realizzazione di percorsi formativi mirati e continui del personale regionale e del personale appartenente agli enti attuatori l'azione formativa interna si svilupperà su due moduli legati all'aggiornamento degli appalti pubblici ed alle novità della Direttiva appalti che dovrà essere recepita a breve dalla nostra P.A..</p>	
G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Legge Regionale n. 3 del 3.2.2012 http://www.regione.calabria.it/controlli/allegati/lr_n_3_del_2012.pdf</p> <p>D.G.R. n.199/2014</p>	<p>La Regione Calabria, con L.R. n. 3 del 3.02.2012, ha previsto di adottare, con atti aventi natura regolamentare, un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni, procedendo, altresì, a dare attuazione alle norme di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della</p>	

			<p>http://www.regione.calabria.it/controlli/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=64</p> <p>DGR n. 218 del 21.07.2015</p> <p>Dipartimento Agricoltura - Autorità Di Gestione PSR Piano di azione appalti 2015-2016</p>	<p>legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le direttive della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>Con D.G.R. n. 199/2014 la Calabria ha approvato il piano della Performance 2014-2016 nel rispetto dei principi contenuti nel Dlgs.150/2009 e nella L.R. 3/2012. Il piano delle performance regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correla la retribuzione di risultato ad elementi oggettivi che evidenzino il contributo sia alla performance organizzativa della struttura di appartenenza che le competenze organizzative e manageriali; - assicura la coerenza tra gli obiettivi delle politiche, perseguiti dal programma di governo e l'azione amministrativa e gestionale dei dirigenti; - stabilisce una stretta connessione tra i diversi livelli di misurazione della performance organizzativa e individuale in modo tale che vi sia coerenza tra i risultati conseguiti ai diversi livelli; - adotta un criterio di differenziazione delle valutazioni. <p>La Giunta Regionale ha approvato il Piano delle Performance 2015-2017 e relativi obiettivi strategici per la Regione Calabria</p> <p>Risultando il criterio non soddisfatto, in attuazione al piano di azione regionale sugli appalti, l'AdG del PSR Calabria ha previsto l'apertura di uno sportello con l'obiettivo di presidiare le proprie funzioni in materia, attraverso la professionalizzazione di un gruppo di lavoro dedicato.</p> <p>Nell'ambito dello sportello appalti da istituire in seno all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014 – 2020, si procederà con l'attivazione di un gruppo di lavoro composto da tre unità: un esperto in procedure amministrative, un tecnico ed un esperto in materia contabile e fiscale.</p> <p>Attraverso il piano di azione appalti, la Regione Calabria procederà altresì ad</p>
--	--	--	--	--

				<p>adottare appositi strumenti per migliorare la fase di controllo sulla correttezza delle procedure legate agli appalti pubblici.</p> <p>In esecuzione al piano di azione sugli appalti ed in adempimento della condizionalità ex ante rispetto a questo criterio, la Calabria prevede l'adozione dei seguenti dispositivi:</p> <p>A) Piste di controllo B) Manualistica appalti C) Check-list</p>
<p>G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTO</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria: Sistema informativo locale per le agevolazioni regionali in agricoltura (SARA)</p>	<p>Il sistema informativo locale per le agevolazioni in agricoltura è stato attivato nel corso della programmazione del PSR Calabria 2007-2013 con l'obiettivo di fornire una visione integrata dell'attuazione delle politiche, di valutare la bontà della strategia dell'impianto programmatico e di individuare eventuali criticità e azioni correttive. Il sistema consente di monitorare/verificare l'ammontare dei contributi ricevuti dai beneficiari al fine di accertare la presenza di aiuti illegali/cumulo degli aiuti.</p> <p>Il sistema, pertanto, dovrà essere implementato al fine di rendere omogenea l'applicazione dei nuovi regolamenti europei previsti per la programmazione 2014 2020 in materia di aiuti di stato oltre che alla trasparenza e alla semplificazione per le imprese beneficiarie.</p>
	<p>G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p>	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTO</p> <p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria: Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria, DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013. DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi</p>	<p>Il protocollo ha ad oggetto la realizzazione di una collaborazione permanente per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi e specifici corsi di formazione e aggiornamento, nonché di attività di assistenza per gli adempimenti richiesti dalla Regione Calabria, con particolare attenzione ai temi della programmazione e valutazione della performance, la trasparenza, l'etica e l'integrità.</p> <p>A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale</p>

			<p>formativi”.</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l’attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p> <p>http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P</p>	<p>coinvolto nell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infatti, l’Amministrazione regionale in attuazione alle delibere 285, 576 e 177 ha attivato piani di formazione che si concluderanno il 31.12.2015 e che comprendono moduli specifici in tema di aiuti di stato.</p> <p>Anche per l’anno 2016 saranno attivati appositi percorsi formativi diretti al personale dell’Autorità di Gestione e del Dipartimento Agricoltura coinvolto nell’ambito degli aiuti di stato con particolare riferimento alla nuova disciplina regolamentare introdotta per il periodo di programmazione 2014-2020.</p>
	<p>G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTO</p> <p>Per la parte nazionale si veda l’Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>SANI - State Aid Notification Interactive.</p> <p>SARI -State Aid Reporting Interactive.</p> <p>Segreteria Autorità di Gestione.</p>	<p>Sistema informatizzato per la notifica preventiva e la comunicazione in esenzione.</p> <p>Sistema informatizzato per la relazione periodica sulle misure di aiuto esistenti.</p> <p>All’interno dell’Autorità di Gestione è istituito un gruppo di lavoro con il compito di predisporre la documentazione tecnica ed amministrativa per la notifica degli aiuti o per la comunicazione in caso di esenzione sul sistema SANI.</p> <p>L’obiettivo della amministrazione e di rafforzare in termini numerici il gruppo di lavoro al fine di integrare e rendere complementari le competenze di ciascuno per la corretta applicazione della normativa sugli aiuti per tutto il periodo di programmazione 2014-2020.</p>
<p>G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione efficace della normativa dell’Unione in materia ambientale</p>	<p>G6.a) Dispositivi per l’applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);</p>	No	<p>PARZIALMENTE SODDISFATTA</p> <p>Per la parte nazionale si veda l’Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 52 del 30/03/2015 avente ad oggetto “ Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>La condizionalità si ritiene in parte soddisfatta per effetto dell’adozione del Decreto n. 52, del 30/03/2015, con il quale sono stati forniti indirizzi e criteri per l’espletamento della</p>

<p>connessa alla VIA e alla VAS.</p>			<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nota prot 864 del 16/6/2015</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nota prot 337 del 17/6/2015</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3</p> <p>Legge Regionale 30/10/2012, n.49 -Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39. Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10,</p>	<p>procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D.lgs. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV, della parte II, del D.lgs. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2001/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, all.II, all. III). Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità sia ai soggetti proponenti.</p> <p>Entrambe le note della presidenza del Consiglio dei Ministri intervengono sul giudizio di ipotizzata non conformità del DM Ambiente n. 52/2015 alla direttiva comunitaria in materia.</p> <p>La Regione Calabria attenderà, pertanto, l'emanazione a livello centrale delle nuove linee Guida poi procedere ad un formale loro recepimento</p> <p>Trattasi del Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 04/08/2008 – D.G.R. n. 535) (pubblicato sul BURC supplemento straordinario n. 16 del 16 agosto 2008) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 5 del 14/05/2009, n. 16 del 06/11/2009 e n. 17 dell' 08/11/2010) Pubblicato sul BURC supplemento straordinario n.2 del 20/04/2013</p> <p>Trattasi del Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI". Pubblicata sul BUR n. 16 dell'1.9.2012, S.S. n. 2 dell'11.9.2012. (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 31/10/2013 – D.G.R. n. 381) (pubblicato sul BURC supplemento straordinario n. 2 del 14/11/2013) composta da esperti regionali in materia ambientale.</p>
--------------------------------------	--	--	---	---

	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria</p> <p>DGR 285 del 15.06.2012 recante "Approvazione Piano di formazione e linee guida di indirizzo per la Formazione del Personale della Giunta Regionale. Anno 2012-2013.</p> <p>DGR 576 del 28.12.2012 avente ad oggetto "Piano di Formazione del Personale della Giunta Regionale della Calabria. Accordo con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei percorsi formativi".</p> <p>DGR 177 del 05.05.2014 che prevede la proroga al 31.12.2015 della convenzione per l'attuazione del Piano di Formazione con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Si richiama il Protocollo avente ad oggetto la realizzazione di una collaborazione permanente per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi e specifici corsi di formazione e aggiornamento, nonché di attività di assistenza per gli adempimenti richiesti dalla Regione Calabria, con particolare attenzione ai temi della programmazione e valutazione VIA e VAS.</p> <p>A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione in attuazione delle delibere 285, 576 e 177 tese a sviluppare competenze specialistiche in tema di valutazione ambientale e procedure di VIA VAS, della legislazione ambientale, degli strumenti tecnici ed informativi al servizio della valutazione ambientale stessa.</p> <p>Per la corretta gestione ed attuazione della normativa in materia (VIA – VAS) saranno realizzati percorsi formativi mirati e continui del personale regionale e del personale appartenente agli enti attuatori.</p>
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	<p>Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Legge Regionale n. 3 del 3.2.2012</p>	<p>Con L.R. n.3 del 3.02.2012 la Regione Calabria ha previsto di adottare, con atti aventi natura regolamentare, un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni, procedendo, altresì, a dare attuazione alle norme di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), anche in tema di VIA e VAS, in coerenza con le direttive della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>

<p>G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<p>G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica</p>	<p>Yes</p>	<p>Sistema statistico nazionale (SISTAN)</p> <p>CAD - D.lgs n. 82/2005 per come modificato dal d.lgs n.235/2010</p> <p>Codice italiano delle Statistiche ufficiali, emanato con la Direttiva n.10 del 17 marzo 2010 dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat) in linea con il Codice europeo della statistica "European Statistics Code of practice".</p> <p>Per la Regione Calabria:</p> <p>Sistema SARA regionale</p> <p>Decreto legislativo n. 322 del 1989 istitutivo del SISTAN</p> <p>SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)</p>	<p>Il SISTAN è opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali.</p> <p>Il Sistema SARA è stato predisposto dalla Regione Calabria per tracciare l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti a valere sul PSR integrando i dati Dipartimentali con quelli dell'OP ARCEA. Il sistema è anche una valida piattaforma per la tracciabilità dei controlli. I verificatori usano, infatti, formati di verifica amministrativa ed in loco informatizzati e che recuperano tutte le informazioni relative al singolo progetto.</p> <p>A livello regionale inoltre, l'ADG del PSR, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del programma per lo sviluppo rurale (vecchia e nuova programmazione), adotta il SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO, gestito presso MEF – RGS – IGRUE, per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati di avanzamento del programma.</p> <p>Il SIAN permette grazie alla modalità del cd. "scarico differito" di rendere disponibili informazioni relative alla anagrafica dei beneficiari, l'iter procedurale delle istanze presentate, al posizionamento nelle graduatorie regionali, agli aspetti economici e amministrativi, alla localizzazione delle aziende beneficiarie e all'estensione di varie tipologie di superfici. Tale sistema informativo nella passata programmazione ha garantito la raccolta particolareggiata dei dati statistici. Tale sistema, verrà utilizzato anche per il periodo 2014-2020 in quanto permette anche una raccolta puntuale e aggregata dei dati statistici.</p>
	<p>G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati</p>	<p>Yes</p>		

<p>statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati</p>		<p>SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)</p>	<p>Gli utenti specializzati attraverso il sito www.arcea.it quale OP hanno possibilità di interagire con il Sian per ottenere informative, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati.</p>
<p>G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma</p>	<p>Yes</p>	<p>SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) SARA Regionale</p>	<p>Il sistema degli indicatori di risultato comprende gli indicatori definiti nell'ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione. Le attività di assistenza tecnica prevedono l'avvio del servizio di valutazione fin dai primi anni di attuazione del Programma, anche nel rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti comunitari come quello di valutare il contributo al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità e di documentare nelle Relazioni di attuazione e il contributo del FEASR all'evoluzione degli indicatori di risultato e, più in generale, agli obiettivi del Programma.</p>
<p>G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori</p>	<p>Yes</p>	<p>SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) SARA Regionale</p>	<p>Il Sistema di Monitoraggio Unitario garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS. La definizione del tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.</p>
<p>G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione</p>	<p>Yes</p>	<p>Per il nazionale vedasi l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020</p>	

	normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati			<p>Il metodo utilizzato per la quantificazione di ciascun indicatore durante la fase di programmazione è stato, di volta in volta, giudicato dal Valutatore in base anche alla solidità, validità statistica e chiarezza dell'interpretazione normativa e rivisto dall'AdG sulla base delle raccomandazioni formulate da quest'ultimo. Il risultato finale del confronto tra AdG e Valutatore è stato l'adozione di una metodologia di calcolo degli indicatori giudicata dal Valutatore efficace, sia in termini di robustezza del metodo adottato sia di plausibilità dei singoli valori individuati.</p>
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	Per il nazionale vedasi l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020	<p>Il PSR Calabria 2014 2020 prevede nel nell'ambito del sistema di gestione e controllo procedure in grado di assicurare che le operazioni finanziate adottino un sistema efficace di indicatori</p>

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCPRD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.	Azione 1: all'interno del Piano regionale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di formazione all'anno in materia di disabilità e accessibilità da realizzarsi a partire dal 2015, rivolte ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE.	31-12-2016	Regione Calabria
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCPRD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Azione 1: Adozione di apposite check list per migliorare la fase di controllo sulla correttezza delle procedure legate all'accessibilità dei disabili in tutte le fasi di preparazione ed attuazione dei programmi.	31-12-2016	Regione Calabria
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	<p>Azione 1: Recepimento a livello regionale della semplificazione dell'assetto normativo e istituzionale italiano in materia di appalti pubblici attuata per effetto della revisione del Codice dei Contratti pubblici con il recepimento delle nuove direttive.</p> <p>Azione 2: Recepimento a livello regionale delle apposite linee guida redatte a livello centrale per la definizione dei criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione.</p> <p>Azione 3: Recepimento a livello regionale della attività svolta a livello centrale sulla definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l'<i>in-house</i> e per la cooperazione tra amministrazioni.</p>	31-12-2016	Regione Calabria

	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	<p>Azione 1: attuazione del Piano Anticorruzione approvato con DGR 223 del 21 luglio 2015</p> <p>Azione 2: recepimento delle linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>	31-03-2016	Regione Calabria
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	<p>Azione 1: all'interno del Piano regionale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di formazione all'anno in materia di appalti pubblici da realizzarsi a partire dal 2015, rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE.</p> <p>Azione 2: attuazione del piano di azione appalti pubblici dell'Autorità di Gestione, sezione formazione. Il Piano di Formazione è rivolto al personale in forza all'Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Calabria con specifico riferimento al personale addetto alle procedure ad evidenza pubblica ed ai controlli di I livello nonché al personale dei soggetti pubblici beneficiari.</p> <p>Azione 3: adesione della Regione Calabria (AdG) al forum informatico interattivo, elaborato dal DPS, tra tutte le Autorità di Gestione dei programmi, dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di appalti pubblici, quale strumento di attuazione degli interventi cofinanziati. (entro il 31.12.2015)</p>	30-06-2016	Regione Calabria
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	<p>Az. 1: Apertura sportello dell'Autorità di Gestione del PSR "Appalti pubblici e controlli" con l'obiettivo di presidiare le proprie funzioni in materia, attraverso la professionalizzazione di un gruppo di lavoro composto da tre unità, con il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione atti per indizione gare; • Attuazione della normativa in tema di Contratti Pubblici; • Partecipazione alla rete nazionale delle strutture preposte; 	31-12-2016	Regione Calabria

		<ul style="list-style-type: none"> • Verifica corretta interpretazione e applicazione delle normative in materia di appalti pubblici; <p>Az. 2: Adozione di appositi strumenti per migliorare la fase di controllo sulla procedure legate agli appalti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piste di controllo • Manualistica appalti • Check-list <p>Az. 3: approvazione piano delle performance 2015-2017 nel rispetto del Dlgs.150/2009 e L.R. 3/2012.</p> <p>Az. 4: partecipazione incontri formativi e seminari organizzati dal DPS e DPE in partenariato con la Commissione per la disseminazione di informazioni e risultati anche presso organismi intermedi e principali beneficiari</p>		
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	<p>Azione 1: Operatività a livello regionale della reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE</p> <p>Azione 2 : implementazione sistema informativo regionale (SARA) in tema di aiuti di stato, trasparenza e semplificazione.</p> <p>Azione 3 :Adesione al piano di azione previsto nell'Accordo di Partenariato in tema di dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	31-12-2016	Regione Calabria
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	<p>Azione 1: Saranno attivati appositi percorsi formativi diretti al personale dell'Autorità di Gestione e del Dipartimento Agricoltura coinvolto nell'ambito degli aiuti di stato con particolare riferimento alla nuova disciplina regolamentare introdotta per il periodo di programmazione 2014-2020.</p>	31-12-2016	Regione Calabria
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	<p>Azione 1: rafforzamento del gruppo di lavoro operativo presso l'AdG al fine di integrare e rendere complementari le competenze di ciascuno per la corretta</p>	31-12-2016	Regione Calabria

		applicazione della normativa sugli aiuti per tutto il periodo di programmazione 2014-2020.		
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Azione 1: emanazione di DM recante Linee guida di recepimento del Decreto Legge n. 91/2014 (convertito con Legge n. 116 del 11/08/2014) per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086 e relativa trasposizione con deliberazione regionale per adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE.	31-12-2015	Ministero Ambiente Regione Calabria

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Azione 1: Predisposizione e adozione del Piano di Protezione Forestale della Regione Calabria	31-12-2016	Regione Calabria
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	<p>1: Recep. regionale linee guida nazionali costi ambientali e risorsa per tutti gli usi</p> <p>2: Recep. regionale linee guida nazionali per FEASR, definizione di criteri omogenei per la regol. delle modalità di quantificazione volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per uso irriguo per promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione prezzi acqua in base ai volumi utilizzati, sia utenti associati che autoconsumo.</p> <p>3: Caso fornitura acqua, estensione uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.</p> <p>4: Caso estrazione individuale acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati. nota 1</p> <p>5: Attuazione di meccanismi di recupero costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa. nota 1</p> <p>6: All'interno del Piano annuale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di formazione all'anno in materia da realizzarsi a partire dal 2015.</p> <p>(1) - Requisito da includere nei piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22/12/2015</p>	31-12-2016	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Calabria
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica	Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga in merito al	31-12-2015	Regione Calabria

<p>il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili</p>	<p>e privata esistente e degli investimenti pianificati;</p>	<p>Piano d'investimenti infrastrutture</p>		
	<p>P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;</p>	<p>Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga in merito ai modelli d'investimento sostenibili</p>	<p>31-12-2015</p>	<p>Regione Calabria</p>
	<p>P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.</p>	<p>Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga per stimolare gli investimenti dei privati</p>	<p>31-12-2015</p>	<p>Regione Calabria</p>

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	3.857,00	335,00	427,00	3.095,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	391.812.869,76	33.819.375,55	25.664.778,93	332.328.715,28
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	127.091.775,28	4.112.375,08	4.023.095,00	118.956.305,20
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	303,00	10,00		293,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)				
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	676.968.179,54	7.860.783,37	32.320.000,00	636.787.396,17
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	150.285,92			150.285,92
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	92.457.081,79	2.646.630,56		89.810.451,23
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	19.942,32	571,00		19.371,32

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	162,00	5,00		157,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	108.261.123,73	16.925.939,99		91.335.183,74
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	109,00	17,00		92,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	1.069.000,00			1.069.000,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 3.857,00

Aggiustamento "top-up" (b): 335,00

Adeguamento EURI (C): 427,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 3.095,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 391.812.869,76

Aggiustamento "top-up" (b): 33.819.375,55

Adeguamento EURI (C): 25.664.778,93

Valore assoluto del target (A-B-C): 332.328.715,28

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 127.091.775,28

Aggiustamento "top-up" (b): 4.112.375,08

Adeguamento EURI (C): 4.023.095,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 118.956.305,20

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 303,00

Aggiustamento "top-up" (b): 10,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 293,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 0,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Si

Obiettivo 2025 (a): 676.968.179,54

Aggiustamento "top-up" (b): 7.860.783,37

Adeguamento EURI (C): 32.320.000,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 636.787.396,17

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Si

Obiettivo 2025 (a): 150.285,92

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 150.285,92

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Si

Obiettivo 2025 (a): 92.457.081,79

Aggiustamento "top-up" (b): 2.646.630,56

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 89.810.451,23

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 19.942,32

Aggiustamento "top-up" (b): 571,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 19.371,32

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 162,00

Aggiustamento "top-up" (b): 5,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 157,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 108.261.123,73

Aggiustamento "top-up" (b): 16.925.939,99

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 91.335.183,74

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 109,00

Aggiustamento "top-up" (b): 17,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 92,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.069.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.069.000,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	O.4 Numero di aziende agricole beneficiarie del sostegno per investimenti (aspetto specifico 2A+aspetto specifico 2B della sub-misura 4.1)	3.857,00	492,00	427,00	2.938,00
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	O.4 Numero di aziende beneficiarie di un sostegno per la realizzazione di investimenti di cui alla sub misura 4.2	358,00	5,00	29,00	324,00

7.2.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.2.1.1. O.4 Numero di aziende agricole beneficiarie del sostegno per investimenti (aspetto specifico 2A+aspetto specifico 2B della sub-misura 4.1)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 3.857,00

Aggiustamento "top-up" (b): 492,00

Adeguamento EURI (C): 427,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 2.938,00

7.2.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.2.1. O.4 Numero di aziende beneficiarie di un sostegno per la realizzazione di investimenti di cui alla sub misura 4.2

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 358,00

Aggiustamento "top-up" (b): 5,00

Adeguamento EURI (C): 29,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 324,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	9.969.803,47
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	5.876.549,40
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	16.291.727,92
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	3.332.047,80
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	4.243.205,17
Totale	39.713.333,76

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di zone rurali

La lettura ed interpretazione del territorio regionale, al fine di classificarlo in base al grado di ruralità, è stata condotta conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020.

Il percorso di analisi seguito conferma sostanzialmente l'approccio adottato nell'ambito del PSR 2007-2013, con l'unica variante di aver tenuto conto, nella quantificazione della superficie rurale, della superficie forestale, che non veniva considerata nel calcolo del periodo 2007/2013. La superficie rurale, pertanto, è classificata come la somma tra la superficie agricola e quella forestale.

Rispetto al passato l'analisi si è arricchita tenendo conto delle aree forestali, una variabile importante per la definizione del rurale che ha consentito di migliorarne la stima.

L'aggiornamento delle aree si è svolto in fasi: come per il passato, sono stati isolati dall'analisi i comuni-capoluogo di provincia con densità oltre 150 ab./kmq e con una superficie rurale (in % della superficie complessiva) inferiore al 75%, che possono rappresentare i maggiori centri urbani, dove si concentra una buona parte dei fenomeni di urbanizzazione e le maggiori attività extra-agricole (nello specifico sono stati esclusi i comuni di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio di Calabria). Questo gruppo è stato escluso dalle successive elaborazioni, volte a individuare una più spinta articolazione del rurale, così da evitare eccessive distorsioni nelle valutazioni della sua reale entità.

I rimanenti comuni sono stati riclassificati, in ciascuna zona altimetrica provinciale, sulla base di indicatori di densità abitativa e di peso delle superfici agro-forestali (superficie rurale) sulla superficie territoriale totale, individuando come rurali i comuni con valori di densità sotto i 150 ab./kmq o di superficie rurale (cioè agricola+forestale) sopra i due terzi della superficie territoriale totale. Sono stati quindi identificati:

- comuni prevalentemente urbani (con popolazione comuni rurali < 15% popolazione totale);
- comuni rurali urbanizzati (popolazione comuni rurali > 15% e < 50%; popolazione dei centri superiori a 150 ab./kmq > 50% della popolazione totale), così detti per la presenza di centri densamente popolati. In questa fascia rientrano, ad esempio, zone che presentano un'agricoltura forte. Inoltre, sono stati inclusi nel gruppo "rurale urbanizzato" anche quei centri urbani-capoluogo di provincia, qualora la superficie rurale occupi un peso assolutamente rilevante nel territorio (oltre il 75% della superficie territoriale totale);
- comuni significativamente rurali (popolazione comuni rurali > 15% e < 50% popolazione totale; popolazione dei centri superiori a 150 ab./Kmq < 50% della popolazione totale) per l'assenza di centri densamente popolati;

comuni prevalentemente rurali (popolazione comuni rurali > 50% popolazione totale).

Il calcolo dell'incidenza della popolazione dei comuni rurali sulla popolazione totale è stato

effettuato non a livello provinciale (come nella metodologia OCSE), bensì per zona altimetrica in ciascuna provincia (pianura, collina o montagna), il che rende più precisa la quantificazione del grado di ruralità perché si lavora ad un livello di maggiore dettaglio di quanto non faccia l'OCSE.

Dal processo di classificazione così condotto risultano 12 tipi di aree, derivanti dall'incrocio delle tre zone altimetriche (montagna, collina e pianura) per le quattro categorie di base:

- prevalentemente urbane;
- rurali urbanizzate;
- significativamente rurali;
- prevalentemente rurali.

Le 12 categorie di aree così ottenute sono state riaggregate, così come nella precedente programmazione, a livello sub-provinciale in base alla fascia altimetrica ISTAT seguendo la procedura seguente:

1. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale;
2. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali (siano essi rurali urbanizzati, significativamente o prevalentemente rurali) collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie rurale appare sempre avere un peso rilevante (superiore ai 2/3 del totale)
3. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio (urbanizzati di collina e di montagna, significativamente e prevalentemente rurali di collina centro-settentrionale, relativamente rurali di montagna);
4. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale (significativamente e prevalentemente rurali) e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

In base alla nuova classificazione adottata, i comuni classificati "aree urbane e periurbane" (classe "A") passano da 6 a 5 e coincidono con le cinque città capoluogo di provincia (Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio di Calabria), mentre la superficie delle stesse aree urbane passa da 462 Km² a 618 Km². Nella classificazione adottata per il precedente periodo di programmazione 2007/2013, nei comuni area "A" ricadevano 3 dei 5 capoluoghi di provincia (Cosenza, Catanzaro e Reggio di Calabria), mentre rientravano nella stessa classificazione i comuni di Castrolibero, Rende e Villa San Giovanni, i quali raggiungono una superficie territoriale ed una popolazione inferiore a quella dei due capoluoghi di provincia (Crotona e Vibo Valentia), classificati in area "A" nella programmazione 2014-2020. Tali cambiamenti intercorsi determinano la riduzione del numero di comuni ricadenti in "aree urbane e periurbane" ed un contestuale aumento della superficie e popolazione che ricadono nella stessa classe.

Le variazioni intervenute nell'ambito delle tre classi di aree rurali regionali (B, C e D) sono da addebitare al fatto che la nuova metodologia di classificazione ha quantificato come "superficie rurale" anche la superficie forestale, oltre che a quella agricola. Ciò che determina una maggiore superficie rurale nei comuni regionali e, di conseguenza, un aumento dei comuni che ricadono in aree in cui la popolazione

rurale ha un peso più rilevante sul totale della popolazione (che corrispondono alle aree rurali “D”).

Tale processo di riclassificazione ha portato ad una riduzione dei comuni ricadenti in area “B” di 33 unità, con una conseguente riduzione della superficie ricadente in area “B” del 43,5%, rispetto al precedente periodo di programmazione. Un’ulteriore riduzione dei comuni di classe “C” di 15 unità, con una conseguente riduzione della superficie ricadente in classe “C” del 33,8%. Ed un aumento del numero di comuni in classe “D”, che crescono di 49 unità, con un conseguente aumento della superficie ricadente nella relativa classe del 40,8%.

Definizione “aree interne”

L’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 ha adottato la *Strategia nazionale per le Aree interne* (SNAI) cui il PSR intende contribuire nell’ambito di interventi a favore delle aree rurali. La Regione Calabria, parallelamente alla partecipazione alla SNAI, attuerà una propria Strategia per le Aree interne, in aderenza ai principi ed agli obiettivi di quella nazionale e in coerenza con gli interventi di sviluppo rurale, focalizzata su quattro ambiti di intervento: tutela del territorio; servizi essenziali e comunità locali; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; mobilità sostenibile; “saper fare” e Artigianato e Sistemi agro-alimentari. La classificazione adottata dalla Regione Calabria per la SNAI e per la Strategia regionale per le aree interne è univoca e corrisponde a quanto contenuto nell’Accordo di partenariato.

La classificazione adottata per la SNAI e per la Strategia regionale per le aree interne è univoca e corrisponde a quanto contenuto nell’Accordo di Partenariato.

L’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 individua come “interne” quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. L’individuazione delle Aree interne del Paese parte da una lettura policentrica del territorio italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri di offerta di servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale.

Il carattere di “centro di offerta di servizi” è riservato solo ed esclusivamente a quei comuni, o aggregati di comuni confinanti, in grado di offrire simultaneamente tre servizi essenziali (scuole secondarie superiori – tutti i tipi -; almeno 1 ospedale sede di DEA – Dipartimento di Emergenza e Accettazione; stazione ferroviaria di tipo almeno *Silver*). L’ipotesi portante è dunque quella che identifica in prima istanza la natura di Area interna nella “lontananza” dai servizi essenziali.

La metodologia utilizzata per la classificazione si sostanzia in due fasi principali:

1. individuazione dei poli (poli di attrazione urbani e poli di attrazione inter-comunali), secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali;
2. classificazione dei restanti comuni in 4 fasce sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza (t) rispetto al polo più prossimo:
 1. aree di cintura ($t < 20$ minuti);
 2. aree intermedie ($20 \text{ minuti} < t < 40$ minuti);
 3. aree periferiche ($40 \text{ minuti} < t < 75$ minuti);
 4. aree ultra periferiche ($t > 75$ minuti).

In base a tale classificazione vengono individuate 6 categorie di comuni: A) poli; B) poli intercomunali; C) cintura; D) intermedie; E) periferiche; D) ultraperiferiche. Compongono la macro categoria “Centri”: i comuni classificati come poli, poli intercomunali e cintura. Compongono la macro categoria “Aree interne”

i comuni intermedi, periferici e ultraperiferici.

Come illustrato nella Fig. 8.1.2, in base alla classificazione adottata dalla SNAI sono complessivamente 323 (80% dei 409 comuni calabresi) i comuni della Regione Calabria classificati come comuni “interni” (intermedio, periferico e ultraperiferico). Dall’incrocio con la classificazione delle aree rurali adottata dal PSR Calabria si rileva che tutti i comuni “interni” ricadono in una delle tre classi di area rurale regionale, concentrandosi all’interno delle aree rurali con problemi di sviluppo (D), nell’ambito delle quali ricadono 233 comuni, i quali rappresentano una superficie territoriale di 8.625 Km² ed in cui risiede una popolazione di 664.085 abitanti.

Nell’ambito della “Strategia nazionale per le aree interne” e della “Strategia regionale per le aree interne” il FEASR interviene esclusivamente nei comuni cui alla classificazione delle aree rurali classificate come “aree rurali intermedie” (C) e “aree rurali con problemi di sviluppo” (D). Il Programma di sviluppo rurale attua la Strategia aree interne nell’ambito dell’approccio LEADER di cui alla Misura 19 del PSR, pertanto il FEASR partecipa alla “strategia aree interne” esclusivamente nei territorio regionali in cui viene attuata una strategia di sviluppo locale Leader e limitatamente nei territori rurali classificati come “C e D”.

Nuova delimitazione aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane

Ai sensi dell’art. 32, par. 3 del Regolamento 1305/2013, l’Italia ha approvato, con DM 8 giugno 2020 n. 6277, la nuova delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane.

L’elenco dei Comuni interessati dalla nuova delimitazione è allegato al PSR.

A partire dalla sua approvazione, la nuova delimitazione costituisce la base giuridica di riferimento per l’applicazione delle pertinenti disposizioni relative all’ammissibilità, alla selezione delle operazioni ed al riconoscimento di una maggiore aliquota di sostegno nell’ambito di talune misure/interventi del PSR Calabria 2014-2020, ove previsto nelle rispettive schede di misura/intervento.

Requisiti generali

Appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto delle norme dell’UE sugli appalti pubblici ed in particolare:

- le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, così come trasposte nel diritto nazionale;
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, così come trasposte nel diritto nazionale;
- le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come trasposte nel diritto nazionale;
- i principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici relativi al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle disposizioni contenute nell’Accordo di Partenariato

In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, devono sussistere le due seguenti condizioni cumulative:

- che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore “interno” un controllo analogo a quello

esercitato sui propri uffici, e

- che l'entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un'entità in – house sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta garantita dagli organismi “interni” dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

Valutazione di impatto ambientale (art. 45 Regolamento UE 1305/2013)

Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale.

Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione (art.70 Regolamento UE 1303/3013)

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nell'ambito della Regione Calabria. Potranno, tuttavia, essere finanziate operazioni che si svolgono al di fuori della Regione, ma sempre all'interno dell'Unione Europea, nel caso in cui:

- le operazioni siano a vantaggio dell'area del programma;
- l'importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR
- il Comitato di Sorveglianza abbia approvato il tipo di operazioni interessate.

Per le operazioni relative l'assistenza tecnica e la promozione sarà possibile sostenere delle spese fuori dall'Unione europea, solo se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 70(2) del Regolamento (UE) 1305/2013..

Stabilità delle operazioni (art. 71 Regolamento UE 1303/2013)

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto al paragrafo 1 dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013 è fissato in almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, se indica una durata superiore.

Ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese è regolamentata in base a quanto disposto agli art. dal 65 al 70 – Capo III

del Reg. (UE) 1303/2013, fatte salve norme specifiche previste dal Regolamento (UE) 1305/2013.

Se non diversamente specificato nelle schede di misura/sub misura/operazione, sono ammissibili al contributo le spese che:

1. sono sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e, comunque, relative a lavori o attività iniziate dopo la presentazione della domanda di aiuto, per come espressamente previsto all'art. 65(6) del regolamento (UE) 1303/2013;
2. sono sostenute, per come previsto all'art. 60(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, per interventi decisi dall'autorità di gestione del Programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione in rispetto all'art. 49 del Reg. 1305/2013. In particolare, fatto salvo l'articolo 30(3)(d) del Reg. 1303/2013, l'autorità di gestione del programma definisce una serie di criteri di selezione degli interventi, previa consultazione del comitato di monitoraggio, di cui all'articolo 49(1) del Regolamento (UE) 1305/2013 e del Comitato di Sorveglianza.

I punti *a)* e *b)* non si applicano all'assistenza tecnica.

Ai sensi dell'articolo 60 del Reg. (UE) 1305/2013, in deroga a quanto previsto all'art. 65(9) del Reg. (UE) 1303/2013 possono essere ritenute ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto nei seguenti casi:

- calamità naturale;
- spese generali di cui all'art. 45(2)(c).

Per quanto riguarda **gli investimenti**, le voci di spesa ammissibili sono quelle indicate all'art. 45 del regolamento (UE) 1305/2013 ed all'art. 13 del regolamento delegato (UE) 807/2014 che specifica l'ammissibilità delle spese per taluni tipi di investimento.

In particolare (art. 45 Reg. 1305/13) sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 9% dell'importo complessivo dell'investimento, secondo i limiti e le condizioni che vengono esplicitate per ciascuna tipologia di operazione. Tali spese sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

L'acquisto di immobili e di terreni è ammissibile purchè sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nelle singole schede operazioni.

Nel caso di irrigazione, possono essere considerate spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 46 del Reg. 1305/2013.

In ogni caso, valgono le condizioni specificate dalle singole misure/sottomisure/operazioni del Programma.

Non sono, comunque ammissibili al sostegno:

1. Nel caso di investimenti agricoli, le spese relative a: acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.
2. I semplici investimenti di sostituzione. Vengono definiti *investimenti di sostituzione*, quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione o senza modificare sostanzialmente la natura del ciclo di produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati a maggiore efficienza energetica, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta ad almeno il 50% del valore del nuovo fabbricato.
3. Gli interessi passivi, salvo quanto disposto all'articolo 69(3)(a) del regolamento (UE) 1303/2013;
4. L'acquisto di beni immobili che abbiano usufruito di finanziamento pubblico;
5. L'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.

L'acquisto di materiale usato è ammissibile soltanto per le misure 4.1.1. e 4.1.2 e soltanto alle condizioni indicate nelle schede di misura.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per le misure ad investimento, possono rientrare tra le spese ammissibili i **contributi in natura** sotto forma di forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, a condizione che risultino soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013 e fermo restando le specifiche limitazioni contenute nelle schede di misura. Tali spese sono ammissibili a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1. il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
2. il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
3. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
4. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (per esempio, salario di lavoratori agricoli o forestali) e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia.

Non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie.

Ai sensi dell'art. 67 del Reg. 1303/2013 le sovvenzioni rimborsabili possono assumere la forma di tabelle standard di costi unitari, applicabili per le misure 10 e 11 e per determinate tipologie di spesa nell'ambito delle misure 1, 2, 4, 8 e 16 del PSR.

Per quanto riguarda le **spese di gestione** (art. 61 del regolamento (UE) 1305/2013) quando sono sovvenzionabili, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

1. spese di funzionamento;
2. spese per il personale;
3. spese di formazione;
4. spese per pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete.

Gli studi sono ammissibili solo se correlati ad uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

Per quanto attiene agli **interventi che generano entrate**, le disposizioni e gli indirizzi procedurali definiranno le modalità di applicazione di quanto stabilito per le operazioni che generano entrate, in rispetto di quanto disposto agli articoli 61 e 65(8) del regolamento (UE) 1303/2013.

Pagamento di anticipi

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento

Ai sensi dell'articolo 42(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 i gruppi di azione locale LEADER possono richiedere il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Il versamento di anticipi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 63(1) del Reg. (UE) 1305/2013, è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alla regione e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

La garanzia bancaria o garanzia equivalente è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che le spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Strumenti finanziari

Per la descrizione degli strumenti finanziari adottati dalla Regione Calabria si rimanda al testo contenuto nella figura 8.1_Strumenti_Finanziari

Modalità di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) e Progetti Integrati per le Aree Rurali

(PIAR)

L'approccio collettivo di filiera e per le aree rurali è caratterizzato dalla presenza di un progetto integrato collettivo che interessa più misure e coinvolge più soggetti beneficiari. L'insieme dei soggetti e delle misure attivate vengono coordinati ed integrati attraverso un "Progetto di filiera" o "Progetto per le Aree Rurali".

I progetti sono costruiti attorno ad un Piano di sviluppo integrato in cui sono individuate le strategie per raggiungere gli obiettivi fissati, nonché i soggetti coinvolti e le modalità che si intendono adottare per concretizzare le azioni scelte. I progetti presentati nell'ambito dei PIF e dei PIAR e relativi beneficiari per poter essere finanziati devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e le altre condizioni stabilite nelle rispettive schede di misura, compreso la sottomissione ad un processo rigoroso di selezione (che consenta di avere una qualità analoga non inferiore a quella dei progetti individuali non inseriti nei progetti di filiera, in concorrenza con altri beneficiari) e il superamento del punteggio minimo previsto nelle misure.

La selezione dei PIF e dei PIAR avverrà con bando pubblico sulla base di criteri di selezione (oltre a quelli applicabili alla singole misure/beneficiari come indicato sopra).

Il Progetto Integrato di Filiera viene riservato prioritariamente al potenziamento della presenza sui mercati degli specifici comparti agroalimentari regionali che si ritengono maggiormente in grado di affrontare i mercati extraregionali e rappresentare le vocazioni attitudinali del territorio regionale, secondo quanto emerso nell'analisi di contesto e riportato a sintesi nella Figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR (per i settori "food"). Ed, per i settori "no food", a migliorare la gestione economica sostenibile del patrimonio forestale regionale, sostenendo il superamento delle principali criticità rilevate dall'analisi di contesto e portate a sintesi nella Figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Nell'ambito del PIF dovranno essere previste le diverse fasi del processo produttivo (produzione, trasformazione, promozione, commercializzazione).

Sono elementi fondanti del PIF: la rappresentatività del soggetto proponente (in termini di quantità di materia prima trattata sul totale regionale del comparto della filiera interessata); il contratto che stabilisce i rapporti tra le diverse categorie di soggetti aderenti, e tra i produttori primari e le imprese di trasformatori e/o le imprese di commercializzazione; il piano di sviluppo e commercializzazione.

Il PIAR viene riservato al potenziamento e miglioramento dell'offerta infrastrutturale a livello locale per creare migliori condizioni di accompagnamento allo sviluppo del comparto agricolo/forestale ed al mantenimento delle popolazioni all'interno delle aree più marginali, intervenendo sulle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e/o sui servizi comunali di base.

Il Progetto Integrato per le Aree Rurali (PIAR) è presentato da gruppi di soggetti pubblici, appartenenti allo stesso territorio rurale di interesse, che predispongono, in maniera coordinata un piano di sviluppo aggregato del territorio rurale.

Sono elementi fondanti del PIAR: un partenariato di progetto tra soggetti pubblici che si costituisce in una delle forme previste dalla legge; il piano di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di base.

Osservanza delle regole di condizionalità e baseline

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sub-misure e operazioni di sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'art. 93 e dall'allegato II del Reg. (UE) n.

1306/2013 e disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015.

Dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore della PAC 2014-2020, la *baseline* per le misure "Forestazione e imboschimento" (art. 21(a) regolamento (UE) 1305/2013); "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (art. 28 regolamento (UE) 1305/2013); "Agricoltura biologica" (art. 29 regolamento (UE) 1305/2013); "Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" (art. 31 e 32 regolamento (UE) 1305/2013); "Benessere degli animali" (art. 33 regolamento (UE) 1305/2013); varia a seconda della misura considerata in funzione delle seguenti componenti:

1. requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 per come recepiti a livello nazionale dal Decreto Ministeriale nr. 180 del 23.01.2015 e, a livello regionale, dalla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 257 del 04/08/2015;
2. pertinenti criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) 1307/2013;
3. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità (Regolamento (UE) 1306/2013, articoli 91 e seguenti) dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili in tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà rispettare per ricevere i premi del I Pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della *baseline* dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti sull'agricoltura biologica, dei pagamenti dell'indennità compensativa per le zone svantaggiate, del benessere degli animali. Nelle Figure da 8.1.3a fino a 8.1.3h sono riportate le regole di condizionalità pertinenti per il Programma, per come recepite a livello nazionale dal D.M. nr. 180 del 23.01.2015 e, a livello regionale, dalla Deliberazione di Giunta Regionale nr. 257 del 04/08/2015.

Il secondo livello delle *baseline* è rappresentato dall'attività minima di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 1307/2013, che stabilisce che l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima sulle stesse superfici. L'attività minima è stata individuata all'art. 2 "definizioni" di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014 e successivo Decreto Ministeriale n. 1420 del 26.02.2015 contenente disposizioni modificative ed integrative al Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014.

Il terzo livello delle *baseline* è rappresentato dai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al Decreto Ministeriale del 23.01.2015) e comunitaria. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Tali norme individuano i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

La Regione Calabria annualmente provvede al recepimento delle direttive nazionali e comunitarie con apposita Delibera di Giunta Regionale, recependo ed aggiornando le regole di Condizionalità valedoli su tutto il territorio nazionale.

Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure agro-climatico-ambientali occorre tenere in conto anche della cosiddetta *componente inverdimento* del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agro-climatico-ambientale).

La Regione per evitare il rischio del doppio finanziamento ha già valutato a livello di singola tipologia di operazione del Programma l'effettiva presenza del rischio di doppio finanziamento, dandone precisa informazione sulle singole schede operazioni di pertinenza. In particolare, per quanto riguarda le misure Agro-climatico-ambientali (ACA) è stata redatta la Tabella di complementarietà impegni, riportata nel presente paragrafo, che illustra la complementarietà (in termini di impegni) tra i singoli interventi della misura 10 e tra questi e la misura 11. Questo consente all'amministrazione di controllare il rischio "doppio finanziamento". Nel caso del "greening" essendo lo stesso baseline per le misure ACA, gli impegni previsti nei vari interventi vanno oltre le pratiche comuni "greening" e, pertanto, non vi è rischio di doppio finanziamento. L'Amministrazione ritiene comunque opportuno che per le tipologie di interventi in cui viene

rilevato il rischio “doppio finanziamento”, nella fase applicativa del Programma, al momento di pagamento del sostegno attraverso le misure del PSR, di procedere, per singola domanda di pagamento ed attraverso il sistema informativo regionale dei pagamenti in utilizzo presso l’Organismo pagatore regionale (ARCEA), alla verifica di eventuali pagamenti già ottenuti dal singolo soggetto beneficiario e, automaticamente, a detrarre tale importo dal sostegno assegnato attraverso il PSR.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all’Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella tabella “Tavola di complementarità degli impegni” riportata a seguire nel presente paragrafo.

"Tavola complementarità degli impegni" tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture permanenti 10.1.2	Colt. a perdere 10.1.3	Conv. Coltural e 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamo tutto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Salv.Raz ze autoctone 10.1.8	Apicoltura 10.1.9	Effluenti zootecnici 10.10	Agricoltura biologica 11.1 – 11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B
10.1.2	Colture permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A	B	A
10.1.3	Colt. a perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A	B	A
10.1.4	Conv. Coltural e	B	B	A	-	B	B	B	A	A	B	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A/B*	A
10.1.6	Bergamo tutto	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A	A
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	-	A	A	B	A
10.1.8	Salv.Raz ze autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A
10.1.9	Apicoltura	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A

9	a											
10.1. 10	Effluenti zootecnici	A	B	B	B	A/B*	A	B	A	A	-	A/B**
11.1 - 11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A/B**	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del reg.(UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure corrispondenti, pertanto le operazioni non sono combinabili.

A/B= l'intervento sugli effluenti zootecnici è compatibile con gli impegni relativi alla minima lavorazione ma non è compatibile con gli impegni relativi alla non lavorazione/semina su sodo o inerbimento*

*A/B**= l'intervento sugli effluenti zootecnici è compatibile con gli impegni dell'agricoltura biologica nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'UE in materia di utilizzo di effluenti zootecnici in agricoltura biologica*

Strumenti conoscitivi di natura scientifica adottati dalla Regione

I documenti frutto di attività di ricerca e studio, adottati come strumenti programmatori da parte della Regione, vengono illustrati in un apposito allegato al Programma. L'applicazione di tali strumenti viene esplicitato, se del caso, nelle singole tipologie di operazione in cui il Programma prevede l'utilizzazione.

Il Programma, qualora dovessero realizzarsi aggiornamenti dei lavori scientifici o adottarne ai fini programmatori di nuovi, sanno utilizzati nell'attuazione del Programma. Gli strumenti conoscitivi disponibili sono: 1) Carta dei suoli e carte derivate (reazione, contenuto in carbonati totali, contenuto in sostanza organica, tessitura), adottata con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 363 del 30/07/2012; 2) Carta del rischio erosione, adottata con DGR 363 del 30/07/2012; 3) Carta dei fabbisogni irrigui, adottata con DGR 363 del 30/07/2012; 4) Carta del rischio potenziale di incendio boschivo, adottata con DGR 339 del 30/07/2012; 5) Carta della vulnerabilità da nitrati di origine agricola, adottata con DGR 63 del 08/03/2013; 6) Carta di attitudine dei suoli allo spargimento dei reflui oleari, adottata con DGR 17/2006; 7) Carta del rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari, adottata con DGR 232 del 23/04/2006; 8) Carta delle aree HNV della Regione Calabria, adottata con DGR 73 del 28/02/2014; 9) Land capability classification.

Strumenti finanziari

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di **sostenere l'accesso al credito** per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F26 "Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di sostegno a favore delle imprese"), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A e 3A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n.1303/13 (artt. da 37 a 46) e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari che si prevede di utilizzare, almeno inizialmente, nelle sottomisure 4.1 e 4.2.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è stata elaborata un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – come forma di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a

favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”;

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

- Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell’ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all’articolo 65.
- L’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell’autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell’articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall’intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.

- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Nel paragrafo 8.2.4 è inserito un nuovo tipo di operazione con riferimento alla sottomisura 4.1 ed uno con riferimento alla sottomisura 4.2.

Fig. 8.1.1 – Principali indicatori per tipologia di area rurale

Tipologia di aree	Classificazione PSR 2014-2020 (*)				Classificazione PSR 2007/2013				Variazioni periodi di programmazione 07/13-14-20			
	Nr. comuni	Superficie Km ² (2001)	Popolazione ISTAT (2011)	Densità abitativa (Ab/Km ²)	Nr. comuni	Superficie Km ² (2001)	Popolazione ISTAT (2001)	Densità abitativa (Ab/Km ²)	Variazione assoluta numero di comuni	Variazione % popolazione	Variazione % superficie	Variazione assoluta densità
Aree urbane e periurbane (A)	5	618	431.903	699	6	462	406.184	879	-1	6,3%	33,8%	-180
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B)	24	1589	309.873	195	57	2811	483.452	172	-33	-35,9%	-43,5%	23
Aree rurali intermedie (C)	106	3211	365.494	114	121	4851	474.736	98	-15	-23,0%	-33,8%	16
Aree con problemi di sviluppo (D)	274	9804	851.780	87	225	6961	645.092	93	49	32,0%	40,8%	-6
	409	15222	1.959.050	129	409	15085	2.009.464	133				

(*) Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Agrit-Popolus, Tagliacarne

Fig. 8.1.1 Principali indicatori per tipologia di area rurale

Fig. 8.1.2 Aree interne della Calabria: principali caratteristiche per tipologia di area rurale

Tipologie di aree rurali	Nr. di comuni				Superficie, 2011				Popolazione, 2011			
	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Totali	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Totali	Intermedio	Periferico	Ultraperiferico	Totali
Aree rurali ad agricoltura specializzata (B)	15	1	0	16	866	9	0	875	155283	549	0	155832
Aree rurali intermedie (C)	43	26	5	74	1302	915	204	2421	151259	58500	3624	213383
Aree rurali con problemi di sviluppo (D)	103	113	17	233	3294	4233	1098	8625	306727	320278	37080	664085
TOTALI	161	140	22	323	5462	5157	1302	11921	613269	379327	40704	1033300

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Strategia Aree interne Regione Calabria

Fig. 8.1.2 Aree interne della Calabria

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato di nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta Ufficiale L.375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi di Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati : A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. A fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo" di cui al decreto del MIPAAF del 7 aprile, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede: – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; – la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: <i>a) divieti di fertilizzazioni.</i> E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione del CGO 1 e, nel caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni degli animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione al presente impegno. <i>b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.</i> Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006, i cui aspetti di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260. L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale delle stesse.

Fig. 8.1.3a (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Fig. 8.1.3a pagina1


Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCA A 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 69)	 <p>Ai fini della norma, si intende per:</p> <p>“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata .</p> <p>“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente di deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.</p> <p>“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.</p> <p>“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.</p> <p>Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.</p> <p><i>Scoline e fossi collettori</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta ed al coinvolgimento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.</p> <p><i>Adduttori d'acqua per l'irrigazione</i>: rappresentati da corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.</p> <p><i>Pensili</i>: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.</p> <p><i>Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.</i></p> <p>Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso , è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.</p> <p>Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.</p> <p>Deroghe</p> <p>La deroga agli impegni di cui alle lettere a) e b) precedenti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008, n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme di recepimento.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; 3. oliveti; 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015).

Fig. 8.1.3a (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Fig. 8.1.3a (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	<p>Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCCAA 3 sono riferiti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> – obblighi e divieti validi per tutte le aziende: <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; – obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. <p>Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.</p> <p>Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie .</p> <p>Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettere a), b), c) provenienti da imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; – dedite all'allevamento di bestiame; – dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo disponibilità. <p>Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo, in conformità alle prescrizioni fissate. E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee del sottosuolo. (art. 104).</p> <p>Al fine del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.</p>

Fig. 8.1.3a (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA4	<p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:</p> <p>a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo; – o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio**.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitarne l'erosione	<p>l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:</p> <p>a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.</p> <p>b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgombrò delle acque.</p> <p>Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.</p> <p>Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione di suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.</p> <p>Deroghe</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera a) , le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, via siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.</p> <p>In tali casi, è necessario attuare gli impegni previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.</p> <p>In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; – in presenza di drenaggio sotterraneo; – in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Fig. 8.1.3b (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione di habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.</p> <p>E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p> <p>Deroghe.</p> <p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le superfici investite a riso, salva diversa prescrizione dell'autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competenza autorità di gestione, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>La deroga di cui al punto 3 non sia applica comunque alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b, articolo 4 paragrafi 1,2 e 4.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Recepimento Legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis , 5 e 5 bis. DPR 8 settembre 1997. n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni). Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000" – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSCF) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni. Le Regioni e le Province autonome, a norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.07.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZPS del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Fig. 8.1.3c Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Biodiversità**.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosì (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.</p> <p>A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Produzioni animali – Produzioni vegetali – Produzione di latte crudo – Produzione di uova – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali. <p><i>Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;</p> <p>1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;</p> <p>1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;</p> <p>1.d. tenere opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale. <p>1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;</p> <p>1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.</p> <p><i>Produzioni vegetali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014</p> <p>2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma</p> <p>2.c. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo); ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia <ul style="list-style-type: none"> i. animali sotto trattamento medico ii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati

Fig. 8.1.3e (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione</p> <p>2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma</p> <p>2.f. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari; ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. <p><i>Produzione latte crudo – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>3.a. assicurare che il latte provenga da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare le contaminazioni del latte ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione della produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competenze. <p>3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. <p>3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. lavaggio della mammella prima della mungitura ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati <p>3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Fig. 8.1.3e (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p><i>Produzione di uova – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e all'esposizione diretta alla luce solare, protetta dagli urti in maniera efficace</p> <p><i>Produzione di mangimi o alimenti animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del reg (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività</p> <p>5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o dei mangimi stessi</p> <p>5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi</p> <p>5.d. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi ii. l'uso di semente geneticamente modificata iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Fig. 8.1.3e (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CE (G.U. del 23.05.1996, pag. 3. Articolo 3, lettere a), b), d) ed e); ed articoli 4, 5 e 7.	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuto nel decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.</p> <p>In particolare gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina dall'allevamento e/o produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – divieto di somministrazione agli animali di azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestacena, di stilbeni e di sostanze beta-antagoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono, tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico veterinario ad animali chiaramente identificati – divieto di destino alla commercializzazione di animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (uso terapeutico, zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Fig. 8.1.3e (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L2013 del 08.08.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	<p>Descrizione degli impegni:</p> <p>A. Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda</p> <p>A.1 richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendali entro 2 giorni dall'inizio attività;</p> <p>A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni</p> <p>B. Tenuta del registro aziendale e comunicazione delle consistenze dell'allegamento dell'azienda agricola</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni</p> <p>B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro carico e scarico ed al 31 marzo di ciascun anno in BDN- Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportando il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dell'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C1 obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e, comunque, prima dall'uscita del capo dall'azienda</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN</p> <p>A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi</p> <p>B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente dalla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali</p> <p>B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000</p> <p>B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione</p> <p>B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registrata direttamente su BDN)</p> <p>B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.8. Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato</p> <p>B.9 Comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti</p> <p>B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio o altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'impostazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione all'anagrafe.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere (segue) C. Registro aziendale C.1 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni) D. Movimentazione dei capi: nascite, ingresso in azienda, decesso D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazione in ingresso D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni D.3 Nel caso di capo acquistato/scambiato con altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe D.4 Per bovini introdotti in allevamento; annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo al ritiro del passaporto dal Servizio veterinario E. movimentazione dei capi: uscita dall'azienda E.1 compilazione modello 4 E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato

Fig. 8.1.3f (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 82/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 dl 9.01.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti ovi-caprini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Registro aziendale e BDN</p> <p>B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta all'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 del 08.03.2012)</p> <p>B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e di relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN</p> <p>B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo di registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente</p> <p>B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita), decesso, movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni)</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale</p> <p>C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate da altri allevamenti</p> <p>C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante univo marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).</p> <p>Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura se non lasciano l'allevamento prima.</p> <p>Per i capi dopo il 31.12.2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/111/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 7,11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV, par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi b) Divieto di somministrazione agli animali dall'allevamento di : – Proteine animali trasformate – Gelatina ricavata da ruminanti – Prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate – Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale – Mangimi contenenti le proteine di cui sopra c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 55 prima e seconda fase	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015	Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Fig. 8.1.3g Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Malattie degli animali**

Fig. 8.1.3g

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.01.2009, pagina 7) Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini/bufalini	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119(CE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, Supplemento ordinario)
Benessere degli animali	Benessere degli Animali	CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18/02.2009, pagina 5) Articolo 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120(CE) che stabilisce le norme minime per protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, Supplemento ordinario)

Fig. 8.1.3h Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore **Benessere degli animali**

Fig. 8.1.3h

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 1 è l'Art. 14 del Reg. 1305/2013.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura, nello specifico contesto regionale, è mirata all'implementazione di un sistema

formativo/informativo a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in aree rurali. Tale sistema dovrà essere strutturato, organico e di qualità. Un sistema strutturato è necessario per superare l'estrema frammentarietà dell'offerta formativa e di trasferimento di conoscenze e limitare la debolezza intrinseca che la frammentarietà e lo spontaneismo può generare. L'organicità si presenta come elemento necessario per consentire che tutti gli operatori economici delle aree rurali possano accedere agli stessi contenuti di conoscenza e di informazione. La qualità è elemento che deve includere l'effettiva corrispondenza tra domanda ed offerta formativa e discende sia dall'avvio di un sistema strutturato ed organico, sia dalla definizione più puntuale di standard minimi qualitativi e di professionalità impegnata che gli operatori della formazione/informazione devono possedere.

All'interno di tale obiettivo generale la misura agisce direttamente sul fabbisogno F1 del PSR e, per i suoi specifici contenuti di attuazione, agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26.

Essa, difatti, agisce trasversalmente, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per trasferire le conoscenze e le competenze per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole e lo start-up di aziende nei settori extragricoli; l'alfabetizzazione informatica e la crescita digitale nei settori agricolo, forestale e alimentare e delle PMI nelle aree rurali.

Un ruolo importante della misura è rappresentato dal contributo che essa può apportare all'implementazione, a livello regionale, dei principi e degli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della "Strategia".

Il trasferimento della conoscenza e le azioni di informazione possono essere attuate attraverso molteplici strumenti, quali: i corsi di formazione ed i workshop, attività dimostrative ed azioni di informazione.

Data la varietà degli strumenti disponibili e dei contenuti da trattare, il sistema formativo/informativo regionale agricolo/forestale/rurale, deve avere precise connotazioni in grado di rispondere ai diversi target di destinatari finali delle attività formative/informative a seconda delle diverse modalità di trasferimento della conoscenza attuate e dei contenuti specifici delle operazioni poste in essere, per garantire organicità e qualità dell'azione.

La Misura assume un ruolo strategico orizzontale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale ed a tutte le Focus Area attivate dal Programma:

Priorità 1 – FA 1A-1C. *Promuovere il trasferimento di conoscenze, e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*, le Focus Area 1A e 1C la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze ed aumenta la consapevolezza delle scelte nell'ambito dei processi di ammodernamento, di ristrutturazione, di diversificazione e di innovazione all'interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione,

ivi inclusi i giovani agricoltori professionalizzati.

Priorità 2 – FA 2A-2B “*Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere le tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste*”, la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze ed aumenta la consapevolezza delle scelte nell’ambito dei processi di ammodernamento, di ristrutturazione, di diversificazione e di innovazione all’interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione, ivi inclusi i giovani agricoltori professionalizzati.

Priorità 3 - FA 3A- 3B “*Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricolo, il benessere degli animali e la gestione del rischio nel settore agricolo*”, la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze rispetto alle funzioni di valorizzazione delle produzioni agricole sui mercati, ivi inclusa la trasformazione dei prodotti agricoli, la commercializzazione e la vendita. In questi termini la Misura è finalizzata ad accompagnare e sostenere i processi di trasferimento di conoscenza per lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti in termini di migliore e maggiore qualità (certificazione, nuove funzioni d’uso, nuove caratteristiche organolettiche, nuovo packaging) e la valorizzazione qualitativa dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli attraverso l’organizzazione dei canali di vendita. La Misura sostiene anche la diffusione della consapevolezza e della conoscenza dei rischi intrinseci al settore agricolo e degli strumenti attuabili per mitigarne gli impatti sul capitale fisico-agrario e sull’attività economica dell’impresa (gestione del rischio in agricoltura), in complementarietà e non sovrapposizione con l’azione del Piano di Sviluppo Rurale nazionale.

Priorità 4 – FA 4A-4B-4C “*Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura ed alla silvicoltura*”, la Misura è in grado di sviluppare negli operatori economici dei settori specificatamente interessati (addetti dei settori agricolo e forestale, gestori del territorio operanti in zone rurali) la consapevolezza del ruolo del settore agricolo/forestale in termini di esternalità positive/negative sull’ambiente ed allo stesso tempo incidere sulla diffusione delle conoscenze specifiche rispetto alle prerogative delle attività agricole, zootecniche, silvicole quale presidio della biodiversità. Ed allo stesso tempo informare circa le possibilità di riconoscimento ed utilizzo economico delle stesse prerogative, per impostare, in maniera diffusa sul territorio, pratiche e processi attenti e consapevoli per la gestione delle risorse scarse (suolo e risorse idriche) e del presidio della biodiversità.

Priorità 5 – FA 5A-5C-5D-5E, “*Incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale*”, la Misura accompagna, attraverso il trasferimento delle conoscenze ed azioni di informazione, all’ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione dei processi produttivi dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, verso un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche e della risorsa energetica, e verso la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e, più in generale verso un’economia agricola e forestale più adattabile e resiliente ai cambiamenti climatici.

Priorità 6 – FA 6A “*Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali*”, la Misura accompagna i processi di nascita e sviluppo dell’imprenditorialità e auto-imprenditorialità nel settore dei servizi, del turismo rurale, della produzione e commercializzazione dei prodotti non agricoli, e sostiene, più in generale, i trasferimenti di conoscenza finalizzati ai processi di diversificazione extragricola nelle aree rurali;

Priorità 6 – FA 6C “*Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali*”, la misura accompagna e rafforza i processi di alfabetizzazione informatica delle aziende agricole, degli operatori forestali, delle PMI delle aree rurali e dei gestori del

territorio delle aree rurali.

La misura agisce trasversalmente a tutte le Focus Area attivate dal Programma.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto si pone l'obiettivo di trasferire le adeguate conoscenze ed aumentare le competenze in ordine all'esigenza di rendere più sostenibile la gestione delle risorse scarse e non rinnovabili (suolo e risorse idriche) e di contribuire alla salvaguardia e custodia della biodiversità. Inoltre, la misura si pone l'obiettivo di rafforzare conoscenze e competenze relative al tema ambientale, orientando comportamenti e soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative migliorative.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, si pone l'obiettivo di trasferire adeguate conoscenze ed aumentare le competenze che possono condurre verso un sistema socioeconomico consapevole dei rischi correlati al cambiamento climatico e dei fattori/comportamenti scatenanti; in grado di determinare un più ridotto impatto sui fattori che determinano i cambiamenti climatici (emissioni); una maggiore capacità di discernere gli impatti dei cambiamenti climatici ed attuare azioni di adattamento e miglioramento della resilienza. In tal senso la misura si pone l'obiettivo di rafforzare conoscenze e competenze relative al tema clima, declinato rispetto a tutti i temi e le Priorità dello sviluppo rurale, orientando comportamenti e soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative.

La Misura ha un effetto determinante rispetto all'obiettivo trasversale **innovazione** essendo lo strumento principale attraverso il quale far conoscere e trasferire i risultati applicati della ricerca, favorendo l'adozione delle migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili. Un apporto importante dell'attuazione della misura è atteso a favore della conoscenza dei contenuti delle "econinnovazioni" (per come definite nella COM(2011) 899 definitivo "Innovazione per un futuro sostenibile – Piano d'azione per l'ecoinnovazione").

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di due sub-misure declinate in tipologie di intervento:

Sub-misura 1.1 – sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze.

1.1.1 Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze

Sub-misura 1.2 – sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione.

1.2.1 Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 01.01.01 Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento attiva il trasferimento di competenze attraverso l'avvio di sessioni specifiche rivolte a raggiungere obiettivi formativi concreti per diversi gruppi target. Gli strumenti metodologici attivabili attraverso la misura sono i seguenti:

- corsi di formazione, ad esclusione dei corsi di istruzione o di formazione che fanno parte di un programma o cicli normali dell'insegnamento a livello secondario o superiore;
- workshop, che consistono in incontri tematici o forum per affrontare specifiche questioni.

Formazione

La logica di intervento della Misura, che prevede un'azione trasversale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale, declina le tematiche di interesse in funzione delle focus aree attivate dal PSR e, in particolare:

- aspetti connessi e di accompagnamento al recupero di "competitività delle aziende agricole", come declinati nell'ambito della focus area 2A, con particolare riguardo all'agricoltura biologica; target di riferimento: agricoltori e lavoratori delle aziende agricole;
- aspetti connessi e di accompagnamento al "ricambio generazionale in agricoltura", come declinati nell'ambito della focus area 2B; target di riferimento giovani agricoltori che avviano una nuova azienda agricola;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla "promozione della filiera alimentare", come declinati nell'ambito della focus area 3A, con particolare riferimento alla filiera corta e vendita diretta ed al benessere animale; target di riferimento: agricoltori e lavoratori agricoli e zootecnici, operatori e lavoratori del settore agroalimentare;
- aspetti connessi alla conoscenza e prevenzione di rischi specifici correlati alle caratteristiche/emergenze territoriali della regione, come declinati nell'ambito della focus area 3B; target di riferimento: agricoltori;
- aspetti connessi e di accompagnamento al "presidio, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura e le aree Natura 2000", ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, come declinati nell'ambito della focus area 4A; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli e forestali, conduttori superfici forestali, gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, per come declinati nell'ambito della focus area 4B; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla prevenzione dell'erosione dei suoli, ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, per come declinati nell'ambito della focus area 4C; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli e forestali;
- aspetti connessi e di accompagnamento ad un uso più efficiente della risorse idrica in agricoltura, per come declinati nell'ambito della focus area 5A; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli, gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento ad un uso più efficiente dell'energia nel comparto agricolo ed alimentare; target di riferimento: agricoltori e conduttori di superfici forestali, operai agricoli e

forestali, PMI operanti in zone rurali ;

- aspetti connessi e di accompagnamento all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, per come declinati nella focus area 5C; target di riferimento: agricoltori e conduttori di superfici forestali, operai agricoli e forestali; PMI nelle zone rurali del comparto agroenergie e energie rinnovabili;
- aspetti connessi e di accompagnamento per la riduzione delle emissioni ed in particolare di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, per come declinati nella focus area 5D; target di riferimento agricoltori, operai agricoli e zootecnici; PMI comparto agroalimentare; gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla promozione della conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, per come declinati nella focus area 5E; target di riferimento: agricoltori, gestori del territorio forestale, operai agricoli zootecnici e forestali; PMI in zone rurali operanti nella filiera forestale (produzione forestale, prima trasformazione).
- aspetti connessi e di accompagnamento alla diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale, per come declinati nella focus area 6A; target di riferimento: agricoltori, operai agricoli, PMI in zone rurali;
- aspetti connessi alla diffusione delle tecnologie ITC e dell'uso delle stesse, anche attraverso l'alfabetizzazione informatica, in sostegno agli obiettivi della focus area 6C; target di riferimento: agricoltori, addetti del settore agricolo, imprese ed addetti settore alimentare; PMI in zone rurali; gestori del territorio in zone rurali.

Ad eccezione delle attività formative per l'acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste ai "giovani agricoltori" che si insediano in azienda, per le quali è prevista una durata di 150 ore, tutte le altre attività formative avranno una durata massima di 40 ore.

Per i workshop:

La logica di intervento della Misura, che prevede un'azione trasversale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale, utilizza per la modalità di workshop una declinazione delle tematiche di interesse orientata, ai seguenti tematismi:

- discussione e disseminazione di innovazioni di prodotto/processo/organizzative, aperti a tutte le imprese rurali;
- ambiente e sviluppo rurale, ivi incluse le tematiche relative alla gestione delle aree Natura 2000, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle zone rurali;
- cambiamenti climatici e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle rurali;
- innovazione e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle zone rurali,
- gestione del rischio, fondi mutualistici", aperti alle aziende agricole;
- composizione delle filiere produttive, aperti alle aziende agricole ed agroalimentari, ed alle PMI operanti nelle zone rurali del commercio e turismo;
- conoscenza dei mercati delle produzioni agroalimentari e sviluppo funzioni commerciali, logistiche e di vendita, aperti alle aziende agricole a agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali;
- strumenti di sostegno all'iniziativa di impresa extragricola, aperti alle aziende agricole, alle PMI operanti nelle zone rurali, ivi incluse le aziende della filiera forestale (produzione forestale, prima trasformazione),

- multifunzionalità delle aziende agricole e diversificazione extra-agricola dell'economia rurale, aperti alle aziende agricole e forestali e PMI operanti nelle zone rurali;
- certificazione dei prodotti alimentari, regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari e benessere animale; aperti alle aziende agricole ed agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali;
- sistemi di implementazione della filiera corta, associazionismo dei produttori primari; aperti alle aziende agricole ed agroalimentari ed alla PMI operanti nelle zone rurali;
- accesso ai bandi e procedure di attuazione, monitoraggio e controllo ed obblighi derivanti dall'attuazione interventi del Programma di Sviluppo Rurale, aperti alle aziende agricole, alimentari e forestali, ai gestori del territorio ed alle PMI operanti nelle zone rurali.

L'intervento, nella logica generale del Programma, sostiene direttamente il fabbisogno F1 e contribuisce indirettamente a tutti i fabbisogni individuati dal PSR. Esso interviene a sostegno diretto degli obiettivi delle focus area 1A e 1C dello sviluppo rurale e indirettamente sugli obiettivi delle Priorità 2-4-5-6. L'intervento agisce nell'ambito dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.

Le attività formative attuate nell'ambito della tematica "gestione del rischio in agricoltura" sono attuati in complementarietà con il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale PSRN.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per i corsi di formazione: contributo in conto capitale calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

Per i workshop: contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (EU) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni

"Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata

(Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i. "Ordinamento della formazione professionale in Calabria.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Regione Calabria, Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini istituzionali/statutari nel campo della formazione, accreditato.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo (bando di gara).

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Nell'esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- b. attività di docenza e di tutoraggio (personale, trasferte del personale docente e di tutoraggio);
- c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
- d. pubblicizzazione riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei
- e. potenziali destinatari;
- f. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- g. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
- h. altre spese di funzionamento, direttamente collegate all'intervento (energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, ecc.)

Per quanto riguarda i corsi di formazione, i suddetti costi ammissibili sono stati presi in considerazione nella definizione delle tabelle unitarie di costi standard e sono compresi negli importi di sostegno stabiliti dalla Regione.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità di almeno 5 anni, in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate di almeno 3 anni, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il beneficiario deve dimostrare la formazione regolare del personale docente.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Il piano formativo definisce la tematica e l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza dell'utente e gli obiettivi da raggiungere, il programma formativo e didattico e la tempistica di realizzazione delle attività.

L'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari, i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione.

Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione.

I docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano di intervento che illustri e consenta di valutare almeno i seguenti elementi:

- l'esperienza del soggetto proponente con specifico riferimento alle tematiche oggetto delle attività formative/workshop per le quali si concorre;
- il gruppo di lavoro e le specifiche competenze delle professionalità impegnate nell'esecuzione dell'intervento;
- il piano di attuazione dell'intervento, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i fabbisogni del PSR e con i contenuti della presente submisura.

- la quantificazione del costo dell'intervento.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per la Misura in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus area nella quale è stata programmata;
- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premino la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione;
- alla capacità del piano di intervento di trattare le tematiche relative al cambiamento climatico;
- ai piani di intervento che hanno ad oggetto risultati e soluzioni in termini di "ecoinnovazione".

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Nell'assegnazione dei punteggi sarà data priorità alla capacità del piano di intervento di trattare le tematiche relative al cambiamento climatico.

Se il beneficiario è la Regione, in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, la selezione dei progetti/interventi avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'attuazione dell'intervento vengono fissati massimali di spesa determinati in base a quanto osservato nel periodo di programmazione 2007/2013 ed in grado di garantire un efficiente rapporto costo/durata dell'attività formativa. In base a tali osservazioni, i massimali di spesa ammissibili per ciascun intervento formativo sono declinati come segue.

Per le attività formative:

Per i corsi di formazione, rispettivamente, di 40 ore e di 150 ore, con un numero minimo di 15 partecipanti, il sostegno è definito sulla base di unità di costo standard variabili a seconda della durata del corso e del numero di partecipanti. L'importo totale ammissibile è ricavato moltiplicando le UCS per le ore di corso e il numero di allievi. Per "numero di partecipanti" si intende il numero di coloro che, sulla base dei registri

firme, risultano aver frequentato il corso di formazione per almeno il 75% delle ore previste.

Nella tabella seguente sono esposti i costi totali di ciascun corso, calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione 8.2.4.3.1.10.

Corsi di formazione di 40 ore		Corsi di formazione di 150 ore	
No. di allievi	Costi standard (€)	No. di allievi	Costi standard (€)
10	6.405	10	22.299
11	6.796	11	23.733
12	7.152	12	25.050
13	7.474	13	26.256
14	7.764	14	27.358
15	8.025	15	28.361
16	8.257	16	29.269
17	8.463	17	30.089
18	8.644	18	30.825
19	8.802	19	31.481
20	8.937	20	32.062
21	9.052	21	32.573
22	9.148	22	33.016
23	9.226	23	33.396
24	9.286	24	33.717
25	9.331	25	33.982
26	9.361	26	34.194
27	9.378	27	34.356
28	9.381	28	34.472
29	9.373	29	34.544
30	9.353	30	34.576

Per i workshop: 5.000€ per singola attività.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili.

Per le attività formative svolte a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali il sostegno è concesso in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Gli aiuti per le attività formative a favore del settore forestale sono concessi ai sensi dell'art. 38 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);

- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA 49839. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis)

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per il calcolo dei costi standard si è fatto riferimento agli articoli 67(1)b e 67(5)a.ii del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Più in particolare, il metodo adottato è stato quello dell'analisi dei dati storici regionali delle attività di formazione, sviluppato in funzione del numero di ore e del numero di allievi. Si è applicato un metodo di stima non lineare basato sulle spese liquidate a valere sulle attività formative della misura 111 - Azione 1

del PSR 2007/2013 della Regione Calabria effettuate nel periodo 2008-2013) attualizzati al 2016 e con eliminazione di dati abnormi.

Questo metodo, rispetto al calcolo della media semplice dei valori, mira a rendere più congruo il valore dell'UCS poiché prende in considerazione, oltre al numero di allievi, anche il ruolo giocato dai costi fissi sul costo totale dei corsi, la cui incidenza è decrescente al crescere del numero degli allievi.

L'insieme dei due campioni estratti rappresenta il 47% della spesa liquidata (al netto delle revoche) ed il 28% del numero totale di iniziative cursuali liquidate. Nello specifico, il primo campione consiste in 29 corsi inferiori o uguali a 40 ore e il secondo è relativo a corsi uguali o superiori a 150 ore e si compone di 17 corsi.

La scelta di analizzare due campioni di differente durata deriva dall'assunto di una diversa incidenza sul costo dei corsi delle spese delle attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative.

Per ogni corso è stato analizzato il costo effettivo, rappresentato dal rapporto tra la spesa liquidata dalla Regione e la percentuale di cofinanziamento, attualizzato al 2016.

Il calcolo dell'UCS è stato eseguito utilizzando il criterio del costo orario/allievo: $\text{costo orario/allievo} = \frac{\text{costo totale}}{(\text{n}^\circ \text{ ore effettive} * \text{n}^\circ \text{ allievi che hanno concluso i corsi})}$, con successivo calcolo del costo medio - allo scopo di eliminare i valori anomali - e standardizzazione.

I risultati dell'analisi di regressione tra le variabili costo orario/allievo e numero di allievi hanno confermato la relazione inversa tra le variabili: ciò significa che all'aumentare del numero di allievi i costi fissi incidono in misura meno che proporzionale sul costo orario per allievo (i costi fissi sono distribuiti su un numero crescente di allievi).

Sulla base dei risultati dell'analisi di regressione, sono stati calcolati i valori dell'UCS corrispondenti a ciascun numero di allievi e per ciascun modulo di corso mediante l'applicazione dei parametri delle equazioni esponenziali stimate al numero di allievi:

Numero di allievi	Corsi ≤ 40 ore	Corsi ≥150 ore
10	16,01	14,87
11	15,45	14,38
12	14,90	13,92
13	14,37	13,46
14	13,86	13,03
15	13,37	12,60
16	12,90	12,20
17	12,45	11,80
18	12,01	11,42
19	11,58	11,05
20	11,17	10,69
21	10,78	10,34
22	10,40	10,00
23	10,03	9,68
24	9,67	9,37

25	9,33	9,06
26	9,00	8,77
27	8,68	8,48
28	8,38	8,21
29	8,08	7,94
30	7,79	7,68

Dai valori di UCS si ricava il costo standard totale del corso in funzione del numero di ore di corso e del numero di allievi.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Lo staff impegnato nell'erogazione dell'attività di trasferimento delle competenze deve possedere, alternativamente:

- laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di anni di attività professionale nel campo della formazione e nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;
- almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati.

Specificazione della qualifica minima di organismi che forniscono servizi di trasferimento di conoscenze:

Organismo di formazione: deve essere accreditato al sistema regionale per lo svolgimento delle attività di formazione. Il sistema di accreditamento regionale è aperto con continuità per tutto il periodo di programmazione a tutti gli operatori che possiedono i requisiti richiesti e codifica gli elementi strutturali e qualitativi che devono essere posseduti dal soggetto per l'iscrizione a detto sistema di accreditamento.

L'organismo di formazione è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea).

I requisiti su cui si basa il sistema di accreditamento devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Affidabilità economica finanziaria;
- b. Capacità gestionale e risorse professionali;
- c. Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
- d. Interrelazione maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;

e. Disponibilità ed adeguatezza della sede operativa in termini di infrastrutture disponibili e logistiche.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Intervento non attivato dal PSR. L'informazione non è pertinente.

8.2.1.3.2. 01.02.01 - Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione dell'innovazione su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia del Programma e dai fabbisogni individuati nello stesso, attuate a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare, forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti in zone rurali.

I temi principali, che riguarderanno dette iniziative sono:

- cambiamenti climatici (mitigazione, adattamento e resilienza);
- ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste (biodiversità e funzioni ecosistemiche);
- gestione aree Natura 2000;
- gestione manageriale di tutti i fattori della produzione (capitale umano, capitale fisico, capitale finanziario, gestione del rischio agricolo);
- conoscenza dei mercati e sviluppo nuovi prodotti e nuovi servizi;
- approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto;
- migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all'allevamento;
- conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale;
- sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda, riduzione impatto ambientale, riduzione delle emissioni e qualità dell'aria;
- diversificazione e attività extra-agricole;
- crescita digitale,.

Gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito di pacchetti di misure con approccio integrato di filiera, aziendale o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione.

Nel caso di attività informative e dimostrative che abbiano ad oggetto i risultati ottenuti nell'ambito delle attività dei Gruppi Operativi PEI, le attività sostenute dal presente intervento devono essere diverse dalle attività di disseminazione proprie dei Gruppi Operativi che sono sostenute nell'ambito della Misura 16 del Programma.

Le attività di informazione, anche a carattere divulgativo, possono essere attivate mediante incontri, sportelli, forum e possono essere veicolate tramite informazioni a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) ed a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (filmati, documentari, pagine web, newsletter, app) con l'obiettivo di diffondere informazioni e novità in ambiti specifici di interesse per il programma e per i destinatari dell'intervento.

Le attività dimostrative prevedono sessioni pratiche per illustrare innovazioni tecnologiche, nuovi sviluppi delle funzioni d'uso delle macchine agricole e/o della trasformazione agroindustriale, nuovi sviluppi nell'utilizzo delle TIC; nuove coltivazioni e/o nuovi metodi di consumo e, in generale tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni. Le attività possono

essere eseguite all'interno di un'azienda e/o in altri posti come centri di ricerca e/o aree espositive.

Le prove di macchine agricole, agroalimentari e silvicole riguardano esclusivamente “macchine nuove o macchine esistenti ma sostanzialmente migliorate”. Nell'ambito della strategia del PSR, l'intervento agisce direttamente sul fabbisogno F1 e determina la sua azione trasversale rispetto a tutti i fabbisogni del Programma. Allo stesso tempo è direttamente funzionale agli obiettivi della FA 1A ed agisce trasversalmente su tutte le focus area del Programma. Determina, altresì, il proprio contributo sui tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i. “Ordinamento della formazione professionale in Calabria”.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Regione Calabria e operatori in-house.

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini istituzionali/statutari nel campo della formazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale;

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini statutari nel campo dell'informazione/divulgazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale.

Gli enti/organismi che operano nel campo della formazione devono risultare accreditati.

Nell'esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi.

In presenza di un operatore in-house, si applicano tutte le condizioni indicate al paragrafo 8.1 del Programma e deve essere nel di ricorso a contratti in house.

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative e personale amministrativo;
- b. pubblicizzazione degli interventi riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
- c. personale tecnico-scientifico (relatori, divulgatori scientifici, esperti tecnici, ecc.);
- d. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale divulgativo a supporto delle iniziative;
- e. acquisto di materiale di consumo per attività dimostrative;
- f. affitto e noleggio di sale, strutture per attività seminariale e convegnistica;
- g. produzione di supporti divulgativi a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (filmati, documentari, pagine e siti web, news-letter, app);
- h. altre spese di funzionamento, direttamente collegate all'intervento (energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, ecc.).

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo relatore, divulgatore scientifico o esperto/tecnico (diploma o laurea).

La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo beneficiario e tenuto a disposizione per eventuali

controlli.

Il beneficiario deve dimostrare la formazione regolare del personale impegnato nelle attività di trasferimento di conoscenze.

Presentazione di un Piano di attività articolato in base alle tematiche ammissibili e alla tipologia di iniziative che si intendono attivare (di informazione e/o dimostrazione).

Il Piano deve illustrare e consentire di valutare almeno i seguenti elementi:

- a. l'esperienza del soggetto proponente con specifico riferimento alle tematiche oggetto delle attività informative/dimostrative per le quali si concorre;
- b. il gruppo di lavoro e le specifiche competenze delle professionalità impegnate nell'esecuzione dell'intervento;
- c. il piano di attuazione dell'intervento, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i fabbisogni individuati dal Programma ;
- d. la quantificazione del costo dell'intervento.

Per iniziative di dimostrazione sono ammesse le seguenti tipologie: sessioni pratiche per illustrare nuove tecnologie. Possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per verificare in campo i risultati applicativi della ricerca, promuovere la fattibilità e la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le attività possono svolgersi anche presso un'impresa, centri di ricerca, aree dimostrative.

Le prove di macchine agricole, agroalimentari e silvicole riguardano esclusivamente "macchine nuove o macchine esistenti ma sostanzialmente migliorate".

Per iniziative di informazione sono ammesse le seguenti tipologie: incontri, sportelli, forum, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti audiovisivo o informatici per disseminare in modo mirato conoscenze e novità rilevanti su specifiche tematiche.

E' esclusa la possibilità di promozione o pubblicizzazione di determinati prodotti o produttori. Inoltre tali attività non possono riguardare le informazioni inerenti la PAC o le misure dello sviluppo rurale, in quanto di esclusiva competenza della Misura 20 "assistenza tecnica".

Inoltre, sia gli interventi di informazione che di dimostrazione presentati nell'ambito di progetti integrati di filiera o aziendali o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.

Qualora il beneficiario sia un ente/organismo di formazione è richiesto l'accreditamento al sistema regionale, il quale richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione;
- al soddisfacimento della proposta progettuale alle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, per come emergenti dall'analisi dei fabbisogni del Programma;
- alla trattazione di tematiche climatico-ambientali e l'ecoinnovazione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Se il beneficiario è la Regione o un operatore in-house con affidamento senza selezione, in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, la selezione dei progetti/interventi avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

Per le attività dimostrative ed azioni di dimostrazione svolte a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali il sostegno è concesso in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Gli aiuti per le attività dimostrative ed azioni di dimostrazione svolte a favore del settore forestale sono concessi ai sensi dell'art. 38 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello

stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA49840.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la Misura

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Progetti dimostrativi e azioni di informazione.

Lo staff impegnato nell'erogazione delle attività di trasferimento di conoscenze deve possedere, alternativamente:

- laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di anni di attività professionale nel campo dell'informazione e/o della divulgazione nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;
- almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati.

Quando il beneficiario è un organismo di formazione: esso deve essere accreditato al sistema regionale per lo svolgimento delle attività di formazione.

Il sistema di accreditamento codifica gli elementi strutturali e qualitativi che devono essere posseduti dal soggetto per l'iscrizione a detto sistema di accreditamento.

Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non attivato dalla misura. Informazione non pertinente.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato associabile all'utilizzo di un "piano di attività" attraverso il quale valutare l'ammissibilità dell'intervento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto ai metodi di controllo relativi ad alcune condizioni previste dalla misura, quali: il mantenimento dei requisiti di accreditamento degli enti di formazione/informazione (ECR3), il controllo sull'effettivo svolgimento delle attività svolte, e, limitatamente alle attività formative, al controllo della effettiva corrispondenza del profilo degli utenti con quello delle categorie di utenti ammissibili dalla submisura (ECR3).
3. Un rischio moderato associabile alla ragionevolezza dei costi che potrebbe determinare inammissibilità delle spese, in particolare le spese di natura operativa (ECR2)

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato nell'ambito della predisposizione dei bandi di selezione delle relative procedure operative, attraverso la predisposizione di un formulario di progetto, i cui campi delle informazioni da produrre siano chiusi e ben dettagliati. Il bando pubblico di selezione dovrà, altresì riportare un elenco della documentazione obbligatoria da produrre in allegato al "piano" atta a dimostrare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla M1.
2. Il rischio ECR3 connesso ai controlli sull'effettiva esecuzione delle attività possono essere mitigati, disponendo attività di visita, a campione e senza preavviso, da eseguire nel corso di esecuzione delle attività formative/informative e, nel caso specifico delle attività informative, prevedendo l'utilizzazione di registri per l'esecuzione delle attività, nell'ambito dei quali registrare le informazioni su luogo e data di svolgimento dell'attività, oggetto dell'attività formativa/informativa e firme di presenza, preventivamente vidimati dalla Regione Calabria o da un funzionario pubblico. Specificatamente per la verifica degli utenti delle attività formative, sarà richiesto ai beneficiari di acquisire e mantenere la documentazione attestante il profilo degli utenti, un controllo sul profilo degli utenti sarà fatto prima dell'avvio delle attività (elenco utenti). A campione saranno condotte attività di controllo sulla tenuta delle documentazione presso i beneficiari. Il rischio ECR3 relativo al permanere dei requisiti di accreditamento può essere mitigato prevedendo d'ufficio la verifica periodica (almeno annuale) dell'elenco dei soggetti accreditati al sistema informativo/formativo della Regione Calabria ed incrociandolo con i soggetti che hanno in corso programmi di formazione/informazione.
3. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list e relative linee guida in cui, per ciascuna categoria di spesa prevista, vengono indicati i documenti da acquisire e le modalità di esame da condurre sugli stessi, le annotazioni da apportare.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;
- sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante l'intervento risulta verificabile e controllabile. Verrà, in ogni caso, fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di selezione.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la Misura

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Informazione descritta a livello di singolo intervento.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La misura non prevede l'attivazione di operazioni relative a programmi di scambi e visite interaziendali e forestali.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente per la misura.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 2 è l'Art. 15 del Reg. 1305/2013, per come modificato dal Reg. 2393/2017.

Specifiche previsioni sono contenute all'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura è destinata all'implementazione di un sistema di servizi di consulenza a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali e persegue l'obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell'ambito dell'obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle stesse imprese.

Nell'ambito della strategia generale del Programma, la Misura assume anche un ruolo determinante nella diffusione delle opportune conoscenze e competenze per contribuire ad implementare a livello regionale i principi e gli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della "Strategia".

L'erogazione dei servizi di consulenza sostenuta dalla Misura viene declinata per tipologia di destinatario del servizio e per Priorità dello sviluppo rurale secondo i punti di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

- a. i servizi prestati **agli agricoltori e giovani agricoltori** devono essere correlati con almeno uno dei seguenti elementi:
1. gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 1306/2013;
 2. le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento,
 3. le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale nell'ambito della FA 2A e 2B volti allo start up, all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività ed al posizionamento sui mercati (in questi due casi l'attività di consulenza non deve riguardare la redazione del business plan per l'accesso al sostegno del PSR); della FA

3A volte all'integrazione di filiera, allo sviluppo della filiera corta, alla diffusione di regimi di qualità;

4. i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
5. i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
6. le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
7. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui ai punti precedenti, possono essere oggetto di consulenza anche:

1. le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
2. le informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
3. le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività;
4. lo sviluppo di filiere corte;
5. l'agricoltura biologica;
6. gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

b. i servizi di consulenza prestati a **possessori di superfici forestali**, vertono, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque.

In aggiunta ad uno o più elementi di cui al punto precedente, possono essere oggetto di consulenza anche:

- le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e imboscamento ed allestimento di sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
- le questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- le questioni inerenti le tecnologie silvicole e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

c. i servizi di consulenza prestati alle PMI delle aree rurali possono vertere su questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa ed in particolare:

- sull'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;
- sulla competitività e produttività aziendale;
- sull'accesso ai mercati e filiere corte.

Per come disciplinato dall'art. 15, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013, i prestatori dei servizi di consulenza vengono selezionati mediante una procedura aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura è obiettiva e deve escludere i candidati con conflitti di interesse.

I prestatori dei servizi di consulenza selezionati devono avere preliminarmente superato una fase di accreditamento in cui devono dimostrare l'adeguatezza delle capacità economiche, delle dotazioni strutturali e tecnologiche, delle risorse umane impegnate e dell'esperienza nel campo della consulenza rispetto alle

tematiche trattate.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di una sub-misura ed un tipologia di intervento:

Sub-misura 2.1 – erogazione di servizi di consulenza

2.1.1 Erogazione servizi di consulenza alle aziende.

La misura è direttamente rivolta ad intervenire sul fabbisogno F2 del Programma, ed agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26. Essa, difatti, agisce trasversalmente su tutti i fabbisogni individuati dal Programma, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per rafforzare le competenze degli operatori rurali per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole e lo start-up di aziende nei settori extragricoli.

La Misura assume un ruolo strategico orizzontale a tutte le Priorità dello sviluppo rurale ed a molteplici Focus Area attivate dal Programma, la consulenza prestata, in nessun caso può vertere sulla redazione del piano di impresa prodotto per la presentazione di domande di sostegno sul PSR :

Priorità 1 – FA 1A *Promuovere il trasferimento di conoscenze, e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*, la misura accompagna i processi di disseminazione delle conoscenze;

Priorità 2 – FA 2A-2B *“Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere le tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”*, la Misura assiste direttamente le aziende agricole rispetto a specifiche problematiche relative ai processi di ammodernamento, di ristrutturazione e di innovazione all'interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione e sviluppa nuova consapevolezza economica ed ambientale della gestione sostenibile delle foreste;

Priorità 3 - FA 3A – *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione del rischio nel settore agricolo* la Misura sostiene le scelte aziendali delle imprese agricole ed agroalimentari rivolte allo sviluppo di prodotti e produzioni sostenibili; l'adozione di sistemi di qualità; la costruzione di filiere corte. In questi termini dalla Misura si attende un importante contributo per lo sviluppo e la risoluzione di specifiche problematiche connesse all'innovazione dei prodotti in termini di migliore e maggiore qualità e la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici anche attraverso l'organizzazione dei canali di vendita e l'accesso a nuovi mercati.

Priorità 4 – FA 4A-4B-4C- *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura”*, nei termini in cui sostiene la diffusione di soluzioni sostenibili all'interno delle attività agricole e forestali. L'adozione di soluzioni specifiche rispetto al presidio della biodiversità nei sistemi agricoli e forestali, la gestione efficiente delle risorse idriche, la gestione sostenibile dei suoli agricoli e forestali, la gestione sostenibile delle aree Natura 2000. Di rilievo il contributo atteso per l'efficiente attuazione delle misure agro-climatico-ambientali del PSR.

Priorità 5 – FA 5A-5D-5E, *“Incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”*, la Misura accompagna, attraverso il trasferimento di soluzioni pratiche ed operative adeguate alla specifica realtà di impresa, ad ammodernare, ristrutturare ed innovare i processi produttivi dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, attraverso un uso più efficiente e mirato delle risorse idriche e della risorsa energetica e verso la riduzione dei gas climalteranti e, più in generale, verso un’economia agricola e forestale con maggiori capacità di adattamento e migliore resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici

Priorità 6 – FA 6A- *“Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali”*, la Misura accompagna i processi di sviluppo dell’imprenditorialità e auto-imprenditorialità nei settori diversi da quello agricolo e forestale, anche stimolando e guidando l’utilizzo economico sostenibile delle foreste.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente**, agendo trasversalmente sull’attuazione del PSR, favorendo azioni di accompagnamento per l’introduzione e la gestione di soluzioni operative, tecniche e tecnologiche all’interno delle imprese dei comparti economici del settore primario, del settore forestale e delle micro e piccole imprese delle aree rurali, in grado di rendere più sostenibile la gestione delle risorse scarse (suolo e risorse idriche), di contribuire alla salvaguardia ed al rinnovo della biodiversità ed una corretta gestione delle aree Natura 2000.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima**, agendo trasversalmente sull’attuazione del PSR, con azioni di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze in tema di cambiamenti climatici, per adeguare i comportamenti degli attori locali e per introdurre la gestione di pratiche, tecniche, tecnologie e soluzioni in ordine all’obiettivo del miglioramento delle prestazioni climatiche dei soggetti economici ed istituzionali, verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più adattabile e resiliente ai cambiamenti climatici. La Misura ha un effetto determinante rispetto all’obiettivo trasversale **innovazione** essendo lo strumento attraverso il quale trasferire, adottare e gestire i risultati applicati della ricerca e le nuove conoscenze acquisite, introducendo nelle aziende l’adozione delle migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili, con particolare riferimento alle “ecoinnovazioni”

8.2.2.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.2.3.1. 02.01.01 - Erogazione di servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sovvenziona l'erogazione di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali, quali gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle aree rurali, con la finalità di accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che preveda la redazione di schede di ingresso, per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito, e piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) che programmano il piano di assistenza aziendale, accompagnati da schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Al fine di cogliere appieno le opportunità dell'implementazione della Rete PEI europea e della creazione gestione del Gruppi Operativi attuata dal PSR (M16), gli organismi di consulenza tengono in debito conto anche dei risultati e le soluzioni implementate e raggiunte dai Gruppi Operativi regionali e dell'intera Rete PEI.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo, peraltro, in debito conto della situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Al fine di consentire un maggiore impatto nell'utilizzo delle risorse disponibili, vengono definite le caratteristiche minime di alcune categorie di beneficiari per ricevere i servizi di consulenza:

- agricoltori e giovani agricoltori: aziende condotte da un "agricoltore in attività" per come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, ed iscritte alla Camera di Commercio di competenza territoriale;
- imprese delle aree rurali: medie e piccole imprese per come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

L'intervento, data la natura trasversale delle attività di consulenza, agisce a favore di tutte le Priorità del Programma, tuttavia focalizza la sua attenzione, sulle tematiche degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione) intercettando, prioritariamente, il fabbisogno dello sviluppo di competenze e conoscenze nell'ambito dell'attuazione delle azioni e degli impegni agro-climatico-ambientali (M10), dell'agricoltura biologica (M11), della gestione forestale sostenibile (M8) e dello start up della giovane impresa agricola ed extra-agricola (interventi 6.1.1 e 6.1.2 del PSR) nell'ambito dell'esecuzione del PSR.

I servizi di consulenza devono essere progettati, attuati e monitorati attraverso la redazione di un Piano individuale/di gruppo, il cui stato di attuazione sia controllabile in qualsiasi momento.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Reg. (UE) 1306 del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Reg. delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013

Reg. esecuzione (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013

D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, forniture e servizi in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Enti o organismi fornitori di servizi di consulenza, accreditati.

Nell’esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione dei servizi.

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono:

- compenso del consulente;
- spese di viaggio per raggiungere le aziende destinatarie della consulenza;
- costi indiretti sostenuti dall'organismo di consulenza per il mantenimento della struttura (sede operativa), la gestione amministrativa, il coordinamento e la progettazione delle attività di consulenza.

I suddetti costi ammissibili sono stati presi in considerazione nella definizione delle tabelle unitarie di costi standard e sono compresi negli importi di sostegno stabiliti dalla Regione.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il fornitore di consulenza deve dimostrare di possedere i requisiti minimi per l'attuazione della Misura, attraverso la partecipazione ad un processo di accreditamento dei fornitori di consulenza. I principi di base che dovranno guidare la definizione dell'ammissibilità devono essere riferiti, almeno:

- alla capacità economica, alla dotazione infrastrutturale e tecnologica,
- all'esperienza e competenza del soggetto erogatore del servizio nell'ambito delle attività di prestazione di servizi di consulenza ,
- all'adeguatezza quali/quantitativa della composizione dello staff di consulenti rispetto ai servizi che si intendono erogare ed alle tematiche che si intendono affrontare .

Il fornitore del servizio di consulenza deve garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle professionalità impegnate nello staff tecnico.

Nell'esercizio dell'attività, i fornitori del servizio di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

Il fornitore di consulenza deve garantire la selezione trasparente dei partecipanti all'attività di consulenza.

L'Organismo/Ente ed i relativi collaboratori devono essere privi di incompatibilità e/o conflitto d'interessi.

Nell'esecuzione delle attività, i fornitori dei servizi di consulenza devono rispettare i dettami di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 1306/2013 in ordine alla tenuta della riservatezza dei dati trattati.

Sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- i soggetti che svolgono funzioni di controllo finalizzate all'erogazione di finanziamenti pubblici in

agricoltura, ai sensi dell'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s. m. i.;

- i soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

La proposta di servizio deve essere presentata attraverso un Piano di consulenza nell'ambito del quale vengono descritti, almeno, i seguenti elementi:

- descrizione delle competenze e delle esperienze dell'organismo fornitore di consulenza specificatamente rispetto agli ambiti di consulenza sui quali si interviene;
- descrizione dello staff di consulenza, professionalità, titoli di studio ed esperienze di lavoro, formazione regolare, garanzie di partecipazione al sistema nazionale di formazione continua;
- descrizione dei fabbisogni regionali individuati dal PSR sui quali si interviene;
- descrizione dell'ambito di consulenza (selezionato all'interno di quelli indicati dalla presente Misura) e degli specifici target di beneficiari individuati per ciascun servizio avviato;
- descrizione delle modalità previste per la selezione dei beneficiari delle attività di consulenza, nell'ambito delle prescrizioni contenute nella presente Misura ed in coerenza con i fabbisogni e le priorità individuati dal PSR;
- descrizione delle modalità di verifica degli specifici fabbisogni aziendali, di redazione dei piani individuali e/o di gruppo di prestazione dei servizi, di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- descrizione delle modalità con cui verranno affrontare le tematiche trasversali dello sviluppo rurali, ambiente, clima, innovazione.
- piano annuale delle attività di formazione professionale continua eseguite dai consulenti impegnati nella fornitura dei servizi.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge all'interno della specifica Focus area nella quale è programmata;
- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione del Piano proposto;
- al maggior soddisfacimento della proposta progettuale delle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, delle priorità e dei fabbisogni e delle priorità del Programma;
- al maggior numero di consulenze (soggetti destinatari) erogate;
- al maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati;
- alla trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Nell'ambito dell'assegnazione dei punteggi sarà data priorità alla trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale e la gestione delle misure agro-climatico-ambientali.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo di contributo per ciascuna consulenza è di 1.500€.

Nei limiti del suddetto massimale, l'importo di sostegno è stabilito sulla base del costo standard omnicomprendivo pari a 54€/ora di consulenza, stabilito con la metodologia descritta al successivo paragrafo 8.2.2.3.1.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno.

Con l'obiettivo di ampliare la platea delle imprese regionali coinvolte in processi di consulenza e di coprire il fabbisogno di consulenza delle aziende (determinato anche dagli impegni previsti per l'attuazione della Misura 10 del PSR), il singolo destinatario (impresa) dei servizi di consulenza non potrà usufruire del servizio per più di tre volte nell'ambito dello stesso periodo di programmazione del PSR.

L'aliquota di sostegno è del 100%.

Gli aiuti a favore del settore forestale e di PMI nelle aree rurali sono concessi, rispettivamente, ai sensi degli artt. 39 "Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale" e 46 "Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA49841.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.2.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

L'informazione viene riportata e descritta a livello di misura

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

I costi standard applicati alla misura sono stati determinati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013. La definizione dei costi standard descritti di seguito è frutto di un lavoro coordinato, a livello nazionale, dalla Rete Rurale e condiviso con le Regioni.

Per il calcolo dei costi, sono stati utilizzati dati statistici ed altre informazioni oggettive, in base a quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 5, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1303/2013). In particolare, sono state effettuate elaborazioni su informazioni provenienti da banche dati nazionali (Agenzia delle Entrate, ACI) e sono state realizzate interviste con esperti di settore (responsabili regionali della misura 2 e rappresentanti di organismi di consulenza).

Il metodo per il calcolo dei costi standard ha previsto, preliminarmente, la definizione delle caratteristiche standard della consulenza e degli organismi erogatori di consulenza. In merito al primo aspetto, sono state individuate due tipologie di consulenza, diverse per impegno orario e complessità della prestazione: una consulenza di base, della durata di 14 ore, finalizzata ad individuare misure migliorative o correttive rispetto a problemi sui quali l'imprenditore è già competente; e una consulenza specialistica, di 26 ore, mirata

all'adozione di soluzioni innovative.

Per quanto riguarda le caratteristiche standard degli organismi di consulenza, sono state raccolte ed analizzate le informazioni relative alla natura giuridica di questi enti, alle dimensioni medie degli staff di consulenti, ai profili professionali coinvolti ed alla numerosità e distribuzione di ciascuno di questi profili.

Successivamente, sono state individuate le componenti del costo della consulenza. Il costo standard omnicomprendivo per la consulenza si compone di tre parti: 1) il compenso del consulente; 2) le spese di viaggio per raggiungere l'azienda destinataria della consulenza; 3) i costi indiretti a carico dell'organismo di consulenza e relative alla gestione amministrativa, al coordinamento ed alla progettazione, al mantenimento della struttura operativa.

Più in particolare, per la stima della remunerazione "standard" del consulente sono stati utilizzati i dati derivanti da sei studi di settore elaborati dall'Agenzia delle Entrate relativamente a diversi profili professionali interessati dalla misura 2 (agronomi, veterinari, commercialisti, ecc. ...). Gli studi di settore fanno riferimento ad un periodo di imposta quadriennale (2010-2013). Le interviste con gli esperti di settore sono servite a confermare la validità di queste analisi.

Da ciascuno studio di settore sono stati estrapolati i "cluster" (gruppi omogenei di contribuenti) rilevanti per le consulenze della misura 2 del PSR. L'indicatore preso a riferimento per la stima del compenso medio, in ciascun cluster, è la "Resa oraria per addetto", che è calcolata sulla base della seguente formula: (Compensi dichiarati – Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa – Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica) / (Numero addetti X 50 X 48). Lo studio di settore riporta, per ciascun cluster, la distribuzione ventile dell'indicatore.

Per ottenere il valore finale, si è proceduto al calcolo della media ponderata dei valori di ciascuno dei sei studi di settore considerati. La pesatura è stata effettuata considerando la distribuzione per profilo professionale dei consulenti, sulla base dell'analisi preliminare delle caratteristiche standard degli organismi di consulenza. Tutti i valori, calcolati su una base oraria annua di 2.400 ore, sono stati ricondotti alla base oraria annua di 1.720 ore identificata dall'articolo 68.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 quale parametro per la determinazione dei costi orari del personale.

Il valore ottenuto attraverso l'elaborazione, la ponderazione e l'attualizzazione dei dati così raccolti è pari a 44 euro/ora.

Per quanto riguarda le spese di viaggio, sono state prese in considerazione le variabili collegate alla tariffa media per chilometro percorso e la distanza media tra l'organismo di consulenza e l'azienda agricola. Il primo elemento è stato definito con il supporto delle tabelle ACI normalmente utilizzate per il calcolo dei rimborsi chilometrici. Per il secondo elemento, si è nuovamente fatto ricorso all'esperienza dei soggetti intervistati, i quali hanno identificato, tra i range proposti, la distanza di 50 km (sola andata) come quella mediamente più frequente. Si è considerato un solo viaggio A/R per la consulenza di base e due viaggi A/R per la consulenza specialistica.

Questa analisi ha permesso di ottenere un valore di € 0,40/km * (50 km * 2 tratte) /14 ore in caso di consulenza di base e € 0,40/km * (50 km * 4 tratte) /26 ore in caso di consulenza specialistica.

Infine, i costi indiretti sono stati definiti attraverso l'applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti del personale, coerentemente con quanto previsto dall'art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il tasso forfettario è stato fissato al 15% dei costi diretti (compenso del consulente): questo tasso è stato considerato il più adeguato tra tutti i range predeterminati che sono stati proposti agli esperti

intervistati.

In definitiva, i valori standard risultano così determinati:

Consulenza di base

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile ai costi indiretti = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = 2,86 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = 53,46 euro/ora

Consulenza specialistica

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile ai costi indiretti = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = 3,08 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = 53,68 euro/ora.

In considerazione della differenza esigua tra i due importi – oltre che della difficoltà, più volte sottolineata dagli intervistati, di distinguere nettamente le due tipologie di consulenza – si è deciso di indicare un unico costo standard omnicomprensivo, arrotondato a 54 €/ora.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura

8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono

stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato associabile all'utilizzo di un "piano di attività" attraverso il quale valutare l'ammissibilità dell'intervento (ECR1).
2. Un rischio moderato relativo alla correttezza delle domande di pagamento presentate, dovendo il beneficiario (ente di consulenza) rendicontare le singole consulenze (ECR8).
3. Un rischio moderato relativo al controllo dell'effettività della realizzazione del servizio di consulenza (ECR3).
4. Un rischio moderato relativo al controllo del numero massimo di ripetizioni di consulenze di cui può beneficiare il singolo destinatario della consulenza (utente) (ECR 9).

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato nell'ambito della predisposizione dei bandi di selezione delle relative procedure operative, attraverso la predisposizione di un formulario di progetto, i cui campi delle informazioni da produrre siano chiusi e ben dettagliati. Il bando pubblico di selezione dovrà, altresì riportare un elenco della documentazione obbligatoria da produrre in allegato al "piano" atta a dimostrare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla M2.
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo, in base anche ai risultati della attività di audit condotte, di un manuale procedurale specifico per la presentazione delle domande di pagamento.
3. Il rischio ECR3 connesso ai controlli sull'effettiva esecuzione delle attività possono essere mitigati, indicando con precisione nei bandi di gara le modalità di prestazione del servizio di consulenza (nr. di ore, nr. di visite in azienda, nr. di tematiche affrontate dal servizio di consulenza) ed il controllo, a campione, periodico sulla effettiva e corretta tenuta dei registri delle attività svolte a favore dei singoli destinatari del servizio.
4. Il rischio ECR9 può essere mitigato attraverso l'implementazione, presso l'Autorità di gestione e presso l'Organismo pagatore, di un registro informatico attraverso il quale annotare gli estremi (codice fiscale) di tutti i soggetti beneficiari (utenti) del servizio di consulenza.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;
- sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi;

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto

di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'esperienza e la competenza dei singoli consulenti e l'adeguatezza quali-quantitativa dello staff impegnato nella progettazione ed erogazione dei servizi di consulenza rappresentano uno dei principi cardine rispetto ai quali sarà valutata l'ammissibilità del soggetto proponente.

La partecipazione ininterrotta al sistema nazionale della formazione professionale continua è uno dei principi cardine rispetto ai quali sarà valutata l'ammissibilità della proposta del piano di consulenza.

L'organismo di consulenza deve disporre di un adeguato personale tecnico da impiegare per l'erogazione del servizio di consulenza, costituito da figure professionali in possesso di curriculum dal quale risultino titolo di studio ed esperienza professionale nelle materie per le quali viene svolto il ruolo di consulente. In merito, si precisa che i titoli di studio e le esperienze professionali devono essere posseduti prima della richiesta di riconoscimento.

Lo staff impegnato nell'erogazione delle attività di trasferimento di conoscenze deve possedere, alternativamente:

- laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di 2 anni di attività professionale nel campo della consulenza e nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;
- almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati.

.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 3 è l'Art. 16 del Reg. 1305/2013.

Definizioni rilevanti:

“agricoltore in attività” : art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.

Specifiche previsioni sono contenute all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come emerso dall'analisi di contesto la regione Calabria si caratterizza per un importante patrimonio di produzioni agricole biologiche e di riconoscimenti di regimi di qualità certificati che, ad oggi, presentano ampie opportunità di valorizzazione sui mercati regionali ed extra-regionali.

In particolare, la rilevata bassa capacità di commercializzare le produzioni agricole biologiche, richiede un intervento di sostegno all'organizzazione della filiera “bio”, rilevato nei fabbisogni di programma F8 e F9, che passa anche attraverso il sostegno alla certificazione e promozione sui mercati di tali produzioni, al fine di conseguire il beneficio, in termini di valore aggiunto, che può essere acquisito attraverso la certificazione del prodotto.

Allo stesso tempo, sempre nell'ambito dell'analisi di contesto la Calabria si caratterizza per avere un numero interessante di riconoscimenti DOP/IGP, ad oggi pari complessivamente a 15 prodotti (6% dei 245 riconoscimenti a livello nazionale). Tuttavia le quote di SAU dedicata a tali produzioni e lo stesso valore aggiunto dei prodotti certificati, rapportato al valore complessivo del comparto di appartenenza, può essere notevolmente ampliato e migliorato.

Nell'ambito di tale contesto regionale la Misura fornisce il proprio contributo diretto al fabbisogno F11 del programma, agendo a favore della tracciabilità della qualità dei prodotti regionali, ed allo stesso tempo, intercede in maniera trasversale sulla competitività delle imprese e sullo sviluppo e composizione delle filiere agroalimentari (F4-F8-F9-F20) e sullo sviluppo della cooperazione tra piccole aziende agricole (F5). La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, attraverso la sollecitazione alla diffusione da parte delle aziende agricole, dei regimi di qualità e di certificazione delle aziende agricole, e la comunicazione, da parte di associazioni di produttori, delle caratteristiche identificative della qualità dei prodotti certificati, nell'ambito del mercato interno.

La logica di intervento della Misura si muove lungo due direttrici: la prima, prevede un'azione di sostegno alle associazioni di agricoltori, che agiscono per conto ed a favore degli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità, limitata nel tempo e finalizzata all'adozione del regime di qualità o alla certificazione dell'azienda agricola; la seconda, prevede un'azione di sostegno a favore di associazioni di produttori finalizzata a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'articolo 16 del Regolamento 1305/2013 e che sono elencate nella descrizione dell'operazione di cui alla sub-misura 3.1 del programma.

Il vantaggio offerto dall'attuazione della Misura è pertanto duplice, da un lato sostiene il miglioramento qualitativo delle produzioni e la definizione di parametri e caratteristiche "universalmente" riconosciute nei mercati interni come portatrici di qualità degli alimenti, nonché di processi produttivi più sostenibili relativi a prodotti agricoli ed agroalimentari; dall'altro determina la possibilità di comunicare tali caratteristiche sui mercati e verso consumatori sempre più attenti alla qualità della propria alimentazione.

La Misura favorisce il recupero di competitività delle produzioni e, quindi, delle imprese, e punta alla costruzione di una catena del valore che sia in grado di remunerare in maniera più equilibrata ed adeguata la fascia dei prodotti alimentari che aderiscono a regimi di qualità.

La Misura, anche alla luce delle novità normative introdotte con l'adozione del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che completa il Reg. (UE) n. 1151/2012, si propone di favorire il sostegno alla partecipazione, per la prima volta, ai prodotti che saranno contrassegnati dall'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna", da istituirsi nell'arco del periodo di programmazione.

La Misura concede aiuti alle associazioni di agricoltori, che agiscono a favore e per conto dei propri agricoltori associati che partecipano per la prima volta a:

- a. regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
 - i. regolamento (UE) n. 1151/2013, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta, Specialità Tradizionali Garantite, indicazione facoltativa prodotti di montagna);
 - ii. regolamento (CE) n. 834/2007, produzione biologica;
 - iii. regolamento (CE) n. 110/2008, indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
 - iv. regolamento (UE) 251/2014 (che abroga il regolamento (CE) 1601/91), vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
 - v. parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 1308/2013, denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore viticolo;
- b. regimi di qualità, compresi regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai criteri previsti all'art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 quali, il Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia ed il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);
- c. regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

La Misura, qualora istituite nuove "indicazioni facoltative di qualità" ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) 1151/2012, sostiene l'adozione di tali indicazioni.

La Misura concede aiuti ad associazioni di produttori per attività di informazione e promozione svolte nel mercato interno e relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'art. 16(1)

del Reg. (UE) 1305/2013, quali i regimi di qualità riportati e descritti ai punti a) e b) precedenti.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:

FA 3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”*, la Misura, sostenendo la diffusione dell’adozione di regimi di qualità tra le imprese agricole e la comunicazione ai mercati ed ai consumatori degli elementi qualitativi che le caratterizzano, contribuisce alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari ed il raggiungimento di un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni, attraverso la promozione della conoscenza delle precipue caratteristiche di qualità e sostenibilità delle produzioni certificate. Importante è il ruolo che può assumere la misura a favore della certificazione e della promozione delle produzioni biologiche regionali.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi e della finalità della Focus Area:

FA 2A – *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*, la Misura, agendo positivamente sul miglioramento del valore aggiunto delle produzioni e la migliore collocazione dei prodotti sui mercati, sostiene indirettamente il miglioramento delle prestazioni economiche e può determinare miglioramenti nell’orientamento al mercato delle aziende agricole, in particolare quelle di più piccola dimensione.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo sulla diffusione dei regimi di qualità certificata, ai quali sono sottesi disciplinari che regolamentano la sostenibilità ambientale delle produzioni, primo fra tutti il regime biologico, è in grado di stimolare ed estendere una conduzione più sostenibile delle attività agricole.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima** in quanto, agendo sulla diffusione di regimi di qualità certificata e sulla diffusione di sistemi di certificazione di prodotto, che per loro natura sono basati su vincoli ed impegni clima friendly, contribuisce alla riduzione emissioni climalteranti ed all’assorbimento di CO2 ed altresì a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

La Misura si articola attraverso l’azione di due sub-misure, declinate in tipologie di intervento:

Sub-misura 3.1 – sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità:

3.1.1 sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità.

Sub-misura 3.2 – aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni:

3.2.1 attività di informazione e promozione dei gruppi di produttori sui mercati interni.

8.2.3.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.3.3.1. 03.01.01 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per l'attuazione dell'intervento, al fine di cogliere e superare le criticità di attuazione registratesi nel precedente periodo di programmazione per l'intervento di sostegno all'adozione di regimi di qualità da parte delle aziende agricole, che nei fatti è stato determinato da un forte peso della gestione amministrativa da parte del singolo beneficiario (nella regione in larga parte di piccola dimensione), si ritiene opportuno attuare l'intervento a favore delle associazioni di agricoltori. Il meccanismo di attuazione dell'intervento prevede domande di sostegno uniche presentate da associazioni di agricoltori, a favore dei singoli associati che rispettano le condizioni di ammissibilità richieste per l'intervento. L'intervento agisce sui fabbisogni F4 e F11 del Programma, in quanto sostiene l'adozione dei regimi di certificazione dei prodotti di qualità del territorio regionale e, di conseguenza, il rafforzamento, in termini di conseguimento di un maggiore valore aggiunto sui mercati. Essendo prevista l'attuazione dell'intervento in modalità cooperativa, a livello di associazione di produttori, essa interviene altresì sul fabbisogno F5 del Programma. In particolare, l'intervento è in grado di contribuire alla valorizzazione commerciale della filiera "bio" regionale, portando il proprio apporto ai fabbisogni F8 e F9 del Programma.

Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno alle associazioni di agricoltori, che agiscono per conto ed a favore di propri singoli associati i quali, individualmente, partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013 per come ripresi e dettagliati nella presente scheda della Misura 3.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per un periodo massimo di 5 anni.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE.

Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>.

Per i prodotti etichettati come "prodotto di montagna", e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell'art.

30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012, secondo quanto disposto con Regolamento delegato (UE) 665/2014, ed ai rispettivi atti delegati ancora da adottare.

Per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013. In Italia, i prodotti che hanno ottenuto tale riconoscimento in quanto rispettano tutte le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria corrispondono: al Sistema di Qualità Nazionale (SQN) Zootecnia; il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

Per i regimi di qualità “facoltativi” dei prodotti agricoli, il sostegno può essere concesso se i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato membro soddisfano le linee guida di “best practice” dell’Unione, consultabili su:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:EN:PDF>

Per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su:

<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>

Per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all’Allegato II del Reg. (CEE) n. 1601/91.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che completa il Reg. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla

definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento UE 251/2014, , che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ed abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Associazioni di agricoltori che agiscono per conto ed a favore di propri singoli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Gli agricoltori a favore dei quali viene richiesto il sostegno devono corrispondere alla definizione di “agricoltore in attività” ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i “costi fissi” occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.

Per costi fissi si intendono:

- a. le spese di iscrizione al regime di qualità;
- b. le spese per il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;
- c. le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei relativi disciplinari.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le associazioni di agricoltori sono ammissibili al sostegno se possiedono i seguenti requisiti:

- avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg (UE) 1307/2013 che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall’intervento ed indicato nella domanda di aiuto.

Per prima partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati si intende la prima iscrizione dell’agricoltore al regime di qualità. L’iscrizione al regime di qualità deve avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il sostegno alle spese per l’iscrizione al regime di qualità è concesso alla singola azienda agricola per una sola volta per lo stesso regime.

I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare, per la prima volta, ad uno dei regimi di qualità sostenuti dall’intervento, e cioè:

1. ad un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali:

- a. DOP/IGP/STG/prodotto di montagna; registrati nello specifico registro dell’Unione (Reg. 1151/2012 e relativo Regolamento delegato 665/2014);
- b. Produzione biologica, prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007;
- c. Indicazione geografica delle bevande spiritose (Reg. (CE) 110/2008)
- d. IG, Indicazioni geografiche delle bevande spiritose, prodotti registrati ai sensi del Regolamento (UE) 251/2014;
- e. Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo (parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE)1308/2013.

2. ad un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013:

- a. Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- b. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»

Oppure partecipare ad uno dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli, quali:

- a. Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.
- b. certificazioni volontarie di prodotto: BRC; IFS; GLOBALGAP.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata;
- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla composizione delle filiere – F8 e F9 del programma;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali, quali le produzioni biologiche e le produzioni DOP/IGP, al fine di contribuire con maggiore efficacia a recuperare i margini di recupero di valore aggiunto conseguibili attraverso tali certificazioni emersi dall'analisi di contesto;
- al maggiore numero di agricoltori aderenti al regime di qualità;
- all'adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Il massimale annuo di € 3.000,00 è stato fissato, in coerenza con l'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione, e previa analisi dei costi medi a livello nazionale e regionale.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri dettati all'art. 16, comma 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, sono i seguenti:

Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi facoltativi ammissibili di certificazione di cui all'art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

Certificazioni volontarie di prodotto: BRC; IFS; GLOBALGAP.

8.2.3.3.2. 03.02.01 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno ai gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l'acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero i regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri.

L'intervento agisce sui fabbisogni F8, F9 e F11 del Programma, in quanto consente di rafforzare sui mercati la conoscenza delle caratteristiche peculiari dei prodotti certificati regionali, contribuendo indirettamente sul rafforzamento della competitività delle singole aziende agricole (F4). Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

Le attività di informazione e promozione sostenute dall'intervento possono riguardare soltanto i prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell'ambito dell'intervento 3.1.1, per come declinati nella sezione "informazioni specifiche per l'intervento" del presente intervento.

Il sostegno è, pertanto concesso, per azioni di informazione e promozione che abbiano ad oggetto un prodotto riconosciuto nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;
- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- per i prodotti etichettati come "prodotto di montagna", e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai successivi atti delegati.
- per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.
- per le indicazioni geografiche istituite per le "bevande spiritose" a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>.
- per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all'Allegato II del Reg. (CEE) n.

1601/91.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) 665/2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento (UE) 251/2014, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 .

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di produttori.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i costi occasionati dall'attuazione di un'azione di informazione e/o promozione ammissibile alla presente operazione ed in particolare quelli generati da:

- spese per l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere e mostre e attività similari di pubbliche relazioni;
- spese per la realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti;
- costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità;
- costi per pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web;
- costi per cartellonistica;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- costi per la realizzazione di campagne promozionali, incluse attività svolte nei punti vendita e nel canale Ho.Re.Ca.;
- costi per la realizzazione di incontri con i consumatori e workshop con operatori economici;
- costi per l'acquisto di spazi pubblicitari.
- Spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I gruppi di produttori che beneficiano del sostegno devono essere soggetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, che mettono assieme gli operatori che partecipano ad un sistema di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari, per un prodotto specifico certificato da uno dei regimi di cui all'art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili le attività di promozione e informazione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui all'intervento 3.1.1, fatta esclusione per i regimi volontari di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri di cui all'art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013, per i quali è stato emanato almeno un avviso pubblico per l'accesso al sostegno di cui all'intervento 3.1.1, anche se lo stesso avviso pubblico risultasse andare deserto.

Il progetto delle attività presentato deve avere per oggetto uno o più dei seguenti regimi di qualità.

1. Un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali (art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013) ammissibili all'intervento 3.1.1, cui si rimanda.

2. Un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 per come individuati nella sezione "informazioni specifiche" del presente intervento, cui si rimanda.

Tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate deve essere conforme alla normativa UE e nazionale in vigore.

Per come indicato all'art. 4(2) del Regolamento di attuazione (UE) 807/2014 i tipi di azioni ammissibili devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a. essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, che riceve sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale;
- b. attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità di cui trattasi.

Non sono ammissibili all'aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all'acquisto utilizzando l'origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti coperti di regimi di qualità quali:

- a. quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, quali i prodotti DOP e IGP;
- b. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CE) 110/2008, quali le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- c. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (UE) 251/2014, quali le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- d. quelli introdotti alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 1308/2013, quali le denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzione tradizionale nel settore viticolo.

In questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale.

Il supporto non è concedibile per azioni di informazione e promozione che si riferiscano a specifici marchi commerciali.

L'attuazione dell'operazione deve garantire la complementarietà ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin) e con le attività di promozione sul mercato interno attivate nell'ambito del programma di sostegno nazionale sui mercati interni nel settore del vino (art. 45(1)(a) del Reg. (UE) 1308/2013). Le condizioni di complementarietà da rispettare devono essere coerenti ai contenuti del capitolo 14 del PSR, cui si rimanda.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, questo per agire con maggiore efficacia sulla composizione delle filiere alimentari di qualità;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituiti a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, produzioni biologiche, per agire con maggiore efficacia sul recupero posizione di mercato e di incremento di valore aggiunto conseguibile dallo specifico comparto, assegnando maggiore priorità alle produzioni biologiche con un chiaro e riconoscibile legame con un dato territorio;
- al riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di produzione e/o di valore aggiunto;
- alla rappresentatività del soggetto proponente in termini di valore aggiunto rappresentato e/o di quota sulle imprese regionali certificate per il medesimo regime di qualità);
- all'adesione contemporanea all'intervento 3.1.1
- all'appartenere a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Tasso di sostegno: 70% della spesa ammissibile

Con la finalità di evitare la “polverizzazione degli interventi” e di garantire una buona efficacia degli stessi, ed allo stesso tempo di modulare i programmi di intervento alle diverse dimensioni che assumono le produzioni regionali certificate attraverso regimi di qualità, viene fissata una soglia minima e massima di spesa ammissibile.

I progetti presentati devono avere una dimensione di spesa compresa tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 500.000,00.

Gli aiuti che riguardano prodotti di qualità non compresi nell'allegato 1 del Trattato sono concessi ai sensi dell'art. 49 “Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità” del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA49842.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione è riportata a livello di misura.

--

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per l'intervento.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti: Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».
--

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente per l'intervento.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata

programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Per l'intervento della sub-misura 3.1, un rischio moderato associabile alla difficoltà di verificare un doppio finanziamento di agricoltori nelle associazioni beneficiarie del sostegno, che potrebbero aver già partecipato a regimi di qualità (ECR10).
2. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi dei piani di informazione e promozione che, data la loro natura prevalentemente immateriale sono più complessi da valutare (ECR2).
3. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio basso viene rilevato in merito al sostegno ad attività per la promozione di marchi commerciali e/o che incoraggino i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua particolare origine (ECR 3).

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR10 può essere mitigato attraverso la raccolta e messa a sistema periodico di dati provenienti da enti ed istituzioni competenti per la tenuta degli elenchi delle imprese certificate, anche solo attraverso la trasmissione del CUA identificativo dell'azienda.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore, in particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo, che il valutatore dovrà utilizzare nell'analisi della congruità dei costi esposti in domanda di aiuto e della documentazione probatoria da acquisire in fase di esame della domanda di pagamento.
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'utilizzo di un formulario (appositamente predisposto dalla Regione) da far utilizzare in sede di presentazione della domanda di sostegno, in cui devono essere illustrate in maniera chiara e dettagliata le singole attività e le modalità di esecuzione del piano di informazione/promozione presentato a valere sull'intervento della submisura 3.2. Inoltre, in sede di valutazione del piano/programma di informazione promozione presentato per il sostegno, il valutatore sarà dotato di una check-list dettagliata attraverso la quale controllare il rispetto di tutte le condizioni indicate all'articolo 4 del regolamento delegato 807/2014. Nella fase di verifica e controllo delle spese e delle attività sostenute, in relazione ai pagamenti per stato di avanzamento ed a collaudo finale, viene previsto un attento esame della congruenza tra le attività eseguite e le modalità di attuazione e quelle oggetto del programma approvato.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sull'utilizzo di sistemi di comunicazione con enti ed istituzioni esterne per la raccolta e messa a sistema di informazioni utili alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto beneficiario.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(a) del Reg. (UE) 1305/2013 riconosciuti nella regione Calabria:

- Prodotti ottenuti con metodo biologico, Reg. (CE) n. 834/2007
- Prodotti DOP e IGP, Reg. (CE) 834/2007:
 - salumi di Calabria DOP (salsiccia, sopressata, pancetta e capocollo);
 - caciocavallo silano DOP;
 - olio Bruzio DOP, olio di Lamezia DOP, Olio Alto Crotonese DOP;
 - olio essenziale di bergamotto DOP;
 - clementine di Calabria IGP;
 - cipolla rossa di Tropea Calabria IGP;
 - patate della Sila IGP;
 - fichi di Cosenza DOP;
 - liquirizia di Calabria DOP;
 - limoni di Rocca Imperiale IGP;
 - pecorino crotonese DOP
 - ricotta affumicata crotonese DOP.
- Vini DOP (e DOC): Cirò, Melissa, S. Anna di Isola Capo Rizzuto, Savuto, Lamezia, Scavigna, Greco di Bianco, Bivongi, Terre di Cosenza.
- Vini IGP (e IGT): Arghillà, Costa Viola, Condoleo, Calabria, Esaro, Lipuda, Locride, Palizzi, Pellarò, Scilla, Val di Neto, Valdamato, Valle del Crati.
- Indicazioni facoltative di qualità, istituiti e da istituirsi nell'ambito del Reg. (UE) 1151/2012 ed in particolare i "prodotti di montagna" per come definiti nel Regolamento delegato (UE) n. 665/2014.

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 ammissibili:

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
- Sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 4 è l'Art. 17 del Reg. 1305/2013.

L'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013 si applica agli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente.

L'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 si applica agli investimenti nell'irrigazione.

Regolamento 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, la base giuridica è rappresentata dal Regolamento (UE) 1303/2013 e dal Regolamento (UE) 480/2014.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura è rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, commercializzazione e vendita e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

In ragione di questa duplice finalità (competitiva e climatico-ambientale) essa interviene su diversi fabbisogni individuati dal Programma e, per questo motivo, ad essa viene riservata un'importante quota finanziaria del Programma. Il peso finanziario assegnato alla misura, d'altra parte, è da ricondurre all'importanza strategica che occupa il settore primario all'interno della struttura economica ed occupazionale della Regione.

Al fine di acquisire nell'ambito del PSR i principi e gli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici" predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della "Strategia".

Nella consapevolezza che l'intervento programmato attraverso la misura è in grado di concorrere congiuntamente sia sui fabbisogni di natura competitiva (assegnando priorità alle soluzioni/tecniche/tecnologiche e di prodotto), che sui fabbisogni di natura climatico-ambientale (determinando soluzioni più equilibrate costi/benefici), è possibile ricondurre le singole tipologie di intervento in cui si articola la misura prevalentemente ad uno od all'altro aspetto, sulla base dei principali

obiettivi delle operazioni e la natura delle spese ammissibili, collocandole all'interno delle focus area direttamente interessate.

Per quanto attiene specificatamente alle finalità correlate alla competitività delle aziende agricole e, più in generale, del sistema agroalimentare, essa interviene sul fabbisogno F4, sostenendo gli investimenti aziendali per conseguire una maggiore competitività ed orientamento al mercato; sul fabbisogno F7, sostenendo il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori professionalizzati; sul fabbisogno F6, sostenendo l'ammodernamento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali; sui fabbisogni F8 e F9 sostenendo la strutturazione della filiera del settore agroalimentare al fine di favorire la partecipazione e l'accesso al mercato da parte di tutte le aziende agricole e la creazione di maggiore valore aggiunto.

Per quanto attiene alle finalità correlate all'ambiente ed al clima essa contribuisce al fabbisogno F14, nella misura in cui interviene positivamente sulla biodiversità agricola (sia attraverso investimenti produttivi che investimenti non produttivi) e sulle emissioni climalteranti; sul fabbisogno F18 del Programma, sostenendo l'efficientamento energetico del comparto agroalimentare ed il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili; sui fabbisogni F15, F16 sostenendo l'uso efficiente delle risorse idriche e, di conseguenza, sviluppando una maggiore adattabilità dell'agricoltura regionale agli effetti attesi dai cambiamenti climatici.

La misura contribuisce, altresì, attraverso la prioritizzazione degli investimenti sostenuti, ad intervenire sui fabbisogni F17, F20 e F21, al fine di mitigare il rischio erosione idrica dei suoli agricoli regionali, per migliorare la sostenibilità della zootecnia riducendone le pressioni sull'ambiente, e per mantenere la produttività dei suoli agricoli. La misura, in tal senso, è in grado di esercitare il proprio contributo sia sui fattori scatenanti il cambiamento climatico (emissioni) che sulla capacità di adattamento agli stessi (gestione risorsa idrica, qualità dei suoli, qualità dell'aria).

L'obiettivo strategico di competitività associato alla misura è di aumentare l'orientamento al mercato delle aziende agricole, posizionare e garantire la permanenza dei prodotti regionali su mercati di riferimento specializzati, al fine di migliorare la catena di produzione del valore e la migliore distribuzione dello stesso lungo la filiera.

L'obiettivo strategico climatico-ambientale è di contribuire a migliorare le prestazioni ambientali del comparto agricolo, aumentando la capacità di utilizzare in maniera sostenibile i servizi ecosistemici (fertilità, fotosintesi, impollinazione, controllo biologico dei parassiti, ciclo dei nutrienti, servizi idrologici) e, allo stesso tempo, sviluppando servizi ecosistemici (regolazione del suolo e delle acque, sequestro di carbonio e servizi culturali).

La Misura assegna un ruolo centrale allo sviluppo delle produzioni e delle lavorazioni biologiche e viene mirata a rafforzare e diffondere le produzioni di origine autoctona ed il recupero della biodiversità animale e vegetale, maggiormente in grado di adattarsi alle tipologie dei suoli e del microclima, esercitando, così minori pressioni su suolo e risorsa idrica ed allo stesso tempo mitigando il rischio erosione idrica. Essa non sostiene interventi agronomici per colture impiantate su areali che non presentino le opportune condizioni attitudinali dei suoli, individuate attraverso l'uso della Carta dei suoli della Regione Calabria o attraverso strumenti e studi di valore scientifico, adottate quale strumento programmatico da parte della Regione Calabria (per come indicate al paragrafo 8.1 del Programma).

La Misura interviene prioritariamente, all'interno dei settori "strategici" per l'economia agricola regionale, che vengono individuati come quelli che *a)* registrano i volumi più consistenti di Produzione Lorda Vendibile -PLV- (olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura, zootecnia, cerealicoltura); *b)* quelli

che, pur registrando minori volumi di PLV, presentano forti caratterizzazioni e legami prodotto/territorio o rappresentano produzioni di “nicchia” o da cui si attende un futuro sviluppo (prodotti di montagna, apicoltura, castanicoltura, corilicoltura).

Può sostenere anche interventi per altri settori che riguardano prodotti di nicchia che abbiano una ridotta rilevanza economica purché siano corredate da un’analisi di filiera che evidenzi le criticità, i bisogni e gli interventi prioritari. In tal caso le analisi di filiera presentate per settori non prioritari, che risultino rispondenti a tutti i requisiti richiesti, saranno rese pubbliche al fine di dare la possibilità di presentare domanda per il sostegno agli investimenti in quella filiera.

La Misura sostiene la concentrazione degli investimenti che riguardano l’infrastrutturazione a servizio dell’agricoltura e della silvicoltura, assumendo come prioritari gli ambiti di rilevante concentrazione dell’attività agricola e forestale.

La Misura sostiene, altresì, l’intervento su specifiche aree individuate sul territorio regionale, assegnano priorità alle aree protette e aree Natura 2000, finalizzati a ripristinare e restaurare le caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale, per restituirne la loro visibilità ed il loro mantenimento, consentire la salvaguardia della biodiversità e renderli maggiormente resilienti ai rischi derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici.

La Misura potrà essere attivata attraverso i seguenti approcci progettuali:

- a. investimenti presentati da imprese singole e/o associate, per programmi di sviluppo aziendale;
- b. investimenti inseriti all’interno di progetti integrati di filiera (PIF) o progetti integrati per le aree rurali (PIAR) la cui modalità di attuazione è descritta nella sezione 8.1 del PSR;
- c. investimenti collettivi, come definiti dalla presente Misura;
- d. investimenti inseriti in un “pacchetto di misure”, ossia bandi multimisura, attraverso i quali il singolo beneficiario potrà accedere con una sola domanda di aiuto a più di una misura del PSR.

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 2-3-4-5 ed in particolare delle seguenti FA:

FA 2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione”*, la misura sostiene gli investimenti materiali ed immateriali all’interno delle aziende agricole per il miglioramento delle prestazioni economiche delle stesse, sia all’interno di programmi di innovazione-ammodernamento-ristrutturazione dell’azienda che in termini di innovazione e/o miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali e migliore capacità di collocare sui mercati gli stessi prodotti (prevalentemente attraverso la submisura 4.1); la misura sostiene, altresì, gli investimenti infrastrutturali strategici in grado di determinare un ambiente più favorevole allo sviluppo ed alla

nascita di nuove attività agricole ed il potenziamento delle infrastrutture e a servizio dello sviluppo economico sostenibile delle foreste (prevalentemente attraverso la submisura 4.3).

FA 2B *“Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”*, la misura sostiene gli investimenti aziendali presentati da nuovi “giovani imprenditori agricoli qualificati” che si insediano per la prima volta in azienda (pacchetto giovani del PSR), attraverso la submisura 4.1.

FA 3A “*Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali*”, la misura sostiene gli investimenti delle aziende agricole e delle aziende agroalimentari con la finalità di migliorare ed incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole ed agroalimentari ed posizionamento sui mercati; incrementare il valore aggiunto delle produzioni e mantenere e/o produrre nuova occupazione, anche attraverso i Progetti Integrati di Filiera (PIF), gli investimenti collettivi e creazione e sviluppo della filiera corta (prevalentemente attraverso la submisura 4.2).

FA 4A “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli naturali specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa*” la misura sostiene investimenti non produttivi, prioritariamente nelle aree Natura 2000, che hanno la finalità di salvaguardare e migliorare la biodiversità e di ripristinare e salvaguardare elementi tipici/storici del paesaggio agrario e rurale regionale (prevalentemente attraverso la submisura 4.4), essa, inoltre, prioritarizza l’intervento verso investimenti produttivi in grado di presidiare e/o di reintrodurre elementi del patrimonio e della biodiversità agricola regionale.

FA 4C “*Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*” la misura adotta due principi fondamentali in grado di incidere sulla qualità dei suoli e della loro capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, quali: priorità agli investimenti che non determinano consumo di suolo agricolo; gli investimenti agronomici devono essere sostenuti in coerenza con lo stato delle conoscenze scientifiche acquisite in ordine all’attitudine dei suoli agricoli (no impianti colturali su areali con attitudini non adeguate alle coltivazioni impiantate) e devono essere selezionati e sostenuti, prioritariamente, in funzione della loro capacità/attenzione all’adattamento ai cambiamenti climatici (attraverso un’azione trasversale della misura, con adozione di principi di criteri di selezione pertinenti).

FA 5A “*Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura*”, la misura sostiene investimenti innovativi nelle infrastrutture di approvvigionamento, gestione ed utilizzo delle risorse idriche in agricoltura ed investimenti innovativi realizzati nelle aziende agricole, rivolti alla riduzione dei consumi idrici attraverso l’ammodernamento infrastrutturale, la definizione dei fabbisogni ottimali, il monitoraggio ed all’uso efficiente della risorsa idrica utilizzata dall’agricoltura (attraverso le submisure 4.1 e 4.3).

FA 5C “*Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili*”, la misura sostiene gli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese del comparto agroalimentare finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, agevolando la sostituzione di energia consumata che proviene da fonti “fossili” con energia consumata proveniente da fonti rinnovabili (prevalentemente attraverso le submisure 4.1 e 4.2);

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** agendo sia direttamente (investimenti non produttivi) che indirettamente (prioritizzando gli investimenti produttivi) sulla P4 dello sviluppo rurale. In particolare essa contribuisce alla salvaguardia e miglioramento della biodiversità agricola ed ambientale (anche nelle aree Natura 2000 e altre aree protette) e, attraverso l’adozione dei principi “nullo consumo del suolo” e “no nuovi impianti colturali in areali agricoli senza adeguate attitudini”, è in grado di agire a favore della qualità dei suoli agricoli e della riduzione delle pressioni sulla qualità delle risorse idriche e dell’aria (minori input inquinanti e minore consumo di risorsa), inoltre, sostenendo l’ammodernamento del parco macchine e delle tecnologie utilizzate nelle aziende e, più in generale, l’efficientamento energetico, è in grado di ridurre le pressioni sulla qualità dell’aria (minori emissioni).

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** sia direttamente (investimenti a prevalente finalità climatica) sulla P5 dello sviluppo rurale, che indirettamente (prioritarizzando gli investimenti con prevalente finalità produttiva) determinando un effetto positivo rispetto all'obiettivo di migliorare le prestazioni verso un'economia a basse emissioni di carbonio (uso più efficiente energia di processo, minori emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniaca). Essa è altresì in grado di agire sul grado di adattabilità e di resilienza ai cambiamenti climatici, ponendosi l'obiettivo di rendere più efficiente (quantità) la gestione delle risorse idriche e proteggere e migliorare la qualità e la produttività dei suoli agricoli.

La Misura ha un effetto determinante rispetto all'obiettivo trasversale **innovazione** in quanto risulta essere lo strumento principale, sostenendo gli investimenti innovativi materiali ed immateriali nel comparto agroalimentare, attraverso il quale spingere il sistema economico del comparto agroalimentare delle aree rurali regionali ad adottare le migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili sul mercato.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di quattro sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di operazioni:

Sub-misura 4.1 – investimenti nelle aziende agricole che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende:

- 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole
- 4.1.2 Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore
- 4.1.3 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole
- 4.1.4 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole
- 4.1.5 Strumenti finanziari per le aziende agricole

Sub-misura 4.2 – investimenti che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca:

- 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli approccio di filiera (PIF) ed approccio individuale
- 4.2.2 Strumenti finanziari per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

Sub-misura 4.3 – investimenti che riguardino l'infrastrutturazione necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento dell'agricoltura e della silvicoltura:

4.3.1 Miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della silvicoltura

4.3.2 Infrastrutturazione per la gestione efficiente delle risorse idriche

Sub-misura 4.4 - investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali dello sviluppo rurale:

4.4.1 Restauro di paesaggi e caratteristiche tipiche in ambiente agricolo

4.4.2 Acquisto attrezzature a difesa della biodiversità nei siti Natura 2000 ed aree protette.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 – Investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

In coerenza con l'art. 17, (1) a, il sostegno nell'ambito del presente intervento è destinato ad investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene gli investimenti di ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione all'interno delle aziende agricole finalizzati al miglioramento della competitività e della sostenibilità aziendale.

L'intervento risponde direttamente ai fabbisogni F4, F8 e F9 del PSR, in quanto finalizzato a migliorare la competitività delle imprese agricole ed il miglioramento qualitativo delle produzioni regionali. Essa agisce, altresì, a favore dei fabbisogni che declinano obiettivi climatico ambientali, quali F14, F17, F18 e F20 del PSR, nei termini in cui è in grado di favorire la gestione sostenibile dei suoli e della biodiversità agricola e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniacca.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 2A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 4A, 4B, 4C e 5D.

Esso interviene a sostegno dei processi di ammodernamento ed innovazione delle aziende agricole agendo sugli elementi strutturali, colturali ed agronomici, tecnologici, logistici e commerciali con la finalità di migliorare le prestazioni economiche e la competitività e di migliorare la sostenibilità globale dei processi delle aziende attraverso investimenti per:

- la razionalizzazione e l'efficientamento nell'utilizzo fattori produttivi, ivi inclusi i fattori infrastrutturali e strutturali;
- l'uso sostenibile dei suoli;
- l'introduzione di miglioramenti fondiari, tecnologici e di colture e pratiche agronomiche migliorative;

- il miglioramento delle condizioni fitosanitarie delle colture arboree attraverso l'uso di materiale certificato prodotto in ambiente controllato;
- l'introduzione di miglioramenti strutturali, tecnologici e logistici per il mantenimento qualitativo del prodotto e trasformazione e per la commercializzazione e vendita del prodotto aziendale;
- il miglioramento della qualità delle produzioni agricole.

Negli anni di estensione del programma, l'intervento può essere attivato anche attraverso le risorse aggiuntive dello Strumento dell'Unione Europea per la ripresa (EURI) istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 anche con l'obiettivo di alleviare l'impatto della crisi da COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le aree rurali dell'Unione, in linea con l'articolo 58a (5) del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Per determinate tipologie di investimento (si veda il paragrafo sui costi ammissibili), i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite o adottate dalla Regione ai sensi dell'art. 67 (1) e (5) del regolamento (UE) 1303/2013

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento 1308/2013 (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regola i "Contratti di Rete" tra imprese.

"Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Decreto 24 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia di ambiente" e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Legislativo n. 163/06, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni, e successive modifiche ed integrazioni.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali: D.Lgs n. 387/2003; Decreto MiSE del 10/09/2010; D.Lgs n. 28/2011; provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/20/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

"Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di ripresa dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19"

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013 e si riferiscono ad investimenti per:

1. miglioramento fondiario collegato alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti, e delle dotazioni aziendali;

2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione/miglioramento/ampliamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale;
3. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
4. realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
5. acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
6. attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa) e la salvaguardia della biodiversità agricola/zootecnica;
7. adozione di sistemi di difesa volti a proteggere le coltivazioni dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;
8. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione aziendale;
9. l'efficientamento energetico (isolamento termico, degli edifici, razionalizzazione/efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice e illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
10. acquisto di attrezzature ed impianti usati.
11. spese generali collegate agli investimenti di cui ai numeri da 1 a 10, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato
12. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);

Le spese di nuova costruzione di cui al punto 2) precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'azienda agricola e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'azienda agricola, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 50% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui al punto 2) precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia

oggetto di ristrutturazione per non meno del 40% del costo di acquisto;

- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 50% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico;
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolazione.

Per le seguenti tipologie di investimento si applicheranno le tabelle unitarie di costi standard:

- Impianti di colture arboree da frutto e relativi costi accessori[1]
- Sistema frangivento
- Impianto di recinzione
- Potatura di riforma o ricostruzione di oliveti adulti, castagneti e noceti
- Reinnesto oliveti e agrumeti
- Trattori e mietitrebbie
- Frantoi oleari

[1] I costi per gli impianti irrigui sono ammissibili nell'ambito dell'intervento 4.1.3

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione può essere riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale, a condizione che le quantità di prodotti extra-aziendali non superi 1/3 (33%) del totale dei prodotti lavorati.

Le spese per l'acquisto di beni usati, di cui al precedente punto 10), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- che il beneficiario sia una micro-impresa o una PMI, per come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- che i beni acquistati siano coerenti e funzionali rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano di sviluppo aziendale;
- che i beni non siano più vecchi di 10 anni e non abbiano beneficiato di un precedente contributo pubblico. La decorrenza dei dieci anni deve essere calcolata dalla data dell'acquisto del bene;
- che l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato;
- che le caratteristiche tecniche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti.

Il presente intervento non finanzia investimenti nell'irrigazione e non finanzia interventi nel campo delle

energie rinnovabili.

Ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano al presente intervento sono elencate nelle informazioni specifiche della Misura 4 nella sezione “Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione o dell’attuazione della misura” cui si rimanda.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente e deve possedere: una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo.
2. nel caso specifico di domande di aiuto relative ad “investimenti collettivi” ciascuna delle imprese che presenta la domanda di aiuto collettivo deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l’investimento realizzato deve essere usato in comune, secondo quanto indicato nelle “informazioni specifiche dell’intervento”, cui si rimanda.

L’azienda agricola, alla data di presentazione della domanda, deve avere una dimensione economica aziendale, minima, maggiore o uguale a 12.000 euro di Produzione Standard in zone soggette a svantaggi naturali e maggiore o uguale a 15.000 euro di Produzione Standard nelle altre aree. Limitatamente ai programmi di investimento che prevedono variazioni nell’assetto produttivo (cambio dell’orientamento tecnico economico - OTE -), la dimensione economica aziendale minima per l’accesso al sostegno può essere verificata in funzione dei risultati del programma di investimento, se debitamente giustificato attraverso il piano di sviluppo aziendale. In questo caso è condizione di ammissibilità che il piano di sviluppo aziendale attesti che la realizzazione del programma di investimenti è in grado di determinare una dimensione economica in Produzione Standard pari almeno al doppio di quella prevista quale soglia minima all’intervento (ossia almeno 24.000 euro per le zone soggette a svantaggi naturali ed almeno 30.000 euro per le altre aree).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sono ammessi gli investimenti che soddisfano i seguenti obiettivi: miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, ivi inclusa la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del trattato a condizione che il prodotto finale rientri nell’ambito dei prodotti dell’allegato I del trattato.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi e mantenere, come minimo, la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- al maggiore incremento della dimensione economica in Standard output dell'azienda agricola proponente;
- al maggiore valore aggiunto prodotto, all'innovazione di prodotto o di funzione d'uso del prodotto e alla maggiore redditività di impresa;
- alla maggiore coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come richiamate nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT, cui si rimanda;
- all'appartenenza dell'impresa proponente ad una fascia di dimensione economica più piccola (targettizzazione dell'azienda agricola riportata nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT");
- agli investimenti che non consumano suolo agricolo;
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di determinare effetti positivi multipli sulle tematiche ambientali di maggiore rilievo per la Calabria (biodiversità agricola, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni gas ad effetto serra);
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di migliorare l'adattabilità e la capacità di resilienza dell'attività agricola ai cambiamenti climatici in termini di rischio erosione suoli;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato (importanza decrescente: zone di montagna di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree rurali classificate dal Programma come aree "D" e "C");
- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata (prodotti di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR), assegnano priorità più elevata ai prodotti biologici;
- all'appartenenza del soggetto proponente ad un Progetto Integrato di Filiera, quale impresa agricola

conferitrice di prodotto (questo principio dovrà avere un peso minore e non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche);

- all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma di spesa misurata attraverso un indice che mette in rapporto il valore finanziario dell'investimento con la dimensione economica (in standard output) dell'impresa proponente;
- alle aziende che hanno stipulato o si impegnano a stipulare assicurazioni sul rischio agricolo.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

I criteri di selezione saranno determinati per consentire di assegnare maggiore priorità agli interventi che meglio agiscono rispetto ai tre temi trasversali dello sviluppo rurale, ambiente (biodiversità, qualità dei suoli e qualità delle acque), clima (riduzione emissioni, mitigazione rischio erosione) e innovazione (innovazione di prodotto e di funzioni d'uso del prodotto), assegnando precedenza alle tematiche clima e ambiente.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

1. 70% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettere a) e b) (zone montane e zone soggette ad altri vincoli naturali, diverse da quelle montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
2. 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle altre zone.

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR.

L' aliquota di sostegno di cui al punto 2) è maggiorata del 20%, fino a raggiungere il 70% totale, per

- gli investimenti in aziende condotte da giovani che hanno completato il primo insediamento nel quinquennio precedente la domanda di sostegno;
- gli investimenti collegati con la misura 10 o 11 del PSR.

Per gli investimenti finanziati con risorse EURI nel biennio 2021-2022 l'aliquota di sostegno è pari al 75% del contributo totale. L'aliquota di sostegno è maggiorata di un ulteriore 15%, fino a raggiungere il 90% di contributo totale per:

- gli investimenti in aziende agricole localizzate in zone montane e svantaggiate
- gli investimenti in aziende condotte da giovani che hanno completato il primo insediamento nel quinquennio precedente la domanda di sostegno;
- gli investimenti collegati con la misura 10 o 11 del PSR.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti

agricoli di cui all'Allegato 1 del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca, il sostegno è del 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato. Per tali investimenti non viene applicata la maggiorazione del 10% è applicata una maggiorazione del 25%, per un contributo totale del 75%, in caso di finanziamento attraverso le risorse EURI.

Per le tipologie di investimento alle quali si applicano i costi standard, il contributo sarà calcolato sugli importi risultanti dalle relative tabelle che si riportano di seguito:

1) Tabelle di costo standard per trattori e mietitrebbie (fonte: elaborazioni RRN)

Trattori convenzionali

Sotto-categoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Trattori convenzionali con protezione arco/telaio	13,40	48,40	€	613,60
	48,41	68,00	€	584,60
	68,01	84,40	€	575,38
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione meccanica	41,00	65,50	€	642,67
	65,51	82,50	€	667,90
	82,51	199,00	€	702,38
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione powershift	55,00	86,10	€	687,34
	86,11	125,50	€	705,02
	125,51	276,00	€	719,21
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione CVT	55,00	124,30	€	864,40
	124,31	203,00	€	791,48
	203,01	492,00	€	751,48

Trattori specializzati

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	

Trattori specializzati con protezione arco/telaio	15,00	48,30	€	659,82
	48,31	62,75	€	624,96
	62,76	79,00	€	610,89
Trattori specializzati cabinati con trasmissione meccanica	26,00	61,50	€	699,58
	61,51	72,05	€	653,62
	72,06	82,00	€	617,78
Trattori specializzati cabinati con trasmissioni powershift o CVT	33,40	73,50	€	965,84
	73,51	82,00	€	929,25

Trattori cingolati

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Cingolati con protezione arco/telaio	55,00	65,00	€	658,43
	65,01	79,00	€	675,52
Cingolati cabinati con trasmissione meccanica	63,00	79,00	€	802,48
	255,00	345,00	€	943,89
Cingolati cabinati con trasmissione powershift o CVT	345,01	407,00	€	1.104,85
	407,01	514,00	€	859,63

Mietitrebbie

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Mietitrebbie fisse	123,00	237,50	€	928,64
	237,51	311,70	€	885,31
	311,71	581,00	€	853,52

Mietitrebbie autolivellanti	179,00	227,50	€	1.095,91
	227,51	272,50	€	1.019,05
	272,51	483,00	€	946,35

2) Tabelle di costo standard per frantoi oleari (fonte: elaborazioni RRN)

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettromeccanico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 48.487,50
500	799	assente	€ 92.618,51
800	1.000	assente	€ 132.550,55
1.000	2.000	presente	€ 241.511,44
2.001	3.000	presente	€ 291.896,20
4.000	5.000	presente	€ 365.454,96
6.000	10.000	presente	€ 500.533,33

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettronico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 53.336,25
500	799	assente	€ 101.880,36
800	1.000	assente	€ 145.805,60
1.000	2.000	presente	€ 265.662,59
2.001	3.000	presente	€ 321.085,82
4.000	5.000	presente	€ 402.000,46
6.000	10.000	presente	€ 550.586,67

3) Tabelle di costo standard per impianti arborei di Agrumeto

**TABELLA DEI COSTI STANDARD ALL'ETTARO
(EURO/ETTARO)**

**PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COLTURE
ARBOREE DA FRUTTO**

Impianto (Specie e allevamento)	Sesto	N° piante	Dimensione impianto		
			< 0,5 ha	0,5-2,0 ha	> 2 ha
Agrumeto a globo	5,0 x 5,0	400	9.100	8.500	7.900
Agrumeto a globo	6,0 x 4,0	416	9.400	8.800	8.150
Agrumeto a globo	5,0 x 4,0	500	11.000	10.250	9.500
Agrumeto a globo	5,0 x 3,0	666	14.100	13.100	12.150
Agrumeto intensivo	4,0 x 3,5	714	12.600	11.750	10.850
Agrumeto intensivo	5,0 x 2,5	800	13.900	12.950	12.000

4) Tabelle di costo standard per installazioni (Frangivento e Recinzioni), potature e reinnesto.

TABELLA DEI COSTI STANDARD PER INSTALLAZIONI (FRANGIVENTO, RECINZIONE)

	Impianto	Impianto	Impianto
	< 0,5 ha	0,5 - 2 ha	> 2 ha
Impianto frangivento in rete (Euro/100 ml)	1.450	1.350	1.300
Impianto frangivento vivo (Euro/100 ml)	800	750	700
Impianto di recinzione (Euro/100 ml)	1.150	1.100	1.050


TABELLA DEI COSTI STANDARD PER ATTIVITA' DI POTATURA E REINNESTO

Potatura di riforma o ricostruzione di olivi adulti	22,0	Euro/pianta
Potatura di riforma o ricostruzione castagneti e noceti	27,0	Euro/pianta
Reinnesto di olivi	22,1	Euro/pianta
Reinnesto di agrumi	11,3	Euro/pianta

5) Tabelle di costo standard per impianti arborei e relativi costi accessori[1]

Ai costi standard descritti nelle tabelle di seguito è applicata una maggiorazione del 5% nel caso di impianti con pendenza >15%.

[1] I costi per gli impianti irrigui sono ammissibili nell'ambito dell'intervento 4.1.3



Albicocco-Pesco-Susino a vaso

	fino a 667 piante/Ha	da 668 piante/Ha
impianto base	5.537	7.985
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	210	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687	15.687

Albicocco-Pesco-Susino a palmetta

	fino a 917 piante/Ha	da 918 piante/Ha
impianto base	18.346	19.480
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.524	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	347	420
importo aggiuntivo per antigrandine	11.064	11.064

Albicocco-Pesco-Susino a fusetto (e simili: spindel e sue varianti, biasse, sistemi a V, ecc. ...)

	fino a 1334 piante/Ha	da 1335 a 2084 piante/Ha	da 2085 piante/Ha
impianto base	18.461	23.000	27.855
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.786	1.786	1.786
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	9.877	9.877	9.877
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	420	704	1.051
importo aggiuntivo per antigrandine	11.064	11.064	11.064

Albicocco-Pesco-Susino a Ipsilon¹

impianto base	22.160
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

¹ Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 1667 piante/Ha (4x1,5)

Ciliegio a vaso

	fino a 500 piante/Ha	da 501 a 750 piante/Ha	da 751 piante/Ha
impianto base	4.865	7.502	8.900
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229	1.450	1.818
importo aggiuntivo per sostegno	1.482	1.744	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	137	284	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997	12.997	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687	15.687	15.687

Ciliegio a fusetto (e simili)

	fino a 1167 piante/Ha	da 1168 a 1786 piante/Ha	da 1787 piante/Ha
impianto base	14.973	24.839	27.655
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.450	1.786	2.038
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (spruzzatori)	8.406	8.406	8.406
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	284	704	799
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Ciliegio a Ipsilon²

impianto base	23.998
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.786
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704
importo aggiuntivo per antigrandine(cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

Pero-Melo a vaso³

impianto base	7.891
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

² Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 1667 piante/Ha (4x1,5)

³ Per l'impianto a vaso è stata individuata la densità standard di 833 piante/Ha (4x3)

Pero-Melo a palmetta

	fino a 1405 piante/Ha	da 1406 piante/Ha
impianto base	22.055	23.841
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.73 4	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	483	704
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064

Pero-Melo a fusetto (e simili)

	fino a 2024 piante/Ha	da 2025 a 3274 piante/Ha	da 3275 piante/Ha
impianto base	23.000	28.170	40.127
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (goccia)	1.786	2.038	2.322
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (spruzzatori)	9.877	11.453	13.039
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704	998	1.755
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Olivo a vaso

	fino a 388 piante/Ha	da 389 piante/Ha
impianto base	4.581	8.353
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.482	1.744
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	116	210

Olivo a monocono

	fino a 1389 piante/Ha	da 1390 a 1846 piante/Ha	da 1847 piante/Ha
impianto base	6.157	8.374	9.162
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.534	1.891	1.965
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.429	1.786	1.860
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	462	704	851

Mandorlo a vaso

	fino a 450 piante/Ha	da 451 piante/Ha
impianto base	5.138	5.737
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	1.744
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168	210

Mandorlo a monocono

	fino a 1846 piante/Ha	da 1847 piante/Ha
impianto base	9.404	10.371
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.839	1.912
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.786	1.860
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704	851

Noce a vaso/piramide

	fino a 154 piante/Ha	da 155 a 261 piante/Ha	da 262 piante/Ha
impianto base	3.299	5.012	6.945
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (goccia)	578	1.019	1.019
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	-	-	5.968
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.009	1.219	1.219
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	42	84	137

Nocciolo a vaso/alberello

	fino a 513 piante/Ha	da 514 a 729 piante/Ha	da 730 piante/Ha
impianto base	4.371	5.779	7.082
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.818	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	2.185	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168	263	347

Castagno a vaso

	fino a 128 piante/Ha	da 129 piante/Ha
impianto base	3.436	4.508
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	42	63

Melograno a vaso⁴

impianto base	7.418
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	284
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

Melograno a Ipsilon⁵

impianto base	11.831
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	200
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

⁴ Per l'impianto a vaso è stata individuata la densità standard di 667 piante/Ha (5x3)

⁵ Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 476 piante/Ha (6x3,5)

Actinidia a pergola

	fino a 584 piante/Ha	da 585 a 734 piante/Ha	da 735 piante/Ha
impianto base	18.093	19.522	20.205
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.429	1.450	1.450
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	8.048	8.048	8.048
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	210	284	336
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Actinidia a tendone⁶

impianto base	24.387
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	4.098

Uva da tavola a tendone⁷

impianto base	26.562
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.690
importo aggiuntivo per copertura plastica	8.353
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	672
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	4.098

Mirtillo-Ribes-Uva spina a vaso

	fino a 3000 piante/Ha	da 3001 piante/Ha
impianto base	10.991	13.271
importo aggiuntivo per impianto irriguo	-	-
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	1.124	1.397
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687	15.687

⁶ Per l'impianto di actinidia a tendone è stata individuata la densità standard di 400 piante/Ha (5x5)

⁷ Per l'impianto di uva da tavola a tendone è stata individuata la densità standard di 1600 piante/ha (2,5haX2,5ha)

Lampone in controspalliera⁸

impianto base	15.509
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.438
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	3.362
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687

Fonte: Elaborazioni RRN

Rovo in controspalliera⁹

impianto base	12.829
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.007
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687

Fonte: Elaborazioni RRN

⁸ Per l'impianto di lampone in controspalliera è stata individuata la densità standard di 8.000 piante/ha (2,5X0,5)

⁹ Per l'impianto di rovo in controspalliera è stata individuata la densità standard di 1667 piante/ha (3X2)

Tabelle di costo standard per impianti arborei e relativi costi accessori 6

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione degli interventi sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono

stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e impegni da rispettare in termini di "stabilità dell'intervento" (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio basso viene rilevato rispetto all'applicazione del principio del criterio di selezione relativo "all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma" (ECR 11).
7. Un rischio moderato viene rilevato in merito all'eventuale doppio finanziamento (ECR 10) delle macchine, attrezzature ed impianti di seconda mano.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività

di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR11 viene mitigato attraverso la costruzione di un algoritmo, i cui contenuti e logica di calcolo vengono condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza, che viene messo a disposizione al momento dell'emissione del bando di selezione. L'algoritmo è opportunamente bilanciato per evitare l'effetto "spiazzamento" e prevede un funzionamento "automatico" la cui immissione dei dati restituisce il punteggio assegnato.
6. Il rischio ECR10 viene mitigato attraverso la identificazione delle possibili fonti di finanziamento diverse dal PSR 2014-2020 per le stesse tipologie di beni e la verifica puntuale della eventuale concessione di contributi pubblici nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. In particolare, la Regione effettuerà un controllo interno relativamente agli investimenti cofinanziati con il PSR 2007-2013 e verifiche incrociate attraverso procedure di scambio di dati con altri organismi che erogano finanziamenti regionali, nazionali e comunitari sugli stessi beni.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative agli agrumeti, alle installazioni frangivento, alle recinzioni ed alle attività di potatura e reinnesto

Per il calcolo dei costi standard, si è fatto riferimento all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, il metodo utilizzato per il calcolo delle unità di costo standard è basato sull'analisi statistica dei dati di mercato e di altre informazioni oggettive. Inoltre, ad integrazione dell'analisi quantitativa, per l'esplicitazione dei parametri tecnici degli investimenti si è proceduto ad una literature review e per la validazione dei risultati si è fatto ricorso ad un panel di esperti.

Il panel di esperti è stato utilizzato anche in fase successiva per un riscontro sui valori di mercato di alcune voci di costo e per un parere sulla congruità complessiva dell'analisi dei costi standard.

Il percorso metodologico è articolato in quattro fasi:

1. Declinazione del campo di applicazione attraverso la definizione dei parametri tecnici degli investimenti (tipi di frutteti, sestri di impianto). L'output di questa fase è una lista degli investimenti per i quali procedere al calcolo dei costi standard.
2. Definizione puntuale dei fabbisogni tecnici per ciascun investimento. L'output è stato una lista e relativa quantificazione delle voci di spesa (attività e input) necessarie.
3. Analisi di mercato per la valutazione del prezzo delle voci di spesa, alimentata da dati raccolti ad hoc (confronto tra preventivi raccolti a livello nazionale e regionale) e da altri dati oggettivi e fonti normative (prezzari, dati ISTAT, stampa e siti internet specializzati). L'output dell'analisi di mercato è stata la definizione dei costi unitari per voce di spesa.
4. Calcolo delle unità di costo standard e compilazione delle Tabella di costi standard.

Per il calcolo dei costi standard, sono state preliminarmente definite tre classi di superficie (<0,5 ha, comprese tra 0,5 e 2 ha, > 2 ha) e sono stati modulati i costi in funzione della dimensione dell'impianto, stimando una scontistica sulla base delle quantità acquistate.

Le UCS sono state calcolate per unità di superficie pari a 1 ha (UCS/ha). Fanno eccezione le UCS relative agli impianti frangivento e recinzioni (UCS per 100 metri lineari), e le UCS per la potatura e reinnesto (UCS per pianta). Il calcolo delle UCS per ciascuna delle unità di riferimento (ettaro, 100 metri lineari, ecc.) è la risultante della somma dei costi di ciascuna voce di spesa, calcolata moltiplicando le quantità utilizzate di ciascun fabbisogno per i relativi prezzi/costi unitari ($UCS = \sum Q_i \cdot p_i$).

Tutte le UCS sono da intendersi comprensive del costo del lavoro e eventuale noleggio macchine affidati a ditte esterne l'azienda agricola. L'eventuale impiego di lavoro aziendale e di macchine presenti in azienda è stato calcolato al costo-opportunità.

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative agli impianti arborei diversi dagli agrumeti ed ai relativi impianti accessori

Il metodo sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale per la quantificazione delle tabelle standard degli impianti arborei si basa su dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi"

In primo luogo, sono state individuate le principali colture arboree e le rispettive aree di produzione. A questo fine sono stati utilizzati i dati Istat. Parallelamente a questa indagine, è stato effettuato un approfondimento monografico sulle principali caratteristiche delle colture frutticole prescelte, in termini di origine e caratteri botanici, diffusione, forme di allevamento, tipologie di impianti e varietà, con riferimento alle più recenti tendenze ed innovazioni.

Successivamente, si è proceduto alla esecuzione di un'indagine in loco, finalizzata a definire le tecniche di impianto ordinarie, i fabbisogni in termini di materiali e di manodopera e i rispettivi prezzi. Le indagini in loco sono state svolte da rilevatori esperti del territorio selezionato. Sono stati rilevati in tutto 75 tipi di impianto arboreo e, per ciascuno di essi, è stato ricostruito un computo metrico dettagliato.

Le voci di costo derivanti dall'indagine sono state suddivise per tipologie di operazione. In particolare, sono state individuate le seguenti classi di operazioni, comuni alla realizzazione di tutti gli impianti arborei:

- lavorazioni preparatorie
- analisi del terreno e concimazione di fondo
- squadratura/tracciatura del sesto d'impianto
- piantumazione
- realizzazione della struttura di sostegno/tutoraggi

Per quello che riguarda gli impianti irrigui, si è proceduto a una standardizzazione dei costi basata su tipologia di erogatori, coltura e sesto/tipo di impianto.

Sono state prese in considerazione altre voci opzionali, che possono essere riconosciute in caso il materiale/impianto sia presente, rappresentate da impianto antigrandine, shelter per la protezione degli astoni e altri materiali quali coperture plastiche e pacciamature.

Per l'elaborazione delle tabelle UCS, sono stati identificati alcuni arboreti di riferimento, in merito ai quali si è proceduto al calcolo del costo di impianto per classe di densità (esprese in piante/ha).

Inoltre, si è voluto tenuto conto delle particolari esigenze e dei maggiori costi degli impianti frutticoli collinari definendo un coefficiente di correzione (+5% sull'importo standard) assegnato in caso di pendenza superiore al 15%.

I costi standard sono stati aggiornati nel 2020 sulla base di un'analisi degli indici di variazione dei costi e dei prezzi derivanti dalla statistica ufficiale. L'intervallo temporale considerato è quello che intercorre dal momento della rilevazione originaria dei prezzi di listino (effettuata tra luglio e settembre 2017) e settembre 2020. Nel periodo in questione l'indice dei prezzi dei beni strumentali acquistati dagli agricoltori è aumentato del 5,07%.

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative ai trattori e mietitrebbie

Per la quantificazione delle tabelle standard dei costi unitari di trattori e mietitrebbie, la Rete Rurale Nazionale ha sviluppato un metodo di calcolo basato su dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati, inoltre, seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi".

Il metodo di calcolo consiste nell'esecuzione di un'analisi statistica dei prezzi di listino dei trattori e delle mietitrebbie e nella realizzazione di un'indagine di mercato, finalizzata a verificare il tasso di sconto medio applicato sui prezzi di listino, in ordinarie condizioni di mercato.

I principali passaggi dell'analisi statistica dei dati sono:

- *la costituzione della base dati dei prezzi di listino dei trattori e delle mietitrebbie presenti sul mercato italiano, effettuata consultando le banche dati disponibili online, che ha portato alla individuazione delle principali categorie di trattori (convenzionali, specializzati e cingolati) e mietitrebbie (convenzionali/fisse e autolivellanti);*
- *l'analisi dei listini ottenuti dalle ditte fornitrici delle macchine;*
- *l'individuazione delle variabili che determinano il prezzo, attraverso metodi quali-quantitativi che hanno permesso di valutare il grado di correlazione di ciascun parametro rispetto al prezzo. Questa analisi ha identificato, quali variabili tecniche significative per i trattori la potenza, il tipo di trasmissione, il tipo di protezione ed il tipo di cingoli; la potenza per le mietitrebbie;*
- *l'individuazione di 9 sotto-categorie omogenee di trattori e mietitrebbie e - attraverso un algoritmo generato con gli strumenti statistici della regressione e della interpolazione - la definizione dei prezzi di ciascuna sotto-categoria per classe di potenza;*
- *un'indagine di mercato finalizzata a stimare il tasso di sconto applicato, in condizioni ordinarie, dai rivenditori di macchine agricole. L'indagine è stata effettuata attraverso interviste con testimoni, rilevazione della scontistica applicata su un numero definito di modelli, realizzazione di un focus group di esperti.*

L'aggiornamento 2020 di questo lavoro è consistito in una revisione della metodologia, con un aggiornamento della base dati e la verifica dell'indagine di mercato (che non ha rilevato significative differenze nella scontistica).

Per quanto riguarda l'elenco delle sotto-categorie di macchine, è stata eliminata la variabile relativa al tipo di cingoli e sostituita, anche per i trattori cingolati, dal tipo di protezione

Un ulteriore approfondimento ha riguardato gli accessori, la cui dotazione può incidere sensibilmente sui costi. La ricognizione degli optional associati alle diverse sotto-categorie ha portato ad identificare tre categorie di accessori: quelli non disponibili per una determinata tipologia di macchina, quelli opzionali e quelli di serie.

L'ammissibilità al sostegno del PSR degli accessori, attraverso il riconoscimento di un importo aggiuntivo al costo standard, è possibile solo nei primi due casi, previa verifica tecnica e dimostrazione della ragionevolezza del costo. Gli accessori di serie, invece, si considerano già compresi nel rispettivo costo standard.

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative ai frantoi oleari

Il metodo sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale per la quantificazione delle tabelle standard dei frantoi oleari si basa su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi"

Nello specifico, le fasi che hanno portato alla definizione dei costi standard sono le seguenti:

- in primo luogo, sono state effettuate interviste con esperti del settore (un tecnico oleologo; responsabili del prodotto e commerciali di un'impresa produttrice che opera nel mercato nazionale e internazionale; un funzionario di una importante regione olivicola, esperto del settore), al fine di individuare, tra l'altro, le principali tipologie di frantoi oleari e le caratteristiche relative all'andamento del mercato;*
- in secondo luogo, sono state raccolte informazioni da 4 aziende produttrici, ritenute sufficientemente rappresentative del mercato;*
- le informazioni raccolte sono state elaborate in modo da identificare le caratteristiche di "un impianto tipo" ed i parametri tecnici più significativi ai fini della determinazione dei prezzi.*

In esito a queste attività, si è rilevata una consistente correlazione tra il dato della capacità massima di lavorazione oraria dell'impianto, espressa in Kg di olive lavorate/ora, ed il prezzo finale (iva esclusa, comprensivo di trasporto e montaggio) del frantoio.

Le caratteristiche del sistema di controllo dell'impianto – elettromeccanico o elettronico – influiscono sul prezzo finale, con una maggiorazione di circa il 10% per i sistemi di controllo del secondo tipo.

Un altro elemento ricorrente, che distingue i frantoi di minori dimensioni da quelli di dimensioni medie e di tipo industriale, è la presenza o l'assenza della sezione di separazione centrifuga del mosto oleoso in olio di oliva e residui.

Sulla base di queste analisi, sono state definite le tabelle di costo standard riportate nella precedente sezione sugli importi e le aliquote del sostegno.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub-misura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando

ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);
- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Considerata la situazione di contesto del comparto agricolo regionale nel quale rappresentano una quota molto significativa le aziende agricole che, di fatto, anche per la loro ridotta dimensione fisica ed economica (in standard output), non si rivolgono al mercato, ma svolgono esclusivamente o prevalentemente funzioni di autoconsumo (circa 60.000 aziende (43,1% delle aziende regionali), dato ISTAT, Censimento 2010). Considerato, altresì, che la struttura agricola regionale si presenta particolarmente variegata e complessa, occorre finalizzare l'intervento al fine di indirizzare le risorse verso le aziende ed i fabbisogni dei comparti produttivi, maggiormente in grado di cogliere le opportunità offerte dal sostegno pubblico.

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di indirizzare il sostegno verso le aziende che sono potenzialmente in grado di raggiungere livelli di competitività e livelli di reddito tali da consentire almeno un'adeguata remunerazione del lavoro dell'agricoltore e della famiglia agricola, il programma sostiene le imprese con una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle aree svantaggiate e non inferiore a 15.000 euro nelle altre aree.

Con la finalità di mirare ulteriormente l'intervento verso le aziende agricole "attive" e cioè quelle strutturate come "imprese", individuate nella Regione in quelle che utilizzano e valorizzano il fattore lavoro

(dell'agricoltore e/o dei membri della famiglia agricola e/o degli operai agricoli) e, quindi, che hanno una propensione più elevata a portarsi sui mercati e produrre reddito (sono, cioè rivolte al recupero di competitività), il Programma sostiene le imprese che utilizzano il fattore lavoro, sia esso proveniente da manodopera familiare che da lavoro dipendente (Imprenditore Agricolo Professionale, Coltivatore Diretto, datore di lavoro agricolo).

Al fine di evitare l' "effetto peso morto" o inerziale è necessario attribuire una priorità alle aziende agricole in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall'effetto incentivante del sostegno pubblico. Tali aziende, in relazione alla struttura del settore agricolo regionale, possono essere ricomprese tra le classi economiche da 15.000 euro di Produzione Standard totale e fino a 250.000 euro di Produzione Standard totale. Alle aziende ricadenti all'interno di questa dimensione economica è attribuita una priorità decrescente, al crescere della classe di dimensione economica di appartenenza con un punteggio sostanzialmente più elevato per le aziende di dimensione più piccola.

Le aziende agricole, d'altra parte, per affrontare il mercato spesso scontano difficoltà legate alla loro ubicazione territoriale. Si tratta di fattori (svantaggi naturali del territorio, difficili condizioni morfologiche, difficili condizioni climatiche, perifericità rispetto ai mercati ed ai consumatori) che determinano per le stesse aziende la necessità di effettuare investimenti "aggiuntivi" rispetto alle altre aziende regionali, che dipendono dalla loro ubicazione. E' il caso dei territori montani, ma anche delle aree rurali classificate come "D" e "C" dal PSR, nei quali il contesto strutturale presenta maggiori difficoltà per le aziende agricole che vi operano. Per cui diventa strategico privilegiare anche l'aspetto territoriale nella definizione del target di aziende beneficiarie del sostegno.

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisettorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art.

17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.2. 4.1.2 – Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In coerenza con l'art. 17, (1) a, il sostegno nell'ambito del presente intervento è destinato ad investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene il ricambio generazionale nella conduzione delle aziende agricole.

L'intervento è attivato attraverso il "pacchetto giovani", per come descritto nell'ambito delle informazioni specifiche dell'intervento "definizione di progetti integrati", cui si rimanda, che riconosce al giovane agricoltore che si insedia per la prima volta, la possibilità di accedere, a seguito di bando, alla submisura 4.1 del PSR, unitamente al riconoscimento di un sostegno per l'avvio della propria attività imprenditoriale (6.1).

Le finalità e le tipologie di investimento che vengono sostenute attraverso il presente tipo di operazione sono descritte nell'operazione 4.1.1 (investimenti per il miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole) cui si rinvia.

L'intervento risponde direttamente al fabbisogno F7 del PSR, favorendo l'ingresso di nuovi giovani agricoltori qualificati ed indirettamente al fabbisogno F4, contribuendo a migliorare la competitività delle imprese agricole. Essa agisce, altresì, a favore dei fabbisogni che declinano obiettivi climatico ambientali, quali F14, F17, F18 e F20 del PSR, nei termini in cui è in grado di favorire la gestione sostenibile dei suoli e della biodiversità agricola e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniaca e del fabbisogno F16 nei termini in cui sostiene dell'utilizzo sostenibile della risorsa irrigua da parte delle aziende (in termini di qualità delle acque).

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 2B dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A, 4A, 4C, e 5D.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Per determinate tipologie di investimento (si veda il paragrafo sui costi ammissibili), i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite o adottate dalla Regione ai sensi dell'art. 67 (1) e (5) del regolamento (UE) 1303/2013

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il

versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013, Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Decreto 24 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani agricoltori come definiti all'art. 2(n) del Regolamento (UE) 1305/2013, e cioè una persona di età

non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013 e si riferiscono ad investimenti per

1. miglioramento fondiario collegato alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti e delle dotazioni aziendali;
2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione/miglioramento/ampliamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale;
3. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e per la trasformazione/lavorazione/commercializzazione delle produzioni aziendali;
4. realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
5. acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
6. attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa) e la salvaguardia della biodiversità agricola/zootecnica;
7. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione aziendale;
8. l'efficientamento energetico (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
9. acquisto di attrezzature ed impianti usati;
10. spese generali collegate agli investimenti di cui ai numeri da 1 a 9, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato;
11. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
12. acquisto di terreni nella misura massima del 10% del valore complessivo dell'investimento

ammissibile, ad esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali di cui alla precedente lettera *i*).

Le spese di nuova costruzione di cui alla lettera *b*) precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'azienda agricola e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'azienda agricola, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 50% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui alla lettera *b*) precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 40% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 50% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico.
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione.

Per le seguenti tipologie di investimento si applicheranno le tabelle unitarie di costi standard:

- Impianti di colture arboree da frutto e relativi costi accessori^[1]
- Sistema frangivento
- Impianto di recinzione
- Potatura di riforma o ricostruzione di oliveti adulti, castagneti e noceti
- Reinnesto oliveti e agrumeti
- *Trattori e mietitrebbie*
- *Frantoi oleari*
-

[1] I costi per gli impianti irrigui sono ammissibili nell'ambito dell'intervento 4.1.3

Il presente intervento non finanzia investimenti nell'irrigazione e non finanzia interventi nel campo delle energie rinnovabili.

Le spese per l'acquisto di beni usati, di cui al precedente punto 9), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- che il beneficiario sia una micro-impresa o una PMI, per come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- che i beni acquistati siano coerenti e funzionali rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano di sviluppo aziendale;
- che i beni non siano più vecchi di 10 anni e non abbiano beneficiato di un precedente contributo pubblico. La decorrenza dei dieci anni deve essere calcolata dalla data dell'acquisto del bene;
- che l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato;
- che le caratteristiche tecniche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti.

Ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano al presente intervento sono elencate nelle informazioni specifiche della Misura 4 nella sezione "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione o dell'attuazione della misura", cui si rimanda.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto deve essere presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" per come descritto alla sezione "*definizioni di progetti integrati*" delle informazioni specifiche dell'intervento. Nello specifico valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicati nell'intervento 6.1.1 del PSR. Sono ammessi gli investimenti che soddisfano i seguenti obiettivi miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, ivi inclusa la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato a condizione che il prodotto finale rientri nell'ambito dei prodotti dell'allegato I del trattato.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 2B in cui viene attivata.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi e mantenere, come minimo, la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alle maggiori competenze (di studio o professionali) in campo agricolo di cui è in possesso il giovane agricoltore;
- al maggior incremento della dimensione economica in Standard output dell'azienda agricola proponente;
- al maggior valore aggiunto prodotto, l'innovazione di prodotto o di funzione d'uso del prodotto e la redditività di impresa;
- alla coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come richiamate nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT", cui si rimanda;
- all'appartenenza dell'impresa proponente ad una fascia di dimensione economica più piccola (targettizzazione dell'azienda agricola riportata nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT");
- agli investimenti che non consumano suolo agricolo;
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di determinare effetti positivi multipli sulle tematiche ambientali di maggiore rilievo per la Calabria (biodiversità agricola, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni di gas effetto serra);
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di migliorare l'adattabilità e la capacità di resilienza dell'attività agricola agli effetti dei cambiamenti climatici in termini di rischio erosione suoli;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato (importanza decrescente: zone di montagna di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree rurali classificate dal Programma come aree "D" e "C");
- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata (prodotti di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR);
- all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma di spesa misurata attraverso un indice che mette in rapporto il valore finanziario dell'investimento con la dimensione economica (in standard output) dell'impresa proponente;
- alle aziende che hanno stipulato o sui impegnano a stipulare assicurazioni sul rischio agricolo.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato.

I criteri di selezione saranno determinati per consentire di assegnare maggiore priorità agli interventi che meglio agiscono rispetto ai tre temi trasversali dello sviluppo rurale, ambiente (biodiversità agricola, qualità dei suoli e qualità delle acque), clima (riduzione emissioni, mitigazione rischio erosione dei suoli) e innovazione (innovazione di prodotto e di funzioni d'uso del prodotto), assegnando precedenza alle tematiche clima e ambiente.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- 70% del costo dell'investimento ammissibile.

Per gli investimenti finanziati con risorse EURI nel biennio 2021-2022 l'aliquota di sostegno di cui al punto precedente è maggiorata del 20%, fino a raggiungere il 90% di contributo totale.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca, il sostegno è del 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato. Per tali investimenti è applicata una maggiorazione del 25%, per un contributo totale del 75%, in caso di finanziamento attraverso le risorse EURI.

Per le tipologie di investimento alle quali si applicano i costi standard, il contributo sarà calcolato sugli importi risultanti dalle relative tabelle che si riportano di seguito:

1) Tabelle di costo standard per trattori e mietitrebbie (fonte: elaborazioni RRN)

Trattori convenzionali

Sotto-categoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Trattori convenzionali con protezione arco/telaio	13,40	48,40	€	613,60
	48,41	68,00	€	584,60
	68,01	84,40	€	575,38
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione meccanica	41,00	65,50	€	642,67
	65,51	82,50	€	667,90
	82,51	199,00	€	702,38
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione powershift	55,00	86,10	€	687,34
	86,11	125,50	€	705,02
	125,51	276,00	€	719,21

Trattori convenzionali cabinati con trasmissione CVT	55,00	124,30	€	864,40
	124,31	203,00	€	791,48
	203,01	492,00	€	751,48

Trattori specializzati

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Trattori specializzati con protezione arco/telaio	15,00	48,30	€	659,82
	48,31	62,75	€	624,96
	62,76	79,00	€	610,89
Trattori specializzati cabinati con trasmissione meccanica	26,00	61,50	€	699,58
	61,51	72,05	€	653,62
	72,06	82,00	€	617,78
Trattori specializzati cabinati con trasmissioni powershift o CVT	33,40	73,50	€	965,84
	73,51	82,00	€	929,25

Trattori cingolati

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Cingolati con protezione arco/telaio	55,00	65,00	€	658,43
	65,01	79,00	€	675,52
Cingolati cabinati con trasmissione meccanica	63,00	79,00	€	802,48
Cingolati cabinati con trasmissione powershift o CVT	255,00	345,00	€	943,89
	345,01	407,00	€	1.104,85
	407,01	514,00	€	859,63

Mietitrebbie

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
	123,00	237,50	€	928,64
	237,51	311,70	€	885,31
	311,71	581,00	€	853,52
Mietitrebbie fisse	179,00	227,50	€	1.095,91
	227,51	272,50	€	1.019,05
	272,51	483,00	€	946,35
Mietitrebbie autolivellanti				

2) Tabelle di costo standard per frantoi oleari (fonte: elaborazioni RRN)

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettromeccanico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 48.487,50
500	799	assente	€ 92.618,51
800	1.000	assente	€ 132.550,55
1.000	2.000	presente	€ 241.511,44
2.001	3.000	presente	€ 291.896,20
4.000	5.000	presente	€ 365.454,96
6.000	10.000	presente	€ 500.533,33

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettronico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 53.336,25
500	799	assente	€ 101.880,36

800	1.000	assente	€ 145.805,60
1.000	2.000	presente	€ 265.662,59
2.001	3.000	presente	€ 321.085,82
4.000	5.000	presente	€ 402.000,46
6.000	10.000	presente	€ 550.586,67

3) Tabelle di costo standard per impianti arborei di Agrumeto

TABELLA DEI COSTI STANDARD ALL'ETTARO (EURO/ETTARO)					
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE DA FRUTTO					
Impianto (Specie e allevamento)	Sesto	N° piante	Dimensione impianto		
			< 0,5 ha	0,5-2,0 ha	> 2 ha
Agrumeto a globo	5,0 x 5,0	400	9.100	8.500	7.900
Agrumeto a globo	6,0 x 4,0	416	9.400	8.800	8.150
Agrumeto a globo	5,0 x 4,0	500	11.000	10.250	9.500
Agrumeto a globo	5,0 x 3,0	666	14.100	13.100	12.150
Agrumeto intensivo	4,0 x 3,5	714	12.600	11.750	10.850
Agrumeto intensivo	5,0 x 2,5	800	13.900	12.950	12.000

4) Tabelle di costo standard per installazioni (Frangivento e Recinzioni), potature e reinnesto.

TABELLA DEI COSTI STANDARD PER INSTALLAZIONI (FRANGIVENTO, RECINZIONE)			
	Impianto < 0,5 ha	Impianto 0,5 - 2 ha	Impianto > 2 ha
Impianto frangivento in rete (Euro/100 ml)	1.450	1.350	1.300
Impianto frangivento vivo (Euro/100 ml)	800	750	700
Impianto di recinzione (Euro/100 ml)	1.150	1.100	1.050

TABELLA DEI COSTI STANDARD PER ATTIVITA' DI POTATURA E REINNESTO		
Potatura di riforma o ricostruzione di olivi adulti	22,0	Euro/pianta
Potatura di riforma o ricostruzione castagneti e noceti	27,0	Euro/pianta

Reinnesto di olivi	22,1	Euro/pianta
Reinnesto di agrumi	11,3	Euro/pianta

5) Tabelle di costo standard per impianti arborei e relativi costi accessori[1]

Ai costi standard descritti nelle tabelle di seguito è applicata una maggiorazione del 5% nel caso di impianti con pendenza >15%.

[1] I costi per gli impianti irrigui sono ammissibili nell'ambito dell'intervento 4.1.3

Albicocco-Pesco-Susino a vaso

	fino a 667 piante/Ha	da 668 piante/Ha
impianto base	5.537	7.985
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	210	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687	15.687

Albicocco-Pesco-Susino a palmetta

	fino a 917 piante/Ha	da 918 piante/Ha
impianto base	18.346	19.480
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.524	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	347	420
importo aggiuntivo per antigrandine	11.064	11.064

Albicocco-Pesco-Susino a fusetto (e simili: spindel e sue varianti, biasse, sistemi a V, ecc. ...)

	fino a 1334 piante/Ha	da 1335 a 2084 piante/Ha	da 2085 piante/Ha
impianto base	18.461	23.000	27.855
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.786	1.786	1.786
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	9.877	9.877	9.877
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	420	704	1.051
importo aggiuntivo per antigrandine	11.064	11.064	11.064

Albicocco-Pesco-Susino a Ipsilon¹

impianto base	22.160
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

¹ Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 1667 piante/Ha (4x1,5)

Ciliegio a vaso

	fino a 500 piante/Ha	da 501 a 750 piante/Ha	da 751 piante/Ha
impianto base	4.865	7.502	8.900
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229	1.450	1.818
importo aggiuntivo per sostegno	1.482	1.744	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	137	284	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997	12.997	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687	15.687	15.687

Ciliegio a fusetto (e simili)

	fino a 1167 piante/Ha	da 1168 a 1786 piante/Ha	da 1787 piante/Ha
impianto base	14.973	24.839	27.655
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.450	1.786	2.038
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (spruzzatori)	8.406	8.406	8.406
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	284	704	799
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Ciliegio a Ipsilon²

impianto base	23.998
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.786
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704
importo aggiuntivo per antigrandine(cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

Pero-Melo a vaso³

impianto base	7.891
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

² Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 1667 piante/Ha (4x1,5)

³ Per l'impianto a vaso è stata individuata la densità standard di 833 piante/Ha (4x3)

Pero-Melo a palmetta

	fino a 1405 piante/Ha	da 1406 piante/Ha
impianto base	22.055	23.841
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.73 4	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	483	704
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064

Pero-Melo a fusetto (e simili)

	fino a 2024 piante/Ha	da 2025 a 3274 piante/Ha	da 3275 piante/Ha
impianto base	23.000	28.170	40.127
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (goccia)	1.786	2.038	2.322
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (spruzzatori)	9.877	11.453	13.039
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704	998	1.755
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Olivo a vaso

	fino a 388 piante/Ha	da 389 piante/Ha
impianto base	4.581	8.353
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.482	1.744
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	116	210

Olivo a monocono

	fino a 1389 piante/Ha	da 1390 a 1846 piante/Ha	da 1847 piante/Ha
impianto base	6.157	8.374	9.162
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.534	1.891	1.965
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.429	1.786	1.860
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	462	704	851

Mandorlo a vaso

	fino a 450 piante/Ha	da 451 piante/Ha
impianto base	5.138	5.737
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	1.744
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168	210

Mandorlo a monocono

	fino a 1846 piante/Ha	da 1847 piante/Ha
impianto base	9.404	10.371
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.839	1.912
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.786	1.860
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704	851

Noce a vaso/piramide

	fino a 154 piante/Ha	da 155 a 261 piante/Ha	da 262 piante/Ha
impianto base	3.299	5.012	6.945
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (goccia)	578	1.019	1.019
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	-	-	5.968
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.009	1.219	1.219
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	42	84	137

Nocciolo a vaso/alberello

	fino a 513 piante/Ha	da 514 a 729 piante/Ha	da 730 piante/Ha
impianto base	4.371	5.779	7.082
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.818	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	2.185	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168	263	347

Castagno a vaso

	fino a 128 piante/Ha	da 129 piante/Ha
impianto base	3.436	4.508
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	42	63

Melograno a vaso⁴

impianto base	7.418
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	284
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

Melograno a Ipsilon⁵

impianto base	11.831
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	200
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

⁴ Per l'impianto a vaso è stata individuata la densità standard di 667 piante/Ha (5x3)

⁵ Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 476 piante/Ha (6x3,5)

Actinidia a pergola

	fino a 584 piante/Ha	da 585 a 734 piante/Ha	da 735 piante/Ha
impianto base	18.093	19.522	20.205
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.429	1.450	1.450
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	8.048	8.048	8.048
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	210	284	336
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Actinidia a tendone⁶

impianto base	24.387
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	4.098

Uva da tavola a tendone⁷

impianto base	26.562
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.690
importo aggiuntivo per copertura plastica	8.353
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	672
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	4.098

Mirtillo-Ribes-Uva spina a vaso

	fino a 3000 piante/Ha	da 3001 piante/Ha
impianto base	10.991	13.271
importo aggiuntivo per impianto irriguo	-	-
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	1.124	1.397
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687	15.687

⁶ Per l'impianto di actinidia a tendone è stata individuata la densità standard di 400 piante/Ha (5x5)

⁷ Per l'impianto di uva da tavola a tendone è stata individuata la densità standard di 1600 piante/ha (2,5haX2,5ha)

Lampone in controspalliera⁸

impianto base	15.509
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.438
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	3.362
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687

Fonte: Elaborazioni RRN

Rovo in controspalliera⁹

impianto base	12.829
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.007
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687

Fonte: Elaborazioni RRN

⁸ Per l'impianto di lampone in controspalliera è stata individuata la densità standard di 8.000 piante/ha (2,5X0,5)

⁹ Per l'impianto di rovo in controspalliera è stata individuata la densità standard di 1667 piante/ha (3X2)

Tabelle di costo standard per impianti arborei e relativi costi accessori 6

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono

stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e di impegni assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio basso viene rilevato rispetto all'applicazione del principio del criterio di selezione relativo "all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma" (ECR 11).
7. Un rischio moderato viene rilevato in merito all'eventuale doppio finanziamento (ECR 10) delle macchine, attrezzature ed impianti di seconda mano.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa esposta che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento" e l'utilizzo di costi standard.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di

pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domanda di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati, le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e di audit.

4. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio "controllo dei controllori" la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto on continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR11 viene mitigato attraverso la costruzione di un algoritmo, i cui contenuti e logica di calcolo vengono condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza, che viene messo a disposizione al momento dell'emissione del bando di selezione. L'algoritmo è opportunamente bilanciato per evitare l'effetto "spiazzamento" e prevede un funzionamento "automatico", consente ai partecipanti al bando ed al valutatore di conoscere, la cui immissione dei dati restituisce il punteggio assegnato.
6. Il rischio ECR10 viene mitigato attraverso la identificazione delle possibili fonti di finanziamento diverse dal PSR 2014-2020 per le stesse tipologie di beni e la verifica puntuale della eventuale concessione di contributi pubblici nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. In particolare, la Regione effettuerà un controllo interno relativamente agli investimenti cofinanziati con il PSR 2007-2013 e verifiche incrociate attraverso procedure di scambio di dati con altri organismi che erogano finanziamenti regionali, nazionali e comunitari sugli stessi beni.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative agli agrumeti, alle installazioni frangivento, alle recinzioni ed alle attività di potatura e reinnesto

Per il calcolo dei costi standard, si è fatto riferimento all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, il metodo utilizzato per il calcolo delle unità di costo standard è basato sull'analisi statistica dei dati di mercato e di altre informazioni oggettive. Inoltre, ad integrazione dell'analisi quantitativa, per l'esplicitazione dei parametri tecnici degli investimenti si è proceduto ad una literature review e per la validazione dei risultati si è fatto ricorso ad un panel di esperti.

Il panel di esperti è stato utilizzato anche in fase successiva per un riscontro sui valori di mercato di alcune voci di costo e per un parere sulla congruità complessiva dell'analisi dei costi standard.

Il percorso metodologico è articolato in quattro fasi:

1. Declinazione del campo di applicazione attraverso la definizione dei parametri tecnici degli investimenti (tipi di frutteti, sestri di impianto). L'output di questa fase è una lista degli investimenti per i quali procedere al calcolo dei costi standard.
2. Definizione puntuale dei fabbisogni tecnici per ciascun investimento. L'output è stato una lista e relativa quantificazione delle voci di spesa (attività e input) necessarie.
3. Analisi di mercato per la valutazione del prezzo delle voci di spesa, alimentata da dati raccolti ad hoc (confronto tra preventivi raccolti a livello nazionale e regionale) e da altri dati oggettivi e fonti normative (prezzari, dati ISTAT, stampa e siti internet specializzati). L'output dell'analisi di mercato è stata la definizione dei costi unitari per voce di spesa.
4. Calcolo delle unità di costo standard e compilazione delle Tabella di costi standard.

Per il calcolo dei costi standard, sono state preliminarmente definite tre classi di superficie (<0,5 ha, comprese tra 0,5 e 2 ha, > 2 ha) e sono stati modulati i costi in funzione della dimensione dell'impianto, stimando una scontistica sulla base delle quantità acquistate.

Le UCS sono state calcolate per unità di superficie pari a 1 ha (UCS/ha). Fanno eccezione le UCS relative agli impianti frangivento e recinzioni (UCS per 100 metri lineari), e le UCS per la potatura e reinnesto (UCS per pianta). Il calcolo delle UCS per ciascuna delle unità di riferimento (ettaro, 100 metri lineari, ecc.) è la risultante della somma dei costi di ciascuna voce di spesa, calcolata moltiplicando le quantità utilizzate di ciascun fabbisogno per i relativi prezzi/costi unitari ($UCS = \sum Q_i \cdot p_i$).

Tutte le UCS sono da intendersi comprensive del costo del lavoro e eventuale noleggio macchine affidati a ditte esterne l'azienda agricola. L'eventuale impiego di lavoro aziendale e di macchine presenti in azienda è stato calcolato al costo-opportunità.

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative agli impianti arborei diversi dagli agrumeti ed ai relativi impianti accessori

Il metodo sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale per la quantificazione delle tabelle standard degli impianti arborei si basa su dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi"

In primo luogo, sono state individuate le principali colture arboree e le rispettive aree di produzione. A questo fine sono stati utilizzati i dati Istat. Parallelamente a questa indagine, è stato effettuato un approfondimento monografico sulle principali caratteristiche delle colture frutticole prescelte, in termini di origine e caratteri botanici, diffusione, forme di allevamento, tipologie di impianti e varietà, con riferimento alle più recenti tendenze ed innovazioni.

Successivamente, si è proceduto alla esecuzione di un'indagine in loco, finalizzata a definire le tecniche di impianto ordinarie, i fabbisogni in termini di materiali e di manodopera e i rispettivi prezzi. Le indagini in loco sono state svolte da rilevatori esperti del territorio selezionato. Sono stati rilevati in tutto 75 tipi di impianto arboreo e, per ciascuno di essi, è stato ricostruito un computo metrico dettagliato.

Le voci di costo derivanti dall'indagine sono state suddivise per tipologie di operazione. In particolare, sono state individuate le seguenti classi di operazioni, comuni alla realizzazione di tutti gli impianti arborei:

- lavorazioni preparatorie
- analisi del terreno e concimazione di fondo
- squadratura/tracciatura del sesto d'impianto
- piantumazione
- realizzazione della struttura di sostegno/tutoraggi

Per quello che riguarda gli impianti irrigui, si è proceduto a una standardizzazione dei costi basata su tipologia di erogatori, coltura e sesto/tipo di impianto.

Sono state prese in considerazione altre voci opzionali, che possono essere riconosciute in caso il materiale/impianto sia presente, rappresentate da impianto antigrandine, shelter per la protezione degli astoni e altri materiali quali coperture plastiche e pacciamature.

Per l'elaborazione delle tabelle UCS, sono stati identificati alcuni arboreti di riferimento, in merito ai quali si è proceduto al calcolo del costo di impianto per classe di densità (esprese in piante/ha).

Inoltre, si è voluto tenuto conto delle particolari esigenze e dei maggiori costi degli impianti frutticoli collinari definendo un coefficiente di correzione (+5% sull'importo standard) assegnato in caso di pendenza superiore al 15%.

I costi standard sono stati aggiornati nel 2020 sulla base di un'analisi degli indici di variazione dei costi e dei prezzi derivanti dalla statistica ufficiale. L'intervallo temporale considerato è quello che intercorre dal momento della rilevazione originaria dei prezzi di listino (effettuata tra luglio e settembre 2017) e settembre 2020. Nel periodo in questione l'indice dei prezzi dei beni strumentali acquistati dagli agricoltori è aumentato del 5,07%.

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative ai trattori e mietitrebbie

Per la quantificazione delle tabelle standard dei costi unitari di trattori e mietitrebbie, la Rete Rurale Nazionale ha sviluppato un metodo di calcolo basato su dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati, inoltre, seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi".

Il metodo di calcolo consiste nell'esecuzione di un'analisi statistica dei prezzi di listino dei trattori e delle mietitrebbie e nella realizzazione di un'indagine di mercato, finalizzata a verificare il tasso di sconto medio applicato sui prezzi di listino, in ordinarie condizioni di mercato.

I principali passaggi dell'analisi statistica dei dati sono:

- *la costituzione della base dati dei prezzi di listino dei trattori e delle mietitrebbie presenti sul mercato italiano, effettuata consultando le banche dati disponibili online, che ha portato alla individuazione delle principali categorie di trattori (convenzionali, specializzati e cingolati) e mietitrebbie (convenzionali/fisse e autolivellanti);*
- *l'analisi dei listini ottenuti dalle ditte fornitrici delle macchine;*
- *l'individuazione delle variabili che determinano il prezzo, attraverso metodi quali-quantitativi che hanno permesso di valutare il grado di correlazione di ciascun parametro rispetto al prezzo. Questa analisi ha identificato, quali variabili tecniche significative per i trattori la potenza, il tipo di trasmissione, il tipo di protezione ed il tipo di cingoli; la potenza per le mietitrebbie;*
- *l'individuazione di 9 sotto-categorie omogenee di trattori e mietitrebbie e - attraverso un algoritmo generato con gli strumenti statistici della regressione e della interpolazione - la definizione dei prezzi di ciascuna sotto-categoria per classe di potenza;*
- *un'indagine di mercato finalizzata a stimare il tasso di sconto applicato, in condizioni ordinarie, dai rivenditori di macchine agricole. L'indagine è stata effettuata attraverso interviste con testimoni, rilevazione della scontistica applicata su un numero definito di modelli, realizzazione di un focus group di esperti.*

L'aggiornamento 2020 di questo lavoro è consistito in una revisione della metodologia, con un aggiornamento della base dati e la verifica dell'indagine di mercato (che non ha rilevato significative differenze nella scontistica).

Per quanto riguarda l'elenco delle sotto-categorie di macchine, è stata eliminata la variabile relativa al tipo di cingoli e sostituita, anche per i trattori cingolati, dal tipo di protezione

Un ulteriore approfondimento ha riguardato gli accessori, la cui dotazione può incidere sensibilmente sui costi. La ricognizione degli optional associati alle diverse sotto-categorie ha portato ad identificare tre categorie di accessori: quelli non disponibili per una determinata tipologia di macchina, quelli opzionali e quelli di serie.

L'ammissibilità al sostegno del PSR degli accessori, attraverso il riconoscimento di un importo aggiuntivo al costo standard, è possibile solo nei primi due casi, previa verifica tecnica e dimostrazione della ragionevolezza del costo. Gli accessori di serie, invece, si considerano già compresi nel rispettivo costo standard.

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative ai frantoi oleari

Il metodo sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale per la quantificazione delle tabelle standard dei frantoi oleari si basa su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi"

Nello specifico, le fasi che hanno portato alla definizione dei costi standard sono le seguenti:

- in primo luogo, sono state effettuate interviste con esperti del settore (un tecnico oleologo; responsabili del prodotto e commerciali di un'impresa produttrice che opera nel mercato nazionale e internazionale; un funzionario di una importante regione olivicola, esperto del settore), al fine di individuare, tra l'altro, le principali tipologie di frantoi oleari e le caratteristiche relative all'andamento del mercato;*
- in secondo luogo, sono state raccolte informazioni da 4 aziende produttrici, ritenute sufficientemente rappresentative del mercato;*
- le informazioni raccolte sono state elaborate in modo da identificare le caratteristiche di "un impianto tipo" ed i parametri tecnici più significativi ai fini della determinazione dei prezzi.*

In esito a queste attività, si è rilevata una consistente correlazione tra il dato della capacità massima di lavorazione oraria dell'impianto, espressa in Kg di olive lavorate/ora, ed il prezzo finale (iva esclusa, comprensivo di trasporto e montaggio) del frantoio.

Le caratteristiche del sistema di controllo dell'impianto – elettromeccanico o elettronico – influiscono sul prezzo finale, con una maggiorazione di circa il 10% per i sistemi di controllo del secondo tipo.

Un altro elemento ricorrente, che distingue i frantoi di minori dimensioni da quelli di dimensioni medie e di tipo industriale, è la presenza o l'assenza della sezione di separazione centrifuga del mosto oleoso in olio di oliva e residui.

Sulla base di queste analisi, sono state definite le tabelle di costo standard riportate nella precedente sezione sugli importi e le aliquote del sostegno.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il “Pacchetto giovani imprese agricole”

Il “Pacchetto giovani imprese agricole”:

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l’ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per l’intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di indirizzare il sostegno verso le aziende che sono potenzialmente in grado di raggiungere livelli di competitività e livelli di reddito tali da consentire almeno un’adeguata remunerazione del lavoro dell’agricoltore e della famiglia agricola, il programma sostiene le imprese con una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle aree svantaggiate e non inferiore a 15.000 euro.

Al fine di evitare l’”effetto peso morto” o inerziale è necessario attribuire una priorità alle aziende agricole in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall’effetto incentivante del sostegno pubblico. Tali aziende, in relazione alla struttura del settore agricolo regionale, possono essere ricomprese tra le classi economiche da 15.000 euro di Produzione Standard totale e fino a 200.000 euro di Produzione Standard totale. Per le aziende ricadenti all’interno di questa dimensione economica, inoltre, è attribuita una priorità decrescente, al crescere della classe di dimensione economica di appartenenza, con punteggio sostanzialmente più elevato per le aziende di dimensione più piccola.

Le aziende agricole, d’altra parte, per affrontare il mercato spesso scontano difficoltà legate alla loro ubicazione territoriale. Si tratta di fattori (svantaggi naturali del territorio, difficili condizioni morfologiche, difficili condizioni climatiche, perifericità rispetto ai mercati ed ai consumatori) che determinano per le stesse aziende la necessità di effettuare investimenti “aggiuntivi” rispetto alle altre aziende regionali, che dipendono dalla loro ubicazione. E’ il caso dei territori montani, ma anche delle aree rurali classificate come “D” e “C” dal PSR, nei quali il contesto strutturale presenta maggiori difficoltà per le aziende agricole che

vi operano. Tali aziende, d'altra parte, rappresentano un universo importante per le funzioni che possono svolgere in termini di presidio (socioeconomico) dei territori agricoli regionali "più difficili" e di mantenimento delle popolazioni nelle aree rurali più periferiche. Per cui diventa strategico privilegiare anche l'aspetto territoriale nella definizione del target di aziende beneficiarie del sostegno. Per tali ragioni, necessita attribuire una priorità a quelle aziende che sono localizzate in tali territori, la priorità sarà assegnata in ordine decrescente per: zone di montagna, aree rurali D, aree rurali C.

Il processo di targettizzazione delle aziende adottato dal PSR per il presente intervento consente, pertanto, di indirizzare al sostegno a quelle realtà che si rivolgono al mercato, quindi più dinamiche e maggiormente in grado di affrontare le sfide dei mercati, e che, data la propria dimensione economica e la propria localizzazione territoriale di svantaggio relativo, possono trarre maggiore beneficio dal sostegno pubblico.

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisetorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

Per raggiungere questo risultato, il sostegno del PSR deve privilegiare gli interventi maggiormente rispondenti al *targetting* settoriale ed alla relativa prioritarizzazione (intensità) delle esigenze all'interno dei singoli settori. In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento ai nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.3. 4.1.3 – Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

In coerenza con l'art. 17, (1) a, il sostegno nell'ambito del presente intervento è destinato ad investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene gli investimenti a livello aziendale finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione. L'intervento concorre:

- alla razionalizzazione ed al controllo dell'uso della risorsa idrica a fini irrigui;
- a migliorare l'adattamento degli effetti dei cambiamenti climatici nell'utilizzo della risorsa idrica.

L'intervento risponde direttamente ai fabbisogni F16 ed F14 del PSR, in quanto sostiene l'uso più efficiente della risorsa idrica utilizzata a scopi irrigui (sia in termini di fonti e sistemi di approvvigionamento che di riduzione dei consumi), ed allo stesso tempo, aumenta la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito degli impatti attesi sulla gestione delle risorse idriche.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area, 5A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A e 2B.

Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021).

Gli investimenti non dovranno implicare un aumento della superficie irrigua e non dovranno insistere su corpi idrici in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Per i sistemi irrigui al servizio di impianti arborei, diversi dagli agrumeti, per i quali sono utilizzate le tabelle unitarie di costi standard definiti dalla Rete Rurale Nazionale di cui alle schede di intervento 4.1.1 e 4.1.2, il contributo è calcolato sulla base del costo standard accessorio per il sistema irriguo previsto per l'impianto arboreo di riferimento.

Per i sistemi irrigui al servizio di agrumeti, il contributo è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi

standard definite dalla Regione.

Tutti i costi standard utilizzati nell'ambito dell'intervento sono stati definiti ai sensi dell'art. 67 (1) e (5) del regolamento (UE) 1303/2013.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013, Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regola i “Contratti di Rete” tra imprese.

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed

agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per :

- a. modalità alternative di approvvigionamento idrico rispetto al prelievo di acque sotterranee, con conseguente risparmio di risorsa irrigua;
- b. razionalizzare l'uso della risorsa irrigua ed il conseguente risparmio della stessa (raccolta e stoccaggio delle acque, ripristino elementi strutturali per miglioramento efficienza e funzionalità e sicurezza dei sistemi, recupero e trattamento acque reflue aziendali, reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua, ivi inclusi i nuovi impianti di irrigazione e miglioramento degli esistenti, sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automazione);
- c. acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) strettamente connessi alla gestione della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino a *c)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato
- e. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) strettamente connessi alla gestione efficiente ed al risparmio della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui.

Per i sistemi irrigui al servizio di impianti arborei, diversi dagli agrumeti, per i quali sono utilizzate le tabelle unitarie di costi standard definiti dalla Rete Rurale Nazionale di cui alle schede di intervento 4.1.1 e 4.1.2, il contributo è calcolato sulla base del costo standard accessorio per il sistema irriguo previsto per l'impianto arboreo di riferimento.

Per i sistemi irrigui al servizio di agrumeti, il contributo è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

Tutti i costi standard utilizzati nell'ambito dell'intervento sono stati definiti ai sensi dell'art. 67 (1) e (5) del regolamento (UE) 1303/2013.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate alla sezione 8.1 del PSR.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono escluse le spese per:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti che comportano un aumento della superficie irrigata.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e

stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, e deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o coltivatore diretto (CD) o datore di lavoro agricolo.
2. nel caso di domande di aiuto relative ad “investimenti collettivi” ciascuna delle imprese aderenti deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l’investimento deve rispettare le condizioni indicate nella sezione “definizioni di investimenti collettivi” della misura.

Il beneficiario del sostegno deve essere in possesso di un permesso/autorizzazione all’estrazione della risorsa irrigua che sia preesistente alla presentazione della domanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un “giovane agricoltore” nell’ambito del “pacchetto giovani” valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l’acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicato nell’intervento 6.1.1 del PSR.

Non sono ammissibili al sostegno programmi di sviluppo aziendale di cui al “pacchetto giovani” che prevedono esclusivamente interventi di cui all’operazione 4.1.3. Gli interventi di cui all’operazione 4.1.3 devono risultare complementari e secondari rispetto all’attivazione dell’intervento 4.1.2.

La domanda di aiuto deve riferirsi a programmi non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il conseguimento di un più efficiente uso dell’acqua. Il piano di sviluppo aziendale, redatto da un tecnico abilitato, deve riportare indicazioni tecniche precise sulla situazione ex-ante e sulla situazione ex-post dei consumi idrici dell’azienda e deve dimostrare l’entità della riduzione delle risorse idriche che il programma di investimenti è in grado di determinare.

Nel caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile superiore a 5.000 m³ e massima inferiore a 250.000 m³, coerentemente con la demarcazione contenuta nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Sono finanziabili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Gli investimenti nell’irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, in cui ricade l’intero territorio della Regione Calabria.

Gli investimenti per il miglioramento dell’efficienza dell’uso dell’acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, alle seguenti condizioni:

- sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il

consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;

- gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

1. un risparmio minimo superiore al 5% nel caso di investimenti di ammodernamento di sistemi/impianti già efficienti (impianti a basso volume);
2. un risparmio minimo superiore al 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione.

Nel caso di riconversione irrigua:

1. risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento, verso sistemi ad aspersione;
2. risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sistemi di aspersione verso sistemi di irrigazione localizzata a basso volume.

Non sono ammissibili interventi che riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per motivi inerenti la quantità d'acqua.

E' condizione di ammissibilità per tutti gli interventi realizzati nell'ambito della presente operazione la determinazione dello stato dei corpi idrici sotterranei e dei corpi idrici superficiali in cui ricade la localizzazione dell'investimento.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni decorrenza dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore riduzione dei consumi di risorsa idrica ai fini irrigui che va oltre i parametri minimi indicati dall'operazione; (tale principio dovrà assumere una maggiore priorità nella definizione dei criteri di selezione);
- agli investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio soggetto ad un rischio desertificazione più elevato, da individuarsi mediante l'utilizzo degli strumenti conoscitivi adottati dal Programma per come

descritti al paragrafo 8.1 del PSR (Carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato o di un progetto di filiera.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- a. Per i giovani agricoltori al primo insediamento di cui all'art. 2(n) del Regolamento 1305/2013 (pacchetto giovani del PSR)
 - 70% del costo dell'investimento ammissibile.

Per gli investimenti finanziati con risorse EURI nel biennio 2021-2022 l'aliquota di sostegno di cui al punto precedente è maggiorata del 20%, fino a raggiungere il 90% di contributo totale.

b. Per le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a) precedente:

1. 70% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettere a) e b) (zone montane e zone soggette ad altri vincoli naturali, diverse da quelle montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
2. 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone. Questa aliquota di sostegno è maggiorata del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR.

L'aliquota di sostegno di cui al punto 2 è maggiorata del 20%, senza superare il 70% totale, per

- gli investimenti in aziende condotte da giovani che hanno completato il primo insediamento nel quinquennio precedente la domanda di sostegno;
- gli investimenti collegati con la misura 10 o 11 del PSR.

Per gli investimenti finanziati con risorse EURI nel biennio 2021-2022 l'aliquota di sostegno è pari al 75% del contributo totale. L'aliquota di sostegno è maggiorata di un ulteriore 15%, fino a raggiungere il 90% di contributo totale per:

- gli investimenti in aziende agricole localizzate in zone montane e svantaggiate
- gli investimenti in aziende condotte da giovani che hanno completato il primo insediamento nel quinquennio precedente la domanda di sostegno;
- gli investimenti collegati con la misura 10 o 11 del PSR.

Per i sistemi irrigui al servizio di impianti arborei, diversi dagli agrumeti, per i quali sono utilizzate le tabelle unitarie di costi standard definiti dalla Rete Rurale Nazionale di cui alle schede di intervento 4.1.1 e 4.1.2, il contributo è calcolato sulla base del costo standard accessorio per il sistema irriguo previsto per l'impianto arboreo di riferimento. I rispettivi importi sono indicati alla voce "importo aggiuntivo per impianto irriguo" delle tabelle contenute nei paragrafi "Importo ed aliquote del sostegno" relative agli interventi 4.1.1 e 4.1.2.

Per i sistemi irrigui al servizio di agrumeti, il contributo è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito riportate:

TABELLA DEI COSTI STANDARD ALL'ETTARO (EURO/HA) PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE LOCALIZZATA SOLLEVATI DAL TERRENO					
Tipo di impianto	Sesto	n. piante	Dimensione impianto		
			< 0,5 ha	0,5-2,0 ha	> 2 ha
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	6,0 x 4,0	416	2.600	2.450	2.350
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	5,0 x 4,0	500	3.050	2.900	2.750
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	5,0 x 3,0	666	3.950	3.750	3.500
Sistema irriguo con doppia ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti a vaso catalano privi di struttura di sostegno	5,0 x 2,5	800	4.650	4.400	4.150
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	6,0 x 4,0	416	4.150	3.950	3.750
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	5,0 x 4,0	500	4.900	4.700	4.450
Sistema irriguo con ala gocciolante sollevata dal terreno per allevamenti privi di struttura di sostegno	5,0 x 3,0	666	6.450	6.100	5.800

**TABELLA DEI COSTI STANDARD ALL'ETTARO (EURO/HA)
PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE LOCALIZZATA
POSIZIONATO A TERRA**

Tipo di impianto	Interfila	n. file	Dimensione impianto		
			< 0,5 ha	0,5-2,0 ha	> 2 ha
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	5,0	20	4.050	3.750	3.500
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	6,0	16	3.300	3.100	2.850
Impianto a doppia ala gocciolante posizionata a terra	4,0	25	4.950	4.600	4.250

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti della lettera *b*), sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR. La maggiorazione del 10% non è applicabile alle aliquote di sostegno di cui alla lettera *a*) precedente.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi inclusa la condizione richiesta agli interventi di conseguire il risparmio della risorsa idrica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e di impegni assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare il rischio relativo alla valutazione dell'effettiva capacità dell'intervento di determinare una riduzione del consumo di risorsa idrica e dell'entità della riduzione, può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello di calcolo chiaro ed esaustivo (documentazione, formula di calcolo, ecc.) attraverso il quale misurare il risparmio di risorsa idrica atteso. In sede di valutazione dell'investimento sarà verificato se gli interventi previsti ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa esposta che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire e gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Le categorie di rischi ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquisita per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale per la quantificazione delle tabelle standard degli impianti arborei si basa su dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi"

In questo contesto, i costi standard per i sistemi irrigui relativi ad impianti arborei, diversi dagli agrumeti, sono stati definiti come accessori agli impianti arborei a cui sono collegati. Per la definizione dei costi standard, è stato preso in considerazione il solo costo di quella parte dell'impianto più direttamente collegata al ciclo della coltura arborea, ovvero l'impianto di distribuzione dell'acqua tramite le "ali gocciolanti" comprensive di tubazioni generalmente in PE e di gocciolatori e/o di irrigatori. Le ali gocciolanti possono essere, in taluni casi, sollevate attraverso una apposita struttura di sostegno.

Il costo standard comprende, oltre al materiale, la manodopera per il montaggio del sistema irriguo. Per alcune tipologie di impianto, è stata prevista anche l'ipotesi che, al posto dei normali gocciolatori siano installati i più costosi micro-irrigatori a spruzzo che hanno anche la capacità di limitare gli eccessi termici e le relative conseguenze negative sulla coltura.

Anche per il calcolo dei costi standard relativi agli impianti irrigui al servizio degli agrumeti si è fatto riferimento all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, il metodo utilizzato per il calcolo delle unità di costo standard è basato sull'analisi statistica dei dati di mercato e di altre informazioni oggettive. Inoltre, ad integrazione dell'analisi quantitativa, per l'esplicitazione dei parametri tecnici degli investimenti si è proceduto ad una literature review e per la

validazione dei risultati si è fatto ricorso ad un panel di esperti.

Il panel di esperti è stato utilizzato anche in fase successiva per un riscontro sui valori di mercato di alcune voci di costo e per un parere sulla congruità complessiva dell'analisi dei costi standard.

Il percorso metodologico è articolato in quattro fasi:

1. Declinazione del campo di applicazione attraverso la definizione dei parametri tecnici degli investimenti (tipi di frutteti, sesti di impianto). L'output di questa fase è una lista degli investimenti per i quali procedere al calcolo dei costi standard.
2. Definizione puntuale dei fabbisogni tecnici per ciascun investimento. L'output è stato una lista e relativa quantificazione delle voci di spesa (attività e input) necessarie.
3. Analisi di mercato per la valutazione del prezzo delle voci di spesa, alimentata da dati raccolti ad hoc (confronto tra preventivi raccolti a livello nazionale e regionale) e da altri dati oggettivi e fonti normative (prezzari, dati ISTAT, stampa e siti internet specializzati). L'output dell'analisi di mercato è stata la definizione dei costi unitari per voce di spesa.
4. Calcolo delle unità di costo standard e compilazione delle Tabella di costi standard.

Per il calcolo dei costi standard, sono state preliminarmente definite tre classi di superficie (<0,5 ha, comprese tra 0,5 e 2 ha, > 2 ha) e sono stati modulati i costi in funzione della dimensione dell'impianto, stimando una scontistica sulla base delle quantità acquistate.

Le UCS sono state calcolate per unità di superficie pari a 1 ha (UCS/ha). Il calcolo delle UCS per ciascuna delle unità di riferimento è la risultante della somma dei costi di ciascuna voce di spesa, calcolata moltiplicando le quantità utilizzate di ciascun fabbisogno per i relativi prezzi/costi unitari ($UCS = \sum Q_i \cdot p_i$).

Tutte le UCS sono da intendersi comprensive del costo del lavoro e eventuale noleggio macchine affidati a ditte esterne l'azienda agricola. L'eventuale impiego di lavoro aziendale e di macchine presenti in azienda è stato calcolato al costo-opportunità.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo

investimento);

- o vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il “Pacchetto giovani imprese agricole”

Il “Pacchetto giovani imprese agricole”:

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.4. 4.1.4 – Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

In coerenza con l'art. 17, (1) a, il sostegno nell'ambito del presente intervento è destinato ad investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale ed è mirata a ridurre il ricorso alle fonti fossili nell'ambito del fabbisogno energetico del settore agricolo regionale mediante il sostegno alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda e di reti aziendali per la distribuzione dell'energia.

L'intervento risponde direttamente al fabbisogno F4 del PSR, in quanto finalizzato a migliorare la sostenibilità globale delle imprese agricole, ed al fabbisogno F14 in quanto contribuisce a mitigare le pressioni esercitate dall'agricoltura sul cambiamento climatico, attraverso la riduzione del ricorso alle fonti fossili per la copertura del fabbisogno energetico del settore primario regionale. L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 5C dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A-2B e 5D.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013 Organizzazione Comune dei Prodotti agricoli (OCM), recante Organizzazione

Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regola i “Contratti di Rete” tra imprese.

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013) e successive modifiche ed integrazioni.

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali: D.Lgs n. 387/2003; Decreto Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10/09/2010; D.Lgs n. 28/2011; provvedimenti amministrativi che regolamentano l’erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli artt. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per:

- a. impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa, biogas derivante da effluenti di allevamento, idroelettrica, solare e fotovoltaica);
- b. interventi per reti aziendali per la distribuzione dell’energia;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) fino a b), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;

d. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), strettamente correlati agli investimenti di cui ai punti *a)* e *b)* precedenti.

Sono escluse le spese per:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti di semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, e deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo.
2. nel caso specifico di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese che presenta la domanda di aiuto collettivo deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento deve rispettare le condizioni indicate nelle informazioni specifiche dell'intervento nella sezione "definizioni di investimenti collettivi", cui si rimanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicato nell'intervento 6.1.1 del PSR.

Nell'ambito del "pacchetto giovani" non sono ammissibili al sostegno programmi di sviluppo aziendale che prevedono esclusivamente interventi di cui all'operazione 4.1.4. Gli interventi di cui all'operazione 4.1.4 deve, comunque, essere complementare e secondaria rispetto all'attivazione dell'intervento 4.1.2.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 5C in cui viene attivata, ossia deve dimostrare la sostituzione di energia consumata proveniente da fonti fossili con energia consumata proveniente da fonti rinnovabili.

Sono ammesse le spese di investimento per gli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che rispettano le seguenti condizioni:

- l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda compreso quello familiare, combinato di energia termica ed elettrica. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- rispettano i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente per come specificati nelle informazioni specifiche dell'intervento "requisiti minimi in materia di efficienza energetica" cui si rimanda;
- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e rispettano le condizioni previste all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque).

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. In particolare, nel caso in cui l'operazione implichi investimenti che insistono su un bacino (energia idroelettrica), tutti i potenziali progetti che insistono su tale bacino verranno considerati collettivamente e sottoposti a una valutazione di impatto ambientale e alla valutazione prevista all'art. 4(7) della Direttiva Acque 2000/60/CE per evitare un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- agli investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo;
- all'entità del fabbisogno energetico complessivo dell'impresa (priorità ai comparti maggiormente energivori);
- all'utilizzo di criteri specifici di progettazione che garantiscono maggiore efficienza energetica e minori emissioni rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e riportate come condizioni di ammissibilità dell'intervento, quali tra gli standard minimi di efficienza energetica da rispettare;
- alla presenza di una rete intelligente oppure un piano d'azione energetico comunale, al fine di evitare lo spreco per sovrapproduzione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato o un progetto di filiera.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

1. Per i giovani agricoltori al primo insediamento di cui all'art. 2(n) del Regolamento 1305/2013 (pacchetto giovani del PSR)
 - 70% del costo dell'investimento ammissibile.

Per gli investimenti finanziati con risorse EURI nel biennio 2021-2022 l'aliquota di sostegno di cui al punto precedente è maggiorata del 20%, fino a raggiungere il 90% di contributo totale.

b. Per le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a) precedente:

1. 70% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettere a) e b) (zone montane e zone soggette ad altri vincoli naturali, diverse da quelle montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
2. 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone. Questa

aliquota di sostegno è maggiorata del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR.

L'aliquota di sostegno di cui al punto 2 è maggiorata del 20%, senza superare il 70% totale, per

- gli investimenti in aziende condotte da giovani che hanno completato il primo insediamento nel quinquennio precedente la domanda di sostegno;
- gli investimenti collegati con la misura 10 o 11 del PSR.

Per gli investimenti finanziati con risorse EURI nel biennio 2021-2022 l'aliquota di sostegno è pari al 75% del contributo totale. L'aliquota di sostegno è maggiorata di un ulteriore 15%, fino a raggiungere il 90% di contributo totale per:

- - gli investimenti in aziende agricole localizzate in zone montane e svantaggiate
 - gli investimenti in aziende condotte da giovani che hanno completato il primo insediamento nel quinquennio precedente la domanda di sostegno;
 - gli investimenti collegati con la misura 10 o 11 del PSR.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei

controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare, per la verifica dei consumi energetici dell'azienda (in base alla quale si determina la soglia di autoconsumo per l'impianto di produzione ammissibile al sostegno) deve essere acquisita una perizia tecnica di stima corredata da documentazione probatoria (bollette energetiche, gas, fatture acquisto carburanti). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. In particolare, una specifica attività di controllo da effettuare è relativa alla compatibilità del sostegno con altri benefici pubblici previsti dalla legislazione nazionale a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso specifico, il rischio è mitigato attraverso l'incrocio dei dati disponibili presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) per verificare eventuali sovrapposizioni di sostegno. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo

investimento);

- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il “Pacchetto giovani imprese agricole”

Il “Pacchetto giovani imprese agricole”:

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Riguardo alle condizioni di ammissibilità per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili,

gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non venga alimentato con bio-combustibili o biomassa derivante da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto di produzione aziendale e, in ogni caso, solo per autoconsumo;
- rendimento minimo dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (per solo autoconsumo aziendale) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la misura.

8.2.4.3.5. 4.1.5 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

- Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.
- È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

- Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può finanziare fino al 100% del valore dell'investimento. È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti; l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari

selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

8.2.4.3.6. 4.2.1 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è attivabile su tutto il territorio regionale.

L'operazione interviene nelle fasi della trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, sostenendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e logistica dei cicli di lavoro. In un quadro generale di miglioramento delle performance ambientali e della sostenibilità del sistema di produzione alimentare, l'obiettivo dell'operazione è quello di sviluppare il miglioramento e l'innovazione del prodotto e del packaging, dell'ampliamento delle funzioni d'uso, lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle gamme di prodotto posizionate sui mercati locali e sui mercati extraregionali, nell'ambito di un obiettivo generale di "accorciamento della filiera agroalimentare" e di recupero di competitività del settore primario.

Nell'ambito di tale logica di azione, l'intervento risponde ai fabbisogni F8 ed F9 del PSR, favorendo la composizione dell'offerta agroalimentare puntando su due prevalenti tipologie di canali distributivi: lo sviluppo della "filiera corta", prioritariamente nell'ambito di un'azione di miglioramento del posizionamento di mercato delle produzioni biologiche, dei prodotti "di montagna" e dei prodotti di "nicchia" con forti interrelazioni prodotto/territorio; lo sviluppo di canali GDO e "specializzato", nell'ambito delle produzioni dei comparti con quantitativi di PLV più consistente. Essa è, altresì, in grado di sostenere indirettamente il fabbisogno F11, in quanto consente di rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agroalimentari regionali.

L'operazione interviene nelle fasi della composizione ed organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari promuovendo investimenti rivolti ad integrare le funzioni logistiche e commerciali delle singole imprese per consentire l'accesso ed il posizionamento ai canali distributivi della grande distribuzione e degli "specializzati", anche attraverso la creazione e/o l'ammodernamento di reti di raccolta locali, di reti di stoccaggio, di reti di condizionamento, di reti di cernita e di imballaggio. Essa agisce sia sull'integrazione "orizzontale" dei prodotti di una sola filiera, sia sull'integrazione "verticale" o "trasversale" di più filiere.

L'operazione sostiene il perseguimento delle migliori performance ambientali da parte delle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Essa si rivolge specificatamente a migliorare la gestione delle acque reflue aziendali, attraverso l'introduzione di sistemi impiantistici all'avanguardia per il trattamento delle stesse e riutilizzo nell'ambito dei cicli di lavorazione agroindustriali.

Per le stesse finalità ambientali sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo nell'ambito dei processi di trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli

L'intervento può essere attivato sia attraverso un approccio di domanda di sostegno singola, che nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera (PIF), per come descritti nelle informazioni specifiche di cui al presente intervento. L'attuazione dell'intervento deve, in ogni caso, essere coerente con quanto previsto dall'Accordo

di Partenariato, garantendo l'equilibrio tra lo sviluppo della filiera corta e la filiera ordinaria.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus area 3A.

Indirettamente concorre agli obiettivi di cui alla Focus area 5C del Programma.

L'intervento concorre all'obiettivo trasversale ambiente nella misura in cui contribuisce ad una gestione più sostenibile delle imprese agroalimentari, principalmente nella migliore gestione delle acque reflue di lavorazione e riduzione delle emissioni in atmosfera; all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici in quanto concorre all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, sostituendo consumi energetici da fonti fossili con consumi da fonti rinnovabili; all'obiettivo innovazione in quanto sostiene l'innovazione di processo, prodotto e funzioni d'uso nell'ambito del comparto alimentare regionale.

Negli anni di estensione del programma, l'intervento può essere attivato anche attraverso le risorse aggiuntive dello Strumento dell'Unione Europea per la ripresa (EURI) istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 anche con l'obiettivo di alleviare l'impatto della crisi da COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le aree rurali dell'Unione, in linea con l'articolo 58a (5) del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Per i frantoi oleari, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard adottate dalla Regione ai sensi dell'art. 67 (1) e (5) del regolamento (UE) 1303/2013

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento 1308/2013 (OCM). La Misura sarà attivata nel rispetto della demarcazione con il sostegno concedibile attraverso gli aiuti previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e successive modifiche e integrazioni delle seguenti:

- D.Lgs n. 387/2003;
- Decreto MiSE del 10/09/2010;
- D.Lgs n. 28/2011;

- provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

"Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di ripresa dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19"

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione, vendita dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in forma singola o associata. Ai sensi dell'art. 17, lett. b) del Regolamento (UE) 1305/2013, il prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto agricolo può non essere un prodotto compreso nell'Allegato I del Trattato.

Possono accedere al sostegno anche le imprese che sono produttori agricoli, qualora la materia prima da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale in misura non inferiore ai 2/3 (67%) di quella complessivamente lavorata/commercializzata.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per:

- a. acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di beni immobili utilizzati per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli, ivi inclusi i costi di ammodernamento degli impianti per la gestione sostenibile della risorsa idrica nei processi di lavorazione aziendale;
- b. realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo aziendale;
- c. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature ed hardware;
- d. l'efficientamento energetico (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere *a)* e *d)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato;
- f. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce).

Le spese di nuova costruzione di cui alla lettera *a)* precedente devono essere strettamente correlate al

programma di sviluppo dell'impresa e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'impresa, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 50% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui alla lettera *b)* precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 40% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 50% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico.
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione.

Per i frantoi oleari si applicheranno le tabelle unitarie di costi standard adottate dalla Regione.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. acquisti di impianti ed attrezzature usate;
- b. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- c. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
- d. investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra;
- e. investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto può essere presentata da un'impresa che possiede i seguenti requisiti:

- a. alla data di presentazione della domanda l'impresa, se costituita, deve essere iscritta alla Camera di Commercio ed avere nell'oggetto sociale o nella propria posizione di attribuzione della Partita Iva l'attività di impresa per cui si presenta la domanda di aiuto. Nel caso di impresa non ancora costituita tali requisiti devono essere dimostrati contestualmente all'accettazione del contributo pubblico concesso.
- b. nel caso specifico dell'azienda agricola essa deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo

principale (IAP) o coltivatore diretto (CD) o datore di lavoro agricolo, e la materia prima di provenienza extra-aziendale non deve essere inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di materia prima lavorata/trasformata/commercializzata.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 3A in cui viene attivata, ossia la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli regionali.

Sono ammessi al sostegno gli investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, che rispettino i seguenti requisiti:

- l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda, compreso quello familiare, combinato di energia termica ed elettrica. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- rispettano criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente per come specificati nelle informazioni specifiche dell'intervento "requisiti minimi in materia di efficienza

energetica" cui si rimanda.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non variare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- per i primi 5 anni successivi all'avviamento dell'impianto di lavorazione (che viene fatto coincidere con l'ultimo titolo di spesa), la materia prima da trasformare, commercializzare, vendere deve provenire per almeno il 67% da aziende agricole attive nella produzione primaria.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da

biomasse.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;
- alla maggiore percentuale di materia prima lavorata e/o commercializzata proveniente da produttori primari (imprese agricole) rispetto a quanto previsto nelle condizioni di ammissibilità;
- alla capacità dell'intervento di generare un maggiore incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- alla coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come definite nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 (analisi di contesto) del PSR, cui si rimanda;
- agli investimenti che non prevedono consumo di suolo;
- alla maggiore capacità di generare nuova occupazione;
- alla presenza di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo che presentano caratteristiche di progettazione in grado di determinare un minore impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica degli impianti;
- agli investimenti che adottano soluzioni progettuali e tecniche in grado di conseguire il miglioramento della gestione sostenibile delle acque reflue di lavorazione aziendale e la riduzione delle emissioni;
- al possesso da parte del proponente di certificazioni ambientali o dell'impegno a conseguirle;
- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR;
- alla capacità dell'intervento di intercettare nuovi mercati di sbocco delle produzioni agricole trasformate.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 50% del valore delle spese ammissibili.

Per gli investimenti finanziati con risorse EURI nel biennio 2021-2022 l'aliquota di sostegno è pari al 75%.

Il sostegno agli investimenti che riguardano la trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso ai sensi del Regolamento

1407/2013 De Minimis.”

Per le tipologie di investimento alle quali si applicano i costi standard, il contributo sarà calcolato sugli importi risultanti dalle relative tabelle che si riportano di seguito:

Tabelle di costo standard per frantoi oleari (fonte: elaborazioni RRN)

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettromeccanico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 48.487,50
500	799	assente	€ 92.618,51
800	1.000	assente	€ 132.550,55
1.000	2.000	presente	€ 241.511,44
2.001	3.000	presente	€ 291.896,20
4.000	5.000	presente	€ 365.454,96
6.000	10.000	presente	€ 500.533,33

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettronico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 53.336,25
500	799	assente	€ 101.880,36
800	1.000	assente	€ 145.805,60
1.000	2.000	presente	€ 265.662,59
2.001	3.000	presente	€ 321.085,82
4.000	5.000	presente	€ 402.000,46
6.000	10.000	presente	€ 550.586,67

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'oggetto, del metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio o comunque fatto insorgere obblighi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare, per la verifica dei consumi energetici dell'azienda (in base alla quale si determina la soglia di autoconsumo per l'impianto di produzione ammissibile al sostegno) deve essere acquisita una perizia tecnica di stima corredata da documentazione probatoria (bollette energetiche, gas, fatture acquisto carburanti, altra documentazione). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare

sarà codificata una della check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento" .

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. In particolare, una specifica attività di controllo da effettuare è relativa alla compatibilità del sostegno con altri benefici pubblici previsti dalla legislazione nazionale a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso specifico, il rischio è mitigato attraverso l'incrocio dei dati disponibili presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) per verificare eventuali sovrapposizioni di sostegno. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Metodo per il calcolo delle unità di costo standard relative ai frantoi oleari

Il metodo sviluppato dalla Rete Rurale Nazionale per la quantificazione delle tabelle standard dei frantoi oleari si basa su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi"

Nello specifico, le fasi che hanno portato alla definizione dei costi standard sono le seguenti:

- in primo luogo, sono state effettuate interviste con esperti del settore (un tecnico oleologo; responsabili del prodotto e commerciali di un'impresa produttrice che opera nel mercato nazionale e internazionale; un funzionario di una importante regione olivicola, esperto del settore), al fine di individuare, tra l'altro, le principali tipologie di frantoi oleari e le caratteristiche relative all'andamento del mercato;
- in secondo luogo, sono state raccolte informazioni da 4 aziende produttrici, ritenute sufficientemente rappresentative del mercato;
- le informazioni raccolte sono state elaborate in modo da identificare le caratteristiche di "un impianto tipo" ed i parametri tecnici più significativi ai fini della determinazione dei prezzi.

In esito a queste attività, si è rilevata una consistente correlazione tra il dato della capacità massima di lavorazione oraria dell'impianto, espressa in Kg di olive lavorate/ora, ed il prezzo finale (iva esclusa, comprensivo di trasporto e montaggio) del frantoio.

Le caratteristiche del sistema di controllo dell'impianto – elettromeccanico o elettronico – influiscono sul prezzo finale, con una maggiorazione di circa il 10% per i sistemi di controllo del secondo tipo.

Un altro elemento ricorrente, che distingue i frantoi di minori dimensioni da quelli di dimensioni medie e di tipo industriale, è la presenza o l'assenza della sezione di separazione centrifuga del mosto oleoso in olio di oliva e residui.

Sulla base di queste analisi, sono state definite le tabelle di costo standard riportate nella precedente sezione sugli importi e le aliquote del sostegno.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per l'intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per l'intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Considerata la situazione di contesto del comparto agricolo regionale nel quale rappresentano una quota molto significativa le aziende agricole che, di fatto, anche per la loro ridotta dimensione fisica ed economica (in standard output), non si rivolgono al mercato, ma svolgono esclusivamente o prevalentemente funzioni di autoconsumo (circa 60.000 aziende (43,1% delle aziende regionali), dato ISTAT, Censimento 2010). Considerato, altresì, che la struttura agricola regionale si presenta particolarmente variegata e complessa per la numerosità di produzioni di interesse per i mercati e di produzioni di qualità (multisetorialità), occorre finalizzare l'intervento del PSR al fine di indirizzare le risorse disponibili verso le aziende ed i fabbisogni dei comparti produttivi, maggiormente in grado di cogliere le opportunità offerte dall'utilizzo del sostegno del PSR e svolgere effetti benefici sullo sviluppo della competitività e della capacità di rafforzarsi sui mercati dell'intero settore primario regionale.

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di mirare l'intervento verso le aziende agricole "attive" e cioè quelle strutturate come "imprese", individuate nella Regione in quelle che utilizzano e valorizzano il fattore lavoro (dell'agricoltore e/o dei membri della famiglia agricola e/o degli operai agricoli) e, quindi, che hanno una propensione più elevata a portarsi sui mercati e produrre reddito (sono, cioè rivolte al recupero di competitività), il Programma sostiene le imprese che utilizzano il fattore lavoro, sia esso proveniente da manodopera familiare che da lavoro dipendente (Imprenditore Agricolo Professionale, Coltivatore Diretto, datore di lavoro agricolo).

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisetorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente

rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

Per raggiungere questo risultato, il sostegno del PSR deve privilegiare gli interventi maggiormente rispondenti al *targetting* settoriale ed alla relativa prioritizzazione (intensità) delle esigenze all'interno dei singoli settori. In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Riguardo alle condizioni di ammissibilità per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non venga alimentato con bio-combustibili o biomassa derivante da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto aziendale e, in ogni caso, solo per autoconsumo;
- rendimento minimo dell'impianto in termini di MWh/anno termico pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo N. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (solo per autoconsumo aziendale) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica essi sono ammissibili solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e rispettano le condizioni di cui all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle acque);

--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.7. 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 3A.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Strumento finanziario di garanzia.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

I Beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono:

- o Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.
- o Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

- Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.
- Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.
- È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità


Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel processo di trasformazione il prodotto in uscita può essere anche un prodotto non appartenente all'Allegato I del Trattato. In questo caso l'aiuto in termini di ESL è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. Il "De minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.



8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può finanziare fino al 100% del valore dell'investimento. È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti. L'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

NON PERTINENTE

--

8.2.4.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.9.3. *Valutazione generale della misura*

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

8.2.4.3.8. 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di agire direttamente nei confronti del fabbisogno F6 del Programma, sostenendo il miglioramento/adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e silvicole e di agire, in maniera indiretta, sul fabbisogno F4, sostenendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole, e su fabbisogno F13, contribuendo a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste.

Essa inoltre è facilitante rispetto agli obiettivi sottesi al fabbisogno F10, rappresentando uno fra i presupposti necessari allo sviluppo della filiera regionale "no food" bosco-legno. Come emerso dall'analisi di contesto, la densità viaria media nelle aree forestali regionali è di 14,17 mt/ha, inferiore ai 30 mt/ha indicati come ottimali secondo la bibliografia scientifica di riferimento. Inoltre le infrastrutture viarie forestali regionali, hanno una larghezza inadeguata (minore di 3 mt di larghezza) all'utilizzo delle moderne macchine operatrici forestali.

Nell'ambito della strategia di azione prefigurata, l'intervento, contribuisce agli obiettivi della focus area 2A in quanto sostiene, attraverso il miglioramento delle infrastrutture di base, il miglioramento della competitività delle aziende agricole e silvicole (attraverso una riduzione dei costi aziendali e migliori condizioni di accesso ai mercati) ed all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici in quanto, il miglioramento dell'accessibilità ai suoli agricoli e forestali, contribuisce a mitigare alcuni rischi (rischio incendio, rischio idrogeologico) che sono stati indicati dalla Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra quelli rispetto ai quali si attendono gli impatti dei cambiamenti climatici.

L'operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso e di lavoro all'interno dei comparti agricolo e silvicolo, rafforzando quegli elementi strutturali in grado di migliorare la competitività delle aziende agricole e degli operatori forestali.

L'operazione è prioritizzata e si concentra sugli interventi "strategici" maggiormente in grado di determinare un impatto positivo sul sistema agricolo e forestale regionale. All'interno dell'operazione, pertanto, vengono sollecitati gli investimenti integrati del settore pubblico nelle aree a più elevata densità di imprese agro-forestali o nelle aree soggette a rischi specifici di isolamento, in grado di sviluppare una programmazione di area vasta dell'infrastrutturazione a servizio del settore agricolo e forestale.

Al fine di supportare, attraverso idonee infrastrutture, i processi di sviluppo ed ammodernamento delle aziende agricole e silvicole, il sostegno previsto dal presente intervento è riconducibile:

- a. alla realizzazione/ristrutturazione/ampliamento, messa in sicurezza, miglioramento della rete viaria agro-silvo-pastorale, necessaria all'accesso e coltivazione dei fondi agricoli e forestali e di altre strutture forestali, purché di libero accesso; attraverso, tra l'altro: realizzazione di opere di regimazione delle acque, tombini, cunette di attraversamento, guadi, ponti in legno, rimodellamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno delle scarpate, adeguamenti e rettifiche dei tracciati;
- b. all'elettrificazione dei comprensori agricoli e forestali.

Gli investimenti oggetto del sostegno saranno, pertanto finalizzati:

- alla viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali (strade interpoderali, strade forestali, piste forestali carrabili) e di collegamento alla viabilità pubblica asfaltata;
- viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione delle superfici forestali;
- elettrificazione delle aree agricole e forestali;
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi (infrastrutture verdi).

L'intervento può essere attivato anche attraverso i progetti integrati territoriali (PIAR).

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (EU) 1307/2013, disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Decreto legislativo n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, Testo Unico degli Enti Locali.

Programma Quadro per il settore Forestale.

Legge Regione Calabria n. 45/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Piano Antincendi boschivi della Regione Calabria.

Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di bonifica”

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Enti locali in forma singola o associata.

Consorzi di bonifica.

Possessori pubblici di superfici forestali e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti per:

- a. costruzione e/o miglioramento di infrastrutture di accesso alle aree agricole ed alle aree forestali, ivi incluse le spese accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi (infrastrutture verdi);
- b. costruzione e/o miglioramento di infrastrutture per l'elettrificazione di aree agricole;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono spese ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi a carico di viabilità e di elettrificazione non collegati all'uso agricolo e forestale.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella Sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizione di ammissibilità al sostegno:

- che gli investimenti di viabilità realizzati prevedano esclusivamente la realizzazione di strade di libero accesso aperte al pubblico ed al servizio di una moltitudine di utenti;
- che gli investimenti di elettrificazione siano posizionati all'esterno dell'azienda agricola/forestale, siano collegati all'uso agricolo e forestale e siano a servizio di una moltitudine di aziende agricole/forestali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo, ritenendo prioritari gli investimenti di ammodernamento e/o recupero di strutture esistenti;
- al maggiore bacino di utenza in termini di numero di aziende agricole e numero di operatori forestali serviti/raggiunti dall'intervento;
- alla localizzazione delle infrastrutture in territori svantaggiati, le aree rurali classificate come aree "D" dal programma e le aree montane per come individuate dall'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- alla maggiore capacità di agire a favore dell'adattabilità e resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, favorendo le soluzioni progettuali e costruttive delle "infrastrutture verdi";
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie a servizio delle aree forestali alla localizzazione in aree in cui la densità viaria è minore;
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile sostenuta.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda per quanto riguarda il criterio richiesto alle opere realizzate di essere a servizio di una pluralità di soggetti e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello chiaro attraverso il quale individuare l'opera a servizio di una pluralità di soggetti. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare

l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezziario regionale di riferimento".

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;

- sulla riduzione del tasso di errore della spesa.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per l'intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per l'intervento

8.2.4.3.9. 4.3.2 Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato in Calabria abbondanza di risorse idriche, ma modalità di approvvigionamento ed utilizzo inefficienti. In complementarietà con l'intervento previsto dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), si propone di agire direttamente sul fabbisogno F15 del Programma, sostenendo approcci collettivi più moderni ed efficienti per la gestione sostenibile della risorsa idrica in coerenza con l'Accordo di Partenariato.

L'intervento si correla direttamente alla focus area 5A in quanto supporta interventi infrastrutturali per una gestione più efficiente dell'acqua al di là dei quantitativi previsti dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed ha effetti indiretti anche sulla focus area 2A in quanto determina uno dei presupposti per una migliore competitività delle aziende agricole, quale è la disponibilità adeguata e sufficiente della risorsa irrigua durante tutto il ciclo di coltivazione.

L'intervento contribuisce all'obiettivo trasversale ambiente, in quanto sostiene un approvvigionamento più sostenibile della risorsa idrica, ed agisce anche in termini di salvaguardia delle falde acquifere promuovendo una riduzione dell'uso della risorsa idrica oltre a quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013. Favorisce il perseguimento dell'obiettivo clima, in quanto contribuisce, attraverso una gestione più efficiente dell'acqua, a rendere il sistema agricolo regionale maggiormente in grado di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici (quali i periodi di siccità e l'innalzamento delle temperature medie). Contribuisce altresì, all'obiettivo trasversale innovazione in quanto sostiene soluzioni innovative di gestione dell'acqua che favoriscono la razionalizzazione dei prelievi e della distribuzione, la misurazione dei consumi ed un appropriato controllo dei prelievi, in base a fabbisogni chiaramente determinati.

In tale direzione l'intervento viene finalizzato:

- a sostenere l'ammodernamento di reti e delle opportune apparecchiature per favorire la distribuzione irrigua consortile e la riduzione dell'uso della risorsa idrica;
- a migliorare la gestione ed il controllo dei prelievi delle acque, anche con l'introduzione di sistemi di controllo e di misura, l'informatizzazione delle reti irrigue al fine di individuare la totalità degli effettivi fruitori dei servizi ed il relativo fabbisogno idrico onde evitare il consumo irrazionale della risorsa ed ottenere la conseguente riduzione dell'uso della risorsa idrica.

In relazione alla tipologia di interventi ammessi dal PSRN, l'intervento supporta solo investimenti di interesse regionale relativi a bacini di accumulo al di sopra o al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, oppure investimenti in infrastrutture irrigue non pertinenti ad alcun bacino di accumulo non contemplati nel finanziati dal PSRN:

- ammodernamento, per la riduzione dei consumi di risorsa idrica, di sistemi di adduzione (per il rifacimento dei tratti delle reti tubate - condotte forzate - deteriorate) collegati a bacini < o > 250.000 metri cubi oppure non pertinenti ad alcun bacino di accumulo;
- ammodernamento, per la riduzione dei consumi di risorsa idrica, di reti di distribuzione

(conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione; rifacimento dei tratti delle reti tubate – condotte forzate - deteriorate) collegati a bacini < o > 250.000 metri cubi oppure non pertinenti ad alcun bacino di accumulo;

- l'installazione di sistemi di controllo e di misura collegati a bacini < o > 250.000 metri cubi oppure non pertinenti ad alcun bacino di accumulo;
- sistemi consortili “intelligenti” per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automazione dell'utilizzo delle risorse idriche, da installare fino alla porta della singola azienda agricola, collegati a bacini < o > 250.000 metri cubi oppure non pertinenti ad alcun bacino di accumulo.

In ogni caso sono esclusi gli interventi di manutenzione.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

Decreto Legislativo 152/2006

Decreto legislativo n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Legge Regionale 23 luglio 2003 n. 11 “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica”

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Enti pubblici e loro associazioni, enti pubblici economici.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti per:

- a. opere di ammodernamento di beni immobili quali bacini di accumulo al di sotto o al di sopra dei 250.000 metri cubi;
- b. acquisto di nuovi materiali, impianti, apparecchiature (con esclusione dei macchinari necessari alla realizzazione delle opere) necessari all'ammodernamento dei bacini di accumulo al di sotto o al di sopra dei 250.000 metri cubi;
- c. opere di ammodernamento dei sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo della risorsa idrica collegati a bacini al di sopra o al di sotto dei 250.000 metri cubi oppure non collegati ad alcun bacino di accumulo.
- d. investimenti in hardware collegati all'intervento;
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera da a), a d) come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.
- f. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), solo se collegati all'intervento.

Gli investimenti non potranno essere a carattere interregionale e dovranno essere riferiti alle priorità di intervento legate all'attuazione della Direttiva Quadro Acque.

Non sono spese ammissibili: le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1305/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini del presente intervento si applica quanto segue:

- a. Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021).
- b. Gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto

nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, alle seguenti condizioni:

- gli interventi non devono comportare un aumento della superficie agricola irrigata;
 - sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
 - gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati:
1. in relazione allo stato delle infrastrutture esistenti in Calabria, gli investimenti di ammodernamento e di miglioramento che riguardano i sistemi di adduzione e le reti di distribuzione consortili devono garantire un risparmio idrico potenziale minimo, superiore al 15%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;
 2. gli investimenti non sono ammissibili se riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità dell'acqua;

c. Per gli investimenti di cui al punto *b)* precedente, deve essere prodotta una relazione tecnica che deve riportare indicazioni precise sulla situazione ex-ante e sulla situazione ex-post dei consumi idrici e deve dimostrare l'entità della riduzione delle risorse idriche che il programma di investimenti è in grado di determinare.

d. Il beneficiario del sostegno deve essere in possesso di un permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa irrigua che sia preesistente alla presentazione della domanda.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5A nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di risultato e target;
- al maggiore bacino di utenza in termini di dimensionamento territoriale e di aziende agricole servite;
- alla localizzazione delle infrastrutture in aree a più elevato rischio di desertificazione secondo le

indicazioni che emergono dagli strumenti conoscitivi individuati di pertinenza del PSR al paragrafo 8.1(Carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria);

- alla localizzazione delle infrastrutture in bacini idrografici in cui è presente uno sbilanciamento della copertura dei fabbisogni idrici nei mesi estivi dell'anno;
- al maggiore risparmio idrico conseguibile rispetto alla percentuale minima richiesta dall'intervento quale condizione di ammissibilità (tale principio dovrà assumere una maggiore priorità nella definizione dei criteri di selezione);
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda per quanto riguarda il criterio richiesto agli interventi di conseguire il risparmio della risorsa idrica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).
6. Un rischio moderato è stato rilevato rispetto alla possibilità di doppio finanziamento irregolare per gli investimenti oggetto di demarcazione con il PSRN fino al 31 agosto 2017 (ECR10)

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello chiaro (documentazione, formula di calcolo, ecc.) attraverso il quale misurare il risparmio di risorsa idrica atteso/conseguito. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
5. Il rischio ECR 10 (doppio finanziamento), sarà escluso avvalendosi della "Banca dati investimenti irrigui" del MiPAAF che consente la ricognizione dei progetti di investimento ad opera degli enti irrigui.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la submisura/operazione

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

8.2.4.3.10. 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento specifico risponde all'esigenza di promuovere investimenti non produttivi mirati al recupero e mantenimento della biodiversità vegetazionale e faunistica ed al recupero di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale.

In particolare l'intervento, coerentemente con Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la Strategia regionale per la biodiversità, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e nella conservazione della biodiversità floro-faunistica, ricreando e migliorando habitat naturali e creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il recupero di avifauna (coturnice, starna, fagiano,) e per il miglioramento della fornitura di servizi ecosistemici.

L'intervento, in coerenza con la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi, si propone di ottenere benefici ecologici e sociali ricorrendo a soluzioni "naturali", nei termini in cui contribuisce alla protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale regionale migliorando le aree ad elevato valore naturale negli spazi naturali. In tale direzione è in grado di contribuire alla conservazione di paesaggi agricoli, mantenimento e rafforzamento delle siepi, fasce tampone, terrazze, muretti a secco, considerati dalla Strategia validi strumenti di gestione della biodiversità agricola.

L'intervento, inoltre, agisce in coerenza con il Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000, periodo 2014-2020, trasmesso al Ministero dell'Ambiente dalla Regione Calabria lo nel mese di marzo 2015, contribuendo al raggiungimento delle priorità individuate dal documento tecnico. In particolare esso interviene nell'ambito dell'attività "Misure per la gestione della conservazione – mantenimento e miglioramento di un buono stato di conservazione degli habitat e specie" nell'ambito degli Habitat e specie forestali e agricole.

Lo stesso intervento, per la finalità ad esso assegnato, interviene sul fabbisogno F14 del Programma, in ragione del fatto che è in grado di alimentare positivamente i processi verso un'agricoltura di impronta "green" nella regione.

Nello specifico la misura prevede l'incentivazione dei seguenti investimenti non produttivi:

- a. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti, con il duplice obiettivo di contribuire alla tutela e alla salvaguardia del territorio e delle coltivazioni tradizionali terrazzate e preservare la presenza di corridoi ecologici. Esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali con pietrame locale;
- b. investimenti su altri elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi e fontane, sentieri per la transumanza;
- c. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene operazioni

diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).

- d. la creazione o il recupero di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità;
- e. la realizzazione di recinzioni o altre attrezzature per rendere compatibile, specialmente nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica (lupo e cinghiale), in particolare di quella a rischio estinzione;
- f. realizzazione o ripristino di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali, al fine di mantenere e ripopolare habitat di interesse ecologico, specie animali e vegetali di interesse ecologico; le opere devono caratterizzarsi come realizzazione/adeguamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone.

Viene assegnata priorità di intervento negli ambiti territoriali ed agli elementi del paesaggio interessati da vincoli di tutela della biodiversità all'interno della Misura 10 del Programma.

L'intervento sostiene investimenti non produttivi, come definiti nell'ambito della presente Misura, finalizzati alla salvaguardia e miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di essere valorizzati, a fornire servizi ecosistemici, anche al fine di aumentare l'attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario.

Nell'ambito della logica del Programma, l'intervento agisce direttamente a sostegno degli obiettivi della focus area 4A e contribuisce in maniera indiretta agli obiettivi della Focus area 4C. Essa, inoltre, agisce favorevolmente sull'obiettivo trasversale ambiente, in quanto interviene a sostegno del mantenimento/miglioramento/ripristino della biodiversità degli ambienti agricoli regionali e degli elementi caratteristici del paesaggio rurale regionale; ed agisce favorevolmente sull'obiettivo clima, in quanto è in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità (rischio frammentazione), contribuendo a mantenere e migliorare o ripristinare habitat a rischio.

8.2.4.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque

Direttiva 91/676/CEE Direttiva Nitrati

Decreto legislativo 152/2006 Codice dell'Ambiente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione di Consiglio della Regione Calabria nr. 300 del 22 aprile 2013 di adozione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

8.2.4.3.10.4. Beneficiari

Agricoltori, come definiti all'art. 4(1)(a) del Regolamento (UE) 1305/2013, singoli o associati.

Gestori di terreni agricoli singoli o associati

Enti pubblici gestori di terreni agricoli

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi al investimenti non produttivi per :

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili finalizzati al ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti; altri investimenti su elementi tipici del paesaggio (abbeveratoi, fontane, sentieri per la transumanza);
- b. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).

- c. interventi per la creazione e il recupero di zone umide;
- d. interventi per la realizzazione o ripristino di opere per la regimentazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali (realizzazione/adequamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone);
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)*, a *d)* come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono ammissibili interventi forestali.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati al ripristino e/o creazione di terrazzamenti essi sono ammissibili solo in aree delimitate del territorio della regione in cui tali elementi sono riconosciuti anche per la loro valenza paesaggistica di interesse regionale. Tali aree, per come rilevato dall'analisi di contesto e riprodotte dalla mappatura della Figura 4.84 del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondono con l'area denominata "i terrazzi della Costa Viola".

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente tipologia di operazione sono ammissibili solo se realizzati nelle zone con divieto di caccia.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non produttivi, non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4A in cui viene attivata, ossia deve dimostrare di contribuire alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e/o dell'assetto paesaggistico delle aree agricole della regione Calabria.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla

normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di risultato e target;
- alla localizzazione dell'intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 e altre aree protette, con priorità maggiore alle aree Natura 2000;
- agli interventi in grado di garantire continuità lineare degli interventi ed areali più vasti che beneficiano dell'intervento;
- alla maggiore estensione della superficie agricola interessata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, migliorare la ritenzione idrica e il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.4.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile .

8.2.4.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto e il rischio di impatto ambientale dell'investimento non produttivo (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.10.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione degli "investimenti non produttivi". In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list che il valutatore dovrà utilizzare per procedere nella verifica della presenza della documentazione probatoria e nell'esame della stessa documentazione. Di rilievo è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento". Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità

al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento.
4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17(d), del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinenti per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinenti per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78

mentre, per quanto riguarda le altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda alla cartografia riportata nel presente Programma ed approvata con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 73 del 28/02/2014

recante “Approvazione della Carta Potenziale delle Aree Agricole e seminaturali al Alto Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo Report.

La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione

8.2.4.3.11. 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di salvaguardare l'avifauna sia attraverso la creazione di luoghi di rifugio e riproduzione sia attraverso misure che limitano l'impatto delle macchine durante le operazioni colturali. L'operazione sostiene investimenti non produttivi per:

- acquisto e installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o per insetti pronubi selvatici;
- acquisto e installazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell'avifauna
- creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di avifauna;
- acquisto dispositivi per la tutela dell'avifauna durante le operazioni colturali (dispositivi da applicare su barre falcianti, diffusori ad ultrasuoni).

L'operazione è attivabile all'interno delle aree protette della Regione e dei siti Natura 2000.

In particolare l'intervento, coerentemente con Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la Strategia regionale per la biodiversità, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e nella conservazione della biodiversità faunistica creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il contribuire al permanere ed al recupero di avifauna ormai a rischio (coturnice, starna, fagiano) e per la fornitura di servizi ecosistemici.

L'intervento, in coerenza con la con la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi, si propone di contribuire alla protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale regionale rappresentato dall'avifauna e dal paesaggio rurale, all'interno delle aree Natura 2000 ed alle altre aree protette del territorio regionale.

L'intervento, inoltre, agisce in coerenza con il Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000, periodo 2014-2020, trasmesso al Ministero dell'Ambiente dalla Regione Calabria nel mese di marzo 2015, contribuendo al raggiungimento delle priorità individuate dal documento tecnico. In particolare esso interviene nell'ambito dell'attività "Misure per la gestione della conservazione – mantenimento e miglioramento di un buono stato di conservazione degli habitat e specie" nell'ambito degli Habitat e specie forestali e agricole.

Lo stesso intervento, per la finalità ad esso assegnato, interviene sul fabbisogno F14 del Programma, in ragione del fatto che è in grado di alimentare positivamente i processi verso un'agricoltura di impronta "green" nella regione.

Nell'ambito della logica del Programma, l'intervento interviene a sostegno degli obiettivi della focus area 4A. Essa, inoltre, agisce favorevolmente sull'obiettivo trasversale ambiente, per la sua potenzialità di agire sugli elementi caratteristici del paesaggio e sulla biodiversità e sull'obiettivo clima, in quanto è in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità faunistica, contribuendo a mantenere o ripristinare specie a rischio.

8.2.4.3.11.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.11.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 91/676/CEE Direttiva Nitrati

Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque

Decreto legislativo 152/2006 Codice dell'Ambiente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione di Consiglio della Regione Calabria nr. 300 del 22 aprile 2013 di adozione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

8.2.4.3.11.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati.

Enti pubblici gestori di terreni agricoli.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme

con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.11.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti non produttivi per:

- a. opere per la realizzazione di laghetti, pozze artificiali volte a favorire l'insediamento e la riproduzione di avifauna;
- b. acquisto di dispositivi da applicare ad attrezzi utilizzati per le operazioni colturali ed attrezzature di dissuasione da e/o utilizzare durante le operazioni colturali, per tenere lontana l'avifauna;
- c. acquisto e installazione di attrezzi quali nidi artificiali e cassette nido da utilizzare per favorire l'insediamento e la nidificazione dell'avifauna;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera da *a)* a *c)* come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono ammissibili interventi forestali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente tipologia di operazione sono ammissibili solo se realizzati nelle zone con divieto di caccia.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e

funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4A in cui viene attivata, ossia deve corrispondere alla definizione di "investimento non produttivo" adottata dall'intervento e riportata nella sezione "informazioni specifiche dell'intervento" e deve essere mirata alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità nelle aree Natura 2000 e nelle altre aree protette dalla Regione Calabria.

8.2.4.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree con svantaggi naturali, quali le aree montane di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 e alle aree rurali classificate come aree "D" dal programma di sviluppo rurale;
- agli investimenti proposti in forma associata, per favorire la continuità lineare dell'intervento e ridurre il rischio di frammentazione degli habitat;
- alla maggiore estensione della superficie agricola interessata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, la preservazione e/o il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.4.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.11.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata

programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto e del rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi (ECR2).
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.11.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione degli "investimenti non produttivi". In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list che il valutatore deve utilizzare per verificare la completezza della documentazione prodotta e per l'esame della stessa documentazione. Di rilievo è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento.
1. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando

controllare) e registrare l'esito dei controlli.

1. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia

8.2.4.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17(d), del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78

mentre, per quanto riguarda le altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda alla cartografia riportata nel presente Programma ed approvata con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 73 del 28/02/2014 recante "Approvazione della Carta Potenziale delle Aree Agricole e seminaturali al Alto Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo Report"

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la Misura.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Definizione di progetti integrati

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per la Misura

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In aggiunta alle condizioni di ammissibilità delle spese indicate nei singoli interventi 4.1.1 e 4.1.2 del PSR, quelle riportate a seguire sono tutte ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano agli interventi 4.1.1 e 4.1.2.

Sono spese non ammissibili:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti di semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti relativi alla realizzazione di opere di drenaggio con l'utilizzo di tubi interrati;
- investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, qualora il prodotto ottenuto non sia un prodotto indicato nello stesso Allegato;
- investimenti su immobili ad uso abitativo.

Non sono sovvenzionabili interventi rivolti alla "prima vendita", ossia il passaggio dal produttore primario al rivenditore o trasformatore, comprese tutte le attività di preparazione di tale prima vendita. La vendita dal produttore primario al consumatore finale può essere considerata commercializzazione qualora avvenga in locali separati e riservati a tale scopo.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa destinate alla produzione di biocombustibili.

Le spese di miglioramento fondiario relative alla realizzazione di nuovi impianti o riconversioni colturali sono ammissibili solo se relative ad interventi realizzati in coerenza con le caratteristiche attitudinali dei suoli agricoli regionali per come indicate dagli strumenti conoscitivi di pertinenza del PSR indicati nel paragrafo 8.1 del PSR (Carta dei Suoli della Calabria).

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione può essere riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale, a condizione che le quantità di prodotti extra-aziendali non superi 1/3 (33%) del totale dei prodotti lavorati.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione,

secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 5 è l'Art. 18 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il settore agricolo subisce più degli altri settori economici, danneggiamenti al suo potenziale produttivo che vengono causati da avversità atmosferiche, quali sono le alluvioni, il cui manifestarsi è sempre più frequente e chiaramente riconducibile agli effetti dei cambiamenti climatici in atto.

Il territorio regionale che, come si è osservato dall'analisi di contesto, presenta una debolezza strutturale-climatica che viene interessata con sempre maggiore frequenza ed intensità da fenomeni di precipitazioni intense e concentrate in un breve arco temporale, presenta la necessità di un intervento volto a mitigare sia il rischio per la salute delle popolazioni locali (rispetto al quale interviene direttamente il FESR), che il rischio di perdita della capacità produttiva del comparto agricolo regionale, rispetto al quale interviene il PSR.

La Misura, in tale contesto, viene attivata per contribuire a rispondere a queste esigenze del territorio regionale, rilevate mediante i fabbisogni F14, F17 del programma, in termini di risposta alle esigenze di migliorare la capacità di adattamento del territorio agli effetti dei fenomeni correlati alle precipitazioni intense, riducendo il rischio alluvioni; e al fabbisogno F4 proteggendo il potenziale produttivo agricolo.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce direttamente al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della:

FA 3B "Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali" in quanto sostiene investimenti di prevenzione e favorisce il miglioramento della capacità di adattamento dei territori agricoli al rischio alluvioni.

La misura agisce altresì indirettamente al perseguimento degli obiettivi delle seguenti Focus Area:

FA 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola; la Misura, agendo positivamente sul mantenimento del potenziale produttivo dei comprensori agricoli e delle singole aziende, funge da fattore di stabilizzazione dei redditi agricoli.

FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi"; la Misura poiché favorisce la

capacità di adattamento del territorio, ed in particolare il reticolo idrografico e le reti di scolo, contribuisce a mitigare gli effetti di potenziali eventi calamitosi derivanti da alluvioni sui suoli agricoli, mantenendone la produttività e qualità e riducendone il rischio erosione.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, intervenendo a presidio del reticolo idrografico e delle reti di scolo è in grado di mitigare eventuali effetti negativi su ambiente, biodiversità e qualità dei suoli agricoli, che possono determinarsi con il manifestarsi di fenomeni climatici estremi che possono provocare alluvioni.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, agendo sulla prevenzione degli effetti attesi dai cambiamenti climatici, intercetta l'obiettivo di aumentare la capacità dei suoli agricole regionali e, più in generale, dei territori rurali regionali, di adattamento e di aumento della resilienza verso gli stessi fenomeni/effetti determinati dai cambiamenti climatici, che sono stati individuati nei fenomeni alluvionali.

L'attivazione della misura assume aspetti di complementarietà con l'azione del Piano di Sviluppo Rurale nazionale (PSRN), rispetto alla gestione del rischio in agricoltura. In particolare il PSRN rappresenta uno strumento per salvaguardare i redditi ed il potenziale produttivo agricolo, nei casi del verificarsi di eventi alluvionali che compromettono il potenziale produttivo e/o la perdita di reddito, la misura attivata dal PSR agisce in termini di prevenzione, contribuendo a mitigare gli effetti alluvionali che possono determinarsi da eventi atmosferici intensi.

La misura agisce in coerenza con le indicazioni contenute nella Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in corso di adozione da parte del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in cui ricade il territorio della regione Calabria.

Con l'obiettivo di preservare il potenziale produttivo agricolo, la misura interviene attraverso il sostegno alla prevenzione, utilizzando un approccio integrato da attuare a livello di compensorio agricolo, prevedendo interventi per migliorare l'adattabilità dei territori agricoli per ridurre gli effetti di probabili eventi alluvionali.

L'intervento della Misura si articola attraverso una sub-misura declinata, in una tipologia di operazione:

5.1 – Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, declinata in una sola tipologia di intervento:

5.1.1 - Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali

8.2.5.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.5.3.1. 5.1.1 Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito degli obiettivi generali della misura 5, il presente intervento risponde all'esigenza di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio agricolo regionale, contribuendo alla mitigazione dei problemi legati al dissesto idrogeologico ed all'erosione dei suoli, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di mantenimento del potenziale produttivo agricolo, nonché di accessibilità e fruibilità del territorio e di elevati costi di manutenzione e/o ripristino. Rispondendo, in questo modo, alle esigenze manifestate dai fabbisogni F14 e F17, in termini di sviluppare una maggiore capacità di adattamento del territorio agricolo regionale ai cambiamenti climatici, e dal fabbisogno F4, in termini di contribuire a ridurre il rischio di perdita di reddito delle aziende agricole e di perdita di potenziale produttivo.

Attraverso l'intervento si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo ai fabbisogni della SWOT ed alle diverse Focus Area già descritte. L'intervento, data la molteplicità dei fattori sui quali possono agire le azioni di prevenzione, agisce direttamente sugli obiettivi della FA3B, ed indirettamente sulla focus area FA 2A, per il contributo alla stabilizzazione dei redditi agricoli, ed alla FA 4C, in termini di mitigazione del rischio erosione idrica, che caratterizza una parte significativa del territorio regionale.

Gli investimenti sostengono il miglioramento della capacità di adattamento del reticolo idrografico e delle reti di scolo, i quali assumono particolare rilevanza per il loro contributo mitigante sugli effetti delle variazioni del regime delle precipitazioni atmosferiche, cui si è assistito negli ultimi anni, potendo contribuire alla tutela del potenziale produttivo agricolo da probabili eventi alluvionali.

Per conseguire risultati di portata più ampia ed amplificare le ricadute positive sul territorio e, di conseguenza sul potenziale agricolo regionale, l'intervento viene attuato un una logica comprensoriale/consortile, sostenendo i progetti più validi ed in grado di determinare il maggiore impatto positivo sul potenziale produttivo agricolo, presentati dai Consorzi di Bonifica, ai quali la legislazione regionale ha assegnato il ruolo di presidio attivo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Gli interventi saranno realizzati, prioritariamente attraverso l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica e/o "infrastrutture verdi", in grado di favorire un'ottimale rinaturalizzazione dell'area di intervento, la mitigazione dell'impatto e mascheramento della parte strutturale, la conservazione e l'incremento della biodiversità.

Questa tipologia di operazione sarà sostenuta in coerenza con l'articolo 18(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prevede che per gli interventi attuati da soggetti pubblici deve sussistere il nesso tra

l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013

Regolamento delegato (UE) 807/2014

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014

Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale)

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni. (Norme in materia ambientale)

Direttiva 2007/60/CE, Direttiva Alluvioni

Legge Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)

Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico approvato nel 2001 (PAI) e successivi aggiornamenti

Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni

Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto condizionalità)

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Consorzi di bonifica ed altri Enti pubblici.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

L'art. 45, comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 definisce in via generale le spese ammissibili per gli investimenti.

Le categorie di spesa ammissibile per l'intervento riguardano i seguenti investimenti:

- a. sistemazione e risagomatura delle sezioni idrauliche dei canali e dei fossi in terra battuta, finalizzate a garantire il deflusso delle piene nelle aree di valle;
- b. realizzazione di investimenti per opere di regimentazione delle reti di scolo e smaltimento, finalizzate al contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene nelle aree di monte (ad esclusione di interventi di drenaggio interrato);
- c. creazione di nuovi canali naturaliformi;
- d. realizzazione di arginature e opere di consolidamento spondale, finalizzate alla protezione delle aree agricole interessate dai corsi d'acqua;
- e. realizzazione e ripristino di casse di espansione;
- f. spese generali collegate alle spese di investimento di cui ai punti precedenti, nella misura massima del 9% del valore dell'investimento complessivo.

Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria ne straordinaria.

Sono escluse dal campo applicativo delle spese ammissibili i fossi e/o i canali di cui alla Norma 1 "Misura per la protezione del suolo" dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche" del Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto condizionalità), così come recepito a livello regionale.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Consorzi di bonifica per come riconosciuti dalla legislazione regionale.

Ammissibilità della proposta

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati.

Deve essere prodotto un programma di intervento dal quale si possano evincere almeno i seguenti elementi:

- la situazione di rischio/pericolo attuale dell'area oggetto di intervento;
- la situazione di rischio/pericolo attuale del potenziale produttivo agricolo oggetto di intervento;
- la descrizione tecnica dell'intervento e le modalità di intervento;
- il nesso tra l'investimento proposto ed il potenziale produttivo agricolo;
- il quadro finanziario dell'intervento.

L'intervento sarà sostenuto in coerenza all'art. 18(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prevede che per gli interventi attuati da soggetti pubblici deve sussistere il nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3B nella quale è programmata;
- alla territorialità, assegnando priorità ai territorio in cui è più elevato il rischio alluvioni;
- al maggiore potenziale produttivo agricolo interessato dall'intervento, assegnando priorità agli interventi che interessano un bacino di utenza in cui è più elevato il numero di aziende agricole presenti;
- alla presenza di soluzioni innovative maggiormente in grado di adattamento ai cambiamenti climatici;
- all'utilizzo di soluzioni tecniche a minore impatto ambientale e maggiormente in grado di preservare e mantenere la biodiversità dei sistemi agricoli.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati

previsti dal tipo di intervento.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L' aliquota di sostegno è pari al 100% del costo dell' investimento ammissibile.

Il sostegno è quantificato in funzione delle attività effettivamente realizzate per un massimale di € 500.000,00 per singolo piano di intervento.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall' Autorità di Gestione e dall' Organismo pagatore, in esito all' analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull' esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall' esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione al criterio di ammissibilità relativo alla presenza di un “nesso tra l' investimento intrapreso e il potenziale produttivo” ed al rischio di impatto ambientale dell' investimento (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento (ECR8).
4. Un rischio basso viene rilevato rispetto all' adeguatezza del metodo di controllo circa l' effettività dell' intervento e la manutenzione delle opere e rispetto all' efficacia dei controlli (controllo dei controllori) (ECR3)
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione dei “nessi tra l’investimento e il potenziale produttivo agricolo” in termini di rischi sul potenziale agricolo presenti sul territorio, soluzioni proposte per arginare i rischi individuati, superficie agricola interessata, numero di aziende agricole interessate. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .
1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull’ammissibilità ed il rimborso delle spese atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell’istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà usare nell’esame della documentazione giustificativa prodotta in allegato alla domanda di aiuto e della congruità dei costi esposti.
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l’indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
3. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso l’acquisizione, in sede di presentazione della domanda di sostegno, della documentazione fotografica/filmato, da cui risulti la data, che illustri lo stato dell’arte (ex-ante) dei luoghi oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio “controllo dei controllori” la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, quando e come controllare) e registrare l’esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento. Per la verifica della effettiva manutenzione delle opere (stabilità delle operazioni finanziate) vengono previsti controlli in loco a campione, da svolgersi nell’arco di tempo che corrisponde alla durata dell’impegno.
4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l’aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check list e relativo manuale di utilizzo che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l’iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L’aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente per la Misura.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 6 è l'Art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013.

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi

Regolamento (UE) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

All'interno della strategia generale di intervento del Programma, la Misura, mira a rispondere a diversi fabbisogni emersi nell'ambito dell'analisi di contesto ed in particolare ai gravi ritardi in termini di opportunità occupazionali e di disponibilità di reddito delle famiglie, attraverso il sostegno della nascita di nuove imprese (start-up), lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, e la diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali.

La misura, nella logica di creare nuove opportunità occupazionali e favorire il ricambio generazionale in agricoltura, risponde al fabbisogno F7, mediante il sostegno allo start up di giovani imprese agricole professionalizzate. Inoltre, prevedendo che il sostegno allo start-up alle nuove giovani aziende agricole sia abbinato all'attuazione di un pacchetto di misure (pacchetto giovani) del PSR, mira anche a sostenere il raggiungimento di una maggiore competitività e sostenibilità ed orientamento al mercato delle aziende agricole regionali (fabbisogno F4). (submisura 6.1)

La misura, nella logica di creare nuove opportunità occupazionali, di contribuire ad innovare il sistema economico regionale delle aree rurali, di sostenere lo start-up di idee imprenditoriali innovative e cogliere le

nuove opportunità offerte dagli interventi infrastrutturali sulla banda larga e banda ultra-larga, risponde direttamente al fabbisogno F22, e, indirettamente, contribuisce al fabbisogno F25. (submisura 6.2)

In risposta ai fabbisogni F4 e F23 del Programma e nella logica di rafforzare la capacità delle aziende agricole di generare maggiore valore aggiunto e contribuire a creare nuove opportunità occupazionali, la misura interviene attraverso il sostegno allo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, che dall'analisi di contesto è emersa essere poco diffusa nella regione. (submisura 6.4)

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 2, 5 e 6 ed in particolare alle seguenti FA.

La Misura contribuisce direttamente agli obiettivi delle seguenti focus-area:

FA 2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione, la misura sostiene gli investimenti per la diversificazione delle attività e delle fonti di reddito nelle aziende agricole e di multifunzionalità, migliorando le prestazioni economiche dei fattori produttivi, ivi incluso il lavoro, e favorisce modalità di valorizzazione commerciale delle produzioni aziendali, attraverso il consumo diretto in azienda e di servizi didattico/ambientali/ricreativi (principalmente attraverso la submisura 6.4)*

FA 2B *“ Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale ”*, la misura sostiene piani di sviluppo aziendali di inserimento di “giovani agricoltori” professionalizzati attraverso la concessione di un sostegno allo star-up dell’azienda agricola, contribuendo così al ricambio generazionale “qualitativo” dell’agricoltura regionale (attraverso la submisura 6.1, nell’ambito del “pacchetto giovani”).

FA 5C *“Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”*, la misura sostiene la diversificazione delle attività agricole mediante la creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (submisura 6.4).

FA 6A *“Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché l’occupazione”* la misura sostiene il rafforzamento di nuova imprenditorialità ed autoimpiego (attraverso lo start-up) attraverso il sostegno a programmi di investimento di natura innovativa nei settori extra-agricoli, prefiggendosi di contribuire alla creazione di nuova occupazione qualificata e la disseminazione di soluzioni economico-produttive innovative all’interno delle aree rurali (submisura 6.2).

La misura contribuisce indirettamente agli obiettivi della focus area:

FA 6C *“Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali”*. La misura, prefiggendosi, tra l’altro, l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese che utilizzano le tecnologie digitali e sviluppano e producono nuovi prodotti/servizi digitali, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della diffusione dell’uso delle tecnologie digitale nelle aree rurali e contribuisce all’utilizzo degli investimenti infrastrutturali sulla banda ultra-larga (submisura 6.2).

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali **innovazione e ambiente e clima** in ragione del fatto che il sostegno di start-up di impresa (sia agricolo che extra-agricolo) viene prioritizzato verso i piani di sviluppo aziendali che si dimostrano maggiormente in grado di prestare attenzione ed adottare soluzioni in

relazione ai temi dell'innovazione e delle problematiche climatico-ambientali di interesse per la regione Calabria (sia in termini di tecniche/tecnologie/soluzioni organizzative – submisura 6.1 – che di prodotto/servizi portati sul mercato – submisura 6.2). Ed inoltre il sostegno della multifunzionalità è rivolto prioritariamente allo sviluppo di nuovi servizi sociali innovativi (agricoltura sociale) e allo sviluppo di nuovi prodotti non agricoli (non compresi nell'allegato 1 del Trattato) dai contenuti e dalle funzioni innovative, ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La misura contribuisce inoltre all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, sostenendo la produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando le tecnologie più efficienti ed a minore impatto ambientale, contribuisce in questo modo a ridurre le emissioni climalteranti del settore energetico, sostituendo consumi di energia da fonti fossili con consumo di energia da fonti rinnovabili.

L'intervento della Misura 6 si articola attraverso l'azione di 3 sub-misure:

Sub-misura 6.1 – aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori, declinata in una tipologia di intervento:

6.1.1 aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori;

Sub-misura 6.2 – aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali:

6.2.1 Start-up innovative

Sub-misura 6.4 - supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, declinata in due tipologie di intervento:

6.4.1 sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole

6.4.2 sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aziende agricole

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 06.01.01 – Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, esso prevede la concessione di un aiuto per l'avviamento di nuove imprese agricole condotte da "giovani agricoltori" come definiti all'art. 2(n) Regolamento (UE) 1305/2013 i quali sono tenuti a presentare un piano aziendale.

L'intervento risponde ai fabbisogni rilevati nell'analisi swot (F7) e, in particolare, è rivolto a sostenere il

ricambio generazionale nel comparto agricolo, attraverso il sostegno all'inserimento nel settore di nuovi giovani agricoltori professionalizzati.

Questi ultimi, data proprio la più giovane età e, soprattutto, la professionalizzazione, sono maggiormente in grado di sostenere gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale in termini di sostenibilità ambientale, innovazione e cambiamento climatico (sia in termini di fattori determinanti che di capacità di adattamento e maggiore resilienza).

L'intervento contribuisce direttamente alla FA 2B del PSR ed indirettamente alla FA2A. Agisce a favore dei tre obiettivi trasversali innovazione, ambiente e cambiamenti climatici, in quanto assegna priorità ai piani di sviluppo aziendali che affrontano con maggiore attenzione gli aspetti (anche con azioni di formazione e consulenza) e le tematiche correlate agli stessi tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, clima).

La sottomisura 6.1 viene attuata nella modalità "Pacchetto giovani".

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l'insediamento ed è erogato in due rate decrescenti. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'erogazione dell'ultima rata deve avvenire entro 4 anni dalla data di decisione con cui si concede l'aiuto.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di decisione con cui si concede l'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Tale durata, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione risulta proporzionato alle esigenze del comparto agricolo della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a concludere la corretta attuazione del piano aziendale.

Nel "pacchetto giovani" oltre all'intervento 6.1.1 è obbligatorio attivare almeno l'intervento 4.1.1 (sostegno agli investimenti nelle imprese agricole). Nell'ambito del "pacchetto giovani" saranno applicate le percentuali di sostegno previste per gli interventi attivati. Nell'ambito del "pacchetto giovani" si applica il disposto dell'art.8(2) del Regolamento di esecuzione 808/2014, il quale prevede che l'approvazione della domanda di sostegno dell'intervento 6.1 comporta il finanziamento anche delle altre misure previste nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno reca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure. Ciascun intervento afferente a diverse misure/submisure/operazioni del pacchetto giovani viene comunque valutato e selezionato in base ai criteri di ammissibilità e di selezione previsti dalla misura/submisura/intervento di riferimento, ivi incluso il raggiungimento del punteggio minimo.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi

Regolamento (EU) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Persone o gruppi di persone che corrispondono alla definizione di “giovane agricoltore” di cui all’art. 2(n) del Regolamento (EU) 1305/2013. E’ definito giovane agricoltore: una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda.

Specifiche condizioni di ammissibilità per il giovane agricoltore che non si insedia come unico capo dell’azienda sono riportate nella sezione “informazioni specifiche della misura” del presente intervento, cui si rimanda.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per l’intervento.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un “giovane agricoltore”, come definito all’art.2(1)(n) del Regolamento (UE) 1305/2013, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità.

1. Età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda.
2. Avere frequentato la scuola dell’obbligo.
3. Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è

dimostrata mediante:

- titolo di studio attinente le materie agrarie; o
 - frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche nella gestione di un'impresa agricola e nelle pratiche agricole rispettose dell'ambiente; o
 - svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo per un periodo di 2 anni, anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (certificazioni fiscali e/o previdenziali).
4. Insedersi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 807/2014. La condizione di insediamento può essere antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, solo per il primo bando sul PSR 2014-2020, la condizione di insediamento può essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

La condizione di primo insediamento è un processo che inizia con l'acquisizione, per la prima volta, della Partita IVA come azienda agricola.

L'insediamento si ritiene concluso al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del piano aziendale e, comunque, non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Al fine del diritto al premio l'inizio dell'insediamento non può avvenire oltre 6 mesi prima dalla presentazione della domanda (12 mesi per il primo bando emesso PSR 2014-2020).

All'atto della domanda di aiuto il giovane deve avere iniziato il processo di insediamento (con l'apertura della partita IVA) ed il processo di insediamento deve essere ancora in corso e non ancora completato.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/2013, l'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve avere una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle zone con vincoli naturali e ad euro 15.000,00 nelle altre zone. La dimensione economica dell'azienda, espressa in Standard Output, non può essere superiore a 200.000,00 euro.

Il sostegno è comunque limitato alle aziende che rientrano nella definizione di micro impresa o di piccola impresa come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

L'insediamento deve avvenire sulla base di un piano aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 807/2014:

- la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- le tappe essenziali (intermedie e finali) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali: investimenti, formazione, consulenza.

Il piano aziendale, inoltre, contiene tutte le informazioni atte a consentire la valutazione del programma di investimenti di cui al "pacchetto giovani", per come indicate e previste dagli specifici

interventi del PSR che vengono attivati.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto e deve essere ultimata entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Le condizioni di ammissibilità per il giovane agricoltore che non si insedia come unico capo dell'azienda sono riportate nella sezione "informazioni specifiche della misura" del presente intervento.

Non sono ammissibili:

- la costituzione della nuova azienda da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per la quota, tra coniugi.

Costituiscono ulteriori impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- essere conforme alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di primo insediamento;
- acquisire, entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data di avviamento del piano aziendale, e comunque entro la data di completamento dello stesso piano, se antecedente, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ed impegnarsi a mantenerla, per almeno 5 anni decorrenti dalla data di acquisizione della qualifica stessa.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra il piano di sviluppo aziendale e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2B nella quale è programmata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di generare un incremento della dimensione economica dell'azienda agricola proponente;
- alle domande di sostegno presentate da un soggetto che al momento di presentazione domanda già assolve le condizioni di competenza e conoscenze previste come condizione di ammissibilità;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato, privilegiando, con priorità decrescente le aree montane (art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013), quindi, le aree rurali classificate come aree "D" del PSR;
- alla presenza di un impegno ad aderire, durante il periodo di implementazione del piano, ad azioni di formazione e/o consulenza, anche attraverso le submisure 1.1,1.2 e/i 2.1 del PSR, che vadano al di là dei contenuti minimi per acquisire la professionalità di base richiesta quale requisito di

ammissibilità al sostegno;

- alla maggiore attenzione del piano di sviluppo alle tematiche della sostenibilità ambientale (biodiversità, gestione della qualità dei suoli, gestione delle qualità risorse idriche, qualità dell'aria) e delle pressioni sui cambiamenti climatici (emissioni gas climalteranti e ammoniaca, energie rinnovabili dall'uso di scarti agricoli) e degli effetti attesi dai cambiamenti climatici –(gestione efficiente delle risorse idriche);
- alla maggiore attenzione del piano di sviluppo alle tematiche dell'innovazione (utilizzo di tecniche e tecnologie innovative, qualità dei prodotti aziendali, nuove funzioni d'uso dei prodotti aziendali).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato.

Costituiranno fattore prioritario nell'assegnazione dei punteggi, gli elementi correlati ai principi "sostenibilità climatico ambientale ed innovazione" del piano di sviluppo aziendale.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio all'insediamento, determinato sulla base delle indicazioni contenute nella seguente sezione del presente intervento "metodo per il calcolo dell'importo", viene fissato in € 50.000,00 per le aziende localizzate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32(1)(a, b) del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane e zone soggette ad altri vincoli naturali) ed in € 40.000,00 nelle altre zone e viene erogato secondo la seguente modalità:

- 60% dell'importo, a seguito dell'atto di assegnazione, previa costituzione della polizza fideiussoria, pari al 100% del valore dell'anticipo;
- 40% dell'importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'erogazione dell'ultima rata a saldo dovrà avvenire non oltre 4 anni dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto.

L'aiuto relativo alle altre misure/submisure attivate nel "pacchetto giovani" viene erogato secondo le modalità previste nelle specifiche schede di submisura/intervento.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata

programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione alla valutazione del piano di sviluppo aziendale (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto al metodo di controllo relativo alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale ed in particolare l'effettivo insediamento del giovane agricoltore (che l'insediamento non sia fittizio o che non sussista la creazione di condizioni artificiali), al rispetto degli impegni in fase di attuazione ed all'efficacia dei controlli, sia amministrativi che in loco (controllo dei controllori) (ECR3).

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. I rischi ECR1 possono essere mitigati attraverso la predisposizione di un modello per la redazione del piano aziendale che consenta la compilazione guidata da parte del beneficiario, con la finalità di consentire al beneficiario di presentare un documento completo e chiaro per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, le azioni/attività/investimenti da intraprendere, gli step attraverso i quali raggiungere gli obiettivi prefissi, e la loro misurazione; ed all'istruttore di giudicarne la validità (in fase di ammissione) e l'effettiva attuazione (in fase di verifica finale).
2. I rischi ECR3 relativi alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale ed all'efficacia dei controlli (controllo dei controllori) possono essere mitigati, sia attraverso l'utilizzo del modello di piano aziendale descritto al punto precedente, che renderanno più chiare al controllore le condizioni da andare a verificare; sia attraverso la definizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli "in loco", che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, le verifiche in loco da effettuare, le annotazioni da registrare. L'effettivo raggiungimento della professionalità e dell'insediamento in azienda può essere verificato attraverso l'acquisizione del requisito di imprenditore agricolo professionale (che presuppone che l'agricoltore svolga in via prevalente l'attività agricola, requisito che viene controllato in maniera incrociata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dalle Camere di Commercio). L'effettivo insediamento può essere altresì controllato attraverso l'acquisizione di documentazione contabile (registri IVA e/o, ove obbligatori per legge, dei bilanci di impresa) da cui risulti l'effettivo svolgimento di attività dell'azienda agricola. Gli impegni ex-post previsti (mantenimento per 5 anni della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e dell'attività) sono tutti verificabili con controlli amministrativi, attraverso l'acquisizione di opportuna documentazione probatoria (contabile/fiscale/attestazioni da enti terzi), e viene previsto siano oggetto di specifici controlli in loco "a campione" da effettuarsi nell'arco del periodo di mantenimento dell'impegno e in prossimità con la data di scadenza degli impegni.



8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questo intervento in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla concessione del sostegno pubblico.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del premio forfettario è stato determinato con la finalità di consentire al giovane imprenditore di poter sostenere l'esecuzione del piano di sviluppo aziendale nella fase di start up (36 mesi), quale "costo opportunità" della scelta di avviare un'impresa agricola, ed è stato parametrato in funzione del reddito complessivo annuo del contribuente mediano della regione Calabria.

Il differenziale del premio per le aree montane e le aree soggette ad altri vincoli naturali è utilizzato per consentire di coprire i maggiori costi connessi all'avviamento dell'azienda agricola in tali aree. Tali costi aggiuntivi sono determinati da una maggiore complessità, anche in termini di formazione e consulenza e di investimenti, del piano di sviluppo, il quale deve affrontare, in aggiunta a quanto necessario nelle altre aree, anche le problematiche derivanti dagli svantaggi (fisici/pedologico/climatico), e socio economici (maggiore grado di perifericità) che sono proprie di tali contesti.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'intervento non viene attivato nella misura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per risultare ammissibile, ai sensi dell'art. 19(1)(i) del Regolamento (UE) 1305/2013 l'azienda agricola, al momento della presentazione della domanda, deve risultare di dimensione economica espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 € nelle zone con vincoli naturali e non inferiore a 15.000 euro nelle altre zone. Detta dimensione economica non deve risultare, altresì, superiore ad euro 200.000,00.

Tali soglie sono state determinate in funzione di prevedere un intervento a favore di imprese agricole di piccola e media dimensione, ma comunque in grado di portarsi sul mercato e di cogliere le sfide della competitività, ritenendo che queste ultime necessitino più che le aziende di più grande dimensione di essere sostenute attraverso l'intervento pubblico. La soglia minima, in particolare, tiene conto della dimensione economica media delle aziende regionali (€ 14.277) che corrisponde anche ad una dimensione minima per affrontare le sfide della "competitività", e modula la soglia in funzione delle condizioni di svantaggio territoriale dell'ubicazione dell'impresa; mentre quella massima, data la struttura delle aziende regionali per classe economica, consente di isolare le imprese di più grande dimensione.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi in qualità di unico capo azienda sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamenti in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e straordinaria, quale risultante dall'atto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori, in modo tale da garantire che le decisioni siano in capo ai giovani agricoltori;
- in caso di insediamenti in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani agricoltori dovranno rivestire la qualifica di socio, rappresentando la maggioranza del capitale societario, ed un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (amministratore unico o amministratore delegato, oppure rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione), tale per cui le decisioni siano in capo ai giovani agricoltori.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora il giovane agricoltore non sia in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto delle adeguate qualifiche e competenze professionali, (richieste come condizioni di ammissibilità al sostegno) è previsto che possa maturare tale requisito entro il termine di 36 mesi dalla data di assunzione della decisione di concessione individuale del sostegno e, comunque, entro la data di attuazione del piano aziendale, qualora tale data risulti antecedente ai 36 mesi fissati.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale dovrà contenere tutte le informazioni che descrivono quanto richiesto dall'articolo 5 del Regolamento delegato n. 807/2014 e riportate nelle condizioni di ammissibilità del presente intervento. Esso, più specificatamente, dovrà sviluppare i seguenti punti:

- la situazione aziendale di partenza, da cui si rilevino gli elementi cardine specifici, inclusi il mercato di riferimento, la strategia commerciale e l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;
- il progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe intermedie e finali essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti al miglioramento della situazione ambientale e dell'efficienza delle risorse, occorrenti allo sviluppo dell'azienda, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - fabbisogno di formazione/consulenza, con particolare riferimento alle tematiche climatico-ambientali in particolare quelle specifiche per la situazione regionale; e, ove pertinente, nel caso in cui il giovane agricoltore non sia in possesso dei requisiti di professionalità, il piano dovrà contenere la previsione delle attività necessarie al conseguimento di detta capacità;
 - se del caso, le tappe per raggiungere entro i 18 mesi previsti, l'adeguamento alla definizione di "agricoltore in attività";
 - investimenti previsti;
- ogni altra azione/attività per conseguire lo sviluppo aziendale;
- le previsioni economico-finanziarie, idonee ad evidenziare la sostenibilità di mercato, economica e finanziaria delle azioni previste;
- ogni altra informazione necessaria a verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità per l'accesso alle operazioni della submisura 4.1 (4.1.1-4.1.3-4.1.4), nell'ambito del "pacchetto giovani".

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si prevede la possibilità, nell'ambito del "pacchetto giovani", di abbinare la domanda di aiuto allo start-up (premio) ad una domanda di aiuto sulla misura 4 del PSR: almeno all'intervento 4.1.1 del PSR e, in aggiunta, agli interventi 4.1.3-4.1.4 del PSR.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.2. 6.2.1 – Aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali.

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto quale è quello regionale in cui, come emerso dall'analisi SWOT, si registrano elevati tassi di disoccupazione (19% del tasso di disoccupazione totale e 53% del tasso di disoccupazione giovanile) ed in cui è di estrema difficoltà la situazione socioeconomica delle famiglie, riscontrandosi un alto indice di povertà (indicatore di contesto ICC 9: 46,5%). L'intervento si propone di dare il proprio contributo al fabbisogno F22 (rafforzare il sistema economico extra-agricolo all'interno delle aree rurali), puntando sulla creazione di nuova imprenditorialità innovativa, che si ritiene possa essere maggiormente attrattiva per i giovani laureati, contribuendo a mantenerli nelle aree rurali regionali, perseguendo, contestualmente, l'innovazione della struttura socio-economica in tali aree.

L'intervento, si propone di intervenire a favore degli obiettivi della focus area 6A, contribuendo al sostegno dell'imprenditorialità e nuova occupazione qualificata nelle aree rurali della regione. Esso, inoltre, ponendosi, tra l'altro, l'obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese che utilizzano le tecnologie digitali e sviluppano e producono nuovi prodotti/servizi digitali, ivi inclusi i servizi alla persona, contribuisce, indirettamente, al raggiungimento degli obiettivi della focus area 6C.

Data la sua caratterizzazione, l'intervento è in grado di agire a favore dell'obiettivo trasversale "innovazione" sostenendo direttamente l'adozione di soluzioni innovative di processo/prodotto/servizio all'interno delle aree rurali. Inoltre, favorendo il sostegno allo sviluppo di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni ambientali/cambiamenti climatici è in grado di agire a favore dell'obiettivo trasversale ambiente e di quello cambiamenti climatici.

L'intervento sostiene lo start-up per nuove imprese innovative, nell'ambito delle attività economiche extra-agricole che si insediano nelle aree rurali della Regione (aree B, C, e D della classificazione adottata dal Programma), assegnando priorità alle aree rurali meno sviluppate (C e D), questo per favorire il processo di rafforzamento dell'economia e dell'occupazione nelle aree più deboli della regione, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato.

E' escluso, pertanto, il sostegno ad imprese agricole e della pesca e alle imprese di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, qualora il prodotto della trasformazione rimanga un prodotto elencato nell'allegato I.

La finalità dell'intervento è quella di sostenere, attraverso un premio forfettario di start-up, la nascita di nuove imprese, che corrispondono alla definizione di micro e piccola impresa di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014, che presentano piani di sviluppo aziendali caratterizzati:

- a. da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
- b. mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
- c. finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, e/o
- d. mirati allo sviluppo di servizi alla persona.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *a)* del punto precedente si caratterizzano in quanto:

- i. prevedono l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale, oppure;
- ii. sono funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure
- iii. prevedono lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure
- iv. propongono l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali, ambientali o di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ed adattamento agli stessi.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *b)* del punto precedente si caratterizzano in quanto sono orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, oppure adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell'efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva, in combinazione con gli investimenti infrastrutturali nella banda larga e banda ultra-larga.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *c)* del punto precedente si caratterizzano in quanto orientati alla valorizzazione economica:

1. degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonei. In particolare, in assenza di risultati brevettati, dovrà darsi evidenza che si tratti di risultati di attività di analisi e/o di lavori sperimentali e/o di indagini pianificate, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, e che tali attività siano state svolte da soggetti normalmente operanti nel "sistema della ricerca" (università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori operanti in dette organizzazioni). I risultati delle attività di analisi, dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere legittimamente sfruttabili, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente;
2. del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dal proponente nell'ambito del "sistema della ricerca" così come sopra definito, opportunamente documentati e dimostrabili.

I piani di sviluppo aziendale di cui alla lettera *d)* del punto precedente si caratterizzano per essere orientati all'attivazione di servizi alla persona in grado di rispondere a specifiche esigenze delle popolazioni delle aree meno sviluppate della regione e per proporre nuove soluzioni operative/organizzative.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per lo start up aziendale ed è erogato in due rate decrescenti. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Il pagamento a saldo dell'ultima rata verrà erogato entro 4 anni dalla data della decisione in cui si

concede l'aiuto.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi

Regolamento delegato (UE) 807/2014, 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento delegato (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, per l'individuazione delle "start-up innovative"

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando nuove attività extra-agricole in area rurale.

Microimprese e piccole imprese che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.

Persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività extra-agricole, nelle aree rurali.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente per l'intervento

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da:

- a. agricoltori che avviano una nuova impresa extra-agricola in area rurale;
- b. coadiuvanti familiari di aziende agricole che avviano una nuova impresa extra-agricola in area

rurale. Ai sensi dell'articolo 19(3) del Regolamento (UE) 1305/2013, è definito "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

- c. persone fisiche, che avviano una nuova impresa extra-agricola in area rurale
- d. microimprese e piccole imprese che avviano una nuova attività extra-agricola in area rurale.

L'attività di sviluppo aziendale non deve risultare avviata prima della presentazione della domanda di aiuto.

Il sostegno è comunque limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro impresa e piccola impresa come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

Lo start up di impresa deve avvenire sulla base di un piano aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 807/2014:

1. la situazione di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
3. i particolari delle azioni richieste, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività della persona o dell'azienda agricola o della micro- o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione, consulenza.

e deve corrispondere a quanto specificato nella sezione "informazioni specifiche della misura" (Sintesi dei requisiti del piano aziendale) del presente intervento, cui si rimanda.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e deve concludersi entro 24 mesi.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- che l'impresa risulti essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al momento di accettazione dell'atto di concessione del sostegno;
- che l'impresa rimanga attiva per almeno 2 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano aziendale;
- che l'impresa sia in grado di attivare almeno un ULA di lavoro entro la data di conclusione del piano aziendale;
- che l'impresa aderisca, durante il periodo di attuazione del piano, ad azioni di formazione di cui alle submisure 1.1 o 1.2 del PSR, o comunque, che partecipi ad altre attività di formazione pertinenti per la propria attività di impresa.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- alla presenza di un impegno ad iscriversi ai registri nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 (start-up innovativa);
- alla pertinenza rispetto all'oggetto dell'attività economica nella nuova start-up del percorso di studi conseguito da parte del/dei soggetti proponente/i l'iniziativa di impresa;
- all'appartenenza dell'oggetto della nuova start-up ad attività di impresa che propongono soluzioni e prodotti/servizi volti ad intercettare bisogni ambientali o di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ed adattamento agli stessi;
- alla maggiore capacità della nuova start-up di intercettare le opportunità offerte dagli interventi infrastrutturali sulla banda ultra-larga;
- alla maggiore capacità dell'intervento di generare nuova occupazione;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali meno sviluppate, assegnando priorità decrescente, alle aree rurali classificate come aree rurali "D" del programma, alle aree montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013;
- alla maggiore capacità di valorizzazione delle risorse (materie prime, tecniche di lavorazione, prodotti finali) legate a storia e tradizioni locali della regione Calabria.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio allo start up di impresa è fissato in 50.000,00 euro.

Il premio viene erogato secondo la seguente modalità:

- 60% dell'importo, a seguito dell'atto di assegnazione, previa costituzione di polizza fideiussoria, pari al 100% del valore dell'anticipo;
- 40% dell'importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'erogazione della seconda quota, a saldo, deve avvenire entro 4 anni dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione alla valutazione del piano aziendale ed al carattere di “innovatività” dell’attività di impresa sostenuta (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto al metodo di controllo relativo alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, al rispetto degli impegni in fase di attuazione ed all’efficacia dei controlli, sia amministrativi che in loco (controllo dei controllori) (ECR3) .

8.2.6.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l’utilizzo di un modello per la redazione del piano aziendale che consenta la compilazione guidata da parte del beneficiario, con la finalità di consentire al beneficiario di presentare un documento completo e chiaro per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere le azioni/attività/investimenti da intraprendere, gli step attraverso i quali raggiungere gli obiettivi prefissati e la loro misurazione; ed all’istruttore di giudicarne la validità (in fase di ammissione) e l’effettiva attuazione (in fase di verifica finale). Per quanto attiene specificatamente alla valutazione (in fase di ammissione) dell’innovatività dell’iniziativa di impresa, il rischio può essere mitigato attraverso l’inserimento nella/e commissioni di valutazione di uno o più esperti con competenze specifiche (docenti, ricercatori, ecc.) e dell’indicazione chiara degli elementi da valutare e delle relative modalità da utilizzare.
2. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l’utilizzo del modello di piano aziendale descritto al punto precedente, il quale rappresenta un valido strumento per la valutazione dell’effettivo conseguimento dei risultati attesi dall’utilizzo del sostegno. I rischi ECR3 (controllo dei controllori) possono essere mitigati anche con la definizione di un apposito format e relativo manuale d’uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli “in loco” che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, gli elementi “materiali” di cui verificare l’effettiva presenza. Gli impegni ex-post previsti (mantenimento per 2 anni della attività avviata con lo start-up) sono tutti verificabili con controlli amministrativi, attraverso l’acquisizione di opportuna documentazione probatoria (contabile/fiscale/attestazioni da enti terzi), e viene previsto siano oggetto di specifici controlli in loco “a campione” da effettuarsi nell’arco del periodo di mantenimento dell’impegno e in prossimità con la data di scadenza degli impegni.

8.2.6.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo è fissato al fine di consentire un sufficiente sostegno economico al beneficiario nella fase iniziale di avviamento della micro o piccola impresa.

Ai fini del calcolo dell'importo, è stato considerato l'importo del reddito medio imponibile da lavoro autonomo nella regione Calabria. Il reddito medio imponibile è di € 28.870 (fonte Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze e si riferisce al periodo di imposta 2013, dichiarazioni dei redditi 2014). Mentre la durata della fase iniziale di avviamento della micro o piccola impresa è fissata in 2 anni.

Il premio forfettario di 50.000,00 euro viene ritenuto pertanto congruo per sostenere il beneficiario nei due anni di avviamento della nuova impresa.

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale dovrà contenere tutte le informazioni che descrivono quanto richiesto dall'articolo 5 del Regolamento delegato n. 807/2014 e riportate nelle condizioni di ammissibilità del presente intervento. Esso, più specificatamente dovrà sviluppare, almeno, i seguenti punti:

- la situazione economica di partenza della persona/persone o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
- profilo del soggetto proponente in termini di percorso di studi e conoscenze specifiche rispetto all'attività di impresa che si intende avviare ;
- descrizione dell'attività proposta, comprensivo della declinazione del carattere innovativo dell'attività proposta, progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe essenziali intermedie e finale necessarie allo sviluppo della nuova attività di impresa e degli obiettivi che si intendono conseguire;
- analisi del mercato e relative strategie dell'azienda, fabbisogni che si intendono soddisfare;
- aspetti tecnici-tecnologici del processo produttivo dei beni/servizi;
- aspetti di sostenibilità ambientale della nuova attività di impresa;
- aspetti economico-finanziari del piano aziendale ed obiettivi di redditività della nuova impresa.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non prevista per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Il sostegno, nell'ambito del rispetto delle condizioni di "innovatività" dell'attività di impresa richieste per l'intervento, può interessare le attività di produzione di beni e servizi, nei seguenti settori:

- ambiente e green economy: attività produttive basate sull'utilizzo dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo dei materiali e dei prodotti non agricoli;
- soluzioni innovative per la riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio: attività produttive finalizzate alla produzione di beni e servizi in grado di ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici (uso dell'acqua, emissioni nell'aria, servizi di monitoraggio del territorio, servizi

progettazione climatico-sostenibile);

- bioeconomia: attività produttive basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi;
- bioedilizia: attività produttive basate sulla produzione di beni intermedi "ecosostenibili" utilizzati per l'edilizia ;
- servizi TIC: sviluppo di software e servizi digitali, adozione di tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business in grado di migliorare l'utilizzo delle TIC negli enti pubblici, nelle imprese e nelle famiglie dei territori rurali;
- servizi sociali: servizi alla persona in grado di rispondere a specifiche esigenze delle popolazioni delle aree meno sviluppate della regione e per proporre nuove soluzioni operative/organizzative nell'erogazione del servizio;
- artigianato e manifattura innovativi: attività artigianali e manifatturiere finalizzate ad innovare funzioni d'uso dei prodotti, materiali e prodotti.

Sono escluse le attività inerenti:

- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 al TFUE, della pesca e dell'acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della trasformazione ricada tra i prodotti di cui all'allegato 1 al TFUE;
- le attività di contoterzismo.

Il sostegno non può essere altresì concesso ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

8.2.6.3.3. 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento agisce sul fabbisogno F4, in quanto contribuisce ad aumentare la competitività e redditività globale e l'orientamento al mercato delle aziende agricole attraverso la diversificazione delle attività e lo sviluppo della multifunzionalità.

L'intervento, per il proprio contributo che può apportare all'affermarsi delle attività legate all'agricoltura sociale (servizi sociali, socio-sanitari, servizi educativi), contribuisce al rafforzamento del sistema economico relativo ai servizi all'interno delle aree rurali, agendo contemporaneamente a favore del fabbisogno F22 (diversificazione del sistema produttivo rurale) e F23 (allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici locali).

In coerenza con i contenuti e gli obiettivi dell'Accordo di Partenariato, l'intervento sostiene lo sviluppo sul territorio regionale dell'agricoltura sociale (attività che è oggi scarsamente presente e diffusa).

Con l'obiettivo di sviluppare nuovi prodotti e nuove funzioni d'uso, l'intervento sostiene la trasformazione e/o vendita di prodotti non appartenenti ai prodotti di cui all'allegato I del Trattato (prodotti per la cura del corpo, compost, resine, coloranti naturali, prodotti forestali).

L'intervento sostiene anche il miglioramento e l'innovazione dei servizi al turismo rurale, al fine di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal mercato in termini di trend crescenti di specifiche tematiche del turismo rurale (turismo eco-sostenibile, enogastronomico, enologico, ambientale, didattico, culturale, sportivo, esperienziale, benessere e cura del corpo con prodotti naturali ottenuti in azienda) e di migliorare la capacità di risposta alle esigenze del "nuovo turista".

Con l'obiettivo di sfruttare le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali nella banda larga e ultra-larga il sostegno è concentrato verso quelle attività (sia nella produzione di beni che di servizi) che sviluppano o utilizzano soluzioni ITC, ossia adottano tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi produttivi di beni e/o servizi.

L'intervento sostiene gli obiettivi della Focus Area 2A, in quanto favorisce lo sviluppo della multifunzionalità aziendale quale fattore che consente di aumentare la competitività e la redditività globali delle aziende agricole ed il migliore posizionamento sul mercato delle stesse, ampliandone la gamma di servizi/prodotti offerti. Allo stesso tempo, considerando l'importanza strategica dell'agricoltura sociale sui territori rurali, contribuisce indirettamente agli obiettivi della Focus Area 6A, nei termini in cui è grado di aumentare la diversificazione economica delle aree rurali ed aumentare le occasioni di lavoro in tali aree.

Con riferimento ai temi trasversali dello sviluppo rurale, essa è in grado di contribuire all'obiettivo **ambiente** in funzione della sua potenzialità di sviluppare e diffondere, principalmente attraverso i servizi didattici/educativi, una cultura rispettosa dell'ambiente, della biodiversità e dei territori. E' inoltre in grado di agire positivamente sull'**innovazione** delle aree rurali, in quanto in grado di stimolare e sostenere lo sviluppo di formule innovative di cooperazione tra il settore agricolo e le pubbliche amministrazioni, per la fornitura di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.. Ed allo stesso tempo sostiene la

produzione/commercializzazione di nuovi prodotti “non agricoli” ad elevato contenuto di innovazione in termini di funzioni d’uso e di utilizzo di nuove materie prime (coloranti naturali, resine naturali, prodotti naturali per la cura del corpo, prodotti forestali). E, prioritizzando gli interventi verso quelli che sono maggiormente in grado di sviluppare usi nuovi delle tecnologie ITC, è in grado di contribuire alla diffusione dell’utilizzo di tali tecnologie nelle aree rurali.

Per tali finalità, essa sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole dell’azienda, quali:

- a. fattorie sociali (agricoltura sociale);
- b. fattorie didattiche (servizi educativi);
- c. piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input).
- d. agriturismi.

Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti:

- investimenti per l’allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria (assistenza all’infanzia, agrinido, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità, fattorie didattiche)
- investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input);
- Investimenti nell’azienda agricola volti a qualificare l’offerta turistica finalizzata ad ottenere un aumento della qualità dei servizi offerti ed un miglioramento della capacità delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e soprattutto la loro permanenza;
- Investimenti nell’azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale con particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, delle bellezze ambientali del territorio del patrimonio storico ed architettonico locale.

Sono esclusi gli investimenti inerenti l’attività di contoterzismo.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all’art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all’articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.

D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a. investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- d. investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici strettamente collegati all’intervento.

I “contributi in natura” sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR .

Non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria.

Sono esclusi gli investimenti inerenti l’attività di contoterzismo.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e

stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un'impresa agricola in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente;
- nel caso di imprese agricole costituite in forma di società di capitali, l'attività agricola deve essere esercitata, per come risultante dall'atto societario, in forma esclusiva.

Non sono ammissibili gli interventi aventi ad oggetto beni immobili di pertinenza dell'attività agricola ricadenti in aree diverse da quelle a destinazione agricola.

Costituiscono impegni in fase di attuazione, da parte dell'impresa agricola beneficiaria:

- essere iscritto alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale), entro la data di chiusura del programma di investimenti agevolato;

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale o business plan ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che illustri ed argomenti, almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- la descrizione dell'attività proposta e del progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'attività di impresa, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i nuovi prodotti/servizi implementati ed offerti;
- l'analisi del mercato e relative strategie di intervento;
- gli aspetti tecnici;
- gli aspetti di sostenibilità ambientale;
- gli aspetti economico-finanziari.

Per garantire la coerenza con quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, l'intervento viene attivato nelle aree rurali classificate come "B" "C" e "D" dal Programma.

Solo per le fattorie didattiche e per le fattorie sociali, l'intervento viene attivato anche nelle aree "A".

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;

- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento nelle aree rurali classificate come "D" dal Programma;
- alla tipologia di intervento, sarà data priorità agli interventi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura sociale ed alla produzione/vendita di beni non compresi nell'allegato 1 del trattato che dimostrano il maggiore collegamento con gli investimenti infrastrutturali banda larga e banda ultra-larga (attraverso l'adozione di tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi) e l'innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d'uso/nuove modalità di erogazione (tale principio assumerà un peso più consistente).
- alla maggiore creazione di valore aggiunto;
- alla maggiore creazione di nuovi posti di lavoro;
- specificatamente per gli investimenti per la creazione e lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica, ivi compreso l'agricampeggio, alla localizzazione dell'iniziativa in aree a maggiore attrattività turistica, aree Natura 2000, aree protette, aree ad elevato valore naturalistico, individuate come prioritarie dagli strumenti programmatori adottati dalla Regione Calabria;
- specificatamente per gli investimenti per l'allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria, alla presenza di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà concesso in regime "*de minimis*" - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50% sulle spese ammissibili sostenute.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, (maggiore valore aggiunto, maggiore occupazione) nonché gli adempimenti destinati a garantire la stabilità degli investimenti (destinazione d'uso degli immobili oggetto di intervento) ed all'efficacia dei controlli "in loco" per la verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti (controllo dei controllori) (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.6.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una chek-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
1. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento. Per quanto attiene specificatamente il controllo degli impegni da rispettare a seguito della realizzazione dell'intervento sostenuto con l'aiuto pubblico (valore aggiunto, occupazione, stabilità dell'intervento), essi sono garantiti da controlli in loco "a campione" nell'arco del periodo dell'impegno e/o in concomitanza con lo scadere dell'impegno stesso.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto

di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente per l'intervento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Ai fini dell'attuazione del presente intervento, i settori di diversificazione dell'attività agricola sono i seguenti:

- agricoltura sociale,
- fattorie didattiche,
- piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del Trattato (a prescindere dall'input)
- agriturismo..

8.2.6.3.4. 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto evolutivo regionale in cui sono stati raggiunti importanti risultati in termini di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e di elevato valore del rapporto tra la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili ed il consumo di energia elettrica regionale, l'intervento si propone di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, agendo direttamente sul fabbisogno F19. E, in complementarità con l'intervento del fondo Fesr, che opera a sostegno delle piccole e medie imprese sul comparto agroenergetico e delle *green economy* di tutto il territorio regionale, concentra il proprio sostegno a favore della produzione di energia destinata alla vendita da parte delle aziende agricole.

In via indiretta, l'intervento favorisce anche lo sviluppo della competitività generale delle aziende agricole agendo, così, sul fabbisogno F4 del programma, e, più in generale allo sviluppo della diversificazione del sistema delle fonti di reddito provenienti da attività non agricole, stimolando la "green economy" (F22).

In linea più generale, poiché l'intervento sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuisce anche a rafforzare l'impronta "green" dell'agricoltura regionale, agendo sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e, di conseguenza, sul fabbisogno F14 del Programma.

L'intervento sostiene direttamente gli obiettivi della Focus Area 5C in quanto destinato a sostenere investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla vendita. Indirettamente sostiene gli obiettivi della Focus Area 2A, in quanto sviluppa la multifunzionalità delle aziende agricole quale fattore in grado di aumentare la competitività e la redditività delle stesse ed il migliore posizionamento sul mercato, ampliandone la gamma di servizi/prodotti offerti. Allo stesso tempo, considerando che la sostituzione di energia prodotta attraverso l'utilizzo di fonti fossili, con energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti da parte del settore energetico, l'intervento determina effetti positivi indiretti anche sulla Focus Area 5D.

Con riferimento ai temi trasversali dello sviluppo rurale, essa è in grado di contribuire all'obiettivo **ambiente** in quanto è in grado di agire sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, riducendo le pressioni sull'ambiente. Inoltre agisce direttamente sull'obiettivo **clima** in quanto è in grado di mitigare le cause dei cambiamenti climatici (emissioni gas climalteranti).

L'intervento sostiene la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore quali:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di scarto agricoli e/o forestali;
- impianti per la produzione di energia eolica (minieolico, potenza massima fino a 200 KW);
- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra);

- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 ai fini della complementarietà con il FESR.

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

D.Lgs 28/2011 e provvedimenti amministrativi che regolano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica.

D.Lgs 152/2006 relativo a Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, per la definizione di biomassa.

Piano energetico regionale.

Strategia Energetica Nazionale (SEN), 2013

D.Lgs 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.

D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli articoli 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a. costruzione, ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti di produzione;
- b. opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- c. nuovi impianti, macchinari ed attrezzature per la produzione di energia;
- d. acquisto di hardware;
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) ad h) precedenti, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- f. investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici, strettamente connessi all’intervento.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un’impresa agricola in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente;
- nel caso di imprese agricole costituite in forma di società di capitali, l’attività agricola deve essere esercitata, per come risultante dall’atto societario, in forma esclusiva.

L’impianto deve essere dimensionato per produrre energia elettrica e/o calorica prevalentemente destinata alla vendita.

L'intervento sostiene la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore con le seguenti limitazioni:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di scarto agricoli e/o forestali;
- impianti per la produzione di energia eolica (minieolico, potenza massima fino a 200 KW);
- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra);
- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico.

Sono sempre esclusi gli impianti che prevedono il consumo di suolo e gli impianti alimentati con colture dedicate.

I contributi erogati per la produzione di energia dovranno rispettare le norme che regolano la cumulabilità con l'incentivazione al funzionamento dei medesimi erogati a livello statale (D.Lgs n. 28/2011) e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervento è ammissibile al sostegno se rispetta i seguenti criteri minimi di efficienza energetica :

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;

- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica gli investimenti sono ammissibili solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e se rispettano la condizioni previste all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque).

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati e a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli ulteriori impegni in fase di attuazione, da parte del beneficiario sono riportati nella sezione Altre osservazioni rilevanti della misura 6.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. In particolare, nel caso in cui l'operazione implichi investimenti che insistono su un bacino (energia idroelettrica), tutti i potenziali progetti che insistono su tale bacino verranno considerati collettivamente e sottoposti a una valutazione di impatto ambientale e alla valutazione prevista all'art. 4(7) della Direttiva Acque 2000/60/CE per evitare un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali classificate come aree "D" dal programma ;
- alla maggiore creazione di valore aggiunto;
- alla maggiore creazione di posti di lavoro;
- a progetti che dimostrano di coprire direttamente da parte dell'azienda le fasi di produzione (sottoprodotto o scarti aziendali), trasformazione e vendita dell'energia;
- a progetti che recuperano ed utilizzano una percentuale più alta di energia termica rispetto al minimo fissato quale condizione di ammissibilità.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà concesso in regime "de minimis" - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50%

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, ivi inclusa la cumulabilità del sostegno con l'incentivazione al funzionamento prevista da norme nazionali (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.6.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti e prevedere il rilascio di una relazione tecnica di dettaglio sulle caratteristiche tecniche e le prestazioni dell'impianto. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono

tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa. Di sostegno alla mitigazione del rischio di valutazione della ragionevolezza dei costi è anche l'aggiornamento del "prezziario regionale".
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
3. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata, acquisto per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Particolare attenzione sarà prestata per la valutazione del rispetto dei criteri minimi di efficienza e della cumulabilità con incentivi al funzionamento previsti da norme nazionali, attraverso l'acquisizione di informazioni e dati presso il Gestore Servizi Energetici (GSE). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

--

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente per l'intervento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Ai fini dell'attuazione del presente intervento, i settori di diversificazione dell'attività agricola sono i seguenti: produzione combinata di energia e calore.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la Misura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora pertinente.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Con riferimento all'operazione 6.4.2, della presente misura, costituiscono impegni in fase di attuazione, da parte del beneficiario:

- essere iscritto alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (officina meccanica), entro la data di chiusura del programma

di investimenti agevolato;

- essere in possesso di tutte le iscrizioni ed avere effettuato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per la messa in produzione dell'impianto, entro la data del pagamento dell'ultimo rateo del contributo pubblico.

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 7 è l'Art. 20 del Reg. (UE) 1305/2013.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La regione Calabria, come viene rilevato dalla SWOT, presenta diversi aspetti strutturali e socioeconomici che rilevano la debolezza e l'isolamento delle aree rurali meno sviluppate. Il processo di erosione demografica cui si assiste, letto assieme alla sempre più difficile situazione economica ed occupazionale ed alla scarsità di risorse finanziarie disponibili da parte degli enti territoriali, determina la riduzione quali-quantitativa dei servizi alle popolazioni ricadenti in tali aree.

Diversi sono i fabbisogni rispetto ai quali la misura riesce a portare il proprio apporto. Contribuisce al fabbisogno F23 in quanto, in complementarietà con gli altri Fondi sostiene l'allestimento e favorisce una migliore gestione dei servizi pubblici locali e di base, concentrando il proprio intervento nelle infrastrutture "su piccola scala". Al fabbisogno F25 in quanto consente di arginare e superare l'isolamento "fisico" e contribuisce a mantenere le popolazioni e le imprese nelle meno sviluppate della regione, attraverso la diffusione delle infrastrutture delle tecnologie digitali e l'utilizzo delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni. Contribuisce al fabbisogno F19, in quanto sostiene la creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare a servizio ed uso degli edifici pubblici. Contribuisce, altresì, a tutelare e presidiare le aree Natura 2000, attraverso il sostegno alla redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 4-5-6 ed in particolare alle seguenti FA:

FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa, la Misura, sostiene la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000, contribuendo al mantenimento della biodiversità, e anche alla gestione eco-sostenibile delle aree agricole e forestali che ricadono in tali aree (submisura 7.1).

FA 5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili", la Misura sostiene gli investimenti rivolti alla creazione, al miglioramento ed all'espansione di infrastrutture pubbliche per la produzione di energia da fonti rinnovabili associata al teleriscaldamento, da destinare al consumo degli edifici pubblici (submisura 7.2).

FA 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione", la Misura favorisce il miglioramento e l'ottimizzazione della programmazione

dell'offerta di infrastrutture, strutture e servizi di base a livello locale, attraverso il sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e piani di sviluppo di area vasta ed il sostegno agli investimenti per lo sviluppo di servizi di base a livello locale, quale fattore di presupposto alla permanenza e sviluppo delle popolazioni e, quindi, delle attività economiche in tali aree (submisura 7.1)

FA 6C "Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali", la Misura sostiene interventi per il superamento del *digital divide* nelle aree rurali ed il miglioramento dei servizi attraverso l'applicazione delle ICT ai servizi pubblici o di pubblica utilità (e-government) (submisura 7.3).

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto agendo sulla FA 5C, contribuisce alla costruzione di reti di produzione e consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Intervendo sulla progettazione delle misure agro-climatico-ambientali consente lo sviluppo di consapevolezza sugli strumenti più adatti, a livello locale, per conseguire la sostenibilità ambientale delle attività agricole. Intervendo a sostegno dell'adozione dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000, contribuisce al presidio della biodiversità ed alla gestione compatibile delle aree agricole ricadenti in tali ambiti.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto agendo sulla FA 5C con la finalità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili combinata alla produzione di calore, contribuisce all'obiettivo di un'economia a basse emissioni di carbonio e più resiliente al clima. La misura, inoltre, prioritizzando il sostegno alla stesura e/o aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni più attenti agli aspetti del cambiamento climatico, contribuisce all'adozione di documenti di programmazione del territorio maggiormente in grado di affrontare l'"adattamento" ai cambiamenti climatici da parte degli enti locali territoriali e stimolare l'adozione di azioni *climate proof* nella realizzazione delle infrastrutture.

Intervenendo a sostegno dell'adozione dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000, contribuisce alla definizione delle azioni di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, per il presidio della biodiversità in tali aree.

La Misura ha un effetto rispetto all'obiettivo trasversale **innovazione** in quanto agendo sulla FA 6C a favore del superamento del *digital divide* territoriale ed un migliore accesso alle tecnologie ITC, incoraggia l'adozione delle nuove tecnologie di informazione sia nell'ambito dell'allestimento ed erogazione dei servizi pubblici di base, sia nell'ambito dell'utilizzo delle reti da parte del sistema economico locale, sostenendo soluzioni innovative.

Le problematiche presenti nel territorio regionale, data la loro entità e diffusione, vengono, naturalmente, affrontate a livello di sistema, attraverso l'utilizzo di tutti i fondi SIE e delle risorse ordinarie dello Stato e della Regione. Motivo per cui l'azione della misura, nel rispetto degli ambiti di intervento fissati dai Regolamenti, viene rivolta, in coerenza con il principio di concentrazione delle risorse su obiettivi specifici, su alcune tematiche che si ritiene possano contribuire, con maggiore incisività, ad uno sviluppo più equilibrato delle aree rurali meno sviluppate, quali sono le aree classificate come "C" e "D" dal programma.

Il contesto di intervento del PSR si caratterizza per la presenza di un numero preponderante di comuni rurali, numerosi dei quali di piccola dimensione e che ricadono in territorio montano, all'interno dei quali la debolezza dell'offerta infrastrutturale e dei servizi locali di base è più evidente. Essi rappresentano, tuttavia, un patrimonio economico, sociale e culturale, di "presidio del territorio", rispetto ai quali l'intervento del PSR deve favorire l'adozione di strumenti di programmazione locale sia a livello di singolo comune che a livello di associazione di comuni, anche in ragione dell'attuale processo nazionale di aggregazione delle funzioni all'interno dei piccoli comuni, mirando a diffondere soluzioni che tengano in dovuto conto il tema

dell'adattabilità ai cambiamenti climatici.

Per favorire il processo di definizione di strategie locali di sviluppo di servizi di base, la Misura sostiene la stesura e l'aggiornamento di Piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base e favorisce, ove tale modalità risulti essere di maggiore vantaggio, la predisposizione di Piani di sviluppo associati tra più comuni.

Il territorio regionale, d'altra parte, possiede un importante patrimonio di biodiversità rappresentato dalle aree ad elevato valore naturalistico e, nella parte più preponderante dalla rete Natura 2000. Rispetto alle aree Natura 2000, l'analisi di contesto ha rilevato ritardi nell'elaborazione ed adozione dei Piani di gestione, ed allo stesso tempo necessità di aggiornamento degli stessi, anche rispetto ai contenuti della Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e del "*Prioritised Action Framework (Paf) fon Natura 2000*", di recente predisposto dalla Regione Calabria.

In un contesto di progressivo ridimensionamento dell'offerta quali-quantitativa dei servizi locali di base, e dato il livello di perifericità dei comuni rurali, la Misura si propone di intervenire nelle zone rurali, mediante il sostegno all'ampliamento/ammodernamento dei servizi di base a livello locale, attraverso investimenti materiali ed immateriali finalizzati allo sviluppo dell'offerta di servizi in grado di ridurre il grado di isolamento delle popolazioni residenti nelle zone rurali più svantaggiate e migliorare la qualità delle vite delle stesse.

Utilizzando la deroga di cui all'articolo 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, la misura intende sopperire al gap nell'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle zone rurali "C" e "D" a deficit di mercato, da parte delle popolazioni locali, imprese e pubblica amministrazione, rilevata dalla SWOT, attraverso il miglioramento dell'offerta di infrastrutture a banda ultra-larga. Contribuendo, così, in complementarietà con il FESR, al raggiungimento nella regione Calabria degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, nell'ambito degli obiettivi fissati dalla Strategia italiana banda ultra larga. Ed attraverso il sostegno allo sviluppo dell'implementazione di servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della Strategia italiana per la crescita digitale 2014-2020.

Inoltre, sempre in funzione della stessa deroga, la misura si propone di intervenire sulla capacità di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili da parte delle pubbliche amministrazioni locali nelle zone rurali, attraverso la valorizzazione economica delle risorse forestali pubbliche e private.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di 4 sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di intervento per come di seguito riportato:

Sub-misura 7.1 – sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi e dei servizi comunali di base, nonché piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.1.1 sostegno alla stesura ed all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali

7.1.2 sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 nelle zone rurali

Sub-misura 7.2 – investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli interventi nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

7.2.1 sostegno alla creazione di impianti di produzione e distribuzione di energia, gas e calore, da

fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo delle biomasse forestali nelle zone rurali

Sub-misura 7.3 – installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione on line;

7.3.1 Accessibilità alla banda ultra-larga nelle zone rurali

7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali

Sub-misura 7.4 – investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali, ricreative e della relativa infrastruttura

7.4.1 investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi locali di base per ridurre l'isolamento nelle zone rurali

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 - Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

In un contesto quale è quello di riferimento del Programma in cui è presente di un numero consistente di comuni di piccola e piccolissima dimensione, (l'80% dei comuni ha una dimensione demografica fino a 5000 abitanti) molti dei quali ricadenti nelle aree rurali più svantaggiate (aree D), ed alla luce dell'importante contributo che l'adozione di efficaci principi di programmazione, anche in forma associata tra comuni può apportare in termini di miglioramento della capacità di *governance* locale, l'intervento si propone la finalità di sostenere e rafforzare i processi di programmazione all'interno dei comuni in cui sono più evidenti le difficoltà di programmazione ed è maggiormente richiesta una visione di sviluppo dei servizi comunali di base di natura associata.

Inoltre, come si è potuto registrare nel precedente periodo di programmazione 2007/2013, attraverso l'attuazione dei Progetti Integrati per le Aree Rurali (PIAR), proprio la mancanza di una visione e progettazione coordinata dello sviluppo dei servizi locali, è stata una delle debolezze nell'attuazione degli interventi PIAR, i quali non sempre si sono dimostrati in grado di intervenire in una logica di prioritizzazione degli interventi rispetto a fabbisogni identificati.

Per le motivazioni sopra indicate, l'intervento in proposta, rappresenta uno strumento operativo per intervenire sulla capacità degli enti territoriali di classificare i fabbisogni locali e di intervenire coerentemente, contribuendo, così, al fabbisogno F23, consentendo una coerente integrazione degli interventi sull'offerta di servizi alle popolazioni locali, ed al fabbisogno F24, contribuendo alla razionalizzazione della progettazione integrata.

Nella logica di azione dell'intervento, esso contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus Area 6A ed indirettamente alla Focus area 6C, in quanto è in grado di guidare un processo di implementazione dei servizi di base, anche attraverso l'utilizzo delle ICT.,

L'intervento contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto una corretta programmazione delle infrastrutture e dei servizi locali è in grado di determinare un più corretto uso del suolo. Ed all'obiettivo trasversale **clima** in quanto i piani di sviluppo comunale saranno selezionati in base alla loro capacità di tenere esplicitamente conto delle variabili di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento, al fine di concentrare le risorse solo sui soggetti istituzionali che vivono maggiori condizioni di debolezza oggettiva, viene attuato nell'ambito delle aree rurali C e D della Regione.

L'intervento, anche al fine di accompagnare i processi di aggregazione degli enti locali territoriali (unioni, fusioni) ed i processi di gestione associata di determinate funzioni, sostiene la stesura e l'aggiornamento di Piani di sviluppo di comuni situati nelle zone rurali (C-D) e di servizi comunali proposti da aggregazioni di comuni contigui.

L'intervento si concretizza nel sostegno all'acquisizione di attività di consulenza mirata all'elaborazione o aggiornamento dei Piani di sviluppo comunali o di piani di sviluppo proposti da aggregazioni di comuni contigui, dei servizi di base. In particolare vengono sostenute azioni di indagini preliminari e sopralluoghi finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo, compresa la stesura degli elaborati definitivi per la predisposizione dei piani.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali – e successive modifiche ed integrazioni (per l'individuazione delle forme associative tra pubbliche amministrazioni).

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267 Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 165, comma 7 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 13, comma 3 del d. lgs 170/2006 (per la

definizione dei Piani di sviluppo dei comuni).

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Comuni, associazioni di Comuni, partenariati di Comuni contigui.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili al presente intervento:

- Servizi di consulenza tecnico-scientifica che fanno riferimento a prestazioni di carattere tecnico-scientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o imprese);
- Elaborazione e produzione di dati, testi regolamentari e tecnico/scientifici;
- Elaborazioni di cartografie;
- Redazione dei piani di sviluppo dei comuni e dei servizi locali di base, nelle zone rurali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono considerati beneficiari dell'aiuto concesso attraverso il presente intervento:

- i Comuni con una popolazione inferiore od uguale a 5.000 abitanti ricadenti nelle aree rurali C e D del PSR;
- le associazioni costituite a norma di legge, o i partenariati di comuni a condizione che ogni singolo comune abbia una popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti ed i quali raggiungono una popolazione complessivamente aggregata non superiore a 15.000 abitanti. Tutti i comuni associati devono ricadere nelle aree rurali C e D del PSR.

La domanda di aiuto sarà corredata, almeno, dalla seguente documentazione:

- relazione illustrativa che descriva:
 - lo stato attuale degli atti amministrativi adottati per la programmazione del territorio comunale o dei territori dell'aggregazione di comuni contigui;
 - le motivazioni che inducono all'adozione del Piano;
 - le fasi attuative per la stesura/aggiornamento del Piano;

- le tematiche programmatiche oggetto di esame da parte del Piano;
- il piano finanziario dell'intervento;
- utilizzo ai fini programmatici del Piano
- la coerenza del percorso di costruzione del piano con gli altri strumenti programmatici del territorio, i piani e le strategie di sviluppo locale (inclusi quelli di natura sovracomunale) già elaborati e di interesse per l'area territoriale oggetto del Piano
- deliberazione dell'Ente con cui si approva la relazione illustrativa di cui al punto precedente.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- l'approvazione e l'adozione da parte del Consiglio comunale del comune beneficiario (in caso di piano di sviluppo per singolo comune) del piano di sviluppo elaborato mediante l'intervento quale strumento di programmazione; l'approvazione e l'adozione da parte dei Consigli comunali di ciascuno dei comuni associati/in partenariato (in caso di piano di sviluppo proposto dall'aggregazione di comuni contigui), quale strumento di programmazione.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- all'assegnazione di preferenza alle domande di sostegno presentate da associazioni e partenariati di Comuni;
- al grado di marginalità del territorio rurale interessato, con priorità ai territori ricadenti nelle aree rurali "D" per come classificate dal programma;
- alla minore densità abitativa del territorio interessato;
- alle tematiche valutate dal piano di sviluppo comunale o del piano di sviluppo associato in termini di adattabilità ai cambiamenti climatici ed agli aspetti ambientali.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Spesa massima ammissibile 15.000€

100% del valore delle spese ammissibili



8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma è stato rilevato un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi (ECR4).

8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischio rilevato può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, si prevede l'adozione di una check-list già che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.7.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE)

1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione non è pertinente per l'intervento

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.2. 7.1.2 - Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 nelle aree rurali.

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La regione Calabria, come emerso nell'analisi swot del Programma presenta un importante patrimonio di biodiversità che ricade nelle sue aree protette, nei siti Natura 2000 e nelle sue aree agricole ad elevato valore naturalistico alle quali la Regione ha dato un riconoscimento formale (la mappatura di tali aree è stata di recente – anno 2014 – adottata con delibera di Giunta regionale), cui si associano anche aree forestali di elevato pregio naturalistico.

L'azione regionale, inoltre, ha mostrato la propria sensibilità rispetto al valore della biodiversità ed alla necessità di intervenire a presidio ed a tutela della stessa, adottando la propria Strategia Regionale della biodiversità.

L'intervento previsto dal PSR, come già fatto nella precedente programmazione, ha inteso dare un forte impulso del comparto agricolo-forestale al presidio della biodiversità, adottando un importante e consistente intervento a favore della biodiversità. Intervento che si esplica chiaramente con la misura agro-climatico-ambientale, ma anche il attraverso il sostegno all'agricoltura biologica ed agli interventi previsti sulle aree forestali.

In tale contesto di "attenzione e sensibilità" un deficit che tuttavia emerge all'interno della regione, segnalato anche all'interno del documento tecnico del "*Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000*", elaborato dalla Regione Calabria, è la mancata adozione dei Piani di tutela e gestione dei siti N2000. Il *Paf*, difatti segnala come per il 63% dei siti i piani sono stati completati, mentre per il 14% dei siti gli stessi piani sono in preparazione. Sono ancora il 23% dei siti ad essere senza piani. Inoltre, se si aggiunge a ciò la pressante necessità di aggiornare i piani già esistenti, al fine di tenere in debito conto i contenuti della Strategia regionale della Biodiversità, adottata a seguito della redazione di numerosi dei piani esistenti, e di tenere in conto dei contenuti della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, risulta ancora più evidente l'opportunità di sostenere la stesura e l'aggiornamento dei piani.

Nell'ambito della strategia di azione del PSR, l'intervento è in grado di sostenere la gestione sostenibile delle attività agricole e forestali nelle aree N2000 delle aree rurali, che, senza atti di indirizzo per la tutela e la gestione degli stessi, risulta essere, nei fatti, bloccata e può, inconsapevolmente, generare rischi. Per questi motivi esso risponde al fabbisogno F14 del PSR e, integrandosi con l'intervento della misura 8 del PSR, che sostiene l'adozione dei piani di gestione forestale sostenibile, rafforza l'azione a favore del fabbisogno F13 del PSR.

Per la sua specifica natura l'intervento concorre agli obiettivi della FA4A dello sviluppo rurale ed all'obiettivo trasversale **ambiente**. Essa, inoltre, in funzione del ruolo che può assumere la pianificazione quale strumento di conoscenza per un migliore adattamento ai cambiamenti climatici di tali ecosistemi che possono essere particolarmente sensibili, oltre che vulnerabili, contribuisce anche all'obiettivo trasversale "clima",

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013.

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle aree protette”

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica” e successive modifiche e integrazioni.

Legge regionale n. 10 /2003 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di aree protette” i siti SIC e ZPS individuati nella Regione Calabria sono iscritti nel Registro Ufficiale della aree protette della Regione Calabria.

Delibera n° 759 del 30-09-2003 recante: “Esecutivo Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – POR Calabria 2000-2006 – Misura 1.10” - pubblicato nel BURC del 09-10-2003, ss n. 4 al n. 18 del 01-10-2003.

DDG n: 1554 del 16-02-2005 di approvazione, sulla scorta del DM del 03-09-2002, del documento guida alla redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

DGR n. 15 del 16-01-2014 sono stati ripermetrati i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, codificati in Calabria, ma sconfinanti nel territorio della Basilicata

DGR n. 117 del 08-04-2014 è stata approvata la proposta di perimetrazione relativa alla revisione del sistema regionale delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Soggetti gestori dei siti Natura 2000 .

Nell'esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili al presente intervento:

- Servizi di consulenza tecnico-scientifica che fanno riferimento a prestazioni di carattere tecnico-scientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o imprese);
- Elaborazione e produzione di dati, testi regolamentari e tecnico/scientifici;
- Elaborazioni di cartografie.
- Elaborazione dei piani di gestione siti Natura 2000 nelle aree rurali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Costituiscono attività ammissibili al sostegno la redazione o l'aggiornamento dei piani di gestione per i siti N2000, ricadenti nella aree rurali della regione, per come classificate dal programma.

Il Piano di Gestione dovrà essere redatto sulla base dei contenuti e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale ("Linee guida per la gestione dei siti N2000" – Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 e "Manuale per la gestione dei siti N2000" redatto dal Ministero dell'Ambiente) e regionale di riferimento.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di

raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata;

- al riferirsi a siti per cui la redazione del Piano è specificatamente prescritta da parte di atti regionali;
- al riferirsi ai siti per i quali il “*Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000*” 2014-2020 della Regione Calabria, ha individuato specifiche criticità;
- al riferirsi a siti all'interno dei quali ricade un più elevato numero di ettari di SAU o di superficie forestale;
- al riferirsi a siti nei quali ricade il più elevato quantitativo di superficie ricadente nelle aree rurali “D” per come definite dal Programma.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% del valore delle spese ammissibili.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici (ECR4).

8.2.7.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischio rilevato può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, si prevede l'adozione di una check-list già che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari

in materia.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.3. 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha confermato come il territorio calabrese, con una superficie forestale di circa 613 mila ettari, sia uno tra i territori delle regioni italiane a più elevato indice di boscosità. (l'ICC29, registra un indice di boscosità del 40,64%). Una quota pari al 18% superficie forestale è di proprietà dei comuni ed un ulteriore 11% di proprietà di Stato e Regione.

Il dato sulla disponibilità al prelievo legnoso e sul tasso di prelievo di prodotti legnosi sulla superficie forestale totale e su quella disponibile al prelievo, d'altra parte rileva come nella regione esistano margini di estensione dell'utilizzo sostenibile delle risorse legnose.

Ragione per cui esistono i margini per agire sul fabbisogno F19 in ragione del fatto che è possibile contribuire a sostenere gli enti pubblici nel processo di sviluppo dell'approvvigionamento di energia prodotta da fonti rinnovabili, sostituendo il consumo di energia prodotta da fonti fossili, facendo leva sulle biomasse forestali ed agricole (secondarie, cioè provenienti esclusivamente da scarti e non da colture dedicate).

A ciò deve aggiungersi che i costi di approvvigionamento dell'energia/calore risultano essere in Italia particolarmente elevati, rappresentando un costo rilevante per le pubbliche amministrazioni, per cui la produzione per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili consentirebbe una gestione più efficiente dei costi e contribuire a liberare risorse pubbliche da impegnare nel rafforzamento dei servizi locali (F23).

Rispetto a tale logica di azione dell'intervento, esso agisce direttamente a favore degli obiettivi della Focus area 5C del programma e, indirettamente rispetto agli obiettivi della Focus area 6A.

Esso determina effetti positivi sull'obiettivo ambiente in quanto è in grado di favorire la gestione sostenibile attiva delle aree forestali, con ricadute positive anche sull'obiettivo cambiamenti climatici nella misura in cui la pianificazione e la conseguente gestione sostenibile delle foreste pubbliche, sono in grado di mitigare il rischio incendi. La sostituzione di consumi di energia da fonti fossili con energia da fonti rinnovabili contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni del settore energetico, con effetti benefici sui fattori scatenanti il cambiamento climatico.

L'intervento agisce in stretto coordinamento con gli obiettivi dell'intervento della Misura 8, attraverso la quale il Programma sostiene la redazione dei piani di gestione forestale.

In tale logica l'operazione viene rivolta a sostenere la creazione di una rete di piccoli impianti di produzione e di distribuzione di energia e calore, per utilizzo negli edifici pubblici, prodotta da fonti rinnovabili che utilizzano biomassa legnosa localizzati nelle aree rurali meno sviluppate (aree C e D della Regione) nelle quali, tra l'altro, si concentrano le superfici forestali regionali.

Gli interventi ammissibili al sostegno consistono nelle opere necessarie alla realizzazione di impianti per la produzione di calore e/o energia e attrezzature funzionalmente connesse, da destinare a strutture di fruizione a valenza pubblica e/o collettiva a servizio dell'ambito territoriale dell'impianto (teleriscaldamento o distribuzione del calore a più fabbricati).

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267 (Codice Contratti Pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.

Piano Energetico Regionale.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Comuni e altri Enti pubblici proprietari o detentori di superfici forestali.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

I beneficiari pubblici sono selezionati attraverso bando pubblico e, nell'esecuzione degli interventi che beneficiano del sostegno pubblico, devono rispettare tutte le condizioni previste dagli "aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" di riferimento per la tipologia di intervento di cui alla presente operazione.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili i costi di:

- a. opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse all'installazione ed al funzionamento dell'impianto;
- b. macchinari ed attrezzature connesse;
- c. acquisto di componenti tecniche-tecnologiche necessari alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto;
- d. fornitura e installazione di soluzioni per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- e. installazione e posa in opera dell'impianto;
- f. le spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettera da *a)* ad *e)* di cui ai punti precedenti, come, onorari per professionisti e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto:

Comuni e altri Enti Pubblici in forma singola o associata proprietari o detentori di superfici forestali, solo se possessori di edifici o infrastrutture pubbliche presso i quali viene consumata l'energia e/o il calore prodotti attraverso l'impianto oggetto del sostegno.

I progetti, per essere ammissibili al sostegno, dovranno:

- essere localizzati nelle aree rurali C e D;
- presentare una spesa ammissibile non superiore a 500.000 €;
- avere una potenza massima degli impianti pari ad 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt) a seconda della tipologia di energia prodotta;
- essere corredati da un piano di approvvigionamento della biomassa legnosa;
- essere corredati da idonea documentazione atta a dimostrare che tutte le superfici boschive da cui provengono le biomasse legnose, siano assoggettate ad un piano di gestione forestale o di altro strumento equivalente, come identificato nell'ambito della Misura 8 del PSR.

Per rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 13 (c) del Regolamento delegato (UE) 807/2014 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;

- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione,
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1 ed essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto.

L'impianto deve essere alimentato solo con prodotti di scarto e non può essere alimentato con colture dedicate.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del soggetto beneficiario: il mantenimento in funzione dell'impianto per almeno 10 anni dalla data di entrata in funzione dello stesso. Tale data viene fatta coincidere con l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla messa in produzione dell'impianto, richieste dalla normativa vigente.

Nel rispetto dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali con maggiori problemi di sviluppo, aree "D" del programma;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree in cui sono presenti reti intelligenti o un piano d'azione energetico comunale;
- al minore raggio di approvvigionamento della biomassa utilizzata nell'impianto;
- alla maggiore utenza pubblica servita;
- alla presentazione della domanda di sostegno da un maggiore numero di enti pubblici associati;

- alla prevalenza di biomassa approvvigionata da superfici forestali di proprietà pubblica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le infrastrutture finalizzate alla produzione e distribuzione di energia e calore, utilizzando la deroga prevista all'art. 20 (2) del Reg. (UE) 1305/2013, la spesa massima ammissibile viene fissata in € 500.000,00.

Intensità dell'aiuto 100% della spesa ammissibile.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica, il rischio di valutazione dell'impatto ambientale ed il rischio che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per

verificare il rispetto degli impegni (ex post), stabilità dell'intervento, o di condizioni da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, ivi inclusa la cumulabilità del sostegno con l'incentivazione al funzionamento prevista da norme nazionali (ECR3).

5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, ivi inclusi gli elementi di coerenza con piani di sviluppo e/o strategie di sviluppo locale. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale e sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare viene prevista l'adozione di una check-list e relative linee guida, che il valutatore dovrà usare nell'analisi dell'esame della documentazione giustificativa prodotta in allegato alla domanda di aiuto e delle modalità per eseguire la verifica della congruità dei costi esposti e della documentazione probatoria da acquisire in fase di esame della domanda di pagamento per ciascuna delle categorie di spesa.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquisita per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Attenzione sarà prestata per la valutazione del rispetto dei criteri minimi di efficienza e della cumulabilità con incentivi al funzionamento previsti da norme nazionali. Inoltre, il rischio sull'efficacia dei controlli può essere mitigato attraverso la definizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da

utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli “in loco” che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, i controlli e le modalità da effettuare sui beni.

5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengono realizzate utilizzando la deroga di cui all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Utilizzando la deroga prevista all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa, l'investimento di cui al presente intervento verrà attivato su "grande scala".

Pertanto la soglia finanziaria di intervento, fissata dal programma per definire le infrastrutture su piccola scala, non si applicata al presente intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Per rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 13 (c) del Regolamento delegato (UE) 807/2014, devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;
- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione,
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1 ed essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NO_x, COV;

- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.4. 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in Italia sono stati recepiti attraverso l'elaborazione della Strategia nazionale per la banda ultra larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 rilasciate lo scorso 3 marzo 2015. Gli obiettivi che si pone il nuovo quadro nazionale per l'attuazione dell'Agenda digitale europea, fissano al 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività almeno di 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps.

All'interno degli obiettivi disegnati dalla Strategia nazionale banda ultralarga, e nell'ambito della strategia generale di intervento del programma, l'intervento agisce sul fabbisogno F25, in quanto consente di completare (copertura) e migliorare (qualità) la connettività alla banda larga ed ultra larga nelle aree rurali della regione.

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 6C dello sviluppo rurale e indirettamente sulla focus area 2A e 6A, migliorando le infrastrutture di servizio delle aziende agricole, dell'economia rurale, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. Esso agisce sull'obiettivo trasversale innovazione, in quanto in grado di determinare ed alimentare processi innovativi nelle aree rurali regionali e sostenere importanti cambiamenti nella pubblica amministrazione e nell'accessibilità ai servizi pubblici locali da parte degli operatori economici, sociali e delle famiglie rurali.

In particolare, in coerenza con la Strategia nazionale per la banda ultralarga che prevede una copertura di almeno 30 Mbps nelle aree a fallimento di mercato che sono zone C e D eligibili per il FEASR, il programma interviene prioritariamente nei comuni di piccole e medie dimensioni a più bassa densità abitativa.

Gli interventi FEASR sono attuati in complementarietà con l'azione dei fondi FESR.

Il Fondo FESR della Regione Calabria 2014-2020 finalizza il proprio intervento sulle infrastrutture digitali attraverso il grande progetto "Sistema regionale banda larga e ultra-larga Calabria 100Mbps". Gli interventi previsti sono riconducibili:

- 1) al completamento degli investimenti avviati nella programmazione 2007/2013 per completare l'infrastrutturazione banda larga BUL 30 Mbps su tutto il territorio regionale;
- 2) promuovere un intervento per la creazione di una BUL ad almeno 100 Mbps che raggiunga almeno i principali centri abitati e nuclei industriali;
- 3) promuovere progetti tesi a potenziare le condizioni di funzionamento della rete disponibile.

Gli interventi FEASR, pertanto, verranno realizzati nelle zone rurali "C" e "D" del programma in cui sono

chiare le condizioni di carenza infrastrutturale e di assenza di connessione, anche utilizzando l'indagine del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi in zone in cui l'infrastruttura di ultimo miglio a banda ultra larga è assente o inadeguata, dove c'è carenza del servizio in termini qualitativi (velocità) e quantitativi (copertura) e zone in cui non è previsto nell'immediato una infrastruttura analoga da parte di investitori privati.

Gli investimenti finanziabili attraverso l'intervento sono i seguenti:

- A. creazione di nuove infrastrutture di proprietà pubblica, necessaria per lo sviluppo della banda ultra larga (minimo 100 Mbps) nelle aree rurali C e D;
- B. accesso alla rete a banda larga attraverso terminali utente aspecifici. Nelle aree rurali più remote, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non sostenibile l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, con una velocità, comunque, non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda, pari a 30 Mbps.

Infrastrutture di banda larga possono essere realizzate attraverso:

- interventi sulla rete di dorsale (*backhaul* o *middle mile*) sostituendo l'attuale cavo in rame utilizzato per la telefonia fissa con un cavo in fibra ottica
- interventi sulla rete di accesso, e in particolare sulle connessioni tra centrale e utenti (ultimo miglio).

Nel contesto dell'ultimo miglio le architetture di accesso a banda larga possono basarsi su:

- la preesistente rete di accesso telefonica in rame, in particolare il "doppino telefonico" attraverso le tecnologie DSL. Tra queste tecnologie rientra l'ADSL; si ricorda poi lo sviluppo, da ultimo, della tecnologia VDSL2 vectoring che aumenta considerevolmente la capacità dei tradizionali accessi, fino a 100 Mbps,
- l'utilizzo di rilegamenti in fibra ottica fino alla sede del cliente o fino all'edificio o ancora fino agli "armadi" della rete di distribuzione;
- l'utilizzo di frequenze radio tra cui rientrano le reti WI-FI, WI-MAX, i collegamenti via satellite, la telefonia di terza generazione UMTS e la TV digitale terrestre e, da ultimo, il segnale LTE (Long Term Evolution, o 4G) per le reti wireless.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il

versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regime di aiuto n. SA 41647 concernente la "Strategia Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30 giugno 2016. Alla scadenza di validità di tali Aiuti notificati si procederà in base a una nuova comunicazione ai sensi dell'art.52 del Reg.UE 651/2014.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Per gli investimenti di cui alla lettera *A*) dell'intervento: Enti e amministrazioni pubbliche

Per gli investimenti di cui alla lettera *B*) dell'intervento: imprese, soggetti privati, .

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono spese ammissibili per gli investimenti di cui alla lettera *A*) del presente intervento:

- a. opere di ingegneria civile, quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture, come previsto dalla direttiva 2014/61/CE;
- b. realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti di banda larga e ultra larga incluse attrezzature di backhaul;
- c. installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;
- d. attrezzature tecnologiche;
- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a*) a *d*) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore

complessivo dell'investimento ammissibile;

Le regole per calcolare i costi indiretti sono indicate all'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Ai richiedenti il sostegno è richiesta, in sede di istruttoria, l'effettuazione del calcolo delle eventuali entrate nette in riferimento all'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Sono spese ammissibili per gli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento:

- a. attrezzature per la connessione web a banda larga (modem, parabole e satellitari, altre tecnologie wireless).

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti di cui alla lettera A) del presente intervento sono attuati direttamente dalla Regione Calabria nelle aree rurali C e D in digital divide individuate come "aree bianche" nella quali cioè i servizi di banda larga e banda ultra larga per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni non esistono, oppure sono insufficientemente diffusi o presentano capacità di connessione insufficiente.

Per individuare le "aree bianche" oltre a consultare l'indagine del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà indetta, preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture, una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato (compresi i satellitari) volta a verificare e/o aggiornare l'elenco delle aree rurali bianche candidate alla realizzazione degli interventi, nonché al fine di acquisire il potenziale interesse degli operatori economici a fornire nelle stesse aree il servizio di banda larga/ultra larga.

I costi ammissibili per gli investimenti sulle infrastrutture a banda larga sono quelli definiti nella "Guida agli investimenti per la banda larga (Report finale settembre 2011)".

Gli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento verrà attivato nelle aree rurali C e D ultra periferiche residuali in complementarietà con gli investimenti di cui alla lettera A).

Tutti gli interventi dovranno rientrare nella "Strategia italiana per la banda ultralarga", approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e fare riferimento alla relativa decisione che sarà approvata dalla Commissione europea.

Nel rispetto dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- per gli investimenti di cui alla lettera A) il beneficiario deve impegnarsi a mantenere attivo e

disponibile il servizio di accessibilità alla rete oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale;

- per gli investimenti di cui alla lettera *B*) il beneficiario deve impegnarsi a non alienare il bene acquisito con il contributo pubblico per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale del contributo

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6C nella quale è programmata;

Inoltre per gli investimenti di cui alla lettera *A*) saranno considerati:

- grado di efficienza dell'investimento misurato dal rapporto spesa/utenti raggiungibili;
- localizzazione in aree a minore densità abitativa ed a maggiore fallimento di mercato.

Inoltre per gli investimenti di cui alla lettera *B*) saranno considerati:

- grado di perifericità della localizzazione dell'utente.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

Per gli investimenti di cui alla lettera *B* del presente intervento si applica la definizione di "piccola scala" che limita il tetto massimo dell'investimento in 150.000,00 euro, mentre per gli interventi di cui alla lettera *A* del presente intervento, si applica la deroga di cui al comma 2 art. 20 del Reg UE 1305/2013 in quanto investimenti nella banda larga e banda ultra larga

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La definizione di infrastruttura su piccola scala, si applica agli investimenti di cui alla lettera B) del presente intervento.

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: tecnologie alternative agli investimenti infrastrutturali per lo sviluppo della banda larga e banda ultra-larga in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, con una velocità, comunque, non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda, pari a 30 Mbps (attrezzature per la connessione web a banda larga (modem, parabole e satellitari, altre tecnologie wireless).

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Utilizzando la deroga prevista all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa, l'investimento di cui alla lettera A) del presente intervento verrà attivato su "grande scala".

Pertanto la soglia finanziaria di intervento, fissata dal programma per definire le infrastrutture su piccola scala, non si applica al presente intervento.

L'investimento di cui alla lettera B) del presente intervento sarà attivato nel rispetto della definizione adottata dal programma per l'infrastruttura su piccola scala.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.5. 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto del Programma ha rilevato un forte e diffuso ritardo dell'utilizzo delle tecnologie informatiche nella regione Calabria. Gli indicatori descrittivi della "società dell'informazione" evidenziano, nonostante gli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni un chiaro ritardo. L'intervento in tale contesto si propone di agire direttamente sul fabbisogno F25 del Programma, sostenendo l'accesso alla banda larga e ultra larga ed ai servizi di pubblica amministrazione on line.

L'intervento contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 6C del Programma. Contribuisce, altresì, indirettamente al sostegno alla competitività delle imprese, FA2A, riducendo i tempi di risposta e migliorando l'interattività tra le imprese e la Pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, agendo indirettamente anche a favore della FA6A. L'intervento contribuisce, inoltre, all'obiettivo trasversale innovazione, sostenendo i processi di innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni.

In questa direzione l'intervento è finalizzato a sostenere, all'interno delle aree rurali C e D del territorio regionale, l'implementazione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e l'ampliamento della capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, e favorire l'accesso alla fornitura di servizi pubblici on line.

L'intervento si propone due finalità: velocizzare e rendere trasparenti i processi amministrativi delle pubbliche amministrazioni e sostenere la piena interattività dei siti web della stessa, aumentandone i servizi fruibili a qualificando quelli presenti; rendere più facilmente accessibile al cittadino le tecnologie digitali. Per perseguire tali obiettivi è prevista l'attivazione dei seguenti interventi:

- A. Investimenti per l'ampliamento del servizio di wi-fi pubblico Comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione);
- B. Investimenti per rendere pienamente interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti (Open Data; servizi per la mobilità; servizi per il turismo; sicurezza urbana; pagamenti elettronici).

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Regime di aiuto n. SA 41647 concernente la Strategia Banda Ultra Larga approvata dalla Commissione europea con Decisione C (2016) 3931 del 30 giugno 2016. Alla scadenza di validità di tali Aiuti notificati si procederà in base a una nuova comunicazione ai sensi dell'art.52 del Reg. UE 651/2014.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Enti pubblici e amministrazioni pubbliche.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono spese ammissibili del presente intervento:

- a. opere/attrezzature comprensivi di hardware;
- b. kit per la connessione satellitare nel caso di strutture in zona bianca non coperta da alcuna rete di banda larga, minimo a 30 Mbit
- c. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a)* e *b)* di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- d. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento viene attivato nelle aree rurali C e D. Gli interventi devono corrispondere alla definizione di investimento su piccola scala adottati dal programma. Per infrastruttura su piccola scala si intende la realizzazione di un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti materiali entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6C nella quale è programmata;
- priorità a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- localizzazione in aree a minore densità abitativa;
- localizzazione in aree rurali D;
- maggiore dimensione del territorio e delle utenze servite dall'intervento;
- all'impegno da parte del beneficiario all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del

PSR.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: investimenti per l'ampliamento del servizio di wi-fi pubblico Comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione); investimenti per rendere pienamente interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti (Open Data; servizi per la mobilità; servizi per il turismo; sicurezza urbana; pagamenti elettronici).

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.6. 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La situazione socio economica delle aree rurali regionali, mostra un quadro di estrema debolezza in termini di territorio e popolazione concentrata nelle aree rurali con maggiori problemi di sviluppo.

In tali territori regionali si registra un elevato livello di perifericità rispetto alla rete dei servizi essenziali, che si concentra nei centri urbani, e che si traduce in una minore qualità della vita dei cittadini e del loro livello di inclusione sociale.

Un contesto come quello appena descritto, unitamente alle variabili socio economiche rilevate dall'analisi di contesto, attraversano trasversalmente i fabbisogni del programma, anche, se per la programmazione del presente intervento, si focalizza sul fabbisogno F23 del Programma, concentrando il proprio intervento nelle aree rurali C e D per come individuate dal programma.

L'intervento agisce rispetto agli obiettivi della focus area 6A in quanto persegue un più elevato standard della qualità della vita e dei servizi all'interno delle aree rurali, contribuendo a mantenere le popolazioni e le attività economiche all'interno dei territori rurali più periferici. Esso contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione in quanto il sostegno viene finalizzato, assegnando priorità agli interventi che sono maggiormente in grado di introdurre forme innovative di prestazione di servizi alle popolazioni locali, anche attraverso forme di gestione e/o cogestione pubblico/privato economicamente sostenibile.

L'intervento si propone di agire attraverso tre tipologie di azioni, dalle quali ci si attende una riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali dai "centri di offerta di servizi", l'invecchiamento attivo della popolazione, il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che risiedono nelle zone rurali.

Gli interventi sostenuti, pertanto, sono relativi ad investimenti per l'allestimento e la fornitura di servizi innovativi (nuovi servizi per rispondere a fabbisogni emergenti, nuove modalità di erogazione, nuove modalità di gestione pubblico/privato) nei seguenti campi :

- l'uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico;
- l'invecchiamento attivo;
- i servizi alla persona.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Enti pubblici (in forma singola o associata).

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art.65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono costi ammissibili:

- a. adeguamento funzionale beni immobili di proprietà pubblica;
- b. attrezzature e strumentazioni strettamente connesse ai contenuti dell'investimento;
- c. mezzi per la mobilità;
- d. hardware;
- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a*) a *d*) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile.
- f. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sostenuti devono ricadere all'interno dei comuni classificati dal programma come aree rurali "C e D".

Gli enti locali in forma associata, dovranno essere associati in una delle forme previste dalla normativa vigente. E' possibile la presentazione della domanda di aiuto quale costituenda associazione, da parte di un ente capofila, espressamente nominato dai rispettivi enti locali associandi, fatta salva la costituzione dell'associazione, prima dell'accettazione dell'eventuale contributo concesso.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

L'intervento deve corrispondere alla definizione di infrastruttura "su piccola scala". Per infrastruttura su piccola scala si intende la realizzazione di un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Il progetto presentato deve essere accompagnato da un piano di gestione del servizio oggetto del programma di investimenti, pari almeno alla durata del periodo in cui vige l'obbligo di mantenimento del servizio.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- garantire che gli immobili adeguati saranno destinati per almeno 10 anni all'erogazione di servizi pubblici, dalla data di erogazione del saldo del contributo pubblico concesso (solo se ricorre un intervento di adeguamento di immobile);
- garantire il mantenimento attivo del servizio implementato per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo pubblico concesso.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- alla localizzazione nei territori classificati come comuni rurali di area "D" del programma;
- alla maggiore utenza servita;

- al maggiore numero di soggetti pubblici associati;
- alla maggiore sostenibilità gestionale dell'iniziativa, privilegiando le forme gestionali in cui è coinvolto il "terzo settore";
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai

soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: investimenti per l'allestimento e la fornitura di servizi innovativi nei seguenti campi: uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico; invecchiamento attivo; servizi alla persona.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazione riportata a livello di singolo intervento, qualora in esso pertinente.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non necessarie.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. *Base giuridica*

Base giuridica della Misura 8 sono gli articoli 21-22-23-24-25-26 del Reg. 1305/2013.

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.8.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

Per come emerso dall'analisi SWOT del PSR, la superficie forestale e altra superficie boschiva in Calabria, estendendosi su 612.931 ettari, rappresenta il 40,64% della superficie totale regionale, ciò che colloca la regione tra le prime 4 regioni italiane a maggiore indice di boscosità.

Occorre inoltre sottolineare un fenomeno precipuo del territorio regionale che è quello dell'aumento dei **terreni agricoli incolti**. Questo fenomeno è legato principalmente all'abbandono delle aree interne da parte di parti importanti di popolazione che si è trasferita nei centri urbani o è emigrata fuori Regione.

In base alle informazioni che possono essere desunte dalle banche dati del sistema Corine Land Cover, la superficie agricola utilizzata in Calabria si è notevolmente ridotta, come esemplificato nella tabella sottostante:

<i>ANNO</i>	<i>Superficie Agricola Utilizzata (ha)</i>
<i>1990</i>	<i>744.765</i>
<i>2000</i>	<i>738.629</i>
<i>2012</i>	<i>725.657</i>
<i>Saldo negativo (1990 – 2012)</i>	<i>-19.018</i>

Pertanto, nei 22 anni presi in considerazione dal Corine Land Cover, la superficie agricola utilizzata si è ridotta di 19.000 ha ed il trend negativo è continuato negli ultimi anni.

Questi terreni abbandonati, per la maggior parte di proprietà pubblica, risultano oggi incolti e presentano

gravi fenomeni di dissesto idrogeologico a cui con la presente misura si vuole fare fronte tramite interventi di rimboschimento.

In funzione della rappresentatività della superficie boschiva all'interno del territorio regionale e dei principali rischi (incendio, idrogeologico) ed opportunità ad essa connessi sia in termini di fornitura di servizi ecosistemici e multifunzionali (sequestro del carbonio e assorbimento di CO₂, regolazione della biodiversità e tutela dell'ambiente, deflusso delle acque meteoriche, funzioni ricreativo/sportivo) che economici (filiera bosco-legno, filiera agroenergetica), la misura agisce direttamente sui fabbisogni del Programma F4 e F10. Essa agisce in termini di sostegno alla competitività delle aziende agricole ed alla qualificazione e composizione delle filiere "no food", ivi inclusa la filiera agro-energetica rilevata di interesse regionale nel fabbisogno F19 e F13, nei termini in cui, anche attraverso la stesura di piani di gestione delle foreste o strumenti equivalenti, sostiene e sviluppa la gestione sostenibile delle aree forestali. A favore dei fabbisogni F17 e F21 in quanto agisce, per mezzo del presidio della qualità dei suoli (rischio incendi e rischio idrogeologico), sul rischio erosione idrica del territorio regionale e sui contenuti di sostanza organica degli stessi suoli. A favore del fabbisogno F14, in quanto contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici e tutela della biodiversità forestale, ivi inclusi gli habitat e le specie all'interno delle aree Natura 2000. A favore del fabbisogno F16 in quanto contribuisce all'efficiente svolgimento del "ciclo delle acque".

La Regione Calabria adotterà il Piano di Protezione Forestale entro il 31.12.2016 per come riportato anche nella scheda 6.2 capitolo 6 del PSR.

Il contributo erogato ai beneficiari è corrisposto al netto dei proventi derivanti dall'investimento.

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 2-4-5 ed in particolare delle seguenti FA:

FA 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione" la misura si pone l'obiettivo della valorizzazione economica sostenibile delle foreste, sostenendo gli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, fatta esclusione del comparto agro-energetico e prioritariamente nell'ambito dello sviluppo della filiera bosco/legno (submisura 8.6).

FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico", la Misura contribuisce alla salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità in ambito forestale, anche attraverso imboschimenti sostenibili, azioni di ripristino e miglioramento del pregio ambientale (submisure 8.1- 8.3-8.4-8.5).

FA 4B "Migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", la Misura sostiene interventi in grado di agire positivamente sul ciclo delle acque (processi favoriti: di intercettazione delle piogge, che si manifesta a livello di soprassuolo; di infiltrazione, che si sviluppa a livello del suolo; di evapotraspirazione che coinvolge sia il soprassuolo che il suolo). (submisure 8.1-8.4-8.5)

FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" la misura sostiene interventi di prevenzione rispetto ai principali rischi di depauperamento e/o di perdita cui le aree forestali sono più esposte, quali incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ed azioni di ripristino delle superfici boschive

danneggiate, determinando un effetto preventivo e, ove necessario, di ripristino della qualità dei suoli, di mitigazione del rischio erosione dei suoli e di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici (submisure 8.3-8.4).

FA 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale” la Misura sostiene lo sviluppo delle aree forestali attraverso l’imboschimento e la creazione di aree boscate (submisura 8.1) e l’accrescimento della resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali, attraverso investimenti di tutela ambientale, miglioramento dell’efficienza ecologica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. (submisura 8.5)

La misura agisce indirettamente anche sugli obiettivi della focus area:

FA 5C “Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materia grezze non alimentari ai fini della bioeconomia” la misura sostiene gli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali nell’ambito dello sviluppo della filiera agro energetica. (submisura 8.6)

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** agendo a favore dell’obiettivo di salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità dei sistemi forestali e ponendosi l’obiettivo di migliorare e/o mantenere la qualità dei suoli, favorire un efficiente ciclo delle acque e di mitigare il rischio erosione, il rischio incendi ed il rischio idrogeologico, attraverso azioni di prevenzione ed azioni di ripristino del patrimonio boschivo danneggiato.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima**, agendo a favore della mitigazione dei rischi correlati ai cambiamenti climatici (rischio incendi, rischio idrogeologico, rischio diffusione parassiti nocivi), e dello sviluppo delle funzioni di assorbimento di CO₂ che svolgono le foreste e contribuendo a mitigare gli effetti di pressione sulla risorsa idrica derivanti dai cambiamenti climatici (ciclo delle acque).

La misura contribuisce all’obiettivo trasversale **innovazione** agendo a favore del miglioramento della tecnologia e della meccanizzazione utilizzata per la gestione sostenibile delle foreste, ed in particolare delle operazioni di raccolta e della prima trasformazione dei prodotti selvicolturali.

La Misura esplica la propria azione in coerenza con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999, aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 final del 20/09/2013) e delle priorità definite nel Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999), già recepite a livello nazionale nel Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

La Misura è attuata in linea con i principi di gestione sostenibile e tutela attiva del patrimonio forestale recepiti nella normativa nazionale con il Decreto Legislativo n. 227/2001 del 18/05/2001, Orientamento e modernizzazione del settore forestale ed applica le Linee Guida di programmazione forestale di cui al Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio del 16 giugno 2005.

La Misura esplica la propria azione in coerenza alla Strategia UE sulle Infrastrutture verdi (COM(2013) 249 final del 6.5.2013) nei termini in cui contribuisce agli obiettivi di protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale rappresentato dalle foreste regionali.

La Misura è attuata in linea con gli obiettivi della Legge Forestale Regionale (L.R. 45/2012) ed agli atti di programmazione regionale (Delibera di Giunta regionale n. 701 del 9/11/2007, Piano Regionale Forestale 2007/2013, e successive modifiche ed integrazioni; Delibera di Giunta regionale n. 282 del 08/07/2014, Piano Antincendio Boschivo 2014-2016 e successive modifiche ed integrazioni) ed ai regolamenti

autorizzativi (Delibera di Giunta regionale n. 218 del 20/05/2011 - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale –PMPF-) e successive modifiche ed integrazioni.

La Misura è finalizzata a sostenere un'azione di mantenimento e sviluppo sostenibile delle risorse forestali regionali, la multifunzionalità e la fornitura di servizi ecosistemici, cui possono essere associati, anche obiettivi di natura economica, nell'ambito di una strategia di gestione sostenibile delle risorse e di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

In tale contesto, agisce rispetto a due macro obiettivi: *a)* mantenere e sviluppare le superfici forestali, (anche mediante l'introduzione degli strumenti di pianificazione, in una logica di sostenibilità e di adattamento e resilienza agli effetti de cambiamenti climatici, per finalità preminentemente ambientali; *b)* innovare l'intero comparto delle tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, compresi i prodotti delle sugherete, per contribuire all'incremento del valore economico delle foreste e dei prodotti silvo-forestali.

La Misura sostiene l'imboschimento delle aree agricole incolte e non agricole nell'ambito dei terreni siti in aree idonee definite sulla base della carta d'uso dei suoli della Regione Calabria (Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 30/07/2012, recante "Adozione Studi carta dei suoli della regione Calabria, sul rischio erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui"), indicata al paragrafo 8.1 tra gli strumenti conoscitivi utilizzati dal PSR.

L'azione a favore dell'imboschimento viene svolta nell'ambito delle prescrizioni in termini di requisiti minimi in materia ambientale previsti all'art. 6 del regolamento delegato (UE) 807/2014, i cui contenuti vengono esplicitati nella relativa scheda di intervento di riferimento (8.1.1)

Con la finalità di preservare il patrimonio forestale regionale e la qualità dei suoli, mitigare il rischio erosione degli stessi e dei terreni agricoli incolti, favorire i processi che incidono positivamente sul "ciclo delle acque", la Misura interviene con azioni di prevenzione sui principali rischi di depauperamento e/o di perdita cui le aree sono più esposte, quali incendi e calamità naturali ed operazioni di ripristino del potenziale eco-forestale.

La Misura sostiene, inoltre, investimenti finalizzati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali attraverso un'azione rivolta al perseguimento di impegni di tutela ambientale, miglioramento dell'efficienza climatico-ambientale degli ecosistemi forestali, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici e di offerta di servizi eco sistemici.

Compito della Misura è inoltre quello di sostenere il valore economico delle foreste e dei prodotti silvo-forestali e l'innovazione dell'intero sistema delle tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, con la finalità di migliorare la selezione e la qualità delle produzioni, conseguire un maggiore valore aggiunto e la composizione delle filiere dei prodotti delle foreste. In tale direzione, la Misura agisce prioritariamente rispetto alla composizione e lo sviluppo della filiera bosco/legno anche con la finalità, attraverso l'ammodernamento dei processi di lavorazione, di incoraggiare la diffusione della certificazione di sostenibilità climatico-ambientale dei processi produttivi e della qualità dei semilavorati.

Vengono definiti come investimenti collettivi, ai fini della presente Misura gli investimenti realizzati da gruppi di soggetti beneficiari della M8, diversi dagli enti locali, quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti

ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;

- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad una o più operazioni sostenute da un'unica misura per l'uso in comune dell'investimento realizzato
- vengono realizzati a favore di più imprese, per migliorare le prestazioni globali dei soggetti che presentano congiuntamente la domanda di aiuto.

Un progetto collettivo deve essere presentato con una sola domanda di aiuto e deve essere valutato unitariamente.

Vengono definiti progetti integrati per la filiera forestale quei progetti che attivano una combinazione di Misure da parte di soggetti beneficiari diversi, tra cui almeno la Misura 8 ed una o più Misure del programma di sviluppo rurale.

Un progetto integrato è composto da più domande di aiuto e viene valutato unitariamente per quanto attiene le condizioni di ammissibilità, le strategie di intervento ed i risultati attesi. Ciascuna delle domande di aiuto viene valutata singolarmente nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e criteri di selezione stabiliti da ciascuna misura attivata, ivi incluso il raggiungimento del punteggio minimo. Il processo di definizione del Progetto Integrato di filiera viene illustrato nelle informazioni specifiche della Misura al punto "*Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*", cui si rimanda.

Il Progetto Integrato di Filiera viene riservato al potenziamento della presenza sui mercati degli specifici prodotti forestali. Prioritariamente viene individuato il settore bosco/legno.

La misura viene attivata attraverso bandi di selezione che, per ciascuna submisura/operazione, prevedono l'attivazione di tutte le tipologie di intervento previste dalla submisura/operazione in questione, e sono aperti a tutte le tipologie di beneficiari previsti per la submisura/operazione in questione (non è prevista l'attivazione di bandi separati per tipologia di beneficiario o per tipologia di intervento).

Si precisa, altresì, nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, che ove gli interventi rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

La definizione di foresta adottata ai fini della Misura corrisponde con la definizione di bosco riportata al comma 2 dell'art. 4 della Legge Regionale 45/2012, art. 4, che si riporta integralmente:

comma 1) Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

comma 2) Con la **definizione di «bosco»** si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.

comma 3) Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle

foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

comma 4) Sono assimilati a bosco:

- a. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c. le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
- d. i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;
- e. le sugherete;
- f. gli ericeti;
- g. la macchia mediterranea.

comma 5) La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

comma 6) Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.

comma 18) Si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4.

Ai fini dell'attuazione della presente misura, la densità minima di impianto è fissata in 320 piante per ettaro.

Il PSR, per consentire una più ampia portata dei risultati attesi dall'attuazione della Misura, prevede l'attivazione di programmi di formazione e informazione (M1) e di consulenza (M2) su tematiche inerenti la più efficace attuazione degli interventi forestali.

Il PSR sostiene, altresì, la pianificazione forestale integrata e sostenibile, attraverso l'attuazione della submisura 16.8, e la realizzazione di progetti innovativi presentati nell'ambito degli interventi di cooperazione (submisura 16.2)

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di cinque sub-misure, a sua volta declinate in tipologie di operazioni:

Sub-misura 8.1 – imboschimento e creazione di aree boscate:

8.1.1 Imboschimento terreni non agricoli e agricoli incolti

Sub-misura 8.3 – prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali.

8.3.1 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali.

Sub-misura 8.4 – ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici:

8.4.1 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali.

Sub-misura 8.5 – investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di

mitigazione degli ecosistemi forestali:

8.5.1 investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

Sub-misura 8.6 – investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste:

8.6.1 investimenti nelle filiere bosco-legno e agro-energie

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento, con la finalità di sviluppare le aree forestali secondo i più avanzati e moderni criteri di sostenibilità ambientale e resilienza ai cambiamenti climatici, sostiene l'imboschimento delle aree agricole incolte e non agricole, definite idonee sulla base della carta d'uso dei suoli della Regione Calabria (Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 30/07/2012, recante "Adozione Studi carta dei suoli della regione Calabria, sul rischio erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui"), individuata come strumento conoscitivo di riferimento per il PSR al paragrafo 8.1.

La sub-misura/operazione può prevedere investimenti relativi alle seguenti fattispecie:

Imboschimento permanente di terreni non agricoli e agricoli incolti: cioè, costituzione di boschi permanenti con specie forestali arboree e/o arbustive, con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli e agricoli incolti, a ciclo medio – lungo: cioè: costituzione di colture legnose forestali specializzate, pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il turno per l'abbattimento dovrà essere superiore a 20 anni.

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli e agricoli incolti, a ciclo breve: cioè, costituzione di colture legnose forestali specializzate, pure o miste, monocicliche o policicliche, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il turno per l'abbattimento dovrà essere superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni.

Per gli imboschimenti dei terreni vengono sostenute:

- finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone.

Nel caso l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Nel caso di interventi che possano avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere valutata l'applicazione dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" che introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Nell'ambito della strategia di intervento del Programma l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F13 ed F14, contribuendo ad applicare nei nuovi impianti forestali i contenuti della gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale ed a rafforzare la gestione "green" e l'adattabilità ai cambiamenti climatici della silvicoltura regionale, rappresentando, tra l'altro, un esempio di applicazione delle "infrastrutture verdi" sul capitale naturale regionale. Ciò in quanto è in grado di garantire impatti ambientali positivi per la difesa del territorio e del suolo, la prevenzione dei rischi naturali e degli incendi, la depurazione e regimentazione delle acque, la depurazione dell'aria, la tutela e conservazione della biodiversità, l'adattamento ai cambiamenti climatici. Tali interventi, inoltre, possono contribuire alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, alla necessità di valorizzare gli ecosistemi, alla fornitura di servizi ecosistemici diffusi, all'incremento della fruibilità turistico-ricreativa del territorio rurale e al restauro-riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

Per le stesse motivazioni l'intervento agisce sugli obiettivi della focus area 5E ed esplica i suoi effetti indiretti sulle FA 4A-4B-4C. Esplica, altresì, il proprio contributo all'interno degli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale a copertura dei costi di impianto.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione e per un periodo massimo di 5 anni solo per le superfici forestali di proprietà privata e per il rimboschimento a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni). Per le superfici forestali di proprietà pubblica e per il rimboschimento a "ciclo breve" (ciclo superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni) è previsto esclusivamente il contributo in conto capitale sulle spese sostenute per l'impianto.

I beneficiari del sostegno agli investimenti per l'impianto, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento,

nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi fondi.

Art. 46 e art. 4(2)(c) Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti).

Regolamento (UE) 639/2014 (Regolamento Delegato sui pagamenti diretti).

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale - Legge forestale regionale).

Strategia Forestale per l'Unione Europea (COM/2013/659).

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Regione Calabria, Proprietari terrieri pubblici e privati, nonché loro consorzi.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce le superfici forestali è un ente privato o un comune.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

In particolare, sono costi ammissibili all'operazione:

1. *Costi di impianto e materiale di propagazione.*
 - a. acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;
 - b. lavori di impianto e altre operazioni connesse alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, acquisto trasporto e collocazione di paleria e tutori;
 - c. altre operazioni correlate all'impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, protezioni individuali dai danni della fauna selvatica, recinzioni contro il pascolo e la brucatura);
 - d. oneri per consulenti, progettisti, direttore dei lavori, ivi inclusi gli oneri per la progettazione del piano di imboschimento, nella misura massima del 9% delle spese ammissibili di cui ai precedenti punti.

Per quanto attiene specificatamente i costi relativi agli oneri di progettazione del piano di imboschimento, tali spese sono ammissibili solo se il piano di imboschimento è redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

1. *Premio annuale ad ettaro per copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 5 anni:*
 - a. Interventi di sostituzione e risarcimento delle fallanze (a partire dall'inverno successivo alla prima stagione vegetativa), manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi: controllo della vegetazione infestante, (tramite fresatura, erpicatura, sfalcio, trinciatura), eventuali irrigazioni, potature, diradamenti), ivi inclusa la manutenzione precoce e tardiva.

I contributi in natura sotto forma di apporto di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Per i beneficiari di natura pubblica e per specie a rapido accrescimento (ciclo breve: inferiore a 20 anni) non è riconosciuto il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'investimento deve essere realizzato esclusivamente in terreni agricoli incolti e non agricoli e deve ricadere all'interno dei terreni siti in aree idonee definite sulla base della *Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria*, individuata tra gli strumenti conoscitivi di riferimento per l'attuazione del PSR descritti al paragrafo 8.1 del PSR.

Ai sensi della Legge Regionale n. 45/2012, si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche di "bosco" o di terreno "assimilato al bosco". I prati permanenti di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1307/2013 non rientrano tra i terreni abbandonati o incolti oggetto del sostegno.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un ente privato o un Comune.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per la realizzazione degli interventi il sostegno è subordinato alla presentazione di informazioni desumibili da un piano di imboschimento redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

L'intervento di imboschimento deve garantire il rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale prescritti all'art. 6 del Regolamento delegato 807/2014 e riportati puntualmente alla sezione sulle informazioni specifiche dell'intervento, cui si rimanda, e che in particolare riguardano:

- a. l'identificazione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, e delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione;
- b. l'obbligo in capo al beneficiario di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di manutenzione;
- c. nel caso di operazioni di imboschimento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni

superiori ad un determinato limite, stabilito per il PSR in 10 ettari, l'operazione deve consistere:

- nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o
- in una mescolanza di specie arboree che includa:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o
 - un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% della zona.

Le specie utilizzate dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona ed a soddisfare requisiti ambientali minimi. Sono ammissibili solo le specie autoctone il cui elenco è riportato nella pertinente sezione "informazioni specifiche della misura" del presente intervento, cui si rimanda. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo n. 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

In linea con l'art. 22(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno non è concesso per boschi cedui a rotazione rapida, abeti natalizi o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sui siti designati come Natura 2000, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5E nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (rischio erosione dei suoli, rischio desertificazione, rischio alluvioni) dove maggiore può essere il contributo all'adattamento e resilienza agli impatti attesi dai cambiamenti climatici;
- alla tipologia dell'intervento e durata del ciclo colturale, favorendo gli interventi con una più ampia composizione di specie ed i cicli colturali più lunghi di quelli minimi fissati dalla misura.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate

garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è la seguente:

- 100% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto per i beneficiari di natura pubblica;
- 75% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto per i beneficiari privati.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 32 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA49799.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- Imboschimento permanente di terreni non agricoli e agricoli incolti: euro 9.000/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.A)
- Imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli e agricoli incolti a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni): euro 8.500/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.B)
- Imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli e agricoli incolti a ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni): euro 6.500/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.C)

Per i costi di manutenzione è riconosciuto un premio annuale unitario ad ettaro per un periodo fino a 5 anni sui costi di manutenzione definiti sulla base delle fonti e della metodologia adottata nel calcolo dei premi e

riportata in maniera dettagliata nel relativo paragrafo del documento allegato al PSR 2014 – 2020 “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013.

- € 500,00 ad ettaro per i primi due anni;
- € 250,00 ad ettaro per il 3°, 4° ed il 5° anno.

Gli importi sopra citati essendo stati ricavati da costi legati a cure colturali, gli stessi non variano in funzione della tipologia di imboscamento

Tab. 1 sez. A

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO

**Misura 8.1 – sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati
alla forestazione/all’imboscamento**

Realizzazione di imboscamento permanente di terreni non agricoli e terreni agricoli incolti

Impianto misto sesto a quadrato 3,0 x 3,0 pari a 1.100 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT. €	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO TOTALE €
	A. INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO				
01.A	Decespugliamento meccanico	400,00	ha	1	400,00
02.A	Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale	600,00	ha	1	600,00
03.A	Lavorazione meccanica andante	800,00	Ha	1	800,00
04.A	Fertilizzazione di fondo	300,00	Ha	1	300,00
05.A	Frangizollatura meccanica del terreno	250,00	Ha	1	250,00
06.A	Apertura di buche	0,50	n.	1.100	550,00
	Totale costi di lavorazione terreno (A)				2.900,00

B)INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE					
07.A	Squadro del terreno	250,00	Ha	1	250,00
08.A	Acquisto e trasporto piante – radice nuda	1,50	n.	550	825,00
09.A	Acquisto e trasporto piante – contenitore	2,30	n.	550	1.265,00
10.A	Messa a dimora piantine a radice nuda	0,80	n.	550	440,00
11.A	Messa a dimora piantine in contenitore	1,30	n.	550	715,00
	Totale costi messa a dimora piante (B)				3.495,00
C)ALTRI INTERVENTI					
12.A	Acquisto canne di bambù (tutore)	1,20	n.	1.100	1.320,00
13.A	Trasporto e messa a dimora canne di bambù	0,80	n.	1.100	880,00
14.A	Irrigazione di impianto/soccorso	0,75	n.	1.100	825,00
	Totale altri interventi (C)				3.025,00
	Sommano (A) + (B) + (C)				9.420,00
	Importo max. ammissibile				9.000,00

Tab. 1 sez. B

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO

Misura 8.1 – sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento

Realizzazione di imboscamento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli e terreni agricoli incolti a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni)

Impianto misto sesto a quadrato 3,0 x 3,0 pari a 1.100 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	UNITÀ DI	QUANTITÀ	PREZZO TOTALE
	€			€

			MISURA		
	A. INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO				
01.B	Decespugliamento meccanico	400,00	ha	1	400,00
02.B	Rippatura incrociata	540,00	ha	1	540,00
03.B	Fertilizzazione di fondo	300,00	Ha	1	300,00
04.B	Seconda lavorazione del terreno	230,00	Ha	1	230,00
05.B	Apertura di buche	0,50	n.	1.100	550,00
	Totale costi di lavorazione terreno (A)				2.240,00
	B)INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE				
06.B	Squadro del terreno	250,00	Ha	1	250,00
07.B	Acquisto e trasporto piante – radice nuda	1,50	n.	550	825,00
08.B	Acquisto e trasporto piante – contenitore	2,30	n.	550	1.265,00
09.B	Messa a dimora piantine a radice nuda	0,80	n.	550	440,00
10.B	Messa a dimora piantine in contenitore	1,30	n.	550	715,00
	Totale costi messa a dimora piante (B)				3.495,00
	C)ALTRI INTERVENTI				
11.B	Acquisto canne di bambù (tutore)	1,20	n.	1.100	1.320,00
12.B	Trasporto e messa a dimora canne di bambù	0,80	n.	1.100	880,00
13.B	Irrigazione di impianto/soccorso	0,75	n.	1.100	825,00
	Totale altri interventi (C)				3.025,00
	Sommano (A) + (B) + (C)				8.760,00
	Importo max. ammissibile				8.500,00

Tab. 1 sez. C

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO

Misura 8.1 – sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento

Realizzazione di imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli e terreni agricoli incolti a ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale 20 anni)

Impianto misto sesto a quadrato 6,0 x 6,0 pari a 320 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT. €	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO TOTALE €
	A. INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO				
01.C	Livellamento leggero del terreno	290,00	ha	1	290,00
02.C	Rippatura incrociata	540,00	ha	1	540,00
03.C	Seconda lavorazione del terreno	400,00	Ha	1	400,00
04.C	Fornitura e spandimento di ammendante	230,00	Ha	1	230,00
05.C	Fresatura o erpicatura incrociata	800,00	ha.	1	800,00
	Totale costi di lavorazione terreno (A)				2.260,00
	B)INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE				
06.C	Squadro del terreno per impianto di 320 piante/ha	291,20	Ha	1	291,20
07.C	Apertura di buche con trivella	2,35	n.	320	752,00
08.C	Acquisto piante	3,50	n.	320	1.120,00
09C	Trasporto e messa a dimora piante	3,65	n.	320	1.168,00
	Totale costi messa a dimora piante (B)				3.331,20
	C)ALTRI INTERVENTI				
10.C	Irrigazione di soccorso	1,80	n.	320,00	576,00
11.C	Trattamento antiparassitario	1,80	n.	320,00	576,00
	Totale altri interventi (C)				1.152,00
	Sommano (A) + (B) + (C)				6.743,20
	Importo max. ammissibile				6.500,00

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura/intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda relativo alla verifica dei rischi di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi, ivi inclusi i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'adeguatezza del metodo di controllo del rispetto dei requisiti per l'erogazione del sostegno correlato all'esecuzione delle attività di cura del bosco e rispetto all'efficacia dei controlli in loco ("controllo dei controllori") in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
4. Un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme e delle procedure sugli appalti pubblici (ECR4).
5. Un rischio moderato collegato alla effettiva condizione dei terreni agricoli abbandonati o incolti, in coerenza con la definizione della L.R. n. 45/2012 (ECR6)

8.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 viene mitigato prevedendo che, in sede di valutazione della domanda di aiuto, sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, correlando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa, che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso visite in loco, a campione, presso i beneficiari (ed almeno una visita nell'arco del periodo di versamento del sostegno), inoltre, per rendere più efficace

e rispondente alle esigenze di controllo della spesa e delle modalità con cui operano i controllori impegnati, contribuisce a mitigare il rischio segnalato la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso l'operazione, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la predisposizione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, sarà codificata una check list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
5. Il rischio ECR6 è mitigato attraverso l'utilizzo incrociato dei database regionali sui contributi erogati e di strumenti cartografici.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per come riportato in dettaglio nel documento *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013”*, i costi relativi alle cure colturali sono stati stimati in maniera distinta e separata per i primi due anni successivi all'impianto e per i tre anni seguenti e ciò per tener conto delle diverse operazioni che è necessario prevedere nei due periodi presi in considerazione.

Nei primi due anni vengono eseguiti i risarcimenti delle fallanze, ossia la sostituzione delle piantine che, per motivi diversi, risultano non attecchite, e delle necessarie cure colturali.

A partire dal terzo anno si considerano invece solo i costi relativi alle normali operazioni colturali necessarie, questa volta, a favorire lo sviluppo delle giovani piante. Tali cure colturali consistono

essenzialmente in lavorazioni meccaniche e manuali del terreno volte a contrastare lo sviluppo delle infestanti.

Il dettaglio del calcolo dei costi relativi alle cure colturali è contenuto nell'Allegato al Programma ““La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013”, insieme alle relative fonti.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboscamento in Calabria sono state identificate nel corso dell'attività di ricerca svolte in Calabria dall'Unità di Ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CRA-SAM) del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CRA-SAM) e corrispondono alle seguenti specie, suddivise per fasce altimetriche:

fascia 0-400 metri sul livello del mare

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- sughera (*Quercus suber* L.)
- pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

fascia 400-800 metri sul livello del mare

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- acero campestre (*Acer campestre* L.)

- carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)
- rovere (*Quercus petraea* Liebl.)
- farnetto (*Quercus conferta* Kit.)
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.)
- castagno (*Castanea sativa* Mill.)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.)
- noce (*Juglans regia* L.),

fascia 800-1200 metri sul livello del mare

- cerro (*Quercus cerris* L.),
- abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- castagno (*Castanea sativa* Mill.),
- acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- acero napoletano (*Acer opalus* Mill.),
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- farnetto (*Quercus frainetto* Ten.),
- frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.),
- tiglio (*Tilia cordata* Mill.),
- ciliegio (*Prunus avium* L.),
- noce (*Juglans regia* L.),
- pioppo bianco (*Populus alba* L.),
- carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.),
- ciavardello (*Sorbus torminalis* L.)
- nocciolo (*Corylus avellana* L.),

fascia 1200-1600 metri sul livello del mare

- faggio (*Fagus sylvatica* L.),
- pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) (Pollino),
- abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- pioppo tremulo (*Populus tremula* L.),
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- acero di Lobelius (*Acer lobelii* Ten.),
- acero di riccio (*Acer platanoides* L.),
- maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medik.),
- frassini minori (*Fraxinus ornus* L. e *Fraxinus angustifolia* Vahl.),

fascia 1600-2000 metri sul livello del mare

- pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) Pollino
- faggio (*Fagus sylvatica* L.)
- abete bianco (*Abies alba* Mill.)

- pino laricio (*Pinus nigra Arnorl ssp calabrica* (Land) E. Murray).

Il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 807/2014 ed in particolare l'identificazione delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche locali delle zone in cui è prevista la forestazione, viene garantita dalla Regione Calabria attraverso il sostegno ad investimenti in aree non agricole e agricole incolte che ricadono all'interno dei terreni siti in aree idonee, definite sulla base della *Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria*, individuata tra gli strumenti conoscitivi di riferimento per l'attuazione del PSR descritti al paragrafo 8.1 del PSR, e dall'utilizzo esclusivo di specie forestali autoctone.

I dati che hanno consentito di fare una valutazione più approfondita, affrontando le caratteristiche stazionali in maniera più completa, sono quelli derivanti dalle elaborazioni dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC – 2006), come riportati nell'allegato "Definizione della stazione standard della Regione Calabria"

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della presente operazione:

- la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare deve rispettare quanto indicato nella precedente sezione delle informazioni specifiche del presente intervento "Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata";
- la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali, nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali;
- il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea, nonché il prevenire della formazione di sottobosco, che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.
- per quanto riguarda le specie a crescita rapida l'intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni.

Nel caso di operazioni di imboscamento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, stabilito per il PSR in 10 ettari, l'operazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 6(d) del Regolamento Delegato (UE) 807/2014 e cioè deve consistere:

- a. nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o
- b. in una mescolanza di specie arboree che includa:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o

- un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% della zona.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste


I Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Informazione non pertinente per l'intervento.



8.2.8.3.2. 8.3.1 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali.

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito della strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F17-F16 - F21 ed indirettamente sui fabbisogni F13 ed F14, potendo esplicitare la sua azione sia rispetto agli obiettivi di mantenimento della qualità dei suoli, qualità delle acque sotterranee, e riduzione del rischio erosione; che di presidio della biodiversità forestale e della capacità di fornire servizi ecosistemi, ivi inclusa la mitigazione dei rischi determinati dai cambiamenti climatici e la riduzione dei fattori di pressione sugli stessi (assorbimento di CO₂).

In tal senso l'intervento agisce a favore del conseguimento degli obiettivi della focus area 4C dello sviluppo rurale ed indirettamente sulle focus area 4A, 4B e 5E. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un sostegno a copertura di costi di intervento, una tantum, finalizzati alla prevenzione da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (rischi abiotici e biotici) sostenuti per:

1. la creazione di infrastrutture di protezione;
2. interventi di prevenzione degli incendi boschivi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
3. l'installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
4. elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti, solo se collegati ad investimenti ammessi a finanziamento.

Gli interventi sostenuti contribuiscono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Gli interventi, in particolare, contribuiscono ad attuare la Strategia UE "infrastrutture verdi" in quanto adottano soluzioni in grado di contribuire a determinare la conservazione ed il miglioramento degli elementi e delle funzioni naturali nelle aree boschive regionali, ivi inclusa la funzione di ritenzione idrica esercitata dalle foreste regionali.

Per quanto concerne i rischi di tipo abiotico, la presente tipologia di intervento è finalizzata:

- all'esecuzione di interventi preventivi contro gli incendi;
- all'esecuzione di interventi preventivi per il miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni.

Mentre per quanto riguarda i rischi di tipo biotico, la presente tipologia di intervento è finalizzata alla realizzazione di interventi preventivi delle fitopatie la cui presenza è accertata con provvedimenti dello Stato italiano e/o da Decisioni comunitarie, e che possono determinare una calamità. L'elenco di tali fitopatie

viene riportato nella sezione “informazioni specifiche della misura” del presente intervento, cui si rimanda.

Nel caso di interventi di prevenzione che riguardano rischi di tipo biotico, il rischio si basa sulle analisi e monitoraggio e sulle relative disposizioni conseguenti emanate da un organismo scientifico pubblico, che nella regione Calabria corrisponde con il Servizio fitosanitario regionale.

Sono ammissibili al sostegno relativo alle azioni di prevenzione degli incendi boschivi solo le superfici a medio e alto rischio di incendi boschivi. In base alla classificazione utilizzata dalla “Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 30/07/2012 ed individuata alla sezione 8.1 del PSR tra gli strumenti conoscitivi di pertinenza del Programma, le superfici ad alto rischio, utilizzate ai fini del presente intervento corrispondono alle classificazioni “elevato” ed “estremamente elevato” della “Carta del Rischio”, mentre le superfici a medio rischio corrispondono alla classe “moderato” individuata dalla “Carta dei Rischio”.

Gli interventi sostenuti devono essere coerenti con il Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale 282 del 08.07.2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'intervento prevede investimenti relativi alle seguenti fattispecie:

1. Infrastrutture di protezione contro rischi di tipo abiotico, con interventi di:

- a. realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali (consolidamento dei versanti, esecuzione di opere paramassi, realizzazione/adequamento di sezioni di deflusso, consolidamento e adeguamento del reticolo idraulico) in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione;
- b. realizzazione di infrastrutture verdi finalizzate a sviluppare/migliorare le funzioni protettive delle foreste, quali azione regimante delle acque, difesa dall'erosione, difesa dalle frane;
- c. realizzazione e ripristino di opere a supporto dell'antincendio boschivo quali fasce tagliafuoco e punti di approvvigionamento idrico.

In linea generale sono esclusi gli interventi di manutenzione, che possono essere sostenuti solo per quanto riguarda le fasce parafuoco.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

2. Interventi di prevenzione su scala locale contro rischi di tipo abiotico e biotico , con interventi di:

- a. acquisto di attrezzature necessarie ad interventi di prevenzione degli incendi, con esclusione dei presidi obbligatori previsti dalla normativa vigente e delle macchine e attrezzature per la lotta attiva;
- b. interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa; gli interventi selvicolturali possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
- c. interventi selvicolturali di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (per le modalità di riconoscimento si rimanda alla sezione “Informazioni specifiche” del presente intervento), consistenti nell'esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso

impatto ambientale, nell'uso di antagonisti naturali, nell'installazione di trappole fitosanitarie; gli interventi selvicolturali possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;

- d. interventi finalizzati ad usare il pascolo nelle aree boschive per interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi;
- e. interventi per la ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica; questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione ;

3. Interventi di prevenzione volti alla creazione e ripristino dei sistemi di monitoraggio e degli strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologiche e parassitarie, con azioni di:

- a. installazione e ammodernamento di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri rischi di origine abiotica e biotica.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

4. Elaborazione di piani di gestione o strumenti equivalenti, solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nella sezione 8.1 del PSR.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha ricevuto il parere favorevole da parte della Conferenza unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Legge 21.11.2000 n. 353. (Legge – Quadro in materia di incendi boschivi).

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Delibera di Giunta Regionale nr. 282 del 08.07.2014 (Piano antincendio boschivi della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni.

“Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 30/07/2012.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri Enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privato e loro rispettive associazioni proprietari, possessori e /o titolari della gestione di superfici forestali.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed

agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o ammodernamento di beni immobili (costruzione e ripristino di torrette di avvistamento; consolidamento dei versanti, esecuzione di opere paramassi, realizzazione/adequamento di sezioni di deflusso, consolidamento e adeguamento del reticolo idraulico; costruzione e ammodernamento di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua; lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii); realizzazione e ammodernamento di opere di regimazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti; drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti).
- b. investimenti strutturali di prevenzione degli incendi, quali le fasce di protezione antincendio e ed interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi;
- c. investimenti selvicolturali (solo una tantum) finalizzati alla prevenzione del rischio incendio ed alla prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici;
- d. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità, solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità dell'intervento;
- e. acquisto di hardware solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità dell'intervento;
- f. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e funzionali ad interventi per la prevenzione da danni abiotici o biotici;
- g. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da a) a f) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- h. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se strettamente collegati e funzionali alla finalità all'intervento;
- i. costi per la redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (per come definiti dal presente intervento), solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento e se includono tutti i dettagli necessari a descrivere e valutare i rischi di tipo biotico e abiotico che sono pertinenti per l'area interessata e rispetto ai quali l'intervento è programmato. Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

Gli interventi di ripristino non devono riferirsi ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione e devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Nel caso di utilizzo degli animali per il pascolo, il sostegno deve essere calcolato sui costi reali e addizionali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale ed ai costi relativi al mantenimento nella zona prima/durante la stagione a più alto rischio di incendio (costi per la realizzazione di punti d'acqua,

recinzioni mobili, mangiatoie). Gli animali utilizzati devono essere domestici e non selvatici. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- a. le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria;
- b. elicotteri, aerei e automezzi;
- c. i costi diretti di operazioni di spegnimento incendi e investimenti per la lotta attiva;
- d. l'acquisto di animali da destinare al pascolo

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Gli interventi di prevenzione sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012 i cui contenuti sono descritti nella parte generale della Misura 8, cui si rimanda. Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche su terreni non boscati (quali punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, strutture ed attrezzature per il monitoraggio e comunicazione) che devono, comunque, essere a servizio del bosco. Gli interventi per la prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori classificati come ad alto e medio rischio di incendi, come descritti nella descrizione generale della Misura 8, cui si rimanda.

Tutte le azioni per prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano Antincendio Boschivo (AIB) della Regione Calabria. Allo stesso modo i parassiti individuati al fine della prevenzione delle malattie devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste. Gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio Fitosanitario regionale secondo quanto indicato nelle informazioni specifiche della misura al punto "Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatologie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche", cui si rimanda.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per gli Enti Pubblici gestori localizzati in due o più Province il requisito si intende soddisfatto se il Piano di Gestione Forestale risulti avviato. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà

subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente” delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere “una tantum”, pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Nel caso di interventi per le fasce parafuoco, il sostegno non può essere concesso per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree in cui sono più elevati i rischi considerati di maggiore gravità nella Regione, quali il rischio incendio, il rischio idrogeologico, il rischio erosione;
- alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, considerando prioritarie le aree soggette a vincoli naturali, in particolare le aree montane;
- alla tipologia del beneficiario, dando priorità agli interventi presentati da soggetti in forma associata, per conseguire uno sviluppo lineare dell'intervento (al fine di favorire interventi contigui).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata, per i beneficiari di natura pubblica, al 100% della spesa sostenuta; per i beneficiari privati, al 75% della spesa sostenuta. È stabilito un massimale di spesa di € 500.000,00 per intervento. Il suddetto limite non si applica per i progetti attuati direttamente dalla Regione Calabria o da altri Enti detentori e/o gestori di terreni forestali di proprietà regionale.

Il massimale di spesa viene introdotto in funzione di quelle che sono le lezioni apprese dalla precedente programmazione, nella quale si è avuto modo di verificare come la soglia dei 500.000€ rispecchia un valore al di sotto del quale gli interventi selezionati sono stati portati a termine con un maggiore grado di

tempestività (efficacia della spesa), ciò può portare a ritenere che tale soglia corrisponda ad un valore target che i soggetti proprietari/gestori sono in grado di sostenere in quanto dimensionata alle loro capacità tecnico/economiche.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, l'importo del sostegno è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito elencate:

Classi di superficie boschiva	UCS TOTALE
(ha)	€
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati attualizzati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta ii valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha=

100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4
Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

Classi di superficie boschiva	A. Onorario al tecnico	B. Onorario integrativo	C Spese per il personale coadiuvante	D. Rimborso spese	E. Cartografie	UCS TOTALE
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------	-----------------------	-------------------

< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0
>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di superficie.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- per tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dall'estensione, è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari, è obbligatoria la predisposizione, in alternativa al piano di gestione forestale, di un piano poliennale di taglio

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari,

e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;

- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993..

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza

ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie di seguito viene riportato l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità, per come redatto dal Servizio fitosanitario regionale della Regione Calabria, e che vengono elencate citando i provvedimenti dello Stato italiano e/o delle Decisioni comunitarie che ne hanno attestato il rischio ed i cui riferimenti informativi vengono riportati a seguire:

- Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*), Decisione 2012/138/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 12.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 25/01/2012, n. 21;
- Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), Decisione 2006/464/CE, provvedimento di recepimento delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/02/2008, n. 42;
- Nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*), Decisione 2012/535/UE, in corso di recepimento

da parte delle autorità italiane;

- Phytophthora ramorum, Decisione 2002/757/CE – Decisione 2004/426/CE – Decisione 2007/201/CE – Decisione 2013/782/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 28/11/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22/01/2003 n. 17;
- Cancro resinoso del pino (Gibberella circinata), Decisione 2007/433/CE;
- Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/02/2008, n. 40;
- Cocciniglia greca del pino (marchalina hellenica), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 27/03/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05/04/1996, n. 81;
- Cocciniglia della corteccia del Pino marittimo (Matsucoccus feytaudi), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 22/11/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/12/1996, n. 285;
- Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) riconoscimento da parte delle autorità italiane del 29/02/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2012, n. 100.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)”, mediante la quale viene classificato l’intero territorio regionale rispetto alle categorie di rischio.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016
http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)” mediante la quale viene classificato l’intero territorio regionale rispetto alle categorie di rischio. In particolare, ai fini dell’attuazione del PSR, le aree a medio rischio di incendio, corrispondono a quelle identificate con “rischio moderato” nella “Carta Regionale”, mentre le aree ad alto rischio incendio, corrispondono a quelle identificate con rischio “elevato” ed “estremamente elevato” della “Carta Regionale”.

La Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria viene adottata quale strumento conoscitivo di pertinenza del Programma, per come indicato al paragrafo 8.1 del PSR ed allegata al Programma stesso.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016
http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli interventi per la prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, sono possibili solo se il rischio è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Nel caso della Regione Calabria l'organismo scientifico pubblico che riconosce il rischio è Servizio Fitosanitario Regionale.

Ai sensi del D.lgs n. 214/2005, in Calabria, al Servizio Fitosanitario Regionale compete il monitoraggio sulla diffusione di organismi nocivi.

Su segnalazione del Servizio sanitario della Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale della Calabria numero 10748 del 22 luglio 2010, è stato approvato il documento "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* – ed approvazione nuove prescrizioni fitosanitarie volte al contenimento del Cinipide Galligeno del castagno".

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.3. 8.4.1 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito della strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F17-F21 ed indirettamente sui fabbisogni F13 ed F14, potendo esplicare la sua azione di ripristino del capitale naturale e delle funzioni ecologiche dei boschi regionali, sia rispetto agli obiettivi di mantenimento della qualità dei suoli e riduzione del rischio erosione; che di presidio della biodiversità forestale e della capacità di fornire servizi ecosistemi, ivi inclusa la mitigazione dei rischi determinati dai cambiamenti climatico-ambientali, la riduzione dei fattori di pressione sugli stessi (assorbimento di CO₂), la protezione della qualità delle risorse idriche e il ripristino della funzione protettiva di ritenzione idrica esercitata dalle foreste.

Gli interventi, in particolare, contribuiscono ad attuare la Strategia UE "infrastrutture verdi" in quanto adottano soluzioni in grado di contribuire a determinare il ripristino degli elementi e delle funzioni naturali nelle aree boschive regionali, ivi incluso il valore ecologico delle foreste e la funzione di ritenzione idrica esercitata dalle foreste regionali.

In tal senso l'intervento agisce a favore del conseguimento degli obiettivi della focus area 4C dello sviluppo rurale ed indirettamente sulle focus area 4A, 4B e 5E. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un sostegno, a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o altre calamità naturali, tra cui le avversità metereologiche, fitopatologiche e parassitarie, nonché eventi catastrofici ed eventi climatici con il fine di ricostituire la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni cui erano destinate, principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio di CO₂, nonché garantire la pubblica incolumità.

Gli interventi sostenuti devono essere coerenti con il Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale 282 del 08.07.2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'intervento sostiene le seguenti tipologie di investimento finalizzate al ripristino dei danni delle foreste:

1. ricostituzione del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica, mediante:
 - a. investimenti selvicolturali per la ricostituzione del potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico, alluvioni), quali potature, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, diradamenti ed altri interventi di taglio per l'eliminazione di piante morte o in deperimento; tali interventi selvicolturali rivestono un carattere "una tantum" e sono ammissibili una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

1. ricostituzione di aree forestali in cui si sono verificati incendi e fenomeni di dissesto idrogeologico (frane e smottamenti) attraverso:
 - a. infrastrutture verdi, tecniche di ingegneria naturalistica di piccola entità, opere di consolidamento e difesa vegetale, fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante; questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 - b. interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda in o in alveo danneggiate ; questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 - c. interventi di ripristino, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo e monitoraggio, degli incendi e di altre calamità (quali viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, reti di monitoraggio) danneggiate.

Il sostegno dell'operazione è subordinato al riconoscimento formale, da parte di una pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2009/26/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un attacco parassitario hanno causato una distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato. Tale soglia deve essere giustificata da un parere scientifico fornito dalle autorità pubbliche competenti e accreditate presso la regione (Servizio fitosanitario regionale, Corpo Forestale dello Stato, Enti di ricerca e università). La Regione Calabria garantisce che le autorità pubbliche competenti indicate per il riconoscimento formale di calamità naturale non abbiano conflitti di interesse e, quindi, non possono essere beneficiarie del sostegno previsto dalla presente operazione.

Negli anni di estensione del programma, l'intervento può essere attivato anche attraverso le risorse aggiuntive dello Strumento dell'Unione Europea per la ripresa (EURI) istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 anche con l'obiettivo di alleviare l'impatto della crisi da COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le aree rurali dell'Unione, in linea con l'articolo 58a (5) del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del Programma.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti del settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Legge 21.11.2000 n. 353. (Legge – Quadro in materia di incendi boschivi).

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

"Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di ripresa dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19"

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri Enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privati e loro rispettive associazioni proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, anche collettive.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le

procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o ripristino di beni immobili, ivi incluse opere selvicolturali per la ricostituzione del potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona nelle aree boscate distrutte da calamità (taglio piante o ceppaie morte o irrecuperabili, potature di recupero, eliminazione di specie infestanti, interventi fitosanitari); opere di consolidamento e difesa vegetale, fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante; opere di ripristino, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo e monitoraggio, degli incendi e di altre calamità (fasce spartifuoco, torrette ecc);
- b. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e funzionali ad interventi per la ricostituzione del potenziale forestale e la ricostruzione della funzionalità dell'area danneggiata;
- c. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e di hardware, solo per il ripristino di strutture e infrastrutture di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità, danneggiati dalla calamità;
- d. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da a) a c) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- e. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti, solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento e se includono tutti i dettagli necessari a descrivere e valutare gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato. Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le opere di ripristino devono comportare modifiche sostanziali all'infrastruttura oggetto di intervento.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE)

1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012, il cui contenuto è riportato nella descrizione generale della misura, cui si rimanda. Fanno eccezione gli interventi di ripristino su strutture lineari o di prevenzione quali strade, sentieri, punti raccolta acqua punti di controllo che, purché siano a servizio delle aree boscate, possono essere posti anche al di fuori dal bosco o dalle aree forestali.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente" delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Gli investimenti di ricostruzione del potenziale forestale causato da danni biotici o abiotici sono subordinati al riconoscimento formale, in base alla normativa nazionale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione hanno causato una distruzione di non meno del 20% del potenziale interessato.

Il danno si definisce come percentuale di perdita di numero di piante per ettaro distrutte rispetto a quella precedentemente presente nel bosco, desumibile dal piano di riassetto o dallo stato dei boschi adiacenti.

Gli investimenti di ricostituzione di aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, devono interessare un'area che ricada per più del 50% del bosco interessato.

L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo n. 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

Nell'ambito del presente intervento non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente

alla calamità naturale.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'intervento in aree in cui sono più elevati il rischio erosione dei suoli ed il rischio idrogeologico; alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, considerando prioritarie le aree soggette a vincoli naturali, in particolare le aree montane
- alla tipologia/qualifica del beneficiario, prioritizzando interventi presentati da soggetti in forma associata, per conseguire uno sviluppo lineare dell'intervento.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata, per i beneficiari di natura pubblica, al 100% della spesa sostenuta; per i beneficiari privati, al 75% della spesa sostenuta. È stabilito un massimale di spesa di € 500.000,00 per intervento.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al

progetto/attività (art. 6);

- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il massimale di spesa viene introdotto in funzione di quelle che sono le lezioni apprese dalla precedente programmazione, nella quale si è avuto modo di verificare come la soglia dei 500.000€ rispecchia un valore al di sotto del quale gli interventi selezionati sono stati portati a termine con un maggiore grado di tempestività (efficacia della spesa), ciò può portare a ritenere che tale soglia corrisponda ad un valore target che i soggetti proprietari/gestori regionali sono in grado di sostenere in quanto dimensionata alle loro capacità tecnico/economiche.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, l'importo del sostegno è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito elencate:

Classi di superficie boschiva	UCS TOTALE
(ha)	€
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

--

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati attualizzati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta ii valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha= 100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4

Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

<i>Classi di superficie boschiva</i>	<i>A. Onorario al tecnico</i>	<i>B. Onorario integrativo</i>	<i>C Spese per il personale coadiuvante</i>	<i>D. Rimborso spese</i>	<i>E. Cartografie</i>	<i>UCS TOTALE</i>
< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0

>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di superficie.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- per tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dall'estensione, è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari, è obbligatoria la predisposizione, in alternativa al piano di gestione forestale, di un piano poliennale di taglio

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore

naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie di seguito viene riportato l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità, per come redatto dal Servizio fitosanitario regionale della Regione Calabria, e che vengono elencate citando i provvedimenti dello Stato italiano e/o delle Decisioni comunitarie che ne hanno attestato il rischio ed i cui riferimenti informativi vengono riportati a seguire:

- Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*), Decisione 2012/138/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 12.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 25/01/2012, n. 21;
- Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), Decisione 2006/464/CE, provvedimento di recepimento delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/02/2008, n. 42;
- Nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*), Decisione 2012/535/UE, in corso di recepimento da parte delle autorità italiane;
- *Phytophthora ramorum*, Decisione 2002/757/CE – Decisione 2004/426/CE – Decisione 2007/201/CE – Decisione 2013/782/UE, provvedimento di recepimento da parte delle autorità italiane del 28/11/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22/01/2003 n. 17;
- Cancro resinoso del pino (*Gibberella circinata*), Decisione 2007/433/CE;
- Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 30/10/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/02/2008, n. 40;
- Cocciniglia greca del pino (*marchalina hellenica*), riconoscimento da parte delle autorità italiane del 27/03/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05/04/1996, n. 81;
- Cocciniglia della corteccia del Pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*), riconoscimento da parte

delle autorità italiane del 22/11/1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/12/1996, n. 285;

- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) riconoscimento da parte delle autorità italiane del 29/02/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2012, n. 100.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Calabria è dotata della “Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (ARPACAL-ARSSA)” mediante la quale viene classificato l’intero territorio regionale rispetto alle categorie di rischio. In particolare, ai fini dell’attuazione del PSR, le aree a medio rischio di incendio, corrispondono a quelle identificate con “rischio moderato” nella “Carta Regionale”, mentre le aree ad alto rischio incendio, corrispondono a quelle identificate con rischio “elevato” ed “estremamente elevato” della “Carta Regionale”.

La Carta del Rischio Potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria viene adottata quale strumento conoscitivo di pertinenza del Programma, per come indicato al paragrafo 8.1 del PSR ed allegata al Programma stesso.

Attualmente è operativo il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2014-2016 http://217.58.108.240/index.php?option=com_content&task=view&id=883&Itemid=211

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall’articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli interventi per la prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, sono possibili solo se il rischio è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Nel caso della Regione Calabria l’organismo scientifico pubblico che riconosce il rischio è Servizio Fitosanitario Regionale.

Ai sensi del D.lgs n. 214/2005, in Calabria, al Servizio Fitosanitario Regionale compete il monitoraggio sulla diffusione di organismi nocivi.

Su segnalazione del Servizio sanitario della Regione Calabria, con D.G.R. n. 115329 del 12 agosto 2009, sono state definite le zone delimitate ai sensi del decreto ministeriale del 30 ottobre 2007 “*Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus*” riconoscendo ufficialmente la presenza del patogeno anche in Calabria. Successivamente, con altri atti ufficiali, D.D.G. n.10748 del 22 luglio 2010, D.G.R. n.453 del 14 ottobre 2011 e D.G.R. n.516 del 6 dicembre 2012, sono state identificate e delimitate altre zone interessate e, inoltre, sono state approvate

nuove prescrizioni fitosanitarie volte al contenimento del *Cinipide Galligeno* del castagno.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella strategia generale del Programma, l'intervento agisce direttamente sul fabbisogno F14 e indirettamente sui fabbisogni F17-F21. Essa sostiene gli obiettivi della focus area 5E ed agisce indirettamente sugli obiettivi delle Focus area 4A, 4B, 4C, intervenendo positivamente sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamento climatico.

L'operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti realizzati su superfici forestali, finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi eco sistemici. La scelta di concentrare l'intervento all'interno delle aree protette e ricadenti nella Rete Natura 2000 trova fondamento nella necessità strategica di agire sul valore ecologico-ambientale della porzione di aree forestali regionali a maggiore pregio ambientale e paesaggistico e, quindi, anche più vulnerabile rispetto a quelli che sono i potenziali rischi dei cambiamenti climatici.

Con tale finalità, l'intervento sostiene:

- a. investimenti “*una tantum*” volti al perseguimento di impegni di tutela ambientale e al miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali attraverso:
 - investimenti per la realizzazione di “infrastrutture verdi” e di rinaturalizzazione degli impianti artificiali di conifere, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno per l'utilizzazione finale, quali: realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali, per evitare la frammentazione degli habitat e preservare la presenza delle specie florofaunistiche;
 - investimenti per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi, quali: interventi di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e gli alberi monumentali;
 - investimenti sugli habitat e specie minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
 - investimenti per eliminazione di specie alloctone e invasive;
 - investimenti selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;
- b. investimenti “*una tantum*” di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso:

- investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento di CO2 incrementando - attraverso interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento delle condizioni vegetative con conseguente aumento della biomassa epigea ed ipogea (ripulitura da specie alloctone o infestanti, spalcatura, cippatura del materiale di risulta con distribuzione sul terreno dei residui vegetali macinati) - le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale attraverso operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;
 - investimenti per introduzione in aree sensibili, di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane.
- c. redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del Programma.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice Contratti Pubblici.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore

forestale (COM(2013)659).

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Legge Regionale nr. 10/2003 sulle aree protette.

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Regione Calabria, altri enti pubblici, altri soggetti di diritto pubblico e privati, proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costi dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione degli investimenti volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale e l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
- b. acquisto di materiale di propagazione forestale, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto;
- c. interventi selvicolturali volti a migliorare il valore ambientale, l'efficienza ecologica e la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici della superficie forestale interessata dall'intervento;

- d. piste forestali, solo se direttamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, collegati con altri investimenti ammessi a finanziamento e finalizzati e funzionali ad interventi per il perseguimento di impegni di tutela ambientale o per interventi finalizzati alla mitigazione ai cambiamenti climatici;
- e. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da a) a d) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- f. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti. I contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.
- g. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Il contributo viene erogato al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale, così come definiti all'art. 4 della L.R. 45/2012 e richiamati nella descrizione generale della misura 8.

Le operazioni sostenute devono essere coerenti con la Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659), al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008, alla Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici ed al Piano Regionale Forestale.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente" delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Gli investimenti devono garantire che l'uso del materiale vegetale di propagazione sia conforme al D.Lgs

386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e l'uso esclusivo di specie autoctone.

Gli interventi di rigenerazione forestale sono ammissibili al sostegno solo se effettuati con l'utilizzo di specie diverse da quelle in sito.

Gli investimenti selvicolturali sostenuti dall'intervento hanno carattere "una tantum", pertanto questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Gli interventi finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive dovranno essere accessibili ed servizio di una moltitudine di cittadini.

Il sostegno nell'ambito del presente intervento non deve portare ad un aumento sostanziale del valore o del profitto dell'azienda forestale ma è finalizzato all'aumento del valore ambientale, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e della pubblica utilità degli ecosistemi forestali.

Per dimostrare l'aumento del valore climatico-ambientale e della pubblica utilità degli interventi previsti, il beneficiario deve produrre una relazione tecnica descrittiva, redatta da un tecnico abilitato, attraverso la quale deve essere giustificata la finalità climatico ambientale dell'investimento e del contributo a tali obiettivi dei singoli interventi previsti.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5E nella quale è programmata;
- al ricadere dell'intervento in siti Natura 2000 o in aree forestali protette (questo principio di selezione dovrà assumere un peso più rilevante e, in ordine, decrescente, dovrà assegnare un punteggio maggiore per le aree Natura 2000, quindi per le altre aree protette);
- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio, rendendo prioritarie le aree soggette a svantaggi naturali, ed in particolare quelle montane;
- alla classificazione delle aree secondo la "Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria" e la "Carta del rischio desertificazione della Regione Calabria, prioritarizzando la localizzazione che ricade in aree in cui sono più elevati il rischio incendi, il rischio desertificazione, il rischio idrogeologico;
- al possesso od all'impegno a conseguirle, da parte dei beneficiari, di certificazioni ispirate alla

gestione forestale sostenibile;

- alla localizzazione in aree in cui sono rilevati specifici rischi per la biodiversità forestale, per come emergenti da documentazione scientifica e dal Piano d'Azione Prioritario (PAF) della Regione Calabria;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, migliorare la ritenzione idrica del suolo ed il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale della regione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata, per i beneficiari di natura pubblica, al 100% della spesa sostenuta; per i beneficiari privati, al 75% della spesa sostenuta. È stabilito un massimale di spesa di € 200.000,00 per intervento.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

L'utilizzo di un massimale di spesa, viene introdotto per consentire la partecipazione di un numero più ampio di beneficiari, ciò che ci si aspetta possa determinare un numero maggiore di siti Natura 2000 e di relativi habitat interessati dagli interventi della submisura. Considerato che per la valenza climatico-ambientale dell'operazione è strategicamente più finalizzato che gli interventi siano diffusi e capillari sul

territorio (interventi di piccola scala diffusi sul territorio regionale), arrivando ad interessare il maggiore numero possibile di siti.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, l'importo del sostegno è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito elencate:

Classi di superficie boschiva (ha)	UCS TOTALE €
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati aggiornati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta i valori aggiornati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha= 100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4
Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per

addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

<i>Classi di superficie boschiva</i>	<i>A. Onorario al tecnico</i>	<i>B. Onorario integrativo</i>	<i>C Spese per il personale coadiuvante</i>	<i>D. Rimborso spese</i>	<i>E. Cartografie</i>	<i>UCS TOTALE</i>
< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0
>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di superficie.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento

equivalente nei seguenti casi:

- per tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dall'estensione, è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari, è obbligatoria la predisposizione, in alternativa al piano di gestione forestale, di un piano poliennale di taglio

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla

sezione successiva “definizione della nozione di “strumento equivalente”.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Per il dettaglio delle tipologie di investimenti ammissibili al sostegno si rimanda alla descrizione generale della sub misura 8.5.

Gli effetti attesi sono riconducibili ai seguenti obiettivi prioritari del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF 2009):

- salvaguardare l'integrità territoriale, la superficie, la struttura e la salute del patrimonio forestale nazionale (infrastrutture verdi, investimenti di rinaturalizzazione degli impianti artificiali di conifere, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, interventi di sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti);
- contribuire alla mitigazione e adattamenti agli effetti dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forestale al ciclo del "C" (investimenti per il miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, investimenti in aree sensibili di specie resistenti al calore, valorizzando le strutture diversificate e non monoplane);
- tutelare la biodiversità e la complessità paesaggistica degli ecosistemi forestali (l'intervento è prioritizzato all'interno dei siti Natura 2000 e altre aree protette, e prevede interventi protettivi e di miglioramento su un habitat di grande pregio ambientale e paesaggistico: realizzazione e ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque anche al fine di creazione di micro-ambienti per la salvaguardia delle specie rupestri; interventi di ricostituzione ripariale volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione di specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino di stagni laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali, per evitare la frammentazione degli habitat e preservare la presenza di specie floro-faunistiche; investimenti sugli habitat minacciato da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici; investimenti per eliminazione di specie alloctone e invasive);
- mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle formazioni forestali (interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale del soprassuolo);
- favorire l'uso ricreativo responsabile ed il turismo sostenibile delle foreste (interventi di ripristino e restauro degli ecosistemi forestali degradati da un punto di vista ambientale; investimenti per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi, quali interventi di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie vegetali nobili, rare, sporadiche e gli alberi monumentali);
- valorizzare e riconoscere i servizi di interesse pubblico e sociale forniti dalla corretta gestione forestale (interventi di sostegno per la stesura dei piani di gestione forestale).

8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone finalità prevalentemente economiche in quanto rivolto ad incrementare il valore economico delle foreste e dei prodotti forestali, in un contesto regionale che, come emerso dall'analisi di contesto, presenta ampi spazi di miglioramento in termini di utilizzo attivo a fini economici della risorsa forestale. Rispetto alle finalità assegnate all'intervento, esso agisce direttamente sui fabbisogni del PSR F10-F11- F19, apportando il proprio contributo alla composizione e sviluppo del comparto bosco-legno e agro-energie, consentendo anche, attraverso il sostegno ad investimenti di ammodernamento ed innovazione dei cicli di lavorazione, di migliorare la qualità dei prodotti forestali, ed indirettamente sui fabbisogni F13 e F14 per la capacità di intervenire a favore di una gestione attiva sostenibile delle aree forestali.

Nell'ambito della strategia complessiva del Programma, l'intervento agisce direttamente sulla focus area 2A ed apporta indirettamente il proprio contributo alla FA5C, contribuendo allo sviluppo della filiera agro-energetica. L'intervento agisce a favore dell'obiettivo trasversale innovazione, attraverso il sostegno ad una gestione economica sostenibile ed innovativa delle foreste.

L'intervento prevede un sostegno per investimenti finalizzati ad incrementare il potenziale economico forestale, a ridurre i costi di produzione, a migliorare la sicurezza delle operazioni "in bosco" e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali per l'ammodernamento ed il miglioramento delle pratiche forestali e dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche tramite azioni di filiera (Progetto Integrato di filiera forestale).

In tale logica l'operazione sostiene investimenti finalizzati all'innovazione di processo ed alla meccanizzazione delle operazioni condotte "in bosco", oltre che l'innovazione dei processi e delle tecnologie utilizzate per la trasformazione, la mobilitazione, la commercializzazione dei prodotti forestali ed il miglioramento qualitativo dei prodotti forestali e dei semilavorati.

L'intervento sostiene le seguenti tipologie di investimento:

1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, con azioni di:
 - a. adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla raccolta, lavorazione, e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione e lavorazione industriale o l'utilizzo agro-energetico;
 - b. realizzazione e adeguamento delle infrastrutture logistiche e di servizio (piazzali di deposito/stoccaggio, piazzali di movimentazione macchine in bosco, piattaforme logistiche per la mobilitazione dei prodotti forestali, ricoveri, teleferiche mobili ad uso temporaneo, piste forestali che garantiscono l'accesso al prelievo dei prodotti forestali) necessarie alla mobilitazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, precedenti la trasformazione e lavorazione industriale;

- c. acquisizione di know-how e di software finalizzati alla migliore gestione delle fasi del ciclo di lavorazione (raccolta, lavorazione, prima trasformazione, commercializzazione);
 - d. spese generali: spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori, studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc., connessi col progetto presentato;
2. Elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 63 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013 possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale.

Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013)659).

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) definite ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE operanti nella gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, in forma singola o associata.

Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, in forma singola o associata.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili comprendono:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili per la realizzazione/ammodernamento di infrastrutture logistiche e di servizio (piazzali di deposito/stoccaggio, piazzali di movimentazione macchine in bosco, piattaforme logistiche per la mobilitazione dei prodotti forestali, ricoveri, teleferiche mobili ad uso temporaneo, piste forestali che garantiscono l'accesso al prelievo dei prodotti forestali);
- b. macchinari ed attrezzature per le attività di gestione boschiva e di prima lavorazione del legname ;
- c. attrezzature per il taglio, l'allestimento ed esbosco e per il trattamento del legname (esboscatrici skidder – forwarder – grup a cavo- harvester);
- d. macchinari ed attrezzature per la selezione e per la classificazione a macchina (automatica) dei materiali, per l'essiccazione del legname, per la realizzazione dei prodotti incollati;
- e. attrezzature per l'essiccazione del legname;
- f. hardware il cui uso è connesso agli investimenti di cui ai precedenti punti;
- g. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a*) a *h*) di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e analisi costi/benefici, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- h. costi per la realizzazione di piani di gestione forestali o strumenti equivalenti. I contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.
- i. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- a. spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria a straordinaria;
- b. investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli mobili;
- c. spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature usate

d. beni ed attrezzature non durevoli (quali attrezzature di protezione personale e indumenti di lavoro)

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Al fine di assicurare che le macchine e le attrezzature ammissibili al sostegno siano congrui con il concetto di "lavorazioni precedenti la trasformazione industriale", la loro massima capacità dovrebbe essere quella di macchine fisse o mobili su piccola scala (p.e. segatrici, macchine per la produzione di pellet, cippatrici, ecc.), idealmente di 5000 m³ all'anno e comunque con un limite di 10.000 m³ input di legname.

Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali, ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di un business plan che dimostri l'accrescimento del valore economico di una o più aziende forestali,, attestando il valore dell'azienda forestale o delle aziende forestali sia prima che dopo l'investimento sostenuto.

Il business plan, fermo restando che è finalizzato a dimostrare l'incremento del valore economico della/e azienda/e interessate dall'investimento, deve dimostrare la sussistenza, nell'ambito dell'investimento proposto, di uno o più dei seguenti aspetti:

- la diversificazione della produzione delle aziende forestali;
- il rafforzamento delle aziende forestali sul mercato bosco-legno e/o delle energie rinnovabili;
- la competitività delle aziende forestali.

La relazione dovrà trattare, in ogni caso, gli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il supporto di cui al presente intervento può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. In tali casi, l'investimento in macchinari rivolto alla fornitura di un servizio di gestione per diverse superfici forestali, verrà chiaramente definito nella domanda di sostegno.

Il supporto può essere altresì concesso anche ad imprese fornitrici di servizi. In tali casi di investimento in macchinari rivolto alla fornitura di un servizio di gestione per diverse superfici forestali, verrà chiaramente definito nella domanda di sostegno.

Per i beneficiari con superfici boscate accorpate di proprietà pubblica e privata di estensione uguale o superiore a 100 ettari e per i beneficiari di superfici boscate accorpate di proprietà privata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Per la definizione di strumento equivalente si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Definizione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un Piano

di gestione forestale o strumento equivalente” delle informazioni specifiche della misura, cui si rimanda.

Per gli investimenti relativi ai prodotti forestali diversi dal legno, i castagneti da frutto e le castagne provenienti da tali frutteti non sono ammissibili al sostegno.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- al possesso od all'impegno a conseguire, di certificazioni ispirate alla gestione forestale sostenibile;
- agli interventi presentati con approccio associativo, assumendo prioritari gli investimenti collettivi, ossia che prevedono l'uso comune degli investimenti nell'ambito di più di una azienda forestale,
- alla tipologia di intervento, assumendo prioritari gli investimenti finalizzati ad incrementare la qualità e la migliore rispondenza al mercato dei prodotti forestali;
- alla localizzazione nelle aree svantaggiate, aree di montagna ed aree rurali classificate come “aree D” del programma.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

50% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 600.000,00 per beneficiario.

Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014), in particolare degli artt. 40 “Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale”, relativamente alle piste forestali, e 41 “Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”, relativamente alle altre tipologie di investimento. Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);

- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il massimale di spesa trova giustificazione nelle dimensioni medie delle aziende forestali regionali.

Per quanto riguarda i piani di gestione forestale, l'importo del sostegno è calcolato sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e di seguito elencate:

Classi di superficie boschiva	UCS TOTALE
(ha)	€
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La valutazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

La valutazione complessiva viene descritta e riportata a livello di misura.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati aggiornati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta i valori aggiornati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha= 100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4
Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

<i>Classi di superficie boschiva</i>	<i>A. Onorario al tecnico</i>	<i>B. Onorario integrativo</i>	<i>C Spese per il personale coadiuvante</i>	<i>D. Rimborso spese</i>	<i>E. Cartografie</i>	<i>UCS TOTALE</i>
< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0
>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di

superficie.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente nei seguenti casi:

- per tutte le aziende pubbliche, indipendentemente dall'estensione, è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari è obbligatoria la redazione di un piano di gestione forestale;
- per tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari, è obbligatoria la predisposizione, in alternativa al piano di gestione forestale, di un piano poliennale di taglio

Nell'ambito di quanto disposto nella L.R. 45/2012 i Piani poliennali di taglio sono individuati dal Programma come "strumenti equivalenti", in quanto essi sono coerenti, per pertinenza e contenuto, alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Inoltre, sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali e regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura, conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nella regione Calabria, l'obbligo di possedere un Piano di gestione o uno "strumento equivalente", riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari, che, come emerso dall'analisi di contesto (Allegato Foreste, Natura e Biodiversità nella Regione Calabria) posseggono una superficie complessiva di 64.509,71 ettari, pari al 10,5% della superficie forestale regionale;
- i boschi facenti parte del beni del patrimonio forestale della Regione Calabria che sono 57.000 ettari, e rappresentano un'ulteriore 9,3% della superficie forestale regionale;
- i boschi di proprietà comunale, con superficie boscata accorpata uguale o superiore a 100 ettari, la cui superficie è stata stimata in 300.000 ettari, che rappresentano un ulteriore 49% della superficie forestale regionale;
- le superfici di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) che sono 161.843 ettari, e che, almeno in parte si sovrappongono ai precedenti.

In Calabria una superficie di 357.000 mila ettari (boschi facenti parte del patrimonio forestale della Regione

Calabria ed i boschi di proprietà comunale con superficie accorpata uguale o superiore a 100 ettari), pari al 58,3% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di un piano di gestione forestale.

Un'ulteriore superficie di 64.509,71 (superficie boscata accorpata superiore a 50 ettari delle aziende agricole), pari al 10,5% della superficie forestale è soggetta all'obbligo di elaborare e dotarsi di uno strumento equivalente (piano dei tagli) come identificato nella sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Pertanto ne deriva che una quota complessiva del 68% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione di un Piano di gestione o di uno strumento equivalente, come definito alla sezione successiva "definizione della nozione di "strumento equivalente".

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il PSR della Regione Calabria ed ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono considerati strumenti equivalenti ai Piani di gestione per come regolamentati dalla L.R. 45/2012 (Legge Forestale della Calabria) e s.m.i., anche i Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa L.R. 45/2012.

I Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della regione Calabria (L.R. 45/2012) sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati

avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione non è pertinente per l'intervento

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura/intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La valutazione degli interventi 8.3.1-8.4.1-8.5.1-8.6.1 viene descritta congiuntamente in quanto gli elementi emersi risultano essere applicabili a ciascuna di esse o comuni a più tipologie di operazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto, per quanto riguarda l'operazione della submisura 8.5, ed il valore economico (produttivo) per quanto riguarda l'operazione 8.6 (ECR1).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda relativo al rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
4. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi e rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” rispetto all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3);
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione dei “benefici climatico-ambientali” attesi (per l'intervento 8.5.1) e dei benefici economici (per l'intervento 8.6.1). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà

verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. Sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura, viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto della capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione dei rischi rispetto alla verifica della congruità dei costi è l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento per i lavori forestali".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento inoltre, per rendere più efficace e rispondente alle esigenze di controllo della spesa e delle modalità con cui operano i controllori impegnati, contribuisce a mitigare il rischio segnalato la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;

- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato: "Giustificazione e baseline premi misure a superficie/capo" relativi alla tipologia di intervento 8.1.1

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'informazione è riportata nelle singole tipologie di intervento della Misura 8 per la quale assume pertinenza.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

L'informazione è riportata nelle singole tipologie di intervento della Misura 8 per la quale assume pertinenza.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

L'informazione è riportata nella tipologie di intervento della 8.1.1 per la quale assume pertinenza..

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è riportata nella tipologie di intervento della 8.1.1 per la quale assume pertinenza.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Il programma non prevede l'attivazione della submisura/operazione 8.2 per l'allestimento di sistemi agroforestali, pertanto l'informazione non è pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Il programma non prevede l'attivazione della submisura/operazione 8.2 per l'allestimento di sistemi agroforestali, pertanto l'informazione non è pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.3.1 e 8.4.1 per le quali assume pertinenza.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione è riportata nelle tipologie di intervento della 8.5.1 per la quale assume pertinenza.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 9 è l'Art. 27 del Reg. 1305/2013.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura ha l'obiettivo di favorire i processi di aggregazione stabile degli operatori agricoli, in un contesto come quello regionale fortemente caratterizzato dalla "micro" dimensione aziendale, ai fini di dare impulso all'aggregazione e all'organizzazione dell'offerta sui mercati, di migliorare l'integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari e di creare nuovo valore aggiunto ed una più equa distribuzione dello stesso tra gli agricoltori.

La misura si propone attraverso la concessione di un aiuto di stimolare lo sviluppo di nuovi soggetti aggregati nei settori agricolo, che, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale, perseguano le seguenti finalità, così come stabilito dall'articolo 27(1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto ed alla disponibilità dei prodotti;
- d) lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali;
- e) la promozione e l'organizzazione di processi innovativi, con particolare riguardo alla sostenibilità climatico ambientale dell'attività agricola

Nell'ambito della strategia generale del Programma la misura risponde ai seguenti fabbisogni:

- F05-Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi
- F08-Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia
- F09-Rafforzare i partenariati di filiera (PIF) favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere strategiche

- F10-Qualificare e favorire la composizione dell'offerta all'interno delle filiere dei settori no food
- F11-Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole
- F14-Rafforzare i processi in corso verso un'agricoltura di impronta "green" e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici

Tramite il sostegno a nuove forme aggregative di cooperazione tra produttori agricoli e, la misura mira ad affrontare i problemi connessi con la scarsa partecipazione al mercato delle piccole aziende, il deficit nella capacità di commercializzazione dei prodotti di qualità e dei prodotti biologici, la necessità di rafforzare le filiere strategiche regionali, sia quelle che registrano livelli importanti di PLV (olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura, zootecnia, cerealicoltura), sia alcune produzioni di nicchia che presentano forti legami con il territorio o da cui si attende un futuro sviluppo (prodotti della montagna, apicoltura, castanicoltura, corilicoltura) e la necessità di valorizzare maggiormente i prodotti di qualità certificata. Inoltre, attraverso il sostegno allo sviluppo di piani aziendali in grado di migliorare la sostenibilità delle aziende associate, la misura contribuisce a sostenere lo sviluppo "green" del sistema agroalimentare regionale.

Per le finalità della presente Misura, le forme di aggregazione sostenute devono essere regolamentate in maniera giuridica trasparente, prevedere il conferimento delle produzioni degli associati ed agire da vero e proprio soggetto economico.

Nell'ambito specifico di tali obiettivi, e per conseguire un più elevato impatto ed una migliore ricaduta sul territorio regionale, l'intervento della misura a favore del settore agricolo è finalizzato ad incoraggiare tali processi di aggregazione nell'ambito prioritario delle produzioni agroalimentari biologiche e delle produzioni appartenenti a regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e delle disposizioni di cui all'art. 16(1)(a)(i)(ii) del Regolamento (UE) 1305/2013.

L'intervento della Misura, per il raggiungimento degli obiettivi descritti, è finalizzato all'erogazione di un sostegno, sotto forma di aiuto forfettario decrescente per un massimo di 5 anni, per la costituzione di associazioni o organizzazioni di produttori nel settore agricolo. Il sostegno viene concesso esclusivamente alle organizzazioni ed alle associazioni che ricadono all'interno delle definizioni di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3, contribuendo direttamente alla FA 3A *"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali"*. Nei termini in cui la Misura sostiene l'aggregazione stabile dei produttori primari, valorizzando la creazione di valore all'interno dei comparti sostenuti ed una più equilibrata distribuzione a favore dei piccoli produttori primari del valore aggiunto prodotto, essa persegue il duplice obiettivo di superare l'estrema parcellizzazione degli operatori primari e di contribuire a migliorare la qualità e la sostenibilità dei processi e dei prodotti, attraverso azioni rivolte all'adozione di regolamentazioni/pratiche e procedure comuni e condivise e la gestione dell'offerta sui mercati di riferimento.

La Misura contribuisce in maniera indiretta anche alla Focus Area 2A in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole finalizzato ad aumentarne la quota di

mercato e l'orientamento al mercato.

La misura contribuisce al raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.

Ambiente: la misura contribuisce all'obiettivo ambiente attraverso la gestione sostenibile del ciclo produttivo e la qualificazione delle produzioni. La misura sostiene infatti le produzioni appartenenti a sistemi di qualità certificata nell'ambito dei quali la sostenibilità ambientale costituisce elemento fondamentale, quali ad esempio le produzioni biologiche. Cambiamenti climatici: il contributo della misura all'obiettivo cambiamenti climatici è legato sia alla diffusione di sistemi di produzione sostenibili sia all'ottimizzazione di alcune fasi del processo produttivo che, attraverso il processo di aggregazione delle produzioni implica una migliore gestione degli input energetici (es.: catena del freddo, ottimizzazione dei trasporti).

Innovazione: la misura contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione stimolando la pianificazione delle attività produttive, il trasferimento di metodi e tecnologie innovative, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti nonché la sostenibilità dei processi.

Per questa sottomisura è prevista un'unica tipologia di intervento:

Operazione 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento mira a sostenere la costituzione di organizzazioni di produttori nel settore agricolo che presentano un piano aziendale finalizzato all'adeguamento della produzione e dei prodotti alle esigenze del mercato, alla commercializzazione in comune dei prodotti, alla definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione o ad altre attività, come ad esempio lo sviluppo delle competenze, la promozione o l'organizzazione di processi innovativi. Si tratta di un aiuto forfettario decrescente erogato in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni successivi alla data di riconoscimento della organizzazione dei produttori, calcolato sulla base della produzione annuale commercializzata dall'organizzazione (considerando nel primo anno il valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'OP). I piani aziendali dovranno essere redatti illustrando i contenuti minimi descritti nella presente Misura e dovranno comprendere ed esplicitare le variabili quantitative di sviluppo attraverso le quali eseguire la verifica finale dell'attuazione del piano aziendale stesso.

L'intervento è destinato, in maniera prioritaria, alla costituzione di gruppi di produttori che operano nell'ambito dei prodotti agricoli riconosciuti da un regime di qualità di cui al Regolamento (CE) 834/2007 (prodotti biologici) ed al Regolamento (UE) 1151/2012 (Dop, Igp, Stg).

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario decrescente, sulla base di un piano aziendale, ed è erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori. Il sostegno è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata ed il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale secondo quanto definito all'art. 27 (3) del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007.

Decreto Ministeriale n. 9084 del 28.01.2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute.

DM n.387 del 2.3.2016 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori dei settori diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo”;

- Linee Guida del MIPAAF per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 3 febbraio 2016, n. 3

Reg. di Esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

D.lgs n. 102 del 27 maggio 2005 “Regolazione dei mercati agroalimentari”; D.M. di attuazione n. 85/traV del 12 febbraio 2007 che stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP e successive modifiche

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo che rientrano nella definizione di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE e che sono ufficialmente riconosciute dalle Autorità

Competenti ai sensi della normativa unionale.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per il presente intervento in quanto l'aiuto è concesso sotto forma di rimborso annuale forfettario non superiore a € 100.000 all'anno.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità riferite al beneficiario dell'intervento

Sono ammissibili al sostegno le associazioni e le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute dalle Autorità Competenti. Il riconoscimento deve essere avvenuto entro i sei (6) mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili al sostegno le OP e Le AOP non ancora riconosciute che, alla data di opresentazione della domanda di sostegno, risultino aver regolarmente presentato domanda di riconoscimento, a condizione che il provvedimento di riconoscimento sia adottato entro la data della prima domanda di pagamento.

Gli aiuti non sono concessi:

- a) alle OP ed AOP riconosciute oiltre sei (6) mesi prima della data di presentazione della domanda di sotegno;
- b) alle organizzazioni di produzione, enti o organismi, come imprese o cooperative il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
- c) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
- d) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 156 del regolamento (UE) 1308/2013;
- e) alle AOP e OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.

È fatto divieto ai soci del soggetto beneficiario di appartenere ad altre associazioni o organizzazioni che operano nell'ambito del medesimo comparto produttivo e/o prodotto oggetto del piano aziendale.

È fatto altresì divieto di passaggio di soci da una organizzazione di produttori beneficiaria del sostegno ad altro soggetto aggregativo beneficiario.

Il sostegno viene concesso esclusivamente associazioni ed alle organizzazioni che ricadono all'interno delle definizioni di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori devono essere conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si

applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del Regolamento (UE) 1308/2013.

Condizioni di ammissibilità riferite alla domanda

Per l'accesso al sostegno, le associazioni o le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare un piano aziendale di durata massimo quinquennale che descrive nel dettaglio le attività programmate che l'organizzazione di produttori si impegna a realizzare in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei produttori membri dell'associazione / organizzazione a specifiche e comprovate esigenze di mercato;
- commercializzazione in comune dei prodotti sul mercato, incluse la preparazione per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità del prodotto;
- lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali;
- la promozione e l'organizzazione di processi innovativi, con particolare riguardo alla sostenibilità climatico ambientale dell'attività agricola

Ciascuna delle attività programmate dovrà contenere uno o più obiettivi quantitativi oggetto di valutazione (al momento della presentazione della domanda) e di verifica (nell'ambito della verifica finale del piano aziendale).

Il piano aziendale che sarà oggetto di valutazione nella fase di selezione dovrà descrivere il piano di sviluppo pluriennale dell'organizzazione o associazione, attraverso obiettivi specifici e quantificati descritti per singolo anno tra cui, inderogabilmente, il valore complessivo della produzione commercializzata (Vpc). Dovrà contenere informazioni strutturali, economiche e conoscitive, la descrizione del soggetto proponente, la finalità che si intende perseguire ai sensi del paragrafo 1, articolo 27, del regolamento (UE) n. 1305/2013 la descrizione delle tappe intermedie, descrizione dei risultati attesi e di indicatori appropriati.

Nello specifico deve essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti:

- la situazione iniziale dell'OP e gli elementi cardine specifici;
- i risultati attesi dell'OP al termine del periodo di realizzazione del piano;
- la descrizione degli obiettivi individuati;
- la descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- il programma degli investimenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'OP;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti;
- il piano finanziario per l'esecuzione degli investimenti previsti, con l'indicazione della componente di aiuto pubblico richiesta e le modalità di copertura della quota privata.

L'attuazione del piano di sviluppo ed il mantenimento dei requisiti di accesso all'aiuto saranno oggetto di verifica finale.

In particolare, sarà oggetto di verifica:

- il permanere dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;
- il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo indicati nel piano aziendale in termini di produzione commercializzata (Vpc) che non potranno subire una riduzione superiore al 30%, salvo cause

specifiche di forza maggiore determinate da crisi di settore e/o avversità atmosferiche e/o epizootie e/o calamità naturale e/o evento catastrofico per come definite all'art. 2 (h) (i) (k) (l) del Reg. (UE) 1305/2013, certificati dalle autorità competenti.

I risultati delle verifiche determineranno, qualora conclusi con esito negativo, la revoca del contributo concesso.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- il permanere dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario per almeno 5 anni dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno;
- il divieto di ottenere finanziamenti, nell'ambito di programmi comunitari, nazionali o regionali, per gli stessi investimenti che sono oggetto del piano aziendale collegato al contributo della presente Misura.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- all'adesione, da parte dei produttori che costituiscono il gruppo, ad uno dei regimi di qualità di cui al regolamento (CE) 834/2007 (prodotti biologici) ed al regolamento (UE) 1151/2012 (DOP,IGP,STG);
- alla corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno delle Focus Area nelle quali viene programmata;
- alla dimensione dell'aggregazione richiedente in termini di numero di soggetti associati e valore della produzione commercializzata (Vpc) in relazione al comparto produttivo, con priorità assegnata ai comparti di maggiore rilevanza economica e strategica per la Calabria;
- al numero di prodotti certificati rappresentati;
- alla localizzazione dei soggetti associati in aree di elevata concentrazione di prodotti certificati attraverso regimi di qualità;
- alla qualità del piano di sviluppo presentato;
- al contributo del piano di sviluppo rispetto ai tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima, innovazione).

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 10% del valore della produzione commercializzata durante il primo anno successivo al riconoscimento dell'organizzazione o associazione di produttori ed è decrescente nei quattro anni successivi. Viene calcolato applicando le percentuali previste per ogni anno al valore della produzione annuale commercializzata dall'associazione o organizzazione dei produttori nell'anno di riferimento e l'importo massimo annuo è di 100.000, 00 € in tutti i casi.

Verranno adottate le seguenti percentuali di degressività decrescente:

- 1° anno successivo al riconoscimento: 10% della produzione commercializzata;
- 2° anno successivo al riconoscimento: 8% della produzione commercializzata;
- 3° anno successivo al riconoscimento: 6% della produzione commercializzata.
- 4° anno successivo al riconoscimento: 4% della produzione commercializzata.
- 5° anno successivo al riconoscimento: 2% della produzione commercializzata.

Nel primo anno, essendo il dato relativo al valore della produzione annuale commercializzata non disponibile, il sostegno viene quantificato in ragione del valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'Organizzazione.

Negli anni successivi vengono acquisiti, prima di procedere all'erogazione del sostegno, gli atti ufficiali della documentazione contabile del soggetto beneficiario, con la finalità di verificare la produzione annuale commercializzata. Il versamento dell'ultima rata è condizionato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione alla valutazione del piano aziendale (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto al metodo di controllo relativo alla corretta e completa attuazione del piano aziendale (ECR3).
3. Un rischio moderato connesso alle condizioni di eleggibilità (ECR6) nel caso in cui le organizzazioni o associazioni di produttori richiedenti siano derivanti dalla fusione di pre-esistenti organizzazioni.
4. Un rischio moderato associato alla difficoltà di verificare il doppio finanziamento (ECR10) risultante dallo spostamento di soci da una organizzazione beneficiaria ad un'altra o dall'appartenenza di un socio a più organizzazioni beneficiarie del sostegno.
5. Un rischio moderato derivante da eventuali violazioni dell'impegno a non ottenere finanziamenti per gli investimenti che fanno parte del piano aziendale collegato al premio della presente misura (ECR5).

8.2.9.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione

del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato l'utilizzo di un modello per la redazione del piano di sviluppo che consenta la compilazione guidata da parte del beneficiario, con la finalità di consentire al beneficiario di presentare un documento completo e chiaro per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere e la loro misurazione; ed all'istruttore di giudicarne la validità (in fase di ammissione) e l'effettiva attuazione (in fase di verifica finale).
2. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del modello di piano di sviluppo descritto al punto precedente, il quale rappresenta un valido strumento per la valutazione ex-post dei risultati del sostegno concesso.
3. I rischi ECR6 e ECR10 possono essere mitigati attraverso la raccolta e messa a sistema di dati provenienti da enti e istituzioni competenti per la tenuta degli elenchi soci di associazioni e organizzazioni di produttori, e relativo controllo ex ante di questi dati.
4. Il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'interscambio dei dati con gli uffici regionali e nazionali responsabili dei programmi di finanziamento accessibili da parte dei beneficiari di questa misura

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, in conformità con la presente scheda di misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul sito del PSR Calabria all'indirizzo www.calabriapsr.it per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo del sostegno è riportato nella sezione "*Importi e aliquote di sostegno*"

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Ai sensi degli artt. 152, 154 e 156 del Reg. 1308/2016 il riconoscimento ufficiale delle OP e AOP è

rimandato agli Stati Membri. In Italia la procedura per il riconoscimento del settore ortofrutta è disciplinata dal D.M. n. 9084 del 28.01.2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi” e relativo Allegato.

La procedura per il riconoscimento ufficiale delle OP e AOP nel settore olio e olive da tavola è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute” e relative linee guida per l’attuazione delle procedure operative.

La procedura per il riconoscimento ufficiale delle OP e AOP per tutti gli altri settori ad esclusione dell’ortofrutta e dell’olio è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 387 del 3.2.2016 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori dei settori diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo” e dalle relative Linee Guida del MIPAAF per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DM 3 febbraio 2016, n. 387.

Per poter essere riconosciute le OP richiedenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti di base definiti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e applicati secondo la normativa nazionale specifica per le diverse categorie di prodotto (si vedano i riferimenti normativi sopra):

- Al momento della presentazione della domanda, le OP dovranno dimostrare di raggiungere il numero minimo di soci e il valore minimo del valore della produzione, così come stabilito a seconda del prodotto/settore dalla normativa nazionale pertinente;
- Le OP devono assumere una delle forme giuridiche societarie previste dalla normativa nazionale e presentare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Organizzazione insieme alla domanda;
- Nel rispetto dell’art. 153 del Regolamento (UE) n. 1308/13, devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci dell’OP le disposizioni interne che definiscono le regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale nonché le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, e le modalità di controllo della produzione dei soci;
- Al momento della presentazione della domanda, le OP devono dimostrare di avere avviato la richiesta di accreditamento presso il portale SIAN, con la comunicazione della base associativa.

La richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione Calabria. Alla richiesta di riconoscimento dell’OP alla Regione dovrà essere allegata la documentazione che prova la presenza dei requisiti sopra elencati ai fini del riconoscimento.

La Regione Calabria sarà responsabile dell’adozione dei provvedimenti relativi alla concessione dei riconoscimenti, la loro sospensione e revoca e trasmetterà al Ministero delle Politiche Agroalimentari e Forestali (Mipaaf) le informazioni relative secondo la tempistica e gli schemi previsti dalla normativa nazionale per i diversi comparti.

La Regione è responsabile dell’esecuzione dei controlli sul funzionamento delle OP e sul mantenimento dei requisiti di base per il riconoscimento ed è altresì responsabile delle comunicazioni annuali al Mipaaf secondo modalità e scadenze definite dalla normativa.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

--

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

--

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

--

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

--

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

--

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento delegato (UE) 807/2014

Regolamento attuativo (UE) 808/2014

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di agire, prioritariamente, su alcuni dei fabbisogni individuati dal programma. In particolare, essa viene programmata per interagire con il F14, mirando al rafforzamento della sostenibilità delle attività agricole ed al sostegno della biodiversità e del mantenimento degli agrosistemi agricoli presenti sul territorio regionale.

La misura si propone altresì di dare risposte ad alcuni elementi di criticità rilevati dai fabbisogni F17 e F21, intervenendo sul mantenimento della qualità e produttività dei suoli, per arginare i fenomeni connessi all'erosione idrica, che l'analisi SWOT ha rilevato essere significativi nella regione, e per intervenire, di conseguenza, sul rafforzamento delle capacità di adattamento ai cambiamenti climatici ed aumento della resilienza degli stessi suoli, nel rispetto dei principali obiettivi enunciati dalla « Strategia Europa 2020 » e dalla « Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ».

Data la portata in termini di impatti e risultati attesi dalla misura, nel quadro logico di intervento del Programma essa contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 4 e della Priorità 5 ed in particolare delle seguenti FA:

FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa”, la misura promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità all'interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

FA 4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi”, la Misura promuove l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali, nella loro declinazione specifica, pur ponendosi obiettivi più mirati in ordine alla salvaguardia della biodiversità ed alla prevenzione dell'erosione dei suoli, agiscono indirettamente anche su una migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi.

FA 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”, la Misura sostiene l'adozione

di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a favorire il mantenimento ed il ripristino della qualità dei suoli con l'obiettivo di mitigare il rischio erosione dei suoli e contenere le pressioni esercitate dalla zootecnia.

FA 5D "Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura", la misura promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria che determinano l'adozione di tecniche di "non lavorazione" dei suoli ed contenimento nell'uso di fertilizzanti, contribuendo, così di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e, più in generale, contribuisce a mantenere una buona qualità dell'aria. Inoltre la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti azotati contribuisce alle emissioni di ammoniaca. Infine, un apposito intervento è finalizzato a migliorare le tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici attraverso l'interramento immediato e la conseguente minore dispersione di ammoniaca.

FA 5E "Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" la Misura promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria finalizzati al miglioramento ed al ripristino della qualità dei suoli agendo a favore dell'arricchimento dei contenuti di sostanza organica negli stessi, contribuendo, così, alle funzioni di sequestro di CO₂ esercitata dai suoli stessi.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo sulla Priorità 4, si pone l'obiettivo di favorire il ripristino ed il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli, il miglioramento della qualità dei suoli attraverso la gestione sostenibile degli stessi, la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, anche attraverso la limitazione ed il uso di fertilizzanti e pesticidi ed una migliore qualità dell'aria attraverso la limitazione del numero di operazioni in campo ed il contenimento delle emissioni di ammoniaca derivanti dal contenimento dell'uso di fertilizzanti azotati.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, agendo sulle Priorità 4 e 5, si pone l'obiettivo di favorire una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera e la promozione della conservazione e del sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni e più resiliente al clima. Gli impegni definiti ed assunti attraverso la misura, data la loro natura, determinano effetti correlati e sovrapposti tra obiettivi ambientali e climatici consentendo, contestualmente di agire sul mantenimento/miglioramento della "qualità" dei suoli (contenuti di sostanza organica, minore uso di fertilizzanti, mitigazione del rischio erosione) e sull'adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici (sequestro di CO₂, minori emissioni generate dall'uso di fertilizzanti).

In tale contesto, il sostegno della presente misura è finalizzato al raggiungimento del seguente obiettivo generale: conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria. La misura deve servire ad incoraggiare gli agricoltori, all'introduzione e allo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la resilienza e l'adattamento degli ecosistemi ad essi, rendendo così un servizio all'intera società.

La misura si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale.

Sono, inoltre, previsti anche interventi finalizzati al recupero ed alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica.

Gli impegni che vengono sostenuti hanno una durata di 5, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7

anni, ad eccezione dell'operazione 10.1.4 – Conversione colturale da seminativi a pascolo e a prato-pascolo, prato – e dell'operazione 10.1.9 - Apicoltura per la preservazione della Biodiversità - per le quali è prevista una durata di 5 anni e dell'operazione 10.1.10 “Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca”, attivato nel 2022 per 1 anno nell'ottica della continuità nel successivo periodo di programmazione.

La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale. Alcune operazioni vengono prioritarizzate o concentrate ad alcuni areali, opportunamente individuati nelle singole schede intervento, in funzione di specifiche caratterizzazioni e fabbisogni del territorio regionale, che richiedono un intervento più mirato.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura. Nell'ambito di attuazione della Misura potranno essere autorizzati passaggi da un'operazione di cui alla presente Misura in un'altra operazione della medesima misura o della misura di cui all'agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni :

- la conversione è di notevole beneficio per l'ambiente o per il benessere degli animali;
- l'impegno esistente è sostanzialmente rafforzato;
- gli impegni relativi all'intervento/misura da cui il beneficiario proviene e quelli dell'intervento/misura verso i quali il beneficiario effettua la conversione sono previsti dal presente Programma di Sviluppo Rurale. (Es. passaggio dall'intervento 10.1.1 sull'Agricoltura Integrata (intervento di provenienza) alla misura 11 sull'Agricoltura Biologica (intervento verso cui si attua la conversione))

A prescindere dal periodo svolto ai sensi del precedente impegno, il nuovo impegno dovrà essere svolto per tutta la durata per esso prevista. (per rifarsi all'esempio precedente. anche se gli impegni della misura 10.1.1 Agricoltura Integrata (intervento di provenienza) sono stati rispettati per 2 anni, gli impegni previsti dalla misura 11 (Agricoltura Biologica) verso cui si attua la conversione devono essere rispettati per i 5-7 anni successivi per come previsto dalla scheda di misura.

Agli impegni di cui agli artt. 28,29 del Reg (UE) 1305/2013 si applica integralmente quanto previsto ai commi da 1 a 5 del art 47 del Reg (UE) 1305/2013, recante “Norme sui pagamenti basati sulla superficie”.

In particolare il beneficiario può procedere ad un aumento della superficie o dei capi assoggettati ad impegno a condizione che:

1. l'ampliamento comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
2. vi sia giustificazione riferita alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante ed alla dimensione della superficie/capo aggiuntivi. Sono consentiti ampliamenti non superiori al 10% di quanto già assoggettato ad impegno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013;
3. l'ampliamento non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al

di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure;

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella tabella "Tabella complementarietà tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11" ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse).

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Dalla valutazione della "cumulabilità" delle sub misure/interventi è emerso che gli impegni degli interventi/sub misure (la cui combinazione è contrassegnata con la lettera A) risultano essere diversi, sia dal punto di vista delle operazioni colturali da svolgere sia per le eventuali macchine da impiegare, e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A. Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come "non combinabili" (lettera B). Si è proceduto, quindi, a un calcolo combinato (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") da cui risulta che gli importi per singolo intervento/sottomisura/operazione sono addizionali. Tuttavia, tali importi, ove superino i massimali regolamentari, sono ricondotti a questi ultimi.

Tabella complementarietà tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11

	Misura	Agricoltura integrata	Colture permanenti	Colt. a perdere	Conv. Colturali	Difesa del suolo	Bergamo	Cedro	Salv.Ra zze autoctone	Apicoltura 10.1.9	Effluenti zootecnici	Agricoltura biologica
		10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	10.1.6	10.1.7	10.1.8		10.10	11.1 – 11.2
10.1.1	Agricoltura integrata		A	A	B	B	A	A	A	A	A	B
10.1.2	Colture permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A	B	A
10.1.3	Colt. a perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A	B	A
10.1.4	Conv. Colturali	B	B	A	-	B	B	B	A	A	B	A

	<i>e</i>											
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A/B*	A
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A	A
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	-	A	A	B	A
10.1.8	Salv.Razze autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A
10.1.9	Apicoltura	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A
10.1.10	Effluenti zootecnici	A	B	B	B	A/B*	A	B	A	A	-	A/B**
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A/B**	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del reg.(UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure corrispondenti, pertanto le operazioni non sono combinabili.

A/B= l'intervento sugli effluenti zootecnici è compatibile con gli impegni relativi alla minima lavorazione ma non è compatibile con gli impegni relativi alla non lavorazione/semina su sodo o inerbimento*

*A/B**= l'intervento sugli effluenti zootecnici è compatibile con gli impegni dell'agricoltura biologica nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'UE in materia di utilizzo di effluenti zootecnici in agricoltura biologica*

Per migliorare il grado di conoscenza per l'esecuzione degli interventi è prevista l'attivazione del collegamento con la Misura di cui all'art. 14 del Regolamento 1305/2013 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e la Misura di cui all'art. 15 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".

In linea generale la Misura è destinata ad agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori che rientrano nella definizione di cui all'art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013 e che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali (ACA) su terreni agricoli.

I beneficiari della misura si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza o di formazione,

garantiti dall'Amministrazione pubblica o da altri soggetti.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, inteso nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (non sono comprese le spese di registrazione).

In caso di premi cumulati, onde evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, verranno ridotti:

- del 5% nel caso di beneficiari singoli
- del 10% nel caso di beneficiari collettivi.

I beneficiari devono rispettare:

- le regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- criteri di attività minime dell'attività agricola di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l'azoto Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN – e l'inquinamento da fosforo e da prodotti fitosanitari – applicazione della Direttiva 2009/128/CE)

- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- la legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

La misura “pagamenti agro-climatico-ambientali” comprende diverse tipologie di operazioni e di relativi impegni, individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi si contesto, che contribuiscono in modo articolato e complementare, al raggiungimento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e, più in particolare agli obiettivi trasversali “ambiente” e “cambiamenti climatici” dello sviluppo rurale.

L'intervento della Misura si articola attraverso una submisura e specifiche tipologie di operazioni:

Sub misura 10.01 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

- 10.01.01 Produzione integrata
- 10.01.02 Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale
- 10.01.03 Preservazione della biodiversità: colture a perdere
- 10.01.04 Conversione colturale da seminativi a pascolo a prato-pascolo, prato
- 10.01.05 Difesa del suolo ed incremento sostanza organica
- 10.01.06 Preservazione della biodiversità: Cedro
- 10.01.07 Preservazione della biodiversità: Bergamotto
- 10.01.08 Salvaguardia della biodiversità animale
- 10.01.09 Apicoltura per la Preservazione della biodiversità.
- 10.01.10 Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato di nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta Ufficiale L.375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi di Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati : A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. A fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo" di cui al decreto del MIPAAF del 7 aprile, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede: – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; – la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: <i>a) divieti di fertilizzazioni.</i> E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione del CGO 1 e, nel caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni degli animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione al presente impegno. <i>b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.</i> Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006, i cui aspetti di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260. L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale delle stesse.

Fig. 8.1.3a (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:

Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 1


Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCA A 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 69)	 <p>Ai fini della norma, si intende per:</p> <p>“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata .</p> <p>“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente di deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.</p> <p>“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.</p> <p>“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.</p> <p>Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.</p> <p><i>Scoline e fossi collettori</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta ed al coinvolgimento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.</p> <p><i>Adduttori d'acqua per l'irrigazione</i>: rappresentati da corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.</p> <p><i>Pensili</i>: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.</p> <p><i>Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.</i></p> <p>Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso , è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.</p> <p>Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.</p> <p>Deroghe</p> <p>La deroga agli impegni di cui alle lettere a) e b) precedenti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008, n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme di recepimento.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; 3. oliveti; 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015).

Fig. 8.1.3a (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Fig. 8.1.3a (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	<p>Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCCAA 3 sono riferiti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> – obblighi e divieti validi per tutte le aziende: <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; – obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. <p>Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.</p> <p>Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie .</p> <p>Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettere a), b), c) provenienti da imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; – dedite all'allevamento di bestiame; – dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo disponibilità. <p>Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo, in conformità alle prescrizioni fissate. E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee del sottosuolo. (art. 104).</p> <p>Al fine del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.</p>

Fig. 8.1.3a (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:
Acque.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA4	<p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:</p> <p>a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo; – o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitarne l'erosione	<p>l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:</p> <p>a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.</p> <p>b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgombrò delle acque.</p> <p>Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.</p> <p>Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione di suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.</p> <p>Deroghe</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera a) , le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, via siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.</p> <p>In tali casi, è necessario attuare gli impegni previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.</p> <p>In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; – in presenza di drenaggio sotterraneo; – in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Fig. 8.1.3b (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione di habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.</p> <p>E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p> <p>Deroghe.</p> <p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le superfici investite a riso, salva diversa prescrizione dell'autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competenza autorità di gestione, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>La deroga di cui al punto 3 non sia applica comunque alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b, articolo 4 paragrafi 1,2 e 4.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Recepimento Legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis , 5 e 5 bis. DPR 8 settembre 1997. n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni). Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000" – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSCF) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni. Le Regioni e le Province autonome, a norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.07.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZPS del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Fig. 8.1.3c Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Biodiversità**.

Fig. 8.1.3c

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosì (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.</p> <p>A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Produzioni animali – Produzioni vegetali – Produzione di latte crudo – Produzione di uova – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali. <p><i>Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;</p> <p>1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;</p> <p>1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;</p> <p>1.d. tenere opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale. <p>1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;</p> <p>1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.</p> <p><i>Produzioni vegetali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014</p> <p>2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma</p> <p>2.c. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo); ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia <ul style="list-style-type: none"> i. animali sotto trattamento medico ii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati

Fig. 8.1.3e (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione</p> <p>2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma</p> <p>2.f. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari; ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. <p><i>Produzione latte crudo – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>3.a. assicurare che il latte provenga da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare le contaminazioni del latte ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione della produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competenze. <p>3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. <p>3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. lavaggio della mammella prima della mungitura ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati <p>3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Fig. 8.1.3e (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p><i>Produzione di uova – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e all'esposizione diretta alla luce solare, protetta dagli urti in maniera efficace</p> <p><i>Produzione di mangimi o alimenti animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del reg (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività</p> <p>5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o dei mangimi stessi</p> <p>5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi</p> <p>5.d. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi ii. l'uso di semente geneticamente modificata iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Fig. 8.1.3e (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CE (G.U. del 23.05.1996, pag. 3. Articolo 3, lettere a), b), d) ed e); ed articoli 4, 5 e 7.	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuto nel decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.</p> <p>In particolare gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina dall'allevamento e/o produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di somministrazione agli animali di azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestacena, di stilbeni e di sostanze beta-antagoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono, tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico veterinario ad animali chiaramente identificati - divieto di destino alla commercializzazione di animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-antagoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (uso terapeutico, zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Fig. 8.1.3e (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L2013 del 08.08.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	<p>Descrizione degli impegni:</p> <p>A. Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda</p> <p>A.1 richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendali entro 2 giorni dall'inizio attività;</p> <p>A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni</p> <p>B. Tenuta del registro aziendale e comunicazione delle consistenze dell'allegamento dell'azienda agricola</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni</p> <p>B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro carico e scarico ed al 31 marzo di ciascun anno in BDN- Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportando il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dell'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C1 obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e, comunque, prima dall'uscita del capo dall'azienda</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN</p> <p>A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi</p> <p>B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente dalla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali</p> <p>B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000</p> <p>B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione</p> <p>B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registrata direttamente su BDN)</p> <p>B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.8. Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato</p> <p>B.9 Comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti</p> <p>B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio o altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'impostazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione all'anagrafe.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere (segue) C. Registro aziendale C.1 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni) D. Movimentazione dei capi: nascite, ingresso in azienda, decesso D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazione in ingresso D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni D.3 Nel caso di capo acquistato/scambiato con altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe D.4 Per bovini introdotti in allevamento; annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo al ritiro del passaporto dal Servizio veterinario E. movimentazione dei capi: uscita dall'azienda E.1 compilazione modello 4 E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato

Fig. 8.1.3f (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 82/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 dl 9.01.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti ovi-caprini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Registro aziendale e BDN</p> <p>B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta all'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 del 08.03.2012)</p> <p>B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e di relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN</p> <p>B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo di registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente</p> <p>B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita), decesso, movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni)</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale</p> <p>C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate da altri allevamenti</p> <p>C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante univo marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).</p> <p>Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura se non lasciano l'allevamento prima.</p> <p>Per i capi dopo il 31.12.2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/111/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 7,11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV, par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi b) Divieto di somministrazione agli animali dall'allevamento di : – Proteine animali trasformate – Gelatina ricavata da ruminanti – Prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate – Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale – Mangimi contenenti le proteine di cui sopra c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 55 prima e seconda fase	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015	Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Fig. 8.1.3g Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Malattie degli animali**

Fig. 8.1.3g

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.01.2009, pagina 7) Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini/bufalini	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119(CE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, Supplemento ordinario)
Benessere degli animali	Benessere degli Animali	CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18/02.2009, pagina 5) Articolo 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120(CE) che stabilisce le norme minime per protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, Supplemento ordinario)

Fig. 8.1.3h Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore **Benessere degli animali**

Fig. 8.1.3h

Misura 10.1 – Azione 10.1: Produzione Integrata

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE di cui al D.M. 180 del 23/01/2015 (per la descrizione dettagliata delle bcaa e/o cgo vedi allegato 3 "tabella condizionalita')	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Gestione del suolo	Per le colture arboree, l'impegno prevede l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi e migliorare la fertilità del suolo;	BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo. adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)	Non pertinente	Usualmente in Calabria per le colture arboree l'ordinarietà consiste nelle lavorazioni tradizionali. (arature, erpicature, ecc)	Gli effetti positivi riguardano il mantenimento della fertilità dei terreni sia per l'incremento della sostanza organica dei suoli sia per il miglioramento della struttura. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde	L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile nel Piano di Coltivazione, in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione. Il controllo in loco si effettua sul 5% del campione.	I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione e nel calcolo del premio
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.	Non pertinente	Utilizzo materiale C.A.C (Conformitas Agraria Communitatis) avente requisiti fitosanitari fenologici d'identità e purezza varietale come da DM 14/04/1997.	Il materiale certificato non è adottato ordinariamente in Calabria	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la	La scelta del materiale di moltiplicazione per gli impianti arborei, pur essendo un

tab-misura-10_1

						<p>disponibilità dei certificati fitosanitari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma</p> <p>Decreto 24 luglio 2003)</p>	<p>impegno obbligatorio non viene preso in considerazione e nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata .</p>
<p>Avvicendamento colturale</p>	<p>L'impegno consiste nell'adozione di una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.</p> <p>E' fatto divieto di monosuccessione per la coltura del mais.</p>	<p>-<i>"Greening": diversificazione colturale:</i></p> <p>non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <p>aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</p> <p>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</p> <p>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</p> <p>Ai fini del rispetto della</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella normale pratica agricola, in Calabria, per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p> <p>Determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni:</p> <p>- esso si applica anche ad aziende esentate</p>	<p>L'avvicendamento, deve essere registrato nel Quaderno di Campagna Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale</p> <p>Può essere effettuata la verifica in loco nel 5% del campione.</p> <p>Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che "Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda "UNICA", depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali</p>	<p>L'avvicendamento non essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione e nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata.</p> <p>Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione e colturale previsto dal Greening</p>

tab-misura-10_2

		diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.			<p>dal vincolo "greening";</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi; - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con 	aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)	
--	--	--	--	--	---	--	--

tab-misura-10_3

					conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		
Fertilizzazione	<p>L'impegno prevede l'adozione di un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto da un tecnico abilitato o da un consulente di cui alla misura 2.1 (i costi per il tecnico ed il consulente non sono presi in considerazione nel calcolo del premio) e basato sulle caratteristiche del terreno evidenziate attraverso un'analisi chimico-fisica da effettuare all'inizio dell'impegno</p> <p>Il Piano di fertilizzazione deve prevedere il rispetto dei limiti massimi per l'utilizzo di fertilizzanti come da disciplinare sulla produzione integrata. Le analisi hanno validità di 5 anni dalla loro effettuazione¹.</p> <p>Per le concimazioni azotate in presenza della coltura o in presemina, l'impegno prevede il</p>	<p>Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p> <p>- obblighi amministrativi;</p> <p>- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p>	<p>Nella regione Calabria, nell'ordinarietà, non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale</p> <p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Nella pratica ordinaria nella regione Calabria, vengono utilizzati, anche in fase di pre-semina, concimi minerali di facile lisciviazione ed in</p>	<p>Il piano di fertilizzazione persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità.</p> <p>Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture, da effettuare all'inizio dell'impegno, sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p> <p>Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo</p>	<p>Osservazione e controllo delle schede di fertilizzazioni e del Quaderno di Campagna.</p> <p>Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura entro 15 giorni dall'intervento</p> <p>Verifica dei certificati delle analisi del suolo.</p> <p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Il premio: remunera tutti i lavori/ adempimenti propedeutici alla stesura del piano di fertilizzazione: prelievo dei campioni, analisi degli stessi, acquisizione dei dati di asportazione dei macroelementi da parte delle differenti colture;</p> <p>non remunera la stesura del piano di fertilizzazione stesso ed i costi per il tecnico o il consulente.</p>

¹ I limiti previsti dal disciplinare sulla produzione integrata per l'uso dei fertilizzanti sono mediamente inferiori all'ordinarietà di circa il 25%. Tale riduzione non costituisce in sé, in ogni caso, un impegno agroambientale, ne tantomeno viene remunerato.

	<p>frazionamento della quota azotata che per dosi > 60 kg/ha e < 100 kg/ha deve essere fatta in almeno 2 somministrazioni, mentre per dosi > 100 kg/ha in 3 somministrazioni</p> <p>L'impegno prevede anche l'utilizzo di fertilizzanti a lenta cessione rispetto a quelli ordinari soprattutto per quanto riguarda quelli azotati (organici, misto organici, incapsulati, micro incapsulati)</p> <p>Le concimazioni azotate sono ammesse solo in presenza della coltura o al momento della semina.</p>	<p>Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) approvato con DGR n. 63/2013.</p> <p>All. 1 Tab.2 Decreto Mipaf 7 aprile 2006 che stabilisce il carico massimo di UBA/ha/anno.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui solo in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>	<p>- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>	<p>dosi medie di 70 kg/ha.</p>	<p>permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.</p> <p>L'utilizzo di fertilizzanti organici, da preferire ai concimi minerali permette di ridurre il rischio di inquinamento, di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>	
Irrigazione	<p>Determinazione di epoche e volumi irrigui tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, (CARTA DEI FABBISOGNI della Regione Calabria, DGR 363/2012), servizi telematici, strumenti</p>	<p>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella regione Calabria, nella pratica ordinaria, l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di</p>	<p>L'impiego della risorsa idrica deve il soddisfare il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la</p>	<p>Controllo e verifica delle registrazioni sul Quaderno di Campagna relative agli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione</p>	<p>L'impegno non viene preso in considerazione e nel calcolo del premio</p>

tab-misura-10_5

	<p>specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, le date e i volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione.</p> <p>Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento superficiale</p>	<p>autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>		<p>vista ambientale o di riduzione degli sprechi.</p>	<p>lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità.</p>	<p>relativa al piano di irrigazione.</p> <p>Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento,</p>	
<p>Difesa integrata (volontaria)</p>	<p>L'impegno consiste nel giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie</p> <p>Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi classificati come tossici e molto tossici salvo i casi eccezionali debitamente autorizzati dal Servizio Fitopatologico Regionale</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente <p>Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che fissa i principi della difesa integrata obbligatoria:</p>	<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:</p> <p>a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p> <p>b) Gli utilizzatori</p>	<p>La difesa delle colture, in Calabria, è basata prevalentemente su indicazioni preventive a valenza territoriale - non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, dati meteorologici, ecc..</p>	<p>Gli impegni assunti</p> <p>determinano, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari pari al 20% , numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.</p>	<p>Controllo e verifica delle Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino.</p> <p>Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.</p> <p>Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici</p>	<p>Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo.</p> <p>I maggiori costi sono parzialmente compensati dalle minori quantità di prodotti fitosanitari utilizzati</p> <p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie e raccolta</p>

tab-misura-10_6

		<p>A) applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, infezioni e delle infestanti effettuate a livello comprensoriale e/o regionale</p> <p>B) utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti</p> <p>C) ricorso a pratiche agronomiche che agevolino la razionalizzazione delle tecniche di difesa</p> <p>D) uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente ;</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015) ai sensi del Reg.UE 1306 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale. (G.U. 69 del 24/03/2015)</p>	<p>professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c)Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>		<p>strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), verifica della presenza di tali dispositivi in campo.</p> <p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) dell'ammissibilità all'impiego</p> <p>dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità,</p> <p>Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.</p> <p>È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei</p>	<p>campioni</p> <p>Manodopera per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti i visuali, ecc.)</p> <p>Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione e della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità)</p>
--	--	---	---	--	---	---

tab-misura-10_7

						<p>casi in cui , sulle schede, risultino non</p> <p>indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico</p>	
<p>Tenuta del Quaderno di campagna delle operazioni colturali e di magazzino</p>	<p>Tenuta del Quaderno di campagna delle operazioni colturali e di magazzino, cartaceo o informatizzato, dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:</p> <p>anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)</p> <p>fertilizzazioni</p> <p>irrigazione</p> <p>monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti</p> <p>trattamenti fitosanitari</p> <p>scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>D.Lgs 150/2012 che all'art.16 rende obbligatoria la registrazione dei trattamenti fitosanitari effettuati</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati</p>	<p>Nella normale pratica agricola, in Calabria, vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale.</p>	<p>Verifica della completezza e dei dati riportati nel Quaderno di campagna delle operazioni colturali e e nel Registro dei trattamenti e di Concimazione e di magazzino</p>	<p>Non remunerato</p>

tab-misura-10_8

<p>Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari</p>	<p>L'impegno aggiuntivo, da effettuarsi ogni anno, consiste nello svolgere annualmente alcune delle regolazioni previste ogni 5 anni e precisamente i seguenti parametri:</p> <p>annuale dei</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolazione del volume di distribuzione - portata e direzione del ventilatore - altezza di lavoro della barra distributtrice - erogazione in funzione della elocità di avanzamento <p>Tale impegno si aggiunge ai controlli funzionali obbligatori previsti ogni 5 anni e alla regolazione delle macchine prevista ogni anno anch'essa obbligatoria .</p>	<p>CGO 10</p> <p>All.7 D.M. 180/2015 che stabilisce l'obbligo di controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari almeno una volta entro il 26 novembre 2016 e con intervallo tra i controlli non superiore ai 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e 3 anni per le attrezzature controllate successivamente</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.</p> <p>Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)</p>		<p>La regolazione strumentale aggiuntiva consente di mantenere alto il livello di efficienza delle macchine irroratrici determinandone un migliore impiego in funzione della tipologia e delle condizioni delle colture da trattare. Ciò determina una limitata dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari verso le superfici e le colture non bersaglio dell'intervento.</p>	<p>L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione.</p>	<p>Non remunerato</p>
<p>Adesione al sistema nazionale di qualità di produzione integrata</p>	<p>Obbligo di adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrata</p>		<p>Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata</p>		<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input.</p>	<p>Verifica dell'avvenuta adesione al sistema nazionale di qualità di produzione integrata rilasciata dal competente organismo terzo che effettua i controlli</p>	<p>Non remunerato</p>

tab-misura-10_9

			<p>DM dell' 8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

tab-misura-10_10

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE di cui al D.M. 180 del 23/01/2015	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMI ATTIVITÀ	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	VERIFICAZIONE METODI DI COMMITMENT	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013								
Misura 10.1 Operazione 10.1.2 - Colture Permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale								
<p>1) Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree.</p> <p>2) Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatoria la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La funzione di detta striscia è esclusivamente per la prevenzione degli incendi</p> <p>3) Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico</p> <p>4) I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>"Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p> <p>BCAA 4</p> <p>copertura minima del suolo.</p> <p>adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc).</p> <p>BCAA 5</p> <p>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p>	<p>Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p>	Non pertinente	Non Pertinente	<p>In Calabria la normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila</p> <p>Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.</p> <p>In Calabria la normale gestione delle superfici prevede lavorazioni meccaniche secondo le linee di massima pendenza</p> <p>In Calabria la normale gestione delle superfici prevede il ricorso al diserbo chimico per il contenimento delle erbe infestanti</p>	<p>L'inerbimento è una tecnica agronomica atta a contrastare i fenomeni erosivi, inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera ed a ridurre il rischio erosivo.</p> <p>Rispetto alle pratiche abituali l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica.</p> <p>Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea</p> <p>Il divieto di utilizzo dei diserbanti contribuisce a ridurre i rischi di inquinamento ambientale e preservare la biodiversità</p>	<p>Controllo in loco nel 5% del campione per tutti gli impegni ad esclusione del 4 su cui si effettua il controllo sul 100% dei beneficiari</p> <p>Impegno 3 Verifica del quaderno di campagna per le operazioni colturali Verifica del registro dei trattamenti e del registro delle concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici</p> <p>Impegno 4: Verifica, sul 100% della domanda di aiuto/pagamento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi.</p>	<p>I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazioni manuali con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione che si aggira intorno al 18%</p> <p>L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi</p> <p>I costi per il controllo delle infestanti nella fascia perimetrale non sono presi in considerazione nel calcolo del premio.</p>

tabella-Baseline-10_1_2

Misura 10.1.3: Preservazione della Biodiversità: Colture a Perdere								
<p>1. Coltivare annualmente almeno 1 coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi; la superficie minima deve essere pari ad un ettaro e non può rappresentare più del 20% della SAU aziendale</p> <p>2. -Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci;</p> <p>3. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti 2014 – 2020</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,</p> <p>concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pago 7). Articolo 3 paragrafo 1,</p> <p>articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</p> <p>CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli</p> <p>habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pago 7)</p> <p>Articolo 6, paragrafi 1 e 2</p> <p>BCAA 7</p> <p>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi,</p> <p>stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di</p> <p>potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p> <p>di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non Pertinente	<p>Nella normale pratica agricola in Calabria si procede alla raccolta e alla eliminazione dei residui colturali</p>	<p>L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico</p>	<p>Impegno 1: Controllo in loco del 5% del campione da effettuarsi in presenza della coltura a perdere</p> <p>Impegno 2: Controllo in loco del 5% del campione ricorrendo alla verifica del registro dei trattamenti. Mediante ispezione degli appezzamenti con coltura in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici</p> <p>Impegno 3: Verifica, sul 100% della domande di aiuto/pagamento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi.</p>	<p>Il premio rimborsa il mancato reddito dovuto alla perdita del raccolto che viene lasciato in campo a favore della fauna selvatica</p>

tabella-Baseline-10_1_3

	Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella " Condizionalità" riportata in allegato alla baseline								
Misura 10.1.4: Conversione culturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.									
1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>BCAA 5</p> <p>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5 di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella " Condizionalità" riportata in allegato alla baseline</p> <p>Ai sensi della direttiva CE 676/91 e del Decr. MIPAAF 07/04/2006 il carico di UBA/ha massimo ammissibile è pari a 4 UBA/ha nelle zone non vulnerabili e 2 UBA/ha in quelle vulnerabili</p> <p>Articolo 45 del regolamento Pagamenti diretti – (GREENING) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)</p>	Non pertinente	Non Pertinente	Non Pertinente	La normale pratica agricola in Calabria prevede la coltivazione, sovente in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva	L'azione ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno.	Controllo in loco del 5% del campione su tutti gli impegni da 1 a 4	Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio dai seminativi al pascolo o prato pascolo	
2. non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni culturali praticate in azienda;								Impegno 4) il controllo della condizione viene effettuato sulla base della superficie aziendale riportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla	
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;								Impegno 5: Verifica, sul 100% della domande di aiuto/pagamento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi	
4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame inferiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;									
5. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti									

tabella-Baseline-10_1_4

Misura 10.1.5: Misura Difesa del suolo ed incremento sostanza organica.								
<p>Per i seminativi:</p> <p>Lavorazione scegliendo una delle seguenti tecniche:</p> <p>a) minima lavorazione (minimum tillage: per minima lavorazione si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10 - 15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione);</p> <p>b) non lavorazione, ossia la cosiddetta semina su sodo (per non lavorazione si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterare la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta di 8 - 10 cm ed una profondità di 6 - 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione).</p> <p>Per le colture arboree:</p> <p>a) Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.</p> <p>b) Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatoria la</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>BCAA 5</p> <p>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5 di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella "Condizionalità" riportata in allegato alla baseline</p> <p>articolo 45 del regolamento Pagamenti diretti - (GREENING) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non Pertinente</p>	<p>Non Pertinente</p>	<p>Le pratiche abituali in regione prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati</p>	<p>Rispetto alle pratiche abituali l'impegno introduce tecniche di minima lavorazione con limitazioni riguardo la profondità di lavorazione che favoriscono una maggiore salvaguardia della sostanza organica in conseguenza della minore esposizione all'aria degli strati profondi</p>	<p>Controllo in loco del 5% del campione su tutti gli impegni escluso quello riguardante la formazione il cui controllo riguarderà il 100% dei beneficiari</p> <p>Impegni sui seminativi: Verifica in loco per i seminativi nel periodo delle lavorazioni</p> <p>Impegni per le colture arboree: Verifica del quaderno di campagna per le operazioni colturali Verifica del registro dei trattamenti e del registro delle concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici</p> <p>Verifica, sul 100% della domande di aiuto/pagamento, attraverso attestazione di</p>	<p>Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio da tecniche di coltivazione di tipo tradizionale a tecniche di coltivazione di tipo conservativo.</p> <p>Compensa inoltre il maggior costo per il diserbo meccanico</p>

tabella-Baseline-10_1_5

<p>lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La predetta fascia ha funzione esclusiva di prevenzione degli incendi.</p> <p>c) Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico</p> <p>I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti</p>							<p>avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi</p>	
<p>Misura 10.1.6 – 10.1.7: Preservazione della biodiversità: Cedro e Bergamotto</p>								
<p>1. Coltivare per i 7 anni dell'impegno le cultivar autoctone</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cedro (Citrus medica) nella varietà Liscia diamante - Bergamotto (Citrus bergamia) nelle varietà Femminello, Castagnaro, <p>2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare;</p> <p>3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici</p> <p>4. divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti</p> <p>5. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti</p>	<p>Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013</p> <p>BCAA 4: copertura minima del suolo.</p> <p>BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione di cui al D.M. 180 del 23/01/2015</p> <p>Per una descrizione in dettaglio delle BCAA e CGO vedere scheda misura e tabella "Condizionalità" riportata in allegato alla basefina</p>	<p>Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non Pertinente</p>	<p>La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila in Calabria</p> <p>In Calabria la normale gestione delle superfici prevede lavorazioni meccaniche secondo le linee di massima pendenza</p>	<p>L'inerbimento è una tecnica agronomica atta a contrastare i fenomeni erosivi, inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera ed a ridurre il rischio erosivo,</p> <p>Rispetto alle pratiche abituali l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica.</p> <p>Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea</p>	<p>Controllo in loco del 5% del campione su tutti gli impegni tranne quello sulla formazione</p> <p>Impegno 1: Verifica della presenza della coltivazione per i 7 anni dell'impegno e dell'inerbimento</p> <p>Impegno 2: Verifica del quaderno di campagna per le operazioni culturali Verifica del registro dei trattamenti e del registro delle concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con</p>	<p>I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazioni manuali con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione.</p> <p>L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi</p>

tabella-Baseline-10_1_6-10_1_7

							colture in atto si riscontrano l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici	
							Impegno 5: Verifica sul 100% della domande di aiuto/pagamento, attraverso attestazione di avvenuta partecipazione ai corsi formativi/informativi	
Operazione 10.1.8 - Preservazione della biodiversità: Razze Minacciate da erosione genetica: (Podolica, Nicasrese – Aspromontana – Rustica di Calabria, Gentile di Puglia, Apulo-calabrese, Ragusana, Asino Martina Franca)								
<ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizione settennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale; - effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto; - gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (sembrado o brado); - mantenere per 7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri; - provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento. 	<p>CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</p> <p>CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"</p> <p>DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013</p> <p>CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.</p> <p>Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.</p> <p>Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese;</p> <p>per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia;</p> <p>per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, al posto della Nicasrese</p> <p>per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da</p>	<p>Il recupero di razze autoctone adatte di sistemi di allevamento estensivi combinata con l'obbligatorietà di legare tale recupero all'adozione di sistemi di allevamento estensivi comporta la riduzione di emissioni di GHG nell'atmosfera e la riduzione del rischio erosivo.</p>	<p>Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>Controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificazione degli animali appartenenti alle</p>	<p>Mancati redditi derivanti dalla bassa produttività e performances riproduttive medio basse.</p> <p>In alcuni casi (equidi) maggiori costi riferiti alla gestione dei capi allevati come capi da reddito.</p> <p>Relativamente alla Razza Podolica, il premio va decurtato del Premio sulle vecchie nutrici</p>

tabella-Baseline-10_1_8a

	<p>suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali</p>				<p>latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della Charolaise, Limousine, ecc.;</p> <p>introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.</p>		<p>razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.</p> <p>Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).</p> <p>Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

tabella-Baseline-10_1_8b

8.2.10.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.10.3.1. 10.01.01 - Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento riveste un interesse di natura generale sulle tematiche ambiente e cambiamento climatico. Nello specifico esso viene programmato al fine di rispondere, in via prioritaria, ai fabbisogni rilevati nell'ambito del programma inerenti il mantenimento della qualità dei suoli e della capacità di adattamento e resilienza degli stessi per rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici (F17-F21).

L'intervento è in grado di contribuire, contestualmente, a diversi obiettivi climatico-ambientali dello sviluppo rurale.

Effetti positivi sulla qualità dei suoli riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni sia per l'incremento della sostanza organica dei suoli sia per il

miglioramento della struttura. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde. L'intervento, pertanto, contribuisce al conseguimento degli obiettivi della FA 4A, 4C, 4B, 5D e 5E.

L'intervento, attraverso l'obbligo all'utilizzo di varietà certificate, riduce il rischio fitosanitario ed offre maggiori garanzie sulle qualità agronomiche e varietali. Gli impegni previsti, permettono di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A.

Nel rispetto di tali obiettivi, l'intervento, viene prioritariamente indirizzato verso le aree territoriali in cui i rischi oggetto di intervento sono più significativi (rischio erosione suoli e rischio vulnerabilità ai nitrati).

L'intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende che adottano gli impegni aggiuntivi relativi ai metodi dell'agricoltura integrata oltre quelli obbligatori di cui al PAN.

L'azione prevede l'adozione degli impegni di seguito riportati e ulteriormente dettagliati nella tabella "Produzione Integrata" di cui all'Allegato 1 "*Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14*" del documento: "*La Giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013*"

Risultati attesi

La descrizione dei risultati attesi e degli impegni previsti per l'intervento sono riportati nella seguente tabella Impegni Misura 10.01.01

Gli impegni sono altresì riportati in tabella Baseline Azione 10.1 - Produzione integrata, allegata alla sezione descrizione generale della Misura 10.

L'assoggettamento delle superfici indicate nella domanda di sostegno agli impegni previsti dalla misura deve avere durata settennale.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Il calcolo dei premi (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") e le

tabelle di confronto “Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi” (di cui all’allegato 1 “Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14” del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell’aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c’è nessun rischio di doppio finanziamento.

Risultati attesi

Incentivazione delle produzioni integrate al fine di ridurre l'impatto delle coltivazioni sull'ambiente e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La riduzione degli input chimici, da una parte, consente di ridurre le emissioni di gas climalteranti nell’ambito dei processi produttivi e, dall’altra, di aumentare la resilienza delle coltivazioni ai cambiamenti climatici. Una fertilizzazione più equilibrata limita il vigore vegetativo e conseguentemente la vulnerabilità della coltura stessa agli stress idrici e termici.

Per gli interventi previsti la misura prevede l’adozione dei seguenti impegni:

Gestione del suolo

Allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi e migliorare nel contempo la fertilità dei suoli, l’impegno prevede l’inerbimento, per le colture arboree, delle interfile nel periodo autunno-invernale.

I costi aggiuntivi derivanti dall'impegno non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Scelta del materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione di nuovi impianti arborei e per i reinnesti è fatto obbligo l’impiego di materiale di propagazione "certificato" virus esente o virus controllato e, se previsto, accompagnato da passaporto delle piante che garantisca la qualità fitosanitaria e l’identità varietale. In assenza di tale materiale dovrà essere impiegato materiale di categoria Conformità Agricola Comunitaria (CAC). Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).

L'impegno relativo alla scelta varietale certificata riguarda esclusivamente le colture arboree ed in questo caso non è preso in considerazione per il calcolo del premio.

Avvicendamento colturale

L’impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture e contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'impegno prevede la rotazione quinquennale di almeno tre colture diverse e al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura. Si specifica che per la coltura del mais non è consentita la monosuccessione.

Nella normale pratica agricola, in Calabria il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione

all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Fertilizzazione

L'obiettivo è favorire la riduzione degli input attraverso l'impegno ad adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto da un tecnico con titolo di studio in campo agronomico, abilitato alla professione, o da un consulente di cui alla misura 2.1 (i costi per il tecnico o il consulente non sono presi in considerazione nel calcolo del premio) che deve prevedere:

- l'impegno ad effettuare un'analisi chimico fisica del terreno per ogni area omogenea entro il primo anno di impegno. Per area omogenea si intende quella parte della superficie aziendale che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbia caratteristiche di omogeneità. Le analisi del terreno hanno validità per un periodo di cinque anni dalla loro effettuazione.
- l'impegno a tenere conto delle asportazioni, della disponibilità di macro elementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che preveda il rispetto dei limiti massimi per l'utilizzo di fertilizzanti come da disciplinare sulla produzione integrata[1]. Le operazioni di fertilizzazione devono essere registrate nelle schede di coltura entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento.
- l'impegno all'utilizzo di fertilizzanti a lenta cessione rispetto a quelli ordinari soprattutto per quanto riguarda quelli azotati (organici, misto organici, incapsulati, microincapsulati).
- l'impegno di frazionamento della quota azotata che per dosi > 60 e < 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni, mentre per dosi > 100 in 3 somministrazioni. Le concimazioni azotate sono ammesse solo in presenza della coltura o al momento della semina. Nella pratica ordinaria della regione Calabria, vengono utilizzati, anche in fase di pre-semina, concimi minerali di facile lisciviazione ed in dosi medie di 70 kg/ha.

Ai beneficiari, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione sopra indicati, è fatto obbligo di aderire ai servizi di formazione/informazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

Il premio:

- *remunera tutti i lavori/adempimenti propedeutici alla stesura del piano di fertilizzazione: prelievo dei campioni, analisi degli stessi, acquisizione dei dati di asportazione dei macroelementi da parte delle differenti colture;*
- *non remunera la stesura del piano di fertilizzazione stesso ed i costi per il tecnico o il consulente.*

Irrigazione

La gestione irrigua ha come fine il conseguimento del miglioramento della qualità dei prodotti e di tutela della risorsa idrica, con evidenti ricadute ambientali. Perché questo possa essere attuato nel rispetto

dell'ambiente e realizzando il necessario risparmio di risorse idriche si è valutata l'irrigazione non come pratica a sé stante ma integrandola nei suoi effetti e limiti applicativi con le altre tecniche colturali, in particolare la difesa e la concimazione.

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare con le somministrazioni idriche la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco d'acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. La carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria (DGR 363/2012) costituisce lo strumento conoscitivo per la definizione dei suddetti parametri tecnici.

Per quanto riguarda i metodi di distribuzione, è obbligatorio l'utilizzo di efficienti tecniche di distribuzione irrigua compatibili con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi presenti sul territorio escludendo sistemi di irrigazione per sommersione (eccetto il riso) o per scorrimento superficiale. Quando tecnicamente realizzabile è necessario adottare la pratica della fertirrigazione al fine di migliorare l'efficienza dei fertilizzanti e dell'acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Impiego e scelta dei prodotti fitosanitari (Difesa integrata volontaria)

L'impegno consiste nel giustificare i trattamenti sulla base dei **monitoraggi aziendali** delle fitopatie, e non solo quindi su base di monitoraggi comprensoriali per come previsto dal PAN (Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014) che prevede l'attivazione di iniziative per la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale.

L'impegno aggiuntivo implica l'utilizzo solo di principi attivi classificati come nocivi (Xn), irritanti (Xi) e non classificati (Nc) come da Reg. (CE) 1272/2008. Sono pertanto vietati quelli classificati come molto tossici (T+) e tossici (T) esclusi i casi eccezionali debitamente autorizzati dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti al Reg. (CE) 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'Allegato VII del medesimo Regolamento (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE- 1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg (CE) 1272/08). Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari pari al 20%, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce o si evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.

Gli interventi fitosanitari eseguiti (compreso il nome, la dose del presidio sanitario utilizzato e la giustificazione dell'intervento), vanno registrati in apposite schede.

Nel calcolo del premio sono presi in considerazione:

- *maggiori costi dei prodotti utilizzati della difesa integrata delle colture e nel diserbo; tali costi sono parzialmente compensati dalle minori quantità di prodotti fitosanitari utilizzati;*
- *i costi aggiuntivi di manodopera per il monitoraggio aziendale delle fitopatie e raccolta campioni;*
- *eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità);*

Regolazione delle macchine distributrici di prodotti fitosanitari

La baseline prevede una regolazione annuale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari (verifica di eventuali perdite della macchina, funzionalità del circuito idraulico, funzionalità ugelli, pulizia filtri e ugelli, verifica integrità della protezione della macchina).

La baseline inoltre prevede l'acquisizione di una certificazione di "regolazione o taratura" **strumentale** effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni, da effettuarsi ogni 5 anni, per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari.

L'impegno aggiuntivo, da effettuarsi ogni anno, impone ai beneficiari di svolgere annualmente alcune delle regolazioni previste ogni 5 anni secondo quanto indicato nella tabella

"Baseline/Impegno aggiuntivo":

Tabella "Baseline/Impegno aggiuntivo"

Baseline	Impegno aggiuntivo
Controlli funzionali ogni 5 anni:	Regolazione strumentale annuale di precisione dei seguenti parametri:
Controllo funzionale di tutti i sistemi di misura, comando e regolazione, tra cui rientrano: <ul style="list-style-type: none">• controllo funzionale del volume di distribuzione• controllo della portata e della direzione del ventilatore• controllo dell'erogazione in funzione della velocità dell'avanzamento	<ul style="list-style-type: none">• volume di distribuzione: il beneficiario si impegna a far controllare/regolare annualmente l'efficienza del sistema di distribuzione dei prodotti fitosanitari in modo da operare in funzione delle esigenze colturali.• Portata e direzione del ventilatore: il beneficiario si impegna annualmente a far controllare/regolare l'efficienza della portata e della direzione del ventilatore al fine di modulare la portata delle macchine e indirizzare il getto dei prodotti fitosanitari in maniera precisa sulle colture interessate.• Erogazione in funzione della velocità di avanzamento: il beneficiario si impegna annualmente a controllare/regolare l'efficienza dell'erogazione dei prodotti fitosanitari in funzione della velocità di avanzamento della macchina al fine di evitare uno spandimento eccessivo in caso di avanzamento molto lento
<ul style="list-style-type: none">• Verifica funzionalità barra di distribuzione che comprende anche il controllo dell'altezza di lavoro	<ul style="list-style-type: none">• Altezza di lavoro Il beneficiario si impegna annualmente a controllare/regolare l'efficienza della barra di distribuzione al fine di garantire la corretta altezza di lavoro in funzione della coltura interessata ed evitare l'effetto deriva.

L'obiettivo degli impegni aggiuntivi è quello di evitare un'eccessiva irrorazione dei prodotti fitosanitari al fine di limitare le contaminazioni alle specie ed alle superfici non bersaglio dell'intervento, inclusi gli antagonisti delle specie dannose, la microfauna del terreno, l'inquinamento delle acque di falda. L'impegno non è remunerato e quindi non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di Magazzino

L'impegno prevede la tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino informato cartaceo o digitale. Per ciascuna coltura richiesta a premio dovrà essere effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro deve contenere le seguenti schede dettagliate:

- anagrafica e dati dell'azienda
- pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.)
- fertilizzazioni
- irrigazione
- monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
- trattamenti fitosanitari
- scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

L'impegno non viene preso in considerazione per il calcolo del premio.

Adesione al sistema nazionale di produzione integrata

Obbligo di adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

[1]I limiti previsti dal disciplinare sulla produzione integrata per l'uso dei fertilizzanti sono mediamente inferiori alla ordinarietà di circa il 25%. Tale riduzione non costituisce in sé, in ogni caso, un impegno agroambientale, né tantomeno viene remunerato.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”, DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui; DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d’incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Ai sensi dell’art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all’art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno annuale del pagamento tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, in confronto alle pratiche ordinarie nella regione Calabria, che rispettano le baseline che comprende il “greening”, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell’allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori rientranti nella definizione di cui all’art.9 del Reg (UE) 1307/2013.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

Le colture ammissibili al sostegno sono le seguenti:

- Olivo
- Agrumi
- Drupacee
- Altri fruttiferi
- Actinidia
- Patata
- Vite
- Ortive in pieno campo
- Ortive in serra
- Seminativi, ad esclusione delle foraggere.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissi con l'attuazione dell'intervento ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute:

- aziende con pendenza inferiore al 10% su almeno il 75% della SAU aziendale;
- aziende ricadenti in aree HNV o Natura 2000.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline e il greening. Il sostegno per ettaro per

ciascuna coltura è riportato nella tabella “*Premi per Colture*”:

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all’adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all’adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell’impegno;
3. costo di gestione della pratica, intese nell’impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell’imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all’allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

I premi previsti dall’azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella “*Degressività*” sottostante:

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l’azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all’aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti

all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

“Premi per Colture”:

Colture	Un. Mis.	Importo Benef. Singoli	Importo Benef. Collettivi
Olivo	€/ha	350	382
Agrumi	€/ha	550	600
Drupacee	€/ha	550	600
Altri Fruttiferi	€/ha	400	436
Actinidia	€/ha	500	545
Patata	€/ha	400	436
Vite	€/ha	350	382
Ortive in pieno Campo	€/ha	400	436
Ortive in serra	€/ha	450	491
Seminativi (cereali autunno vernini da granella, leguminose da granella, ecc.; ad esclusione delle foraggere)	€/ha	250	273

Misura-10.1-3 premi-per-culture

Tabella “Degressività”

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90 % del premio base
Oltre 100 ha	80 % del premio base

Misura-10.1-4 degressivita

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificazioni dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Le verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi,

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo; (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
2. scelta di materiale certificato per i nuovi impianti: possibili criticità nel rilevare i nuovi impianti per eseguire le verifiche documentali e/o in campo avvicendamento colturale: soddisfatto;
3. fertilizzazione: soddisfatto;
4. irrigazione: soddisfatto;
5. difesa integrata: soddisfatto;
6. tenuta del Quaderno di Campagna per le operazioni colturali, Registro dei Trattamenti, Registro delle Concimazioni e di magazzino cartaceo o informatizzato: soddisfatta;
7. acquisizione certificazione di "regolare taratura" macchine distributrici prodotti fitosanitari: soddisfatta ;
8. adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata: soddisfatta.

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

Per quanto riguarda l'impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti, si rilevano possibili criticità in ordine alle modalità ed alla tempistica per l'assolvimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)

8.2.10.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Per i rischi ECR5:

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum o check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da

svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Per i rischi ECR3

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolte dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- - esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere. In particolare la verifica della pendenza dei suoli per i quali viene richiesto il premio, viene effettuata attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo delle pendenze che consente di evidenziare la pendenza delle superfici < o uguali al 10% nonché di calcolare l'estensione di tali aree.

8.2.10.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.9.4.1. IMP.01- Impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale

8.2.10.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile, nel Piano di Coltivazione, in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione. Il controllo in loco si effettua sul 5% del campione.

8.2.10.3.1.9.4.2. IMP.02 - Scelta di materiale certificato per nuovi impianti

8.2.10.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

In caso di realizzazione di nuovi impianti, all'interno del periodo di impegno, viene verificata la disponibilità dei certificati fitosanitari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f.= virus free) o (v.t. virus tested) a norma del Decreto 24 luglio 2003

8.2.10.3.1.9.4.3. IMP.03 - Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

L'avvicendamento deve essere registrato nel Quaderno di Campagna. Il confronto fra diversi anni permette la verifica documentale. Può essere effettuata la verifica in loco sul 5% del campione.

8.2.10.3.1.9.4.4. IMP.04 - Fertilizzazione

8.2.10.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Osservazione e controllo delle schede di fertilizzazioni e del Quaderno di Campagna. Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di concimazione e di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo magazzino per le scorte rimanenti.

8.2.10.3.1.9.4.5. IMP.05 - Irrigazione

8.2.10.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo e verifica delle registrazioni sul Quaderno di Campagna relative agli interventi irrigui e del dato pluviometrico e/o la documentazione relativa al piano di irrigazione.

Controllo in campo per la verifica del metodo irriguo adottato.

8.2.10.3.1.9.4.6. IMP.06 - Difesa integrata (volontaria)

8.2.10.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo e verifica delle registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino. Qualora nei registri dei trattamenti siano indicati trattamenti fitosanitari per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.

Verifica, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.

Verifica dell'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico

8.2.10.3.1.9.4.7. IMP.07 - Tenuta del del Quaderno di Campagna e dei Registri di: Trattamenti, Concimazioni e Magazzino

8.2.10.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della completezza e delle registrazioni effettuate su: Quaderno di Campagna e Registro dei trattamenti e di Concimazione e di magazzino.

8.2.10.3.1.9.4.8. IMP.08 - Acquisizione certificazione di “regolare taratura” macchine distributrici prodotti fitosanitari

8.2.10.3.1.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della presenza dell'attestazione dell'avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici rilasciata dal Centro Prova.

8.2.10.3.1.9.4.9. IMP.09 - Adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.10.3.1.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell'avvenuta adesione al sistema nazionale di qualità di produzione integrata rilasciata dal

competente organismo terzo di controllo

8.2.10.3.1.9.4.10. IMP.10 - Avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.1.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La Regione Calabria garantisce che i calcoli e il relativo sostegno:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per le misure di cui agli articoli 23, 28, 29, 31,32 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti colturali in aziende tipo selezionate sulla base di criteri di rappresentatività della realtà agricola e zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative all'agricoltura integrata e biologica e alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);
- specifiche tecniche per la sostanza organica, l'erosione e l'inerbimento sono state tratte dal

“Manuale di Agricoltura”, HOEPLI, 2001;

- costo orario delle operazioni relative alle pratiche al punto precedente è stato tratto dal “Prontuario di Agricoltura”, F. Ribaud, Edagricole, 2002;

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all’elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascuna coltura ed allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per produrre in tali condizioni;
- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascuna coltura/allevamento a seguito dell’assunzione degli impegni;
- determinazione dell’aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità di superficie (ha) o di allevamento (UBA) a seguito dell’adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall’introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell’ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche colturali dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi a seguito di lavorazioni meccaniche, di manodopera ma anche legate ai fattori della produzione, che risultano essere più costosi di quelli ordinari (es Concimi, prodotti fitosanitari, ecc.)

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola coltura è riportata nell’allegato: “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.10.1.1. IMP.01- Impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-invernale

8.2.10.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 (ex standard 1.2) – copertura minima del suolo. Adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono

soggette agli impegni contenuti nel seguente schema: schema impegni 10.1.1 - IMP1

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Schema impegni 10.1.1 - IMP1

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

schema impegni - m10.1 -IMP1

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Usualmente, in Calabria, non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo

8.2.10.3.1.10.1.2. IMP.02 - Scelta di materiale certificato per nuovi impianti

8.2.10.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Utilizzo materiale C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) avente requisiti fitosanitari, d'identità e purezza varietale come da DM 14/04/1997.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente in Calabria.

8.2.10.3.1.10.1.3. IMP.03 - Avvicendamento culturale

8.2.10.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Greening (diversificazione culturale): non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:

- aziende con meno di 10 ettari di seminativi
- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari
- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.

Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, per le colture erbacee la successione culturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione. Si specifica che per la coltura del mais non è consentita la monosuccessione.

8.2.10.3.1.10.1.4. IMP.04 - Fertilizzazione

8.2.10.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale (DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006) Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui solo in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella regione Calabria, di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.10.3.1.10.1.5. IMP.05 - Irrigazione

8.2.10.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità” (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella regione Calabria, nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi

8.2.10.3.1.10.1.6. IMP.06 - Difesa integrata (volontaria)

8.2.10.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.

150.

- Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che fissa i principi della difesa integrata obbligatoria:
- A) applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, infezioni e delle infestanti
- B) utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti
- C) ricorso a pratiche agronomiche che agevolino la razionalizzazione delle tecniche di difesa
- D) uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- a. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- c. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- d. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture, in Calabria, è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).

La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.

8.2.10.3.1.10.1.7. IMP.07 - Tenuta del del Quaderno di Campagna e dei Registri di: Trattamenti, Concimazioni e Magazzino

8.2.10.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i

requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i settori della produzione primaria riportati nello schema - schema impegni 10.1.1 - IMP07

Schema impegni 10.1.1 - IMP07

- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Produzione di latte crudo
- Produzione di uova
- Produzione di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni vegetali- impegni a carico dell'azienda

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma

2.c. tenere un'opportuna registrazione di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo);
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione

2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma

2.f. tenere un'opportuna registrazione di:

- iii. ogni uso di prodotti fitosanitari;

i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

schema-impegni _m10.1 -IMP07

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche

8.2.10.3.1.10.1.8. IMP.08 - Acquisizione certificazione di "regolare taratura" macchine distributrici prodotti fitosanitari

8.2.10.3.1.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

All.7 DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)che stabilisce l'obbligo di controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari almeno una volta entro il 26 novembre 2016 e con intervallo tra i controlli non superiore ai 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e 3 anni per le attrezzature controllate successivamente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

L’art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell’assolvimento dell’impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.9. IMP.09 - Adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.10.3.1.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM dell’ 8 maggio 2014 attuativo dell’art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.10. IMP.10 - Avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.1.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

non pertinente

8.2.10.3.2. 10.01.02 - Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, con l'obiettivo di intervenire, in maniera mirata sul rischio erosione dei suoli, che come si è visto attraverso l'analisi di contesto, interessa il territorio regionale ed agisce in risposta al fabbisogno F17.

Essa è in grado di contribuire direttamente ai tre obiettivi della Priorità 4 e della Focus area 5D ed gli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici. In particolare, l'inerbimento e la non esecuzione di lavorazioni meccaniche, essendo tecniche agronomiche atte a contrastare i fenomeni erosivi, consentono di contribuire all'obiettivo della FA 4C. Inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche, contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera, contribuendo agli obiettivi della FA 5D e alla preservazione/accumulo di Carbonio nei suoli contribuendo alla FA 5E. Infine esso contribuisce indirettamente a mantenere la biodiversità agricola, contribuendo agli obiettivi della FA 4A.

L'operazione è applicata alle aree del territorio regionale a rischio di erosione (Classi di rischio da "moderato" in su, per come individuato nella Carta del rischio erosione della Regione Calabria approvata con DGR 363/2012). La superficie interessata dalla misura è di 134.000 ha.

Attraverso l'operazione viene previsto un sostegno per le aziende con colture permanenti in aree a rischio di erosione (Classi di rischio da "moderato" in su per come individuato nella Carta del rischio erosione della Regione Calabria approvata con DGR 363/2012).

L'operazione si prefigge, attraverso l'adozione di nuove pratiche colturali, di ottenere i seguenti benefici:

1. aumento della quantità di sostanza organica presente nei suoli attraverso l'inerbimento delle coltivazioni con conseguente abbattimento delle emissioni di gas serra e minore necessità di apporto antropico di input chimici;
2. l'azzeramento del rischio erosivo. È infatti dimostrato che in presenza di cotico erboso continuo i fenomeni di erosione tendono a zero aumento del sequestro di carbonio attraverso tecniche di coltivazioni sostenibili;
3. riduzione di innesco dei fenomeni di soliflusso e delle frane superficiali;
4. riduzione dei fenomeni alluvionali a causa dell'aumento del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
5. aumento dell'infiltrazione idrica su tutto il versante;
6. aumento della biodiversità dal punto di vista floro-faunistico.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni, a partire da quello in cui presentano la domanda di sostegno i seguenti impegni:

- a. Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.

- b. Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La funzione di detta striscia è esclusivamente per la prevenzione degli incendi
- c. Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico
- d. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

L'inerbimento è una tecnica agronomica atta a contrastare i fenomeni erosivi, inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera ed a ridurre il rischio erosivo. Rispetto alle pratiche abituali l'impegno assicura una copertura vegetale naturale che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica. Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea

Il divieto di utilizzo dei diserbanti contribuisce a ridurre i rischi di inquinamento ambientale e preservare la biodiversità

Le lavorazioni meccaniche riguardanti la striscia perimetrale non vengono tenute in considerazione nel calcolo del premio.

Gli impegni previsti nell'azione 10.1.2 non sono a rischio di doppio finanziamento con i pagamenti del Primo Pilastro riguardanti il Greening, perché gli impegni riguardano colture permanenti che non sono comprese nelle pratiche greening, inoltre tali operazioni non sono previste nell'allegato IX del Reg (UE) 1307/2013.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni

per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”, DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui; DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d’incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Ai sensi dell’art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all’art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013, rispetto alla gestione ordinaria in Calabria. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell’allegato II del REG(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all’art.9 del Reg (UE) 1307/2013 con indirizzo a colture permanenti la cui azienda ricade in aree a rischio di erosione da “moderato” a “catastrofico”, per come delimitate nella Carta del Rischio di erosione della regione Calabria approvata con DGR 363/2012, per almeno il 50% della SAU. Il premio si calcola sull’intera superficie aziendale investita a colture permanenti. I beneficiari della misura dovranno rispettare gli impegni previsti per sette anni a decorrere dall’anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve

essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013. Qualora fosse necessario, a causa della dotazione finanziaria non sufficiente per concedere il sostegno a tutti i beneficiari, saranno definiti eventuali criteri di selezione basati sulle seguenti priorità:

- Maggiore priorità è data alle Aziende ricadenti in aree a rischio erosione superiore a “moderata”.
- Aziende ricadenti in aree Natura 2000 o HNV per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 400 €/ha di superficie con colture permanenti per i soggetti singoli; 432 €/ha per i beneficiari collettivi.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

- a. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;

- b. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
- c. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
- d. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
- e. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
- f. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
- g. costi di tracciabilità degli impegni. (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie a premio presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 1.

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario. Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompenzazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

Tabella 1

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

Tabella1

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi, attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo della Carta del rischio di erosione. La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

- a. inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
- b. controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
- c. divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree: soddisfatto
- d. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti: possibili criticità in ordine alle modalità ed alla tempistica per l'assolvimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui ai punti 1 e 2 precedenti.
- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.10.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.9.4.1. IMP.01 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.10.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti

Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5%).

8.2.10.3.2.9.4.2. IMP.02 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.10.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia ha esclusiva funzione di prevenzione degli incendi.

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione durante tutto l'anno.

8.2.10.3.2.9.4.3. IMP.03 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree permanenti

8.2.10.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione attraverso la verifica del Quaderno di Campagna per le operazioni colturali, Registro dei Trattamenti, Registro di Concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

8.2.10.3.2.9.4.4. IMP.04 - Adesione a piani formativi o di consulenza

8.2.10.3.2.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative .

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per rendere più puntuale l'intervento si è proceduto, dapprima, ad individuare quale fossero le colture permanenti presenti nelle aree ad alta vulnerabilità ambientale, onde procedere ad effettuare i conti colturali per quelle che fossero risultate più diffuse. I dati utilizzati sono quelli relativi all'uso del suolo e provengono dal sistema Corine Land Cover livello 4 (2014). I risultati delle elaborazioni mostrano, in maniera evidente, come la maggior parte della SAU ricadente nelle aree ad alta vulnerabilità ambientale sia occupata da oliveti (87,99%), seguono gli agrumeti (4,54%) mentre i vigneti occupano il 2,49% del totale.

Nel caso del presente intervento, nel calcolo del premio si è tenuto anche conto degli impegni aggiuntivi riportati nel paragrafo precedente che comportano delle operazioni colturali che incidono sui costi di produzione oltre ad un'ulteriore riduzione delle rese. In particolare l'impegno a non effettuare lavorazioni meccaniche al suolo impone almeno 4 passaggi all'anno con la trincia al fine di ridurre lo sviluppo del cotico erboso nell'interfila. Inoltre il divieto di utilizzare il diserbo chimico impone il decespugliamento manuale con alti costi di manodopera onde contenere lo sviluppo delle infestanti sia erbacee che arbustive che negli ambienti colturali regionali tendono a svilupparsi estrema rapidità e vigore.

Il calo di produzione è dovuto sostanzialmente a due ordini di motivi. Il primo dipende dalla competizione nell'assorbimento dell'acqua disponibile nel suolo, tra la coltura permanente e lo strato erbaceo, tale tipo di competizione è molto forte in ambiente mediterraneo. In particolare tra un passaggio e l'altro della trincia il rapido sviluppo del cotico erboso aumenta l'evapotraspirazione riducendo la disponibilità idrica sia negli strati superficiali che in quelli profondi del suolo. Il secondo dipende dalla minore fertilità chimica del suolo causata da una più bassa porosità, a seguito delle non lavorazioni, che comporta peggiori condizioni di mineralizzazioni della sostanza organica e conseguente minore disponibilità di micro e macro nutrienti.

8.2.10.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.10.1.1. IMP.01 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.10.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni

meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013 se applicabile.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari

Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila.

8.2.10.3.2.10.1.2. IMP.02 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.10.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici prevede lavorazioni meccaniche secondo le linee di massima pendenza

8.2.10.3.2.10.1.3. IMP.03 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree permanenti

8.2.10.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013 se applicabile

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi all'uso dei prodotti fitosanitari Allegato 7 del DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

In Calabria, la normale gestione delle superfici prevede il ricorso al diserbo chimico per il contenimento delle erbe infestanti.

8.2.10.3.2.10.1.4. IMP.04 - Adesione a piani formativi o di consulenza

8.2.10.3.2.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.2.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.10.3.3. 10.01.03 - Preservazione della biodiversità: colture a perdere

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Per mitigare le pressioni a cui sono sottoposte le aree agricole principalmente le zone di particolare pregio naturalistico, quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, ed in risposta al fabbisogno F14 del Programma, l'intervento prevede il sostegno all'adozione di impegni in grado di conservare e migliorare lo stato della biodiversità di tale aree e di mitigare i rischi cui tali aree sono sottoposte, anche per via degli effetti dei cambiamenti climatici.

Nell'ambito della strategia generale del PSR, il presente intervento agisce sugli obiettivi della Priorità 4 e della Focus area 5E e contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'operazione si applica all'interno delle Aree Natura 2000 in tutto il territorio della Regione Calabria ed aree HNV (per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014).

Gli ambienti agricoli regionali sono ricchi di fauna selvatica, diverse sono le specie animali che vivono associate alle colture, soprattutto tra i mammiferi, gli uccelli e gli invertebrati. I cambiamenti di uso dei suoli, l'aumento della meccanizzazione delle pratiche agricole e la loro intensificazione attraverso l'uso di prodotti chimici di sintesi costituisce una criticità per la fauna e una delle più importanti cause di perdita di biodiversità a livello regionale. L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico.

I principali risultati Attesi dall'applicazione dell'intervento sono:

- Tutela della Biodiversità
- Azione antierosiva
- Aumento della sostanza organica
- Riduzione della mineralizzazione e della lisciviazione dei composti azotati.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni, a partire da quello in cui presentano la domanda di sostegno i seguenti impegni:

1. coltivare annualmente almeno 1 coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi. La superficie minima deve essere pari ad 1 ha e non può rappresentare più del 20% della SAU aziendale.;
2. divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci;
3. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

La coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna almeno fino a 3-5 mesi oltre la data di raccolta abituale (giugno-luglio); per i cereali autunno-vernini è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia, entro il termine di fine ottobre oltre il quale il seme non è più appetibile (marcescenza e/o germinazione), per i cereali a semina primaverile (per es. mais, sorgo) le piante vengono lasciate fino a marzo dell'anno successivo alla maturazione in modo da assicurare una preziosa fonte di alimento durante tutto l'inverno. Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle, anche fra loro affiancate. Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato, le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e potere essere trattate in modo differenziato. Durante il periodo di impegno è possibile alternare le superfici aziendali oggetto dell'impegno, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva. Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di pascolo degli animali e dell'esercizio dell'attività venatoria.

L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico. Esso contribuisce, prioritariamente, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo rurale della FA4A, intervenendo direttamente nell'ambito delle aree a maggiore pregio di biodiversità, quali le aree N2000 e le aree NHV.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale

(pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

Le superfici oggetto di impegno devono ricadere in aree Natura 2000 o HNV (per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014).

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del REG(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 con superfici agricole investite a seminativi nei 2 anni precedenti l'inizio dell'impegno, al fine della produzione di colture a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica che rappresentano inoltre sede di rifugio per la stessa. Le colture a perdere da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica sono le colture di cereali e/o gli erbai, è preferibile utilizzare specie o cultivar con elevata attitudine alla disseminazione. In aggiunta ai cereali più diffusi (frumenti, orzo, avena, mais), possono essere utilizzate specie ormai poco diffuse come segale, sorgo, miglio e panico, anche in virtù della loro rusticità. Le specie foraggere, anche poliennali, (erba medica, trifogli, vecchie e sulla) possono validamente rappresentare delle colture a perdere con elevata valenza agro ambientale.

I beneficiari della misura dovranno rispettare gli impegni previsti per sette anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 250 €/ha per i soggetti singoli; 273 €/ha per i beneficiari collettivi

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

- a. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
- b. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
- c. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
- d. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
- e. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
- f. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
- g. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013), al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Tenuto conto che il greening rappresenta la baseline per questa misura, non vi è rischio di doppio finanziamento.

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito alle analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. coltivare annualmente almeno 1 coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 30-40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi: rischio tempestività controllo: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
2. divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci: soddisfatto
3. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti: possibili criticità in ordine alle modalità ed alla tempistica per l'assolvimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i tempi e le modalità di controllo in loco da effettuarsi nel periodo di permanenza della coltura a perdere prescelta;

- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno)

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;

- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;

- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.10.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.9.4.1. IMP.01 - Coltivare annualmente almeno 1 coltura tra erbai e colture cerealicole con densità di semina pari al 40%

8.2.10.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione da effettuarsi in presenza della coltura a perdere.

8.2.10.3.3.9.4.2. IMP.02 - Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci

8.2.10.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione ricorrendo alla verifica del registro dei trattamenti. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici.

8.2.10.3.3.9.4.3. IMP.03 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio rimborsa il mancato reddito dovuto alla perdita del raccolto che viene lasciato in campo a favore della fauna selvatica.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.10.3.3.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.10.3.3.10.1.1. IMP.01 - Coltivare annualmente almeno 1 coltura tra erbai e colture cerealicole con densità di semina pari al 40%

8.2.10.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola in Calabria, si procede alla raccolta e alla eliminazione dei residui colturali

8.2.10.3.3.10.1.2. IMP.02 - Divieto di impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci

8.2.10.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, si procede alla raccolta e alla eliminazione dei residui colturali.

8.2.10.3.3.10.1.3. IMP.03 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente.

8.2.10.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente.

8.2.10.3.4. 10.01.04 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La perdita di qualità dei suoli e il dissesto idrogeologico sono fenomeni ampiamente riscontrati sul territorio calabrese ed in aumento, in funzione degli effetti dei cambiamenti climatici, al cui contrasto è indirizzata questa operazione. Tali fenomeni sono stati rilevati nell'ambito dei fabbisogni F14, F17 e F21, cui l'intervento intende rispondere.

L'intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivo dello sviluppo rurale: prioritariamente agli obiettivi della FA 4C, avendo effetti benefici sulla gestione del suolo ed il mantenimento della qualità degli stessi, prevenendone il rischio erosione e rendendoli più adattabili e resilienti ai cambiamenti climatici; contribuisce altresì alla FA 4A, in termini di effetti benefici sulla biodiversità; alla FA 4B, in termini di effetti benefici sulla gestione della risorsa idrica; alla FA 5E in termini di presidio dei contenuti di sostanza organica nei suoli.

I fenomeni cui si intende intervenire attraverso l'intervento interessano, in modo particolare, i terreni con maggiore pendenza, soprattutto dove questa è associata a coltivazioni intensive, spesso di cereali in monosuccessione. Si rileva, quindi, la necessità di programmare azioni che favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento, per questo motivo, per ottenere un maggiore effetto benefico in termini ambientali e di riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, si applica alle aree collinari regionali appartenenti alla "Provincia Pedologica 6, 7, 8" della Carta dei Suoli della Regione Calabria di cui alla DGR 363/2012. In questa regione pedologica sono molto intensi i fenomeni di degrado dei suoli per erosione da attribuire, oltre che ad una gestione impropria (es. frumento in monosuccessione), alla forte erosività delle piogge, tipica del clima marcatamente mediterraneo, e alla elevata erodibilità dei suoli derivante dal substrato argilloso-limoso del Pliocene.

L'intervento prevede la conversione a pascolo, prato-pascolo, prato di superfici attualmente coltivate a seminativi. Si intende, così, incentivare il passaggio da cereali in monosuccessione con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per favorire la biodiversità vegetale naturale, per garantire buone probabilità di riuscita dell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi la fase di conversione sarà effettuata a favore di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

L'azione permette, prioritariamente, di:

- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno.

Permette altresì di:

- ottenere una riduzione dell'erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion) con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda
- riduzione di innesco dei fenomeni di solifluzione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per 5 anni a partire da quello in cui presentano la domanda di sostegno i seguenti impegni:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
2. non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame inferiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;
5. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni.

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013

Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

I beneficiari devono essere ad indirizzo colture cerealicole ed appartenenti alla "Provincia Pedologica 6,7,8" della Carta dei Suoli della Regione Calabria di cui alla DGR 363/2012.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che ricadono nella provincia pedologica 6,7,8 della Carta dei Suoli della Calabria.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento

Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati con l'attuazione dell'intervento ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute:

1. Aziende ricadenti in aree Natura 2000
2. Aziende ricadenti in aree a rischio erosivo;
3. Aziende ricadenti in aree HNV per come riportate nella Carta potenziale delle aree agricole e seminaturali ad alto valore naturalistico (DGR 73/2014)

Questo anche al fine della tutela degli habitat erbosi regionali per come raccomandato dal PAF della Regione Calabria.

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione prevede un premio di 300 €/ha per beneficiari singoli 327 €/ha per i beneficiari collettivi.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;

4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie a premio presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 2

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

Tenuto conto che il greening rappresenta la baseline per questa misura ne deriva che non esiste rischio di doppio finanziamento.

Tabella 2

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

Tabella2

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Le verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi sul Piano di Coltivazione, attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo della Provincia pedologica 6 della Carta dei Suoli della Regione Calabria.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato: soddisfatto
2. non includere la superficie convertita per 5 anni dalla data di inizio impegno nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda: possibili criticità legate alla tempestività dei controlli
3. effettuare il pascolamento con animali propri e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali: possibili criticità legate alla tempestività dei controlli
4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha: possibili criticità legate alla tempestività dei controlli;

partecipazione ad attività di consulenza o formazione: possibili criticità nella verifica dell'effettivo adempimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR).

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 2 precedente;

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 3 precedente;

- il controllo della condizione di cui al pt 4 viene effettuata sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla;

- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza (punto 5 precedente) entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;

- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;

- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.10.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.9.4.1. IMP.01 - Conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato

8.2.10.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.10.3.4.9.4.2. IMP.02 - Non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda

8.2.10.3.4.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.10.3.4.9.4.3. IMP.03 - Pascolamento e/o eseguire interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio foraggio

8.2.10.3.4.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.03 - Effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.10.3.4.9.4.4. IMP.04 - Carico bestiame in caso di pascolamento

8.2.10.3.4.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.4. mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Controllo in loco del 5% del campione (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014), il controllo della

condizione viene effettuata sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla.

8.2.10.3.4.9.4.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.4.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio dai seminativi a cereali al pascolo o prato pascolo.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“ La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.10.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.10.1.1. IMP.01 - Conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato

8.2.10.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

articolo 45 del regolamento Pagamenti diretti – (GREENING) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale pratica agricola prevede la coltivazione, ordinariamente in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva
--

8.2.10.3.4.10.1.2. IMP.02 - Non includere la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda

8.2.10.3.4.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013 DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015) rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.4.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale pratica agricola in Calabria, prevede la coltivazione in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva.

8.2.10.3.4.10.1.3. IMP.03 - Pascolamento e/o eseguire interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio foraggio

8.2.10.3.4.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

IMP.03 - Effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.4.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP.03 - Effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita o l'alimentazione dei propri animali

La normale pratica agricola in Calabria prevede la coltivazione in mono successione, di cereali secondo le

tecniche dell'agricoltura intensiva.

8.2.10.3.4.10.1.4. IMP.04 - Carico bestiame in caso di pascolamento

8.2.10.3.4.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

IMP4 mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.4.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP4 mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

La normale pratica agricola prevede in Calabria, la coltivazione in mono successione, di cereali secondo le tecniche dell'agricoltura intensiva

--

8.2.10.3.4.10.1.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.4.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.10.3.4.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente.

8.2.10.3.5. 10.01.05 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Secondo i dati riportati nell'analisi di contesto del programma, oltre il 25% dei terreni calabresi è caratterizzata da un contenuto di sostanza organica scarso o molto scarso (fino a 1,5%). Sebbene questi dati fotografino un contesto nettamente migliore rispetto all'insieme dei suoli italiani, la Calabria è impegnata a fronteggiare situazioni di incipiente desertificazione e, in generale, di degrado dei suoli, rispondendo al fabbisogno F21 del Programma.

Inoltre, per ragioni legate alle condizioni climatiche ed agli usi del suolo da parte dell'uomo, la Calabria è particolarmente esposta ai fenomeni erosivi, come rilevato dal fabbisogno F17 del Programma, rispetto al quale il presente intervento intende agire.

L'intervento agisce, inoltre, nei confronti del fabbisogno F14, in quanto è in grado di apportare il proprio contributo, adottando tecniche di agricoltura conservativa a basso grado di lavorazione, in termini di riduzioni delle emissioni.

Per tali motivazioni, l'intervento, contribuisce direttamente agli obiettivi dello sviluppo rurale della Priorità 4 e delle FA 4A, 4B, 4C, 5De 5E. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento si propone l'obiettivo di sostenere impegni adottati dagli agricoltori attraverso azioni innovative che mitigano gli impatti sul suolo. Tali impegni consentono l'aumento della capacità produttiva e della fertilità del suolo. Tecniche agronomiche quali le non lavorazioni o le lavorazioni ridotte del terreno (no tillage e minimum tillage) combinate in maniera opportuna con colture di copertura riescono a ridurre i processi di degrado del suolo favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento, al fine di massimizzare il proprio effetto benefico sulle criticità su cui agisce (climatico-ambientali), si applica sui terreni agricoli della Regione Calabria con contenuto di SOC < 1,5%. (Soil Organic Carbon)

L'operazione prevede l'introduzione di pratiche benefiche per i suoli e l'ambiente quali:

- Lavorazione Minima (Minimum Tillage) e Non Lavorazione (No Tillage) per i seminativi:
- Inerbimento per le colture permanenti.

Principali risultati attesi dall'intervento sono:

- riduzione del rischio di erosione idrica ed il conseguente aumento della capacità di infiltrazione del suolo;
- aumento della sostanza organica e di azoto negli strati superficiali del terreno che permette una

riduzione degli input chimici e la salvaguardia della falda sottostante da possibili inquinanti;

- immagazzinamento del carbonio organico;
- aumento della biomassa del suolo (una maggiore attività biologica contribuisce alla formazione di macropori che aumentano l'infiltrazione dell'acqua e la resistenza del suolo alla compattazione);
- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno;
- mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Gli impegni previsti per l'intervento sono i seguenti.

Per i seminativi: lavorazione scegliendo una delle seguenti tecniche:

1. minima lavorazione (*minimum tillage*: per minima lavorazione si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10 – 15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione);
2. non lavorazione, ossia la cosiddetta semina su sodo (per non lavorazione si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta di 8 – 10 cm ed una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione).
3. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

Per le colture arboree:

1. Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina. L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.
2. Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha esclusiva funzione di prevenzione degli incendi
3. Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico
4. avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

I beneficiari del sostegno, al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad

evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”, DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, rispetto all'ordinarietà in Calabria, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che svolgano l'attività agricola su terreni della Regione Calabria con contenuto di SOC (Soil Organic Carbon) < 1,5% per come risulta dalla Carta dei Suoli della Calabria (DGR n. 363 del 30.07.2012).

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013.

Qualora fosse necessario definire eventuali criteri di selezione essi saranno basati sulle seguenti priorità:

- Aziende ricadenti in aree Natura 2000 o HNV per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014.
- Aziende ricadenti in aree a rischio erosivo;
- Aziende che praticano l'agricoltura biologica.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione prevede un premio di 300 €/ha per beneficiari singoli 327 €/ha per beneficiari collettivi.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione).

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie a premio presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 3.

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica e nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici

più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

Tenuto conto che il greening rappresenta la baseline per questa misura ne deriva che non esiste rischio di doppio finanziamento.

Tabella 3

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

Tabella3

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Le verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi, attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo della Carta dei contenuti di sostanza organica dei suoli derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno.

Impegni previsti per i seminativi:

- minima lavorazione (*minimum tillage*: per minima lavorazione si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10 – 15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione): soddisfatta
- non lavorazione, ossia la cosiddetta semina su sodo (per non lavorazione si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta di 8 – 10 cm ed una profondità di 6 – 8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per tale lavorazione): soddisfatta

Impegni previsti per le colture arboree:

- inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina: possibili criticità in merito alla tempestività del controllo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
- controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falcatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
- Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree. In Calabria per le colture permanenti si effettua, nella prassi ordinaria, il diserbo chimico: soddisfatta
- impegno ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti: rischi connessi alle modalità di controllo dell'effettiva esecuzione

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli, per la verifica degli impegni;
- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno);
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da

verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;

- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;

- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità

8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.10.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.9.4.1. IMP.01 - Minima lavorazione per i seminativi

8.2.10.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco il 5% da effettuarsi nel periodo delle lavorazioni (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.10.3.5.9.4.2. IMP.02 - Non lavorazione per i seminativi

8.2.10.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco il 5% da effettuarsi nel periodo delle lavorazioni (per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.10.3.5.9.4.3. IMP.03 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.10.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno è garantito dall'assenza di lavorazioni meccaniche al suolo. Sono consentite esclusivamente lavorazioni localizzate al colletto delle piante arboree. Ordinariamente in Calabria si effettuano lavorazioni meccaniche (aratura, frangizollatura, erpicatura) su tutta la superficie a colture permanenti.

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% delle aziende beneficiaria per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014)

8.2.10.3.5.9.4.4. IMP.04 - Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici

8.2.10.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP 4 Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali, larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha l'esclusiva funzione di prevenzione degli incendi

L'utilizzo di solo lavorazioni meccaniche è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% - per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014))

8.2.10.3.5.9.4.5. IMP.05 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree

8.2.10.3.5.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione dei beneficiari attraverso la verifica del Quaderno di Campagna per le operazioni colturali, Registro dei Trattamenti, Registro di Concimazioni. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

8.2.10.3.5.9.4.6. IMP.06 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.5.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è

ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio compensa le perdite di reddito dovuto al passaggio da tecniche di coltivazione di tipo tradizionale

tipiche dell'ordinarietà nella regione Calabria a tecniche di coltivazione di tipo conservativo .

Compensa inoltre il maggior costo per il diserbo meccanico.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.10.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.10.1.1. IMP.01 - Minima lavorazione per i seminativi

8.2.10.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

8.2.10.3.5.10.1.2. IMP.02 - Non lavorazione per i seminativi

8.2.10.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

8.2.10.3.5.10.1.3. IMP.03 - Inerbimento durante tutto l'anno con specie erbacee spontanee e senza operazioni colturali di semina.

8.2.10.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

8.2.10.3.5.10.1.4. IMP.04 - Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici

8.2.10.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

IMP 4 Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali , larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha l'esclusiva funzione di prevenzione degli incendi

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP 4 Controllo delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici (falciatura, trinciatura, decespugliamento) ad esclusione di una striscia perimetrale dei corpi aziendali , larga almeno 3 metri, in cui è obbligatorio la lavorazione meccanica con la completa eliminazione della vegetazione arbustiva e erbacea. La striscia perimetrale ha l'esclusiva funzione di prevenzione degli incendi

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

8.2.10.3.5.10.1.5. IMP.05 - Divieto di utilizzo di diserbo chimico su tutta la superficie a colture arboree

8.2.10.3.5.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.5.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le pratiche abituali nella regione Calabria, prevedono la lavorazione del terreno con inversione degli strati

8.2.10.3.5.10.1.6. IMP.06 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.5.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.5.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.10.3.6. 10.01.06 - Preservazione della biodiversità: Cedro

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a rispondere al fabbisogno F14 del Programma ed in particolare a contrastare il fenomeno di abbandono della coltivazione del cedro, che come emerso nell'analisi di contesto, rappresenta un elemento di biodiversità agricola del territorio regionale, e presenta un fenomeno di erosione genetica.

L'intervento consente di perseguire, congiuntamente, diversi obiettivi dello sviluppo rurale. In particolare esso contribuisce direttamente a mantenere la biodiversità agricola, contribuendo agli obiettivi della FA 4A. L'inerbimento e la non esecuzione di lavorazioni meccaniche, essendo tecniche agronomiche atte a contrastare i fenomeni erosivi, consentono di contribuire all'obiettivo della FA 4C. Inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche, contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera, contribuendo agli obiettivi della FA 5D e alla preservazione/accumulo di Carbonio nei suoli contribuendo alla FA 5E. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde.

La diffusione del cedro sulla costa tirrenica calabrese risale al 130 d.C. In quest'area la pianta trovò le migliori condizioni agro - ambientali per attecchire e diffondersi.

La misura ha lo scopo di supportare le aziende cedricole ancora esistenti con l'obiettivo di evitarne l'abbandono e la conseguente perdita in termini di biodiversità con particolare riferimento alla varietà "Liscia di Diamante" che è coltivata esclusivamente in queste aree a livello mondiale. La coltivazione del cedro, che raggiunse la sua massima espansione negli anni 40 – 50 del XX secolo con una superficie di 800 ha è oggi ridotta 60 – 70 ha a causa dell'intensa cementificazione del suo areale di produzione, dalle difficoltà di coltivazione (che avviene prevalentemente in maniera manuale ed in ginocchio), la problematica penetrazione dei mercati mondiali, il mancato ricambio generazionale. La "liscia di Diamante" che è tipica della zona è considerata la migliore varietà al mondo in particolare per la commercializzazione del frutto "a coppa".

Da un'indagine svolta nel 2012 dall'ARSAC (Ag. Regionale Sviluppo Agricolo Calabria) in collaborazione con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria nel 1950 risultavano coltivati a cedro 850 ha con una produzione di 88.000 qli. Nel 1970 le superfici coltivate a cedro erano scese a 483 ha con una produzione di 50.000 qli. Nel successivo trentennio si ha la contrazione maggiore, nel 2000 infatti le superfici erano ridotte 145 ha; nel 2012 le superfici coltivate a cedro erano oramai solo 68 ha con una produzione stimata di 7000 qli.

In virtù dei dati sopra menzionati la regione ritiene che siano verificate le condizioni previste dal comma 4 dell'art 7 del Reg (UE) 807/2014 e che sia pertanto prioritario invertire la tendenza alla riduzione degli areali di coltivazione onde impedire anche una grave perdita della biodiversità regionale

L'intervento prevede un sostegno per le aziende ad indirizzo cedricolo ubicate nel territorio della Regione Calabria

I beneficiari della misura dovranno rispettare per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile

annualmente fino a 7 anni, a partire da quello in cui presentano la domanda di sostegno i seguenti impegni:

1. Coltivare per i 5-7 anni dell'impegno la cultivar autoctona "Liscia diamante"
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare;
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti
5. ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti al fine di essere adeguatamente formati ed informati

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Rispetto alle pratiche abituali nella regione Calabria, l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica.

Inoltre, nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea.

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono *concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.*

Agricoltori e aziende agricole beneficiarie devono avere superfici coltivate a cedro ricadenti nel territorio della Regione Calabria ricadenti nel territorio della Regione Calabria.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013..

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori, Aziende singole o associate, con superfici coltivate a cedro, ricadenti nel territorio della Regione Calabria , rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

La superficie minima ammissibile a finanziamento è pari 0,5 ha. Nel caso di domande collettive la superficie minima dovrà essere pari a 5 ha minimo 0,5 ha per ciascun partecipante al raggruppamento.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 800 €/ha di superficie coltivata a cedro per i soggetti singoli; 873 €/ha per i soggetti collettivi.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta attraverso il controllo del Piano di coltivazione, delle registrazioni effettuate sul quaderno di campagna e sui registri dei trattamenti e di magazzino.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. Coltivare per i 5-7 anni dell'impegno la cultivar locale "Liscia diamante":soddisfatto
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare: possibili criticità in merito al controllo dell'impegno per tutta la durata dell'anno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici: soddisfatto
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico: soddisfatto
5. partecipazione ad attività formative o di consulenza: rischi connessi alle modalità di verifica dell'effettività del rispetto dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR).

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.10.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 1 precedente;
- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno);
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.10.3.6.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.6.9.4.1. IMP.01 - Coltivazione della varietà locale « Liscia diamante » per i 5-7 anni dell'impegno

8.2.10.3.6.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco per il 5% -per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014.

8.2.10.3.6.9.4.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.10.3.6.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% -per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014).

8.2.10.3.6.9.4.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.10.3.6.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione durante tutto l'anno.

8.2.10.3.6.9.4.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.10.3.6.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione attraverso la verifica del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

8.2.10.3.6.9.4.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.6.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Coltura del cedro nella varietà autoctona "Liscia diamante"

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazioni manuale con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione .

L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi :

L'adozione di una striscia perimetrale libera da infestanti a seguito di utilizzo di mezzi meccanici al fine di ridurre il rischio di incendi comporta un aggravio dei costi

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

"La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013"

8.2.10.3.6.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.6.10.1.1. IMP.01 - Coltivazione della varietà locale « Liscia diamante » per i 5-7 anni dell'impegno

8.2.10.3.6.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.6.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella regione Calabria, la normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila.

8.2.10.3.6.10.1.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.10.3.6.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.6.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti , in Calabria, prevede il diserbo chimico per il controllo delle infestanti.
--

8.2.10.3.6.10.1.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.10.3.6.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013 DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015) rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

non pertinente

8.2.10.3.6.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti, in Calabria, non prevede l'inerbimento sotto la fila.

8.2.10.3.6.10.1.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.10.3.6.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

--

8.2.10.3.6.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

In Calabria, nella normale pratica agricola vengono utilizzati diserbanti chimici.
--

8.2.10.3.6.10.1.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.6.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti


Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.10.3.6.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente.



8.2.10.3.7. 10.01.07 - Preservazione della biodiversità: Bergamotto

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a rispondere al fabbisogno F14 del Programma ed in particolare a contrastare il fenomeno di abbandono della coltivazione del bergamotto, che come emerso nell'analisi di contesto, rappresenta un elemento di biodiversità agricola del territorio regionale, e presenta un fenomeno di erosione genetica.

L'intervento consente di perseguire, congiuntamente, diversi obiettivi dello sviluppo rurale. In particolare esso contribuisce direttamente a mantenere la biodiversità agricola, contribuendo agli obiettivi della FA 4A. L'inerbimento e la non esecuzione di lavorazioni meccaniche, essendo tecniche agronomiche atte a contrastare i fenomeni erosivi, consentono di contribuire all'obiettivo della FA 4C. Inoltre, l'obbligo di non eseguire lavorazioni meccaniche, contribuisce a ridurre le emissioni di GHG nell'atmosfera, contribuendo agli obiettivi della FA 5D e alla preservazione/accumulo di Carbonio nei suoli contribuendo alla FA 5E. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde.

Il bergamotto deriva, molto probabilmente, da una mutazione spontanea da altra specie (arancio amaro o limetta) verificatasi nei dintorni della città di Reggio alla fine del XVII secolo, per le particolari miti condizioni micro climatiche.

Il Bergamotto è una specie (del genere Citrus) estremamente resiliente ai cambiamenti climatici e per tale motivo si presta ad una agricoltura estensiva che richiede poche lavorazioni, pochi input chimici e un bassissimo apporto idrico.

L'intervento ha lo scopo di supportare le aziende bergamotticole della Regione Calabria salvaguardando così la peculiarità delle produzioni e la biodiversità, gravemente minacciate dalla speculazione edilizia e dal degrado ambientale. La Calabria, infatti, realizza quasi interamente la produzione di bergamotto a livello mondiale. Quest'agrumo pregiato, infatti, cresce solo, grazie al particolare microclima, in una limitata fascia costiera della Regione, lunga poco più di cento chilometri, tra Villa San Giovanni e Gioiosa Jonica, compresa tra le propaggini estreme dell'Aspromonte e i mari Jonio e Tirreno, in provincia di Reggio Calabria

La superficie coltivata a bergamotto si è notevolmente ridotta passando dai 3500 ha del 1970 a soli 1200 ha, mentre le produzioni sono passate da 300.000 q.li a poco più di 100.000 q.li a dimostrazione che la coltivazione di questo agrume rischia di scomparire in favore di produzione di tipo intensivo e più redditizie.

In particolare un'indagine del 2013 svolta dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con il consorzio del bergamotto ha evidenziato un andamento fortemente decrescente delle produzioni e degli areali di coltivazione. Gli estensori dell'indagine hanno infatti rilevato come dai 3500 ha del 1970 che consentivano produzioni intorno ai 300.000 q.li, già nel 1990 si era passati a meno di 2500 ha con produzioni pari a meno di 210.000 q.li; negli anni successivi sia gli areali e conseguentemente le produzioni si sono ulteriormente ridotte arrivando agli attuali 1200 ha con una produzione di soli 100.000

qli.

A fronte di questi dati preoccupanti la regione ritiene che ricorrano le condizioni previste dal comma 4 dell'art 7 del Reg (UE) 807/2014, e pertanto ritiene opportuno avviare un intervento a salvaguardia degli areali di produzione ancora attivi e con l'intento ove possibile di ampliarli.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni, a partire da quello in cui presentano la domanda di sostegno i seguenti impegni, aggiuntivi rispetto alle pratiche colturali ordinarie in regione:

1. Coltivazione per i 5-7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto (Femminello, Castagnaro, Fantastico)
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare;
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti
5. I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Rispetto alle pratiche abituali in regione l'impegno assicura una copertura vegetale continuativa durante tutto l'anno che contrasta i fenomeni erosivi e la mineralizzazione della sostanza organica. Inoltre nei terreni calcarei rappresenta una valida pratica agronomica che limita l'inconveniente della clorosi ferrea

8.2.10.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

8.2.10.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013

Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

8.2.10.3.7.4. Beneficiari

Ai sensi dell'art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.

Le aziende beneficiarie devono avere superfici coltivate a bergamotto.

8.2.10.3.7.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni rispetto alle pratiche ordinarie in Calabria, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II.

8.2.10.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, con superfici coltivate a bergamotto, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013.

La superficie minima ammissibile a finanziamento è pari 0,5 ha.

Nel caso di domande collettive la superficie minima dovrà essere pari a 5 ha minimo 0,5 ha per ciascun partecipante al raggruppamento.

8.2.10.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene quantificato in 700 €/ha di superficie coltivata a bergamotto per i soggetti singoli; 764 €/ha per i soggetti collettivi.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei

massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

8.2.10.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta attraverso il controllo del Piano di coltivazione, delle registrazioni effettuate sul quaderno di campagna e sui registri dei trattamenti e di magazzino.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. Coltivazione per i 5-7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto: soddisfatto
2. inerbimento naturale permanente dell'interfilare: possibili criticità in merito al controllo dell'impegno per tutta la durata dell'anno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR);
3. controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici: soddisfatto
4. divieto di utilizzo del diserbo chimico: soddisfatto
5. partecipazione ad attività formative o di consulenza: rischi connessi alle modalità di verifica dell'effettività del rispetto dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR).

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

8.2.10.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:

Per i rischi ECR5:

- verranno definiti, a livello di bando, i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica dell'impegno di cui al punto 1 precedente;
- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno);
- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.

Per i rischi ECR3:

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.10.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere.

8.2.10.3.7.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.10.3.7.9.4.1. IMP.01 - Coltivazione per i 5-7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto

8.2.10.3.7.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco per il 5% dei beneficiari per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014.

8.2.10.3.7.9.4.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.10.3.7.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile in situ (Controllo in loco per il 5% - per come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014).

8.2.10.3.7.9.4.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.10.3.7.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione durante tutto l'anno.

8.2.10.3.7.9.4.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.10.3.7.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Per come da Reg. 809/2014 verrà effettuato il Controllo in loco sul 5% del campione attraverso la verifica del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti chimici

8.2.10.3.7.9.4.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.7.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo dell'impegno sul totale dei beneficiari attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ai corsi formativi/informativi.

8.2.10.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Varietà autoctone Femminello, Castagnaro, Fantastico.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I costi aggiuntivi per l'adozione dell'inerbimento permanente riguardano l'obbligo di lavorazioni manuale con aumento dei costi di manodopera e inoltre con conseguente perdita di produzione .

L'impegno a non effettuare il diserbo implica il contenimento della flora infestante con mezzi meccanici e pertanto con un aumento dei costi :

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.10.3.7.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.7.10.1.1. IMP.01 - Coltivazione per i 5-7 anni dell'impegno delle cultivar autoctone di bergamotto

8.2.10.3.7.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.7.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila

8.2.10.3.7.10.1.2. IMP.02 - Inerbimento naturale permanente dell'interfilare

8.2.10.3.7.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.7.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti non prevede l'inerbimento sotto la fila

8.2.10.3.7.10.1.3. IMP.03 - Controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva con mezzi meccanici

8.2.10.3.7.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo

rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.7.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti in Calabria non prevede l'inerbimento sotto la fila

8.2.10.3.7.10.1.4. IMP.04 - Divieto di utilizzo del diserbo chimico su tutte le superfici aziendali a colture permanenti

8.2.10.3.7.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Normativa sul Greening di cui al art. 43 e Allegato IX del Reg(UE) 1307/2013

Decreto 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non Pertinente

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non Pertinente

Attività minime

Non Pertinente

8.2.10.3.7.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La normale gestione delle superfici interessate da colture permanenti in Calabria non prevede l'inerbimento sotto la fila

8.2.10.3.7.10.1.5. IMP.05 - Impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.7.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non Pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non Pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non Pertinente

Attività minime

Non Pertinente

8.2.10.3.7.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non Pertinente

8.2.10.3.8. 10.01.08 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale, rispondendo direttamente al fabbisogno F14 de programma e, indirettamente al fabbisogno F21.

L'intervento, avendo ad oggetto il recupero di razze autoctone adattive di sistemi di allevamento estensivi, combinata con l'obbligatorietà di legare tale recupero all'adozione di sistemi di allevamento estensivi, comporta la riduzione di emissioni di GHG nell'atmosfera e la riduzione del rischio erosivo. Esso, dunque, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della FA 4A, in quanto agisce positivamente sulla biodiversità agricola; degli obiettivi della FA 4C, in quanto contribuisce alla riduzione del rischio erosivo ed agli obiettivi della FA 5D, in quanto comporta la riduzione di GHG nell'atmosfera.

Le razze autoctone sono dotate di elevata rusticità, capacità di adattamento ad ambienti difficili, frugalità (intesa come capacità di utilizzare alimenti poveri) ed elevata capacità di pascolamento anche in zone molto impervie; inoltre sono caratterizzate da bassa produttività e performances riproduttive medio basse.

Tradizionalmente l'allevamento era di tipo brado o semibrado, con sfruttamento di pascoli di collina e montagna che non avrebbero trovato altro utilizzo a causa delle accentuate condizioni di pendenza e di dissesto idrogeologico.

L'azione è finalizzata, pertanto, ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali che si registra a carico, di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

E' questo il caso della razza Podolica per la specie bovina, delle razze Nicastrese, Rustica di Calabria e Aspromontana, per quanto attiene la specie caprina, della razza Apulo-calabrese con riferimento ai suini, delle razze Ragusana e di Martina Franca con riferimento agli equidi, della razza Gentile di Puglia per la specie ovina.

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDLL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;

- Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

Nello specifico vedi Tabella 4.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze

minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

Associazione Italiana Allevatori (AIA) (riconosciuto D.P.R. 27/10/1950, n.1051) che detiene il Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione.

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione dell'impegno a partire dall'anno di presentazione della domanda di sostegno e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto;
- gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado);
- mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento.

Tabella 4

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici	Categoria (ConSDABI)	Organismo di controllo
bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza	Vulnerabile	ANABIC/ARA
suina	Apulo-calabrese	465	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	ANAS/ARA
caprina	Nicastrese	4.541	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
caprina	Aspromontana	7.424	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
ovina	Gentile di Puglia	5956	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
equina	Ragusana	1.256	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	AIA/ARA

Tabella4

8.2.10.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio per UBA (€/UBA/anno), per come definito nel Reg. UE n. 1305/2013 art. 28 e Reg. UE n. 808/2014 art. 9, paragrafo 2.

Sarà utilizzata la Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'allegato II del Reg. Ue n. 808/2014.

8.2.10.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013

Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report

8.2.10.3.8.4. Beneficiari

Agricoltori in attività con allevamenti delle razze individuate, presenti in regione, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013.

8.2.10.3.8.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013, con allevamenti di razze rischio genetico di estinzione individuate, presenti in regione, i cui capi siano regolarmente iscritti al registro anagrafico/libro genealogico.

8.2.10.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La misura prevede il pagamento di un premio annuale, per tutta la durata dell'impegno (5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni), per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno è pari:

- 200,00 EURO/UBA/anno, per la razza suina apulo-calabrese e per le razze equidi;
- 300,00 EURO/UBA/anno, per la razza bovina podolica;
- 240 EURO/UBA/anno, per le razze ovi-caprine.

Nei casi delle razze bovina podolica e ovi-caprine, il premio è concesso in deroga al massimale previsto dall'Allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013. Il superamento del massimale è giustificato sulla base

del calcolo dei maggiori costi e minori guadagni (allegato al PSR) che attesta, per l'allevamento estensivo delle citate razze, differenziali significativamente superiori a 200 €.

Il calcolo del premio non tiene conto del costo di farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I premi sono già comprensivi dei costi transazione (non sono compresi i costi di registrazione).

Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale, devono essere mantenute per gli anni di durata dell'impegno.

Eventuali variazioni di consistenza, che intervenissero nel corso dell'attuazione degli impegni, devono essere comunicate e giustificate nei termini dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013.

Le variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso proporzionale al numero di UBA variate in diminuzione.

Relativamente alla specie Bovina - razza Podolica, il premio va decurtato del premio "vacche nutrici" di cui al DM n. 6513 del 18 novembre 2014.

8.2.10.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale: potenziale rischio in ordine al controllo del rispetto della condizionalità su tutta la SAU aziendale (categoria di rischio ECR3 di cui al paragrafo 18.1 del PSR) ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in casodi infrazione di impegni
2. effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto: rispettato
3. gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado): soddisfatta
4. mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri: soddisfatta
5. provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento: soddisfatta

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al controllo del rispetto del mantenimento delle UBA dichiarate in domanda di aiuto, nei 12 mesi successivi alla

concessione del sostegno ed alla corretta applicazione delle eventuali riduzioni del premio

8.2.10.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate.

Per i rischi ECR3 individuati:

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo;

- saranno effettuati controlli incrociati con i dati disponibili nei Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, per la verifica della consistenza periodica delle UBA dichiarate;

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;

- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;

- saranno eseguite campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

La verificabilità e controllabilità dell'ammissibilità e degli impegni è rispettata. Non necessitano misure di mitigazione.

8.2.10.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo.

8.2.10.3.8.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.9.4.1. IMP.01 - Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento

8.2.10.3.8.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.1. Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della

graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.2. IMP.02 - Effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.3. IMP.03 - Gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado)

8.2.10.3.8.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n.

280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.4. IMP.04 - Mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.4. Mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.9.4.5. IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori

8.2.10.3.8.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento

Controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN)

Controlli in loco effettuati dall' Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n.

280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Controllo amministrativo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) e le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza (ricerca soggetto per marca auricolare).

Controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento .

8.2.10.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDLL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;

- Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

La registrazione e l'aggiornamento dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici delle razze individuate sono effettuati, per delega del MIPAAF, dall'Associazione Italiana Allevatori (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051/1950) che svolge tale compito istituzionale attraverso le proprie sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le sezioni di razza, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono rappresentate dalle Associazioni Regionali degli allevatori, il cui compito istituzionale è la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza nonché l'effettuazione dei controlli funzionali, sulla scorta del Programma annuale dei controlli funzionali emanato dal MIPAAF.

Nello specifico in Calabria, è l'Associazione Regionale Allevatori della Calabria che adempie ai compiti e alle funzioni proprie della tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici di Razza Tale organismo possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Si specifica inoltre che tutti i dati rilevati/prodotti a livello regionale vengono trasmessi e validati dagli organismi seguenti: Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. (riconosciuto D.P.R. n. 1250 del 10/11/1966) che gestisce, i Libri Genealogici delle razze bianche italiane (Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana, Podolica);

Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) (riconosciuto D.P.R. del 23/12/1962) che in base alla Legge n.30 del 15 gen 1991 e successive modifiche ed integrazioni tiene il Libro genealogico ed il Registro anagrafico della specie suina. Essa inoltre coordina l'Albo dei Registri dei Suini riproduttori ibridi.

Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) (riconosciuto D.P.R. del 28/10/1963, n. 1871) che detiene e gestisce l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico delle razze Ovine e della specie Caprina; il Registro Genealogico giovane bestiame; il Registro Anagrafico delle popolazioni Ovi-Caprine autoctone a limitata diffusione.

Associazione Italiana Allevatori (AIA) (riconosciuto D.P.R. 27/10/1950, n.1051) che detiene il Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione.

Elenco delle razze autoctone è riportato nella tabella 5

Tabella 5: Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono

Specie	Razza	Femmine riproduttrici numero consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici	Categoria (ConSDABI)	Organismo di controllo
bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza	Vulnerabile	ANABIC/ARA
suina	Apulo-calabrese	465	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	ANAS/ARA
caprina	Nicastrese	4.541	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
caprina	Aspromontana	7.424	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
ovina	Gentile di Puglia	5.956	Registro Anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
equina	Ragusana	1.256	Registro Anagrafico di razza	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro Anagrafico di razza	Danneggiata	AIA/ARA

Tabella5

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Mancati redditi derivanti dalla bassa produttività e performances riproduttive medio basse.

In alcuni casi (equidi) maggiori costi riferiti alla gestione dei capi allevati come capi da reddito.

Relativamente alla Razza Podolica, il premio va decurtato del Premio sulle vacche nutrici.

Giustificazione e metodologia di calcolo dei premi sono riportati nel documento allegato:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

8.2.10.3.8.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.10.1.1. IMP.01 - Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento

8.2.10.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

IMP1 Sottoscrizione dell'impegno a partire dal primo pagamento, cioè dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.10.3.8.10.1.2. IMP.02 - Effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per

la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.10.3.8.10.1.3. IMP.03 - Gestione degli allevamenti oggetto di aiuto, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado)

8.2.10.3.8.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.10.3.8.10.1.4. IMP.04 - Mantenere per 5-7 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto

8.2.10.3.8.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

<p>Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.</p> <p>Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio della razza podolica con razze specializzate da carne.</p> <p>Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.</p>

8.2.10.3.8.10.1.5. IMP.05 - Provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori

8.2.10.3.8.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

<p>CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, <u>che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</u></p> <p>CGO 13: Direttiva 98/58/CE, <u>riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</u></p> <p>D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per</p>

la protezione dei vitelli"

DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

rif. Tabella Baseline Condizionalità

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.8.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento di razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performance riproduttive ed ubiquitarie.

Ad esempio, per i suini introduzione di razze landrace e large white al posto della razza autoctona Apulo-calabrese; per gli ovini introduzione della razza sarda al posto della Gentile di Puglia; per i caprini introduzione di Maltese, Camosciata, rossa di siria al posto della Nicastrese; per i bovini, (considerando l'indirizzo produttivo da latte) introduzione della bruno alpina e della frisona in luogo della Podolica; (per l'indirizzo produttivo da carne) introduzione della charrolaise, limousine, ecc.; introduzione dell'incrocio

della razza podolica con razze specializzate da carne.

Utilizzo di sistemi di allevamenti intensivi.

8.2.10.3.9. 10.01.09 - Apicoltura per la Preservazione della biodiversità.

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

La base giuridica della Misura 10 è l'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo ai Pagamenti agro-climaticoambientali. Definizioni Ai sensi della Legge n. 313/2004 si intende per:

- arnia: il contenitore per api;
- alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- apiario: un insieme unitario di alveari;
- postazione: il sito in cui viene collocato un apiario;
- nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
- zona di foraggiamento: spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.

La Calabria per la sua varietà climatica, contrasto di substrati e suoli e per la sua posizione geografica, si distingue per essere caratterizzata da una grande varietà di habitat. Gran parte della flora spontanea potrebbe essere particolarmente beneficiata dal lavoro d'impollinazione integrata di insetti pronubi sia allevati che selvatici.

La Calabria, da secoli, è una terra vocata all'allevamento delle api, infatti già nel primo dopoguerra molti agricoltori, specialmente nel reggino, praticavano il mestiere dell'apicoltura, utilizzavano i tradizionali bugni villici di paglia (o varrili). Col passare degli anni, l'apicoltura, divenendo una vera e propria professione, si è dotata di tecniche di allevamento più moderne, con la realizzazione di grandi produzioni di qualità e varietà (arancio, sulla, eucalipto, castagno, clementine, melata, ecc.).

Ciò ha determinato che, nell'ordinarietà di conduzione dell'alveare, con riferimento alla pratica del nomadismo, gli apicoltori sceglieranno prioritariamente e/o esclusivamente, siti in cui fossero in atto monoculture erbacee ed arboree di sistemi agricoli intensivi a discapito di aree a bassa produzione nettariifera coincidenti con zone di agricoltura estensiva e di habitat naturali e seminaturali.

Le suddette aree, sono zone a bassa produzione nettariifera; la produzione di miele in zone ad agricoltura estensiva è in media il 32% in meno rispetto a quella prodotta in altre zone della regione dove la produzione media ad alveare si attesta ad una media di 40 Kg.

In queste aree inoltre, risulta ridotta la popolazione di insetti impollinatori i cui habitat vanno progressivamente perdendosi anche a causa dei mutamenti nell'uso del suolo.

Gli studi scientifici disponibili sullo stato degli impollinatori selvatici, registrano un declino delle

popolazioni sia in termini di numero di individui per specie, sia di numero di specie. Le cause addotte, alla base di questo declino, risultano, tra le altre, i cambiamenti climatici, il mutamento nell'uso del suolo, la frammentazione degli habitat e l'inquinamento dell'ambiente in generale. Tuttavia le cause più comuni e diffuse per il declino di una specie di impollinatore sono la scarsità di risorse mellifere e di luoghi di nidificazione.

Il destino delle piante e dei loro Apoidei impollinatori è strettamente interconnesso: se gli impollinatori diminuiscono, le piante da questi impollinate produrranno meno semi e vi sarà di conseguenza un numero inferiore di fiori nell'anno successivo; questo a sua volta porterà un ulteriore calo nel numero di impollinatori. Questa situazione è stata denominata "vortice di estinzione" nella quale due o più specie mutualmente dipendenti l'una dall'altra si conducono a vicenda verso l'estinzione.

In seguito all'osservazione dell'ordinarietà di conduzione della pratica del nomadismo apicolo e della riduzione di popolazione di insetti impollinatori selvatici, è nata l'esigenza di porre in essere il presente intervento con le modalità di azione di seguito specificate e con l'obiettivo della salvaguardia della biodiversità nelle zone di agricoltura estensiva e di habitat naturali e seminaturali; ciò attraverso il miglioramento, rispetto all'ordinarietà, della pratica del nomadismo nel territorio della Regione.

L'intervento consiste nel supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni a fronte dell'assunzione di impegni più favorevoli all'ambiente rispetto alle pratiche ordinarie, tra cui principalmente l'attività di nomadismo verso aree particolarmente importanti che, dal punto di vista naturalistico, presentino diversità di specie floricole agrarie e naturali ma di minore valore nettario perché in genere non interessate da forme di agricoltura più intensiva; tali aree normalmente vengono escluse dalle normali pratiche apicolture per via dei maggiori costi di trasporto dati dalla lontananza fisica dalle zone in cui normalmente risiedono le aziende apistiche e delle minori rese nettario. Tuttavia, in tali aree l'apicoltura è un'attività molto importante per il mantenimento della biodiversità e la conservazione della flora e fauna grazie all'importante lavoro d'impollinazione che realizzano le api e grazie al quale viene mantenuta la biodiversità.

Nelle condizioni ordinarie la **postazione** copre poche centinaia di metri quadrati e viene scelta dall'apicoltore in modo da essere facilmente raggiungibile con veicoli a motore. La postazione si distingue dalla zona di **foraggiamento**, se essa ha una superficie di diverse centinaia mq, quella della zona di foraggiamento può raggiungere diverse centinaia di ettari.

Lo scopo della presente operazione è quindi quello di aumentare il numero apiari, presenti nelle aree interessanti per la biodiversità, rispetto all'ordinarietà, con lo scopo principale di migliorare il servizio di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici, di preservare e migliorare la ricchezza della biodiversità vegetale e, di riflesso, l'habitat per molti altri insetti e animali.

Nell'ambito della strategia del Programma, l'intervento contribuisce a rispondere al Fabbisogno F14 (Rafforzare i processi in corso verso un'agricoltura di impronta green e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici). L'intervento concorre direttamente a mantenere la biodiversità contribuendo agli obiettivi della Focus Area 4A) *Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.*

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2004, n.313 che Disciplina l'apicoltura. (GU n. 306 del 31-12-2004) la conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività

agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno e l'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano tale attività. Sono quindi considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. Pertanto, essendo in presenza di allevamenti non necessariamente correlati alla terra è previsto un premio ad alveare corrispondente a costi aggiuntivi e ai minori guadagni come da articolo 62 (2) del Regolamento 1305/2013 per impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie e che rispettano gli obblighi di baseline. Considerato, tuttavia che l'ape ha un raggio di volo di circa 2,5 - 3 km e quindi basse distanze tra gli apiari potrebbero creare problemi sanitari, si prevede l'ubicazione degli apiari ad una distanza minima l'uno dell'altro di circa 1Km. Inoltre il numero massimo di alveari per ettaro sarà in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento 808/2014, che prevede che *"se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato"*.

8.2.10.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio ad alveare erogato annualmente, per una durata di 5 anni.

8.2.10.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report. Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004

8.2.10.3.9.4. Beneficiari

Aziende agricole che praticano l'apicoltura in Calabria, singole o associate, rientranti nella definizione di cui all'art.28.2 del Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.9.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

- Iscrizione alla banca dati apistica del Ministero della Salute al 31/12/2017 per la prima annualità ed al 31 dicembre di ogni anno di impegno;
- Capacità tecnica di effettuare nomadismo;
- Presenza di un piano annuale preventivo, redatto da un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9., il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella "Periodo di fioritura", il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;
- Presenza di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:
 - Giorno di inizio operazioni
 - Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS
 - Numero di alveari collocati nella postazione
 - Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento
 - Operazioni mensili

La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l'apiario verrà spostato in un'altra zona/postazione, dovrà essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento.

Dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni. La durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura.

Le tabelle che seguono danno un'indicazione di massima delle essenze botaniche mellifere più diffuse nelle zone ad agricoltura estensiva, habitat naturali e seminaturali della regione Calabria e del loro periodo di fioritura. Tali essenze non vengono utilizzate nella ordinaria pratica apistica del nomadismo.


Tabella delle Essenze botaniche (mostra i periodi di fioritura delle più diffuse essenze botaniche mellifere in zone ad agricoltura estensiva, habitat naturali e seminaturali della regione Calabria)

Essenza botanica	Territorio
asfodelo	area costiere

erica arborea	macchia mediterranea
ginestra del carbonaio	macchia mediterranea
cardo	tutto il territorio fino a 600 m slm
sulla	aeree di collina calcarea
trifoglio pratense	sottobosco
edera	incolti
rovo	incolto
ailanto	aree marginali e incolti
corbezzolo	macchia mediterranea interna
robinia	macchia mediterranea interna

**Carta d'uso del
nomadismo apicolo
Misura 10.1.9
PSR Calabria 2014/2020**

(Fonte: Azienda Regionale Sviluppo
Agricoltura Calabrese – ARSAQ)



Carta d'uso del nomadismo apicolo - M 10-1-9 - PSR Calabria 2014-2020

	Essenza botanica													
	asfodelo	erica arborea	ginestra dei carbonai	cardo	zulla	trifoglio pratense	edera	rovo	ailanto	biglio	corbezzolo	castagno	robinia	
	Periodo di fioritura													
marzo	1-15 marzo				1-15 marzo									
	15-30 marzo	15-30 marzo	15-30 marzo		15-30 marzo									
aprile		1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile								
			15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile							15-30 aprile	
maggio	1-15 maggio			1-15 maggio	1-15 maggio	1-15 maggio							1-15 maggio	
	15-30 maggio		15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio							15-30 maggio	
giugno	1-15 giugno		1-15 giugno	1-15 giugno		1-15 giugno			1-15 giugno					
			15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno		15-30 giugno	15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno		
luglio								1-15 luglio		1-15 luglio		1-15 luglio		
								15-30 luglio						
agosto														
								15-30 agosto						
settembre								1-15 settembre						
								15-30 settembre						
ottobre														
novembre												15-30 novembre		
dicembre												1-15 dicembre		

Tabella periodo fioritura

8.2.10.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Premio ad alveare corrispondente a costi aggiuntivi e ai minori guadagni come da articolo 62 (2) del Regolamento 1305/2013 per impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie e che rispettano gli obblighi di baseline. Eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici o di salvaguardia del paesaggio, biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici.

Il sostegno viene quantificato in 22 €/alveare. Per gli effetti di economie di scala generate prendendo come riferimento il numero di arnie trasportate che determina un aumento della PLV e quindi un riparto dei costi su un valore maggiore di PLV, per cui le percentuali di incidenza diminuiscono proporzionalmente sui costi di logistica, manodopera, carburante e movimentazione alveari, il premio è ridotto a 18 €/alveare per le aziende che fanno domanda per un numero di alveari superiore a 100 e fino a 500; a 16 €/alveare per le aziende che fanno domanda per un numero di alveari superiore a 500.

Il premio max per anno non potrà superare i 20.000 € per singola azienda o raggruppamento di aziende.

Il calcolo del sostegno, si attiene al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 808/2014 "Conversione di unità: "Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato." Pertanto, l'aiuto massimo non può superare i 450 euro/ha (premio previsto per "altri usi della terra" - pari a 17 alveari ad ettaro).

Considerando un premio massimo di 22 euro ad alveare con un massimo di 17 alveari ad ettaro si raggiunge un premio massimo di 374 €/ha.

8.2.10.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La verifica della pratica del nomadismo avviene attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nel piano annuale preventivo e nel registro delle operazioni (registrate nello stesso giorno in cui si verifica lo spostamento degli apiari) con le coordinate GPS. Queste ultime devono essere conservate e rese disponibili per tutti gli anni di durata dell'impegno, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo, con evidenza e lettura delle date, dei siti, della permanenza degli alveari. La consistenza degli apiari dichiarati dall'apicoltore è verificata attraverso la consultazione della Banca Dati Apistica (fonte: Ministero della Salute). L'impegno di identificazione della postazione dichiarata dall'Apicoltore è verificato attraverso l'identificazione degli alveari, il calcolo del numero di alveari collocati nella postazione e la situazione sul terreno di insediamento della postazione (coordinate geografiche). Il controllo amministrativo di questo impegno sarà completato con il corrispondente controllo sul campo come previsto dalla normativa comunitaria.

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta attraverso il controllo Iscrizione all'Albo apicoltori della Regione Calabria, l'incrocio della banca Dati Apistica (Ministero della Salute) di

competenza delle ASL, le registrazioni effettuate sul registro aziendale; la verifica della pratica del nomadismo sarà soddisfatta attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nel piano annuale preventivo, redatto da un tecnico abilitato, con il registro delle operazioni con le coordinate GPS.

La tracciabilità delle operazioni di nomadismo è verificabile attraverso il sistema della Banca Dati Apistica.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9*; non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Se si tratta di alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo coll'art 9 del Reg. CE 808/2014: soddisfatta;

2. Creazione di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:

- Giorno di inizio operazioni
- Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS
- Numero di alveari collocati nella postazione
- Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento
- Operazioni mensili

La fine delle operazioni corrispondente al giorno in cui l'apiario verrà spostato in un'altra zona/postazione dovrà essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento. Dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni. La durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte: soddisfatta;

3. Redazione di un piano annuale preventivo, a cura di un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte, per come individuato nella tabella "Periodo di fioritura", il numero di alveari che si intende posizionare per postazione: soddisfatta;

4. Utilizzare solo l'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica*-ecotipo locale) (impegno aggiuntivo non remunerato): soddisfatta;

5. Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività (impegno aggiuntivo non remunerato): soddisfatta.

6. Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i luoghi in cui vengono posizionati gli apiari ed i relativi

spostamenti (impegno aggiuntivo non remunerato): soddisfatta.

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

NOTA

*La Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9 è stata redatta a cura dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); sulla base degli studi pedologici effettuati dalla stessa Azienda, in essa sono state individuate le zone di habitat naturali e seminaturali, identificate per zona altimetrica e caratteristiche pedo-climatiche. Nelle aree costiere rappresentate da dune e paleo dune viene identificato l'habitat dell'asfodelo. Sui rilievi collinari di natura argillosa siti sul versante jonico nella valle dei fiumi Crati e Mesima, viene identificato l'habitat della sulla, del trifoglio e, in subordine, del cardo e della robinia. Sulla fascia altimetrica che va da 800 a 1200 è identificato l'habitat del bosco di latifoglie a prevalenza di castagno. Sull'Altopiano del Poro, sulla fascia Presilana, su quella Aspromontana e del Pollino sono rappresentate le coltivazioni agrarie a carattere estensivo con spazi naturali e seminaturali importanti.

8.2.10.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate. Per i rischi ECR3 individuati sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e checklist, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo; Saranno effettuati controlli in loco e controlli incrociati con i dati disponibili all'Albo apicoltori della Regione Calabria e presso la banca Dati delle ASL di competenza, anche per la verifica dei sistemi di lotta contro le parassitosi. Saranno eseguite campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità. La verificabilità e controllabilità dell'ammissibilità e degli impegni è rispettata. Non necessitano misure di mitigazione.

8.2.10.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo.

8.2.10.3.9.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.10.3.9.9.4.1. IMP-01 - Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva non superando gli 80 alveari per postazione

8.2.10.3.9.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- Registro aziendale di tracciabilità delle operazioni apistiche, con l'indicazione delle zone(coordinate Gps) dove viene effettuato il nomadismo. Controllo in loco sul 5% del campione

- Verifica operazioni di spostamento, attraverso la tracciatura GPS

8.2.10.3.9.9.4.2. IMP-02- Creazione di un registro aziendale

8.2.10.3.9.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco sul 5% del campione

8.2.10.3.9.9.4.3. IMP-03 - Redazione di un Piano Annuale Preventivo

8.2.10.3.9.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco sul 5% del campione

8.2.10.3.9.9.4.4. IMP-04 - Utilizzare solo l'ape autoctona

8.2.10.3.9.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo Registri, controllo in loco 5%

8.2.10.3.9.9.4.5. IMP-05 - Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti

8.2.10.3.9.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo Registri, controllo in loco 5%

8.2.10.3.9.9.4.6. IMP-06- Utilizzare strumentazione GPS

8.2.10.3.9.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo Registri, controllo in loco 5%

8.2.10.3.9.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il metodo di calcolo dell'importo di sostegno tiene conto dei minori guadagni e dei maggiori costi sostenuti dagli apicoltori per ottemperare agli impegni previsti dall'intervento rispetto alla pratica ordinaria. In

particolare i minori guadagni sono legati al fatto che la quantità di miele prodotto nelle zone ad agricoltura estensiva è in media il 32% in meno rispetto a quelle prodotte in altre zone della regione dove la produzione media ad alveare è intorno ai 40 Kg; questo porta ad una riduzione del valore della produzione vendibile del 24% rispetto alle pratiche ordinarie. I maggiori costi trovano giustificazione nel fatto che la maggioranza delle imprese apistiche è ubicata in zone in cui si pratica l'agricoltura intensiva, al contrario le zone con maggiore biodiversità, alla cui salvaguardia è improntato l'intervento, si trovano in zone montane o pedemontane della regione. Per tale motivo gli spostamenti per posizionare gli alveari sono più lunghi in termini di distanze e implicano un aumento dei costi sia di carburante che di ore uomo rispetto alle pratiche ordinarie. La distanza media tra la collocazione delle aziende apistiche e le zone ad agricoltura estensiva o con maggiore biodiversità si aggira sui 50 /60 Km. A differenza di quanto avviene nelle pratiche ordinarie si chiede inoltre agli apicoltori l'impegno che gli apiari siano collocati ad una distanza minima di 1 km l'uno dall'altro e di non superare il numero di 17 alveari ad ettaro al fine di non superare i massimali annui previsti dal FEASR in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento CE 808/2014.

Ulteriori maggiori costi derivano dall'utilizzo della strumentazione GPS; tale impegno non è remunerato.

Tabella baseline intervento 10.1.9

	IMP. 1	IMP 2	IMP. 3	IMP. 4	IMP: 5	IMP: 6
Descrizione Impegni	Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9 Non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di diversi apicoltori superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro	Creazione di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse	Redazione di un piano annuale preventivo, a cura di un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9	Utilizzare solo l'ape autoctona (Apis mellifera ligustica-ecotipo locale)	Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività	Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti

			il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche per come individuato nella tabella "Periodo di fioritura"			
CGO e BCAA-Condizionalità nazionale e Regionale di cui al DM.	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati
Other Relevant National/Regional Requirement	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
Relevant Usual Farming Practices	Usualmente in Calabria, nella pratica ordinaria, per la scelta delle postazioni sono scelte nelle zone ad agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o naturalistiche per le basse rese nettarifere	Nella pratica ordinaria le aziende apistiche sono tenute a comunicare gli spostamenti degli alveari alla ASL	Nella pratica ordinaria le aziende apistiche, nella pratica ordinaria del nomadismo, non sono tenute alla redazione di un piano annuale degli spostamenti sulle aree di volo	Nella pratica ordinaria sono utilizzate anche specie alloctone importate con potenziali problemi sanitari	Nella pratica ordinaria c'è la somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività	Nella pratica ordinaria del nomadismo non c'è l'obbligo di utilizzo di strumentazione GPS per tracciare gli spostamenti effettuati

	Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il posizionamento"					
Significato Ambientale ed economico	Servizio di impollinazione al fine della conservazione della biodiversità Non creare competizione tra gli alveari stessi; coprire una maggiore area onde ottenere un effetto moltiplicativo di tipo ambientale grazie alla maggiore superficie coperta."	Servizio di impollinazione e Conservazione della biodiversità	Servizio di impollinazione e Conservazione della biodiversità	Tutela specie autoctone al fine anche di preservazione e biodiversità	Servizio di impollinazione e sua ottimizzazione	Servizio di impollinazione e Conservazione della biodiversità
Verification Methods of Commitments	Registro aziendale di tracciabilità delle operazioni apistiche, con l'indicazione delle zone(coordinate Gps) dove viene effettuato il nomadismo. Controllo in loco sul 5% del campione Verifica operazioni di	Controllo in loco sul 5% del campione	Controllo in loco sul 5% del campione	Controllo Registri, controllo in loco 5%	Controllo Registri, controllo in loco 5%	Controllo Registri, controllo in loco 5%

	spostamento, attraverso la tracciatura GPS"					
Costi aggiuntivi e mancati redditi derivanti dagli Impegni	<p>Vengono remunerati:</p> <p>- I costi aggiuntivi derivanti dalle spese di trasporto e accessorie e minori guadagni per minori rese nettariifere per gli apiari che vengono collocati in zone ad agricoltura estensiva. Il maggior costo trova giustificazione nel fatto che la maggioranza delle imprese apistiche è ubicata in zone in cui si pratica l'agricoltura intensiva, al contrario le zone con maggiore biodiversità, alla cui salvaguardia è improntata la misura, si trovano in zone montane o pedemontane della regione.</p> <p>Per tale motivo gli spostamenti per posizionare gli alveari sono più lunghi in termini di distanze e implicano un aumento dei costi sia di carburante che di ore uomo rispetto alle pratiche ordinarie.</p>	<p>Maggiori costi, rispetto all'ordinario, per adozione sistema di tracciabilità e registrazione coordinate Gps (impegno non remunerato)</p>	<p>Maggiori costi amministrativi riferiti ai costi di accesso, gestione e assistenza ai controlli</p>	<p>Maggiori costi, rispetto all'ordinario, per la certificazione e acquisto api autoctone (l'impegno non è remunerato)</p>	<p>Impegno non remunerato</p>	<p>Impegno non remunerato</p>

	<p>La distanza media tra la collocazione delle aziende apistiche e le zone ad agricoltura estensiva o con maggiore biodiversità si aggira sui 50 /60 Km. Si chiede inoltre agli apicoltori l'impegno, a differenza di quanto avviene nelle pratiche ordinarie, che gli apiari siano collocati ad una distanza minima di 1 km l'uno dall'altro e di non superare il numero di 17 alveari ad ettaro al fine di non superare i massimali annui previsti dal FEASR in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento CE 808/2014; "</p>					
Corrispondenza impegni - tabella premi	A e C	B e D	B e D	//	//	B

Prodotto	Azienda ordinaria				Azienda sotto impegno (apicoltore singolo)				NOTE
	UM	Quant	Costo Unitario	VALORE IN €	UM	Quant (**)	Costo Unitario	VALORE IN €	
MIELE	kg	40	€ 4,00	€ 160,00	kg	27,2	€ 4,60	€ 125,12	
Polline	kg	0,4	€ 12,00	€ 4,80	kg	0,2672	€ 12,50	€ 3,34	
Cera	kg	0,4	€ 10,00	€ 4,00	kg	0,18496	€ 10,50	€ 1,94	
Valore Totale PLV x ARNIA				€ 168,80				€ 130,40	
Valore Totale PLV x 100 ARNIE (A)				€ 16.880,00				€ 13.040,21	
VOCE DI COSTO	(COSTI CALCOLATI PER 100 ARNIE)								NOTE
Alimentazione				€ 500,00				€ 500,00	
Carburante				€ 150,00				€ 300,00	A
Energia elettrica				€ 80,00				€ 80,00	
Acquisto regine di sost.				€ 750,00				€ 750,00	
Veterinario+medicinali				€ 800,00				€ 800,00	
Manutenzione				€ 140,00				€ 140,00	
Assicurazioni				€ 300,00				€ 300,00	
Materiale vario (prodotti igienizzanti)				€ 200,00				€ 200,00	
Lavorazione cera per fogli cerei (€ 60 x 20 kg)				€ 1.050,00				€ 1.050,00	
Altri costi				€ 300,00				€ 300,00	
Affitto terreni e locali smielatura				€ 1.000,00				€ 1.000,00	
Affitto mezzi di trasporto				€ 500,00				€ 500,00	
Dotazione postazioni GPS				€ -				€ 240,00	B non remunerato
Spese generali				€ 200,00				€ 200,00	
Costi diretti				€ 5.970,00				€ 6.360,00	
Ammortamento macchine e attrezzature				€ 2.850,00				€ 2.850,00	
Ammortamento fabbricati				€ 300,00				€ 300,00	
Lavoro uomo				€ 5.000,00				€ 5.500,00	C
Interessi su capitale agrario				€ 200,00				€ 200,00	
Costo fattori produttivi				€ 8.350,00				€ 8.850,00	
COSTO TOTALE (B)				€ 14.320,00				€ 15.210,00	
Costo x kg di miele				€ 3,58				€ 5,59	
Costo per arnia				€ 143,20				€ 152,10	
MARGINE LORDO (A-B)				€ 2.560,00				-€ 2.169,79	
Costo aggiuntivo per l'impegno ad arnia	€			20,00	Su 100 arnie			€ 2.000,00	
Costi di transazione (10% premio base)				€ 2,00	Su 100 arnie			€ 200,00	D
Premio agroambientale per beneficiari singoli				€ 22,00	Su 100 arnie			€ 2.200,00	
Giustificazione dei minori guadagni									
(**) La quantità di miele prodotto nelle zone ad agricoltura estensiva è in media il 32% in meno rispetto a quello prodotto in altre zone della regione dove la produzione media ad alveare è intorno ai 40 Kg									
Giustificazione di maggiori costi									
(A e C) Il maggior costo trova giustificazione nel fatto che la maggioranza delle imprese apistiche è ubicata in zone in cui si pratica l'agricoltura intensiva, al contrario le zone con maggiore biodiversità, alla cui salvaguardia è improntata la misura, si trovano in zone montane o pedemontane della regione. Per tale motivo gli spostamenti per posizionare gli alveari sono più lunghi in termini di distanze e implicano un aumento dei costi sia di carburante che di ore/uomo rispetto alle pratiche ordinarie. La distanza media tra la collocazione delle aziende apistiche e le zone ad agricoltura estensiva o con maggiore biodiversità si aggira sui 50 /60 Km. Si chiede inoltre agli apicoltori l'impegno, a differenza di quanto avviene nelle pratiche ordinarie, che gli apiari siano collocati ad una distanza minima di 1 km l'uno dall'altro e di non superare il numero di 17 alveari ad ettaro al fine di non superare i massimali annui previsti dal FEASR in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento CE 808/2014;									
(B) non remunerato									

tabella calcolo premio intervento 10.1.9

--

8.2.10.3.9.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.9.10.1.1. IMP-01 - Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva non superando gli 80 alveari per postazione

8.2.10.3.9.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.9.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

<p>I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:</p> <p>IMP 01. Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9; non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo, una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Se si tratta di alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale una distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo coll'art 9 del Reg. CE 808/2014.</p> <p>- Usualmente in Calabria, nella pratica ordinaria, per la scelta delle postazioni sono scelte nelle zone ad agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o naturalistiche per le basse rese nettariifere</p> <p>- Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il posizionamento</p>
--

8.2.10.3.9.10.1.2. IMP-02- Creazione di un registro aziendale

8.2.10.3.9.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.9.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-02- Creazione di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse.

Nella pratica ordinaria le aziende apistiche sono tenute a comunicare gli spostamenti degli alveari alla ASL

8.2.10.3.9.10.1.3. IMP-03 - Redazione di un Piano Annuale Preventivo

8.2.10.3.9.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.9.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP- 03- Redazione di un piano annuale preventivo, a cura di un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella “Essenze botaniche” sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d’uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella “Periodo di fioritura”, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;

Nella pratica ordinaria le aziende apistiche, nella pratica ordinaria del nomadismo, non sono tenute alla redazione di un piano annuale degli spostamenti sulle aree di volo

8.2.10.3.9.10.1.4. IMP-04 - Utilizzare solo l’ape autoctona

8.2.10.3.9.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.9.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-04 - Utilizzare solo l'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica*-ecotipo locale) (impegno aggiuntivo non remunerato)

Nella pratica ordinaria sono utilizzate anche specie alloctone importate con potenziali problemi sanitari

8.2.10.3.9.10.1.5. IMP-05 - Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti

8.2.10.3.9.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.9.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-05 - Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività (impegno aggiuntivo non remunerato)

Nella pratica ordinaria c'è la somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività

8.2.10.3.9.10.1.6. IMP-06- Utilizzare strumentazione GPS

8.2.10.3.9.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.9.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-06- Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti

(Impegno aggiuntivo non remunerato)

Nella pratica ordinaria del nomadismo non c'è l'obbligo di utilizzo di strumentazione GPS per tracciare gli spostamenti effettuati e le postazioni.

8.2.10.3.10. 10.01.10 - Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

La direttiva (UE) 2016/2284 ha fissato nuovi obiettivi di abbattimento delle emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui l'ammoniaca (NH₃), per il periodo dal 2020 al 2029 ed a partire dal 2030. Secondo i dati ISPRA, l'Italia ha già raggiunto nel 2009 l'obiettivo di riduzione del 5% delle emissioni di ammoniaca al 2020 rispetto al livello del 1990 e la Calabria - che ha registrato una riduzione complessiva del 38% tra il 1990 e il 2010 – ha contribuito in maniera significativa al risultato nazionale.

Tuttavia, è necessario proseguire gli sforzi in vista dell'obiettivo del 2030 (riduzione del 16% a livello nazionale per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca) e, più in generale, migliorare le tecniche di lavorazione utilizzate in agricoltura per potenziarne le performance ambientali, soprattutto nelle aree occupate da coltivazioni intensive.

Inoltre, sempre da dati ISPRA specificamente riferiti alla Calabria, si osserva che la tendenza relativa alle emissioni di ammoniaca del settore agricolo, in decisa diminuzione fino al 2005, si è arrestata nel decennio successivo. Le emissioni di ammoniaca risultano, infatti, essersi assestate al livello di circa 6.000 tonnellate/anno, tra il 2005 e il 2015.

L'intervento riguarda l'adozione di tecniche agronomiche sostenibili per la distribuzione in campo di effluenti zootecnici non palabili di origine aziendale. È ammesso anche l'utilizzo della frazione non palabile ottenuta dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici.

La distribuzione deve avvenire con l'utilizzo di attrezzature specializzate che interrano direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni e chiudono il solco. Questa tecnica differisce in modo sostanziale rispetto alle pratiche ordinarie di distribuzione dei liquami in Calabria, che rappresenta la baseline per l'intervento proposto: normalmente, infatti, per lo spandimento sono impiegati serbatoi con piatto deviatore – operazione che comporta un'elevata frammentazione e dispersione del materiale distribuito – mentre l'interramento avviene in un momento successivo, di solito entro 24-48 ore dalla distribuzione. L'intero processo genera significative emissioni ammoniacali; di contro, la tecnica oggetto dell'intervento, che prevede la distribuzione localizzata e l'interramento immediato degli effluenti, riduce le emissioni e migliora l'efficienza della distribuzione.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 5D “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura” del PSR e, in maniera indiretta, ha ricadute positive anche sulle FA 4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”.

L'intervento compensa i maggiori costi – a parità di materiale distribuito – collegati all'utilizzo di attrezzature per l'interramento immediato degli effluenti e la chiusura del solco. Il beneficiario dovrà dimostrare il possesso della macchina o la sua disponibilità sulla base di un pre-contratto con un contoterzista.

Nell'attuazione dell'intervento è garantito il rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali in materia di utilizzo degli effluenti zootecnici. In particolare, costituiscono impegni di condizionalità collegati all'adesione a questo intervento, le disposizioni della Direttiva 676/91/CEE, cd. Direttiva Nitrati (CGO 1) ed i requisiti minimi sui fertilizzanti recepiti, a livello regionale, con DGR n. 119 del 31 marzo 2021.

L'intervento è attuato **solo** per l'anno di domanda 2022, con la prospettiva di dare continuità alle pratiche virtuose per l'ambiente attraverso l'attivazione del corrispondente intervento nel successivo periodo di programmazione.

8.2.10.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie.

Il premio è calcolato ad ettaro ed erogato per il **solo** anno di domanda 2022.

8.2.10.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

DM n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Direttiva 676/91/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, cd "Direttiva Nitrati". La Direttiva Nitrati è indicata anche quale norma di condizionalità (CGO 1 nel PSR 2014-2022).

DM 19 aprile 1999, n. 156 "approvazione del Codice di buona pratica agricola".

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 92, di recepimento della Direttiva Nitrati nel quadro giuridico nazionale.

DM 25 febbraio 2016, n. 2054 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

Delibera di Giunta regionale n. 119 del 31 marzo 2021 "approvazione del disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e per le zone non vulnerabili".

8.2.10.3.10.4. Beneficiari

Agricoltori ai sensi dell'art. 9 del Reg (UE) 1307/2013, in forma individuale o societaria.

8.2.10.3.10.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg.(UE) 1305/2013.

E' escluso il doppio finanziamento con la Misura 4 del PSR

8.2.10.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento si attua sull'intero territorio regionale, nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- l'azienda agricola deve possedere una superficie minima investita a seminativo o a colture permanenti – nei casi in cui il sesto di impianto è tale da consentire il rispetto degli impegni pari a 1 ha. Sono escluse dal sostegno le seguenti tipologie di superficie:
 - superfici con pendenza >20%;
 - superfici coltivate a leguminose;
 - superfici inerbite;
 - superfici che risultano ritirate dalla produzione per il periodo di attuazione degli impegni;
 - superfici destinate a produzioni vivaistiche;
 - prati avvicendati;
 - superfici su cui è praticata la semina su sodo.
 - superfici sulle quali l'interramento diretto è previsto in modo obbligatorio ed esclusivo ai sensi dell'art. 31 della DGR 119 del 31 marzo 2021.
- gli effluenti zootecnici non palabili devono essere interamente di produzione aziendale;
- la produzione minima in azienda di effluenti zootecnici non palabili, comprese le frazioni non palabili di digestato, deve essere pari a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno;
- l'azienda agricola deve possedere l'attrezzatura necessaria all'attuazione dell'intervento, dandone evidenza sul fascicolo aziendale, oppure averne la disponibilità sulla base di un precontratto di noleggio dell'attrezzatura o fornitura di servizi da parte di un soggetto terzo.

8.2.10.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013. In tal caso, saranno adottati criteri di selezione collegati ai seguenti principi:

- superfici ricadenti in aree classificate come ZVN;
- combinazione con altri interventi della misura 10 e con la misura 11;
- superfici ricadenti in aree classificate come HNV;

- maggiore estensione delle superfici oggetto di impegno.

8.2.10.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio è pari a 294 €/ha.

L'importo corrisponde ai costi aggiuntivi e minori guadagni collegati agli impegni agro-climatico-ambientali che vanno al di là delle pratiche agricole ordinarie, ai sensi dell'art. 62 (2) del Regolamento 1305/2013.

In particolare, il premio è stato calcolato prendendo in considerazione le tariffe generalmente praticate dai contoterzisti per l'esecuzione dello spandimento degli effluenti nella situazione ordinaria rispetto ai costi aggiuntivi della distribuzione con interrimento (per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo 8.2.10.3.10.10). Inoltre, è stata analizzata la fattispecie della proprietà, da parte dei beneficiari, delle attrezzature necessarie alla distribuzione con interrimento e, in questo caso, i maggiori costi sono stati riferiti al tasso annuale di ammortamento delle stesse attrezzature. Poiché non sono state riscontrate differenze significative tra le due fattispecie prese in esame, è stato stabilito un premio/ha unico basato sull'importo meno elevato.

I calcoli alla base della definizione delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013"

L'importo del premio comprende i costi di transazione, stimati nella misura del 10% del premio base.

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

- costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
- costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
- costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
- costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
- costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione).

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11, sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella "Degressività" sottostante. Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti

all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovra-compensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

Tabella "degressività"

Superficie a premio	Riduzione progressiva del premio base
Fino a 30 ha	Premio base
Oltre 30 ha e fino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

8.2.10.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Rispetto all'attuazione dell'intervento è stata analizzata l'adeguatezza e la verificabilità dei seguenti requisiti relativi ai criteri di ammissibilità ed agli impegni:

- identificazione della superficie ammissibile;
- produzione aziendale di effluenti zootecnici;
- disponibilità dell'attrezzatura necessaria al rispetto dell'impegno;

Questi aspetti fanno tutti riferimento alla categoria di rischio di errore ECR6 Precondizioni come condizioni di eleggibilità.

Inoltre, è stata analizzata la verificabilità della concreta applicazione dell'impegno da parte dei beneficiari come potenziale rischio di errore di categoria ECR5-Difficoltà di verifica e controllo di alcuni impegni.

8.2.10.3.10.9.2. *Misure di attenuazione*

Tutte le condizioni di ammissibilità sono verificabili in via amministrativa nella fase di presentazione della domanda di sostegno. In particolare, esse sono verificabili in maniera informatica attraverso il fascicolo aziendale ed i database gestionali della Regione. Inoltre, sarà richiesto ai beneficiari di produrre la georeferenziazione delle superfici oggetto di impegno in modo da garantirne la totale tracciabilità.

Ove non desumibile dal fascicolo aziendale, la disponibilità delle attrezzature sarà verificata in via documentale.

Per la eliminazione dei rischi connessi alla verificabilità dell'impegno alla distribuzione dei liquami con l'interramento diretto, è stata prevista una comunicazione preventiva alla Regione oltre alla esibizione di

documenti di spesa comprovanti l'avvenuta lavorazione.

8.2.10.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

L'intervento si considera verificabile e controllabile.

8.2.10.3.10.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.10.9.4.1. IMP.01 Effettuare la distribuzione di effluenti zootecnici utilizzando attrezzature coerenti con gli obiettivi della misura

8.2.10.3.10.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione delle operazioni sul quaderno di campagna.

Tenuta della documentazione amministrativo-contabile che dimostra l'avvenuta lavorazione.

Controllo in loco su campione del 5%.

8.2.10.3.10.9.4.2. IMP.02 Comunicare alla Regione, con almeno 5 giorni di anticipo, il calendario delle distribuzioni ed i terreni interessati

8.2.10.3.10.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della corrispondenza delle superfici oggetto di comunicazione rispetto alla superficie oggetto di impegno attraverso la georeferenziazione.

Controllo in loco su campione del 5%.

8.2.10.3.10.9.4.3. IMP.03 In caso di ricorso a prestatori di servizi, conservare la documentazione pertinente per tutta la durata dell'impegno

8.2.10.3.10.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica documentale. Controllo in loco su campione del 5%.

8.2.10.3.10.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,

lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'intervento assicura il rispetto dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti previsti dalla seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale

Direttiva 676/91/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, cd "Direttiva Nitrati". La Direttiva Nitrati è indicata anche quale norma di condizionalità (CGO 1 nel PSR 2014-2022).

DM 19 aprile 1999, n. 156 "approvazione del Codice di buona pratica agricola".

Delibera di Giunta regionale n. 119 del 31 marzo 2021 "approvazione del disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e per le zone non vulnerabili".

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'intervento assicura il rispetto dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti previsti dalla seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale

Direttiva 676/91/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, cd "Direttiva Nitrati". La Direttiva Nitrati è indicata anche quale norma di condizionalità (CGO 1 nel PSR 2014-2022).

DM 19 aprile 1999, n. 156 "approvazione del Codice di buona pratica agricola".

Delibera di Giunta regionale n. 119 del 31 marzo 2021 "approvazione del disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e per le zone non vulnerabili".

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio è stato ottenuto confrontando i costi dello spandimento degli effluenti zootecnici in una situazione di ordinarietà con i maggiori costi collegati alla distribuzione con interrimento immediato e chiusura del solco.

Solo l'impegno n. 1 è remunerato in quanto rappresenta una pratica migliorativa delle condizioni ambientali rispetto alla normale distribuzione degli effluenti zootecnici e per la quale devono essere sostenuti maggiori costi collegati all'utilizzo di macchine speciali.

Nelle analisi finalizzate al calcolo dei maggiori costi e minori guadagni sono stati presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti parametri tecnici:

- i massimali di azoto al campo previsti dalla Direttiva Nitrati, pari a 170 kg di azoto per ettaro e per anno nelle ZVN e a 340 kg nelle altre zone;
- I volumi di effluenti zootecnici prodotti in base alla consistenza aziendale ed i valori di azoto al campo, secondo i calcoli allegati al disciplinare regionale per l'utilizzazione di effluenti zootecnici (delibera regionale n. 119 del 31 marzo 2021);
- il risparmio in termini di fertilizzanti azotati determinato dall'utilizzo degli effluenti di produzione aziendale.
- le tariffe generalmente applicate da contoterzisti per lo spandimento tradizionale degli effluenti e per la distribuzione con interrimento che ha rilevato i seguenti costi riferiti ad una quantità standard di effluenti non palabili pari a 4070 t/ha:
 - spandimento effluenti in situazione ordinaria (40-70 t/ha): 80-120 €/ha
 - distribuzione con interrimento (40-70 t/ha): 370-430 €/ha
- con riferimento ai casi in cui il beneficiario è proprietario delle attrezzature idonee alla distribuzione degli effluenti con interrimento (e quindi non sostiene costi di acquisto del servizio), il tasso annuale di ammortamento delle attrezzature.

Gli altri impegni non sono remunerati in quanto costituiscono impegni amministrativi funzionali alla controllabilità dell'intervento.

8.2.10.3.10.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.10.10.1.1. IMP.01 Effettuare la distribuzione di effluenti zootecnici utilizzando attrezzature coerenti con gli obiettivi della misura

8.2.10.3.10.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Direttiva 676/91/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, cd "Direttiva Nitrati". La Direttiva Nitrati è indicata anche quale norma di condizionalità (CGO 1 nel PSR 2014-2022).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Delibera di Giunta regionale n. 119 del 31 marzo 2021 "approvazione del disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e per le zone non vulnerabili".

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinenti

Attività minime

non pertinenti

8.2.10.3.10.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per lo spandimento sono impiegati serbatoi con piatto deviatore – operazione che comporta un'elevata frammentazione e dispersione del materiale distribuito – mentre l'interramento avviene in un momento successivo, di solito entro 24-48 ore dalla distribuzione.

8.2.10.3.10.10.1.2. IMP.02 Comunicare alla Regione, con almeno 5 giorni di anticipo, il calendario delle distribuzioni ed i terreni interessati

8.2.10.3.10.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

non pertinente

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

non pertinente

8.2.10.3.10.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

non pertinente

8.2.10.3.10.10.1.3. IMP.03 In caso di ricorso a prestatori di servizi, conservare la documentazione pertinente per tutta la durata dell'impegno

8.2.10.3.10.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

non pertinente

--

8.2.10.3.10.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

non pertinente

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

non pertinente in quanto descritta a livello di intervento
--

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

non pertinente in quanto descritta a livello di intervento
--

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

non pertinente in quanto descritta a livello di intervento
--

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

l'informazione è descritta e riportata a livello di misura
--

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per

l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

l'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

l'informazione richiesta viene descritta a livello di singolo intervento

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Clausole di revisione:

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013, i beneficiari sono sottoposti a due clausole di revisione degli impegni:

- adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della misura;
- adeguamento del livello di premio onde evitare il doppio finanziamento, ove necessario;
- adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020.

Regola del divieto di doppio finanziamento:

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiarie di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione europea. Inoltre, nel caso di agricoltori che hanno diritto ad un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili ai pagamenti della presente misura solo i costi addizionali e/o le perdite di reddito legate agli impegni che vanno al di là delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (altrimenti dette "greening") di cui all'art. 43 del reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o le pratiche ad esse equivalenti elencate all'allegato IX del medesimo regolamento, come individuate a livello nazionale. Ove uno o più impegni di un'operazione della misura corrispondano a una o più pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente il valore del pagamento verrà ridotto di un importo forfetario pari al pagamento della pratica

agricola in questione.

Condizioni di ammissibilità:

I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola ai sensi dell'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013, ossia superficie occupata da seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) 1307/2013.

Utilizzo degli anticipi

Ai sensi del par. 1 art. 75 del reg. (UE)1306/2013 i pagamenti potranno essere effettuati sotto forma di anticipi fino al 75% del sostegno concesso, ultimati i controlli amministrativi di cui all'art. 59, par. 1 del medesimo regolamento.

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 11 è l'Art. 29 del Reg. 1305/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'agricoltura biologica, anche grazie all'importante intervento sostenuto nei precedenti periodi di programmazione, è fortemente rappresentativa, nel contesto regionale, sia in termini di aziende agricole interessate che di superfici e allevamenti gestiti in regime biologico. Infatti, le aziende in regime biologico a livello regionale sono 6769 con una SAU interessata pari a 97.150 ha (fonte dati Eurostat 2010). La Misura interviene rispetto a specifici fabbisogni del programma, quali il fabbisogno F14, in quanto sostiene il mantenimento e rafforza il processo dell'agricoltura regionale verso una conduzione sostenibile. Allo stesso tempo, dati gli impatti positivi che l'agricoltura biologica è in grado di determinare sui fattori produttivi scarsi (qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, protezione della biodiversità), essa è in grado di apportare il proprio contributo ai fabbisogni F16-F17-F20-F21.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce direttamente al perseguimento degli obiettivi della focus area:

FA 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi", la Misura è in grado di contribuire sostanzialmente alla qualità delle risorse idriche, agendo direttamente sui fertilizzanti e dei pesticidi, limitandone l'utilizzo;

Ed indirettamente agli obiettivi delle focus area:

FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", la Misura promuove l'utilizzo di pratiche e processi colturali/zootecnici in grado di garantire un'azione di presidio della biodiversità animale e vegetale;

FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", la Misura sostiene un uso compatibile della risorsa "suolo" contribuendo al mantenimento della qualità degli stessi e, quindi, della mitigazione del rischio erosione;

FA 5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura", la Misura sostiene tecniche colturali che limitano il numero di operazioni in campo e contengono l'uso di fertilizzanti azotati, riducendo le emissioni da esse derivanti (ed in particolare gas effetto serra e ammoniaca);

FA 5E “Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”, la Misura sostiene tecniche colturali che migliorano la capacità di sequestro di carbonio nei suoli agricoli.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo contemporaneamente su tutti gli obiettivi (Focus Area) della Priorità 4 e di due focus area della Priorità 5, si prefigge di favorire il ripristino ed il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli; il mantenimento e miglioramento della qualità dei suoli e la gestione sostenibile degli stessi; la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, limitando il ricorso e l'uso di fertilizzanti e pesticidi. Inoltre contribuendo a ridurre il numero delle operazioni in campo e l'uso dei fertilizzanti azotati determina una conseguente riduzione delle emissioni, apportando il proprio contributo al mantenimento della qualità dell'aria.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto favorisce una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera, agendo rispetto all'obiettivo di mitigazione sui fattori che determinano i cambiamenti climatici. Essa, inoltre, agendo a favore della qualità dei suoli è in grado di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni. D'altra parte, contribuendo a determinare la mitigazione del rischio erosione suoli, ma anche il mantenimento di un buon equilibrio della biodiversità agricola, è in grado di agire positivamente sulla capacità di adattamento e di resilienza degli ecosistemi agricoli, sia rispetto a fenomeni atmosferici intensi, che rispetto alla diffusione di malattie e patologie nei sistemi floro-faunistici.

L'obiettivo della misura è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre e mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi.

Con l'adozione e la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale;
- sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria);
- tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni.

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad introdurre o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (CE) n. 889/2008 e che sono agricoltori/allevatori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Si sono attivate le necessarie sinergie con le Misure 1 e 2 del Programma, in quanto i beneficiari della presente misura, al fine di essere adeguatamente formati ed informati, sia per interventi di introduzione del regime biologico, che interventi di mantenimento, si impegnano ad avvalersi di adeguati Servizi di Consulenza e di Formazione, garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Inoltre, nella misura 3 si dà priorità al sostegno dei regimi di qualità e ai programmi di produzione biologica.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata massima di sette anni.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di due sub-misure e due tipologie di intervento:

Sub-misura 11.1 – Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche.

11.1.1 Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche

Sub-misura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

La Regione Calabria ha aderito al "Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici", elaborato in conformità al Reg (CE) del Consiglio n. 834/2007.

L'obiettivo del Piano è il rafforzamento e la qualificazione del settore agroalimentare biologico attraverso la realizzazione di specifiche azioni definite sulla base di 4 assi strategici:

1. Penetrazione sui mercati mondiali
2. Consolidamento e incremento della base produttiva
3. Aumento della domanda interna e comunicazione istituzionale
4. Rafforzamento e miglioramento del sistema istituzionale e dei servizi

Il suddetto Piano d'azione è stato attuato attraverso le azioni 3.1 e 3.2

Agli impegni di cui agli artt. 28,29 del Reg (UE) 1305/2013 si applica integralmente quanto previsto ai commi da 1 a 5 del art 47 del Reg (UE) 1305/2013, recante "Norme sui pagamenti basati sulla superficie".

In particolare il beneficiario può procedere ad un aumento della superficie o dei capi assoggettati ad impegno a condizione che:

1. l'ampliamento comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
2. vi sia giustificazione riferita alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante ed alla dimensione della superficie/capo aggiuntivi. Sono consentiti ampliamenti non superiori al 10% di quanto già assoggettato ad impegno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013;
3. l'ampliamento non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli

aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Dalla valutazione della "cumulabilità" delle sub misure/interventi è emerso che gli impegni degli interventi/sub misure (la cui combinazione è contrassegnata con la lettera A) risultano essere diversi, sia dal punto di vista delle operazioni colturali da svolgere sia per le eventuali macchine da impiegare, e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A. Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come "non combinabili" (lettera B). Si è proceduto, quindi, a un calcolo combinato (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") da cui risulta che gli importi per singolo intervento/sottomisura/operazione sono addizionali. Tuttavia, tali importi, ove superino i massimali regolamentari, sono ricondotti a questi ultimi.

Tabella complementarietà tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture permanenti 10.1.2	Colt. a perdere 10.1.3	Conv. Colturali 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamo tutto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Salv.Razze autoctone 10.1.8	Apicoltura 10.1.9	Effluenti zootecnici 10.10	Agricoltura biologica 11.1 – 11.2
10.1.	Agricoltura integrata 1	-	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B
10.1.	Colture permanenti 2	A	-	B	B	B	B	B	A	A	B	A
10.1.	Colt. a perdere 3	A	B	-	A	B	A	A	A	A	B	A
10.1.	Conv. Colturali 4	B	B	A	-	B	B	B	A	A	B	A
10.1.	Difesa del suolo 5	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A/B*	A
10.1.	Bergamo tutto 6	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A	A
10.1.	Cedro 7	A	B	A	B	B	B	-	A	A	B	A
10.1.	Salv.Razze autoctone 8	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A
10.1.	Apicoltura 9	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A

9	a											
10.1. 10	Effluenti zootecnici	A	B	B	B	A/B*	A	B	A	A	-	A/B**
11.1 - 11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A/B**	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del reg.(UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure corrispondenti, pertanto le operazioni non sono combinabili.

A/B = l'intervento sugli effluenti zootecnici è compatibile con gli impegni relativi alla minima lavorazione ma non è compatibile con gli impegni relativi alla non lavorazione/semina su sodo o inerbimento*

*A/B** = l'intervento sugli effluenti zootecnici è compatibile con gli impegni dell'agricoltura biologica nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'UE in materia di utilizzo di effluenti zootecnici in agricoltura biologica*

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato di nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta Ufficiale L.375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi di Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati : A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. A fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo" di cui al decreto del MIPAAF del 7 aprile, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la norma prevede: – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; – la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: <i>a) divieti di fertilizzazioni.</i> E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione del CGO 1 e, nel caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni degli animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione al presente impegno. <i>b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.</i> Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006, i cui aspetti di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260. L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale delle stesse.

Fig. 8.1.3a (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni:

Acque.

Fig. 8.1.3a pagina 1


Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCA A 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 69)	 <p>Ai fini della norma, si intende per:</p> <p>“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata .</p> <p>“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente di deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.</p> <p>“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.</p> <p>“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.</p> <p>Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.</p> <p><i>Scoline e fossi collettori</i> (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta ed al coinvolgimento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.</p> <p><i>Adduttori d'acqua per l'irrigazione</i>: rappresentati da corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.</p> <p><i>Pensili</i>: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.</p> <p><i>Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.</i></p> <p>Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso , è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.</p> <p>Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.</p> <p>Deroghe</p> <p>La deroga agli impegni di cui alle lettere a) e b) precedenti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008, n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme di recepimento.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; 3. oliveti; 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2015).

Fig. 8.1.3a (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 2

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Fig. 8.1.3a (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Fig. 8.1.3a pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.	Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 69)	<p>Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCCAA 3 sono riferiti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> – obblighi e divieti validi per tutte le aziende: <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; – obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 2. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. <p>Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.</p> <p>Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie .</p> <p>Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettere a), b), c) provenienti da imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; – dedite all'allevamento di bestiame; – dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo disponibilità. <p>Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo, in conformità alle prescrizioni fissate. E' sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee del sottosuolo. (art. 104).</p> <p>Al fine del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.</p>

Fig. 8.1.3a (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Acque.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA4	<p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:</p> <p>a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo; – o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). <p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitarne l'erosione	<p>l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p> <p>per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.</p>	<p>Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:</p> <p>a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.</p> <p>b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgombrò delle acque.</p> <p>Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.</p> <p>Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione di suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.</p> <p>Deroghe</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera a) , le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, via siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.</p> <p>In tali casi, è necessario attuare gli impegni previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.</p> <p>In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</p> <p>In relazione all'impegno di cui alla lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; – in presenza di drenaggio sotterraneo; – in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Fig. 8.1.3b (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione di habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.</p> <p>E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p> <p>Deroghe.</p> <p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le superfici investite a riso, salva diversa prescrizione dell'autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competenze autorità di gestione, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>La deroga di cui al punto 3 non sia applica comunque alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Fig. 8.1.3b (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Suolo e stock di carbonio.**

Fig. 8.1.3b pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b, articolo 4 paragrafi 1,2 e 4.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Recepimento Legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis , 5 e 5 bis. DPR 8 settembre 1997. n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni). Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000" – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSCF) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni. Le Regioni e le Province autonome, a norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.07.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3 , comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZPS del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Fig. 8.1.3c Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Biodiversità**.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Fig. 8.1.3d pagina 1

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppo, isolati, margini dei campi, terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Deroghe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio alianto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosì (ad. Es. rovo) 5. In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente. <p>Le deroghe di cui al punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, comunque, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

Fig. 8.1.3d (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.</p> <p>A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Produzioni animali – Produzioni vegetali – Produzione di latte crudo – Produzione di uova – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali. <p><i>Produzioni animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>1.a. curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;</p> <p>1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;</p> <p>1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;</p> <p>1.d. tenere opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale. <p>1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;</p> <p>1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.</p> <p><i>Produzioni vegetali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014</p> <p>2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma</p> <p>2.c. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo); ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia i. animali sotto trattamento medico ii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati

Fig. 8.1.3e (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione</p> <p>2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma</p> <p>2.f. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari; ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. <p><i>Produzione latte crudo – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>3.a. assicurare che il latte provenga da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare le contaminazioni del latte ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione della produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competenze. <p>3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. <p>3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. lavaggio della mammella prima della mungitura ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati <p>3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Fig. 8.1.3e (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p><i>Produzione di uova – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e all'esposizione diretta alla luce solare, protetta dagli urti in maniera efficace</p> <p><i>Produzione di mangimi o alimenti animali – impegni a carico dell'azienda</i></p> <p>5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del reg (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività</p> <p>5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o dei mangimi stessi</p> <p>5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi</p> <p>5.d. tenere un'opportuna registrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi ii. l'uso di semente geneticamente modificata iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Fig. 8.1.3e (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 3

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CE (G.U. del 23.05.1996, pag. 3. Articolo 3, lettere a), b), d) ed e); ed articoli 4, 5 e 7.	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015.	<p>Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuto nel decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.</p> <p>In particolare gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina dall'allevamento e/o produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – divieto di somministrazione agli animali di azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestacena, di stilbeni e di sostanze beta-antagoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono, tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico veterinario ad animali chiaramente identificati – divieto di destino alla commercializzazione di animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-antagoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-antagoniste, estrogene, androgene e gestagene, effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (uso terapeutico, zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Fig. 8.1.3e (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Sicurezza alimentare**

Fig. 8.1.3e pagina 4

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L2013 del 08.08.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	<p>Descrizione degli impegni:</p> <p>A. Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda</p> <p>A.1 richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendali entro 2 giorni dall'inizio attività;</p> <p>A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni</p> <p>B. Tenuta del registro aziendale e comunicazione delle consistenze dell'allegamento dell'azienda agricola</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni</p> <p>B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in banca Dati Nazionale (BDN)</p> <p>B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro carico e scarico ed al 31 marzo di ciascun anno in BDN- Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportando il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dell'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C1 obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e, comunque, prima dall'uscita del capo dall'azienda</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 1) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN</p> <p>A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi</p> <p>B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente dalla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali</p> <p>B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000</p> <p>B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione</p> <p>B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registrata direttamente su BDN)</p> <p>B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN</p> <p>B.8. Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato</p> <p>B.9 Comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti</p> <p>B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio o altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'impostazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione all'anagrafe.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 2) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.08.2000, pagina 1) Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini e/o bufalini	Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere (segue) C. Registro aziendale C.1 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni) D. Movimentazione dei capi: nascite, ingresso in azienda, decesso D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazione in ingresso D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni D.3 Nel caso di capo acquistato/scambiato con altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe D.4 Per bovini introdotti in allevamento; annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo al ritiro del passaporto dal Servizio veterinario E. movimentazione dei capi: uscita dall'azienda E.1 compilazione modello 4 E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato

Fig. 8.1.3f (pagina 3) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 82/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 dl 9.01.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti ovi-caprini	<p>Di seguito sono riportati gli impegni da assolvere</p> <p>A. Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN</p> <p>A.1 Richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività</p> <p>A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente nella BDN con accesso tramite smart card – tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato <p>A.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.</p> <p>B. Registro aziendale e BDN</p> <p>B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta all'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 del 08.03.2012)</p> <p>B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e di relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN</p> <p>B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo di registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente</p> <p>B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita), decesso, movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni)</p> <p>C. Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale</p> <p>C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate da altri allevamenti</p> <p>C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante univo marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).</p> <p>Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura se non lasciano l'allevamento prima.</p> <p>Per i capi dopo il 31.12.2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.</p>

Fig. 8.1.3f (pagina 4) Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Identificazione degli animali**

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/111/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 7,11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) 1292/05, allegato IV, par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi b) Divieto di somministrazione agli animali dall'allevamento di : – Proteine animali trasformate – Gelatina ricavata da ruminanti – Prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate – Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale – Mangimi contenenti le proteine di cui sopra c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009, pagina 1) Articoli 55 prima e seconda fase	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015	Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Fig. 8.1.3g Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante: **Malattie degli animali**

Fig. 8.1.3g

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		Ambito di applicazione	Descrizione degli impegni (Decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015)
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.01.2009, pagina 7) Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti bovini/bufalini	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119(CE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, Supplemento ordinario)
Benessere degli animali	Benessere degli Animali	CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18/02.2009, pagina 5) Articolo 4	Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministero politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 con allevamenti suinicoli	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120(CE) che stabilisce le norme minime per protezione dei suini (G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, Supplemento ordinario)

Fig. 8.1.3h Regole di condizionalità pertinenti per il Programma. CGO (criteri di gestione obbligatoria) e BCAA (buona condizione agronomica ed ambientale) settore **Benessere degli animali**

Fig. 8.1.3h

IMPEGNI E BASELINE MISURA 11									
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE n. 180 del 23 Gennaio 2015	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nei nuovi impianti di fruttiferi, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" di provenienza da agricoltura biologica.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente		Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati di provenienza	Un eventuale maggiore costo del materiale di moltiplicazione può essere conteggiato in funzione della durata dell'impianto e sulla disponibilità effettiva sul mercato del materiale certificato rispetto a quello ordinario
Avvicendamento culturale	Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monocoltura per ogni coltura.	BCAA 6 (ex standard 2.2) Avvicendamento delle colture. "Greening": diversificazione culturale: non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: - aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi				Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione culturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il risapio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno-vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monocoltura (es. mais). L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.	L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede colturali registro. Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale Può essere effettuata la verifica in loco. Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che "Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda "UNICA", depositano nel fascicolo aziendale il piano culturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)	Costi per la redazione del piano di successione culturale L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione culturale previsto dal Greening

Misura_11_Tabella_Impegni_e_baseline_pag1

		non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.					del vaso "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monocoltura su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tolli da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi; - determina, attraverso il limite di un solo risoppo e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiori a quella consentita dal vaso "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		
Fertilizzazione	Obbligo di utilizzo dei prodotti per come disciplinato dal Reg (CE) 834/2007 e smi Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura sulla base dei risultati della analisi chimico-fisiche del terreno Ulteriore impegno per colture che conducono le forgere in biologico: mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2	Atto AI - CGO I - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti). In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati: obblighi amministrativi; obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende agricole e i requisiti relativi all'acquedotto da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo			La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale. Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.	Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi. Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione	Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.	Minori spese per acquisto fertilizzanti e riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti Manodopera per prelievo campioni per analisi terreno Manodopera per la redazione del piano di fertilizzazione Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

Misura_11_Tabella_Impegni_e_baseline_pag2

UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha	obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale (Ogni regione deve indicare i suoi riferimenti normativi) Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni a diettiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di Nitro di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg Nitro.	stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).					delle acque superficiali. I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.		
Irrigazione	Determinazione di epoche e volumi irrigui tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue (CARTA DEI FABBISOGNI) della Regione Calabria, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tramite che in caso di microirrigazione. Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli	BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.	Gli impegni consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfa il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare le capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità.	Registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione relativa al piano di irrigazione. Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)	Registrazione dati meteo e dati irrigazioni su schede colturali Eventuali costi per la redazione del piano irriguo, per l'acquisto e manutenzione degli strumenti specialistici di rilievo

Misura_11_Tabella_Impegni_e_baseline_pag3

<p>Difesa Fitosanitaria</p> <p>Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggio aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dal Reg. 834/2007</p> <p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (L/ri o Kg/ha)</p> <p>Per come previsto nel reg(c) 834/2007 e smi</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'ammissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Incluse gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <p>registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)</p> <p>rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato.</p> <p>-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi."</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:</p> <p>gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p> <p>Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive a valenza territoriale e/o aziendale -</p> <p>L'impiego dei prodotti fitosanitari deve essere giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o i sulla base della indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali.</p> <p>La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>...</p>	<p>Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE.</p> <p>Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente, in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.</p> <p>L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci.</p>	<p>Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su regioni colturali e registri di magazzino.</p> <p>Quora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.</p> <p>Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, phytometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.</p> <p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego</p> <p>dei singoli principi attivi sulla coltura avvertita, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione.</p> <p>Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengono registrazioni.</p> <p>È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale - frutti, foglie, infestimi, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui</p> <p>L'azienda pratici la DIA o</p>	<p>Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa delle colture ed il diserbo.</p> <p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie</p> <p>Manodopera per registrazioni difesa biologica (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.)</p> <p>Manodopera per raccolta campioni</p> <p>Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica (minori rese e/o minore qualità)</p> <p>Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi fissi e variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari</p>
--	--	--	-----------------------	---	--	---	--

Misura_11_Tabella_Impegni_e_baseline_pag4

		<p>legislazione vigente.</p>					<p>comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non</p> <p>indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico</p>	
<p>Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino</p>	<p>Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il Registro contiene le seguenti schede dettagliate:</p> <p>anagrafica e dati dell'azienda</p> <p>pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)</p> <p>fertilizzazioni</p> <p>irrigazione</p> <p>monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti</p> <p>trattamenti fitosanitari</p> <p>scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p>		<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incrociata d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>Verifica della completezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (come sopra indicato)</p> <p>Eventuali costi di registrazione funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono inseriti fra i costi di transazione</p>
<p>Adesione al sistema di certificazione</p>	<p>Obbligo di adesione ad un Organismo di controllo per come previsto dal Reg. 834/2007 e smi</p>							

Misura_11_Tabella_Impegni_e_baseline_pag5

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.01.01 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito degli obiettivi generali della misura 11, il presente intervento mira a sviluppare sul territorio regionale e nell'ambito delle singole aziende, la conversione all'agricoltura biologica. Attraverso l'intervento, pertanto, si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo alle diverse Focus Area già descritte. L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, agisce direttamente sulla FA 4A, 4B e indirettamente sugli obiettivi delle focus area 4C, 5D e 5E dello sviluppo rurale. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che per la prima volta introducono le tecniche dell'agricoltura e/o della zootecnia biologica conformemente ai Regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008.

La durata dell'intervento è di sette anni, cui corrispondono due fasi:

- per i seminativi, pascoli e prati permanenti : *Fase 1* - 2 anni corrispondenti al periodo di conversione; *Fase 2* - i restanti 5 anni corrispondenti al periodo mantenimento
- per le colture perenni diverse dai foraggi: *Fase 1* - 3 anni corrispondenti al periodo di conversione; *Fase 2* - i restanti 4 anni corrispondenti al periodo di mantenimento.

(Ai sensi del Capo 5 Art 36 del Reg 889/2008 e s.m.i.)

Alle due fasi si applicano regimi di sostegno differenziati (introduzione e mantenimento) per come riportato nel paragrafo "Importi ed aliquote di sostegno".

Non sono ammesse alla presente operazione le aziende che hanno già percepito premi per conversione o mantenimento delle tecniche di produzione di agricoltura biologica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Regolamento (CE) n.1305/2013, il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là della baseline riportata al paragrafo "informazioni specifiche della misura". Gli impegni da mantenere, conformemente ai Regolamenti (UE) 834/2007, 889/2008, 128/2008 e successive modifiche e integrazioni, ed alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico sono allegati nella "Tabella Impegni", allegata alla presente scheda di Misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al

di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

L'elenco dei raggruppamenti colturali ammessi a premio include tutte le colture presenti nel territorio regionale e corrisponde con quello elencato di seguito:

- olivo
- agrumi
- drupacee
- altri fruttiferi
- actinidia
- patata
- castagno da frutto
- noce da frutto
- nocciolo e mandorlo
- vite
- ortive in pieno campo
- ortive in serra
- seminativi
- foraggiere.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni, come segue:

- nel caso di seminativi, pascoli e prati permanenti: *Fase 1* - per i primi due anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 3-5 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche
- nel caso di colture perenni: *Fase 1* - per i primi tre anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 2-4 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche.

per come riportato nella "Tabella premi per coltura" di cui al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013, titolo IV, capo I, (condizionalità)

Regolamento (UE) 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Decreto Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali del 23 gennaio 2015 “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”.

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) 889/2007 e 1235/2008 (norme attuative del Regolamento (CE) 834/2007) DM n. 18354 del 27 novembre 2009 (attuazione dei reg. ce 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 – e successiva comunicazione n. 750 del 22 gennaio 2010, pubblicati su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9 febbraio 2010)

DM n. 11955 del 30 luglio 2010 (notifica per l'acquacoltura, pubblicato su g.u n. 212 del 10 settembre 2010)

DM n. 309 del 13 gennaio 2011 (contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, pubblicato su G.U. n. 82 del 9 aprile 2011 – e successiva circolare n. 13349 del 11 luglio 2011: criteri applicativi del DM 309/2011)

DM 700 del 20 gennaio 2011 (disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi, pubblicato su g.u del 14 febbraio 2011)

DM n. 14458 del 26 luglio 2011 (disposizioni in materia di irregolarità e infrazioni riscontrate dagli stati membri ai sensi dell'art. 92.2 reg ce 889/2008 – sistema ofis, pubblicato su G.U. n. 187 del 12 agosto 2011) Circolare n. 15844 del 5 agosto 2011 (utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009)

DM n. 2049 del 01 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (ce) n. 834/2007, pubblicato su G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)

DM n. 10071 del 03 maggio 2012 (misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato dagli artt 27 e seguenti del reg. (ce) n. 834/2007 e relativi regolamenti di attuazione, pubblicato su G.U. n. 140 del 18 giugno 2012)

DM n. 15992 del 12 luglio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) n. 203/2012 della commissione relativo al vino biologico, pubblicato su G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)

DM n. 17425 del 31 luglio 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 184 del 8 agosto 2012)

DM n. 18321 del 9 agosto 2012 (disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (ce) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato su G.U. n. 227 del 28 settembre 2012)

DM n. 18378 del 9 agosto 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (ce) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (ce) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di

importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, pubblicato su G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)

DM n. 6561 del 27 dicembre 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)

DM n. 5337 del 28 marzo 2013 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 63/2013 (Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 363/2012 (Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui).

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare ed a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (UE) 889/2008 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per effettuare l'introduzione ed il mantenimento di pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura. Per come disposto dall'art 11 del Reg 808/2014.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella *Tabella1 "Combinazioni tra interventi/misure"* ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse)

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli

aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Da tale analisi è emerso che gli impegni di alcuni interventi/sub misure risultano essere diversi e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A.

Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come “non compatibili” (lettera B).

Il calcolo dei premi (di cui al documento: “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”) e le tabelle di confronto “Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi” (di cui all’allegato 1 “Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14” del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell’aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c’è nessun rischio di doppio finanziamento.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all’allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Vengono riconosciuti i costi di transazione, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del Reg(UE) 1305/2013, il 10% del premio totale cui ha diritto l’azienda in caso di agricoltori singoli ed il 20% nel caso di gruppi di agricoltori.

La stima dei costi di transazione dovuti all’adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all’adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell’impegno;
3. costo di gestione della pratica, intesa nell’impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell’imprenditore agricolo per espletamento pratica;;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni.

Tabella1 “Combinazioni tra interventi/misure”

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A
10.1.4	Conv Colturale	A	B	A	B	B	B	B	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

tabella_1

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso per ettaro di superficie agricola agli agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) 889/2008, nell'ambito delle colture individuate dalla presente misura e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'ammissibilità di beneficiari collettivi deriva dall'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali derivanti dall'adozione su larga scala delle pratiche dell'agricoltura biologica.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli

- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Non sono ammesse a pagamento le particelle catastali che siano state già in precedenza assoggettate, attraverso un Organismo di Certificazione, ai disciplinari biologici per la conversione e/o il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica.

Sono ammesse a pagamento le particelle catastali sulle quali si introduce per la prima volta l'agricoltura biologica.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento a superficie. Il premio viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni, come segue:

- nel caso di seminativi, pascoli e prati permanenti: *Fase 1* - per i primi due anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 3-5 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche
- nel caso di colture perenni: *Fase 1* - per i primi tre anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 2-4 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche;

per come riportato nella "Tabella 2- premi per coltura intervento. 11.1

(*)Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base nel caso di singoli agricoltori;
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi.

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 3.

Per i beneficiari collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.) per come giustificate in dettaglio nella tabella "Giustificazione economica delle soglie di regressività" dell'allegato al Programma "Giustificazione Premi".

Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Tabella 3 - Degressività Intervento 11.1

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

tabella_3

Tabella premi per coltura sub misura 11.1

Coltura	U. M.	Singoli Mantenim.	Singoli Introd.	Collettivi Mantenim	Collettivi Introd.
Olivo	€/Ha	600	650	655	709
Agrumi (escluso cedro)	€/Ha	700	750	764	818
Cedro	€/Ha	900	900	900	900
Drupacee	€/Ha	600	650	655	709
Actinidia	€/Ha	550	600	600	655
Vite	€/Ha	600	650	655	709
Ortive in pieno campo	€/Ha	600	600	600	600
Ortive in serra	€/H	520	570	567	600
Seminativi	€/Ha	300	350	327	382
Foraggere (escluso pascoli)	€/Ha	170	220	185	240
Patata	€/Ha	450	500	491	545
Castagno da frutto	€/Ha	350	400	382	436
Nocciolo e Mandorlo	€/Ha	500	550	545	600
Noce da frutto	€/Ha	450	500	491	545
Altri fruttiferi	€/Ha	520	570	567	622
Zootecnia Biologica	€/Ha	200	250	218	265

Tabella 2- premi per coltura intervento. 11.1

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso al rispetto degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008 (ECR3)
2. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).
3. Un rischio moderato di doppio finanziamento al premio corrisposto per l'agricoltura integrata (intervento 10.1) rispetto alla quale vengono rilevati sovrapposizioni di impegni (ECR3);
4. Un rischio basso nel caricamento delle "non conformità" sul sistema informativo dell'organismo pagatore da parte degli organismi di controllo (ECR3).

8.2.11.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischi individuati, tutti di categoria ECR3, possono essere mitigati:

- per quanto attiene al controllo degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008, gli esiti dei controlli effettuati dall'organismo di controllo sono inseriti nel sistema informativo dell'Organismo pagatore, talune "non conformità rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura;
- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- il rischio doppio pagamento rispetto ad impegni che si sovrappongono può essere evitato, effettuando un controllo al momento del pagamento del sostegno: predisponendo un apposito utilizzo del sistema informativo dell'Organismo pagatore per effettuare il controllo incrociato dei dati e per consentire di verificare se per lo stesso beneficiario gli impegni si sovrappongono rideterminando l'importo del premio, detraendo la parte relativa al pagamento di impegni per i quali è avvenuto già un pagamento;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e l'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità": viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore.

--

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

8.2.11.3.2. 11.02.01 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno al mantenimento delle pratiche biologiche assume un aspetto strategico per il territorio della regione Calabria le quali, come si è avuto modo di illustrare nella presentazione della misura, hanno assunto un aspetto importante nell'agricoltura regionale.

L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, determina effetti diretti sugli obiettivi della focus area 4B ed effetti indiretti sulle focus area 4A, 4C, 5D e 5E dello sviluppo rurale. L'intervento ha effetti diretti rispetto agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento sia nel contesto produttivo agricolo regionale, che nel contesto nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Attraverso l'intervento, si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo alle diverse Focus Area già descritte nella descrizione della Misura. L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, hanno effetti positivi, contemporaneamente, su tutti gli obiettivi della Priorità 4 e sulle FA5D e 5E dello sviluppo rurale. L'intervento ha effetti diretti rispetto agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che mantengono le tecniche dell'agricoltura e/o della zootecnia biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e del Regolamento (CE) 889/2008.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente azione di mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica hanno una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

In applicazione del regolamento (UE) 1305/2013, art. 29, par. 3, per i nuovi impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo è stabilita una durata di 3 anni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Regolamento (CE) n.1305/2013, il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là della baseline riportata al paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Gli impegni da mantenere, conformemente ai Regolamenti (UE) 834/2007,889/2008, 123/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico sono elencati nella tabella "Tabella Impegni" allegata alla presente scheda di misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

L'elenco dei raggruppamenti colturali ammessi a premio include tutte le colture presenti nel territorio regionale e corrisponde con quello elencato di seguito

- olivo
- agrumi

- drupacee
- altri fruttiferi
- actinidia
- patata
- castagno da frutto
- noce da frutto
- nocciolo e mandorlo
- vite
- ortive in pieno campo
- ortive in serra
- seminativi
- foraggiere.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

In applicazione del regolamento (UE) 1305/2013, art. 29, par. 3, per i nuovi impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo il premio è erogato per una durata di 3 anni.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013, titolo IV, capo I, (condizionalità)

Regolamento (UE) 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Decreto Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali del 23 gennaio 2015 “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”.

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) 889/2007 e 1235/2008 (norme attuative del Regolamento (CE) 834/2007) DM n. 18354 del 27 novembre 2009 (attuazione dei reg. ce 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 – e successiva comunicazione n. 750 del 22 gennaio 2010, pubblicati su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9 febbraio 2010)

DM n. 11955 del 30 luglio 2010 (notifica per l'acquacoltura, pubblicato su g.u n. 212 del 10 settembre 2010)

DM n. 309 del 13 gennaio 2011 (contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, pubblicato su G.U. n. 82 del 9 aprile 2011 – e successiva circolare n. 13349 del 11 luglio 2011: criteri applicativi del DM 309/2011)

DM 700 del 20 gennaio 2011 (disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi, pubblicato su g.u del 14 febbraio 2011)

DM n. 14458 del 26 luglio 2011 (disposizioni in materia di irregolarità e infrazioni riscontrate dagli stati membri ai sensi dell'art. 92.2 reg ce 889/2008 – sistema ofis, pubblicato su G.U. n. 187 del 12 agosto 2011) Circolare n. 15844 del 5 agosto 2011 (utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009)

DM n. 2049 del 01 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (ce) n. 834/2007, pubblicato su G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)

DM n. 10071 del 03 maggio 2012 (misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato dagli artt 27 e seguenti del reg. (ce) n. 834/2007 e relativi regolamenti di attuazione, pubblicato su G.U. n. 140 del 18 giugno 2012)

DM n. 15992 del 12 luglio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) n. 203/2012 della commissione relativo al vino biologico, pubblicato su G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)

DM n. 17425 del 31 luglio 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 184 del 8 agosto 2012)

DM n. 18321 del 9 agosto 2012 (disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (ce) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato su G.U. n. 227 del 28 settembre 2012)

DM n. 18378 del 9 agosto 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (ce) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (ce) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, pubblicato su G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)

DM n. 6561 del 27 dicembre 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)

DM n. 5337 del 28 marzo 2013 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente

disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 63/2013 (Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 363/2012 (Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui).

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per il mantenimento di pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura, per come disposto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 808/2014.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella **Tabella 4 "Combinazioni tra misure"** ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse)

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Da tale analisi è emerso che gli impegni di alcuni interventi/sub misure risultano essere diversi e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono

indicati nella sovrastante tabella con la lettera A.

Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come “non compatibili” (lettera B).

Il calcolo dei premi (di cui al documento: “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013“) e le tabelle di confronto “Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi” (di cui all’allegato 1 “Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14” del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell’aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c’è nessun rischio di doppio finanziamento.

Vengono riconosciuti i costi di transazione di cui al comma 4 dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 1305/201, il 10% del premio totale cui ha diritto l’azienda in caso di agricoltori singoli e il 20% nel caso di gruppi di agricoltori.

La stima dei costi di transazione dovuti all’adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all’adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione di pagamento in ogni anno dell’impegno;
3. costo di gestione della pratica, inteso nell’impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell’imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo dell’imprenditore agricolo per assistenza alla certificazione biologica aziendale;
6. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
7. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).

costi di tracciabilità degli impegni.

Tabella4 “Combinazioni tra interventi/misure”

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Berga motto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A
10.1.4	Conv Colturale	A	B	A	B	B	B	B	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

tabella_4

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e Regolamento (CE) 889/2008 nell'ambito delle colture individuate dalla presente misura e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 2 ettari, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della

domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati, in maniera volontaria e/o espulsi da un Organismo di Certificazione, dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (misura F del PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (Misura 214 del PSR 2007-2013).”

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

Tuttavia, ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013. Qualora fosse necessario definire eventuali criteri di selezione essi saranno basati sulle seguenti priorità:

- superfici ricadenti in aree Natura 2000;
- superfici ricadenti in aree protette;
- superfici ricadenti in aree vulnerabili ai nitrati”.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio ad ettaro ed è differenziato per coltura e per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni, secondo quanto descritto nella **Tabella 5 “Premi per coltura intervento 11.2”**.

In applicazione del regolamento (UE) 1305/2013, art. 29, par. 3, per i nuovi impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo il premio è erogato per una durata di 3 anni.

(*)Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi.

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella **Tabella 6 – “Degressività intervento 11.2”**:

La degressività per i beneficiari collettivi è applicata a livello di singolo beneficiario.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.) per come giustificate in dettaglio nella tabella “Giustificazione economica delle soglie di regressività” dell'allegato al Programma “Giustificazione Premi”.

Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompenzazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Tabella 6 – “Degressività intervento 11.2”

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

tabella_6

Tabella importi del sostegno per coltura

Coltura	U. M.	Singoli Mantenim.	Collettivi Mantenim
Olivo	€/Ha	600	655
Agrumi (escluso cedro)	€/Ha	700	764
Cedro	€/Ha	900	900
Drupacee	€/Ha	600	655
Actnidia	€/Ha	550	600
Vite	€/Ha	600	655
Ortive in pieno campo	€/Ha	600	600
Ortive in serra	€/Ha	520	567
Seminativi	€/Ha	300	327
Foraggere (escluso pascolo)	€/Ha	170	185
Patata	€/Ha	450	491
Castagno da frutto	€/Ha	350	382
Nocciolo e Mandorlo	€/Ha	500	545
Noce da frutto	€/Ha	450	491
Altri fruttiferi	€/Ha	520	567
Zootecnia Biologica	€/Ha	200	218

Tabella 5 "Premi per coltura intervento 11.2

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso al rispetto degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008 (ECR3)
2. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).
3. Un rischio moderato di doppio finanziamento al premio corrisposto per l'agricoltura integrata (intervento 10.1) rispetto alla quale vengono rilevati sovrapposizioni di impegni (ECR3);
4. Un rischio basso nel caricamento delle "non conformità" sul sistema informativo dell'organismo pagatore da parte degli organismi di controllo (ECR3).

8.2.11.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischi individuati, tutti di categoria ECR3, possono essere mitigati attraverso:

- per quanto attiene al controllo degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008, gli esiti dei controlli effettuati dall'organismo di controllo sono inseriti nel sistema informativo dell'Organismo pagatore, talune "non conformità" rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura;
- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- il rischio doppio pagamento rispetto ad impegni che si sovrappongono può essere evitato, effettuando un controllo al momento del pagamento del sostegno: predisponendo un apposito utilizzo del sistema informativo dell'Organismo pagatore per effettuare il controllo incrociato dei dati e per consentire di verificare se per lo stesso beneficiario gli impegni si sovrappongono rideterminando l'importo del premio, detraendo la parte relativa al pagamento di impegni per i quali è avvenuto già un pagamento;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e l'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità": viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline che inciderà sull'attuazione della Misura 11 a partire dal 1° gennaio 2015 è composta dai seguenti componenti.

1. Disciplina sul Greening ai sensi del Reg (UE) 1307/2013

2. Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali, per come dettagliato nel paragrafo 8.1 del PSR.

3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La Regione Calabria garantisce che i calcoli e il relativo sostegno:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per le misure di cui agli articoli 23, 28, 29, 31,32 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi".

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti culturali in aziende tipo selezionate sulla base di criteri di rappresentatività della realtà agricola e zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso

dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative all'agricoltura integrata e biologica e alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);
- specifiche tecniche per la sostanza organica, l'erosione e l'inerbimento sono state tratte dal “Manuale di Agricoltura”, HOEPLI, 2001;
- costo orario delle operazioni relative alle pratiche al punto precedente è stato tratto dal “Prontuario di Agricoltura”, F. Ribauda, Edagricole, 2002;

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascuna coltura ed allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per produrre in tali condizioni;
- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascuna coltura/allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità di superficie (ha) o di allevamento (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche colturali dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi a seguito di lavorazioni meccaniche, di manodopera ma anche legate ai fattori della produzione, che nel caso del biologico risultano essere più costosi di quelli ordinari (es Concimi, prodotti fitosanitari, ecc.)

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola coltura è riportata nell'allegato: “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

La tabella sottostante (Tabella impegni) riporta gli impegni della misura con la corrispondente baseline e la normativa di riferimento.

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 13 sono gli articoli 31 e 32 del Reg. 1305/2013.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Regione Calabria (classificazione delle aree montane della programmazione 2007/2013, Regolamento 1698/2005; nuova delimitazione delle aree svantaggiate diverse da quelle montane adottata ai sensi dell'art. 32, par. 3 del Regolamento 1305/2013) presenta un territorio che è fortemente caratterizzato da svantaggi naturali o di altra natura.

L'indicatore comune di contesto ICC32 del Programma, evidenzia come il 93,3% della superficie agricola utilizzata (SAU), per come definita nel comma f) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013, ricade in ambito di svantaggio, con il 46,8% della SAU classificata per svantaggi naturali, montagna, ed un ulteriore 46,5% della SAU classificata per altri svantaggi naturali.

In un contesto oggettivo come quello appena descritto è evidente come gli svantaggi naturali caratterizzanti il territorio rappresentano un elemento di rischio, principalmente di natura ambientale, data l'estensione dei fenomeni, ma anche un elemento che interagisce negativamente sulla produttività aziendale.

Più in particolare, dato il contesto di generale svantaggio strutturale dei territori agricoli, l'attività agricola è in grado svolgere a pieno la sua capacità di fornire servizi ecosistemici.

E' anche evidente che gli svantaggi naturali rappresentano un maggiore rischio rispetto all'influenza dei cambiamenti climatici, quali principalmente i fenomeni atmosferici intensi – piogge intense, ondate di calore -, con tutto ciò che ne deriva (perdita qualità dei suoli, minore produttività agricola, perdita di raccolto o di capi di bestiame, rischio idrogeologico, propagazione di virus e malattie per la sopravvivenza di agenti patogeni e loro vettori).

La Misura, di conseguenza, nella logica di intervento del Programma, agisce direttamente su fabbisogni di natura climatico-ambientale, quindi, indirettamente, su fabbisogni di natura più propriamente economico-produttiva.

Per quanto riguarda i primi essa agisce rispetto all'esigenza di mantenere nelle aree agricole soggette a svantaggi naturali, il presidio offerto attraverso i servizi ecosistemici delle attività agricole, per favorire il mantenimento della biodiversità e, contemporaneamente, la migliore qualità, adattabilità e resilienza dei suoli agricoli (fabbisogni F14-F17-F21 della SWOT).

Per quanto riguarda l'aspetto economico, la misura è in grado di intervenire positivamente nel mitigare il gap di produttività dei suoli e dell'attività agricola, che è oggettivamente registrato nelle aree soggette a

svantaggi naturali, rendendo più conveniente dal punto di vista economico, la permanenza dell'attività agricola nelle in tali aree (fabbisogni F4-F8 della SWOT).

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce direttamente alla focus area

FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", la Misura, svolge un ruolo importante a favore del mantenimento della qualità dei suoli (attraverso la mitigazione del rischio incendi e la limitazione della diffusione di piante invasive) e, di conseguenza la mitigazione del rischio erosione.

La stessa misura ha effetti indiretti sugli obiettivi della focus area:

FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", la Misura promuove il mantenimento dell'attività agricola nell'ambito dei territori montani e dei territori soggetti ad altri vincoli naturali. L'attività agricola, in tali aree soggette a svantaggi naturali è in grado di fornire importanti servizi ecosistemici, quali, per esempio la mitigazione del rischio incendi; l'avanzamento incontrollato dei boschi, delle sterpaglie e di piante invasive, con la conseguente perdita di biodiversità agricola (vegetale e animale); perdita di paesaggio agricolo. La Misura contribuisce, quindi, alla finalità di presidio della biodiversità animale e vegetale che caratterizza e distingue tali aree ed il mantenimento del paesaggio agrario.

In funzione del ruolo che la misura riesce a svolgere rispetto al mantenimento della qualità e, di conseguenza della produttività dei suoli, e rispetto alla compensazione degli svantaggi economici degli agricoltori che operano all'interno delle aree svantaggiate la Misura è altresì in grado di fornire il proprio contributo indiretto anche rispetto alla FA 2A.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto è finalizzata direttamente ad obiettivi di natura ambientale ed è rivolta a mantenere e/o consentire il ripristino della prestazione di servizi ecosistemici forniti dall'attività agricola. In tal senso essa contribuisce a favorire il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli e la tutela del paesaggio agrario, anche a livello di specifici areali agricoli. Essa contribuisce, altresì, al presidio della qualità dei suoli, agendo su quei fattori che, in caso di abbandono delle pratiche agricole, possono determinare perdita di qualità, quali, per esempio, il rischio incendio, la diffusione di specie vegetali invasive e l'avanzamento incontrollato dei boschi.

La misura, contribuisce all'obiettivo trasversale **cambiamenti climatici** in quanto interviene mitigando i rischi connessi ai cambiamenti climatici, più elevati proprio nelle zone soggette a svantaggi naturali, contribuendo ad aumentare la capacità di adattamento e di resilienza, principalmente attraverso la gestione dei suoli (rischio idrogeologico) e la gestione della vegetazione (rischio incendio), e, nelle zone di montagna, la gestione del bilanciamento delle risorse irrigue (rischio siccità).

Nella regione Calabria sono state individuate le seguenti zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e precisamente, designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13:

1. zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).
2. zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, (nuova delimitazione approvata ai sensi dell'art. 32.3 del Regolamento (UE) 1305/2013 e successive modifiche);

La classificazione delle aree montane adottata in questa misura è la medesima di quella adottata dalla

programmazione 2007/2013. La classificazione delle aree svantaggiate è stata adottata entro i termini stabiliti dall'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1305/2013 e successive modifiche.

L'obiettivo della Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio agricolo al fine di assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la prevenzione di fenomeni di abbandono delle zone interne, anche per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e mitigare il rischio incendi. La misura prevede la corresponsione di un'indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali e/o da eventuali vincoli.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di due sub-misure:

- Sub-misura 13.1 – Indennità compensative a favore delle zone montane;
- Sub-misura 13.2 – Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.01.01 - Indennità compensative a favore delle zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella logica di azione della misura, il presente intervento risponde prioritariamente ai fabbisogni F14, F17 e F21, in quanto sostiene il permanere dell'agricoltura di montagna, e di conseguenza consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario). Esso risponde inoltre, indirettamente, ai fabbisogni F4-F8 in quanto consente di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti ed allo stesso tempo consente la valorizzazione dei prodotti di montagna.

Essa ha effetti diretti sulla focus area 4C ed ha effetti indiretti sulla focus area 4A.

L'intervento, quindi, ha effetti positivi sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostiene il mantenimento di pratiche agricole in zona montana e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, contribuendo a garantirne la sostenibilità economica.

Le aree montane sono caratterizzate da una limitazione importante delle possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e da un notevole incremento dei costi di produzione, in particolare il costo del lavoro, dovuti

principalmente:

- alla presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un accorciamento del periodo vegetativo;
- alla presenza, anche nelle zone di minore altitudine, di pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose,
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò che determina una contrazione dell'attività agricola, con conseguente decremento della SAU (per come definita nel comma f) dell'art 2 del reg(UE) 1305/2013) ed abbandono dei territori, con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

In base al disposto dell'articolo 32(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, l'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) basato sulla superficie agricola eleggibile per le aziende ricadenti nei territori della regione classificati come montani.

La Regione ha identificato i territori montani. La definizione delle aree svantaggiate di montagna è stata definita dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni); le zone montane così individuate soddisfano i criteri indicati all'articolo 32(2) del Reg(UE) 1305/2013

Secondo tale definizione le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata del PSR 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è allegato alla presente misura.

Negli anni di estensione del programma, l'intervento può essere attivato anche attraverso le risorse aggiuntive dello Strumento dell'Unione Europea per la ripresa (EURP) istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 anche con l'obiettivo di alleviare l'impatto della crisi da COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le aree rurali dell'Unione, in linea con l'articolo 58a (5) del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie nel rispetto dei massimali di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n.1305/2013

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013 (Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Reg. (CEE) 352/78, il Reg. (CE) 165/94, il Reg. (CE) 2799/92, il Reg. (CE) 814/2000, il Reg. (CE) 1290/2005, il Reg. (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune).

Regolamento (UE) 1310/2013 (Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR).

Direttiva del Consiglio europeo 75/268/CEE.

DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale".

DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui.

DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report a valere sulle Misure forestali del PSR Calabria. Nonché i disciplinari sulla Produzione Integrata approvati con DGR 314/2014.

"Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di ripresa dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19"

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori e Aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg UE 1305/2013 nell'anno di presentazione della domanda di sostegno e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg UE 1307/2013.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Calcolo dei costi aggiuntivi e i minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi terranno conto dei massimali dell'allegato II e dei parametri di cui al Titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) 1307/2013.

Il premio, di cui alla presente misura, verrà decurtato delle somme corrispondenti agli aiuti accoppiati nel caso di aziende zootecniche che dispongono di vacche nutrici.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg(UE) 1307/2013 situate in zone montane per come designate in base al disposto dell'articolo 32(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 secondo la perimetrazione adottata nella precedente programmazione 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione informazioni specifiche della Misura.

La superficie minima ammissibile a premio deve essere pari a 0,5 ha. Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati Istat – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha e pari al 4% del totale.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio ad annuale ad ettaro secondo quanto riportato nella presente operazione.

Il premio base è di 350 €/ha.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte nelle zone montane per come riportate nella tabella **“Degressività del premio sottomisura 13.1”**.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

“Degressività del premio sottomisura 13.1”

Degressivita_del premio_sottomisura_13.1

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del divieto di frazionare artificialmente l'azienda per l'applicazione della degressività (ECR1).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell'azienda nel periodo di impegno (ECR5).
3. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la chiara definizione, in sede di emissione dei bandi, di quali sono le condizioni che definiscono l'artificiosa frammentazione. Per definire tale fattispecie possono essere utilmente adottati criteri quali un tempo massimo entro il quale non devono essere avvenute cessioni; e, in aggiunta, le tipologie di cessioni, a qualsiasi titolo, che determinano un

artificioso frazionamento, come la cessione fra parenti o coadiuvanti familiari; oppure la determinazione delle tipologie di cessioni, che dovrebbero escludere le cessioni diverse dalla vendita;

2. Il rischio ECR5 viene mitigato attraverso l'utilizzo delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro;
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dell'attività di controllo dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la produzione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi sostenuti da aziende che sono soggette a particolari vincoli naturali (svantaggiate) è stata realizzata mettendo a confronto tali aziende con aziende localizzate in aree non soggette a questo tipo di vincoli (non svantaggiate). L'evidenza empirica del grado di svantaggio è stata verificata a livello dell'intero sistema produttivo aziendale, utilizzando appositi indici di redditività. Le informazioni disponibili attraverso il campione RICA (2007-2010) consentono di misurare in modo appropriato e completo il differenziale di redditività tra aziende svantaggiate e non svantaggiate, quindi non si è ritenuto opportuno procedere con altri tipi di verifiche basate su indicatori alternativi. Le indennità compensative vengono erogate in base all'estensione della superficie agricola. Quindi la stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi deve essere ricondotta ad indicatori per ettaro di superficie agricola in modo da tener conto sia del differenziale di reddito tra aziende in zone svantaggiate e non svantaggiate, inoltre è stata tenuta in debita considerazione la possibile esistenza di eventuali sovracompensazioni dovute all'erogazione di questo sussidio. Per quanto riguarda la zonizzazione delle zone soggette a vincoli naturali, ci si è attenuti a quella già individuata nella programmazione PSR 2007-2013 che, facendo proprie le definizioni di aree svantaggiate di montagna delle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE, considera tali solo le zone montane, in quanto caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre, dalle più difficili condizioni climatiche dovute all'altitudine, da un sensibile accorciamento del periodo vegetativo, dall'esistenza di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che ne impediscono la meccanizzazione o la rendono più onerosa. Si rimanda comunque al paragrafo relativo alla Misura 13 nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (ue) n. 1305/2013".

Infine si è tenuto conto nella metodologia del calcolo della economia di scala, all'aumentare della superficie agricola, nell'applicazione della degressività.

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Per valutare l'effettivo aggravio dei costi al variare dell'ampiezza aziendale sono stati analizzati i costi relativi alla meccanizzazione, manodopera, altri costi fissi e variabili sostenuti dalle aziende.

Dalle analisi effettuate è risultato che i costi sostenuti diminuiscono del 10% a seguito di economie di scala, nelle aziende con superficie compresa tra 30 e 100 ha; del 20% nelle aziende con superficie superiore a 100 ha. Tali economie di scala fanno sì che l'impatto degli svantaggi si riduca in funzione della dimensione aziendale e pertanto sulla base di tali considerazioni è stata individuata una soglia minima di 30 ha

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale prescelto per la designazione delle zone è rappresentato dalla delimitazione comunale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La Regione ha identificato i territori montani.

La definizione delle aree svantaggiate di montagna è stata definita dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni).

Secondo tale definizione le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno

accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata del PSR 2007 – 2013. L’elenco dei comuni montani è riportato nella sezione "Disposizioni Generali" come allegato, denominato "**Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**"

8.2.12.3.2. 13.02.01 - Indennità compensative a favore di altre aree con altri vincoli naturali, diverse dalle aree montane.

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella logica di azione della misura, il presente intervento risponde prioritariamente ai fabbisogni F14, F17 e F21, in quanto sostiene il permanere dell'agricoltura nelle aree soggette a vincoli naturali, diverse dalle aree montane e consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario). Esso risponde inoltre, indirettamente, ai fabbisogni F4-F8 in quanto consente di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti.

L'intervento, quindi, ha effetti positivi sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

Essa ha effetti diretti sulla focus area 4C ed ha effetti indiretti sulla focus area 4A.

L'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) basato sulla superficie agricola per le aziende ricadenti nei territori della regione soggetti ad altri vincoli e/o svantaggi naturali diversi da quelli montani in base al disposto dell'articolo 32(3) del Regolamento (UE) 1305/2013.

La nuova delimitazione delle aree svantaggiate è stata adottata ai sensi dell'art. 32, par. 3, del regolamento 1305/2013. L'elenco dei comuni con svantaggi naturali diversi da quelli montani è riportato in allegato alla sezione documenti del PSR.

Queste aree, presentano limitazione importante delle possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e presentano un notevole incremento dei costi di produzione, in particolare il costo del lavoro, dovuti principalmente:

- alla presenza, anche nelle zone collinari di minore altitudine, di pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose;
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò che determina una contrazione dell'attività agricola, con conseguente decremento della superficie agricola utilizzata (SAU), (per come definita nel comma f) dell'articolo 2 del Reg(UE) 1305/2013) abbandono dei territori e spopolamento, il tutto con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

Negli anni di estensione del programma, l'intervento può essere attivato anche attraverso le risorse aggiuntive dello Strumento dell'Unione Europea per la ripresa (EURI) istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 anche con l'obiettivo di alleviare l'impatto della crisi da COVID-19 e le sue conseguenze per il

settore agricolo e le aree rurali dell'Unione, in linea con l'articolo 58a (5) del regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie nel rispetto dei massimali di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n.1305/2013.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013 (Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Reg. (CEE) 352/78, il Reg. (CE) 165/94, il Reg. (CE) 2799/92, il Reg. (CE) 814/2000, il Reg. (CE) 1290/2005, il Reg. (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune).

Regolamento (UE) 1310/2013 (Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR).

DM 8 giugno 2020 n. 6277 "Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi".

DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale".

DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui.

DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report a valere sulle Misure forestali del PSR Calabria. Nonché i disciplinari sulla Produzione Integrata approvati con DGR 314/2014.

"Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di ripresa dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19"

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori e Aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi

dell'articolo 32 del Reg UE 1305/2013 nell'anno di presentazione della domanda di sostegno e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg UE 1307/2013.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Calcolo dei costi aggiuntivi e i minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013, I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II e dei parametri di cui al Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) 1307/2013.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori, e Aziende agricole rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg(UE) 1307/2013 e le cui aziende sono situate in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane designate in base al disposto dell'articolo 32(3) del Regolamento (UE) 1305/2013 e successive modifiche.

La superficie minima ammissibile a premio deve essere pari a 0,5 ha. Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati Istat – Inea 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha e pari al 4% del totale.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio annuale ad ettaro secondo quanto riportato nella presente operazione.

Il premio base è fissato in 250 €/ha

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole

complessivamente condotte per come riportato nella “**Tabella – Degressività sottomisura 13.2**”.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l’azienda.

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

“Tabella 1 Degressività sottomisura 13.2”.

Degressivita_sottomisura_13.2

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

I rischi inerenti l’attuazione della misura sono stati identificati dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo pagatore, in esito all’analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull’esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall’esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del divieto di frazionare artificialmente l’azienda per l’applicazione della degressività (ECR1).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell’azienda nel periodo di impegno (ECR5).
3. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).



8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la chiara definizione, in sede di emissione dei bandi, di quali sono le condizioni che definiscono l'artificiosa frammentazione. Per definire tale fattispecie possono essere utilmente adottati criteri quali un tempo massimo entro il quale non devono essere avvenute cessioni; e, in aggiunta, le tipologie di cessioni, a qualsiasi titolo, che determinano un artificioso frazionamento, come la cessione fra parenti o coadiuvanti familiari; oppure la determinazione delle tipologie di cessioni, che dovrebbero escludere le cessioni diverse dalla vendita;
2. Il rischio ECR5 viene mitigato attraverso l'utilizzo delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro;
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dell'attività di controllo dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la produzione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi sostenuti da aziende che sono soggette a particolari vincoli naturali (svantaggiate) è stata realizzata mettendo a confronto tali aziende con aziende localizzate in aree non soggette a questo tipo di vincoli (non svantaggiate). L'evidenza empirica del grado di svantaggio è stata verificata a livello dell'intero sistema produttivo aziendale, utilizzando appositi indici di redditività. Le informazioni disponibili attraverso il campione RICA (2007-2010) consentono di misurare in modo appropriato e completo il differenziale di redditività tra aziende svantaggiate e non svantaggiate, quindi non si è ritenuto opportuno procedere con altri tipi di verifiche basate su indicatori alternativi. Le indennità compensative vengono erogate in base all'estensione della superficie agricola. Quindi la stima dei costi

aggiuntivi e dei mancati redditi deve essere ricondotta ad indicatori per ettaro di superficie agricola in modo da tener conto sia del differenziale di reddito tra aziende in zone svantaggiate e non svantaggiate, inoltre è stata tenuta in debita considerazione la possibile esistenza di eventuali sovracompensazioni dovute all'erogazione di questo sussidio.

Infine si è tenuto conto nella metodologia del calcolo della economia di scala, all'aumentare della superficie agricola, nell'applicazione della degressività.

I principi adottati per il calcolo del premio per l'intervento 13.2.1 sono i medesimi adottati nella passata programmazione.

Si rimanda comunque al paragrafo relativo alla Misura 13 nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013".

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Per valutare l'effettivo aggravio dei costi al variare dell'ampiezza aziendale sono stati analizzati i costi relativi alla meccanizzazione, manodopera, altri costi fissi e variabili sostenuti dalle aziende.

Dalle analisi effettuate è risultato che i costi sostenuti diminuiscono del 10% a seguito di economie di scala, nelle aziende con superficie compresa tra 30 e 100 ha; del 20% nelle aziende con superficie superiore a 100 ha. Tali economie di scala fanno sì che l'impatto degli svantaggi si riduca in funzione della dimensione aziendale e pertanto sulla base di tali considerazioni è stata individuata una soglia minima di 30 ha

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il Regolamento del Consiglio (UE) N. 1305/2013 (art. 32, par. 3) ha stabilito le regole per il processo di revisione delle zone svantaggiate intermedie (ex art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99) da parte degli Stati Membri con il fine di individuare le zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC - Areas with Natural Constraints) diverse dalle zone montane sulla base di una serie di specifici parametri biofisici (allegato III Reg. 1305/2013)[1].

La revisione delle zone svantaggiate sulla base dei parametri biofisici rappresentava solo la prima fase di ridefinizione, seguita da una seconda fase di affinamento dell'analisi (fine-tuning) con il quale era richiesto agli Stati Membri di escludere le zone in cui fosse documentabile il superamento in termini economici della condizione di svantaggio legata all'esistenza di vincoli naturali.

La nuova delimitazione delle zone svantaggiate è stata realizzata a livello nazionale, attraverso la regia del

MIPAAF/RNN che ha assicurato l'applicazione di una metodologia uniforme per tutte le Regioni.

In particolare, la metodologia ha previsto la verifica del rispetto delle condizioni di svantaggio al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2). Limitatamente ai Comuni risultanti in base all'attuale delimitazione parzialmente montani, anche a seguito di processi di accorpamento amministrativo, lo svantaggio biofisico è stato verificato a livello di fogli di mappa catastale ai fini della delimitazione di porzioni di territorio comunale (afferenti a fogli di mappa catastali non montani e rispondenti alle specifiche di cui all'art.32, comma 3, reg.1305/2013) come soggette a vincoli naturali significativi e documentati.

In esito alle interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione della metodologia per l'identificazione aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi è stata formalizzata con il DM 6277 dell'8 giugno 2020.

Il metodo applicato, in linea con quanto proposto dalla DG Agri, valuta la superficie agricola sulla base delle singole superfici georiferite degli appezzamenti agricoli della banca dati LPIS. L'applicazione di questo approccio ha permesso di identificare i comuni appartenenti alla categoria ANC, ovvero quelli in cui la predominanza del territorio agricolo (almeno il 60%) presenta uno svantaggio relativamente a due criteri biofisici:

- criterio pedoclimatico;
- criterio morfologico.

La spazializzazione dei criteri climatici e pedologici è stata applicata discretizzando il territorio italiano con una griglia di celle regolari di 500x500m. L'applicazione dei criteri climatici è stata eseguita riportando sulle celle della griglia i parametri climatici derivati da una griglia alla risoluzione di 10 Km ricostruita con approccio geostatistico con i dati di un insieme di stazioni meteorologiche per la serie temporale 1981-2010.

I criteri morfologici riguardanti esclusivamente la pendenza delle aree agricole sono stati valutati estrapolando il valore di pendenza dal modello digitale del terreno dell'Italia disponibile attraverso una griglia dalla risoluzione più fine di 20m. I criteri pedologici sono stati calcolati con un metodo misto statistico-deterministico utilizzando sia informazioni tematiche ambientali che dati di campionamento dei suoli.

La combinazione di tutti i criteri biofisici ha consentito di definire per ogni comune italiano la percentuale di area agricola con limitazioni e di classificare il relativo comune come appartenente o meno alla categoria ANC. I risultati ottenuti sono stati presentati attraverso una serie di cartografie tematiche e tabelle di sintesi per il confronto delle superfici delle aree agricole secondo la precedente delimitazione e delle superfici delle aree agricole svantaggiate calcolate attraverso l'applicazione dei criteri biofisici.

nelle tabelle sottostanti. La prima è riferita ai Comuni precedentemente classificati come svantaggiati e parzialmente svantaggiati; la seconda ai fogli di mappa non montani relativi ai Comuni classificati come parzialmente montani; infine, la terza riporta i dati complessivi per tutte le tipologie di aree.

	Reg. UE n. 1257/99 art.19		
	Aree totalmente svantaggiate	Aree parzialmente svantaggiate	Revisione biofisica
N. Comuni	113	51	123

SAU (ettari)	151.209,36	107.941,68	191.173,56
---------------------	------------	------------	------------

	Reg. UE n. 1257/99 art.18 Aree parzialmente montane	Revisione biofisica
N. Comuni	27*	25
Fogli di mappa non montani	926	619
SAU (ettari)	55.386,41	35.104,54

*comprende i Comuni di Canna e Pallagorio, ufficialmente classificati come parzialmente montani ma i cui fogli mappa sono, in realtà, completamente montani

	Reg. UE n. 1257/99 art.19		Reg. UE n. 1257/99 art.18	Revisione biofisica
	Aree totalmente svantaggiate	Aree parzialmente svantaggiate	Aree parzialmente montane	
N. Comuni	113	51	27*	148
Fogli di mappa non montani			926	619
SAU (ettari)	151.209,36	107.941,68	55.386,41	226.278,10

*comprende i Comuni di Canna e Pallagorio, ufficialmente classificati come parzialmente montani ma i cui fogli mappa sono, in realtà, completamente montani

La metodologia definitiva utilizzata per il fine-tuning stabilisce il superamento dell'handicap biofisico (documentato dall'analisi nella prima fase) sulla base di due differenti criteri a cui sono associati alcuni indicatori coerenti con lo svantaggio considerato:

- Superamento del vincolo naturale per effetto di investimenti (indicatori strutturali);
- Superamento del vincolo naturale per effetto di attività economiche (indicatori economici).

Gli indicatori strutturali utilizzati in Italia sono la presenza di "Irrigazione", di sistemi di "drenaggio artificiale" e di "Serre" nell'ipotesi che tali sistemi possano consentire il superamento di determinati svantaggi biofisici (quali dryness, low temperature e excess soil moisture). Gli indicatori economici

utilizzati sono il “Valore della Produzione Standard” (in rapporto a valore medio nazionale), la “Densità di bestiame” e la “Presenza di specifiche pratiche colturali – Riso”.

L’esito definitivo dell’analisi di fine-tuning, arrivato ad aprile 2020, riconosce alla Regione Calabria 109 Comuni classificati come Aree con vincoli naturali significativi, 14 in meno rispetto all’esito della revisione effettuata sulla base dei criteri biofisici.

Tutti i 14 Comuni risultano aver superato i vincoli biofisici per effetto dei risultati economici raggiunti (misurati tramite il valore della Produzione Standard). I dati che confrontano la situazione base (art.19 del Reg. 1257/99) con i risultati della revisione biofisica e del fine-tuning sono illustrati nella prima delle tabelle sottostanti.

Per quanto riguarda i fogli mappa non montani dei Comuni classificati come parzialmente montani, si registra, in esito al fine tuning, il superamento degli svantaggi biofisici relativamente ai fogli mappa (114 in tutto) di 3 Comuni che, conseguentemente, escono dal computo delle aree svantaggiate. Come illustrato nella seconda tabella, risultano aree con vincoli naturali significativi, diverse da quelle montane, 505 fogli mappa relativi a 22 Comuni, per una SAU totale pari a 30.052,64 ha. La terza tabella illustra la situazione complessiva.

	Reg. CE n. 1257/99 art.19		Revisione biofisica	Fine-tuning
	Aree totalmente svantaggiate	Aree parzialmente svantaggiate		
N. Comuni	113	51	123	109
SAU (ettari)	151.209,36	107.941,68	191.173,56	146.776,72

	Reg. UE n. 1257/99 art.18		Revisione biofisica	Fine-tuning
	Aree parzialmente montane			
N. Comuni	27*		25	22
Fogli di mappa non montani	926		619	505
SAU (ettari)	55.386,41		35.104,54	30.052,64

*comprende i Comuni di Canna e Pallagorio, ufficialmente classificati come parzialmente montani ma i cui fogli mappa sono, in realtà, completamente montani

Reg. UE n. 1257/99 art.19		Reg. UE n. 1257/99 art.18	Revisione biofisica	Fine-tuning
Aree totalmente	Aree	Aree parzialmente		

	svantaggiate	parzialmente svantaggiate	montane		
N. Comuni	113	51	27*	148	131
Fogli di mappa non montani			926	619	505
SAU (ettari)	151.209,36	107.941,68	55.386,41	226.278,10	176.829,36

*comprende i Comuni di Canna e Pallagorio, ufficialmente classificati come parzialmente montani ma i cui fogli mappa sono, in realtà,

[1] Secondo le regole, il rispetto delle condizioni di svantaggio doveva esser garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita, a copertura di un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa completamente montani

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La revisione delle zone svantaggiate intermedie di cui dell'art.50.3, lettera a) del regolamento CE n. 1698/05 prevede una nuova perimetrazione su criteri biofisici che sarà conclusa entro i termini stabiliti all'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1305/2013 e successive modifiche.

Nelle more ci si è attenuti a quella già individuata nella programmazione PSR 2007-2013 facendo proprie le definizioni di aree svantaggiate e di montagna delle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE

Queste aree hanno limitazione importante delle possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e presentano da un notevole incremento dei costi di produzione, in particolare il costo del lavoro, dovuti principalmente:

- alla presenza, anche nelle zone collinari di minore altitudine, di pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose;
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò che determina una contrazione dell'attività agricola, con conseguente decremento della superficie agricola utilizzata (SAU),(per come definita nel comma f) dell'articolo 2 del Reg(UE) 1305/2013) abbandono dei territori e spopolamento, il tutto con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

La nuova delimitazione delle aree svantaggiate è stata adottata ai sensi dell'art. 32 (3) del regolamento (UE) 1305/2013. Gli elenchi dei comuni svantaggiati sono riportati nella sezione "Documenti" come allegati.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi sostenuti da aziende che sono soggette a particolari vincoli naturali (svantaggiate) è stata realizzata mettendo a confronto tali aziende con aziende localizzate in aree non soggette a questo tipo di vincoli (non svantaggiate). L'evidenza empirica del grado di svantaggio è stata verificata a livello dell'intero sistema produttivo aziendale, utilizzando appositi indici di redditività. Le informazioni disponibili attraverso il campione RICA (2007-2010) consentono di misurare in modo appropriato e completo il differenziale di redditività tra aziende svantaggiate e non svantaggiate, quindi non si è ritenuto opportuno procedere con altri tipi di verifiche basate su indicatori alternativi. Le indennità compensative vengono erogate in base all'estensione della superficie agricola. Quindi la stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi deve essere ricondotta ad indicatori per ettaro di superficie agricola in modo da tener conto sia del differenziale di reddito tra aziende in zone svantaggiate e non svantaggiate, inoltre è stata tenuta in debita considerazione la possibile esistenza di eventuali sovracompensazioni dovute all'erogazione di questo sussidio. Per quanto riguarda la zonizzazione delle zone soggette a vincoli naturali, ci si è attenuti a quella già individuata nella programmazione PSR 2007-2013 che, facendo proprie le definizioni di aree svantaggiate di montagna delle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE, considera tali solo le zone montane, in quanto caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre, dalle più difficili condizioni climatiche dovute all'altitudine, da un sensibile accorciamento del periodo vegetativo, dall'esistenza di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che ne impediscono la meccanizzazione o la rendono più onerosa. Si rimanda comunque al paragrafo relativo alla Misura 13 nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013"

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

L'informazione è riportata nella descrizione delle operazioni della misura, alle quali si rimanda.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Le elaborazioni e valutazioni per individuare le aree sono state effettuate a livello di Stato membro. Le aree sono state designate ad un livello sub comunale in base ai disposti dell'Allegato III di cui al Regolamento (UE) 1305/2013.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le elaborazioni e valutazioni per individuare le aree sono state effettuate a livello di Stato membro.

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione "Disposizioni Generali" come allegato, denominato **"Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"**

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 14 è l'Art. 33 del Reg. 1305/2013.

La base giuridica per definire gli “agricoltori in attività” è l'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

La base giuridica per la determinazione degli elementi rispetto ai quali individuare gli standard minimi da superare per la concessione del sostegno è l'art. 10 del Regolamento Delegato (EU) 807/2014.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In un contesto regionale in cui il comparto zootecnico rappresenta una significativa quota della produzione vendibile regionale, la zootecnia è fortemente diffusa nelle aziende ricadenti in aree montane ed assume rilievo all'interno delle produzioni di qualità certificata della regione (2 DOP della categoria formaggi e 4 DOP della categoria prodotti a base di carne), la misura si propone di sostenere il comparto attraverso un'azione finalizzata al miglioramento qualitativo delle produzioni zootecniche regionali, e, di conseguenza, ad aumentare la competitività sui mercati dei prodotti delle aziende regionali.

Il sistema zootecnico regionale, si presenta come un comparto di rilievo per la regione Calabria in grado, oltre che di sviluppare benefici economici ed occupazionali, anche di presidiare i territori montani, nell'ambito dei quali il comparto zootecnico è presente e vivace, sia nel comparto latte che in quello della carne.

In tale direzione la misura agisce direttamente sui fabbisogni F8, F11 e F20 del programma ed ha effetti indiretti sui fabbisogni F4 e F9 (in termini di miglioramento della competitività delle singole aziende agricole e della filiera zootecnica) e sui fabbisogno F14, in quanto in grado di contribuire agli obiettivi climatico-ambientali del programma.

Non da ultimo, come tra l'altro ha rimarcato anche la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2014), la misura può apportare un significativo contributo allo sviluppo di una zootecnia regionale in grado di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente dalla attività antropica “allevamento”, con particolare riferimento all'allevamento intensivo, possono realizzarsi attraverso la presente misura. La misura è in grado di incentivare la diminuzione della densità degli allevamenti e l'aumento del livello di benessere degli animali, con conseguente riduzione di emissione di reflui e deiezioni per unità di superficie, riduzione dei quantitativi di azoto nitrico ed ammoniacale nel suolo, riduzione di emissioni di gas GHG con benefici

effetti mitiganti dei cambiamenti climatici.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:

FA 3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”*, nei termini in cui sostiene l’adozione di pratiche ed interventi che innalzano i livelli qualitativi delle produzioni zootecniche e consentono agli allevatori di posizionare sul mercato prodotti ai quali può essere riconosciuta una maggiore qualità, anche attraverso la costruzione e l’utilizzo della filiera corta e/o la certificazione *“animal welfare friendly ed animal friendly product”* delle produzioni.

La misura, indirettamente, è in grado di apportare il proprio contributo alla focus area:

FA 5D *“Ridurre le emissioni di gas a effetto serra o di ammoniaca prodotta dall’agricoltura”*, nei termini in cui influisce sulle funzioni fisiologiche e parafisiologiche degli animali, determinando una riduzione di emissioni di gas climalteranti.

La misura contribuisce all’obiettivo trasversale **“ambiente”** in quanto promuove sistemi zootecnici più estensivi e sostenibili. In particolare essa promuove l’adozione di pratiche innovative nei sistemi di allevamento per minimizzare l’impatto ambientale (minori emissioni nei suoli e nell’aria).

La misura contribuisce inoltre alla tematica trasversale **“cambiamenti climatici”** in quanto l’aumento del benessere degli animali comporta una diminuzione delle emissioni di gas GHG, con benefici effetti mitiganti sulle cause dei cambiamenti climatici. Allo stesso tempo essa contribuisce ad aumentare la capacità del sistema zootecnico di adattarsi ai cambiamenti climatici (soluzioni adattive rispetto agli effetti diretti ed indiretti dei cambiamenti climatici) e, allo stesso tempo, di essere più resiliente (determinato dal mantenimento in salute dei capi).

Nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020 si intende conseguire un duplice obiettivo: da un lato *“alzare l’asticella qualitativa”* delle pratiche zootecniche, prevedendo nuovi impegni di benessere animale più ambiziosi per chi ha già avviato tale processo performante; dall’altro raggiungere altri allevatori che introducono per la prima volta nuovi e migliori standard qualitativi di benessere animale. In ogni caso non saranno retribuiti livelli di benessere degli animali già raggiunti.

In tale direzione la misura è in grado di attuare processi di adattamento che servono a contrastare gli effetti negativi sul benessere, lo stato di salute e la produttività degli animali allevati.

Obiettivi di questa natura e portata incidono positivamente anche sulla gestione del rischio in zootecnia, elevando il livello di attenzione sugli stessi e la capacità di mitigarli.

Nella sua attuazione la Misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi di allevamento che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto all’ordinarietà praticata in Calabria, che rispetta comunque le norme della condizionalità inerenti il benessere animale. Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l’azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di:

- acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento,

luce naturale;

- accesso all'esterno.

Le specie ed i sistemi di allevamento interessati al miglioramento dei livelli di benessere sono:

- Bovini da latte;
- Bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini - Caprini;
- Suini allevamento intensivo;
- Suini allevamento all'aperto;
- Avicoli.

Gli impegni di benessere degli animali ammissibili a ricevere il sostegno introducono metodi di produzione che vanno al di là dell'ordinarietà praticata nella regione Calabria e dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I del Regolamento (UE) 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.

Il miglioramento delle condizioni di vita degli animali, grazie al miglior benessere introdotto a seguito degli impegni aggiuntivi all'ordinarietà praticata in Calabria, descritti nelle azioni individuate nell'ambito di 3 dei 4 settori indicati dal Reg. UE n. 807/2014 (art. 10), si ripercuote in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche e para-fisiologiche degli animali. Ne consegue che anche i fenomeni digestivi, specie nei ruminanti, vengano influenzati positivamente, nel senso di migliore metabolizzazione dei nutrienti ingeriti con la razione, minori disturbi gastroenterici, conseguente miglioramento qualitativo delle produzioni e soprattutto ridotte emissioni di gas GHG con benefici effetti mitiganti dei cambiamenti climatici.

L'intervento della Misura si articola attraverso una sola submisura ed un solo intervento:

- Submisura 14.1 Benessere degli animali

14.1.1 Benessere degli animali.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.01.01 – Benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'intervento, nella logica descritta nella misura, è quello di migliorare le condizioni di benessere animale e di determinare un miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica delle aziende e rispetto a quanto previsto, in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e dalla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria.

Infatti, i pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa vigente comunitaria, nazionale, regionale.

Tali impegni aggiuntivi riguardano i metodi di produzione nei seguenti settori definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 804/2014, per i quali, si riporta di seguito, una breve descrizione delle pratiche ordinariamente praticate nella Regione Calabria e delle pratiche che devono essere introdotte negli allevamenti per accedere al sostegno previsto dal presente intervento.

Settore A - Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia

Specie interessate (Bovini, Bufalini-Ovini-Caprini-Suini)

Nella maggior parte degli allevamenti della regione gli impianti di abbeverata (tipologia, distribuzione e rapporto con il numero per animali allevati) sono dimensionati ai parametri minimi indicati dalla condizionalità. Oltre ai normali abbeveratoi, l'allevatore si impegna ad installare abbeveratoi aggiuntivi, al fine di ridurre i fenomeni di competizione tra i diversi individui. L'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive. Gli abbeveratoi aggiuntivi devono determinare un fronte di abbeveramento utile per capo di bestiame (FAU/Capo) superiore a quello che si determina nella ordinarietà e nella specifica situazione delle aziende.

Nello schema 14-A1 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

Negli allevamenti zootecnici si vengono spesso a determinare condizioni ideali per lo sviluppo di varie specie di sinantropi, in particolare ditteri appartenenti a varie famiglie. Alcune specie possono raggiungere densità di popolazione elevatissime. Ricordiamo la possibilità di fungere da vettori di agenti patogeni, l'azione di disturbo sugli animali allevati (Bruce e Decker, 1958; Bellini e Maini 1988). La metodologia di lotta ordinaria si basa sull'utilizzo di mezzi chimici ad azione adulticida e/o larvicida. Il metodo chimico, oltre a provocare rischi quali la possibile contaminazione dei prodotti alimentari derivati zootecnici, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza, con particolare riferimento a Ditteri e Roditori. In quest'ottica, l'introduzione di prodotti biologici, attraverso l'introduzione di un sistema bio-integrato con il quale si integrano i mezzi di lotta biologica e chimica supportato da consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo, avrà come risultato, un controllo delle popolazioni più efficace e duraturo rispetto ai mezzi chimici ed a risultati significativi in termini di benessere degli animali.

Nello schema 14-A2 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

Settore B - condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazione, materiali di

arricchimento, luce naturale

Specie interessate (Bovini-Bufalini-Ovini-Caprini-Suini-Avicoli)

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri. Si deve favorire, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'allevamento.

L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di aggressioni, cannibalismo, fratture e lesioni agli arti. In complesso diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni zootecniche.

Usualmente in Calabria, lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base di parametri indicati dalla condizionalità per specie animale, età e categoria di peso. L'impegno aggiuntivo consiste nell'aumentare la superficie minima di stabulazione fruibile all'interno della stalla a seconda della specie animale, età, categoria di peso.

Nello schema 14-B1 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

In condizioni di ordinarietà, in Calabria, gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa. In sistemi ad allevamento intensivo con stabulazione fissa, l'impegno prevede il passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di animali.

Nella Regione Calabria, specie nell'ultimo decennio, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo eccessivo (si raggiungono valori massimi di temperatura superiori ai 40°C e di UR superiori allo 80%): lo stato di disagio degli animali nel periodo estivo è testimoniato dalla regolare diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo delle produzioni in questo periodo causato dalla diminuzione della ingestione degli alimenti.

Nello schema 14-B2 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

La circolazione dell'aria, i valori di temperatura e di umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali ($T^{\circ} > 10 < 30^{\circ}C$; $UR > 60 \% < 75\%$).

Negli allevamenti caratterizzati da un basso livello di specializzazione, nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo di taluni parametri quali la velocità dell'aria e la temperatura, risulta carente. Una ventilazione non idonea condiziona indirettamente il livello di parametri importanti in particolare la temperatura.

Negli allevamenti caratterizzati da un alto livello di specializzazione, nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle e agli impianti di ventilazione.

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle sole aperture appositamente predisposte nelle stalle, l'impegno consiste nell'introduzione di impianti automatici di ventilazione.

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato a sistemi di ventilazione,

l'impegno consiste nell'adozione di sistemi di raffrescamento diretti o indiretti con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura, alla zona mungitura, alla zona di alimentazione, al fine di garantire un confort termico adeguato.

Nello schema 14-B3 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

Settore C - accesso all'esterno

Specie interessate (ovaiole)

La possibilità di poter disporre di adeguate aperture che favoriscono l'accesso all'aperto, superfici più ampie per il razzolamento e quindi una diminuzione del carico di bestiame per unità di superficie, unitamente al maggiore tempo di permanenza degli animali all'aperto, migliorano significativamente lo stato di benessere (maggiore disponibilità di luce, di movimento ed aria) ed etologico dell'animale.

In regione, gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno. L'impegno aggiuntivo consiste nella predisposizione di accessi all'aperto.

Nello schema 14-C1 " Baseline/Maggiori impegni" vengono riportate le relative specifiche

I dettagli relativi alla Baseline e maggior impegni rispetto alla Baseline per specie, tipologia di allevamento e settore di intervento sono riportati e schematizzati in tabella Misura 14 " Baseline e impegni misura 14"

I nuovi impegni assunti nel 2021, ai sensi delle modifiche previste dal Regolamento (UE) 2020/2220, avranno una durata di 2 anni.

schema 14-A "Baseline/maggiori impegni"

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono

OVINI E CAPRINI BASELINE

Nelle pratiche ordinarie di allevamento in Calabria, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Oltre ai normali abbeveratoi bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono

SUINI (allevamenti intensivi) – (allevamenti all'aperto) BASELINE

Nelle pratiche ordinarie di allevamento in Calabria, il fronte di abbeveramento è:

abbeveratoio a imbocco: 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 capi scrofe
abbeveratoi a tazza/a truogolo: 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 capi scrofe

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Bisogna aumentare il fronte di abbeveramento come segue:
abbeveratoio a imbocco: 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 capi scrofe
abbeveratoio a tazza/a truogolo: 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 capi scrofe

schema 14-A2 “Baseline/maggiori impegni”

BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI

BASELINE

Nella pratica ordinaria in Calabria, controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica

Maggiori impegni rispetto alla baseline

Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducano del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo

schema 14-B1 "Baseline/maggiori impegni"

BOVINI E BUFALINI

BASELINE

La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:

- 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150;
- 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;
- 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a:

- 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150;
- 1,87 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220;
- 1,98 mq capo per vitelli con P.V. > 220.

OVINI E CAPRINI

BASELINE

La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è:

- Pecora/Capra in produzione 0,8 m²/capo
- Agnelle da rimonta 0,6 m²/capo
- Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m²/capo
- Ariete 2,0 m²/capo

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a:

- Pecora/Capra in produzione 1 m²/capo
- Agnelle da rimonta 0,8 m²/capo
- Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m²/capo
- Ariete 2,5 m²/capo

SUINI (allevamenti intensivi)

BASELINE

La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente.

Superficie stabulativa m²/capo

Scrofa gestante: 2,5

Verro: 6,0

Scrofa allattante: 7,5

Suinetto da 40 giorni a 30 Kg: 0,6

Suini da 31 a 50 Kg: 0,8

Suini da 51 a 85 Kg: 1,1

Suini da 86 a 110 Kg: 1,3

Suini superiori a 110 Kg: 1,6

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:

Superficie stabulativa m²/capo

Scrofa gestante: 3,5

Verro: 8,0

Scrofa allattante: 9,0

Suinetto da 40 giorni a 30 Kg: 1,0

Suini da 31 a 50 Kg: 1,2

Suini da 51 a 85 Kg: 1,5

Suini da 86 a 110 Kg: 1,7

Suini superiori a 110 Kg: 2,0

BASELINE

Usualmente in Calabria lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri della condizionalità. Nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo in:

- recinti 2,8 mt di lato per n. di scrofe > di 6
- recinti 2,4 mt di lato per n. di scrofe è pari a 6

Maggiori impegni rispetto alla baseline

Nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo in:

- recinti 2,8 mt di lato per n. di scrofe massimo di 6
- recinti 2,4 mt di lato per n. di scrofe massimo di 3

SUINI (allevamenti all'aperto)

BASELINE

Nella normale pratica agricola in Calabria, negli allevamenti estensivi di suini:

- le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq
- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:

- scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali;
- i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo

BASELINE

Nella pratica ordinaria di allevamento, in Calabria, oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m²/capo,

Maggiori impegni rispetto alla baseline

Rendere disponibili per i suini tettoie e /o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2 m²/capo

GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)

BASELINE

Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq

Maggiori impegni rispetto alla baseline

Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)

BASELINE

Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente: allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq

Maggiori impegni rispetto alla baseline

Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: densità massima 1 capo/ mq

schema 14-B2 “Baseline/maggiori impegni”

BOVINI E BUFALINI: BASELINE

In condizioni ordinarie, in Calabria, gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

In sistemi di allevamenti intensivo con stabulazione fissa, l'impegno prevede il passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di animali

schema 14-B2

schema 14-B3 “Baseline/maggiori impegni”

OVINI; CAPRINI; SUINI BASELINE

Nella pratica ordinaria, in Calabria, controllo ambientale affidato solo alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Nelle situazioni in cui nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato solo alle aperture appositamente predisposte nelle stalle, l'impegno consiste nella introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C.

BOVINI E BUFALINI BASELINE

Nella pratica ordinaria, in Calabria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Nelle stalle in cui, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione, l'impegno consiste nell'adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura, alla zona mungitura, alla zona di alimentazione, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%.

schema 14-B3

schema 14-C1 “Baseline/maggiori impegni”

BASELINE

Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno

Maggiori Impegni rispetto alla baseline

Predisposizione di accessi all'aperto.

schema 14-C1

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

I pagamenti sono concessi agli agricoltori in attività, rientranti nella definizione di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni necessari per superare gli standard minimi di benessere degli animali rispetto alla ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria, alla condizionalità e alla situazione specifica delle aziende.

I suddetti impegni hanno una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni. il premio è annuale, rinnovabile per un massimo di sette anni.

La durata dei nuovi impegni assunti nel 2021 è di 2 anni.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126, attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19.07.1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

Direttiva 2002/04/CE, di attuazione della direttiva 1999/74/ce e 2002/04/ce relativa al benessere delle galline ovaiole allevate in gabbia

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento

DM n.180 del 23 gennaio 2015, che reca la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale) Ministero della Salute - Circolare 5 novembre 2001, n. 10, recante chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo Circolare Ministero della Salute del 12/12/2012, n. 22766, recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Linee guida Ministero della Salute del 4/4/2014 n. 7570, miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come previsto dal Reg UE 1305/2013 art. 33(1).

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno viene concesso annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che in Calabria rispetta le norme della condizionalità inerenti il benessere animale e rispetto alla situazione specifica delle aziende.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione.

Vengono riconosciuti i costi di transazione - di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013 - pari al 20% del premio totale di cui ha diritto l'azienda.

Nel caso di cumulabilità degli impegni/gruoppi di impegno, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 10%.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Sono ammessi gli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e nello specifico:

- che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- con allevamenti di Bovini da latte, Bufalini, Bovini da carne, Ovini, Caprini, Suini allevamento intensivo, Suini allevamento all'aperto, Avicoli, regolarmente identificati e registrati in (BDN) ai sensi del DPR 30 aprile 1996 n. 317 – Direttiva 92/102/CEE – Decreto Legislativo n. 336/1999 relativi alla istituzione dell'anagrafe animale ed alla identificazione e registrazione degli animali.

Ammissibilità della proposta

Le domande di aiuto dovranno essere corredate da una check list aziendale/relazione tecnica comprendente le tipologie di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica aziendale la quale deve rispettare l'ordinarietà della conduzione degli allevamenti in Calabria e la condizionalità.

Il beneficiario è tenuto alla presentazione della check list aziendale/relazione tecnica comprendente le tipologie di impegni previsti all'interno di 3 settori di impegno individuati.

Nella check list aziendale/relazione tecnica deve essere fatto il raffronto con la situazione preliminare (ex-ante) specifica aziendale e la situazione futura (ex post) specifica aziendale, determinata dall'assunzione degli impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità, alla baseline e alla situazione ex ante specifica dell'azienda.

In ogni caso la misura non prevede il sostegno di livelli di benessere che non superino la baseline, che in

Calabria coincide con l'ordinarietà, ricadenti nei 3 settori di impegno e già presenti in situazione ex ante.

In ogni caso non saranno retribuiti livelli di benessere degli animali già raggiunti.

Gli impegni devono essere assunti per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

La durata dei nuovi impegni assunti nel 2021 è di 2 anni.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Qualora fosse necessario, a causa della dotazione finanziaria non sufficiente a concedere il sostegno a tutti i beneficiari, saranno definiti criteri di selezione basati sulle seguenti priorità:

- Territorializzazione (maggiore punteggio in funzione della maggiore vulnerabilità dell'area in cui ricade l'allevamento -*aree vulnerabili da nitrati, Aree Natura 2000, ecc.-*);
- Grado di estensivizzazione dell'allevamento (maggiore punteggio in funzione del maggior grado di estensivizzazione)

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA/ANNO (definito in base ad operazione e specie oggetto di impegno), per il numero di UBA presenti in azienda nell'anno di impegno e dichiarate in domanda. Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda annuale devono essere mantenute per i successivi 12 mesi.

Eventuali variazioni di consistenza in diminuzione, che intervenissero nel corso dell'annualità, devono essere comunicate e giustificate nei termini previsti dalla normativa vigente pena la decadenza del beneficio concesso.

Tali variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso equivalente al numero di UBA variate in diminuzione.

I premi vengono riportati nella tabella (tab. 14.1), suddivisi per specie animale allevata.

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione.

Vengono riconosciuti i costi di transazione - di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013 - pari al 20% del premio totale di cui ha diritto l'azienda.

In funzione del numero di UBA ammesse a premio, al premio sarà applicato un coefficiente di regressione, secondo la tabella (tab. 14.2).

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione, di alcune voci del costo di produzione; tale riduzione è direttamente proporzionale all'aumento delle UBA interessate.

Nella fattispecie, subiscono contrazioni, all'aumentare del numero di UBA, i costi unitari relativi a: mangimi, lettiera, spese medicinali ed analisi, spese veterinarie, manutenzione macchine/attrezzature, secondo la dimensione degli acquisti per cui, all'aumentare dei volumi acquistati diminuisce il costo unitario dei mezzi tecnici/prestazioni professionali. I fattori che incidono principalmente sono: i maggiori tassi di sconto applicati e la diminuzione dell'incidenza dei costi di trasporto.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Tab. 14.1

Specie animale	Impegno	Premio
Bovini da latte Bufalini	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio alla stabulazione libera	200,00/UBA/Anno
	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi - Aumento del fronte di abbeveramento/capo	200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio.</p>		
Bovini da carne	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo dei sinantropi	€ 150,00/UBA/Anno
	- Adozione di sistemi di raffrescamento - Passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera	€ 150,00/UB /Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Suini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Aumento di disponibilità di superficie/capo - Controllo di temperatura, umidità relativa	€170,00/UBA/Anno
	- Aumento spazio scrofe gravide - Controllo di temperatura, umidità relativa	€ 150,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Ovini Caprini	- Aumento del fronte di abbeveramento/capo - Controllo dei sinantropi	€200,00/UBA/Anno
	- Controllo di temperatura, circolazione dell'aria - Incremento della superficie minima di stabulazione interna	€ 200,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I gruppi di impegno sono cumulabili I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		
Avicoli	- Aumento di disponibilità di superficie/capo - Accesso all'esterno	€ 190,00/UBA/Anno
<p>Il premio è percepibile esclusivamente per gruppo di impegni; I singoli impegni non danno luogo al percepimento di premio</p>		

tabella_14.1 - premi per specie animale allevata

Tab. 14.2

Uba a Premio	Riduzione Progressiva Premio
fino a 30 UBA	Premio Base
da 31 a 100 UBA	90% del premio base
Oltre 100 UBA	80% del premio base

tabella_14.2 - Degressività premio

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell'azienda nel periodo di impegno (ECR5).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento delle UBA per i successivi 12 mesi dalla concessione del sostegno (ECR5).
3. Un rischio moderato connesso alla verifica delle condizioni ex-ante delle aziende che richiedono il sostegno (ECR 5).
4. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).

8.2.13.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione

del PSR.

1. I rischi ECR5 vengono mitigati come segue:
 - la verifica del mantenimento dell'attività agricola minima può essere eseguita attraverso l'incrocio dei dati in possesso dell'Organismo pagatore e relativi alle condizioni di accesso al sostegno di cui al I Pilastro della PAC;
 - la verifica del mantenimento delle UBA per i successivi 12 mesi dalla concessione del sostegno viene eseguita attraverso l'utilizzo di database disponibili a livello regionale (anagrafe zootecnica della Banca Dati Nazionale) i cui dati vengono controllati da organismi esterni a ciò demandati dalla normativa italiana, tali dati vengono incrociati con i dati acquisiti nell'ambito delle attività di controllo sulla condizionalità operati dall'Organismo pagatore;
 - la verifica delle condizioni ex ante della singola azienda agricola viene eseguita attraverso il controllo amministrativo del 100% delle check list presentate dall'impresa, sottoscritte da un professionista abilitato, inoltre viene previsto il controllo in loco della effettiva corrispondenza delle check list allo stato ex-ante sul 100% delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili; in fase di corresponsione del premio saranno effettuati controlli in loco su un campione pari al 5% delle aziende beneficiarie;
2. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la predisposizione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Le informazioni sono riportate nella Tabella (tab. 14.3) denominata “Baseline e impegni Misura 14” allegata alla scheda di misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013.

Tab. 14.3

M14 - "Baseline e impegni Misura 14" (art. 33)

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	1) La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a: 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 2 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento; calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione, in seguito all'adeguamento della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina 1

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza,	2) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/30 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina2

BOVINI DA LATTE BUFALINI IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	3) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione del piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici.. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina3

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	4) Adozione di sistemi di raffreddamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive delle lattifere e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffreddamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei sistemi di raffreddamento. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione delle attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina4

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 5								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	5) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione libera a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina5

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello è • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello: • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	1) La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina6

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici.. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina7

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, <u>che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</u> CGO 13: Direttiva 98/58/CE, <u>riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</u> D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	3) Adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffrescamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione di sistemi di raffrescamento, riguardano le operazioni di gestione di attrezzature specifiche. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina8

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, <u>che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</u> CGO 13: Direttiva 98/58/CE, <u>riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</u> Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	4) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina9

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizioni delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	1) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/50 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina10

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizioni delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina11

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13; Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	3) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina12

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13; Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per ovini/capri: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	4) Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a: Pecora/Capra in produzione 1 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,8 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m ² /capo Ariete 2,5 m ² /capo	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame di conseguenza diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress, migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina13

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente. <u>Superficie stabulativa m²/capo</u> (Scrofa gestante) 2,5 (Verro) 6,0 (Scrofa allattante) 7,5 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 0,6 (Suini da 31 a 50 kg) 0,8 (Suini da 51 a 85 kg) 1,1 (Suini da 86 a 110 kg) 1,3 (Suini superiori a 110 kg) 1,6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: <u>Superficie stabulativa m²/capo</u> (Scrofa gestante) 3,5 (Verro) 8 (Scrofa allattante) 9 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 1 (Suini da 31 a 50 kg) 1,2 (Suini da 51 a 85 kg) 1,5 (Suini da 86 a 110 kg) 1,7 (Suini superiori a 110 kg) 2	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della porcellaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina14

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	2) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina15

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiami che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	3) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiami che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina16

SUINI (allevamenti intensivi) –IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	4) Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 3	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specificata dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica delle dimensioni dei recinti in rapporto al numero di capi in essi contenuti	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento strutturale dei recinti pre-parto, finalizzato all'aumento della superficie disponibile/capo/ Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina17

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: - scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali; - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo, per tutte le categorie di peso	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento della porcellaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina18

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	2) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina19

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Cons., del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della Dir. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circ. Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della dir. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	In allevamenti all'aperto quando si verificano condizioni meteorologiche estreme, è necessario garantire luoghi in cui gli animali possano proteggersi e/o trovare un ausilio alla termoregolazione	Nella pratica ordinaria di allevamento oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere e con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	3) Rendere disponibile per i suini tettoie e/o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2 m ² /capo.	Le condizioni ambientali più adatte, il maggiore spazio valorizzano al massimo le produzioni; migliorano le prestazioni riproduttive delle scrofe e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la introduzione di pozzanghere e superfici all'ombra, in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di manutenzione strutture oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina20

GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; c) accesso all'esterno	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle dir. 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno e con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq; allevamenti intensivi a terra praticati in capannoni, senza accesso all'esterno	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq Predisposizione di accesso all'aperto:	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. Verifica di predisposizione di accesso all'aperto	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo ed alla predisposizione di accesso all'aperto. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina21

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • densità massima 1 capo/2 mq	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina22

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

In premessa si evidenzia che la Regione Calabria garantisce che, per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto i relativi calcoli:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per la Misura in oggetto di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi”.

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti relativi ad allevamenti tipo selezionati sulla base di criteri di rappresentatività della realtà zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di allevamento o degli impegni presi in considerazione.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascun allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per

produrre in tali condizioni;

- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascun allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità bovina adulta (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche di allevamento dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi di cui assumono l'impegno in quanto alcune voci del costo di produzione risultano essere più costose di quelli ordinarie.

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola specie e sistema di allevamento è riportata nell'allegato: *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013”*.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione è riportata a livello di intervento.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione è riportata a livello di intervento.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di intervento.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La tabella (tab. 14.3) sotto riportata denominata “Baseline e impegni Misura 14” riporta gli impegni e la relativa baseline con i riferimenti legislativi della misura in oggetto.

Tab. 14.3

M14 - “Baseline e impegni Misura 14” (art. 33)

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	1) La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a: 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150; 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; 2 mq capo per vitelli con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame; diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione, in seguito all'adeguamento della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - “Baseline e impegni Misura 14” pagina1

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza,	2) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/30 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina2

BOVINI DA LATTE BUFALINI IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	3) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione del piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici.. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina3

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	4) Adozione di sistemi di raffreddamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive delle lattifere e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffreddamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei sistemi di raffreddamento. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione delle attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina4

BOVINI DA LATTE BUFALINI – IMPEGNO 5								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	5) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione libera a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina5

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per il vitello è • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per il vitello: • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	1) La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress e di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina6

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici.. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina7

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, <u>che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</u> CGO 13: Direttiva 98/58/CE, <u>riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</u> D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria, il controllo ambientale è affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato oltre che alle aperture appositamente predisposte nelle stalle anche ad impianti di ventilazione che garantiscono condizioni di umidità relativa compresi in un range di valori tra 50 e 80%	3) Adozione di sistemi di raffrescamento evaporativo diretti o indiretti, con particolare riferimento alla zona di attesa mungitura e alla zona mungitura, al fine di garantire livelli di umidità relativa compresi tra 60 e 70%	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di raffrescamento	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione di sistemi di raffrescamento, riguardano le operazioni di gestione di attrezzature specifiche. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina8

BOVINI DA CARNE – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE, <u>che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</u> CGO 13: Direttiva 98/58/CE, <u>riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</u> Decreto Legislativo n. 126/2011 "Attuazione della direttiva 08/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giocare, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà	In condizioni di ordinarietà gli allevamenti intensivi sono gestiti a stabulazione fissa	allevamenti intensivi gestiti a stabulazione fissa	4) In sistemi ad allevamento, intensivo con stabulazione fissa, passaggio alla stabulazione libera per tutte le categorie di bovini	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica tramite confronto della situazione ex ante ed ex post	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per il passaggio da stabulazione fissa a stabulazione libera riguardano le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della stalla. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina 9

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizioni delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, l'accesso all'acqua è garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	accesso all'acqua garantito solo dalla presenza di normali abbeveratoi a tazza	1) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, al fine di limitare la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del fronte di abbeveramento utile (FAU) diviso per il numero di capi allevati.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione all'incremento del fronte di abbeveramento disponibile/50 capi allevati. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina10

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizioni delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Il controllo dei sinantropi non è regolato da norme di condizionalità	Nella pratica ordinaria il controllo dei sinantropi avviene esclusivamente attraverso lotta chimica ad azione adulticida e/o larvicida e senza il supporto di consulenza specialistica	controllo dei sinantropi esclusivamente attraverso lotta chimica con utilizzo del 100% di prodotti chimici senza il supporto di consulenza specialistica	2) Controllo dei sinantropi attraverso l'introduzione di mezzi di lotta biologici che, integrati ai chimici riducono del 50% l'utilizzo di questi ultimi; introduzione di consulenza specialistica per la redazione del relativo piano di controllo	Risultati positivi in termini di maggiori benefici dal punto di vista del benessere degli animali e di riduzione dell'inquinamento ambientale; miglioramento delle condizioni igieniche e quindi della salubrità dei prodotti derivati zootecnici, per l'uso limitato di insetticidi e per la minore contaminazione microbica; inoltre è dimostrato che la metodologia di lotta basata su soli prodotti chimici, oltre a provocare al bestiame allevato danni di natura sanitaria, ha indotto la comparsa e lo sviluppo di fenomeni di resistenza dei sinantropi nei confronti dei gruppi di insetticidi più usati	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica della introduzione nel piano di autocontrollo aziendale, del sistema biointegrato per la lotta ai sinantropi Verifica del possesso di fatture fiscali inerenti consulenza specialistica e/o acquisto di sistema biointegrato	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per l'introduzione dei mezzi di controllo biologici e chimici in maniera integrata. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di introduzione del sistema biointegrato di controllo dei sinantropi e utilizzo di prodotti biologici. Non rientra nel calcolo il costo della consulenza specialistica

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina11

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13; Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	3) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina12

OVINI E CAPRINI – IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13; Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione per ovini/capri è: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	superficie minima di stabulazione per ovini/capri: Pecora/Capra in produzione 0,8 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,6 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,4 m ² /capo Ariete 2,0 m ² /capo	4) Le superfici coperte di stabulazione dovranno essere pari a: Pecora/Capra in produzione 1 m ² /capo Agnelle da rimonta 0,8 m ² /capo Agnelli fino a 4 mesi 0,6 m ² /capo Ariete 2,5 m ² /capo	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame di conseguenza diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress, migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione della stalla in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina13

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente. <u>Superficie stabulativa m2/capo</u> (Scrofa gestante) 2,5 (Verro) 6,0 (Scrofa allattante) 7,5 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 0,6 (Suini da 31 a 50 kg) 0,8 (Suini da 51 a 85 kg) 1,1 (Suini da 86 a 110 kg) 1,3 (Suini superiori a 110 kg) 1,6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: <u>Superficie stabulativa m2/capo</u> (Scrofa gestante) 3,5 (Verro) 8 (Scrofa allattante) 9 (Suinetti da 40 giorni a 30 kg) 1 (Suini da 31 a 50 kg) 1,2 (Suini da 51 a 85 kg) 1,5 (Suini da 86 a 110 kg) 1,7 (Suini superiori a 110 kg) 2	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento della porcellaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e utilizzo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina14

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	La circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Nella pratica ordinaria il controllo ambientale è affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; generalmente non si trovano sistemi di circolazione forzata dell'aria. Nello specifico l'andamento climatico regionale è caratterizzato da clima caldo-umido e da scarsa ventosità	controllo ambientale affidato alle aperture appositamente predisposte nelle stalle; non si trovano impianti di ventilazione e le temperature estive raggiungono valori massimi tra 35 e 40°C	2) Introduzione di impianti di ventilazione per il controllo di temperatura, entro limiti non dannosi per gli animali: temperature massime tra 25 e 30°C	Viene garantito il benessere termico degli animali di conseguenza, il clima ottimale nelle stalle, migliora le prestazioni riproduttive e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 5% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 100% delle aziende beneficiarie Verifica introduzione sistemi di ventilazione	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione di sistemi di ventilazione per il controllo di temperatura, umidità relativa; Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina15

SUINI (allevamenti intensivi) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiami che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	3) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe; abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiami che usufruiscono delle attrezzature per la somministrazione di acqua; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia, di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina16

SUINI (allevamenti intensivi) –IMPEGNO 4								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero è maggiore di 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6	4) Negli allevamenti suini con più di 10 scrofe: nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono allevate in recinti di 2,8 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 6 oppure in recinti 2,4 m di lato per gruppi di scrofe il cui numero massimo è pari a 3	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specificata dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica delle dimensioni dei recinti in rapporto al numero di capi in essi contenuti	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per le operazioni di gestione in seguito all'adeguamento strutturale dei recinti pre-parto, finalizzato all'aumento della superficie disponibile/capo/ Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina17

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 1								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	Usualmente lo spazio di stalla disponibile è dimensionato sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	1) Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: - scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali; - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di 10 mq/capo, per tutte le categorie di peso	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono i casi di fratture, lesioni alle zampe e podali; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. A monte è necessario suddividere il bestiame per categoria di peso	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento della porcellaia in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo/categoria di peso. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera e di consumo di lettiera

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina18

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 2								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circolare Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; non vengono indicati parametri quantitativi di riferimento.	Nelle pratiche ordinarie di allevamento, il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	il fronte di abbeveramento è: abbeveratoi a imbocco 1/15 capi all'ingrasso; 1/10 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/14 capi all'ingrasso; 1/8 scrofe	2) Per garantire minore rivalità tra gli animali, bisogna aumentare il fronte di abbeveramento: abbeveratoi a imbocco 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe abbeveratoi a tazza / a truogolo 1/7 capi all'ingrasso; 1/4 scrofe	Vengono ridotte al minimo le possibilità di competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono; l'acqua in quanto elemento essenziale per garantire il benessere degli animali allevati, distribuita in maniera più idonea, favorisce il raggiungimento delle migliori performance produttive e riproduttive	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Verifica del maggiore impegno: calcolo del numero di abbeveratoi in rapporto al numero di capi allevati ed alla categoria	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'installazione di abbeveratoi aggiuntivi in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di consumo di energia di manutenzione attrezzature oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina19

SUINI (allevamenti all'aperto) – IMPEGNO 3								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Cons., del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini D. Lgs n. 122/2011 Attuazione della Dir. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Circ. Min. Salute del 12/12/2012, n. 22766 recante verifiche presso gli allevamenti suini per accertare la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie Linee guida Min. Salute del 4/4/2014 n. 7570: miglioramento del benessere delle scrofe negli allevamenti suinicoli nazionali DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della dir. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	In allevamenti all'aperto quando si verificano condizioni meteorologiche estreme, è necessario garantire luoghi in cui gli animali possano proteggersi e/o trovare un ausilio alla termoregolazione	Nella pratica ordinaria di allevamento oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere e con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	oltre alle capannine/igloo di ricovero, sono presenti tettoie/pozzanghere con le quali viene garantita una disponibilità di spazio di 1 m ² /capo	3) Rendere disponibile per i suini tettoie e/o pozzanghere, oltre alle capannine/igloo di ricovero, che rispettino il requisito di 2 m ² /capo.	Le condizioni ambientali più adatte, il maggiore spazio valorizzano al massimo le produzioni; migliorano le prestazioni riproduttive delle scrofe e produttive di tutto il bestiame	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la introduzione di pozzanghere e superfici all'ombra, in relazione al numero di capi allevati ed alla categoria. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera, di manutenzione strutture oggetto dell'impegno

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina20

GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; c) accesso all'esterno	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 126/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle dir. 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, senza accesso all'esterno e con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq; allevamenti intensivi a terra praticati in capannoni, senza accesso all'esterno	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 4 galline/mq Predisposizione di accesso all'aperto:	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica dell'allevamento rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale. Verifica di predisposizione di accesso all'aperto	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo ed alla predisposizione di accesso all'aperto. Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina21

POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)								
Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	controllabilità e verificabilità	elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
	Normativa	Descrizione						
b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;	CGO 13: Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D. Lgs n. 146/2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D.L. 267/2003 recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento Circolare Min. Salute del 5/11/2001, n. 10 che reca chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo DM n. 180 23/01/2015, che reca la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013	Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE): • allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	Gli allevamenti intensivi a terra sono praticati in capannoni, con spazi pro capite dimensionati sulla base dei parametri indicati dalla condizionalità	allevamenti intensivi a terra, densità massima di 2,6 capi/mq	1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra: • densità massima 1 capo/2 mq	L'aumento di spazio disponibile limita i fenomeni di competizione tra i capi di bestiame, (aggressioni e fenomeni di cannibalismo); diminuiscono gli eventi di fratture ossee, lesioni alle zampe e mortalità; diminuisce lo stress di conseguenza migliora il funzionamento dei sistemi di controllo e regolazione dell'organismo con esiti positivi sulla qualità e quantità delle produzioni	Relazione tecnica attestante la situazione ex ante specifica rispetto al presente impegno Controllo amministrativo sul 100% delle relazioni tecniche suddette Controlli in loco, sul 100% delle domande di aiuto, per la verifica della situazione ex ante Controlli in loco sul 5% delle aziende beneficiarie Controllo del numero minimo di capi allevabile per ciclo di allevamento: calcolo della superficie utile di stabulazione (SUS) diviso per la superficie minima richiesta dall'impegno – per categoria di animale.	Maggiori costi sostenuti, rispetto alla condizionalità/ordinarietà, per la gestione in seguito all'adeguamento delle strutture di allevamento in relazione all'incremento della superficie disponibile/capo Vengono remunerati esclusivamente i maggiori costi di manodopera.

Tabella 14.3 - "Baseline e impegni Misura 14" pagina22

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano

pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

In premessa si evidenzia che la Regione Calabria garantisce che, per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto i relativi calcoli:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per la Misura in oggetto di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi”.

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti relativi ad allevamenti tipo selezionati sulla base di criteri di rappresentatività della realtà zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di allevamento o degli impegni presi in considerazione.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascun allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per

produrre in tali condizioni;

- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascun allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità bovina adulta (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche di allevamento dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi di cui assumono l'impegno in quanto alcune voci del costo di produzione risultano essere più costose di quelli ordinarie.

Nel calcolo del premio non sono stati presi in considerazione Farmaci, Vaccini e spese veterinarie in quanto non ammissibili

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola specie e sistema di allevamento è riportata nell'allegato: *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013”*.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non presenti rilevanti osservazioni.

8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 -Articoli 35, 56 e 57

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 – art.11

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Principali fabbisogni con cui interagisce la misura: F3-F4-F5-F8-F9-F10-F13-F14-F25, ed in particolare rispondono alle esigenze di un contesto economico ed ambientale in cui la ridotta dimensione delle aziende agricole e forestali richiede una sollecitazione ad intraprendere soluzioni collaborative per: avvicinare il mondo imprenditoriale a quello della ricerca ed innovazione (in termini di feedback ed interazione tra domanda e offerta), creare economie di scala nell'utilizzo dei fattori produttivi, sviluppare filiere corte e mercati locali, concorrere alla gestione sostenibile delle foreste. D'altra parte la Misura risponde alle esigenze di innovare il sistema economico extra-agricolo (nuove imprese, nuovi prodotti/nuovi servizi, nuove modalità di utilizzo/fruizione dei beni e servizi), sfruttando le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali sulle tecnologie della comunicazione (banda larga e ultra-larga) già realizzati e da realizzare nel periodo di programmazione 2014-2020.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura agisce direttamente sugli obiettivi e le finalità di cui alla Priorità 2-3-4-6. In particolare agisce sulle finalità delle Focus aree:

FA 1A *“Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali, la misura stimola e sostiene i processi cooperativi all'interno delle zone rurali nell'ambito di tutte le Priorità attivate dal Programma.*

FA 2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché per la diversificazione delle attività”, la Misura agisce a favore della competitività globale delle imprese agricole, il miglioramento delle produzioni per una migliore collocazione sui mercati e la diversificazione delle attività aziendali, anche attraverso progetti specifici attivati dai Gruppi Operativi PEI (prevalentemente attraverso le sub-misure 16.1 e 16.2).*

FA 3A – *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la*

promozione dei prodotti sui mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”, la Misura sostiene azioni di cooperazione finalizzate a favorire l’entrata e migliorare il posizionamento sui mercati delle produzioni agroalimentari attraverso la costruzione di valore aggiunto delle produzioni agricole, mediante progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie ed attraverso lo sviluppo e la promozione di filiere corte nell’ambito di mercati locali (prioritariamente attraverso la sub-misura 16.4).

FA 4C- Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; la misura sostiene azioni congiunte e integrate per la diffusione dell’adozione dei principi di gestione sostenibile delle foreste anche nell’ambito delle aree forestali che per la ridotta dimensione non sono assoggettate a tale obbligo, attraverso la redazione dei piani di gestione forestale associati, apportando il proprio contributo ad una migliore gestione dei suoli forestali regionali (sub-misura 16.8).

Priorità 6A - *“Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell’occupazione”*, la Misura sostiene forme di cooperazione in grado di favorire la diversificazione delle attività agricole mediante il sostegno a processi di cooperazione rivolti alla creazione di imprese, prodotti e servizi innovativi, soprattutto per contribuire allo sviluppo di soluzioni che utilizzano le tecnologie ICT (sub-misura 16.9).

La misura apporta effetti indiretti sulle focus area 4A e 4B, attraverso l’attuazione della sub-misura 16.8. Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura favorisce indirettamente il rafforzamento degli obiettivi e delle finalità delle seguenti Focus Area:

FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la cooperazione all’interno dei territori rurali beneficiari dell’approccio CLLD.

E, più in generale, contribuisce indirettamente agli obiettivi della Priorità 5, attraverso la prioritizzazione degli interventi sostenuti con le sub-misure 16.1 e 16.2, a sviluppare soluzioni in grado di ridurre le pressioni sui cambiamenti climatici.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** favorendo azioni di cooperazione finalizzate alla gestione sostenibile delle foreste, stimolata attraverso l’elaborazione di piani di gestione associati. La misura contribuisce al tema trasversale anche attraverso la prioritizzazione dei progetti sostenuti attraverso le sub-misure 16.1 e 16.2 per la maggiore capacità di rispondere ed affrontare agli aspetti di “econoinnovazione”.

La Misura contribuisce all’obiettivo **clima**, attraverso la prioritizzazione nella selezione di progetti presentati dai Gruppi Operativi PEI e dei progetti presentati nella sub-misura 16.2 alla capacità di affrontare e produrre soluzioni che rispondano ai principali impatti attesi dai cambiamenti climatici (precipitazioni estreme, desertificazione, ondate di calore e conseguente perdita di produttività agricola) e che rispondano altresì alla necessità di mitigazione degli effetti che impattano sul cambiamento climatico (consumo energetico e produzione di gas ad effetto serra). Inoltre la diffusione della gestione sostenibile delle superfici forestali, cui mira attraverso la sub-misura 16.8, fornisce il suo contributo a rendere le foreste maggiormente adattabili agli effetti dei cambiamenti climatici, oltre che migliorare le sue funzioni ecosistemiche (ciclo delle acque, rischio incendio, rischio alluvioni, assorbimento di CO2) .

La Misura contribuisce all’obiettivo **innovazione** in quanto sostiene l’avvio e i progetti dei Gruppi Operativi PEI e, più in generale, lo sviluppo di forme di cooperazione finalizzate all’innovazione di prodotto, di

processo e tecnologie nei settori agricolo e forestale, si propone di sviluppare e diffondere soluzioni innovative tra gli operatori del territorio.

La Misura sostiene azioni finalizzate ad implementare forme di collaborazione tra gli operatori regionali, estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare insieme, stimolare l'attività economica e/o innovativa e raggiungere economie di scala, contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo rurale.

Sono fondamento dell'azione della Misura: *a)* la presenza di due o più soggetti che pongano in essere un'azione di cooperazione; *b)* la definizione di un programma comune che si espliciti in un piano di azione chiaro e con finalità ben esplicitate nella proposta di cooperazione e coerenti con gli aspetti richiamati all'art. 35 (2) del Reg. (UE) 1305/2013; *c)* la coerenza tra gli aspetti salienti della proposta di cooperazione e la pertinenza dei soggetti aggregati.

Il sostegno viene concesso al fine di incentivare forme di cooperazione quali:

- rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale;
- la creazione di poli di nuova costituzione o che intraprendano un nuovo progetto con azioni, finalità e risultati attesi correlati chiari;
- la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013.

Il "polo" è un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start up", piccole medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare nella realizzazione di un progetto concreto che, al di là delle opportunità offerte dalla politica agricola comune, apre a possibili sinergie con la politica di ricerca e innovazione dell'Unione, la politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. I progetti previsti dal PEI sono realizzate da gruppi operativi (GO), costituiti, in base alle necessità del progetto, da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, Enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi (il cosiddetto "Sistema della conoscenza e dell'innovazione").

I progetti dei GO risponderanno a tematiche di interesse individuate a livello regionale e saranno volti a collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.

La Misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

La misura non è abbinata ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'articolo 35, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013), ma per evitare qualsiasi sovracompensazione la misura finanzia tutte le attività di collegamento tra ricerca e mondo

imprenditoriale agricolo al fine di affrontare i problemi concreti o opportunità che conducono a soluzioni innovative. Le azioni strettamente collegate alla ricerca di base verranno finanziate esclusivamente dal FESR.

La Misura si sviluppa in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.

La Misura risponde alle esigenze di innovazione emerse dall'analisi di contesto e SWOT ed in particolare declinate nei seguenti aspetti:

- aumento dell'efficienza tecnico-produttiva delle aziende agricole e forestali;
- innovazione di processo/prodotto in grado di ridurre i costi, stabilizzare le rese, migliorare gli standard qualitativi, la redditività delle imprese, la fertilità dei suoli e ridurre l'impatto sull'ambiente, in particolare per quanto concerne lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche in relazione all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e sul paesaggio rurale;
- aumento dell'efficienza organizzativa e di mercato;
- differenziazione di prodotto, ed in particolare delle commodity, tracciabilità e rintracciabilità;
- tecniche di coltivazione innovative rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

La Misura può essere attivata attraverso le seguenti sub-misure, declinate, a loro volta, per tipologie di intervento:

16.1 Sostegno alla creazione ed al funzionamento di Gruppi Operativi:

16.1.1 Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei Gruppi Operativi PEI

16.2 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale:

16.2.1 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale;

16.3 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale:

16.3.1 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori

16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali:

16.4.1 Sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali ed attività promozionali a raggio locale.

16.8 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

16.8.1 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale

16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale ed alimentare:

16.9.1 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale.

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 16.01.01 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I Gruppi Operativi riuniscono intorno a progetti concreti gli attori dell'innovazione quali gli agricoltori, ricercatori, consulenti, imprese, gruppi ambientalisti, gruppi di interesse dei consumatori o altre organizzazioni non governative per promuovere l'innovazione nel settore agricolo.

Il coinvolgimento diretto delle imprese, in cooperazione con gli altri soggetti, favorisce la condivisione delle loro conoscenze pratiche al fine di affrontare problemi concreti o cogliere opportunità che possano condurre a soluzioni innovative.

L'intervento è finalizzato al sostegno per la costituzione e al funzionamento dei Gruppi Operativi sul territorio regionale.

I Gruppi operativi daranno attuazione nell'ambito del territorio regionale agli interventi della rete PEI, istituita ai sensi dell'art. 52 e 53 del Reg. (UE) 1305/2013 con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal PEI, l'intervento promuove la costituzione di Gruppi Operativi (G.O.) intorno ad un progetto innovativo e ne sostiene i costi di progetto e di esercizio della cooperazione tramite l'intervento 16.1.1 del Programma. I Gruppi Operativi dovranno realizzare sul territorio regionale un Progetto innovativo in grado di contribuire al miglioramento della produttività e/o della sostenibilità dell'agricoltura e delle silvicoltura in linea con gli obiettivi definiti dall'Europa, con i fabbisogni del

territorio e con le finalità del PSR.

Per favorire la costituzione dei Gruppi Operativi, l'intervento potrà sostenere una fase di setting-up/avvio di durata massima di 6 mesi, finalizzata: alla concretizzazione del progetto innovativo; alla ricerca dei soggetti da coinvolgere ed all'informazione sul territorio per il completamento del partenariato; all'individuazione di forme di finanziamento; alla predisposizione di studi di fattibilità per la finalizzazione del progetto innovativo. Pertanto questa fase potrà essere funzionale alla costituzione del G.O. e alla concretizzazione del progetto innovativo.

Il sostegno sarà oggetto di specifici bandi. Non è comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei G.O. a quei soggetti che non hanno partecipato a bandi della fase di setting-up/avvio.

Il progetto innovativo può riferirsi sia ad un singolo comparto produttivo che, quando è in grado di portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un comparto produttivo.

I Gruppi operativi selezionati attraverso il Programma partecipano alle attività della Rete PEI e possono cooperare con i Gruppi Operativi di altre regioni.

Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nell'area del programma, salvo le deroghe previste nel Paragrafo 8.1 del PSR.

A livello nazionale e dell'Unione, i risultati saranno divulgati rispettivamente attraverso la Rete rurale nazionale la rete PEI, ai sensi del dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale al raggiungimento del piano del G.O., e comunque non superiore a 5 anni.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Comunicazione della Commissione C(2014) 3282/2 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione”
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei Contratti Pubblici.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno nella fase di setting-up/avvio è uno dei componenti il costituendo Gruppo Operativo (team di progetto).

Il beneficiario del sostegno nella fase di realizzazione del progetto innovativo è il Gruppo Operativo o i suoi componenti.

Il costituendo Gruppo Operativo (team di progetto) è formato almeno da due soggetti funzionali allo svolgimento del progetto innovativo, tra i seguenti :

- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata ;
- imprese che operano in comparti economici diversi da quelli di cui al punto precedente, in base alle esigenze specifiche del progetto innovativo ;
- organizzazioni di produttori ;
- organismi interprofessionali ;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le Università ;
- soggetti pubblici o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme

con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Nella fase di setting-up/avvio sono ammissibili le seguenti voci di costo, che devono essere correlati alla finalizzazione e concretizzazione di una proposta di progetto innovativo:

- a. costi per la consulenza;
- b. costi per la predisposizione di studi di fattibilità;
- c. costi di animazione finalizzati alla ricerca di partner di progetto.

Nella fase di realizzazione del progetto innovativo sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo Operativo;
- b. costi di esercizio della cooperazione, compresi gli oneri per l'affitto della sede, acquisto e noleggio di beni strumentali (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software) e le spese sostenute per i consumi connessi; personale, viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c. nel caso di progetto trasfrontaliero, i costi sostenuti per il coordinamento con i partner o Gruppi operativi trasfrontalieri;
- d. costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);
- e. materiali ed attrezzature tecnico-scientifiche;
- f. costi per test, analisi di laboratorio, compresi i costi di materiale a perdere, prove in campo;
- g. acquisto di brevetti e licenze;
- h. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
- i. consulenze esterne qualificate;
- j. costi per le attività di divulgazione dei risultati.

I costi elencati devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Le spese per la realizzazione dei prototipi ed altri investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

Come previsto dal documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability", il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle

sinergie tra fondi e della sezione 4.5 “Cross-border operational groups”.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità nella fase di setting-up/avvio

Il costituendo Gruppo operativo (team di progetto) deve essere composto da almeno due soggetti tra quelli elencati come ammissibili all'intervento.

Per accedere al sostegno di setting-up/avvio deve essere presentata una proposta preliminare di progetto innovativo che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti alla fase di setting-up/avvio;
- lista dei soggetti partecipanti (partner di progetto) alla fase di setting-up/avvio.

La realizzazione della fase di setting-up/avvio deve concludersi entro 6 mesi dalla concessione di aiuto. Il sostegno sarà erogato solo ai team di progetto che, a conclusione della fase di setting-up/avvio, presentano la propria candidatura a valere sul bando di selezione dei Gruppi Operativi ed a condizione che tale candidatura raggiunga nella fase di valutazione del progetto innovativo, almeno il punteggio minimo fissato quale soglia di accesso al sostegno.

I costituendi Gruppi operativi devono impegnarsi a costituirsi in una delle forme riconosciute dalla vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati.

Ammissibilità nella fase di selezione dei Gruppi Operativi

Il Gruppo operativo deve essere composto da almeno due soggetti tra quelli indicati come beneficiari nel presente intervento, che assumono come soggetto capofila (“impresa leader”) un'impresa agricola/forestale costituita in forma singola e/o associata, oppure un'associazione di imprese agricole/forestali.

Per essere ammissibile, il potenziale Gruppo Operativo:

- deve presentare l'impegno a costituirsi in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati;
- deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative ed attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto;
- deve assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interessi.

I partner del Gruppo operativo devono dimostrare conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato. Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate.

Non è preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei Gruppi operativi a quei soggetti che non hanno

partecipato ai bandi della fase di setting-up/avvio.

Per accedere ai bandi di selezione dei Gruppi operativi, deve essere presentato un progetto innovativo, la cui realizzazione deve prevedere una durata massima di 5 anni, recante le seguenti informazioni:

- a. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- b. elenco dei soggetti partecipanti al Gruppo operativo e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza ai fini del progetto;
- c. descrizione delle attività di progetto e loro ripartizione tra i vari partner del Gruppo operativo;
- d. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole e contributo agli obiettivi del PEI;
- e. descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative;
- f. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato;
- g. tempistica di svolgimento del progetto;
- h. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- i. descrizione e quantificazione degli indicatori target di progetto, attraverso i quali si intende misurare lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto.

A conclusione del progetto, dovrà essere presentato un format contenente gli elementi comuni definiti dal documento *“Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability”*.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure.

Per la fase di setting-up/avvio i principi che orienteranno i criteri di selezione sono riferiti:

- alla qualità/potenzialità della proposta in termini di obiettivi del progetto e dei risultati pratici attesi (potenzialità di risolvere problemi pratici e di sfruttare opportunità; potenzialità di mettere in pratica con successo l'innovazione);
- alla composizione in termini di pertinenza, competenza e completezza del partenariato del costituendo Gruppo operativo in funzione delle attività da realizzare a fronte dei temi che si intendono affrontare;
- alla capacità del progetto innovativo di rispondere alle finalità del PEI, ai fabbisogni del territorio regionale ed alle priorità del PSR.

La valutazione di ammissibilità è comunque soggetta al raggiungimento di un punteggio minimo, che viene indicato quale soglia di accesso alle risorse pubbliche.

Per la fase di selezione dei Gruppi operativi i principi che orienteranno i criteri di selezione sono riferibili:

- alla qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
- alla chiarezza della proposta in termini di definizione delle singole fasi in cui si articola il progetto e

della divisione dei ruoli (chi fa che cosa) tra i partner di progetto;

- alla composizione della partnership in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto (adeguatezza delle competenze, complementarietà delle competenze, completezza del partenariato);
- alla maggiore capacità della proposta di introdurre ecoinnovazioni e di affrontare i temi del cambiamento climatico (emissioni, protezione delle acque, rischio erosione dei suoli);
- alla trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo;
- alla capacità del progetto innovativo di rispondere alle finalità del PEI, ai fabbisogni del territorio regionale ed alle priorità del PSR
- alla qualità delle attività di disseminazione dei risultati

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la prima fase di setting-up/avvio dei Gruppi operativi, l'intensità di aiuto è pari al 100%, ed è concessa sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, fino ad un massimo di 15.000 euro.

Per la fase di realizzazione del progetto innovativo l'intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. L'aliquota è pari al 100% della spesa ammessa, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

L'entità massima di spesa ammissibile per questa seconda fase non può superare i 400.000 euro.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente operazione a favore di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale al raggiungimento del piano del G.O., e comunque non superiore a 5 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione di pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (ECR1) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e delle azioni previste che è proprio di ambedue le fasi dell'intervento (start-up e selezione del Gruppo operativo);
4. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4);
5. un rischio basso a livello di sistemi di controllo (ECR3) e di sistemi informativi adeguati (ECR9), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati;
6. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3);
7. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti.
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità, i documenti da presentare e le relative tempistiche per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto è necessario disporre di figure tecnico-scientifiche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la costituzione della/e commissioni di valutazione (nella fase di ammissibilità) di professionalità con mirate conoscenze in grado di valutare la qualità dei progetti presentati nell'ambito delle diverse tipologie di intervento (ricercatori, docenti, tecnici);

4. il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici;
5. il rischio ECR3-ECR9 può essere mitigato attraverso l'individuazione di specifiche fonti dalle quali i valutatori potranno attingere per la verifica dell'originalità dell'intervento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o collaborazioni esterne; inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
6. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del manuale di cui al precedente punto 2 di mitigazione, inserendo nello stesso chiare indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese relative a investimenti materiali ed immateriali e, de del caso, sul rispetto delle condizioni di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

--

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.2. 16.02.01 Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito del più vasto intervento della M16, il presente intervento contribuisce in via prioritaria al fabbisogno F3 del programma, in quanto consente di rendere pratico ed operativo il collegamento tra le imprese agricole/forestali e gli enti di ricerca, per lo sviluppo di soluzioni concrete, ottenute applicando i risultati della ricerca. L'intervento agisce, altresì, a favore del miglioramento della sostenibilità delle imprese (F4) e può dare un forte impulso al rafforzamento della qualità delle produzioni regionali, sia attraverso il miglioramento dei prodotti e l'ampliamento delle funzioni d'uso, che attraverso la tracciabilità dei processi (F8-F11).

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A ed ha effetti indiretti sulla FA3A. Esso, inoltre, opportunamente prioritizzato verso l'ecoinnovazione, riesce a determinare effetti indiretti sulle priorità 4 e 5 del PSR.

L'intervento assume, pertanto, un ruolo importante rispetto all'obiettivo trasversale innovazione e riesce a dare il proprio contributo rispetto agli obiettivi ambiente e cambiamenti climatici.

L'operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione, proposti da aggregazioni di soggetti con capacità pertinenti rispetto al progetto di cooperazione, nell'ambito dello sviluppo della competitività e della sostenibilità delle imprese agroalimentari e forestali, che elaborino ed attuino progetti finalizzati all'applicazione e/o adozione di risultati di ricerca al fine della loro valorizzazione, oppure attività di trasferimento tecnologico in settori economici, di servizi e delle tecnologie di frontiera legati ad attività di ricerca condotte in atenei/enti o organismi di ricerca.

Gli ambiti di interesse dei progetti sono finalizzati:

- a. allo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e forestali in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti;
- b. allo sviluppo di nuove pratiche agricole (pratiche colturali eco-compatibili, gestione del suolo) o forestali che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende;
- c. allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi, la gestione sostenibile delle aziende, il miglioramento del posizionamento sul mercato e/o un maggiore grado di qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti.

L'operazione può sostenere sia progetti finalizzati ad uno solo dei precedenti ambiti di interesse, oppure, quando è in grado portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un ambito di interesse.

L'operazione non sostiene progetti che abbiano come oggetto la ricerca di base, ma promuove progetti di sviluppo pre-competitivo ed eventuale "industrializzazione" dei risultati, essa può essere utilizzata per finanziare attività di ricerca che sono correlate o che accompagnano progetti pratici (analizzando il successo

e il fallimento dei progetti, adattando soluzioni per contesto climatico e strutturale specifico). Essa può essere utilizzata per lo sviluppo di tecniche e metodi che sono essenzialmente adattamenti di tecnologie esistenti a situazioni in cui non vengano correntemente utilizzate.

L'operazione supporta le attività dimostrative relative a nuove tecnologie, quando l'attività dimostrativa è la parte finale di un processo di testing e validazione di una tecnologia, di in processo, operando in netta demarcazione con le attività dimostrative dell'art. 14 (Misura 1), che, invece, devono semplicemente sensibilizzare rispetto a tecnologie, tecniche disponibili ed utilizzabili.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un progetto innovativo;
- la pertinenza delle capacità/esperienze dei soggetti che compongono il gruppo operativo rispetto al progetto innovativo presentato.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013, il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e

innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Legge Regione Calabria del 17 agosto 2009, n. 24 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica".

Decreto legislativo n. 1306/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei Contratti Pubblici.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è una forma di aggregazione tra almeno due soggetti tra i seguenti:

- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata;
- organizzazione di produttori;
- organismi interprofessionali;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università;
- soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- b. costi di esercizio della cooperazione, quali: costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, acquisto e noleggio di beni strumentali (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software) e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c. costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);
- d. materiali ed attrezzature tecnico-scientifiche;
- e. costi per test, analisi di laboratorio, compresi i costi di materiale a perdere, prove in campo;
- f. acquisto di brevetti e licenze;
- g. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
- h. consulenze esterne qualificate;
- i. costi per le attività di divulgazione dei risultati.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Le spese per la realizzazione di prototipi ed altri investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Raggruppamenti di soggetti tra quelli indicati come ammissibili al presente intervento costituiti in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto, che:

- a. assumono come soggetto capofila ("impresa leader") che si assume la responsabilità finanziaria del progetto, un'impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, costituita in forma singola e/o associata, ovvero un'associazione di imprese agricole e/o agroindustriali e/o agroalimentari o imprese forestali;
- b. dimostrano conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- c. adottano un proprio regolamento, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

2. "Poli", per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto

concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un progetto recante, almeno, le seguenti informazioni:

- a. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
 - b. elenco dei soggetti partecipanti al raggruppamento (partner) e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza all'interno del raggruppamento stesso;
 - c. descrizione delle attività di progetto e loro ripartizione tra i vari partner del raggruppamento;
 - d. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/forestali/agroalimentari;
 - e. descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative;
 - f. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato;
 - g. tempistica di svolgimento del progetto;
 - h. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- i) descrizione e quantificazione degli indicatori target di progetto, attraverso i quali si intende misurare lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure.

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, la selezione dei Progetti verterà sui seguenti principi inerenti la qualità dei medesimi :

- alla qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
- alla chiarezza della proposta in termini di definizione delle singole fasi in cui si articola il progetto e della divisione dei ruoli (chi fa che cosa) tra i partner di progetto;
- alla composizione della partnership in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto (adeguatezza delle competenze, complementarietà delle competenze, completezza del partenariato);
- alla maggiore capacità della proposta di affrontare e risolvere i temi della sostenibilità ambientale e di affrontare i temi del cambiamento climatico (emissioni, protezione delle acque, rischio erosione dei suoli);
- alla trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo;
- alla maggiore capacità dei risultati ottenuti di generare incremento di valore aggiunto per le imprese partner e/o del comparto produttivo.
- alla qualità delle attività di disseminazione dei risultati

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate

garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo di spesa sovvenzionabile dall'operazione € 400.000,00,

Tasso di sostegno dell'operazione 100% delle spese ammissibili, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente operazione a favore di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione di pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (ECR1) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e delle azioni previste che è proprio di ambedue le fasi dell'intervento;
4. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4);

5. un rischio basso a livello di sistemi di controllo (ECR3) e di sistemi informativi adeguati (ECR9), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati per verificare anche l'effettiva novità del programma presentato; un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità, i documenti da presentare e le relative tempistiche per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto è necessario disporre di figure tecnico-scientifiche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la costituzione della/e commissioni di valutazione (nella fase di ammissibilità) di professionalità con mirate conoscenze in grado di valutare la qualità dei progetti presentati nell'ambito delle diverse tipologie di intervento (ricercatori, docenti, tecnici);
4. il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
5. il rischio ECR3-ECR9 può essere mitigato attraverso l'individuazione di specifiche fonti dalle quali i valutatori potranno attingere per la verifica dell'originalità dell'intervento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o collaborazioni esterne. Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
6. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del manuale di cui al precedente punto 2 di mitigazione, inserendo nello stesso chiare indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese relative a investimenti materiali ed immateriali e, se del caso, sul rispetto delle condizioni di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.



8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per il presente intervento.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I "Progetti pilota" consistono nell'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nei progetti pilota la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Il progetto pilota può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il progetto pilota non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Il “polo” è un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese “start up”, piccole medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l’attività economica/innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

8.2.14.3.3. 16.03.01 - Cooperazione tra piccoli operatori per organ. processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli e forestali al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali, rilevate dal fabbisogno F5 per sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole. E, più in generale sostenere la diversificazione dell'economia rurale, agendo a favore del fabbisogno F22, attraverso il sostegno a favore di processi cooperativi tra piccoli operatori turistici, che sviluppano progetti innovativi di commercializzazione.

In tale contesto di azione l'intervento agisce direttamente rispetto agli obiettivi della focus area 6A ed indirettamente sugli obiettivi della focus area 2A. Inoltre contribuisce alla definizione dei target della Focus area 1B. Contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione, in quanto sostiene l'implementazione di soluzioni innovative di cooperazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli e agroalimentari e tra piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune e/o
- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese mediante l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione ("sharing") delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto innovativo presentato.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni".

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. "Disciplina contratto di rete".

Disciplina contratto di rete per le aziende agricole: Decreto Legge n. 179/2012 e Legge n. 221/2012; Decreto Legge n. 76/2003, conv. con Legge n. 99/2013, art. 9, comma 1.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione: Partenariati tra almeno due soggetti tra "piccoli operatori" del settore

agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica.

Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del Piano di cooperazione, consistenti in investimenti materiali od immateriali.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Aggregazioni di piccoli operatori, come definiti nella presente Misura, di nuova costituzione ed operanti nell'ambito delle attività agricola, agroalimentare, turistica e costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti registrati, ivi inclusi i "contratti di rete" per come regolamentati dalla legge italiana, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e che si assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante, almeno, i seguenti elementi:

- a. descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/agroalimentari/turistiche e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali, attraverso la migliore apertura e presenza sui mercati di riferimento;
- c. descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;

- d. descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati dei progetti realizzati.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- ad assegnare maggiore priorità all'ubicazione delle attività oggetto del Piano di cooperazione nelle aree rurali più svantaggiate (aree D del programma con minore densità abitativa);
- al maggiore numero di soggetti cooperanti;
- al maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate.
- ai migliori risultati in termini di benefici economici per i soggetti cooperanti, in termini di maggiore redditività delle imprese;
- al maggiore incremento occupazionale ottenuto.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del

valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.14.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto.

3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Informazioni non pertinenti per il presente intervento.

8.2.14.3.4. 16.4.1 Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intercetta i fabbisogni del programma F5, F8, F10, F11 in quanto esso contribuisce a rafforzare sui mercati i piccoli produttori agricoli, a rafforzare le filiere corte, ed a sviluppare mercati locali dei prodotti di qualità regionale. In tale direzione l'intervento agisce direttamente sulla focus area 3A del programma ed indirettamente sulla focus area 2A ed apporta il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare.

L'intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento.

Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come previsto ai sensi dell'art. 11 par. 1 del Reg. UE n. 807/2014, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.

Per i mercati locali le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n. 807/2014.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita
- alla creazione di mercati locali e all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale create con la presente misura.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta;

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Decreto Mipaaf 20.11.2007 "Regolamento dei mercati di vendita diretta degli imprenditori agricoli"

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Legge Regione Calabria 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali a chilometro zero" e s.m.i. apportate con Legge Regionale del 11 giugno 2012, n. 22.

Legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 23 "Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione:

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel

settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta e per le azioni promozionali sui mercati locali, predisposizione di materiale divulgativo e pubblicitario, partecipazione ad eventi promozionali;
- d. costi diretti relativi ad investimenti materiali ed immateriali previsti dal Piano di cooperazione per allestire centri per la distribuzione diretta dei prodotti e per le attrezzature funzionali allo svolgimento delle sue funzioni.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Aggregazioni di operatori operanti nell'ambito delle attività del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti debitamente registrati che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che:

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.
- che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto

concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti devono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Le attività di promozione, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Reg. UE n.807/2014, sono ammissibili al sostegno solo se riferite alle filiere corte ed ai mercati locali nella sua interezza pertanto con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;
- al maggiore numero di prodotti agricoli interessati;
- alla maggiore presenza di prodotti certificati;
- al maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree "D"

dal programma;

- al maggior numero di soggetti cooperanti;
- alla maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione;
- alla maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00.

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso

in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali ed alla verifica dell'effettività della filiera corta e del mercato locale (ECR5).

4. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario, in prossimità della scadenza dell'impegno stesso. Mentre per quanto attiene all'effettività della filiera corta e del mercato locale può essere acquisita e verificata la documentazione contabile delle imprese (fatture, contratti) che attuano il progetto per verificare provenienza e destinazione delle produzioni interessate dal progetto.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

Per "filiera corta", ai sensi di quanto disposto all'art. 11(1) del Reg. UE n. 807/2014 si intendono solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore ed il consumatore.

Per i "mercati locali" le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n.

807/2014.

8.2.14.3.5. 16.8.1 Stesura di piani di gestione forestale

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.14.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione finalizzati solo alla stesura dei piani di gestione forestali di carattere integrato e di area vasta, in grado di migliorare la gestione economica sostenibile delle risorse forestali regionali. Esso risponde direttamente al fabbisogno F13 del programma che ha evidenziato la necessità di diffondere sul territorio regionale la pianificazione forestale, ispirata ai principi di sostenibilità delle foreste. Sotto tale aspetto l'intervento agisce direttamente sulla focus area 4c in quanto è in grado di contribuire alla gestione sostenibile dei suoli forestali; essa agisce altresì, indirettamente sulle focus area 4A e 4B in quanto contribuisce a garantire il presidio della biodiversità forestale e l'efficace svolgimento del ciclo delle acque.

La Misura 8 sostiene la stesura dei piani forestali quando obbligatoria per l'attuazione di specifici interventi sostenuti dal PSR, mentre la Misura 16 incoraggia la stesura di piani di gestione forestali in forma di cooperazione tra detentori di piccola dimensione non obbligati alla stesura dei Piani.

Determina, inoltre, effetti indiretti con la Focus area 2A.

Essa interviene direttamente sull'obiettivo trasversale ambiente ed è in grado di garantire una maggiore adattabilità e resilienza ai rischi dei cambiamenti climatici (quali il rischio incendi ed il rischio alluvioni), oltre lo svolgimento più efficace della funzione di sequestro di CO₂, in linea con l'attuazione della strategia UE per le Foreste e con i principi di gestione sostenibile delle foreste definiti dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

L'operazione si propone di sostenere lo sviluppo e la crescita del settore forestale, sia per gli aspetti economici/produttivi (filiera bosco-legno e bosco-legno-edilizia) che per quelli innovativi e ambientali, agendo sul sostegno di modelli innovativi ed integrati di programmazione delle attività forestali in grado di contribuire al miglioramento dell'adattamento e della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

La finalità dei progetti di cooperazione è quella di sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione forestale secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l'obbligo ai sensi della normativa vigente.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione per l'elaborazione di piani di gestione associati;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende e soggetti cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.14.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Per quanto riguarda i costi diretti di redazione dei piani di gestione forestale, i contributi sono calcolati sulla base delle tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge Regione Calabria n. 45/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 25 “Istituzione dell'azienda regionale per la forestazione e le

politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e politiche della montagna.

8.2.14.3.5.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione:

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, forestale e altri soggetti pubblici o privati proprietari o detentori di superfici forestali, che singolarmente possiedono e/o detengono superfici forestali di dimensioni inferiori ai 100 ettari, e che insieme raggiungono complessivamente il possesso e/o detenzione di almeno 100 ha di bosco, da sottoporre a piano di gestione forestale.

8.2.14.3.5.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata (studi preliminari e di contesto, studi di fattibilità);
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di redazione del piano di gestione forestale.

Ai costi relativi alla lettera c) si applicano le tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione.

8.2.14.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Aggregazioni tra diversi operatori del settore agricolo e forestale proprietari e/o detentori di superfici forestali, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Ciascuno dei soggetti partecipanti all'aggregazione deve essere possessore e/o detentore di una superficie forestale inferiore ai 100 ettari, mentre la superficie forestale complessivamente posseduta/detenuta dall'aggregazione di soggetti deve essere uguale o superiore ai 100 ettari ed deve rappresentare una superficie territoriale contigua.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della gestione economica sostenibile integrata e/o di area vasta delle aree forestali;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

8.2.14.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata,;
- alla localizzazione delle aree forestali interessate (aree della Rete Natura 2000, aree protette, aree montane, aree in cui è più elevato il rischio incendi) ;
- al maggiore numero di soggetti cooperanti ed alla maggiore estensione della superficie forestale

interessata

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.14.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione 100.000 €

Tasso di sostegno dell'operazione 100%. Per le tipologie di operazioni riconducibili al altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/submisura/operazione cui si riferisce l'operazione.

Per quanto riguarda i costi diretti di redazione del piano di gestione forestale, l'importo concedibile è definito sulla base tabelle unitarie di costi standard definite dalla Regione e riportate di seguito:

Classi di superficie boschiva (ha)	UCS TOTALE €/ha
< 100	55,5
da 100 a 250	47,6
da 250 a 500	39,7
Da 500 a 1.000	31,7
Da 1.000 a 2.000	23,8
Da 2.000 a 4.000	19,0
> 4.000	15,9

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni. Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 40 % del valore complessivo del progetto elaborato.

8.2.14.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e

dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4).

8.2.14.3.5.9.2. Misure di attenuazione

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, verrà richiesta l'elaborazione di una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento delle attività eseguite;
3. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.

8.2.14.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la redazione dei piani di gestione forestale, il calcolo delle tabelle unitarie di costo standard è avvenuto conformemente all'articolo 67(1)b ed all'art. 67(5) a i. del regolamento (UE) 1303/2013.

In particolare, il calcolo dell'UCS è basato su informazioni oggettive: sono stati, infatti, adottati gli importi e seguiti i metodi di calcolo il metodo (unità di costo per ettaro) e la classificazione (sette classi di superficie boschiva) della normativa nazionale, in specie il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1991 n 232 e ss.mm. del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste.

L'importo dei costi standard per le attività di redazione dei Piani di Gestione forestale si compone di cinque voci di costo:

A. Onorario per il tecnico professionista

I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano e sono stati attualizzati al febbraio 2016 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.806 per il periodo considerato).

La tabella seguente riporta ii valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2016 <100 ha= 100).

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro Ha/2016	NI 2016
< 100	35.000	18,1	1,806	32,6	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,806	28,0	85,7
da 250 a 500	25.000	12,9	1,806	23,3	71,4

Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,806	18,7	57,1
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,806	14,0	42,9
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,806	11,2	34,3
>4.000	10.000	5,2	1,806	9,3	28,6

B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

L'Onorario integrativo per il tecnico professionista è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

C. Spesa per personale coadiuvante

Per la spesa del personale coadiuvante è stata moltiplicata la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per addetti ai lavori di forestazione della Regione Calabria per costo ad ettaro calcolato con un criterio di proporzionalità tra l'onorario del tecnico e la spesa riconosciuta per coadiuvante.

D. Rimborso spese

È stato calcolato in modo forfettario, in misura pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda

E. Costo delle cartografie di Piano

Questo costo concerne la predisposizione:

- della carta assestamentale in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 3,2/ha per i primi 100 ha;
- delle carte tematiche speciali (vegetazionale, vincoli, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) in scala 1:10.000. La predisposizione di questa carta prevede un costo di € 2,8/ha per i primi 100 ha. Il costo complessivo, per i primi 100 ha è quindi pari a 6 €/ha. Per le altre classi di superficie, il costo di questa voce, è stato stimato moltiplicando questo valore (6 €/ha) per il numero indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista.

La seguente tabella sintetizza i parametri di costo relativi alle diverse voci e classi di superficie.

<i>Classi di superficie boschiva</i>	<i>A. Onorario al tecnico</i>	<i>B. Onorario integrativo</i>	<i>C Spese per il personale coadiuvante</i>	<i>D. Rimborso spese</i>	<i>E. Cartografie</i>	<i>UCS TOTALE</i>
< 100	32,6	7,9	7,3	1,6	6	55,5
da 100 a 250	28,0	6,8	6,3	1,4	5,1	47,6
da 250 a 500	23,3	5,7	5,2	1,2	4,3	39,7
Da 500 a 1.000	18,7	4,5	4,2	0,9	3,4	31,7
Da 1.000 a 2.000	14,0	3,4	3,1	0,7	2,6	23,8
Da 2.000 a 4.000	11,2	2,7	2,5	0,6	2,0	19,0

>4.000	9,3	2,3	2,1	0,5	1,7	15,9
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Per il calcolo del costo standard totale si procederà a sommare le UCS totali relative a ciascuna classe di superficie.

8.2.14.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.6. 16.9.1 Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde al fabbisogno di rafforzare il sistema economico extra-agricolo delle aree rurali, fabbisogno F22.

Esso, per come prioritizzato, risponde al fabbisogno F25 in quanto viene finalizzato a sollecitare lo sviluppo della crescita digitale nel sistema economico delle aree rurali, al fine di cogliere le opportunità offerte dall'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di banda larga ultra larga realizzate attraverso il PSR.

Contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus area 6A e, considerata la sua prioritizzazione sullo sviluppo di soluzioni ICT, determina il suo contributo sull'obiettivo trasversale innovazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed alti operatori pubblici e privati delle aree rurali di pertinenza per gli obiettivi del progetto, finalizzate a definire soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole che diversificano le attività agricole promuovendo servizi di integrazione sociale, di assistenza sanitaria e di educazione ambientale e alimentare attraverso l'utilizzo cooperativo di locali e strutture produttivi, risorse aziendali ed impianti e fattori produttivi.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme cooperative di diversificazione delle aziende agricole mediante l'adozione di soluzioni innovative di fornitura di servizi, anche attraverso:

- progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro e modalità di erogazione dei servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT) in maniera aggregata;
- progetti finalizzati allo sviluppo ed alla animazione territoriale relativamente all'uso di nuovi servizi o di nuove modalità di erogazione degli stessi servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi nelle aree rurali (ICT).

La finalità delle soluzioni di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di migliorare l'apertura e la presenza sui mercati dei servizi di agricoltura sociale e di servizi didattici delle aziende agricole che attuano il progetto di cooperazione puntando anche su una maggiore diffusione delle informazioni e sulla creazione di spazi di collaborazione, realizzati attraverso l'impiego delle ICT riducendo il *digital divide* e puntando al rafforzamento delle capacità relazionali e dell'identità territoriale delle zone rurali.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Progetto di cooperazione dettagliato;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di soggetti cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 “Stabilità delle operazioni”;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell’operazione: aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, e altri soggetti pubblici o privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, di elaborazione del progetto (studi di fattibilità);
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione e alla fornitura di servizi riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati e l’educazione ambientale in aree rurali previste dal piano delle attività del Progetto di cooperazione presentato (attività di comunicazione e realizzazione di servizi di educazione, integrazione sociale e assistenza sanitaria da svolgere nelle aziende agricole, seminari, siti e attività web, materiale divulgativo).

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisure cui si riferisce l’operazione.

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura sociale:

Aggregazioni tra aziende agricole, Comuni o altri enti pubblici o privati che operano nel settore socio sanitario costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura didattico/educativa:

Aggregazioni tra diversi operatori del settore agricolo e altri soggetti pubblico o privati che operano nei settori ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato di un Piano recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della dell'agricoltura sociale e dell'agricoltura didattico/educativa;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in

termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- all'utilizzo di soluzioni che utilizzano tecnologie ICT per l'implementazione e la fruizione dei servizi;
- assegnando priorità alla localizzazione delle attività all'interno delle aree rurali più svantaggiate "C" e "D" del Programma ed alle aree montane;
- alla dimensione e completezza della rete di cooperazione (numero di soggetti aggregati, di fattorie didattiche coinvolti, di soggetti del partenariato sociale e del terzo settore coinvolti);
- alla maggiore capacità di creare valore aggiunto per le imprese cooperanti;
- alla maggiore capacità di creare nuova occupazione qualificata (laureati).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%. Per le tipologie di operazioni riconducibili al altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/submisura/operazione cui si riferisce l'operazione.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del progetto elaborato.

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4).
4. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, verrà richiesta l'elaborazione di una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento delle attività eseguite;
3. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo

aggiornamento.

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento, qualora pertinenti.

--

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.15.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 19 è costituita da :

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
articoli 42 – 44;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
articoli 32 – 35;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014.

Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;

Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 19 è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come intervento di "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER).

Attraverso lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) si punta, in via generale, al miglioramento delle politiche di sviluppo locale e, in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, a:

- a. migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
- b. promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- c. promuovere, con flessibilità e su un terreno concreto, il coordinamento tra le politiche con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Ai fini del Reg. UE 1305/2013 e del presente Programma, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR e denominato Sviluppo locale Leader rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44), in funzione del conseguimento:

- dell'obiettivo generale del FEASR di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato (art. 4)
- delle correlate priorità dell'Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5)
- degli obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente (art. 5).

Principali fabbisogni su cui interagisce la misura: F5-F8-F14-F19-F22-F23-F24-F25.

Territorio di riferimento

Visti i principi sottesi all'attuazione di Leader, con riferimento alla territorializzazione prevista dal presente Programma in coerenza con gli indirizzi generali dell'Accordo di partenariato, l'attuazione dello Sviluppo locale Leader viene prevista nelle aree D (aree rurali con problemi di sviluppo), C (aree rurali intermedie) e B (aree rurali ad agricoltura intensiva).

Più specificatamente, si possono candidare aggregazioni di territori che raggiungono una massa critica sufficiente a sostenerne la strategia di sviluppo in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, appartenenti a:

- territori classificati come aree rurali C e D nella programmazione 2014/2020
- territori classificati come aree B che sono stati oggetto dell'approccio Leader nel periodo di programmazione 2007-2013, per garantire un principio di contiguità territoriale e di continuità nelle politiche di sviluppo locale
- aree non appartenenti alla zonizzazione sopra citata, ricadenti in aree protette e ad alto valore naturalistico, purché giustificate nella strategia di sviluppo locale presentata.

La popolazione del territorio candidato deve essere compresa tra i 10.000 e i 150.000 abitanti.

Su un totale in Calabria di 409 Comuni e 1.959.050 abitanti, il territorio potenzialmente interessato allo sviluppo locale Leader riguarda n. 274 Comuni in area D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" con 851.780 abitanti (43,47% della popolazione totale), n. 106 Comuni in area C "Aree rurali intermedie" con 365.494 abitanti (18,65 % della popolazione totale).

Il territorio coinvolto nelle strategie Leader è pari a Km² 13.015 (aree C e D) pari all'81% del totale della superficie regionale a cui si aggiungono le aree B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013 che con 478 Km² di superficie raggiungono una percentuale di circa il 3 % sul totale della superficie regionale.

Il numero di GAL da selezionare sul territorio regionale per attivare la strategia Leader 2014-2020 non potrà essere superiore a 14, numero raggiunto nel periodo di programmazione 2007/2013.

Strategia di sviluppo locale LEADER

Lo Sviluppo locale Leader ai sensi dell'art. 33 del Reg. UE 1303/2013 è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, che garantiscano:

approccio dal basso: definizione dei fabbisogni e costruzione di strategie e programmi che rispecchino il

territorio di riferimento in base alla capacità di ascolto dei portatori di interesse;

approccio integrato: superamento di una logica settoriale degli interventi attraverso la proposta di progetti integrati intorno ad alcuni ambiti tematici scelti al fine di collegare il modello di sviluppo locale alla crescita del territorio anche da un punto di vista economico e sociale;

innovazione: si esplicita nella possibilità di introdurre elementi di innovazione nel governo dei processi e nel soddisfacimento dei fabbisogni locali;

approccio territoriale: integrazione e collaborazione progettuale tra gli operatori locali e i portatori di interessi dei territori leader;

sviluppo del capitale umano dei territori: attraverso le strategie di sviluppo locale e le attività di cooperazione si contribuisce alla crescita delle capacità professionali ed umane locali delle aree rurali.

Gli ambiti tematici di programmazione della strategia LEADER nel PSR Calabria sono i seguenti:

- a. sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);
- b. sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. turismo sostenibile;
- d. cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e. valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f. valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g. accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h. inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i. legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j. reti e comunità intelligenti.

All'interno degli ambiti tematici, spetterà ai GAL scegliere le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nel Piano d'Azione. I Piani di Azione, conformemente a quanto previsto nell' Accordo di Partenariato, dovranno concentrarsi su un numero esiguo di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare la progettazione locale 2014-2020.

I Piani di sviluppo locale da selezionare dovranno concentrarsi su ambiti di intervento coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i rispettivi territori, nonché con le competenze e le esperienze espresse dai territori stessi.

Ogni strategia di sviluppo locale (art. 33 Reg.1303/2013) deve contenere almeno i seguenti elementi:

- definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi, la strategia deve essere coerente con il PSR;
- una descrizione, se prevista dalla strategia di sviluppo locale presentata, dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità dell'attività di cooperazione di cui all'art. 44 del Regolamento (UE) 1305/2013 e

delle modalità operative di attuazione;

- una descrizione del processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- un piano di azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- il piano finanziario per la strategia.

E' garantita la parità tra uomini e donne e la non discriminazione sia nella fase di selezione che in quella di attuazione delle Strategie di sviluppo Locale secondo l'art.7 del Reg. (UE) 1303/2013. Sulle aree eleggibili, sarà avviato un processo di selezione delle strategie di sviluppo locale in grado di individuare i partenariati locali più pronti e più capaci di programmare ed implementare una strategia di intervento "innovativa", basata su un'analisi puntuale del territorio e su obiettivi limitati, chiari e misurabili e di interesse per l'intero territorio omogeneo.

L'ambito di azione dei GAL può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale indicati nei PSL, modalità e strumenti che dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1303/2013 e dovranno contribuire agli obiettivi e alle priorità del FEASR fissati a titolo degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n.1305/2013 nonché, ove applicabili, rispettare le regole sugli aiuti di Stato.

Il LEADER viene programmato secondo un approccio mono-fondo, attraverso l'utilizzo del FEASR e, più in particolare attraverso la presente Misura nella Focus Area 6b. La dotazione finanziaria minima dei PSL è fissata, in conformità all'Accordo di partenariato, in € 3.000.000 e la massima in 12.000.000 di €. Ogni strategia di sviluppo locale dovrà dimostrare l'apporto di un valore aggiunto rispetto all'attivazione delle misure del PSR in maniera ordinaria sul territorio.

La Regione, sulla scorta dell'esperienza attuativa della programmazione 2007/2013, può prevedere uno o più obiettivi intermedi Leader nel periodo di programmazione 2014/2020, connessi alla valutazione dello stato di avanzamento fisico, finanziario e di risultato della strategia, sulla base di appositi criteri e procedure condivise in seno al Comitato di Sorveglianza ed adottate dall'Autorità di Gestione, analogamente al modello comunitario della riserva di performance.

Nello specifico le attività valutative riguarderanno l'analisi degli interventi della Strategia di Sviluppo Locale rispetto al soddisfacimento dei fabbisogni individuati, il raggiungimento dei target e degli obiettivi (efficacia della strategia), l'impiego delle risorse economiche (efficienza della strategia) e attraverso la valutazione dell'impatto nell'area interessata dalla strategia valutando in che misura gli interventi finanziati hanno contribuito al cambiamento programmato.

La valutazione dello stato di avanzamento delle strategie di sviluppo locale sia a livello procedurale che finanziario avviene in particolare nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione, con particolare

riguardo alla Relazione annuale di attuazione del 2018.

Gruppi di Azione Locale – GAL

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo Leader è proposto, attivato e gestito attraverso i Gruppi di Azione Locale previsti dagli artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013, appositamente selezionati e riconosciuti a livello regionale, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente Scheda di Misura.

Il numero di GAL da selezionare sul territorio regionale per attivare la strategia Leader 2014-2020 non potrà essere superiore a 14, numero raggiunto nel periodo di programmazione 2007/2013.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato composto da soggetti rappresentativi delle parti economiche e sociali del territorio, sia pubblici che privati, nel quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; rappresenta interessi generali e diffusi, presenti all'interno del relativo ambito territoriale, assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all'effettiva natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta. Il quadro dei requisiti e delle condizioni richieste riguardano, in particolare:

- la conformazione giuridica e la composizione del relativo organo decisionale;
- le modalità con le quali vengono assunte le decisioni e selezionate le operazioni, improntate su procedure e criteri trasparenti, non discriminatori e tali da evitare possibili conflitti di interessi
- la titolarità di una strategia di sviluppo locale conforme al Reg. UE 1303/2013, all'Accordo di Partenariato, agli obiettivi ed ai fabbisogni del PSR Calabria ed alla presente Scheda di Misura;
- la trasparenza di tutti i processi decisionali e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle norme in materia di informazione, comunicazione e pubblicità
- un organigramma coerente e strutturato, sotto il profilo organizzativo, operativo e funzionale, che preveda la dotazione di personale qualificato ed esperto, in grado di garantire l'elaborazione e l'attuazione della strategia e la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate; la composizione e la quantità delle figure previste dall'organigramma proporzionata alla complessità della strategia e del partenariato; standard organizzativi ed operativi orientati alla valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività ed in grado comunque di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria azione.

Integrazione della “Strategia Aree interne”.

Il PSR concorre, tramite la misura LEADER, all'attuazione della “Strategia Aree interne” di cui all'Accordo di Partenariato 2014-2020. Il FEASR interviene a favore della “strategia aree interne” esclusivamente nell'ambito dei territori che saranno selezionati per l'attuazione del programma Leader, ricadenti nella classificazione “C e D” delle aree rurali, adottata dal PSR. Le azioni del FEASR nell'ambito della strategia “aree interne” sono definite in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di partenariato sui fattori latenti di sviluppo di tali aree e sui temi catalizzatori, nel quadro degli ambiti tematici del PSR.

Il GAL dell'area-progetto individuata definisce la propria Strategia di Sviluppo Locale tenendo conto della sinergia tra gli interventi previsti e l'insieme delle altre azioni della strategia aree interne.

Al fine di garantire l'integrazione tra la strategia Leader e la strategia aree interne è allocata nella M19 una riserva non superiore allo 0,5% della dotazione complessiva del PSR, da destinare ai PSL approvati che ricadono nelle “aree interne regionali” individuate nella Regione.

Principi e criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale

I principi posti alla base della selezione delle strategie di sviluppo locale devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e

controllabilità delle misure, e sono riferiti:

- a. alla corrispondenza tra la strategia di sviluppo locale e gli obiettivi delle Priorità dello sviluppo rurale e con l'Accordo di partenariato, la strategia di intervento del PSR in relazione alle singole Focus Area programmate, le tematiche LEADER programmate dalla SSL, anche in termini di indicatori di misurazione delle operazioni attivate nelle Focus area e di target della stessa;
- b. alla verificabilità e controllabilità degli interventi/progetti programmati dalla SSL in base alle condizioni stabilite dal Reg.(UE) 1305/2013 sulle singole Misure del Programma;
- c. alla qualità della proposta progettuale contenuta nel Piano di Azione Locale, la sua focalizzazione e concentrazione tematica rispetto all'analisi del territorio, la definizione dei fabbisogni del territorio, la definizione della strategia di intervento, l'integrazione tra i tematismi prescelti, l'attenzione e la focalizzazione verso i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, cambiamenti climatici e innovazione);
- d. alla qualità del partenariato ed alla coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al GAL e l'ambito di intervento proposto;
- e. alla capacità amministrativa della struttura tecnica, la previsione di meccanismi attuativi degli interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale;
- f. alla chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili;
- g. all'efficienza finanziaria delle attività di gestione da valutare nell'ambito del piano finanziario presentato.

La strategia di intervento LEADER deve essere in grado di elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria con criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.

La strategia di intervento LEADER, in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Partenariato ed in aderenza ai fabbisogni espressi dal territorio regionale ed alla strategia di intervento del Programma, è programmata rispetto ad un gruppo di ambiti tematici in grado di esprimere complementarietà rispetto all'attuazione delle Misure del PSR.

La gestione finanziaria della misura sarà interamente programmata nell'ambito della Focus Area 6b "Stimolare lo sviluppo locale delle zone rurali".

I progetti che saranno realizzati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale dovranno produrre, per il loro carattere integrato e multi-settoriale, effetti multipli in vari settori contribuendo a più priorità dello sviluppo rurale ed a più Focus Area programmate. La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** attraverso la sottomisura 19.2 "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader" con l'eventuale attivazione di misure nei Piani di Azione Locale che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali e che possono avere effetti positivi sull'ambiente.

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **cambiamenti climatici** in quanto è in grado di sollecitare, sia nell'ambito dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, adottando principi guida opportuni nella progettazione, selezione ed esecuzione dei progetti locali; sia attraverso l'utilizzo dell'attività di animazione che di cooperazione Leader; una conoscenza più diffusa dei fattori che determinano i cambiamenti climatici, gli impatti attesi e le strategie di adattamento, contribuendo alla declinazione a livello territoriale

della Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La misura contribuisce all'obiettivo trasversale **innovazione** in quanto sollecita l'introduzione di elementi innovativi nel governo dei processi e nel soddisfacimento dei fabbisogni locali attraverso la sottomisura 19.2 "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader" e anche attraverso la sottomisura 19.3. "Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale" che sostiene processi di cooperazione interterritoriali e transnazionali rivolti alla disseminazione di contenuti e soluzioni innovative, in grado di determinare cambiamenti innovativi nel tessuto socioeconomico dei territori regionali.

Procedura e tempistica per la selezione dei Gal

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è effettuata in una sola fase, che prevede la valutazione delle Strategie di sviluppo Locale e dei Piani di Azione Locale; il calendario per selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo deve rispettare le scadenze fissate dai regolamenti di riferimento, che prevedono la conclusione del procedimento entro 2 anni dall'approvazione dell'accordo di partenariato. Ai sensi dell'art.33(4) Reg.1303/2013 possono essere selezionate strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Suddivisione dei compiti tra AdG, OP e Gal

Autorità di gestione, Organismo pagatore e GAL eserciteranno i compiti previsti dai regolamenti comunitari.

Ai GAL sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'OP può delegare ai GAL l'esecuzione dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative alle operazioni selezionate, mantenendo la funzione di effettuare i controlli in loco o delegandola ulteriormente alla Regione.

La Misura si articola nelle seguenti sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di intervento:

19.1 Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale.

19.1.1 Sostegno preparatorio alla definizione

19.2. Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia.

19.2.1 Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia.

19.3 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL.

19.3.1 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL

19.4 Costi di gestione e animazione

19.4.1 Costi di gestione e animazione

8.2.15.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.15.3.1. 19.1.1 – Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno consiste nel rafforzamento delle capacità di programmazione, nella formazione e creazioni di reti al fine di elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale.

Le azioni di *costruzione delle capacità di sviluppo*, di formazione e *creazioni di reti* sono aperte sia alle nuove aree, che non hanno operato nell'ambito di LEADER, sia ai GAL già esistenti. Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale.

Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale.

In linea generale, l'operazione prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni per il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla formazione, all'animazione ed alla messa in rete. L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

La procedura per rendere disponibile il sostegno preparatorio verrà attivata mediante Avviso Pubblico. Per l'ammissibilità delle spese relative al sostegno preparatorio il beneficiario dovrà presentare domanda a valere sul bando di selezione dei GAL e delle relative SSL. Solo nel caso in cui la domanda venga ammessa, seppur non finanziata, il beneficiario otterrà il rimborso delle spese sostenute.

In accordo con l'articolo 35 del Regolamento (UE) 1303/2013, il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno venga selezionata o meno.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Soggetti proponenti sotto forma di partenariati pubblico-privati.

Gal che hanno partecipato alla programmazione 2007-2013 e che nel periodo di programmazione 2007-2013 non hanno ricevuto finanziamenti per preparare la strategia di sviluppo locale per la programmazione 2014-2020.

Nel caso di partenariati non formalmente costituiti, deve essere identificato un soggetto capofila che costituisce il beneficiario.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a. costi di formazione di animatori, del personale del partenariato, nonché degli stakeholder delle aree interessate;
- b. studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale designato, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
- c. costi relativi alla costituzione del partenariato, compresi i costi operativi e i costi del personale
- d. dell'organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione;
- e. costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
- f. costi per le attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della

popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.

Per essere ammissibili, le spese di cui al punto precedente devono fare riferimento ad attività svolte nei sei mesi antecedenti alla presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale. I documenti giustificativi relativi a tali spese devono essere emessi e quietanzati entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento a valere sull'intervento 19.1.1.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I partenariati che presentano domanda per il sostegno devono:

- rappresentare i territori che rientrano nella territorializzazione per come riportata nella misura e classificati come aree rurali D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” C “Aree Rurali intermedie” e B “Aree rurali ad agricoltura intensiva”;

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi alla base dei criteri di selezione sono stabiliti nel rispetto dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

I principi che riguardano i criteri di selezione delle operazioni ammissibili si basano sulla congruità della spesa in relazione alla effettiva necessità del sostegno preparatorio, sulle caratteristiche del partenariato proponente, sulla rappresentatività del partenariato proponente e sulle competenze del proponente in relazione alla capacità di dare attuazione alle strategie di sviluppo locale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 20.000,00 euro.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito alle analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della

misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

Rischio di doppio finanziamento per i Gal che hanno partecipato alla programmazione 2007-2013 relativamente alla sottomisura 19.1 relativa al sostegno preparatorio.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Per quanto riguarda il rischio del doppio finanziamento, che si limita ai Gruppi di Azione Locale già costituiti e che hanno operato nel periodo di programmazione 2007/2013, esso può essere mitigato attraverso un controllo effettuato dall'Autorità di gestione sulle spese sostenute per attività di animazione e consulenza effettuate nell'ultimo anno di programmazione.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Gli elementi richiesti sono riportati nella descrizione generale della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene descritta e riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.15.3.2. 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La strategia di sviluppo locale prevede, in particolare, un “piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete” (Reg. UE 1303/2013, art. 33). L'operazione sostiene l'implementazione degli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delle strategie di sviluppo locale (SSL) in riferimento agli ambiti tematici selezionati e il sostegno ad azioni previste da altre operazioni a livello regionale inseriti nei Piani di Azione Locale (PAL) che ciascun GAL ha programmato, in coerenza con l'analisi e le strategie del proprio territorio..

Gli interventi previsti nel Piano di azione locale devono essere coerenti nell'ambito di quanto definito nella descrizione del fondamento logico della Misura ed esplicitare il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard richiesto all'approccio Leader nel caso in cui le modalità attuative saranno quelle delle operazioni di riferimento delle misure del PSR. Deve tradursi, operativamente, in una metodologia di attuazione delle strategie di sviluppo locale per progetti “su scala locale” che dovranno tenere conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono dall'analisi di contesto dei territori di riferimento e dovranno essere elaborate e concentrate su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale.

Gli interventi previsti nel Piano di azione locale devono essere protesi all'innovazione, intesa come offerta di servizi a cittadini e imprese, di metodi, di processi e di prodotto tali da garantire uno sviluppo strategico locale.

L'attuazione degli interventi programmati nella strategia deve svolgersi nel rispetto della normative in materia di appalti pubblici e la selezione degli interventi ai sensi dell'articolo 34 (3) del Reg.1303/2013, degli obiettivi e delle priorità indicati per il sostegno nell'ambito di LEADER dall'Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria, nella presente Misura.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale. Nel caso di investimenti è previsto il pagamento di un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto pubblico. Tale anticipo può essere richiesto in rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

2014-2020; Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Reg. CE 1857/2006; Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34 o attori locali in funzione dell'operazione attuata nell'ambito della Strategia di sviluppo Locale

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Costi di investimento ammissibili secondo l'art. 45 Reg. 1305/2013

Qualsiasi intervento in linea con le regole generali del Reg. (UE) 1305/2013, con le priorità per il CLLD / LEADER e la SSL

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n.1303/2013.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono definite sulla base delle condizioni, limiti, livelli ed entità di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) 1305/2013, ma in linea generale un'operazione può essere finanziata se risponde ai seguenti criteri:

- Contribuisce a uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale indicati dall'articolo 4 del Regolamento di sviluppo rurale e a qualsiasi delle priorità e focus area indicate all'articolo 5 dello stesso regolamento
- Risponde agli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale

- E' coerente con le scelte operate a livello di Accordo di Partenariato
- Risponde alle norme di ammissibilità di cui agli articoli 65-71 del regolamento 1303/2013
- Risponde alle norme generali di ammissibilità di cui all'articolo 45 e agli articoli 60-63 del regolamento sullo sviluppo rurale

L'attuazione della strategia LEADER non è comunque limitata alle sole misure attivate dal PSR.

Le azioni previste dalla strategia, secondo le condizioni stabilite dal presente intervento, sono attivate dai GAL interessati, sulla base delle formule applicabili ai fini dello Sviluppo locale Leader:

1. bando pubblico GAL
2. regia GAL
3. gestione diretta GAL.

Il “**bando pubblico GAL**” rappresenta lo strumento privilegiato per l’attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, per i quali non sia giustificabile alcuna preventiva limitazione o riduzione del numero o tipologia di beneficiari, in particolare di natura privata. Ai sensi dell’art. 34 par.3 (b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

La formula “**regia GAL**” è finalizzata a situazioni caratterizzate da progettualità complesse ed integrate, aventi finalità a ricaduta pubblica, rispetto all’area interessata e/o alle relative collettività, anche con riferimento alla tipologia di beneficiari previsti dal progetto, prevalentemente di natura pubblica, prevedendo comunque la sottoscrizione di apposita convenzione/accordo tra tutti i soggetti coinvolti dal progetto ed il GAL proponente.

La formula a “**gestione diretta**” prevede l’accesso diretto da parte del GAL ad una o più misure previste dal PSR e dal PSL, in funzione degli obiettivi della strategia e della tipologia di beneficiari ammissibili per il singolo intervento. L’accesso all’aiuto viene programmato dal GAL nell’ambito del PSL ed attivato sulla base di apposito bando per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di regia GAL/gestione diretta GAL, per ogni operazione andrà dimostrata la dimensione territoriale, la portata pubblica del progetto (e non di carattere commerciale) e che non è pervenuta proposta ammissibile da altro attore locale.

L’attuazione degli interventi programmati nella strategia deve svolgersi nel rispetto della normative in materia di appalti pubblici e la selezione degli interventi ai sensi dell'articolo 34 (3) del Reg.1303/2013, degli obiettivi e delle priorità indicati per il sostegno nell’ambito di LEADER dall’Accordo di Partenariato, nel Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria, nella presente Misura.

Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione sono definiti e motivati dai GAL nell'ambito della strategia di sviluppo locale (PSL), per ciascuna delle misure/interventi che il partenariato intende attivare ai sensi dell'art.34 parag. 3b del Reg UE 1303/2013

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I tassi di sostegno applicabili nel caso in cui gli interventi ricadono nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale devono rispettare le previsioni contenute nell'Allegato II del Regolamento 1305/2013 e dal PSR.

Per gli altri tipi di interventi i GAL, hanno la possibilità di differenziare l'intensità dell'aiuto per tipo di operazione finanziata a titolo dei loro Piani di Azione Locale, sulla base del ruolo strategico che queste operazioni possono giocare e, comunque, nel limite delle aliquote di intensità di aiuto previste nelle medesime operazioni sostenute dal PSR, rimanendo in ogni caso entro i limiti previsti dall'Allegato II del Regolamento 1305/2013. E' previsto il cofinanziamento da parte dell'investitore Pubblico e/o privato. Il contributo ai beneficiari privati può essere erogato in regime di "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione europea"

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

1. Un rischio medio connesso alla complessità delle fasi di gestione della misura, che in particolare per la 19.2 prevede il processo: individuazione criteri di selezione, valutazione delle proposte, accoglimento domande di pagamento, controlli. Tali rischi sono associabili alle categorie ECR2-ECR3-ECR7-ECR8.
2. Un rischio moderato connesso alla corretta applicazione delle norme e delle procedure della normativa sugli appalti che deve essere rispettata sia dai beneficiari finali del PSL che dagli stessi GAL (ECR4).

3. Un rischio connesso ai potenziali conflitti di interesse dei soggetti (pubblici e privati) che appartengono al partenariato GAL (ECR1).

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio associato allo svolgimento delle complesse fasi di attuazione della misura da parte dei GAL richiedono un intervento da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale finalizzata a sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze da parte dei soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nell'attuazione della misura (attività di formazione, help desk, coordinamento attraverso l'impegno di personale dell'Autorità di gestione e/o dell'autorità di pagamento dedicato all'assistenza ai GAL). Tali attività sono accompagnate dall'utilizzo di linee guida predisposte ed aggiornate a seguito di attività di audit.
2. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuativo del manuale delle procedure per l'applicazione delle norme sui contratti pubblici.
3. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso attività di controllo e verifica periodica degli standard organizzativi ed operativi utilizzati dai GAL e che sono in grado di verificare, monitorare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante la complessità oggettiva dell'attuazione della misura, le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

L'informazione non è pertinente per la Misura, in quanto il PSR non attiva il kit di avviamento Leader.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.15.3.3. 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione promuove e sostiene la cooperazione programmata dai GAL nell'ambito della SSL e promossa all'interno delle aree rurali. La finalità assegnata alla cooperazione è di attuare scambi di esperienze e trasferimenti di buone pratiche ma anche fare in modo di ampliare la prospettiva locale ed incentivare il carattere innovativo delle azioni di sviluppo locale contribuendo al miglioramento delle strategie di sviluppo e all'accrescimento della competitività dei territori. La cooperazione con altri territori in cui è applicato il CLLD/LEADER può anche essere uno strumento strategico che il GAL può utilizzare per raggiungere la massa critica necessaria per alcuni progetti o per mettere in comune risorse e competenze complementari che producono effetti sul territorio.

L'operazione sostiene le azioni per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale dei gruppi di azione locale, di cui all'art. 35, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per "cooperazione interterritoriale" si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per "cooperazione transnazionale" si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

I partner dei gruppi di azione locale possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale, un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnata nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione, oppure un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnata nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

L'operazione può sostenere gli interventi attivati dai Gruppi di Azione Locale relativi al supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

Nell'attività di sostegno ai progetti di cooperazione veri e propri possono rientrare le seguenti azioni:

- attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale dedicato
- organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner collegate alla realizzazione delle attività previste nel progetto
- ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti le attività specifiche di cooperazione
- azioni di comunicazione e di informazione
- interventi materiali strumentali alla realizzazione dell'azione comune organizzazione e attuazione delle attività progettuali
- attività di coordinamento del progetto
- costituzione e gestione di una eventuale struttura comune

La cooperazione potrà essere integrata nella strategia di sviluppo locale del GAL come una delle sue priorità. In questo caso il GAL dichiara la sua intenzione di cooperare nel/i territorio/i coperti dalla propria strategia. Ai sensi dell'articolo 34 (Reg. UE n. 1303/2013) saranno i GAL a selezionare i progetti da attuare nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

Nel PSL il GAL indicherà se prevede di attivare la sottomisura, quali risorse intende allocare per essa e le azioni e gli interventi che si intendono intraprendere al fine di valorizzare le risorse territori in una fase di reciproco scambio di esperienze al fine di favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali attraverso lo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema strettamente connessi alla strategia di sviluppo locale.

Nel caso di partenariati che attuano le loro strategie di sviluppo locale al di fuori delle zone rurali, essi devono essere situati all'interno dell'UE

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità delle spese previste dagli art. 65-71. Regolamento delegato (UE) 807/2014 del Reg. (UE) 1303/2013. Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

GAL selezionati per l'attuazione di PSL nella regione Calabria e Attori Locali

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di preparazione dei progetti di cooperazione per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni

di sensibilizzazione ed informazione dei territori spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione

- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto
- spese generali relative all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di progettazione ed animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione

Sono ammissibili le spese di realizzazione dei progetti di cooperazione veri e propri per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- spese per attività di coordinamento del progetto
- spese per la costituzione e gestione di una eventuale struttura comune
- spese per attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale dedicato
- spese per organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner collegate alla realizzazione delle attività previste nel progetto
- spese per ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti le attività specifiche di cooperazione
- spese per azioni di comunicazione e di informazione
- spese per interventi materiali strumentali alla realizzazione dell'azione comune organizzazione e attuazione delle attività progettuali
- azione attuativa comune.

Le spese relative all'azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile e delle condizioni stabilite dal PSR e dal Piano di Azione Locale per le singole misure/interventi attivati.

E' ammissibile anche la quota degli eventuali costi comuni sostenuti nell'ambito delle attività di cooperazione, ossia le spese che devono essere condivise dai partner.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

Le spese per il sostegno preparatorio sono ammissibili dalla data di attivazione del bando per la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e proposti nell'ambito della Piano di Sviluppo Locale.

Il sostegno al supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale,

sarà attivato a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

I progetti di cooperazione dovranno essere programmati e inseriti nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale con la descrizione di un programma di massima delle attività di cooperazione che si intende attivare tale da dimostrare la coerenza tra la strategia di sviluppo locale e gli ambiti tematici scelti e attraverso la descrizione dell'idea-progetto, dell'ambito territoriale di riferimento, della tipologia di partner e della spesa programmata e coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b).

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e pertanto i principi che riguardano i criteri di selezione dei progetti di cooperazione sono quelli indicati nei Piani di Azione Locale in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale ed in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia medesima.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dei costi ammissibili.

Le spese relative alla preparazione dei progetti di cooperazione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e fino ad un massimo di Euro 15.000,00

I tassi di sostegno applicabili nel caso in cui gli interventi ricadono nell'ambito delle misure del PSR devono rispettare le previsioni contenute nell'Allegato II del Regolamento 1305/2013 e dal Programma.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

Un rischio moderato connesso alla corretta applicazione delle norme e delle procedure della normativa sugli appalti che deve essere rispettata sia dai beneficiari finali del PSL che dagli stessi GAL (ECR4)

Un rischio connesso ai potenziali conflitti di interesse dei soggetti (pubblici e privati) che appartengono al partenariato GAL (ECR1).

Un rischio moderato relativo alla rendicontazione delle spese sostenute, ciò in quanto sono di molteplice natura e tipologia (ECR2)

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuativo del manuale delle procedure per l'applicazione delle norme sui contratti pubblici.

Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso attività di controllo e verifica periodica degli standard organizzativi ed operativi utilizzati dai GAL e che sono in grado di verificare, monitorare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse.

Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la redazione di un vademecum che definisce con precisione le modalità da utilizzare per la rendicontazione di ciascuna categoria di spesa e della documentazione da produrre.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante la complessità oggettiva dell'attuazione della misura, le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione non attiva lo start-up-kit di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione è riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

L'informazione è riportata a livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione è riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.15.3.4. 19.4.1 Costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno ai costi di gestione ha i seguenti obiettivi:

- garantire un'adeguata gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del gruppo di azione locale;
- garantire un buon funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico- operative ed amministrative;
- sostenere una migliore crescita delle capacità progettuali, organizzative e gestionali a livello locale.

L'intervento riguarda e sostiene il funzionamento e attività del GAL legate alla gestione amministrativa e contabile connessa alla strategia di cui al comma 3 dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e all'attività di animazione territoriale connessa alla strategia di cui al comma 3 dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013.

L'operazione intende quindi: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie e funzionali alla qualità dell'attuazione ed animazione della strategia, sostenere l'attività del GAL come promotore dello sviluppo locale nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia, favorire l'animazione della strategia da parte del GAL.

L'animazione della strategia comprende tutte le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari. Il GAL infatti svolge un ruolo di animazione e supporto informativo verso tutti gli attori locali interessati a valutare e attivare nuovi investimenti e progetti di sviluppo. Le attività di animazione sono proporzionate quindi alle esigenze individuate dal GAL in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale. Ai fini del presente intervento e dell'attuazione della strategia, il GAL assume i seguenti impegni:

- mantiene i requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal presente intervento;
- elabora ed attiva apposite procedure e criteri di selezione delle operazioni trasparenti, non discriminatori e tali comunque da evitare conflitti di interessi e da accompagnare la selezione mediante procedura scritta;

assicura la massima trasparenza di tutti i processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale.

I Gruppi di azione locale possono chiedere il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, secondo quanto disposto dall'art. 42(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 ed espressamente indicato nella sezione 8.1 del PSR.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013.

D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

GAL e strutture titolate per svolgere i compiti di gestione dei GAL individuate ai sensi dell'art. 34 (2) del regolamento UE 1303/2013.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Per i costi di gestione: i costi legati alla gestione dell'attuazione della strategia consistenti in costi operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013

Per i costi di animazione: costi di animazione della strategia CLLD, al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze.

Sono ammissibili i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale e di animazione previsti dall'art. 35 del Reg. UE 1303/2013, lettere *d)* e *e)*, per quanto riguarda, in

particolare le seguenti tipologie :

a.1 Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia: telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo, costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, costi legati alle assicurazioni, ecc.);

a.2 Spese per il personale e per il funzionamento degli organi gestionali del GAL previsti dalla forma giuridica assunta dal partenariato;

a.3 Spese connesse alle pubbliche relazioni e alla partecipazione alle Reti;

a.4 Spese di formazione del direttore e del personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni, workshop, ecc. correlati alla strategia di sviluppo locale e agli adempimenti connessi;

a.5 Spese finanziarie (commissioni di gestione conto corrente, ecc.);

a.6 Spese amministrative (sindaci, revisori, assicurazioni e fidejussioni, ecc.);

a.7 Spese di progettazione e amministrative nel caso di modifiche della strategia;

a.8 Spese per consulenze specialistiche, giustificate rispetto all'attuazione della strategia;

a.9 Spese per missioni e trasferte, anche all'estero, giustificate rispetto all'attuazione della strategia;

a.10 Spese per il monitoraggio e la valutazione della strategia.

b. Spese di animazione della strategia:

b.1 Spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità (realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative obbligatorie, ecc.);

b.2 Spese di assistenza e supporto ai potenziali beneficiari;

b.3 Spese per lo scambio di esperienze fra stakeholder e attori chiave e lo scambio di best practices;

b.4 Spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Non pertinente per la presente operazione. I GAL sono selezionati in base a quanto previsto all'operazione 19.2, in relazione alla SSL presentata.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente per la presente operazione. I beneficiari sono selezionati in base ai criteri stabiliti nella scheda di misura.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dei costi ammissibili.

Il sostegno per i costi di gestione e l'animazione non deve superare il 25% della spesa pubblica totale sostenuta nell'ambito della SSL.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

Un rischio moderato connesso alla corretta applicazione delle norme e delle procedure della normativa sugli appalti che deve essere rispettata sia dai beneficiari finali del PSL che dagli stessi GAL (ECR4)

Un rischio moderato relativo alla rendicontazione delle spese sostenute, ciò in quanto sono di molteplice natura e tipologia (ECR2).

Un rischio moderato relativo al controllo dell'entità dell'erogazione del sostegno concesso, che deve essere pari al 25% della spesa pubblica effettivamente sostenuta dal GAL nell'ambito della Strategia di sviluppo locale (ECR3)

8.2.15.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuativo del manuale delle procedure per l'applicazione delle norme sui contratti pubblici.

Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la redazione di un vademecum che definisce con precisione le modalità da utilizzare per la rendicontazione di ciascuna categoria di spesa e della documentazione da produrre.

Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'adozione di una procedura di erogazione progressiva in funzione dello stato di avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta dal GAL nell'ambito della Strategia di sviluppo locale.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante la complessità oggettiva dell'attuazione della misura, le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione non attiva lo start-up-kit di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione è riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Gli elementi richiesti sono riportati nella descrizione generale della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione è riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento della Misura.

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento della Misura.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento della Misura.

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La misura LEADER contribuisce direttamente allo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale. Essa viene attuata attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) metodo per elaborare ed implementare strategie di sviluppo locale (SSL),

integrate e multisettoriali, basate sull'approccio bottom-up. Le SSL tengono conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono dall'analisi di contesto dei territori di riferimento.

La Misura 19 si compone delle seguenti sottomisure:

M 19.1 sostegno preparatorio

M 19.2 esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia CLLD

M 19.3 preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

M 19.4 costi di esercizio e di animazione .

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La misura LEADER non prevede il sostegno del kit di avviamento.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione non è pertinente. Viene previsto che la selezione dei progetti di cooperazione LEADER avvenga nell'ambito della presentazione della strategia di sviluppo locale (SSL), attraverso la presentazione di un programma delle attività di cooperazione che dimostri l'attuazione di un progetto concreto.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è effettuata in una sola fase, che prevede la valutazione delle Strategie di sviluppo Locale e Piani di Azione Locale presentati ed il calendario per selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono rispettare le scadenze fissate dai regolamenti di riferimento, che prevedono la conclusione del procedimento entro 2 anni dall'approvazione

dell'accordo di partenariato. Ai sensi dell'(art.33(4) Reg.1303/2013) possono essere selezionate strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le zone geografiche omogenee in cui si attuano le strategie di sviluppo locale vengono selezionate nel rispetto dei limiti di popolazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

L'approccio CLLD della Regione Calabria utilizza una gestione finanziaria e programmatica monofondo (FEASR). L'approccio integrato per lo sviluppo territoriale nelle aree rurali verrà realizzato pertanto solo tramite il FEASR. Il coordinamento con il FEAMP, quando attua le strategie di sviluppo locale sulle aree costiere, è garantito attraverso il Gruppo di Pilotaggio, la cui istituzione è descritta al Capitolo 9 del PSR.

Nella formulazione e nell'attuazione della programmazione regionale 2014 – 2020 è stato adottato un approccio di forte complementarità dei Fondi SIE all'interno di un quadro strategico più ampio di livello regionale sancito nel processo di predisposizione del DOS – Documento di orientamento Strategico della Regione Calabria 2014 -2020. Oltre a prevedere la gestione unitaria del FESR e del FSE, il coordinamento e l'integrazione dei fondi comunitari e nazionali (FEASR, FEAMP, FSC) e delle strategie regionali si concretizza attraverso i meccanismi di governance attuati dal Comitato per la Programmazione Unitaria 2014 - 2020, istituito con DGR n. 149 del 22 aprile 2013.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

La misura LEADER prevede il versamento di anticipi, previa presentazione di apposita garanzia, per le operazioni sostenute dai GAL nell'ambito delle sub misure 19.2 e 19.4, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del Programma.

Il versamento di anticipi a beneficiari diversi dai GAL sono regolamentati dalle singole schede di misura del Programma.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

In accordo con l'art. 34 del Reg.UE 1303/2013 i GAL hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
- i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni, “ a regia diretta” conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento (UE) 1305/2013, inoltre, i GAL, effettuate le operazioni di controllo di propria competenza sulle domande di pagamento ricevute, provvedono alla trasmissione all'Organismo di pagamento delle richieste di liquidazione dei beneficiari/destinatari finali delle diverse operazioni cofinanziate previste dai rispettivi Piani, nel rispetto delle modalità e procedure definite per le operazioni di pagamento. L'Organismo di pagamento, a sua volta, esperiti i controlli di sua competenza, liquida le domande di pagamento ai rispettivi beneficiari.

I GAL, hanno il compito di monitorare l'avanzamento del PAL e condurre attività di valutazione specifiche legate alla SSL sulla base dei risultati raggiunti. A tal fine l'AdG provvederà ad esperire una gara d'appalto di servizi di valutazione, nell'ambito della valutazione generale del PSR, per le attività svolte dai GAL, al

fine di valutare lo stato di avanzamento dei risultati raggiunti per tutto il periodo di programmazione in coerenza con la SSL dei GAL stessi.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Le operazioni attuate nell'ambito del CLLD saranno implementate con approccio bottom up, e quindi si caratterizzeranno, sia nell'impostazione progettuale che nella fase realizzativa, per una dimensione più spiccatamente locale, con effetti mirati al territorio di riferimento. Ciò ne determina il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard attuate nell'ambito delle altre misure del PSR.

In particolare nei PAL la demarcazione con le operazioni standard del PSR può essere definita in base:

- alla dimensione territoriale dei progetti;
- al carattere specifico del progetto.

Il coordinamento e la complementarità con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, verranno garantiti tramite il Comitato di sorveglianza, a cui parteciperanno anche rappresentanti regionali di altri fondi SIE, oltre che dal Gruppo di Pilotaggio.

Inoltre sarà comunque implementato un sistema di controlli incrociati per evitare la sovrapposizione dei finanziamenti.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei, per come modificato dal Reg. UE 558/2020.
- Regolamento (UE) N. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19.
- Articolo 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Articoli 4 e 14 e allegati I, IV e VII del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal Regolamento n. 2020/1009.
- Articolo 46 del Regolamento di esecuzione n. 809/2014 come modificato dal regolamento n. 2020/1009.
- Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.
- Regolamento (UE) n.1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220;
- Regolamento (UE) 2020/2220.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

A causa delle misure di blocco dovute all'epidemia di COVID-19, il settore agricolo regionale ha affrontato numerose difficoltà, più o meno gravi, a seconda dell'ordinamento tecnicoprodotivo, dei canali commerciali normalmente praticati dalle aziende, dei mercati di sbocco di riferimento (industria alimentare, Ho.Re.Ca., ristorazione collettiva, distribuzione al dettaglio), interni o esteri, del grado di dipendenza dai fattori produttivi esterni, in particolare la manodopera (familiare e non, stagionale e fissa, italiana e straniera, contoterzisti) e delle aree in cui tali aziende si localizzano (aree interne e prevalentemente rurali, aree peri-urbane, ecc.). Vi sono stati, tuttavia, impatti specifici a livello regionale in forza dei quali alcuni settori agricoli sono stati colpiti più gravemente di altri, soprattutto a causa delle difficoltà logistiche con interruzioni nelle catene di approvvigionamento just-in-time, che si sono in gran parte attenuate nel giro di pochi giorni a seguito delle misure di politica sanitaria. A livello nazionale sono stati messi in atto una serie di interventi, di tipo trasversale (come la possibilità di rinegoziazione dei mutui e di accedere a garanzie per agevolare l'accesso al credito) e settoriale, tramite interventi di varia natura ed entità economica (maggiorazione delle percentuali degli anticipi PAC, Fondi di garanzia, ecc.).

Ciononostante, l'adozione di misure regionali a valere sul PSR 2014-2020 garantirebbe un maggior sostegno alla liquidità finanziaria delle aziende agricole e delle PMI regionali. Obiettivo della presente misura è quello di compensare le perdite subite dalle imprese agricole e dalle PMI di trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli, relativamente ai settori regionali in crisi, attraverso un

sostegno diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica. Per il settore primario regionale sono, presenti contrazioni di reddito - seppur in maniera più evidente per alcuni comparti rispetto ad altri - e della domanda, soprattutto a causa della chiusura dell'Ho.Re.Ca., degli scambi commerciali e della redditività, per i seguenti comparti: a) Lattiero-caseario, b) Florovivaistico, c) Vitivinicolo, d) Agrituristico. Per tali settori primari, maggiormente colpiti in Calabria, si è registrata una drastica riduzione, fino ad arrivare in alcuni casi all'azzeramento, del fatturato per le seguenti cause: □ diminuzione generalizzata della liquidità dei consumatori e conseguente riduzione quantitativa generalizzata degli acquisti; □ riduzione degli acquisti di prodotti agricoli da parte di ristoranti, catering, mense scolastiche e aziendali e fornitori di questi esercizi; □ progressiva riduzione fino all'azzeramento dei consumi di fiori e piante ornamentali a causa della chiusura temporanea degli esercizi commerciali dedicati, della sospensione temporanea degli eventi pubblici e privati in cui si adoperano fiori e piante ornamentali; □ progressiva riduzione fino all'azzeramento delle presenze turistiche e didattiche nelle imprese agricole che offrono anche questo tipo di servizi (agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali) a causa delle misure di confinamento e distanziamento sociale. La Giunta della Regione Calabria ha, pertanto, proceduto alla dichiarazione dello stato di crisi con DGR n. 39, del 9 aprile 2020, avente ad oggetto "Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19) e, con n. DGR n. 65, del 5 maggio 2020, avente ad oggetto " D.G.R. n. 39 del 09/04/2020, "Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)", integrazione con l'inserimento del comparto vitivinicolo. La misura è intesa come un sostegno mirato per alleviare gli operatori dei settori oggetto di crisi. Pertanto, si propone di sostenere solo gli agricoltori e le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE. Per altri settori, la crisi legata alla pandemia ha spiegato effetti meno gravi oppure è risultata secondaria rispetto ad altri fenomeni esterni, anche di natura climatica, per cui l'amministrazione regionale non ha inteso dichiarare lo stato di crisi.1 Sono state, ad esempio, analizzate le dinamiche subite dal comparto dell'olio, peraltro non produttivo nella fase Covid. Per tale comparto, i mesi caratterizzati dallo scoppio della pandemia hanno evidenziato un mercato poco attivo nel segmento degli oli di oliva nazionali. Il volume degli scambi è stato sostanzialmente ridotto con prezzi stabili anche a seguito del massiccio approvvigionamento fatto dagli imbottiglieri nei mesi più a ridosso della molitura delle olive. L'industria ha così potuto soddisfare l'aumento della domanda proveniente dalla GDO che ha segnato dall'inizio dell'anno un +6% in termini di valore e +9% in volume rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre nei mesi della crisi (marzo-maggio) ha toccato anche punte del +18%. Se alla maggior domanda per il consumo domestico si aggiunge un export piuttosto dinamico, si hanno effetti sulle vendite delle industrie imbottigliatrici che mitigano le perdite dovute al fermo dell'Horeca. Questo, chiaramente, se si guarda ai grandi numeri. Il comparto ortofrutticolo non risulta, nel complesso, aver subito trend negativi per la pandemia, considerato che nel mese di maggio 2020 i consumi di ortofrutta in Italia e in Europa si sono confermati sui livelli elevati dei due mesi precedenti. Si è registrato, in particolare, per la frutta estiva e le drupacee un calo di produzione che non è da attribuirsi all'effetto pandemia ma all'andamento climatico sfavorevole a causa di un inverno mite e delle gelate tardive. Per gli agrumi, ad es., la flessione dei prezzi registrata a partire dal mese di maggio 2020 è da considerarsi fisiologica tenuto conto dell'arrivo sul mercato della frutta estiva. Anche per gli ortaggi si evidenzia un importante ridimensionamento dell'incremento di acquisto delle patate e di surgelati, anche in questo caso sintomo di un ritorno al consumo di verdure fresche. Anche per le fragole, la minore pressione competitiva del prodotto spagnolo ha determinato un netto miglioramento delle condizioni di mercato rispetto a una prima parte della stagione ampiamente deludente. In ragione di ciò, in maggio, il confronto su base annua dei prezzi in campagna è passato in terreno positivo (+9%). Per le carni, il comparto avicunicolo, conigli in primis, essendo una filiera integrata e poco dipendente dall'estero sta registrando un aumento degli acquisti. Diverso l'andamento del comparto bovino che non riesce a soddisfare la domanda dei consumi domestici, mentre ha un'eccedenza di

tagli destinati all'Horeca e all'export più che agli scaffali della GdO. Nella filiera suinicola la produzione cala del 20% per la chiusura dei macelli per misure di sicurezza ma anche del canale Horeca che assorbe circa un quarto della produzione; tuttavia, si evidenziano i trend favorevoli alle vendite di salumi preaffettati in vaschetta, che avevano fatto registrare un +25% nei mesi di marzo e aprile 2020 e ancora segnano un +19% nella settimana di riapertura di maggio 2020. Da ultimo, si deve segnalare che la riduzione dei consumi registrata per effetto della chiusura del canale HO.RE.CA è stata in parte compensata dalla crescita delle vendite al dettaglio, stimata per il 2020, con un aumento dei consumi domestici del 6% circa rispetto al 2019. Il fabbisogno principale con cui interagisce la misura, appositamente inserito nella strategia del programma, è il "F27 – garantire un sostegno ai comparti più severamente colpiti dagli effetti della pandemia COVID19". La misura contribuisce, altresì, in modo indiretto ai fabbisogni F04, F08 e F22. La misura contribuisce alla priorità 2 "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" ed in particolare alla focus area 2(a) "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività". La misura contribuisce altresì alla priorità 3 "Organizzazione della filiera agroalimentare e gestione dei rischi" ed in particolare alla focus area 3(a) "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali. La misura si articola attraverso l'azione di due sotto-interventi: - tipologia di intervento 21.01.01 – FA 2A – Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter), - tipologia di intervento 21.01.02 – FA 3A – Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter). Non è possibile cumulare il premio né tra i diversi settori di crisi né tra i diversi sotto-interventi; pertanto, l'impresa dovrà optare per un unico sostegno.

1 ISMEA - Emergenza COVID19 "3 Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid19". <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11116>

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. Intervento 21.01.01. Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Attraverso un sostegno diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica, l'intervento mira a supportare le imprese agricole relativamente ai seguenti settori regionali in crisi: a) Lattiero, b) Florovivaismo, c) Agriturismo e fattorie didattiche e sociali. Relativamente al settore lattiero l'indice Ismea2 dei prezzi ha mostrato un calo del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le

minori richieste dei caseifici, dovute in parte alla mancanza di addetti assenti per malattia o per limitazioni agli spostamenti, in parte alle difficoltà di collocamento dei prodotti soprattutto a seguito della chiusura del canale Ho.re.ca, hanno generato un'eccedenza di materia prima proprio nella fase di picco delle consegne. In particolare, per le consegne di marzo/aprile 2020 gli allevatori italiani (e regionali) hanno mediamente percepito 37,6 euro/100 litri, pari a quasi 3 euro/100 litri in meno rispetto al 2019, tali condizioni determinano un'incidenza negativa sul volume di affari con ricadute sulle imprese calabresi³ operanti nel settore. Tale tendenza è confermata da un'analisi condotta dalla Regione su un campione di 260 stalle attive nel territorio calabrese che ha confrontato la variazione del prezzo medio di vendita latte alla stalla del primo semestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2020. Le vendite del latte hanno risentito, inoltre, della chiusura di bar, gelaterie e pasticcerie, tradizionali sbocchi di mercato a livello regionale. Una ulteriore stima è stata effettuata a partire dai dati RICA ed ha preso in esame i valori medi annuali della produzione lorda vendibile e dei costi correnti delle imprese lattiere della Calabria e delle regioni limitrofe nel periodo 2015-2018. I dati evidenziano margini medi annuali pari ad 81.000 € ad azienda e, considerando un periodo di crisi della durata di un semestre, le perdite economiche per ciascuna azienda potrebbero arrivare fino a circa 40.000 €. Il settore florovivaistico rappresenta in Italia il 6% della produzione agricola totale e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 24 mila aziende e 100 mila addetti, di cui 14 mila coltivano fiori e piante in vaso e 7 mila sono vivai. Il comparto vale oltre 2,5 miliardi di euro. In Europa, le aziende florovivaistiche contano un fatturato di oltre 40 miliardi di euro, impiegando circa 760.000 persone, e l'Italia vale il 15% della produzione comunitaria. L'aumento dei livelli di produzione dei fiori e di coltura delle piante ornamentali conferisce all'UE una delle più elevate densità di produzione di fiori per ettaro, pari al 10% della superficie mondiale e al 44% della produzione di fiori e piante a livello globale. Il settore florovivaistico, con ingenti danni economici, cali di vendite sino al 100% ed uno scenario futuro preoccupante, ha bisogno in maniera tempestiva di un sostegno per poter rientrare dai capitali anticipati per le produzioni invendute e ulteriormente per far fronte alle anticipazioni indispensabili per poter avviare le produzioni future: si stima che solo nel mese di marzo 2020, circa un miliardo di pezzi di fiori e piante sono appassiti o andati distrutti. Gli effetti di queste perdite si riflettono sul mercato regionale⁴, rappresentativo del 2% del mercato italiano. Le aziende florovivaistiche calabresi, oltre alla chiusura degli sbocchi di mercato (eventi fermi, mercati regionali chiusi, disdette provenienti dal mercato estero, anche legate a fenomeni di disinformazione e concorrenza sleale), si trovano a dover sopportare i costi dello stoccaggio e dello smaltimento delle grandi quantità di prodotto invenduto. Uno studio condotto dal servizio fitosanitario della Regione ha stimato in circa 5,5 M€ il valore della PLV di una superficie florovivaistica di 95 ha (138 aziende) nel periodo marzo-aprile 2020. Rapportando tale importo ai 138 operatori, si ottiene una PLV media ad azienda pari a circa 40.000,00 € per il bimestre. Tenuto conto che il blocco della commercializzazione, come sopra descritto, si è protratto per un periodo che va oltre il bimestre indicato, si può ritenere che le perdite economiche siano totali e riguardino l'intera produzione aziendale. Sulla base ad uno studio pubblicato da ISMEA⁵, il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro, con una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro ad azienda. La perdita è frutto in primis del tracollo della domanda internazionale, prima voce di fatturato per gli agriturismi con un 59% dei pernottamenti complessivi. A questa componente si aggiunge la caduta della domanda interna, a seguito del lockdown, per effetto della quale sono venute meno le entrate legate sia al periodo pasquale sia ai ponti del 25 aprile e del primo maggio, con effetti stimabili pari al 40-50% della quota annua derivante da ospiti italiani. Infine, sempre da un punto di vista della domanda interna, vanno aggiunti i mancati incassi derivanti dalla cancellazione delle visite nei 586 agriturismi attivi in Calabria di cui n. 73 (pari al 12,45%) svolgono anche attività didattiche e sociali. Complessivamente in Calabria sono attive 147 fattorie didattiche e sociali. Si stima che gli effetti della crisi perdureranno ancora a lungo. Per il periodo turistico estivo da giugno ad agosto l'ENIT (Ente Nazionale Italiano Turismo) indica un numero di prenotazioni aeroportuali in calo del 68,5% rispetto all'anno precedente. Il comparto agrituristico⁶ regionale, che ha registrato un forte sviluppo negli ultimi anni, ha risentito dell'analogo

tracollo dell'attività registrato a livello nazionale fino all'azzeramento delle presenze e conseguentemente del reddito conseguito. Anche le aziende agricole che hanno sviluppato attività di "agricoltura sociale", in particolare quelle inerenti i servizi educativi, hanno subito un blocco totale per effetto della pandemia. Le imprese dei sopra citati settori sono quelle che hanno subito i danni maggiori, rispetto ad altri comparti del settore agricolo regionale, e rischiano di non avere liquidità sufficiente per superare il periodo di crisi e avviare una nuova stagione produttiva. È, pertanto, previsto il pagamento una tantum, nella misura massima consentita di 7.000 euro che non compensa le perdite nei settori dichiarati in crisi che risultano mediamente pari a: □ 40.000 €, per le aziende del settore lattiero; □ almeno 40.000 €, fino all'azzeramento totale del fatturato per le aziende florovivaistiche; □ almeno 33.000 euro, fino all'azzeramento totale del fatturato per le aziende agrituristiche, fattorie didattiche e sociali. L'intervento contribuisce agli obiettivi della FA 2A dello sviluppo rurale.

2. Fonte: ISMEA Report "Tendenze e dinamiche recenti – Lattiero caseario" maggio 2020, link: <http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10523>

3. Fonte: BDN - Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica – orientamento produttivo latte.

4. Fonte: Banche dati Camera di Commercio ed elenchi imprese registrate presso il Servizio Fitosanitario Regionale.

5 Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

6 Fonte: Regione Calabria Ufficio Agriturismo, Fattorie Didattiche e Fattorie Sociali.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle imprese agricole per i settori lattiero, florovivaistico ed agrituristico

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia). Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità). Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 così come convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge

19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio) per come convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. DGR n.39 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto: “Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)” .

DGR 65 del 5 maggio 2020. avente ad oggetto: “D.G.R. n. 39 del 09/04/2020, “Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agrituristico regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)”, integrazione con l'inserimento del comparto vitivinicolo”. Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 - C/2020/1863. Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 Bruxelles, 3.4.2020 C(2020) 2215. Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 Brussels, 8.5.2020 C(2020) 3156 final. Comunicazione della Commissione Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 Bruxelles, 29.6.2020 C(2020) 4509 final. Regime Quadro Covid 19 - SA.57021 (2020/N) autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Delibera Del Consiglio Dei Ministri 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 14 Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole. Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 giugno 2009, n.19 e 5 luglio 2016, n. 22. Regolamento n. 2/2011 relativo a: “Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente ad oggetto “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 febbraio 2011.

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori operanti nei settori lattiero e florovivaistico per la produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

Agricoltori che esercitano l'attività agrituristica, di fattoria didattica, di fattoria sociale.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite ai successivi paragrafi.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno della presente misura le imprese agricole che rispondono alle seguenti

condizioni: 8 □ risultino, alla data del 31 gennaio 2020, attive ed iscritte alla CCIAA nella sezione speciale agricola; □ risultino, altresì, attive alla data della presentazione della domanda di sostegno; □ per quanto attiene gli agriturismi e fattorie didattiche e sociali, siano iscritte, come aziende operanti, negli specifici elenchi regionali di riferimento. □ per il comparto lattiero, risultino iscritte alla BDN (banca dati anagrafe zootecnica) – orientamento produttivo latte. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, fatta eccezione per: - microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione) già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio [*] o aiuti per la ristrutturazione [**].

[*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti;

[**] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La dotazione stanziata sulla Misura, pari al 2% della dotazione complessiva del PSR, ha lo scopo di assicurare alle imprese agricole calabresi dichiarati in crisi nei settori lattiero, florovivaistico ed agrituristico - comprese fattorie didattiche e sociali - un sostegno diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica, accordando ad ognuna di esse un premio forfettario di euro 7.000. Per l'entità della crisi oggettivamente avutasi, si ritiene che il premio massimo comunque non sovracompensi gli agricoltori in crisi e consenta di evitare applicazioni discriminatorie del beneficio. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Regione si riserva di applicare ai premi un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti. Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico nei diversi settori di crisi; per cui, a ciascuna azienda agricola, potrà essere concesso esclusivamente un premio di 7.000 euro. L'impresa agricola che produce ma anche trasforma e commercializza, quale PMI, i prodotti rientranti nell'ambito dei settori oggetto di crisi, dovrà optare per un unico sostegno. 9 Sulla base dei limiti consentiti dal regolamento, gli importi sopraindicati sono considerati adeguati nelle circostanze attuali per affrontare i problemi di liquidità immediati degli agricoltori con l'obiettivo di garantire continuità dell'attività in questo periodo di crisi. Il sostegno non implica, conseguentemente, l'obbligo di adempiere ad alcun impegno. Il sostegno rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE. Il sostegno alle imprese agrituristiche rientra nel campo di applicazione del Regime Quadro Covid 19 - SA.57021 (2020/N) autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C (2020) 3482 Final del 21 maggio 2020.

--

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Informazioni riportate a livello di misura
--

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Informazioni riportate a livello di misura
--

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Informazioni riportate a livello di misura
--

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è stabilito in maniera forfettaria sulla base di una stima delle perdite economiche subite da ciascuno dei settori interessati.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.3.2. Intervento 21.01.02 Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Attraverso un sostegno diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica, l'intervento mira a supportare le PMI di trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli, relativamente ai seguenti settori regionali in crisi: a) Lattiero-Caseario, b) Vitivinicolo. Per tali settori primari, maggiormente colpiti in Calabria, si è registrata una drastica riduzione delle entrate per le seguenti cause: □ diminuzione generalizzata della liquidità dei consumatori e conseguente riduzione quantitativa generalizzata degli acquisti, □ riduzione degli acquisti di prodotti agricoli da parte di ristoranti, catering, mense scolastiche e aziendali e fornitori di questi esercizi. Relativamente al settore lattiero-caseario, l'attività delle imprese ha risentito sia della mancanza di addetti, assenti per malattia o per le limitazioni agli spostamenti e le esigenze di distanziamento fisico sui luoghi di lavoro sia delle difficoltà di collocamento dei prodotti sul mercato a causa della chiusura del canale Ho.Re.Ca. nei mesi da febbraio a maggio e di una sostanziale riduzione delle esportazioni. Le indagini svolte dalla Banca d'Italia⁷ tra le aziende calabresi segnalano i comparti alberghiero e della ristorazione tra i più colpiti dalla crisi. I due comparti, strettamente legati alla filiera del lattiero-caseario e del vino, denunciano cali del fatturato di circa il 40% per il primo semestre dell'anno e risultano a rischio di illiquidità per circa il 27%. Per effetto della permanenza della pandemia di COVID19, la ripartenza in questi settori sarà molto graduale, considerata la difficoltà di rimuovere i vincoli imposti dal distanziamento fisico e il tempo necessario per recuperare la fiducia dei consumatori. Secondo ISMEA⁸, inoltre, il calo degli ordini del primo trimestre 2020, determinato soprattutto dalla chiusura dell'Ho.Re.Ca, e il conseguente aumento delle scorte, hanno fortemente minato la fiducia degli operatori dell'industria lattiero casearia nazionale. Con riferimento al settore vitivinicolo, il mercato nazionale del vino ha risposto alla crisi sanitaria ed economica con una certa stabilità o comunque con piccole oscillazioni che possono essere considerate congiunturali. In media⁹, i primi 5 mesi del 2020, secondo l'indice dei prezzi Ismea, hanno segnato, solo per i vini comuni e non per quelli di qualità, aumenti del 14% rispetto ai listini dello stesso periodo dell'anno precedente. Secondo un'indagine condotta dal Movimento Turismo del Vino in Italia, l'emergenza sanitaria ha invece impattato duramente contro il turismo enogastronomico, e in particolare con le cantine, che nell'87% dei casi si sono dichiarate molto danneggiate soprattutto in termini di vendita e di presenze dirette. In un contesto internazionale in cui il commercio è stimato in flessione tra il 15% ed il 30% (dati WTO), studi condotti a livello nazionale hanno evidenziato come l'effetto Covid 19 ha avuto un impatto molto duro sulle vendite delle imprese italiane del vino. Considerando le perdite del mercato interno e di quello estero, il 2020 si potrebbe chiudere con una contrazione tra il 20 e il 25% delle vendite, ovvero con un mancato introito di 2 miliardi di euro totali. Mentre la vendita di vino comune ha mantenuto una certa stabilità nel mercato italiano quella dei vini di qualità ha subito una notevole flessione per la chiusura del canale HO.RE.CA. Il mercato alla produzione ha risposto alla crisi sanitaria ed economica con una certa stabilità, anche se le situazioni sono differenziate: i listini per le tipologie di vino e denominazioni maggiormente veicolate presso le catene della distribuzione moderna hanno tenuto anche nei mesi "cruciali" dell'emergenza; diversa la situazione per quei prodotti che sono maggiormente presenti sul circuito Horeca, che hanno visto cali della domanda nei mesi del lockdown, con diminuzione dei listini in seguito al mancato assorbimento degli stock in cantina da parte del mercato. Confrontando la campagna 2019/2020 con quella precedente (2018/2019), si osserva che per i vini da tavola si è registrata una crescita dei listini (+2,8%) a fronte di una

flessione degli Igt (-3,6%) e delle DocDocg (-5,2%).¹⁰ Anche a livello regionale l'emergenza sanitaria ha maggiormente impattato sulle cantine regionali con una perdita di reddito per i vini di qualità DOP e IGP, dovuto al fermo imposto al turismo enogastronomico, in termini di vendita e di presenze dirette, spingendo, così, l'amministrazione a sostenere solo il settore dei vini di qualità. Infatti, dai dati di Cantina Italia¹¹, al 29 luglio 2020 negli stabilimenti enologici Calabresi erano presenti 168.123 di ettolitri di vino (di cui 120.396 DOP e IGP), 250 ettolitri di mosti mentre non si registrano giacenze relative a vino nuovo ancora in fermentazione (VNAIF). Rispetto al 29 luglio 2019 si osserva un aumento medio della giacenza dei vini del 7,07% (a fronte di un incremento medio a livello nazionale dell'1,84%), un incremento della giacenza media dei vini DOP/IGP del 4,31% (a fronte di un incremento medio a livello nazionale del 4,09%) una riduzione nella giacenza dei mosti del 51,57% (riduzione media a livello nazionale del 4,39%) ed una riduzione del 100% della giacenza per i VNAIF (a fronte invece di una riduzione media nazionale del 67,99%). Gli oltre 5.000 hl di giacenze in più di vini DOP e IGP, rispetto all'anno precedente, sono riconducibili essenzialmente alla crisi generata dal Covid19 e determinano, sulla base di una stima che tiene conto dei prezzi medi a bottiglia e del numero di PMI di trasformazione e commercializzazione, una perdita economica quantificabile complessivamente in oltre euro 6.000.000,00 per le imprese calabresi. L'intervento contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale.

7 Fonte: Report "Economie regionali. L'economia della Calabria", giugno 2020.

8. Fonte: ISMEA Report "Tendenze e dinamiche recenti – Lattiero caseario" maggio 2020, link: <http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10523>

9 Fonte: ISMEA, "Rapporto sulla domanda e offerta dei prodotti alimentari", report n. 3 – Giugno 2020, link: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11116>

10 Fonte: ASSOENOLOGI, ISMEA e UNIONE ITALIANA VINI. "Dati di produzione per la campagna vitivinicola 2020/21".

11 Fonte: ICQRF - Cantina Italia: Report n. 19/2020; link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15710>

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle PMI di trasformazione, commercializzazione o sviluppo, per il settore vitivinicolo DOP e IGP e caseario.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia). Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità). Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 così come convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio) per come convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) DGR n.39 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto: "Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agriturismo regionale, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)". DGR 65 del 5 maggio 2020. avente ad oggetto: " D.G.R. n. 39 del 09/04/2020, "Dichiarazione stato di calamità per il comparto florovivaistico, lattiero caseario e agriturismo regionale, a causa 12 dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19)", integrazione con l'inserimento del comparto vitivinicolo". Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 - C/2020/1863. Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 Bruxelles, 3.4.2020 C(2020) 2215 Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 Brussels, 8.5.2020 C(2020) 3156 final Comunicazione della Commissione Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 Bruxelles, 29.6.2020 C(2020) 4509 final Regime Quadro Covid 19 - SA.57021 (2020/N) autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C (2020) 3482 Final del 21 maggio 2020 – Delibera Del Consiglio Dei Ministri 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A04213) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 14 Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole. Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 giugno 2009, n.19 e 5 luglio 2016, n. 22. Regolamento n. 2/2011 relativo a: "Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente ad oggetto "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole", approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 febbraio 2011 (pubblicato sul BURC n. 2 del 15.3.2011).

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

PMI, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli, ricompresi nell'Allegato I del trattato e relativi al settore lattiero-caseario e vitivinicolo DOP e IGP.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivi paragrafi.

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno della presente intervento le PMI, agricole e non, che rispondono alle seguenti condizioni:

- risultino essere PMI secondo quanto previsto nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione; 13 risultino, alla data del 31 gennaio 2020, attive ed iscritte alla CCIAA nella sezione speciale agricola per le PMI agricole e alla Sezione Ordinaria per le PMI non agricole;
- risultino, altresì, attive alla data della presentazione della domanda di sostegno;
- siano PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli del settore vitivinicolo Dop/Igp e lattiero-caseario ed il cui prodotto trasformato rientri tra i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, fatta eccezione per:

- microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione) già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio [*] o aiuti per la ristrutturazione [**].

[*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti;

[**] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La dotazione stanziata sulla Misura, pari al 2% della dotazione complessiva del PSR, ha lo scopo di

assicurare alle PMI, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli dei settori vitivinicolo e lattiero-caseario in crisi, un sostegno diretto a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica, accordando ad ognuna di esse un premio forfettario, rispettivamente: - di euro 30.000 per le PMI del settore lattiero-caseario; - di euro 20.000 per le PMI del settore vitivinicolo. Per l'entità della crisi oggettivamente avutasi, si ritiene che i premi così quantificati comunque non sovracompensino le PMI in crisi e consentano di evitare applicazioni discriminatorie del beneficio. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Regione si riserva di applicare ai premi un taglio lineare, uguale per tutti i richiedenti. Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico nei diversi settori di crisi; per cui, a ciascun PMI, potrà essere concesso esclusivamente un unico premio per come sopra indicato. L'impresa agricola che produce ma anche trasforma e commercializza, quale PMI, i prodotti rientranti nell'ambito dei settori oggetto di crisi, dovrà optare per un unico sostegno. Sulla base dei limiti consenti dal regolamento, gli importi sopra indicati sono considerati adeguati nelle circostanze attuali per affrontare i problemi di liquidità immediati degli agricoltori e delle 14 PMI con l'obiettivo di garantire continuità dell'attività in questo periodo di crisi. Il sostegno non implica, conseguentemente, l'obbligo di adempiere ad alcun impegno. Per le PMI il sostegno rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Informazioni riportate a livello di misura

8.2.16.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Informazioni riportate a livello di misura

8.2.16.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Informazioni riportate a livello di misura

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è stabilito in maniera forfettaria sulla base di una stima delle perdite economiche subite da ciascuno dei settori interessati. Il sostegno stabilito per le PMI vinicole tiene conto delle misure già adottate a livello unionale per alleviare la crisi del settore (vendemmia verde; vendemmia selettiva nonché distillazione di crisi che, peraltro, è riservata a vini non a denominazione di origine o ad indicazione geografica).

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Non si rilevano rischi inerenti l'attuazione della misura. La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione. Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovracompensazioni con la presente misura. L'eventuale rischio di sovra-compensazione rispetto al premio forfettario riconoscibile è, comunque, scongiurato in considerazione che l'entità del sostegno stessa è stata definita sulla base di una stima delle perdite economiche subite da ciascuno dei settori interessati. Nel caso del settore vitivinicolo, il premio forfettario è stato ridotto tenendo conto delle altre misure eccezionali di sostegno già attive nel comparto (vendemmia verde; vendemmia selettiva nonché distillazione di crisi che, peraltro, è riservata a vini non a denominazione di origine o ad indicazione geografica). Il livello di rischio in merito alla controllabilità ed alla verificabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità previsti e della loro controllabilità automatizzata attraverso banche dati amministrative (Camera di Commercio, SIAN, Banca dati Anagrafe Zootechnica Nazionale, Registro Nazionale Aiuti, INPS). La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, la Regione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità. 15 Il rischio di sovra-compensazione è definitivamente scongiurato attraverso la consultazione e verifica delle banche dati nazionali sugli Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti di Stato e Registro Nazionale Aiuti di Stato SIAN. Ciò garantirà la verificabilità e controllabilità in merito agli aiuti concessi nell'ambito degli interventi a livello nazionale.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Non sono previste azioni di mitigazione in considerazione che: 1. le condizioni di ammissibilità sono verificate tramite banche dati ufficiali della Pubblica Amministrazione (Registro Nazionale Aiuti di Stato e Registro Nazionale Aiuti di Stato SIAN, INPS). 2. i rischi di sovra-compensazione sono gestiti tramite le banche dati ufficiali degli aiuti di Stato e del Sian (Registro Nazionale Aiuti di Stato e Registro Nazionale Aiuti di Stato SIAN). La misura prevede aiuti forfettari e non richiede la rendicontazione della spesa. Di conseguenza, il rischio di errore è escluso.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni riportate a livello di intervento

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non pertinenti

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Il presente piano di valutazione descrive sinteticamente il sistema di valutazione che si vuole porre in essere in rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti di cui agli articoli 67,68, e da 76 a 79 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dagli articoli da 54 a 57 del Regolamento (UE) 1303/2013, ed in coerenza con quanto previsto nell'abito dell'Accordo di Partenariato, a livello nazionale. L'obiettivo del Piano di valutazione è quello di delineare le funzioni, le attività e gli strumenti utili ad assicurare una adeguata valutazione delle politiche di sviluppo rurale messe in atto dalla Regione. La valutazione svolge il ruolo di valido supporto alla programmazione e misura l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

La valutazione contribuisce alla stesura delle relazioni di attuazione annuali, con particolare riferimento a quelle previste per il 2017 e 2019. Nel 2024, infine, è prevista la presentazione della valutazione ex post del PSR. Coerentemente con questi obiettivi generali, il piano di valutazione intende individuare regole e processi finalizzati a garantire:

- la disponibilità dei dati necessari alla valutazione del programma di sviluppo rurale;
- un'attività continuativa di elaborazione ed analisi dei dati basata sui documenti metodologici e gli indirizzi che sono stati concordati;
- la trasmissione alla Commissione di dati di monitoraggio e report di valutazione in maniera conforme, per qualità e tempistica, a quanto previsto dai regolamenti dello sviluppo rurale;
- una ampia diffusione dei risultati della valutazione come risposta ad esigenze di pubblicità, *accountability* e trasparenza delle politiche;
- l'utilizzo dei risultati della valutazione ai fini del miglioramento della gestione del programma.

Il piano di valutazione, quindi, contiene gli elementi generali di indirizzo per l'espletamento delle attività di valutazione provvedendo, inoltre, alla necessaria contestualizzazione di queste attività nel quadro normativo e programmatico di riferimento.

Nello specifico, i regolamenti prevedono che il processo di valutazione si articoli nel corso dell'intero periodo di programmazione. Aggiornamenti sulle attività di valutazione sono forniti, a partire dal 2016 e fino al 2023, nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione.

Particolare enfasi è posta sulle relazioni di valutazione previste per il 2017 ed il 2019, nelle quali saranno fornite le prime risposte alle domande valutative, ed alla valutazione ex post del 2024.

Le relazioni di valutazione analizzano il grado di coerenza delle azioni intraprese rispetto alle priorità comunitarie. Esse esaminano il livello di raggiungimento degli obiettivi del PSR e formulano osservazioni e raccomandazioni agli organismi responsabili dell'attuazione del programma di sviluppo rurale, indirizzando gli aggiustamenti delle politiche e la riprogrammazione. Individuano i fattori di successo ed insuccesso del

PSR, le buone pratiche e le criticità.

Condizione essenziale per una buona valutazione è l'esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio che consenta di estrarre ed elaborare le informazioni necessarie nella forma più utile all'analisi.

Altrettanto importante è la fase del *follow-up* della valutazione: la rilevazione ed analisi degli indicatori, infatti, restituisce un quadro chiaro ed aggiornato sulla validità della strategia predisposta dal programmatore, consentendo di adottare, in maniera tempestiva, le contromisure necessarie.

Al piano di valutazione faranno riferimento tutti i successivi documenti afferenti a questa funzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il capitolato d'appalto per la selezione di un valutatore indipendente;
- gli atti amministrativi che assegneranno le responsabilità connesse con il monitoraggio e la valutazione;
- eventuali cronoprogrammi, regolamenti interni e linee guida finalizzati a specificare l'esecuzione delle attività connesse con il monitoraggio e la valutazione;
- i documenti che struttureranno la valutazione del PSR presentandone i contenuti tecnici, metodologici ed organizzativi.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Le attività di monitoraggio e valutazione sono organizzate in modo da conciliare esigenze di efficienza gestionale, trasparenza e pubblicità, qualità tecnica, obiettività ed indipendenza. Il modello di *governance* prevede, quindi, l'identificazione di precise responsabilità e funzioni, l'articolazione di flussi di informazione e condivisione ed il ricorso a risorse professionali e strumenti tecnici di elevata specializzazione. Gli organismi che partecipano direttamente al monitoraggio ed alla valutazione sono:

- l'autorità di gestione, con compiti di coordinamento e supervisione dell'intero sistema di monitoraggio e valutazione;
- il comitato di sorveglianza, che valida le relazioni annuali di valutazione e contribuisce alle decisioni strategiche della programmazione;
- l'organismo pagatore che assicura il trasferimento di dati necessari al monitoraggio;
- un valutatore indipendente, individuato con gara pubblica.

L'organizzazione delle responsabilità connesse con il monitoraggio e la valutazione potrà avvenire attraverso un apposito organismo di coordinamento, denominato steering group della valutazione (o gruppo di pilotaggio), nel quale siano rappresentate le funzioni essenziali di:

- indirizzo e sorveglianza della valutazione;

- gestione unitaria del sistema di monitoraggio;
- realizzazione delle attività valutative in senso stretto.

Il Gruppo di Pilotaggio è formato, oltre che dall'AdG (o da un suo referente incaricato), da:

- il personale regionale appartenente alle Sezioni regionali responsabili di Priorità del Programma (o eventuali temi trasversali del Programma)
- un responsabile dei GAL
- un rappresentante dell'Organismo Pagatore
- il responsabile del Piano di Comunicazione.

Al Gruppo di Pilotaggio, partecipano i valutatori indipendenti e potranno essere invitati a partecipare, volta per volta, esperti per particolari materie oggetto di studio e discussione e rappresentanti delle Autorità di Gestione dei Programmi regionali degli altri fondi SIE.

Sulla base delle esigenze di monitoraggio e di valutazione, questa articolazione di base potrà essere integrata da gruppi di lavoro, costituiti da rappresentanti degli organi direzionali del programma, di altri uffici regionali e/o da esperti in settori afferenti a specifici aspetti o particolari attività di monitoraggio e valutazione.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività valutative previste nell'ambito del Gruppo di Pilotaggio sono necessarie per ottimizzare il contributo della valutazione alla efficacia ed efficienza del programma. Tali funzioni saranno espletate nel pieno rispetto del principio di indipendenza del valutatore.

L'autorità di gestione (AdG), è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR, ad essa, in particolare, spetta la responsabilità di garantire un adeguato monitoraggio e valutazione del programma. In particolare, attraverso un ufficio dedicato, l'AdG:

- assicura la raccolta, rilevazione ed elaborazione delle informazioni sull'attuazione e dei dati di monitoraggio (avanzamento procedurale e finanziario; indicatori di risultato), coordinando la costruzione e gestione del sistema informativo e relazionandosi costantemente con l'organismo pagatore e con gli uffici regionali incaricati della selezione delle operazioni;
- predispone un'interfaccia gestionale dedicata all'approccio Leader, con l'obiettivo di supportare i GAL nell'organizzazione delle funzioni amministrative connesse con il PSR e di coordinare i flussi procedurali con la Regione;
- effettua la supervisione delle attività di valutazione; verifica ed assicura che le valutazioni del PSR siano effettuate in conformità al Regolamento (UE) 1305/2013 ed al Regolamento (UE) 1303/2013 ed al Quadro comune di monitoraggio e valutazione;
- cura la rendicontazione periodica delle attività di monitoraggio e valutazione al comitato di sorveglianza, incluse la predisposizione dei capitoli dedicati al monitoraggio ed alla valutazione delle relazioni annuali di attuazione.
- gestisce le attività connesse con la comunicazione delle attività e dei risultati della valutazione;
- predispone il Piano di Valutazione e garantisce, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, che le attività valutative siano condotte da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma;
- mette a punto gli strumenti e le funzioni necessari alla valutazione ed organizza le attività collegate alla valutazione sulla base del Piano di Valutazione;
- assicura che le relazioni annuali sullo stato di attuazione del Programma degli anni 2017 e 2019

riportino i progressi del programma nel conseguimento dei suoi obiettivi e che, inoltre, la relazione relativa al 2017 descriva le azioni adottate per ottemperare alle condizionalità ex ante che risultano non soddisfatte o parzialmente soddisfatte all'atto di adozione del programma;

- si coordina con l'Autorità di Pagamento per l'esecuzione degli adempimenti di valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle misure, secondo quanto previsto all'articolo 62 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- è responsabile della corretta gestione ed esecuzione del Piano di Comunicazione, ed in particolare della pubblicazione delle relazioni annuali e dei rapporti di valutazione.

Il comitato di sorveglianza, che riunisce i principali attori istituzionali e socio-economici coinvolti nell'attuazione del programma svolge le seguenti funzioni:

- esamina i rapporti annuali di valutazione e partecipa, attraverso osservazioni e raccomandazioni, alla pianificazione delle successive attività di valutazione, rilevando eventuali esigenze di approfondimento o di revisione;
- valida le decisioni strategiche relative al monitoraggio ed alla valutazione del programma e garantisce la massima diffusione dei risultati della valutazione;
- esprime un proprio parere sulle modifiche del Programma;
- è consultato ed emette un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati;
- approva le relazioni annuali di esecuzione prima del loro invio alla Commissione europea.

L'organismo pagatore, garantisce le seguenti funzioni essenziali al fine di attuare la sorveglianza e la valutazione del Programma:

- si coordina con l'AdG e con il gruppo di pilotaggio, al quale partecipa, per la predisposizione dell'evoluzione dei sistemi informativi necessari alla gestione istruttoria delle domande di aiuto con la finalità di rendere il monitoraggio e la valutazione del programma efficace, efficiente e coerente con le disposizioni del quadro comune di monitoraggio e valutazione;
- assicura che nelle domande di aiuto e di pagamento e lungo l'iter istruttorio siano raccolte le informazioni necessarie ad alimentare le attività di monitoraggio e di valutazione del Programma;
- garantisce i corretti flussi informativi dei dati di attuazione, monitoraggio e pagamento;
- si coordina con l'AdG per l'esecuzione degli adempimenti di valutazione in itinere della valutabilità e controllabilità delle misure, secondo quanto previsto all'articolo 62 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- assicura l'alimentazione del sistema informativo per quanto riguarda i dati di propria competenza; assicura, inoltre, l'elaborazione ed il trasferimento delle informazioni rilevanti all'Autorità di Gestione ed al valutatore, con tempistiche e contenuti utili a rispettare gli impegni di reportistica alla Commissione europea (comunicazione dei dati di monitoraggio e relazioni annuali di attuazione) e le esigenze di aggiornamento periodico del monitoraggio.

Il valutatore indipendente sarà individuato attraverso procedura pubblica sulla base di comprovate capacità tecniche. Esso esegue la valutazione del Programma attraverso tre fasi:

- la valutazione *in itinere*, viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati conseguiti; una sintesi dei risultati delle attività della valutazione in itinere è riportata nelle relazioni di monitoraggio;
- la valutazione *intermedia*, la cui scadenza è prevista nell'anno 2017 e nell'anno 2019, raccoglie i risultati della valutazione in itinere allo scopo di migliorare la qualità del Programma e della sua

attuazione;

- la valutazione *ex-post* che ha lo scopo di valutare gli impatti a lungo termine del programma; la scadenza è fissata dai regolamenti all'anno 2024.

Le funzioni relative alla valutazione sono eseguite in stretta connessione con l'esecuzione del PSR. Il gruppo di pilotaggio della valutazione stabilisce l'articolazione e il cronoprogramma delle attività valutative tenendo conto, da un lato, delle scadenze regolamentari relative alla comunicazione dei dati di monitoraggio ed all'invio delle relazioni annuali, e dall'altro lato, del progressivo avanzamento delle misure di sviluppo rurale e delle focus area.

L'alimentazione del sistema di monitoraggio è direttamente collegata all'attuazione del programma: tutte le fasi del procedimento amministrativo, a partire dai bandi attuativi, devono prevedere l'immissione di dati nel sistema informativo sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte del personale regionale impegnato nelle diverse attività di istruttoria, controllo e liquidazione. L'obiettivo è di mettere a disposizione del monitoraggio e della valutazione informazioni rilevanti, sempre aggiornate ed in formato utile all'analisi. In questo senso, il monitoraggio coinvolge in maniera diffusa e sistematica tutti gli uffici che attuano il programma, stabilisce una relazione diretta e costante tra le attività valutative con l'esecuzione delle misure e rappresenta, in ultima analisi, un elemento chiave della governance del PSR.

Inoltre, l'attuazione del PSR sarà presa in considerazione nella programmazione degli approfondimenti valutativi su alcuni temi specifici, meglio descritti nel successivo paragrafo di questo piano di valutazione.

Nella stesura delle relazioni annuali di esecuzione la Regione avrà cura di rendere evidenti ed esplicite le connessioni tra le attività di valutazione e l'attuazione del PSR nel periodo di riferimento.

Le domande di valutazione, e di conseguenza i temi che dovranno essere affrontati, sono definiti nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione stabilito dalla Commissione Europea. In particolare, l'allegato V del Regolamento di esecuzione del Regolamento 1303/2013 sullo sviluppo rurale indica trenta domande di valutazione riferite alle focus area (18 domande, una per ciascuna focus area), a specifici aspetti legati al PSR (tre domande relative alla sinergia tra focus area, al supporto dell'assistenza tecnica e della rete rurale) ed agli obiettivi di carattere più generale legati alla strategia Europa 2020 ed alla Politica Agricola Comune (9 domande).

Nel contesto delle relazioni annuali di esecuzione degli anni 2017 e 2019, la Regione sarà chiamata a dare le prime risposte alle domande valutative. Nel corso della valutazione *ex post*, prevista per il 2024, saranno fornite le risposte finali.

La Regione Calabria si riserva di aggiungere all'elenco ulteriori domande valutative, sulla base di specifiche esigenze di approfondimento di alcuni temi direttamente collegati a singole misure o di natura trasversale.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori

dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

La valutazione del Programma è indirizzata e finalizzata ad esprimere un giudizio sui risultati e sugli impatti degli interventi finanziati ed un giudizio sull'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli stessi interventi.

Le analisi valutative devono essere condotte tenendo come riferimento la logica di intervento del quadro comune europeo, ossia la gerarchia degli obiettivi europei stabiliti per lo sviluppo rurale (Priorità, Focus Area ed obiettivi trasversali) per la PAC e, a salire, gli Obiettivi Tematici dell'Accordo di Partenariato e l'attuazione della Strategia 2020.

In tale contesto logico-gerarchico in cui si colloca l'azione del PSR, i temi di valutazione devono comprendere opportuni approfondimenti rispetto agli obiettivi specifici individuati dalla programmazione dello sviluppo rurale (Focus Area) ed in particolare rispetto a quei temi per i quali i fabbisogni individuati dal Programma nella fase di analisi hanno orientato la strategia di intervento del Programma stesso.

L'attività di valutazione si esplicherà, in particolare, attraverso l'analisi degli indicatori di risultato ed impatto previsti dal quadro comune di monitoraggio e valutazione e la risposta alle domande comuni di valutazione relative alle Focus Area, a quelle orizzontali, collegate sia agli obiettivi generali della politica europea (obiettivi 2020 e obiettivi della PAC) che nazionali (Accordo di Partenariato), ed alle tre priorità trasversali alle politiche di sviluppo rurali: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici.

Le attività valutative comprendono approfondimenti su temi specifici, descritti di seguito, ed una valutazione degli effetti netti delle politiche di sviluppo rurale: gli effetti, cioè, realmente ed esclusivamente attribuibili al PSR escludendo, attraverso opportune analisi comparative e controfattuali, quegli effetti che si sarebbero prodotti anche senza l'intervento del programma.

La Regione, sulla base dei propri specifici fabbisogni e dell'impostazione strategica del Programma (Priorità/Focus Area) prevede di approfondire alcuni temi che sono riconducibili ai seguenti obiettivi generali:

1. Competitività del sistema agricolo

- approccio integrato (PIF), con particolare riferimento all'analisi del contributo del PSR al rafforzamento delle filiere, dei distretti e dei sistemi competitivi nel settore agroalimentare.
- giovani agricoltori, con l'analisi delle caratteristiche dei nuovi insediamenti e le prospettive di sostenibilità delle aziende.
- innovazione, obiettivo trasversale del PSR che comprende l'acquisizione di competenze professionali, lo sviluppo di prodotti e processi, l'accesso e l'utilizzo delle TIC, la cooperazione.

2. Sostenibilità ed ambiente

- difesa del suolo, soprattutto in relazione agli effetti del PSR sulla riduzione del dissesto idrogeologico e l'aumento del contenuto in sostanza organica dei suoli.
- gestione delle risorse idriche, nello specifico i temi del consumo dell'acqua in agricoltura e la qualità dei bacini idrici.
- Biodiversità, tema che interessa trasversalmente più azioni previste nel PSR: dalla conservazione del

patrimonio genetico all'incremento della superficie a pascolo, dalla gestione delle foreste alla tutela delle aree di interesse paesaggistico.

- mitigazione del cambiamento climatico, miglioramento dell'adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, portando l'attenzione di nuovo sull'aumento della sostanza organica nei suoli – con la relativa riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera - e sugli interventi in ambito forestale

3. Sviluppo territoriale equilibrato ed approccio LEADER, comprese le attività valutative sulla capacità dei GAL di trasferire obiettivi e temi del PSR ai territori di riferimento, prendendone in esame i modelli di governance, il contributo degli attori territoriali all'elaborazione delle strategie di sviluppo locale, i bandi attuativi delle misure ed i risultati conseguiti.

Inoltre, nel campo specifico dell'obiettivo generale "sostenibilità ed ambiente", il processo di valutazione dovrà tenere in debito conto gli impegni di monitoraggio previsti nella VAS del PSR Calabria analizzando il rispetto delle raccomandazioni rinvenienti dal procedimento per l'approvazione della VAS e nel "Parere motivato" rilasciato dall'Autorità ambientale regionale. Il Parere favorevole della struttura di valutazione contiene le seguenti prescrizioni:

- il rispetto del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica, adottato dal Consiglio Regionale;
- la tutela degli habitat forestali, in particolare quelli protetti, rari, sensibili o rappresentativi, e dei biotopi significativi (quali sorgenti d'acqua, zone umide, forre);
- l'assoggettamento ad ulteriori valutazioni di incidenza ambientale di determinati interventi del PSR in aree Natura 2000, SIN e SIR;
- la tutela dei diritti legali, consuetudinari e tradizionali acquisiti dalle popolazioni locali sulle aree oggetto di intervento del PSR
- la prevenzione, nell'esecuzione degli interventi del PSR, di ogni frammentazione od alterazione idrogeologica.

La conduzione delle analisi valutative, ivi inclusi gli approfondimenti tematici, viene esercitata attraverso l'organizzazione di attività che richiedono una forte sinergia e coordinamento tra i diversi attori coinvolti nel processo. Si ribadisce, tuttavia, che la messa a punto di canali di dialogo costante tra i livelli della gestione, del monitoraggio e della valutazione del programma risponde esclusivamente all'esigenza di migliorare la qualità del PSR e non pregiudica, in alcun modo, il principio di indipendenza del valutatore, sancito da regolamenti comunitari.

Al fine di avere a disposizione elementi conoscitivi tempestivi ed esaustivi necessari per rispondere alle diverse domande valutative, le metodologie di analisi da adottare saranno condivise nell'ambito del Gruppo di Pilotaggio.

Assume, inoltre, una fondamentale importanza il percorso di progettazione iniziale ed aggiornamento periodico delle attività valutative, che deve essere basato, principalmente, sulle seguenti attività:

- l'analisi delle esigenze valutative, delle domande di valutazione e dei criteri ed indicatori collegati;
- lo sviluppo di domande valutative specifiche per affrontare specifiche tematiche del Programma;
- l'analisi delle fonti per la raccolta dei dati e la predisposizione di opportuni raccordi utili alla raccolta dei dati.

La fase di strutturazione dell'impianto valutativo del Programma prevede due processi di analisi: un primo, rivolto alla ricostruzione della "logica di intervento", attraverso la quale si ripercorrono e si verificano i nessi causali tra i fabbisogni individuati in fase di programmazione, il sistema degli obiettivi del Programma, gli interventi programmati e gli effetti attesi (output, risultati, impatti); un secondo, rivolto alla definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie, ivi inclusi gli indicatori, da utilizzare per dare risposta alle domande valutative relative alle Focus Area ed al Programma nel suo insieme e verificare in quale misura gli interventi attuati dal PSR contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale (livello PAC) ed agli obiettivi della strategia europea 2020 (livello Europa 2020).

La valutazione, in particolare, esaminerà la validità dei criteri di selezione dei progetti ammessi a finanziamento con la finalità di individuare se i criteri adottati dal Programma si sono dimostrati efficaci per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal PSR e delle ricadute sul sistema agricolo e forestale.

Sarà, inoltre, compito del Valutatore indipendente la raccolta dei dati mancanti, anche attraverso indagini dirette presso i beneficiari; l'analisi della normativa regionale (compresa quella di nuova introduzione) che in maniera diretta o indiretta interessa l'attuazione delle diverse misure del PSR.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

La principale fonte di dati per il PSR è rappresentata dal sistema informativo agricolo nazionale che fornisce dati di carattere finanziario e fisico sulle operazioni ammesse al contributo del FEASR. Questa piattaforma gestisce l'universo dei fascicoli aziendali e delle domande di aiuto informatizzate e consente di eseguire le istruttorie delle domande di aiuto e pagamento delle misure strutturali e, grazie al sistema integrato di gestione e controllo, anche una serie di controlli sulle misure a superficie.

Attraverso i dati resi disponibili dal sistema nazionale a livello di singola operazione, la Regione rileva gli indicatori di realizzazione e l'avanzamento finanziario del programma. Tuttavia, la complessità dei compiti di monitoraggio e valutazione rende necessari, da un lato, un migliore utilizzo del sistema nazionale e, dall'altro, il ricorso a fonti informative ulteriori e complementari.

La programmazione 2007-2013 ha manifestato alcuni limiti nell'accessibilità e nella fruibilità dei dati del sistema informativo nazionale (SIAN) da parte della Regione: tali limiti riguardavano sia la tempistica con la quale erano disponibili le informazioni, non sempre adeguata ad esigenze di tempestività e regolarità, sia il formato dei dati, che non consentiva di effettuare tutte le analisi, le aggregazioni e le previsioni necessarie alla gestione. L'esigenza di ottenere in maniera sistematica, attraverso scarichi periodici di dati, le informazioni dei fascicoli aziendali e delle domande di aiuto, non soltanto in forma di consultazione individuale, ma con pieno accesso alle serie complete di records, rappresenta la principale questione istituzionale da affrontare nell'ambito del sistema di monitoraggio 2014-2020. È necessario, in particolare, concordare procedure di web service - eventualmente anche attraverso la elaborazione di un protocollo di

intesa con le istituzioni nazionali - in cui si definiscono i dati da trasferire, la forma in cui gli stessi sono resi disponibili, i tempi in cui si eseguono gli scarichi e gli strumenti per la risoluzione di eventuali criticità.

Al fine di sopperire alle criticità manifestatesi nel trasferimento di dati dalla piattaforma nazionale, la Regione si è dotata, già nella programmazione 2007-2013, di un proprio sistema informativo, basato sulla registrazione degli avanzamenti delle singole operazioni a partire dalle graduatorie dei bandi. Questo sistema ha consentito di soddisfare le esigenze più immediate di sorveglianza delle misure ad investimento. L'esperienza della programmazione passata ha, tuttavia, evidenziato gli ulteriori margini di sviluppo del sistema che si è progressivamente arricchito di nuove funzioni e capacità di trattamento e sintesi dei dati.

Le lezioni apprese, in termini di valore aggiunto, limiti, opportunità e rischi dello strumento informativo regionale fanno parte del patrimonio di conoscenze organizzative e tecniche che permetterà alla Regione di affrontare, fin dalla fase di avviamento del PSR, i compiti di raccolta ed elaborazione di dati necessari al monitoraggio ed alla valutazione. Il nuovo sistema informativo regionale, quindi, costituirà una estensione – aggiornata e migliorata del sistema esistente, e sarà in grado di fornire ulteriore supporto alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione del programma.

Il sistema informativo regionale opererà in maniera complementare e non sostitutiva rispetto al SIAN, che rimane la principale fonte del sistema di monitoraggio del PSR Calabria. La Regione garantirà la piena coerenza tra i dati dei due sistemi.

Il sistema regionale utilizza le informazioni fisiche, finanziarie e procedurali rese disponibili durante l'attuazione delle operazioni cofinanziate. Di conseguenza, per l'alimentazione e l'aggiornamento di questa base dati è fondamentale il coinvolgimento degli uffici regionali responsabili della selezione delle operazioni e dell'organismo pagatore, presso il quale sono registrate e conservate tutte le informazioni relative all'avanzamento finanziario del programma. Ai potenziali beneficiari, all'atto della partecipazione ai bandi attuativi, deve essere evidenziato l'obbligo di contribuire al monitoraggio ed alla valutazione del programma fornendo, già nella domanda di aiuto, le necessarie informazioni, e dando la propria disponibilità a collaborare alla raccolta di altre informazioni eventualmente necessarie, a pena di sanzione in caso contrario.

Si possono individuare alcune *milestone* del processo di monitoraggio, coincidenti con le fasi procedurali in cui è necessario organizzare l'attività di raccolta di dati utili alla valutazione:

- la prima *milestone* si identifica con la fase di presentazione delle domande di aiuto. Attraverso la predisposizione di modulistica ad hoc, i potenziali beneficiari del PSR devono fornire informazioni di natura fisica e finanziaria che si aggiungono ai dati anagrafici (azienda, superfici, colture) desumibili dal fascicolo aziendale. Rispetto a questa fase, si sottolinea l'esigenza di aprire un fronte di dialogo con il sistema informativo nazionale, in particolare per il trasferimento dei dati dei fascicoli aziendali e per la personalizzazione dei format delle domande di aiuto informatizzate sulle misure ad investimento;
- la seconda *milestone* coincide con le istruttorie delle domande di aiuto e si sostanzia nella registrazione dei criteri di selezione utilizzati e dei punteggi assegnati nelle graduatorie: questa attività deve restituire un quadro esaustivo sul funzionamento dei criteri di selezione stessi, sulla qualità dei progetti cofinanziati ed, in generale, sulla platea delle aziende che hanno partecipato ai diversi bandi, comprese quelle escluse e quelle non finanziate;
- la terza *milestone* si sviluppa lungo il percorso attuativo delle operazioni cofinanziate e riguarda la raccolta e gestione di informazioni fisiche (gli investimenti realizzati), procedurali (le rinunce, le revoche, i tempi di esecuzione dei progetti) e finanziarie (gli importi spesi e recuperati, i pagamenti,

le economie).

In aggiunta ai sistemi informativi direttamente collegati al PSR, sono a disposizione del monitoraggio e della valutazione diverse banche dati, archivi documentali e strumenti di benchmarking a livello regionale. Documenti tecnici attualmente in uso presso il Dipartimento Agricoltura, come la “Carta dei suoli della Calabria” e la “Carta dei fabbisogni irrigui della Calabria” ed, in generale, i dati, gli studi e le elaborazioni dell’ARSSA Calabria costituiscono utili fonti di informazione e testi di riferimento per analisi, valutazioni e previsioni su argomenti di carattere ambientale.

Inoltre, basi dati esterne alla Regione rendono disponibili numerose informazioni, anche aggregate, utilizzabili a fini valutativi: ad esempio, le banche dati RICA ed ISTAT (V Censimento sull’agricoltura), gli strumenti di indagine della RRN (banca dati indicatori di contesto) e gli studi dell’INEA.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Il cronoprogramma di massima per le attività di valutazione del PSR è costruito tenendo conto delle scadenze stabilite dai regolamenti comunitari. In particolare, la tabella in basso fa riferimento alle relazioni di valutazione da presentare nelle varie annualità di attuazione del programma con l’aggiornamento del set degli indicatori. Sono evidenziate le relazioni ampliate previste nel 2017 e 2019 che includeranno, con un livello di approfondimento adeguato all’avanzamento del programma, le risposte alle domande valutative. Infine, è menzionata la relazione di valutazione ex post da trasmettere alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Una prima fase, della durata orientativa di 2 anni, è dedicata prevalentemente alla costruzione e messa in opera del sistema di monitoraggio e valutazione del PSR. Le attività preparatorie sviluppate in questa parte di programmazione sono necessarie per organizzare la governance della valutazione, individuare e colmare lacune nelle basi dati, definire strumenti, temi e compiti valutativi.

I principali processi che fanno parte del Piano di valutazione sono riferibili ai seguenti:

1. predisposizione del sistema informativo;
2. affidamento del servizio di valutazione in itinere ed ex-post;
3. costituzione del Gruppo di Pilotaggio e convocazione periodica;
4. comunicazione semestrale alla Commissione degli indicatori di prodotto e finanziari;
5. valutazione in itinere;

6. valutazione ex-post.

I processi elencati alle lettere da a) a c) riguardano la fase preparatoria del monitoraggio e della valutazione e si articoleranno nelle attività e secondo le tempistiche indicate di seguito:

- aggiornamento dei moduli del sistema informatico di gestione delle operazioni ed evoluzione dei nuovi servizi di business intelligence;
- costituzione del Gruppo di Pilotaggio;
- procedure per la selezione del valutatore indipendente;
- strutturazione dell'attività valutativa: presentazione del disegno di valutazione da parte del valutatore ed approvazione da parte del CdS;
- sviluppo di capacità amministrativa connessa al monitoraggio ed alla valutazione
- pianificazione della comunicazione relativa ai risultati della valutazione.

Per quanto attiene specificamente ai “software gestionali” per la presentazione delle domande di aiuto e la loro istruttoria, nel corso dell'attuazione del Programma saranno oggetto di adeguamenti, manutenzione ed aggiornamenti evolutivi degli applicativi.

La prima fase di aggiornamento del sistema informatico si concluderà entro il 2016.

La costituzione del Gruppo di Pilotaggio si concluderà entro il secondo semestre del 2015.

Il servizio di valutazione ex-ante ed ex-post si stima possa essere affidato, con gara di evidenza pubblica, entro il primo semestre del 2016.

L'analisi delle esigenze valutative a la predisposizione del disegno di valutazione saranno svolte entro il primo semestre del 2016.

Per tutto il corso del periodo di attuazione del PSR si svolgeranno incontri periodici con l'AdG, il Valutatore indipendente ed il Gruppo di Pilotaggio, per coordinare tutte le varie attività di valutazione.

Entro il primo trimestre del 2016 sarà pianificata l'attività di comunicazione delle attività di valutazione.

Naturalmente, anche durante il periodo di avviamento del monitoraggio e della valutazione sono assicurate le attività previste dai regolamenti comunitari, in particolare i primi aggiornamenti degli indicatori. Inoltre, possono essere previste alcune attività valutative strettamente legate alla governance del programma, ad esempio sul funzionamento dei criteri di selezione in occasione dei primi bandi.

A pieno regime, la valutazione del PSR si svilupperà secondo le tempistiche stabilite nel cronoprogramma generale. Procederà, quindi, alla verifica periodica dell'attuazione delle singole misure rispetto agli indicatori target. Analizzerà i risultati, gli impatti e gli effetti netti, valutando l'avanzamento generale del programma verso gli obiettivi collegati con le focus area e le priorità di

sviluppo rurale.

Inoltre, saranno pianificate con maggiore dettaglio gli approfondimenti valutativi su specifici settori di intervento. Questi ultimi comprenderanno l'impatto del PSR sugli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale, temi di interesse strategico come la competitività dei sistemi agroalimentari e la difesa del suolo, particolari aspetti legati alla governance del programma come il successo strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e il ruolo dei GAL.

Entro il 2016 sarà pianificata l'attività di comunicazione delle attività di valutazione.

Anno	Scadenza	Prodotto	Descrizione
2015-2017			Strutturazione del sistema di monitoraggio e valutazione (governance e capacità amministrativa, sistemi informativi e basi dati, rapporto di valutabilità, temi specifici di valutazione; piano di comunicazione dedicato)
2016	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Attuazione del piano di valutazione
2017	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione ampliato	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione; Descrizione delle azioni adottate per ottemperare alle condizionalità ex ante; Risposte al questionario valutativo
2018	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2019	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione ampliato	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione Risposte al questionario valutativo
2020	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2021	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2022	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Aggiornamento dei target intermedi del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2023	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Valorizzazione dei target finali del performance framework; Attuazione del piano di valutazione
2024	30 aprile	Rapporto annuale di valutazione	Aggiornamento degli indicatori; Attuazione del piano di valutazione
2024	31 ottobre	Rapporto di valutazione Ex post	Valutazione finale sul programma

TABELLA_CAPITOLO_9

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

La valutazione sarà oggetto di specifiche attività di comunicazione. La pianificazione di queste attività, all'interno del più ampio piano di comunicazione del programma, risponde, da un lato, ad esigenze di pubblicità e costituisce, dall'altro lato, uno strumento utile alla programmazione.

In coerenza con l'art. 116, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013, il piano generale di comunicazione è presentato al Comitato di Sorveglianza del PSR per approvazione entro 6 mesi dalla adozione del programma.

La comunicazione dedicata alla valutazione sarà pianificata in modo da raggiungere i diversi gruppi target identificati con i contenuti ed i linguaggi più efficaci ed attraverso i canali più adeguati. In generale, si possono distinguere tre linee di comunicazione collegate alla valutazione del programma:

- una comunicazione interna alla Regione e dedicata ad ottimizzare la capacità amministrativa e l'efficienza delle procedure;
- una comunicazione istituzionale, rivolta ad un livello più ampio di destinatari direttamente coinvolti nella gestione del programma, che avrà nel Comitato di Sorveglianza il proprio luogo prevalente e privilegiato;
- un terzo ambito di comunicazione riguarderà il pubblico in generale e sarà mirato ad informare sui principali risultati dell'attività di valutazione, assicurando al territorio un puntuale riscontro sull'avanzamento del programma e sull'impatto della spesa pubblica.

La platea dei beneficiari, effettivi e potenziali, del PSR sarà raggiunta, attraverso le organizzazioni di produttori, dalle attività di comunicazione effettuate nell'ambito del Comitato di Sorveglianza e, in maniera più diretta, dalle iniziative di disseminazione che saranno organizzate sul territorio.

Per quanto riguarda la prima linea di comunicazione dedicata alla valutazione, procedure di comunicazione interna saranno previste per assicurare che tutti i soggetti quotidianamente coinvolti nella attuazione del PSR abbiano un livello di conoscenza sufficientemente approfondito ed aggiornato dello stato della valutazione. Ciò avverrà grazie alla circolazione di rapporti periodici, riunioni e sessioni formative ed informative. Queste azioni intendono diffondere la consapevolezza del ruolo e del contributo di ciascuno ai risultati del programma e risolvere, attraverso l'informazione e la condivisione, eventuali criticità nell'attività amministrativa.

Con riferimento al secondo ambito di comunicazione, le riunioni del Comitato di Sorveglianza del PSR costituiranno il momento più importante dedicato al confronto con il partenariato socio-economico: istituzioni regionali, organizzazioni di produttori ed altri portatori di interesse. In queste occasioni, saranno programmate presentazioni e sessioni di approfondimento relative alla valutazione finalizzati, da un lato, a descrivere l'avanzamento del programma verso gli obiettivi fissati e, dall'altro, a raccogliere osservazioni utili a correggere o migliorare determinati aspetti della programmazione.

Infine, al valutatore sarà chiesto di elaborare periodicamente sintesi non tecniche ed altri documenti divulgativi, funzionali alla pianificazione di attività di comunicazione dirette al grande pubblico. Queste saranno realizzate sia, in maniera convenzionale, attraverso i mass media, sia con eventi *ad hoc* che si rivolgeranno, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile, ai portatori di interesse ed ai

potenziali beneficiari del programma. Questo ambito di comunicazione è particolarmente importante poiché consente di stabilire una dialettica tra istituzioni e territorio basata sui risultati reali e sugli effetti concreti della programmazione. Sebbene l'attività di valutazione presenti un alto livello specialistico, l'utilizzo di un linguaggio divulgativo e di opportuni canali di comunicazione può contribuire al risultato di disseminare la conoscenza del PSR e della sua attuazione.

Tra le finalità dei processi di comunicazione ed in particolare delle diverse linee di programmazione descritte (comunicazione interna e comunicazione istituzionale) vi è senza dubbio quella di guidare le azioni di follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione per migliorare la gestione del Programma. In particolare una comunicazione efficace dei risultati dalla valutazione consente di perseguire un molteplici obiettivo:

- avere a disposizione uno strumento guida da utilizzare per eventuali rimodulazioni/revisioni del Programma;
- consentire agli operatori (destinatari della comunicazione interna) che agiscono nell'ambito del Programma di migliorare le proprie conoscenze e capacità di gestione delle singole attività cui sono demandati;
- migliorare il coordinamento delle attività di gestione del Programma, anche attraverso l'adozione di specifiche "azioni di rafforzamento" della capacità amministrativa e/o delle metodologie utilizzate per la gestione di fasi/attività del Programma.

I luoghi di confronto e discussione per avviare le attività di follow-up di implementazione dei risultati dalla valutazione nella gestione del programma sono prioritariamente due: il Comitato di Pilotaggio, per quanto riguarda la comunicazione interna; il Comitato di Sorveglianza, per quanto riguarda la comunicazione di natura istituzionale.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Le attività di monitoraggio e valutazione richiedono la mobilitazione di risorse finanziarie, personale altamente qualificato, adeguata strumentazione software. Inoltre, poiché è necessario che tutti gli uffici attuativi del PSR contribuiscano al monitoraggio ed alla valutazione, devono essere previsti percorsi di potenziamento delle capacità amministrative per il trasferimento al personale regionale di conoscenze e strumenti.

Le risorse finanziarie necessarie provengono dalla dotazione prevista per l'assistenza tecnica e sono destinate, in misura preponderante, alla realizzazione delle attività specialistiche di valutazione ed allo sviluppo e gestione del sistema informativo. Entrambi i servizi richiedono il coinvolgimento di specifiche professionalità che la Regione può decidere di individuare anche ricorrendo ad affidamenti esterni nei modi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di gare pubbliche.

In questo caso, le procedure di gara circoscriveranno l'ambito delle funzioni da espletare - descrivendone obiettivi, tempi ed output - e stabiliranno il budget da assegnare per l'intero periodo di esecuzione. I

contratti che saranno stipulati con i soggetti affidatari garantiranno che le attività siano eseguite a regola d'arte, nei modi e nei tempi necessari e con i contenuti adeguati a conseguire i risultati attesi.

La documentazione di gara stabilirà anche il numero, le caratteristiche e l'organizzazione dei gruppi di lavoro necessari alla realizzazione delle attività. Nel caso della valutazione, accanto a profili con esperienza in questo specifico ambito, potranno essere richieste figure con competenze nella gestione ed assistenza tecnica di programmi comunitari, con particolare conoscenza dei programmi di sviluppo rurale o con competenze in settori di interesse per il PSR quali quello agronomico, ambientale, economico. Per quanto riguarda il sistema informativo, saranno coinvolte professionalità con esperienza nella progettazione, analisi, sviluppo e gestione di software.

Accanto ai valutatori, l'esecuzione di funzioni collegate al monitoraggio ed alla valutazione richiede l'individuazione di risorse umane interne alla Regione: in particolare, è possibile individuare le seguenti aree di attività:

- coordinamento e supervisione del monitoraggio e della valutazione;
- *follow up* dei risultati della valutazione: azioni di comunicazione, informazione e formazione
- alimentazione dei sistemi informativi ai fini del monitoraggio e della valutazione;

Per quanto riguarda il primo punto, personale esperto nella gestione dei programmi comunitari ed in possesso di adeguate competenze tecniche ed organizzative, sarà impegnato a garantire il collegamento dell'autorità di gestione del programma con i valutatori e con il sistema di monitoraggio.

Con riferimento al secondo punto è necessario istituire un collegamento tra gli uffici e gli organismi che curano la valutazione con quelli responsabili del piano di comunicazione del PSR. A seconda delle esigenze, tale collegamento può assumere le forme di un semplice trasferimento di documenti divulgativi o della collaborazione nella organizzazione di sessioni informative e formative destinate al personale regionale o a gruppi di stakeholder del programma.

Relativamente al terzo punto, un efficace sistema di monitoraggio e valutazione deve svilupparsi coinvolgendo in modo capillare tutti gli uffici che lavorano all'attuazione del PSR: questa diffusione profonda rende necessaria la costruzione di capacità amministrativa specificamente finalizzata a favorire l'interazione del personale regionale con il monitoraggio e la valutazione. Si individuano a questo livello le principali esigenze di potenziamento delle competenze del personale regionale nella programmazione 2014-2020. Rispetto a questo fabbisogno, si prevede di organizzare percorsi di formazione ed informazione, eventualmente differenziati per tipologia di destinatario (responsabili di misura ed uffici attuativi; verificatori amministrativi ed in loco; personale dell'organismo pagatore; personale dei GAL), con alcuni obiettivi prioritari:

- garantire l'alimentazione regolare e corretta del sistema informativo;
- trasferire procedure e strumenti standardizzati per l'espletamento delle funzioni amministrative, il trasferimento di informazioni, l'archiviazione;
- adeguare l'azione amministrativa sulla base di raccomandazioni provenienti dalla valutazione.

Inoltre, le organizzazioni di produttori, i tecnici progettisti, i CAA ed altri organismi intermedi potenzialmente interessati dall'attuazione del PSR svolgono un ruolo chiave nel processo di monitoraggio in quanto rappresentano fonti dirette di informazioni. Il contributo di questi attori al monitoraggio ed alla valutazione del programma deve essere, quindi, organizzato e formalizzato attraverso:

- modulistica mirata alla raccolta di alcune informazioni fisiche e finanziarie;
- linee guida per la compilazione delle domande di aiuto e pagamento;
- eventuali accorgimenti informatici (campi obbligatori, invio di segnalazioni) per garantire la trasmissione dei dati richiesti.

Le principali basi dati del PSR sono rappresentate dai sistemi informativi agricoli nazionale e regionale. Queste piattaforme consentono di svolgere determinate funzioni di controllo sulle operazioni cofinanziate e di elaborare, aggregando ed incrociando dati, report e statistiche.

Più nello specifico, il sistema nazionale opera a partire dai dati presenti nell'universo dei fascicoli aziendali e delle domande di aiuto. Lo strumento regionale, invece, elabora informazioni finanziarie, fisiche e procedurali contenute nelle graduatorie e nelle domande di pagamento.

I dati e le informazioni utili al monitoraggio ed alla valutazione del PSR devono essere affidabili, completi, disponibili con regolarità e puntualità, fruibili in modo da consentire le necessarie elaborazioni, analisi, comparazioni, verifiche e sistematizzazioni. Per soddisfare questi requisiti, come già evidenziato, è necessario intervenire su due aspetti:

- l'integrazione tra i sistemi informativi nazionale e regionale, predisponendo gli strumenti tecnici ed amministrativi per effettuare trasferimenti periodici di dati dal primo al secondo;
- lo sviluppo del sistema informativo regionale, migliorando e completando le applicazioni disponibili.

Altre banche dati comunitarie, nazionali e regionali (RICA, ISPRA, ISTAT, RRN, ARSSA Calabria, per citare le principali) rappresentano fonti informative aggiuntive. La raccolta ed il trattamento di questi dati – non integrati nei due software principali - rientra tra i compiti dei valutatori.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	142.136.000,00	142.655.000,00	95.464.000,00	92.737.000,00	92.922.000,00	93.119.000,00	100.778.554,36	81.434.259,12	841.245.813,48
Totale FEASR (esclusa EURI)	0,00	142.136.000,00	142.655.000,00	95.464.000,00	92.737.000,00	92.922.000,00	93.119.000,00	100.778.554,36	81.434.259,12	841.245.813,48
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	8.565.088,52	8.596.365,75	5.752.663,51	5.588.349,48	5.599.497,62	5.611.368,88			39.713.333,76
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								18.781.404,18	43.226.469,75	62.007.873,93
Totale (FEASR + EURI)		142.136.000,00	142.655.000,00	95.464.000,00	92.737.000,00	92.922.000,00	93.119.000,00	119.559.958,54	124.660.728,87	903.253.687,41

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	501.475.516,71	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	55,52
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	469.155.516,71	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	55,77
Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	32.320.000,00	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	52,12

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	479.829.970,53	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	53,12
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	447.509.970,53	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	53,20
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	32.320.000,00	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	52,12

Soglia di non regressione PSR (%)			52.48 (52.12 + 0.36 from national RDP)
--	--	--	---

Reg 2024/xxx: EAFRD reallocated to measure 23 and to Art 18(1), point (b):	0,00	Reg 2024/xxx RDP non-regression threshold (%):	52.48 (52.12)
---	-------------	--	----------------------

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN			4.252.458,66
--	--	--	---------------------

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	85%	20%	85%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
<p>Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93</p>	<p>Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)</p>	90%				700.439,72 (2A)	700.439,72 (2A)
						692.957,92 (2B)	
						617.100,00 (3A)	
						145.200,00 (3B)	
						1.573.000,00 (P4)	
						205.700,00 (5A)	
						205.700,00 (5C)	
						242.000,00 (5D)	
						217.800,00 (5E)	
						338.800,00 (6A)	
266.200,00 (6C)							
Total (EAFRD only)						0,00	5.204.897,64
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.204.897,64

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					1.446.815,29 (2A) 171.118,36 (2B) 914.290,61 (3A) 658.853,36 (P4) 107.372,82 (5A) 35.185,59 (5C) 30.548,16 (5D) 11.446,45 (5E) 64.369,36 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	3.440.000,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	3.440.000,00

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					9.020.072,08 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	9.020.072,08
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	9.020.072,08

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		423.200,00	101.544.946,54 (2A) 65.269.489,99 (2B) 27.120.157,22 (3A) 2.027.934,05 (P4) 5.300.392,94 (5A) 997.153,82 (5C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					25.664.778,93 (2A) 0,00 (2B) 4.023.095,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C)
Total (EAFRD only)						423.200,00	202.260.074,56

Total (EURI only)	0,00	29.687.873,93
Total (EAFRD + EURI)	423.200,00	231.947.948,49

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)		8.325.480,81
--	--	--------------

di cui FEASR (in EUR)		8.325.480,81
------------------------------	--	--------------

di cui EURI (in EUR)		0,00
-----------------------------	--	------

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					3.242.877,18 (3B)
Total (EAFRD only)						0,00	3.242.877,18
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	3.242.877,18

Regulation (EU) No 2024/xxx: EAFRD reallocated to the measure referred to in Article 18(1), point (b) of Regulation (EU) No 1305/2013 (in EUR)

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					6.626.719,61 (2A) 0,00 (2B) 413.213,19 (5C) 1.300.749,40 (6A)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%					0,00 (2A) 33.054.659,00 (2B) 0,00 (5C) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	41.395.341,20
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	41.395.341,20

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					620.176,22 (P4) 0,00 (5C) 4.420.451,65 (6A) 11.154.619,78 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	16.195.247,65
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	16.195.247,65

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					2.739.987,37 (2A) 16.351.669,49 (P4) 17.352.499,00 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 2.320.000,00 (P4) 0,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	36.444.155,86

Total (EURI only)	0,00	2.320.000,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	38.764.155,86

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					68.951.939,75 (P4) 1.210.000,00 (5D) 14.346.365,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	84.508.304,75
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	84.508.304,75

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					239.286.895,64 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	239.286.895,64
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	239.286.895,64

10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					78.945.133,47 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					30.000.000,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	78.945.133,47

Total (EURI only)	0,00	30.000.000,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	108.945.133,47

10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					27.163.927,92 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	27.163.927,92
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	27.163.927,92

10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%					5.944.125,00 (2A) 342.697,16 (3A) 0,00 (P4) 1.162.891,80 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	7.449.713,96
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	7.449.713,96

10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%					46.773.267,23 (6B)
Total (EAFRD only)						0,00	46.773.267,23
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	46.773.267,23

10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					29.361.074,34
Total (EAFRD only)						0,00	29.361.074,34
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	29.361.074,34

10.3.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					3.705.020,00 (2A) 6.730.020,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	10.435.040,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	10.435.040,00

10.3.18. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					119.790,00
Total (EAFRD only)						0,00	119.790,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	119.790,00

10.3.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.3.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
----------------------------------	--------	---

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1,83
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	1.452.496.821,83
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	26.602.663,81

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	8.603.136,60	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	5.685.949,96	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	12.313.576,80	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	146,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	13,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	133,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	10.365,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	10.365,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1,87
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2.578,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	137.790,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.683,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	958.122,21	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.157.751,61	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	273,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	368.595,04	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	2.592,00	427,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	39.028.070,85	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	335.387.715,91	53.468.289,46
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	155.878.354,93	25.664.778,93
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	194.906.425,79	25.664.778,93
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	21.906.511,12	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	10.953.255,56	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	4.528.904,75	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	9.825.000,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	6.124.000,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	874,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	0,82
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1.130,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	137.790,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	722,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	901.327,28	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.145.384,99	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	211,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	284.297,52	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	1.130,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	166.501.752,33	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	107.883.454,50	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	1.265,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	54.635.800,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	54.635.800,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	54.635.800,00	0
--	------------------------------	---------------	---

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,22
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	303,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	137.790,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	682,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	540.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.020.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	91,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	123.140,50	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	199,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	14.909.210,05	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	358,00	8,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	97.699.602,31	8.046.190,02
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	48.849.801,16	4.023.095,00

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	0,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	0,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	0,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	1.700,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	44.899.054,41	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	104,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	566.441,59	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	11.124.000,00	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,00
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	137.790,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	455,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	180.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	240.000,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	14,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	5.360.127,57	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	5.360.127,57	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.933,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	107.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.447.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.893,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.392.066,64	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	114,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	3.351.957,11	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	3.351.957,11	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	21,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	525.084,66	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	34.584,05	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	0,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	113.970.148,35	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	5.127,10	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	110.574,77	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	395.515.529,98	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	17.496,18	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	25.759,30	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	130.487.823,92	30.000.000,00

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	341,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	93.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	153.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	285,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	598.016,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	20,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	500.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	19.755.100,78	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	7.272.452,10	2.320.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	27,88
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	153.153,96

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.250,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,06
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	6.502,45

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	612,90

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	23,03
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	126.493,19

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.250,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	1,06
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	6.502,45

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	612,90

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	25,85
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	141.979,86

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.250,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	1,06
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	6.502,45

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	612,90

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	7,75
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	5.788,31

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	74.710,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	607,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	240.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	340.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	445,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	600.826,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	1.207,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	5.788,31	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	41.723.246,96	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	30.275.710,97	0

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	6.754.291,16

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	607,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	240.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	340.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	111,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	150.413,22	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	139,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.330.075,30	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	1.948.496,39	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	3.224.215,88	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di operazioni	21,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	1.612.107,94	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	2,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	1.000.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.000.000,00	0

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	0
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	0
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	26,61
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	146.144,66

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	147.720,00
18 Superficie agricola - SAU totale	549.250,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	758,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	300.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	400.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	408,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	550.413,22	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)	7.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.000.000,00	0

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	13,19
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	153.330,13

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.250,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	612,90

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	758,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	300.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	360.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	359,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	484.297,52	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	4.155,40	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	17.951.371,70	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	10.730.444,83	0

e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	131,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	2.998,61	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	23.713.000,00	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	157,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.061,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	420.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	560.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	99,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	133.884,30	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	46,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	2.149.999,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	2.149.999,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	133,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	7.306.531,66	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.922.135,21	0

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	69,99
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	1.069.000,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	250,00
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	43,50
1 Popolazione - intermedia	34,50
1 Popolazione - totale	1.958.050,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	14,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	1.069.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	600.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	59.038.900,69	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	4.322.284,81	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	13.350.000,00	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	225.463,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	14,76

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	43,50
1 Popolazione - intermedia	34,50
1 Popolazione - totale	1.958.050,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	758,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	300.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	440.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	109,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	225.463,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	18.437.388,06	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1,683	722	682	455			2,274	607		607	758	758	1,061		758	10,365
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	958,122.21	901,327.28	540,000	180,000			200,000	240,000		240,000	300,000	300,000	420,000		300,000	4,579,449.49
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1,157,751.61	1,145,384.99	1,020,000	240,000			2,600,000	340,000		340,000	400,000	360,000	560,000		440,000	8,603,136.6
M02	N. di beneficiari consigliati (2.1)	273	211	91				2,178	445		111	408	359	99			4,175
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	368,595.04	284,297.52	123,140.5				2,990,082.64	600,826		150,413.22	550,413.22	484,297.52	133,884.3			5,685,949.96
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			199													199
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			14,909,210.05													14,909,210.05
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	335,387,715.91	166,501,752.33	97,699,602.31				3,351,957.11	41,723,246.96		4,330,075.3						648,994,349.92
	Totale spesa pubblica in	194,906,425.79	107,883,454.5	48,849,801.16				3,351,957.11	30,275,710.97		1,948,496.39						387,215,845.92

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				0										0
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				14										14
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				5,360,127.57										5,360,127.57
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	21,906,511.12	54,635,800					3,224,215.88			2,149,999				81,916,526
	Totale spesa pubblica in EUR	10,953,255.56	54,635,800					1,612,107.94			2,149,999				69,351,162.5
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)				1,025,084.66			1,000,000			7,306,531.66		18,437,388.06		27,769,004.38
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0									17,951,371.7				17,951,371.7
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0									0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0				19,755,100.78					0				19,755,100.78
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0				7,272,452.1					0				7,272,452.1
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0									10,730,444.83				10,730,444.83
	Spesa pubblica totale (in EUR)	4,528,904.75									0				4,528,904.75

	(8.6)														
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			0											0
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)				34,584										34,584
	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)								7,000						7,000
	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio									2,999					2,999
	Totale spesa pubblica (in EUR)				113,970,148.35				2,000,000	23,713,000					139,683,148.35
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)				5,127										5,127
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)				110,575										110,575
	Totale spesa pubblica (in EUR)				395,515,529.98										395,515,529.98
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)				17,496										17,496
	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi				25,759										25,759

	(13.2)														0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)				130,487,823.92										130,487,823.92
M14	N. di beneficiari			1,700											1,700
	Totale spesa pubblica (in EUR)			44,899,054.41											44,899,054.41
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			104											104
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	9,825,000		566,441.59							1,922,135.21				12,313,576.8
M19	Numero di GAL selezionati											14			14
	Popolazione coperta dai GAL											1,069,000			1,069,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)											600,000			600,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)											59,038,900.69			59,038,900.69
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di											4,322,284.81			4,322,284.81

	azione locale (19.3)														
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												13,350,000		13,350,000
M21	Spesa pubblica totale (€)	6,124,000		11,124,000											17,248,000
	N. di aziende sovvenzionate	874													874

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambit o del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01 - Trasferiment o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	P														
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	P														
	M04 - Investimenti in immobilizzaz ioni materiali (art. 17)				P		X							X	X		X		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				P	X											X	X	
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel migliorament o della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				P														
	M16 - Cooperazion e (art. 35)				P														

	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)				P														
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X		P													
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X		P													
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					P	X												
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					P													
3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X			P												
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X			P												

	15)																		
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)				X	X	P												
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X	X	P									X			
	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)				X		P												
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						P	X	X	X				X					
	M16 - Cooperazione (art. 35)						P												
	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)						P												
3B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	P	X	X	X				X	X				
	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo						P												

	danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)																		
5A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X									P						
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X									P						
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X								P						
5C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X										P					
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X										P					
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X		X							P			X		

	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)													P						
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)				X									P			X			
5D	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X											P					
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X											P					
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)														P					
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X												P				
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X												P				
	M08 - Investimenti								X		X					P				

	nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)																				
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)								X		X								P		
6A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X															P		
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X															P		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)																		P		
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																		P		
	M16 - Cooperazione (art. 35)																		P		
6B	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo						X		X										X	P	X

	locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]																			
6C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X																P
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)				X											X	X			P
P4 (FOREST)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								P	P	P									
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)								P	P	P									
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								P	P	P									
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da									P	P	P								

	21 a 26)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)								P	P	P								
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X					P	P	P								
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X					P	P	P								
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X	X			P	P	P								X
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								P	P	P								
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)				X				P	P	P			X	X				
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)								P	P	P								
	M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)								P	P	P								

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misuranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.01.04 Conversione colturale da seminativo a pascolo, prato-pascolo, prato	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	1.313.649,37	636,35	X	X	X		X
10.01.09 - Preservazione della biodiversità: Apicoltura	Altri	8.690.295,84	13.717,19	X		X		
10.01.10 Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	815.802,06	3.570,00		X	X	X	
10.01.05 Difesa del suolo ed incremento sostanza organica	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura	23.713.000,00	2.386,83	X	X	X	X	X

	conservativa							
10.01.07 Preservazione biodiversità: bergamotto	Altri	3.334.648,40	295,81	X	X	X	X	X
10.01.03 Colture a perdere	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	757.874,64	550,98	X		X		X
10.01.08 Salvaguardia della biodiversità animale	Altri	18.239.516,27	0,00	X		X	X	
10.01.01 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	32.523.886,91	4.664,79	X	X	X	X	X
10.01.02 Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	49.110.276,91	15.284,87	X		X	X	X
10.01.06 Preservazione biodiversità: cedro	Altri	0,00	0,00	X		X	X	X

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
-------------	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--	--

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	13.892.468,83	5.127,10	X	X	X		
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	381.623.060,54	110.574,77	X	X	X		

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	28.090.625,65	6.502,45	X	X	X		X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
---	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	16.791.190,88	3.903,21	X	X	X

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
01	Imprese industria alimentare che beneficiano di sostegno ad investimenti per lo sviluppo, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	3A	10,05	% su Totale regionale
02	Superficie Agricola che beneficia di investimenti per la prevenzione rischio alluvioni	3B	100.000,00	ha

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità
--------	----------------------------------	--------	-------------------	-----------------	-------------	-------

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	1.419.826,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	943.032,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	2.285.285,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	25.505.241,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	665.170,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	7.307.037,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	2.696.776,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	4.836.450,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	731.430,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	787.680,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.458.141,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	31.822,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	2.590.397,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	14.106.817,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	3.191.042,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00

Totale	68.556.146,00
--------	---------------

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

È assegnata a questa misura una dotazione, a titolo di finanziamento nazionale integrativo, pari a 1.398.000 €. Tali risorse saranno utilizzate per operazioni che rientrano nell'ambito dell'art. 42 TFUE ed in coerenza con le pertinenti disposizioni della scheda di intervento di cui alla sezione 8 del PSR.

Inoltre, a seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della 56 contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si

trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.12. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)


Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo



12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

12.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non è previsto il finanziamento nazionale integrativo

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.210.000,00	459.928,34	330.071,66	2.000.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	3.440.000,00	1.302.911,72	943.030,28	5.685.942,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.630.000,00	1.450.319,65	919.680,35	6.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Investimenti in immobilizzazioni materiali	3.025.000,00	1.614.463,66	360.536,34	5.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione				
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	13.489.293,13	6.425.951,55	2.381.107,60	22.296.352,28
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	12.598.574,53	6.127.644,77	2.097.870,83	20.824.090,13

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	38.764.155,86	18.771.398,71	5.022.719,58	62.558.274,15
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo				
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Pagamenti agro-climatico-ambientali				
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Agricoltura biologica				
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici				
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Benessere degli animali				
M16 - Cooperazione (art. 35)	Cooperazione	7.449.713,96	2.273.465,73	2.590.397,11	12.313.576,80
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento	46.773.267,23	16.431.101,20	14.106.817,07	77.311.185,50
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19	2.352.820,19	1.536.138,80		3.888.958,99
M113 - Prepensionamento	Prepensionamento				
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria					
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione					
Totale (in EUR)		132.732.824,90	56.393.324,13	28.752.230,82	217.878.379,85

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

FEASR (in EUR): 1.210.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 459.928,34

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 330.071,66

Totale (in EUR): 2.000.000,00

13.1.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti concessi per attività di formazione/informazione dirette alle imprese del settore forestale sono conformi all'art. 38 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuto di riferimento sono SA 49839 per la tipologia di intervento 1.1.1 e SA 49840 per la tipologia di intervento 1.2.1. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel regime di aiuto SA 49839 (tipologia di intervento 1.1.1), i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Gli aiuti per azioni svolte a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali sono concessi in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Si specifica che dal 1 luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regime "de minimis" sarà disciplinata dal regolamento UE 2023/2831 (e ove necessario verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

FEASR (in EUR): 3.440.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.302.911,72

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 943.030,28

Totale (in EUR): 5.685.942,00

13.2.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti concessi per attività di consulenza svolte a favore di aziende forestali e delle PMI nelle aree rurali sono conformi, rispettivamente, agli artt. 39 e 46 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49841 per la tipologia di intervento 2.1.1.

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

FEASR (in EUR): 3.630.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.450.319,65

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 919.680,35

Totale (in EUR): 6.000.000,00

13.3.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti concessi per attività di promozione ed informazione relative a prodotti di qualità non compresi nell'Allegato I del Trattato sono conformi all' art. 49 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49842 per la tipologia di intervento 3.2.1.

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti in immobilizzazioni materiali

FEASR (in EUR): 3.025.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.614.463,66

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 360.536,34

Totale (in EUR): 5.000.000,00

13.4.1.1. Indicazione:*

“Gli aiuti erogati in forza della Sub Misura 4.2 rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 in quanto il prodotto ottenuto dalla trasformazione è un prodotto elencato nell’Allegato I del Trattato.

Gli aiuti erogati nell’ambito dell’operazione 4.2.1 e degli strumenti finanziari di cui all’operazione 4.2.2, quando il prodotto ottenuto dalla trasformazione non è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE, sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 ‘De Minimis’”.

Si specifica che dal 1 luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regime “de minimis” sarà disciplinata dal regolamento UE 2023/2831 (e ove necessario verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Gli aiuti erogati in forza della Sub Misura 4.3, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un’attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

Qualsiasi altro aiuto, non rientrante nel campo di applicazione dell’art. 42, erogato in forza delle presenti operazioni per investimenti realizzati da beneficiari che non rientrano nella casistica di enti pubblici che non svolgono un’attività economica è conforme all’art. 40 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

La sintesi dei suddetti aiuti, esentati dall’obbligo di notifica, sarà trasmessa alla Commissione nei termini stabiliti dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 successivamente all’approvazione del PSR 2014-2020.

Gli aiuti erogati in forza della Sub Misura 4.4, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un’attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.5.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti erogati in forza della presente Misura, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

FEASR (in EUR): 13.489.293,13

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.425.951,55

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.381.107,60

Totale (in EUR): 22.296.352,28

13.6.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza delle Sub Misure 6.2 (Aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali) e 6.4 (Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole) è conforme al Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti << de minimis>>.

Si specifica che dal 1 luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regime "de minimis" sarà disciplinata dal regolamento UE 2023/2831 (e ove necessario verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 12.598.574,53

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.127.644,77

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.097.870,83

Totale (in EUR): 20.824.090,13

13.7.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti erogati in forza delle Sub Misure 7.1 e 7.2, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.42, non costituiscono aiuto di stato in quanto destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della Sub Misura 7.3 sarà erogato in conformità all'Aiuto di Stato SA.41647 (2016/N) "Strategia Banda ultra larga", approvato dalla Commissione Europea. Al termine di validità del suddetto aiuto, notificato a livello nazionale, si procederà sulla base di successive approvazioni ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) N. 651/2014.

Gli aiuti erogati in forza delle Sub Misure 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, per interventi realizzati da enti locali, non costituiscono aiuto di stato in quanto destinati a enti pubblici che non svolgono un'attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica.

Per gli interventi realizzati da soggetti privati il contributo è erogato in conformità al Reg. (UE) N.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti << de minimis>>.

Si specifica che dal 1 luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regime "de minimis" sarà disciplinata dal regolamento UE 2023/2831 (e ove necessario verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

FEASR (in EUR): 38.764.155,86

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 18.771.398,71

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 5.022.719,58

Totale (in EUR): 62.558.274,15

13.8.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura è conforme agli artt. 32, 34, 35, 40 e 41 del Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il regime di aiuto di riferimento è SA 49799 per le tipologie di intervento 8.1.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1. Nelle more di una nuova comunicazione in esenzione finalizzata all'introduzione dei costi semplificati nel suddetto regime, (con esclusione della 8.1.1), i relativi aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE)

1407/2013 (de minimis).

Si specifica che dal 1 luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regime “de minimis” sarà disciplinata dal regolamento UE 2023/2831 (e ove necessario verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Titolo del regime di aiuti: Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.9.1.1. Indicazione:*

non previsto

13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti: Pagamenti agro-climatico-ambientali

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.10.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti: Agricoltura biologica

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.11.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti: Benessere degli animali

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.13.1.1. Indicazione:*

Non previsto

13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione

FEASR (in EUR): 7.449.713,96

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.273.465,73

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.590.397,11

Totale (in EUR): 12.313.576,80

13.14.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura, esclusivamente per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art'42, è conforme al Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti << de minimis >>.

Si specifica che dal 1 luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regime "de minimis" sarà disciplinata dal regolamento UE 2023/2831 (e ove necessario verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento

FEASR (in EUR): 46.773.267,23

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 16.431.101,20

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 14.106.817,07

Totale (in EUR): 77.311.185,50

13.15.1.1. Indicazione:*

Agli aiuti erogati in forza della presente Misura, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, si applicheranno in linea generale le regole vigenti sugli aiuti di stato ed in particolare gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione ed il Reg (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1 luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regime “de minimis” sarà disciplinata dal regolamento UE 2023/2831 (e ove necessario verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Gli aiuti erogati in forza della presente Misura, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.42, destinati a enti pubblici che non svolgono un’attività economica e che hanno una finalità esclusivamente pubblica non costituiscono aiuto di stato in quanto non generano entrate nette per i beneficiari.

A tal riguardo, si precisa che le pertinenti norme e regimi di aiuto di stato applicabili alla presente Misura sono rappresentati nei precedenti riquadri di questo capitolo, in corrispondenza delle singole misure descritte.

13.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19

FEASR (in EUR): 2.352.820,19

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.536.138,80

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 3.888.958,99

13.16.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti alle aziende del settore agriturismo, non compresi nell’art. 42 del TFUE, sono concessi ai sensi del regime di aiuto SA.57021 (2020/N), notificato dalle autorità nazionali nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” ed autorizzato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 3482 Final del 21 maggio 2020.

13.17. M113 - Prepensionamento

Titolo del regime di aiuti: Prepensionamento

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.17.1.1. Indicazione:*

non previsto

13.18. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.18.1.1. Indicazione:*

non previsto

13.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.19.1.1. Indicazione:*

non previsto

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Il Programma di Sviluppo rurale della Regione Calabria si sviluppa in coerenza con il I Pilastro della PAC. In complementarità con gli aiuti diretti, il PSR sostiene gli investimenti di ammodernamento, innovazione e miglioramento della competitività delle aziende agricole regionali e sostiene, senza incorrere nel doppio finanziamento e con l'obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali ed ecosistemiche delle aziende agricole, interventi finalizzati all'introduzione e mantenimento di impegni agro climatico ambientali, pratiche biologiche, e pratiche di benessere degli animali.

Con riferimento alle misure per l'imboschimento di terreni agricoli, in transizione dai precedenti periodi di programmazione sul PSR 2014-2020, il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo non è corrisposto all'agricoltore qualora, nell'ambito dello svolgimento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ai sensi dell'articolo 43 del Reg (UE) 1307/2013, le superfici oggetto di imboschimento siano considerate aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del medesimo regolamento

Il programma a seguito di confronto programmatico tenutosi tra i Dipartimenti regionali responsabili della programmazione 2014-2020 (Dipartimento Programmazione e Dipartimento Agricoltura) si sviluppa in complementarità con i fondi FESR, FSE, FEAMP programmati a livello regionale, secondo quanto congiuntamente elaborato e riportato nell'allegato "Tavole di correlazione e complementarità". L'analisi sulla complementarità SIE (FESR-FSE-FEAMP) è frutto di un confronto avviato all'interno dell'Amministrazione regionale che ha posto sotto esame le correlazioni tra gli Obiettivi Tematici della programmazione 2014-2020 di cui all'Accordo di Partenariato 2014-2020 e le 6 Priorità dello sviluppo rurale, ponendo in evidenza eventuali momenti di potenziale sovrapposizione e proponendone gli elementi per garantire la complementarità tra i diversi fondi SIE.

Il confronto avviato a livello interdipartimentale sarà mantenuto nel corso dell'attuazione della programmazione 2014-2020 e garantirà complementarità ed organicità di intervento anche in sede di implementazione, affrontando e risolvendo specifiche tematiche di potenziale sovrapposizione. Il confronto, il coordinamento e l'integrazione dei fondi comunitari e delle strategie regionali è garantito dal Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti, per come descritta al capitolo 9 del PSR, contribuisce ad una efficace azione di coordinamento tra fondi SIE.

Il programma è stato, altresì, oggetto di un esame intra-dipartimentale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria con la finalità di verificare, esaminare e definire gli aspetti della complementarità tra il PSR e l'OCM ed il fondo FEAMP, dall'altra. Anche in questo caso il confronto rimane costante al fine di verificare e migliorare ogni aspetto di complementarità/demarcazione tra i due strumenti.

Nell'allegato di riferimento (Tavole di correlazione e complementarità) vengono riportati gli esiti e le indicazioni rilevanti per demarcare la complementarità e le sinergie del PSR 2014-2020 della Regione Calabria con l'OCM e viene esplicitato come il sistema di controllo attua, nei confronti di OP, soci di OP e anche dei singoli beneficiari delle misure del PSR, un blocco informatico (alert) fino a completa verifica che

le operazioni sostenute, nel singolo intervento, non siano oggetto di doppio finanziamento nel quadro dei due regimi e vengano pertanto rispettati i criteri di demarcazione fissati. Per il settore vitivinicolo tutte le linee di demarcazione indicate nel Piano di sostegno nazionale (PSN) sono rispettate e riportate nei dettagli alle tavole di correlazione.

Il PSR opera in maniera complementare, escludendo rischi di sovrapposizione, sia rispetto ai finanziamenti previsti dall'OCM per le associazioni ed organizzazioni di produttori, sia in relazione agli investimenti promossi dal programma apistico nazionale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la misura 9 del PSR sostiene la creazione di associazioni ed organizzazioni di produttori attraverso il pagamento di un importo forfettario annuale, decrescente, collegato alla produzione commercializzata. La scheda di misura prevede una serie di divieti - tra i quali la fusione di organizzazioni preesistenti, l'appartenenza a più associazioni dello stesso comparto, il passaggio di soci da un'associazione all'altra - finalizzati a ridurre il rischio di finanziamenti duplicati o viziati da altre irregolarità. Inoltre, si prevede che gli investimenti previsti nel piano aziendale che i beneficiari della M9 devono presentare non possano ricevere finanziamenti nell'ambito di altri programmi o strumenti regionali, nazionali e comunitari.

In merito all'apicoltura, si osserva che il programma apistico 2017-2018, nell'ambito dell'azione C "Razionalizzazione della transumanza" finanzia l'acquisto di attrezzature per l'esercizio del nomadismo. Attraverso l'intervento 10.1.9 del PSR, invece, l'apicoltore riceve un premio che compensa i minori ricavi e maggiori costi collegati allo spostamento delle api in aree montane e pedemontane, in cui si pratica l'agricoltura estensiva.

L'azione C1 "Mappatura aree nettariifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti" prevede come beneficiari esclusivi Istituti di ricerca, Enti e forme associate i quali effettuano la mappatura delle aree nettariifere, cartografia, ecc. attraverso metodologie scientifiche, restituendo una valutazione sul potenziale mellifero di un determinato territorio.

L'intervento 10.1.9, invece, prevede come beneficiari le aziende agricole che praticano l'apicoltura in Calabria. In questo contesto, la redazione, da parte di un tecnico abilitato, di un piano preventivo annuale è finalizzata esclusivamente a pianificare correttamente l'attuazione dell'operazione a cui si riferisce e rappresenta uno strumento di controllo dell'intervento.

Inoltre, benché il Programma apistico nazionale 2017-2019 contenga l'azione C1, la Regione Calabria, nel proprio "Sottoprogramma regionale - Annualità 2017/2018", non ha inteso attivare tale azione.

Per quanto attiene le strategie di sviluppo locale di cui all'approccio CLLD, la Regione Calabria ha adottato l'approccio monofondo. Il FEASR attua tale strategia attraverso l'approccio Leader.

La complementarietà e le sinergie con il FEAMP, riportate all'interno dell'allegato "Tavole di correlazione e complementarietà", rilevano potenziali effetti sinergici/di complementarità nell'ambito delle strategie di sviluppo locale programmate ed attuate dai GAL, all'interno delle aree rurali, e quelle attuate dai Gruppi di Azione Costiera GAC, nelle zone costiere. Rispetto a tali interrelazioni la Regione Calabria garantisce il coordinamento dei partenariati locali e degli interventi/progetti, per i quali in fase di attuazione si registrino sovrapposizioni territoriali tra le strategie di sviluppo locale avviate attraverso i due Fondi, attraverso il Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti è descritta al capitolo 9 del PSR e contribuisce

ad una efficace azione di coordinamento tra fondi SIE.

Il PSR concorre all'attuazione della Strategia nazionale aree interne nell'ambito della strategia di sviluppo locale Leader, garantendo il contributo coordinato tra i fondi, attraverso il Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013, secondo quanto previsto dalle modalità e procedure di attuazione della Strategia, previste dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti, è descritta al capitolo 9 del PSR e contribuisce ad una efficace azione di coordinamento tra fondi SIE.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Il Regolamento per lo sviluppo rurale 1305/2013, art. 6, prevede la possibilità per uno Stato membro di presentare dei programmi regionali o dei programmi nazionali.

Nel caso dell'Italia, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, ha deciso di attuare, mediante un Programma di sviluppo rurale nazionale, alcune misure di livello nazionale in tema di:

- investimenti irrigui;
- conservazione del patrimonio genetico zootecnico e biodiversità animale;
- strumenti di gestione del rischio.

Con specifico riferimento alla complementarità delle misure relative agli "investimenti irrigui" il PSR della Regione Calabria, nell'ambito delle condizioni di ammissibilità prescritte dall'art. 45 del Regolamento 1305/2013, prevede il sostegno ad interventi non finanziati dal PSRN, ossia:

- con interventi realizzati dalle aziende agricole, in forma singola, collettiva o consortile, finalizzati ad una gestione più efficace ed efficiente della risorsa idrica, attraverso interventi di efficientamento dei sistemi di irrigazione ed introduzione di sistemi di misurazione e controllo dei consumi ed interventi relativi a bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- con interventi realizzati dalle autorità preposte dalla Regione alla gestione delle risorse irrigue e alla relazione delle acque anche a scopo di bonifica e tutela idraulica del territorio, attraverso investimenti relativi a bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo ed investimenti per l'installazione di "sistemi intelligenti" (utilizzo TIC) presso le aziende agricole per la stima dei consumi ottimali di risorsa irrigua, il monitoraggio e la misurazione dei volumi consumati dalla singola azienda.

Per quanto riguarda la misura relativa al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico ed alla biodiversità, si evidenzia che il PSR non finanzia analoghi interventi, relativi alla promozione della cooperazione. Tale azione risulta, invece, complementare a quanto sostenuto attraverso il PSR con

riferimento a:

- consulenza alle aziende, che potrà avvalersi anche dei potenziali servizi da erogare dal sistema di valorizzazione del patrimonio genetico aziendale;
- investimenti aziendali;
- tenuta dei registri anagrafici con riferimento alle razze autoctone minacciate di abbandono nell'ambito della misura 10.1.8;
- sostegno alle aziende che allevano capi appartenenti a razze autoctone minacciate di abbandono.

Per quanto riguarda la misura relativa alla gestione del rischio il PSR, in complementarità con gli interventi sostenuti dal PSRN (premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante; fondi di mutualizzazione, strumenti di stabilizzazione del reddito) concentra il proprio intervento su azioni di formazione ed informazione e piani di consulenza rivolte a diffondere una corretta gestione dei rischi agricoli (M1 e M2 del PSR) ed investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (M5 del PSR).

La RRN costituisce una modalità di collaborazione e di innovazione trasversale per le politiche di sviluppo rurale. Anche in questo caso vige una netta distinzione tra le attività svolte a livello nazionale e quelle dei programmi regionali. Infatti le azioni da attivare nell'ambito della RRN saranno indirizzate al perseguimento degli obiettivi dell'art. 54 del Reg. (UE) n.1305/2013, mentre l'assistenza tecnica dei PSR sarà incentrata su attività di supporto alle singole Autorità di Gestione dei PSR, nonché sul finanziamento di interventi relativi al controllo, sorveglianza, valutazione ed informazione del programma regionale.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

La partecipazione dell'Autorità di Gestione, al Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013, garantisce l'efficacia dell'intervento congiunto, tra Fondi SIE e gli altri programmi Europei (HORIZON 2020, LIFE, EUSAIR). Attraverso il Comitato e il "gruppo di pilotaggio" (gruppo di lavoro interno e trasversale) previsto per il monitoraggio e la valutazione del PSR Calabria 2014-2020 verrà garantita un'agevole programmazione e implementazione, evitando duplicazioni degli interventi realizzati con i Fondi strutturali e con gli altri Programmi/Fondi UE.

Relativamente al Programma LIFE di cui regolamento (UE) n. 1293/2013, la regione Calabria si propone di utilizzarlo quale strumento catalizzatore per promuovere una migliore integrazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali delle proprie strategie. Nello specifico, il Programma LIFE può contribuire a rafforzare le misure orientate al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi. Tali finalità potranno essere perseguite sia attraverso iniziative afferenti al sottoprogramma "Ambiente" che al sottoprogramma "Azione per il clima", ponendo anche una particolare attenzione sulle azioni per una migliore governance e informazione in materia ambientale (artt. 9- 12 Reg. LIFE). L'applicazione di LIFE prevede la coerenza e le sinergie utili ad evitare il più possibile sovrapposizioni con le altre politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione. Il programma LIFE risulta pertanto complementare al Programma di

sviluppo Rurale ed al Fondo europeo agricolo di garanzia, così come agli altri programmi di finanziamento dell'Unione sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo per gli affari marittimi e Orizzonte 2020. Le tematiche trattate risultano strettamente sinergiche alle misure del PSR che interverranno nell'ambito delle priorità OT4 "Economia a basse emissioni di carbonio", OT5 "Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi", OT6 "Tutela dell'ambiente ed efficienza nella gestione delle risorse".

Per questi temi si prevede il finanziamento dei progetti integrati promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di altri Fondi con il coinvolgimento del *Punto di contatto* nazionale LIFE. Il PSR regionale non finanzia attività già finanziate da progetti del programma LIFE e attraverso il Comitato per la Programmazione unitaria 2014/2020 istituito con DGR n.149 del 22/04/2013 e dal Gruppo di Pilotaggio, la cui descrizione della composizione e compiti, è descritta al capitolo 9 del PSR, la Regione Calabria promuove la complementarità e la sinergia tra i diversi strumenti evitando possibili doppi finanziamenti contribuendo, in concorso con il FESR, a perseguire obiettivi di tutela delle aree agricole e forestali ad alto valore naturale e della Rete Natura 2000 in coerenza con quanto previsto nel *Prioritized Action Framework* (PAF), documento trasmesso dalla Regione Calabria agli organi competenti e in attesa di essere operativo. La complementarità degli interventi verrà garantita attraverso una verifica "caso per caso" dei beneficiari che attivano "interventi non produttivi" o "approcci collettivi agro climatico ambientali" in aree interessate dalla rete Natura 2000.

Il PSR Calabria presenta elementi di complementarità e sinergia con la strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), contribuendo all'obiettivo generale della "strategia" identificato nella *promozione della prosperità economica e sociale sostenibile nella regione mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della sua attrattività, competitività e connettività, preservando al tempo stesso l'ambiente e assicurandosi che gli ecosistemi costieri e marittimi restino sani ed equilibrati*".

Più in particolare il PSR Calabria agisce in complementarità e presenta sinergie con due dei quattro pilastri del Piano di azione EUSAIR, quali il terzo pilastro "*Qualità ambientale*" ed il quarto pilastro "*Turismo sostenibile*". Inoltre contribuisce ai due principi orizzontali comuni a tutti e quattro i pilastri identificati nella mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento e la gestione del rischio di catastrofe.

In ordine alle sfide affrontate dal pilastro "Qualità ambientale" gli obiettivi rispetto ai quali si rilevano le principali sinergie con il PSR Calabria vengono individuati nel contributo atteso dall'implementazione delle Priorità 4 e 5 dello sviluppo rurale. In particolare il contributo del PSR sugli obiettivi assunti dal pilastro in osservazione sono relativi al *presidio dell'ambiente marino in termini di inquinamento del mare*, attraverso l'aumento della conoscenza, della competenza e della sensibilità degli operatori agricoli rispetto alle conseguenze negative dell'uso eccessivo di nitrati sull'inquinamento del mare e, all'implementazione di specifiche misure (misure 10-11 e 16) in grado di determinare un minore impatto dell'attività agricola sull'inquinamento delle acque interne.

Per quanto attiene alla complementarità essa è rilevabile attraverso due obiettivi comuni assunti dai due strumenti, quali il presidio e ripristino della *biodiversità degli habitat terrestri*, ed il contenimento delle pressioni delle attività umane ed economiche sui fattori ambientali e su quei fattori che determinano i cambiamenti climatici, nonché l'adattabilità e la resilienza agli stessi.

Nello specifico, le **misure 1 e 2** (formazione, informazione e consulenza) del PSR possono apportare il proprio contributo ad obiettivi comuni in termini di conoscenza e sensibilizzazione degli operatori agricoli e forestali rispetto alle tematiche climatico-ambientali, ivi inclusa la gestione sostenibile delle risorse idriche e

la riduzione del bilancio delle emissioni in atmosfera del comparto agricolo. L'attuazione della **misura 10** (impegni agro climatico ambientali) presta il proprio contributo in termini di presidio e ripristino della biodiversità negli ecosistemi agricoli; di riduzione delle fonti inquinanti delle acque interne, attraverso il contenimento dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi (nitrati di origine agricola e fenomeni di eutrofizzazione); di riduzione delle emissioni di gas climalteranti (pratiche colturali a bassa intensità di lavorazioni o *zero tillage*); di promozione della conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale (presidio qualità dei suoli, riduzione rischio erosione e desertificazione). L'attuazione della **misura 11** (agricoltura biologica) presta il proprio contributo in termini di riduzione delle fonti inquinanti delle acque interne, attraverso il contenimento dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi (nitrati di origine agricola e fenomeni di eutrofizzazione); di riduzione delle emissioni di gas climalteranti (pratiche colturali a bassa intensità di lavorazioni o *zero tillage*); di promozione della conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale (presidio qualità dei suoli, riduzione rischio erosione e desertificazione).

In ordine alle sfide affrontate dal pilastro "Turismo sostenibile" gli obiettivi rispetto ai quali si rilevano le principali sinergie con il PSR Calabria vengono individuati nel contributo atteso dall'implementazione della Priorità 6 dello sviluppo rurale. In particolare, il contributo del PSR si determina in relazione all'implementazione delle strategie di sviluppo locale (LEADER) nei termini in cui si pongono l'obiettivo di sviluppare l'economia rurale attraverso il sostegno alla diversificazione dell'offerta e dei servizi turistici locali, anche attraverso il potenziamento delle funzioni ecosistemiche (turistiche) dei contesti e dei paesaggi agrari e forestali, e l'implementazione di progetti od azioni di cooperazione interregionale e transazionale. L'attuazione della **sub misura 19.2** (strategie di sviluppo locale Leader) presta il proprio contributo in termini di sviluppo e diversificazione di prodotti turistici nelle aree rurali, da finalizzare allo sviluppo di un turismo alternativo non stagionale e più sostenibile e responsabile. Mentre la **sub misura 19.3** (cooperazione Leader) è in grado di contribuire agli stessi obiettivi di sviluppo di un turismo alternativo non stagionale e più sostenibile e responsabile nelle aree rurali, mediante la promozione di azioni di cooperazione di programmi e progetti di cooperazione interregionale e transazionale. Nell'allegato "tavole di correlazione e complementarietà" è presente la sezione "CORRELAZIONI E COMPLEMENTARIETA' CON EUSAIR" dove vengono portate a sintesi le valutazioni di confronto tra i due programmi.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari	Giacomo Giovinazzo	Cittadella Regionale - P1_Z5 - CAP 88100 Germaneto di Catanzaro	g.giovinazzo@regione.calabria.it
Certification body	Price Waterhouse Coopers	Angela Ferrara	Via Abate Gimma, 72 – 70122 Bari	angela.ferrara@pwc.com
Accredited paying agency	ARCEA – Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura	Francesco Alberti	Cittadella Regionale - P1_Z4 - CAP 88100 Germaneto di Catanzaro	direttore@arcea.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Conformemente a quanto previsto nell'art. 65 par. 2 del Reg. UE 1305/2013, in combinato disposto con gli artt. 7 e 9 del Reg. UE n. 1306/2013, la Regione Calabria designa le seguenti autorità:

- Autorità di Gestione;
- Organismo Pagatore;
- Organismo di Certificazione.

L'Autorità di Gestione del PSR è individuata dal Dipartimento Agricoltura. Ai sensi dell'art.66 del Reg. 1305/2013, essa è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione del programma e svolge le funzioni riportate dettagliatamente nella tabella "funzioni dell'Autorità di Gestione in base all'art. 66 reg. (UE) 1305/2013". In sintesi, queste riguardano la messa in opera degli strumenti e delle procedure tese ad assicurare l'esecuzione, il monitoraggio e la valutazione del programma, nel rispetto dei tempi e delle modalità di reportistica alla Commissione ed al comitato di sorveglianza e garantendo la più ampia comunicazione circa le opportunità offerte dal PSR e gli obblighi connessi.

Le funzioni di **Organismo Pagatore** sono svolte da ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le

Erogazioni in Agricoltura, Organismo pagatore della Regione Calabria istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs 165/1999, riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013 a decorrere dal 1 luglio 2010. Tra i compiti riconosciuti a tale Organismo rientrano le attività di controllo, pagamento e reportistica illustrate nella tabella "funzioni dell'Organismo Pagatore".

L'esecuzione dei compiti dell'OP, ai sensi dell'art. 7 par.1 del Regolamento 1306/2013, ad eccezione del pagamento degli aiuti comunitari, può essere delegata in conformità all'allegato I del Reg. UE 907/2014.

Deleghe

Il sistema delle funzioni e delle deleghe previsto per il PSR 2014-2020 è descritto nella tabella "Funzioni delegabili nella gestione del PSR Calabria 2014-2020".

L'AdG e l'OP rimangono pienamente responsabili delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi: l'AdG effettua verifiche di coerenza programmatica sugli atti emanati nell'ambito delle funzioni delegate mentre l'OP esegue controlli di II livello sulle attività delegate ad altri soggetti.

L'Organismo di Certificazione è individuato in un organismo di revisione di diritto pubblico o privato che avrà il compito di certificare i conti dell'OP attenendosi alle norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. Questa funzione, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento CE 1306/2013, è delegata all'Autorità Competente nominata a livello ministeriale per il riconoscimento degli organismi pagatori. L'organismo di certificazione del PSR Calabria 2014-2020 è Deloitte-Touche spa.

Per come stabilito all'art. 9 del Regolamento (UE) 1306/2013, l'OdC esprime pareri:

- sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore;
- sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno predisposto dalla Regione e dall'OP;
- sulla legalità e la correttezza delle spese di cui è stato richiesto il rimborso alla Commissione.

Il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020 ha l'obiettivo di organizzare l'esercizio di tutte le funzioni e le fasi procedurali connesse con il PSR assicurandone la coerenza interna, la fluidità, l'efficacia e la conformità alle norme. Esso comprende la individuazione o la predisposizione:

- delle risorse umane e tecniche necessarie alla esecuzione del programma;
- delle piste di controllo necessarie alla ricostruzione dettagliata dei processi attuativi;
- dei dispositivi informatici a supporto del monitoraggio;
- degli strumenti e delle procedure di verifica sulle operazioni cofinanziate;

- dei meccanismi per l'aggiornamento e la revisione di determinati aspetti del programma.

Le risorse umane, sulla base della buona prassi sperimentata nel periodo di programmazione 2007-2013, saranno organizzate per centri di responsabilità (funzionari pubblici), ai sensi della legge n. 241/90, corrispondenti alle misure o sub-misure in funzione della complessità gestionale e coordinati dalla struttura dirigenziale della Regione.

Nello strutturare il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020, la Regione tiene conto di alcune lezioni apprese e di alcune buone pratiche individuate nella programmazione 2007-2013. Queste riguardano, ad esempio, l'esigenza di una maggiore standardizzazione e sistematizzazione delle domande di aiuto, da soddisfare attraverso l'utilizzo di modulistica predefinita per la stesura dei progetti e di checklist informatizzate nella fase di istruttoria e di controllo oppure, per citare un altro esempio, la valorizzazione di alcune procedure di controllo già sperimentate, come i meccanismi di autovalutazione da parte dei beneficiari, l'anticipazione di alcuni controlli essenziali in fase di domanda di aiuto, l'adozione di costi standard e l'unificazione dei controlli in campo in fase di chiusura delle operazioni.

Tali innovazioni, poiché migliorano e semplificano i processi amministrativi, consentiranno di ottimizzare i tempi dell'attuazione: in questo senso, obiettivi gestionali del PSR 2014-2020 saranno, da un lato, il sollecito avviamento di tutte le misure, attraverso la pubblicazione dei bandi nei primi mesi di attuazione del programma e, dall'altro, una distribuzione equilibrata della spesa nell'arco di ciascuna annualità, facilitando il raggiungimento dei target finanziari nel pieno rispetto di norme e procedure.

In relazione ai sistemi informativi del PSR, l'esperienza della programmazione 2007-2013 consente di fissare con precisione due obiettivi:

- sviluppare il sistema informativo regionale realizzato nel corso del PSR 2007-2013 per il supporto alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione del programma (dati provenienti dalle graduatorie e dalle domande di pagamento);
- migliorare il dialogo con il sistema informativo nazionale per ottenere regolari scambi di dati (provenienti dai fascicoli aziendali e dalle domande di aiuto) in formati utili alla gestione.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, la struttura di gestione del programma comprende un ambito di attività specificamente dedicato a garantire la conformità degli appalti pubblici alla normativa comunitaria e nazionale. Il personale assegnato a queste funzioni, in possesso di competenze in ambito tecnico, economico e giuridico, fornisce assistenza agli enti pubblici beneficiari del PSR nella esecuzione delle procedure di gara connesse al contributo FEASR; espleta funzioni di formazione ed affiancamento ai verificatori regionali per il controllo sugli appalti pubblici; effettua una supervisione e controllo sulle gare indette dalla Regione e sugli affidamenti in-house di determinate attività del PSR.

La Regione adotta disposizioni riferite alla verifica della ragionevolezza di tutti i costi cofinanziati dal FEASR. A tal fine, sono predisposte checklist da compilare in fase di controllo amministrativo sulle domande di aiuto, definite le modalità con cui avviene il controllo (prezziari di riferimento, preventivi, tariffari, indagini di mercato) e programmate attività di informazione e formazione destinate al personale regionale ed ai tecnici progettisti. Il sistema di controllo del PSR prevede meccanismi per il monitoraggio delle principali cause di irregolarità sulla base delle riduzioni

applicate e la valutazione della capacità dei controlli di identificare tutte le irregolarità, in modo da assicurare costantemente il rispetto dei requisiti per concessione del contributo comunitario.

Il buon rendimento del sistema di gestione e controllo del PSR dipende dal mantenimento di elevati standard gestionali da parte di tutti i suoi attori, dall'acquisizione di conoscenze e competenze su aspetti specifici del programma, dalla condivisione ampia di regole e processi. Lo sviluppo di capacità amministrativa costituisce, quindi, un ambito di attività complementare alla gestione del PSR. I principali obiettivi delle azioni in materia di capacità amministrativa sono:

- la trasmissione di conoscenze sulle norme comunitarie e nazionali rilevanti per le misure del PSR;
- l'acquisizione di competenze per l'utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici per la gestione, il monitoraggio ed i controlli sulle operazioni;
- la diffusione di principi, metodologie e strumenti per favorire il miglioramento della progettazione e valorizzare il potenziale della progettazione integrata, di filiera e territoriale.

Nel rapporto di Valutazione ex ante si raccomanda al programmatore di avviare un'analisi più approfondita delle necessità del prossimo funzionigramma, tenendo presente alcuni aspetti: le sfide lanciate dalla nuova programmazione, si pensa in particolare al ruolo centrale della cooperazione od alle (utili) complicazioni e competenze legate all'adozione degli strumenti finanziari e dei costi semplificati; le necessità di un maggior coordinamento rispetto al passato dell'attuazione coordinata con il programma plurifondo FESR-FSE; l'interdipendenza fra le due programmazioni 2007-2013 e 2014-2020. Inoltre, si evidenzia l'importanza di attivare in tempi utili le procedure per la selezione del valutatore indipendente e, nel caso l'analisi dell'organizzazione ne confermi la necessità, del nucleo di assistenza tecnica.

Funzioni dell'Autorità di Gestione in base all'art. 66 reg. (UE) 1305/2013

Rif. lett. art. 66	Funzione
a	Assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
b	Comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari.
c	Garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi siano informati degli obblighi derivanti dagli aiuti concessi e dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati e la registrazione dei prodotti e dei risultati.
d	Garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione.
e	Accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione.
f	Trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo.
g	Redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio.
h	Assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti.
i	Dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

Funzioni dell'Organismo Pagatore

- Definizione e attuazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande, attraverso il proprio sistema informativo o altro sistema comunque compatibile con quello nazionale.
- Controllo dell'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro conformità alle norme comunitarie.
- Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.
- Fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio.
- Presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.
- Accessibilità dei documenti e loro conservazione.

funzioni-dello_organismo_pagatore

Funzioni delegabili nella gestione del PSR Calabria 2014-2020

Funzione delegabile	Organismo responsabile della funzione	Organismo delegato
Predisposizione e pubblicazione di bandi attuativi. Istruttoria delle domande di aiuto. Selezione dei beneficiari e concessione dei contributi.	AdG	Altri settori del dipartimento Agricoltura della Regione
Controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento Controlli in loco sulle domande di pagamento Controlli di condizionalità	OP	Dipartimento Agricoltura della Regione Altri organismi di controllo
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento dei beneficiari selezionati dai GAL	OP	GAL
Controlli in loco sulle domande di pagamento dei beneficiari selezionati dai GAL	OP	Dipartimento Agricoltura della Regione

tabella-funzioni-delegabili

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

Per come esplicitamente richiesto dal Regolamento UE 1303/2013 art. 74, nell'ambito dell'attuazione dei PSR ed in generale delle metodologie di "ascolto" dei beneficiari e degli utenti dei servizi erogati, il processo di gestione dei reclami riveste grande importanza. Una gestione sistematica consente, in primo luogo, di migliorare il servizio alla luce delle considerazioni provenienti dall'utente, predisponendo rimedi e azioni correttive o preventive; dall'altro, permette di migliorare la soddisfazione e il consenso attorno alla stessa organizzazione e ai servizi/prodotti erogati, diventando così un modo per migliorare e monitorare più in generale la qualità dei servizi e per diffondere l'immagine di un'organizzazione attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti/clienti.

Il sistema di gestione di reclami che sarà attuato nell'ambito del PSR Calabria 2014/2020 dovrà prevedere:

- la redazione di procedure di reclamo formalizzate e condivise, volte a incoraggiare la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso. Per essere corretta e realmente utile una procedura dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
- essere scritta in un linguaggio semplice e comprensibile,
- essere semplice da seguire sia per gli utenti che per gli operatori,
- favorire una veloce risoluzione dei casi,
- fissare e monitorare termini di tempo per l'accoglimento, la risposta e l'informazione sulle iniziative intraprese per risolvere il problema,
- essere rivista periodicamente;
- la creazione di una struttura organizzativa per la gestione dei reclami; a tale scopo possono essere naturalmente utilizzate strutture già esistenti, quali gli URP, oppure può essere costituito un ufficio ad hoc. In molte organizzazioni infine, la struttura di gestione dei reclami fa capo direttamente al Responsabile del SGQ.
- la creazione di facili e reperibili moduli (cartacei, elettronici, form online) da compilare per la presentazione scritta del reclamo; in caso di reclami ricevuti da sportelli di help desk/call center è opportuno prevedere comunque la registrazione di tutti gli estremi identificativi del reclamo,
- una adeguata informazione agli utenti sugli standard di servizio, sui casi di inosservanza e sulle modalità attraverso le quali è possibile presentare un reclamo (indicando i canali e le persone a cui rivolgersi), incoraggiare il reclamo e rimuovere le barriere anche attraverso la previsione di punti di raccolta delle segnalazioni noti e/o facilmente accessibili,
- la registrazione sistematica dei reclami, ovvero la possibilità di creare una banca dati in cui poter archiviare tutte le informazioni raccolte, inclusa la tracciatura di tutte le fasi di risoluzione del reclamo,
- la predisposizione delle modalità di risposta definendone con precisione i termini e tempi,
- l'effettuazione di analisi periodiche sull'andamento dei reclami, con l'obiettivo di identificare eventuali "aree di disservizio" e conseguentemente intraprendere iniziative di correzione/miglioramento,
- un'attività di auditing interno periodico sul processo di gestione di reclami.

Il processo di gestione dei reclami sarà opportunamente collegato ed allineato agli altri processi del Sistema di Gestione della Qualità ed avrà come obiettivo finale quello di mantenere ed accrescere la soddisfazione del cliente. In quest'ottica sarà periodicamente esaminato l'intero processo, i risultati ottenuti, le criticità emerse, l'andamento dei reclami, utilizzando idonee tecniche statistiche con l'obiettivo di fornire un quadro esaustivo che evidenzia, da un lato, eventuali carenze procedurali, organizzative e/o comportamentali nella

gestione dei reclami o, più in generale, sull'erogazione dei servizi e nel Sistema di Gestione.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Le norme di cui al Reg. UE 1303/2013 nonché quelle del nuovo “Codice europeo di condotta sul partenariato”, Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 (in GUUE n.74 del 14.3.2014), sanciscono il dovere essenziale di identificazione, nell'ambito dell'attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei” (fondi SIE) e, quindi, anche del FEASR, di un partenariato collaborativo e rappresentativo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 4 del regolamento delegato n. 240/2014 il partenariato relativo alla programmazione 2014/2020 si compone di partners, già componenti del comitato di PSR 2007-2013, ampiamente rappresentativi ed in grado di garantire una collaborazione continua e responsabile, anche in un'ottica di scambio di buone pratiche. Tale partenariato coinvolge, infatti: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; c) organismi che rappresentano la società civile quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

In particolare, rispetto al PSR 2007-2013, la composizione del CdS è stata integrata con organismi portatori di sensibilità e competenze specifiche su alcuni temi di interesse del PSR: l'inclusione sociale e la non discriminazione, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate dei disabili e dei Rom ed al ruolo svolto in questo senso dall'agricoltura sociale; i cambiamenti climatici; la diversificazione verso attività non agricole nel contesto rurale.

Per quanto riguarda il primo tema, fa parte del comitato di sorveglianza 2014-2020, con funzione deliberante, un delegato del Forum regionale del terzo settore, organizzazione che coinvolge un ampio numero di associazioni e che sarà chiamata a rappresentare le istanze dell'agricoltura sociale calabrese; inoltre, tra i membri con funzione consultiva figurano un delegato del Forum regionale per l'agricoltura sociale, di recente costituzione, un rappresentante dell'UNAR, ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le associazioni Opera Nomadi Calabria e FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

Per quanto riguarda il tema del clima, il CdS ha coinvolto, tra i membri con funzione deliberante, un rappresentante della Divisione “Cambiamenti Climatici” del Ministero dell'Ambiente, al fine di garantire la più autorevole rappresentanza ad uno dei temi trasversali del programma.

Infine, il coinvolgimento di attori della diversificazione verso attività non agricole si realizza attraverso il coinvolgimento, in qualità di membri consultivi, di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e Federazione regionale artigianato calabrese - organizzazioni che possono portare al CdS le istanze delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali che operano nelle aree rurali – e di delegati delle associazioni dedicate al turismo rurale delle principali organizzazioni agricole.

Composizione del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del PSR è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore all'Agricoltura, in caso di loro assenza o impedimento, dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o dall'Autorità di Gestione.

I membri con funzione *deliberante* sono i seguenti:

- il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione;
- l'Autorità di gestione del PSR (che assume la direzione del Comitato di Sorveglianza);
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali (agricoltura), quale Amministrazione nazionale capofila del FEASR;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali (pesca), quale Amministrazione nazionale capofila dello FEP/FEAMP;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87;
- il Presidente della II° Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale;

Sono membri *deliberanti* del CdS anche i rappresentanti dei seguenti organismi:

- Autorità ambientale regionale;
- Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (il presidente o suo delegato);
- Commissione Regionale "Pari Opportunità";
- Ufficio del Consigliere Regionale di Parità;
- Comitato Pari Opportunità per la Calabria;
- un altro rappresentante del mondo femminile in agricoltura;
- le Autorità di gestione dei fondi strutturali (FSE e FESR) e il responsabile regionale dell'attuazione degli interventi del Programma FEP/FEAMP;
- un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali;
- associazioni ambientaliste a carattere nazionale;
- cooperative (A.G.C.I. Calabria -Associazione Generale Cooperative Italiana - Associazione Regionale Calabria, Confcooperative Calabria, Lega Regionale delle Cooperative della Calabria, U.N.C.I. Calabria- Unione Nazionale Cooperative Italiane- Federazione Calabria);
- il Presidente dell'Assogal;
- le componenti del partenariato istituzionale, ed in particolare:
 - l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia);
 - l'UPI (Unione Province italiane);
 - l'UNCEM (Unità Nazionale Comunità ed Enti Montani
 - l'Organismo Pagatore – Arcea
- il Forum Regionale del Terzo Settore della Calabria (con particolare riferimento all'agricoltura sociale);
- le Università Calabresi;
- il Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia –

Divisione cambiamenti climatici.

I rappresentanti della Commissione partecipano, di propria iniziativa ai lavori del Comitato con funzioni *consultive*.

Partecipano, inoltre, al Comitato a titolo *consultivo*, i rappresentanti degli organismi elencati di seguito:

- associazioni di consumatori (Adiconsum, Codacons, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, ACLI- Legaconsumatori);
- Conferenza Episcopale Calabrese;
- Corte dei Conti;
- Dipartimenti regionali (Direttori Generali o loro delegati);
- ABI;
- Confindustria regionale;
- Unioncamere della Calabria;
- UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
- Opera Nomadi Calabria;
- FISH – Federazione Italiana per il superamento dell'handicap;
- Federparchi, federazione italiana parchi e riserve naturali;
- URBI Calabria, Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni;
- Forum regionale per l'agricoltura sociale;
- Confcommercio;
- Confartigianato Calabria;
- Federazione regionale artigianato calabrese;
- Agritunist Calabria;
- Terra Nostra Calabria;
- Turismo Verde Calabria;
- Agrivacanze Calabria;
- Federazione associazioni antiracket e antiusura italiane;

La composizione del CdS potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso.

Funzioni del Comitato di Sorveglianza

Le funzioni e le responsabilità del CdS sono delineate agli articoli 49 del reg. (UE) 1303/2013 e 74 del reg. (UE) 1305/2013. Il Comitato ha il compito principale di sorvegliare sull'attuazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Il CdS si riunisce almeno una volta l'anno, elabora periodiche valutazioni sullo stato di avanzamento del PSR, emette pareri relativamente ai criteri di selezione dei progetti, analizza i dati relativi agli indicatori finanziari e fisici ed esamina la relazione annuale di attuazione. Può formulare osservazioni in merito a determinati aspetti della gestione e verifica i provvedimenti forniti dalla Regione in risposta alle osservazioni. Valuta le azioni intraprese per il rispetto delle condizionalità ex ante a cui è soggetto il programma. Propone, inoltre, alla Commissione Europea gli eventuali provvedimenti volti a migliorare l'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli esiti della riunioni del Comitato di Sorveglianza vengono verbalizzate ed inviate alla Commissione Europea. Quest'ultima partecipa al CdS con funzione consultiva.

Con apposito regolamento interno verranno fissate le norme che disciplinano la procedura del comitato di

sorveglianza in termini di funzionamento, partecipazione e pubblicizzazione del CdS, così come dettato dall'art.11 del Reg.delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato stesso nel corso della prima riunione.

Il CdS viene istituito entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione del programma. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno. La composizione del CdS sarà oggetto di comunicazione sul sito dedicato al PSR www.calabriapsr.it.

Il CdS consulta il Comitato di monitoraggio nazionale al fine di esaminare determinati aspetti del programma secondo quanto disposto dall'art.73 del Reg.305/13.

La Segreteria Tecnica del CdS del PSR è istituita presso: Regione Calabria-Dip.Agricoltura e Risorse Agroalimentari- Settore Sviluppo Rurale - Responsabile: Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020. Posta elettronica: psrcalabria@regcal.it

Le spese di funzionamento di tale Segreteria, comprese quelle relative al personale regionale, saranno poste a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica (Misura 20)

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il Piano di Comunicazione del PSR 2014-2020 è un documento che coniuga strategie, obiettivi, destinatari, azioni e strumenti di comunicazione necessari per dare adeguata pubblicità al Programma. Punta all'innovazione della Pubblica Amministrazione in termini di efficienza e di efficacia della comunicazione, a migliorare le relazioni e il dialogo all'interno e all'esterno dell'organizzazione stessa.

Le azioni di comunicazione sono programmate in base alla specificità del PSR e del FEASR. Saranno realizzate in ottemperanza all'art. 66 del Reg. CE 1305/2013, in cui si individuano gli obblighi e le responsabilità delle AdG in materia di informazione e pubblicità, ed agli artt.115-116 del Reg.(UE) n.1303/2013 che indicano contenuti e modalità di applicazione dei piani di comunicazione sugli interventi dei fondi strutturali.

L'art.115 del Reg.(UE) n.1303/2013 affida alle Autorità di Gestione la responsabilità di redigere un piano di comunicazione contenente le strategie di comunicazione. L'AdG, in riferimento all'art.116, è tenuta ad elaborare una strategia di comunicazione per il PSR 2014-2020, che tenga conto dell'entità dello specifico programma operativo conformemente al principio di proporzionalità.

È fondamentale definire le azioni strategiche di comunicazione al fine di conseguire la massima probabilità di raggiungere determinati obiettivi comunicativi nello specifico contesto del mondo rurale calabrese.

La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'art. 110, par. 2, lett. d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma. L'AdG informa il comitato in

merito all'analisi dei risultati, alle informazioni pianificate e alle attività di comunicazione da realizzare.

Una delle più importanti attività di comunicazione previste all'interno del Piano è la creazione e realizzazione del sito internet, strumento principe per la diffusione delle informazioni in merito al programma operativo ed alle tempistiche di attuazione del programma. Il sito del Psr Calabria www.calabriapsr.it, già esistente, è un contenitore di informazioni il cui target finale è identificato con il beneficiario attuale o potenziale dei fondi comunitari. Tale sito rispecchia i principi delle "Linee guida per i siti web della PA", strumento per il miglioramento continuo della qualità dei siti web pubblici e i concetti dell'usabilità del sito.

Sul sito verranno indicate con chiarezza le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'importo, indicativo, che la Regione ha stanziato per le azioni di informazione e pubblicità si attesta intorno a 1MEuro nell'ambito della misura di assistenza tecnica, è relativo all'acquisizione di forniture e servizi strumentali alla realizzazione del piano di comunicazione. Tale importo è stato determinato sulla base dell'analisi condotta sull'esperienza del periodo di programmazione 2007/2013 espressa sia in termini di azioni che di efficacia delle stesse.

Il coordinamento delle attività di informazione e pubblicità rientra tra i compiti dell'AdG. Per la pianificazione, la realizzazione ed il monitoraggio delle attività di comunicazione, l'AdG potrà individuare, nel rispetto delle norme in materia di gare pubbliche, uno o più soggetti esterni alla Regione, in possesso delle necessarie competenze specialistiche e di adeguati mezzi tecnici.

Obiettivi del Piano di Comunicazione

L'obiettivo principale del piano di comunicazione del PSR 2014-2020 è avviare delle azioni tese a far conoscere al target di riferimento, opinione pubblica, potenziali beneficiari e beneficiari finali, le opportunità di finanziamento del programma, le modalità attuative degli interventi finanziati, i risultati raggiunti e l'impatto ottenuto dal programma operativo.

Altro obiettivo del Piano è di sensibilizzare il pubblico di riferimento sul ruolo svolto dall'Unione Europea, in collaborazione con le autorità nazionali e locali, in favore dell'attuazione dell'intervento e sui risultati ottenuti, aumentare la notorietà e la trasparenza del sostegno fornito dal FEASR.

Il Piano di Comunicazione del PSR terrà conto, per definire le strategie di comunicazione, degli *obiettivi* da raggiungere indicati all'interno dell'allegato XII del Reg. (UE)1305/2013; l'AdG ha l'obbligo di informare e comunicare sul sostegno fornito dai fondi considerando i seguenti elementi:

Target:

Opinione pubblica in generale: L'AdG e i beneficiari effettivi adottano le misure necessarie per informare e comunicare all'opinione pubblica, con l'obiettivo di dare sempre maggiore visibilità al programma operativo in questione. Tutte le azioni di comunicazione saranno realizzate conformemente alle strategie definite e utilizzando diversi strumenti e metodi utili ad assicurare la massima copertura mediatica. Verranno avviate azioni informative per l'avvio del programma operativo e campagne di comunicazione di tipo istituzionale; verrà organizzata almeno una volta l'anno un'azione informativa per far conoscere al target di riferimento le opportunità di finanziamento, le strategie perseguite e i risultati raggiunti. L'AdG provvederà a rendere

maggiormente riconoscibile la propria sede esponendo all'esterno anche il logo dell'Unione. Sul sito web dedicato, saranno inserite le informazioni aggiornate in merito all'attuazione del PSR. L'AdG coinvolge in azioni di informazione e comunicazione i seguenti organismi: 1) il partenariato di cui all'art.5 del reg.(UE) 1303/2013; 2) i centri di informazione sull'Europa, gli uffici di rappresentanza e uffici di informazione del Parlamento Europeo negli Stati membri; 3) gli Istituti di istruzione e ricerca.

Potenziali beneficiari: L'AdG assicura che vengano ampiamente informati i potenziali beneficiari e tutte le parti interessate, in merito a strategie, obiettivi e opportunità di finanziamento offerte dal programma, dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro. In particolare informare in merito a opportunità di finanziamento, inviti a presentare domande, condizioni di ammissibilità, descrizione delle procedure amministrative e delle procedure di esame delle domande di finanziamento e rispettive scadenze, i criteri di selezione, le responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione.

Beneficiari effettivi: l'AdG fornisce informazioni e strumenti di comunicazione necessari al rispetto degli obblighi a cui sono tenuti; informa il pubblico inserendo sul proprio sito una breve descrizione dell'operazione, evidenziando obiettivi, risultati e sostegno finanziario ricevuto, nonché rispettando quanto previsto nell'allegato III del reg.(UE) 808/2014, e le caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'art.115, paragrafo 4.

Altri target di riferimento del PSR sono:-il partenariato economico e sociale; gli organi di informazione e gli opinion leader; il pubblico interno dell'organismo regionale.

Gli strumenti di comunicazione

I potenziali strumenti di comunicazione adottabili, quindi, sono di seguito indicati:

Comunicazione offline: Pubblicazioni in genere (brochure; depliant) ed editoriali.

Comunicazione online e multimediale: sito web; intranet; newsletter; Dem; social media; sms.

Comunicazione esterna: convegni; conferenze; seminari; tavoli tecnici.

Comunicazione interna: incontri; azioni informative; mailing list

Comunicazione pubblicitaria: acquisto spazi pubblicitari (tv, radio, stampa) e redazionali sulla stampa locale, regionale e nazionale; eventi pubblici (Fiere/manifestazioni), utilizzo strumenti innovativi; interviste su TV-Radio locali/ regionali.

Azioni di informazione: conferenze stampa/comunicati stampa

Le azioni informative e pubblicitarie mirano ad aumentare la notorietà, la trasparenza e la visibilità del ruolo dell'azione dell'Unione Europea e a dare ai destinatari un'immagine omogenea degli interventi.

L'AdG, perciò, elaborerà una serie di azioni in rapporto ai target di riferimento ed agli obiettivi definiti per una maggiore capacità comunicativa, conseguire i risultati attesi, pubblicizzare i risultati raggiunti e valutare l'impatto che hanno avuto sul territorio.

Tutti i supporti di comunicazione saranno caratterizzati da un layout grafico, specifico per il PSR 2014/2020, definito da elementi tecnici di comunicazione indicati negli atti di esecuzione adottati dalla

Commissione (emblema UE, colori standard, loghi...).

L'AdG, inoltre, deve informare l'intera opinione pubblica in merito al ruolo che l'UE svolge nel finanziamento del programma e nell'attuazione dello stesso.

Le strategie di comunicazione che saranno indicate nel piano di comunicazione del PSR avranno lo scopo di creare un rapporto diretto tra l'Europa e i cittadini caratterizzato dalla chiarezza, trasparenza e semplicità di linguaggio.

Le attività di comunicazione programmate dalla Regione saranno in sinergia con le azioni previste dalla Rete Rurale Nazionale. In particolare, potranno essere organizzate azioni coordinate su specifici temi, ad esempio per informare in merito alle opportunità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti o per identificare e diffondere le buone pratiche identificate nel corso dell'attuazione.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

La Regione promuove le strategie di sviluppo locale con l'obiettivo di rafforzare, attraverso un approccio partecipativo che coinvolga direttamente gli attori del territorio, l'impatto del programma di sviluppo rurale in ambiti di azione ben definiti. Il ruolo dei GAL è opportunamente delineato nel PSR ed è complementare ed integrativo rispetto all'azione messa in opera dalla Regione.

Più in particolare, rispetto alle esperienze precedenti, ai Gruppi di Azione Locale viene data ampia delega operativa nell'ambito di piani di azione caratterizzati da una precisa identificazione dei settori di intervento e da obiettivi chiari, realistici e misurabili. I piani di azione presentati dai GAL sono soggetti alla valutazione della Regione sulla base di criteri che premiano la qualità progettuale, la composizione del partenariato pubblico-privato e la coerenza della proposta rispetto agli obiettivi dello sviluppo rurale ed all'Accordo di Partenariato.

L'obiettivo della coerenza e complementarietà tra i due livelli valorizza in modo particolare la vocazione territoriale dell'approccio LEADER che risponde a fabbisogni specifici di aree circoscritte ed omogenee a partire dalle risorse esistenti nelle stesse aree.

Come nella programmazione 2007-2013, l'autorità di gestione effettua verifiche di coerenza programmatica sugli atti (bandi e graduatorie) emanati dai GAL per dare attuazione ai piani di sviluppo locale. In seguito ai controlli di coerenza programmatica, che prendono in esame sia gli aspetti procedurali ed amministrativi che la relazione con la strategia generale del PSR, l'autorità di gestione rilascia un parere favorevole o contrario e può disporre modifiche ai provvedimenti in esame. Inoltre, la Regione condurrà accertamenti mirati ad evitare rischi di doppio finanziamento irregolare nei casi in cui si rilevano potenziali sovrapposizioni tra misure attivate dai GAL e misure a gestione regionale. Sulla base del sistema di deleghe descritto in tabella al precedente paragrafo 15.1.2, tali verifiche potranno avvenire anche in concomitanza con le fasi di controllo amministrativo e in loco sulle domande di pagamento dei beneficiari dei GAL.

Utilizzando opportunamente gli strumenti attuativi (criteri di selezione, disposizioni specifiche dei bandi

relativamente alla definizione dei beneficiari, la territorializzazione delle operazioni e gli interventi ammissibili) e di controllo amministrativo e in loco, la Regione garantisce, in particolare, la coerenza fra le strategie LEADER di sviluppo locale, e le misure 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi rurali” e 16 “Cooperazione”.

Per quanto riguarda gli altri fondi SIE, si provvede a garantire coerenza e complementarità mediante il coordinamento delle Autorità di Gestione dei relativi fondi FEASR, FESR, FSE e FEAMP nel Gruppo di Pilotaggio del PSR, al quale partecipano i valutatori indipendenti e potranno essere invitati a partecipare, volta per volta, esperti per particolari materie oggetto di studio e discussione e rappresentanti delle Autorità di Gestione dei Programmi regionali degli altri fondi SIE.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La riduzione del carico amministrativo per i beneficiari è un obiettivo di primaria importanza nell'ambito del PSR. Tale obiettivo sarà perseguito operando prevalentemente in tre ambiti, tra loro fortemente interconnessi:

- l'utilizzo di sistemi informativi sempre più evoluti, che portino sostanzialmente a ridurre la documentazione cartacea necessaria per la presentazione e gestione delle domande di contributo;
- la riorganizzazione del sistema di presentazione e verifica dei documenti da parte dei beneficiari;
- la semplificazione e razionalizzazione dei controlli, attraverso controlli preventivi che operano mediante l'incrocio delle banche dati pubbliche e mediante un maggiore coordinamento dei controlli operati da diversi soggetti in capo allo stesso beneficiario.
- l'introduzione di costi semplificati previsti dall'art. 67 del regolamento (UE) 1305/2013 e, nello specifico, di tabelle unitarie di costi standard.

In concomitanza con l'avvio della programmazione 2014-2020 sarà attivato un nuovo sistema informativo a supporto di tutte le attività gestionali, attuative e verifica degli interventi che prevede una interazione con operatori esterni, compresa la gestione ed il monitoraggio del PSR 2014-2020.

Il nuovo sistema informativo consente di attivare nuove ed importanti funzionalità non solo in un'ottica di gestione della procedura amministrativa della domanda di contributo, ma anche in un'ottica di servizio agli utenti. Si tratterà di un sistema che consentirà la collaborazione tra Amministrazione pubblica e utente, grazie a molteplici funzioni:

- Sistema per la gestione dei procedimenti amministrativi
- GIS (Geographical Information System)
- Sistema repositoring documentale
- Sistema di protocollo e firma digitale
- Riduzione supporti cartacei
- Grafica personalizzata sul tipo utente
- Utilizzo delle comunicazioni PEC

- Registro Unico Controlli

La strategia regionale per la semplificazione comprende azioni per la gestione unitaria di diversi procedimenti amministrativi e, più nel dettaglio, la riorganizzazione delle richieste documentali per la verifica dei requisiti di accesso al contributo del PSR. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve rappresentare il riferimento unico e costante per tutti gli uffici regionali che gestiscono procedimenti amministrativi relativi allo stesso beneficiario. Ogni informazione necessaria deve poter essere estrapolata attraverso una semplice consultazione, anche in formato digitale, del fascicolo aziendale, in modo da ottenere:

- la riduzione al minimo necessario delle comunicazioni con i beneficiari, evitando duplicazioni di richieste nelle diverse fasi procedurali;
- una gestione delle domande di aiuto e pagamento più razionale, veloce ed omogenea;
- la progressiva digitalizzazione dei documenti e, conseguentemente, la loro consultazione, trasmissione e conservazione in formato elettronico.

Le attività necessarie per mettere a punto questo sistema di trasmissione documentale saranno effettuate a monte dell'attuazione del PSR, contestualmente alla definizione dei bandi attuativi, al fine di applicare le misure di semplificazione già in fase di presentazione delle domande di aiuto. A questo proposito, si metterà a frutto l'esperienza dell'attuale programmazione per predisporre bandi di agevole lettura ed interpretazione. Saranno limitate al minimo essenziale le informazioni richieste ai beneficiari, predisponendo formulari e tabelle di facile compilazione (e per quanto possibile precompilate rispetto alle informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale).

Un terzo ambito di attività riguarda la gestione coordinata ed informatizzata di una serie di controlli attraverso scambi di informazioni con banche dati pubbliche. Procedure di questo tipo sono già state sperimentate nel corso della programmazione 2007-2013, ad esempio per la verifica delle certificazioni camerali, attraverso lo strumento Verifiche PA sul sito di Unioncamere, o per il controllo di eventuali doppi finanziamenti in materia di energie rinnovabili, tramite uno scambio di dati con l'operatore nazionale GSE. Si tratta di risposte efficienti ed efficaci nel contesto della semplificazione amministrativa in quanto consentono simultaneamente di:

- circoscrivere la ricerca di informazioni nell'ambito della pubblica amministrazione, sgravando i beneficiari di ulteriori richieste documentali;
- ridurre la documentazione cartacea utilizzando sistemi di comunicazione ed archiviazione esclusivamente informatici;
- razionalizzare il sistema di controllo attraverso la unificazione delle procedure e la messa a sistema dei risultati.

Il quarto ambito di semplificazione riguarda l'adozione dei costi standard per alcune misure ed alcune tipologie di spesa del PSR. I costi standard saranno calcolati con i metodi previsti dall'art. 67 (5) regolamento (UE) 1305/2013 e sottoposti a verifica e certificazione da parte di un organismo indipendente dall'Autorità di Gestione. I costi standard consentono, da un lato, una notevole riduzione di oneri per i beneficiari nella fase di rendicontazione delle spese; rappresentano, dall'altro, uno strumento affidabile per l'esecuzione dei controlli eseguiti dalla Regione sulla ragionevolezza dei costi.

Per questi motivi, la Regione intende confermare i canali di comunicazione esistenti per determinate verifiche ed avviare, ove necessario stipulando convenzioni con gli organismi interessati, nuove forme di

scambio di dati su altri elementi del sistema di controllo del PSR, per esempio:

- requisiti di carattere fiscale e contributivo;
- informazioni sulla dimensione e le attività aziendali;
- dati sul rischio di doppio finanziamento o sul superamento di soglie di finanziamento;
- esiti di controlli condotti da altri organismi autorizzati ad effettuarli.

Tutti gli strumenti e le procedure attivate nell'ambito della semplificazione amministrativa saranno attentamente monitorate e periodicamente verificate, al fine di valutare gli effetti delle azioni messe in campo e di identificare esigenze correttive o migliorative. Ove necessario, la loro applicazione sarà accompagnata da attività di formazione ed informazione dirette al personale regionale, ai CAA ed ai tecnici.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE n. 1303/2013 e dell'art. 51 del Reg. UE n.1305/2013, la Regione intende avvalersi della possibilità di utilizzare la Misura di assistenza tecnica per prevedere interventi volti a sostenere:

- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- eventuali azioni mirate a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati;
- azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità coinvolte e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
- azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner;
- attività relative all'attuazione del piano di azioni per la riduzione del tasso di errore e nell'ambito della strategia anti-frode e anti-corruzione;
- attività relative al piano di azioni per il rispetto delle condizionalità ex-ante
- attività relative alla preparazione della programmazione 2021-2027 dello sviluppo rurale

La misura di assistenza tecnica ha l'obiettivo di assicurare il supporto necessario alla buona gestione del PSR in termini di risorse umane, tecniche, organizzative e logistiche.

Al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed una piena realizzazione dei fabbisogni, nelle procedure pubbliche di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica verranno fissati obiettivi operativi "SMART", la cui realizzazione verrà monitorata e valutata sulla base di indicatori di prestazione,

La misura di assistenza tecnica sarà attivata, inoltre, per garantire la pianificazione e l'esecuzione di servizi che richiedono il coinvolgimento di competenze specialistiche e strumentazioni complesse. Tra questi servizi si possono prevedere le attività di consulenza giuridico-amministrativa e gestionale, il supporto specialistico su particolari aspetti della programmazione, la valutazione delle politiche di sviluppo rurale, la creazione e manutenzione di sistemi informatici per il trattamento delle domande ed il monitoraggio del programma, la comunicazione.

Tutti i fornitori ed i prestatori di servizi esterni alla amministrazione regionale saranno individuati a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica, conformi alle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, la misura di assistenza tecnica è potenziata per rispondere ad alcuni aspetti gestionali innovativi o per operare in ambiti che richiedono un maggiore livello di organizzazione ed approfondimento. In particolare:

- la costruzione di capacità amministrativa, per la quale si devono pianificare e realizzare soprattutto attività di formazione ed informazione dirette in primo luogo al personale regionale coinvolto nell'attuazione ed estese a soggetti esterni come i beneficiari pubblici del PSR e i GAL;
- la semplificazione amministrativa, che sarà basata su opportuni adeguamenti al sistema delle procedure e dei controlli, sul potenziamento dei sistemi informativi e su protocolli per favorire la inter-comunicabilità tra banche dati pubbliche;
- il potenziamento del sistema di controllo sulle operazioni cofinanziate ed il maggiore impegno sia per l'esecuzione di un maggior numero di controlli in campo sulle operazioni, sia per l'esecuzione di specifiche attività di controllo per gli appalti pubblici e la congruità dei costi; inoltre, gli strumenti e le procedure di controllo devono essere adeguati rispetto alle nuove esigenze di informatizzazione e di dialogo con il sistema nazionale per la verificabilità e controllabilità delle misure VCM.
- lo sviluppo del sistema informativo, soprattutto rispetto alle esigenze di monitoraggio e valutazione del programma, ai servizi agli utenti, agli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa.

Le attività realizzate con risorse della misura di assistenza tecnica saranno oggetto di controlli amministrativi e in loco ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 809/2014. La responsabilità di questi controlli è assegnata ad un ufficio individuato all'interno del Dipartimento Agricoltura, nel settore dello sviluppo rurale. Questo ufficio è funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione, responsabile della misura di assistenza tecnica, e dall'autorità che autorizza il pagamento dell'AT. I controlli saranno organizzati sulla base di tempistiche predefinite ed effettuati a seguito della presentazione di rendicontazioni periodiche o domande di pagamento in un'unica soluzione da parte dei soggetti che hanno realizzato i servizi e le forniture.

Per come descritto nel precedente paragrafo relativo alla comunicazione, le attività di assistenza tecnica in questa area di intervento saranno complementari e, ove opportuno, coordinate con l'azione della Rete Rurale Nazionale. Ulteriori ambiti di interazione con la RRN potranno riguardare l'attuazione del PEI o di altre iniziative di cooperazione e messa in rete tra gli attori dello sviluppo rurale regionale ed extra-regionale.

A partire dall'esercizio finanziario decorrente dal 16 ottobre 2022, l'autorità di gestione del PSR intende avvalersi del metodo forfaitario per il rimborso dei costi di assistenza tecnica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1867.

L'autorità di gestione ha provveduto a comunicare alla DG Agri tale intendimento con nota n. 329401 del

14 luglio 2022.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. I.T. Febb/Marzo2014 e I.T. Maggio 2014

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Incontri tecnici regionali e incontri tecnici di settore su Zootecnia, Olivicoltura e Ortofrutta. Obiettivi: informare i beneficiari attuali/potenziati su obiettivi, priorità e focus area del nuovo PSR; scambio di opinioni ed esperienze in merito all'attuazione del PSR.

16.1.2. Sintesi dei risultati

Durante gli incontri i partecipanti hanno fornito contributi scritti anche a mezzo questionario somministrato, nonché osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.2. Incontri tecnici: 27 marzo 2014 e 23 maggio 2014

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Partecipanti: stakeholder della filiera bosco-legno. Obiettivo: informare su obiettivi, focus area e contenuti delle schede di misura relativi al settore forestale; favorire il confronto sulle misure forestali.

16.2.2. Sintesi dei risultati

Durante gli incontri i partecipanti hanno fornito contributi scritti anche a mezzo questionario somministrato, nonché osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.3. Sito Web

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Realizzata una pagina web dedicata a PSR 2014-2020. Obiettivo: permettere la condivisione dei documenti regolamentari e strategici e la partecipazione del partenariato e del territorio alla fase di programmazione.

16.3.2. Sintesi dei risultati

Ottima la capacità del sito di facilitare la diffusione e condivisione dei documenti e delle linee strategiche del PSR. Strumento utile per la raccolta dei contributi.

16.4. T. P.30 maggio 2014

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocato il partenariato del PSR. Obiettivo: informare i componenti su obiettivi, focus area e bozza di contenuti delle schede di misura. Raccolta di proposte e osservazioni in merito.

16.4.2. Sintesi dei risultati

I componenti hanno partecipato attivamente fornendo osservazioni e in seguito al tavolo hanno fornito contributi scritti utili alla redazione del programma.

16.5. T. T.(GAL) 19 giugno 2014

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocati i GAL. Obiettivo: analisi e confronto in merito ai contenuti della misura specifica all'interno del PSR 2014-2020.

16.5.2. Sintesi dei risultati

Durante il tavolo tecnico i partecipanti hanno fornito diverse osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.6. T.T. 15 aprile 2014

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Organizzato da AdG Inea, RRN, Abi, Fincalabra e Ismea. Partecipanti: beneficiari attuali/potenziati del PSR, tecnici, OOPP, etc. Obiettivo: riflessione su strumenti finanziari utili per la nuova programmazione per ampliare e rafforzare l'utilizzo degli stessi.

16.6.2. Sintesi dei risultati

I partecipanti al tavolo hanno fornito osservazioni e contributi scritti anche a mezzo questionario somministrato.

16.7. T.T.(OO.PP.) 19 giugno 2014

16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocate Confagricoltura-Coldiretti-Cia-Copagri. Obiettivo: analisi e confronto sulle bozze dei contenuti delle singole misure del Programma.

16.7.2. Sintesi dei risultati

Durante il tavolo tecnico i partecipanti hanno fornito diverse osservazioni costruttive frutto del confronto ottenuto.

16.8. Tavolo partenariale 27 nov 2013

16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocato il partenariato del PSR Obiettivo: informare su finalità, priorità e focus area del nuovo PSR. Confronto su analisi dei fabbisogni; analisi swot; raccolta proposte e osservazioni in merito.

16.8.2. Sintesi dei risultati

I componenti hanno partecipato attivamente fornendo osservazioni e in seguito al tavolo hanno fornito contributi scritti utili alla redazione del programma.

16.9. Tavolo tecnico (Leader) 13 marzo 2014

16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Convocati i rappresentanti dei GAL. Obiettivo: informare e favorire il confronto sulle prospettive Leader nella programmazione 2014-2020

16.9.2. Sintesi dei risultati

I componenti hanno partecipato attivamente fornendo osservazioni e in seguito al tavolo hanno fornito contributi scritti utili alla redazione del programma.

16.10. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Gli incontri tecnici e partenariali sul Programma di sviluppo Rurale 2014/2020 sono stati realizzati per fase di programmazione e nello specifico si è trattato di:

1. Confronto sull'analisi e l'identificazione delle esigenze: analisi SWOT e analisi dei fabbisogni;
2. Confronto sulla definizione e la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici: definizione della strategia
3. Confronto sulle schede misura e allocazione delle risorse

Nella prima fase di programmazione sono stati raccolti gli orientamenti del partenariato in merito alle azioni da attuare in Calabria con la programmazione del FEASR 2014-2020; protagonisti della seconda e terza fase di programmazione sono stati, invece, il confronto sulla definizione della strategia, sulle schede misura e l'allocazione delle risorse. Tutto il partenariato ha collaborato attivamente nella definizione della strategia operativa del PSR sia durante i tavoli partenariali e di discussione che attraverso i contributi scritti.

L'Autorità di Gestione per consentire la partecipazione del partenariato e del territorio alla fase di programmazione, inoltre, ha dedicato una pagina specifica del web dedicata alla condivisione delle

informazioni. Il partenariato è stato periodicamente invitato a produrre eventuali osservazioni e opinioni. La partecipazione del partenariato ai tavoli tecnici e partenariali ha permesso il loro coinvolgimento nella definizione di allocazione finanziaria, discussione delle tematiche maggiormente rappresentative del programma, nonché della valutazione della composizione del cds

Durante gli incontri e i tavoli sono stati espressi, dal partenariato e dagli stakeholders, pareri e contributi scritti che hanno portato a risultati rilevanti evidenziando un generale accordo del territorio rispetto ai fabbisogni individuati dal programmatore, inteso quale valore aggiunto dei risultati delle consultazioni insieme all'analisi delle esperienze della passata programmazione e delle proposte di intervento manifestate. Nello specifico, le tematiche più assiduamente richiamate sono state:

- § le difficoltà di accesso al credito, in particolare per i giovani;
- § la salvaguardia delle aree interne e dei piccoli produttori che operano sui territori;
- § la necessità di intervenire sul settore forestale con certificazione dei prodotti legnosi, aumento della produttività asportabile, specializzazione del lavoro in bosco, rafforzamento della filiera foresta-legno energia;
- § la semplificazione e velocizzazione dell'iter burocratico di valutazione delle domande per dare tempi certi ai partecipanti;
- § la valorizzazione delle produzioni tipiche e il sostegno delle filiere corte;
- § la valorizzazione dell'agricoltura di qualità;
- § la valorizzazione dei distretti agroalimentari
- § l'importanza strategica dell'approccio Leader e delle reti
- § la necessità di diversificare il reddito degli imprenditori agricoli e forestali;
- § la valorizzazione delle risorse turistiche regionali ed il miglioramento le strutture di accoglienza;
- § la prevenzione del rischio idrogeologico;
- § il supporto all'innovazione.

Per quanto riguarda gli strumenti attivati, si rileva l'uso del web e l'organizzazione di più "tradizionali" tavoli partenariali e di discussione, cui sono seguiti alcuni contributi scritti:

Elenco contributi scritti pervenuti:

Data: 4/03/2014

Partner: AIAB Calabria (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica)

Oggetto: Proposte attività biologiche per PSR Calabria 2014-2020

Data: 6/03/2014

Partner: CGIL Alpa

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 26/06/2014

Partner: CGIL Calabria

Oggetto: Osservazioni PSR Calabria 2014-2020

Data: 20/02/2014

Partner: Coldiretti Calabria

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 30/06/2014

Partner: Coldiretti Calabria

Oggetto: Osservazioni e proposte sulle scheda di Misura

Data: 28/02/2014

Partner: Federparchi

Oggetto: Proposte per PSR Calabria 2014-2020 su misure di incentivazione per comuni dei Parchi nazionali calabresi

Data: 18/06/2014

Partner: Assogal Calabria

Oggetto: Osservazioni alla scheda di Misura 19

Data: Aprile 2014

Partner: Assogal Calabria

Oggetto: Contributo sullo sviluppo locale

Data: 24/04/2014

Partner: Gal Monte Poro Serre Vibonesi

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 01/07/2014

Partner: Forum Regionale per l'Agricoltura Sociale

Oggetto: Nota su agricoltura sociale

Data: 06/06/2014

Partner: Confcooperative Calabria

Oggetto: Osservazioni tavolo partenariale

Data: 19/06/2014

Partner: Unaproa

Oggetto: Considerazioni per la redazione del PSR Calabria

Data: 30/6/2014

Partner: Odaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data: 22/05/2014

Partner: Conaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi

Oggetto: Proposte relative al PSR Calabria

Data:4/04/2014

Partner:Federlegnoaredo e CNR

Oggetto:Proposte relative al PSR Calabria

Data:18/06/2014

Partner: APS “Fili e Trame Solidali”

Oggetto:Osservazioni schede di misura programmazione PSR Calabria 2014-2020.

Data: 06/06/2014

Partner: UniRc (Università Reggio Cal)

Oggetto: PSR Calabria 2014-2020 / Filiera Bosco Legno

Data: 10/07/2014

Partner: URBI Calabria

Oggetto: Schede di Misura PSR 2014-2020

Ulteriori pareri sono stati espressi nell’ambito dei singoli incontri/tavoli.

Data	Partner	Oggetto
4/03/2014	AIAB Calabria (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica)	Proposte attività biologiche per PSR Calabria 2014-2020
6/03/2014	CGIL Alpa	Proposte relative al PSR Calabria
26/06/2014	CGIL Calabria	Osservazioni PSR Calabria 2014-2020
20/02/2014	Coldiretti Calabria	Proposte relative al PSR Calabria
30/06/2014	Coldiretti Calabria	Osservazioni e proposte sulle scheda di Misura
28/02/2014	Federparchi	Proposte per PSR Calabria 2014-2020 su misure di incentivazione per comuni dei Parchi nazionali calabresi
18/06/2014	Assogal Calabria	Osservazioni alla scheda di Misura 19
Aprile 2014	Assogal Calabria	Contributo sullo sviluppo locale
24/04/2014	Gal Monte Poro Serre Vibonesi	Proposte relative al PSR Calabria
01/07/2014	Forum Regionale per l'Agricoltura Sociale	Nota su agricoltura sociale
06/06/2014	Confcooperative Calabria	Osservazioni tavolo partenariale
19/06/2014	Unaproa	Considerazioni per la redazione del PSR Calabria
30/6/2014	Odaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi	Proposte relative al PSR Calabria
22/05/2014	Conaf- Federazione Regionale Dottori Agronomi	Proposte relative al PSR Calabria
4/04/2014	Federlegnoaredo e CNR	Proposte relative al PSR Calabria
18/06/2014	APS "Fili e Trame Solidali"	Osservazioni schede di misura programmazione PSR Calabria 2014-2020.
06/06/2014	UniRc (Università Reggio Cal)	PSR Calabria 2014-2020 / Filiera Bosco Legno



17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

La programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 dispone che gli Stati membri presentino una valutazione ex ante, ed una successiva in itinere, sulla verificabilità e controllabilità delle misure che intendono attuare con il programma di sviluppo rurale. Entrambe le valutazioni devono prendere a base di riferimento i risultati dei controlli effettuati nel corso delle programmazioni, sia dalle autorità regionali (Autorità di Gestione (AdG), Organismo Pagatore (OP)), che dagli Audit europei.

Nel corso della valutazione delle misure, per ognuna di esse è stata analizzata la verificabilità e misurabilità dei criteri di ammissibilità e ove possibile degli impegni descritti, secondo il seguente processo: 1) valutazione dei rischi; 2) verificabilità dei criteri di ammissibilità delle misure; 3) verificabilità dei criteri di ammissibilità delle misure, degli impegni e degli obblighi (ICO).

La Valutazione e la Controllabilità delle Misure si è sviluppata a partire da un'analisi sui rischi di errore ai quali bisogna porre attenzione nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale. Tali rischi devono essere evitati alla luce delle esperienze delle precedenti programmazioni, come verificate attraverso i risultati degli Audit della Commissione europea, le linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale, nonché i risultati dei controlli effettuati dagli organismi locali (Autorità di Gestione e Organismo Pagatore) nel corso delle diverse programmazioni regionali. In base a tale valutazione sono proposte pratiche per mitigare i rischi. La valutazione è proseguita sulle singole misure/submisure/tipi di intervento attivate nel PSR 2014-2020 con un'analisi e valutazione dettagliata dei criteri di ammissibilità e degli impegni.

In particolare, sono stati analizzati per tutti i tipi di intervento del PSR le seguenti categorie di rischio di errore: ECR1-Trasparenza, concorrenza e pubblicità nelle procedure di gara; ECR2-Ragionevolezza e congruità dei costi; ECR3-Adeguatezza del metodo di verifica e controllo; ECR4-Verifica sulle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici; ECR5-Difficoltà di verifica e controllo di alcuni impegni; ECR6-Precondizioni come condizioni di eleggibilità; ECR7- Definizione chiara dei beneficiari; ECR8-Correttezza delle richieste di pagamento; ECR9-Informatizzazione; ECR10-Doppio finanziamento; ECR11-Criteri di selezione.

Nella figura 18.1 si illustrano gli elementi critici di rischio (ECR) che in base all'analisi di valutazione effettuata si possono manifestare durante l'attuazione delle misure.

Il passaggio di valutazione successivo è consistito nella verificabilità delle singole misure, condotta sui requisiti di ammissibilità (soggettivo e di progetto) e sull'identificazione dei beneficiari. Sono stati valutati i rischi di non controllabilità e le eventuali azioni di mitigazione, dettagliando inoltre gli elementi oggetto di controllo e tenendo in considerazione che talune misure possono essere, per loro natura, di difficile controllabilità (es. misure a superficie).

Anche se in questa fase della programmazione non sono disponibili tutti gli elementi per la verificabilità degli ICO (criteri di selezione e obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola) la valutazione ex ante ha esaminato essenzialmente principi

dei criteri di ammissibilità e gli impegni previsti.

E' utile ad ogni modo fornire una scheda di sintesi sulla verificabilità e controllabilità degli ICO (figura 18.2), che sarà meglio declinata in sede di valutazione in itinere.

I rischi inerenti l'attuazione delle singole misure, per come riportati nelle singole schede misura/submisura/intervento del PSR, sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della singola misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La Regione Calabria ha aderito ed utilizza il sistema informativo della Rete Rurale Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del PSR per la programmazione 2014-2020.

Tra le misure di attenuazione dei rischi, la Regione ha adottato le tabelle unitarie di costi standard per determinate fattispecie di investimenti. Questo strumento contrasta efficacemente il rischio ECR2- Ragionevolezza e congruità dei costi. I costi standard sono stati calcolati sulla base di quanto disposto dall'art. 67 (5) del Regolamento (UE) 1303/2013 e sono stati certificati da un organismo funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020.

Al Programma viene allegata una dichiarazione resa da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure finanziate. Si allega, inoltre, la dichiarazione relativa alla adeguatezza ed accuratezza della metodologia e del calcolo dei costi standard, in linea con quanto descritto nei pertinenti capitoli della sezione 8 del PSR.

Mis.	Descrizione	RISCHI DI ERRORE NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA MISURA						AZIONI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI			VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
		Riscontro problemi di controllabilità e verificabilità nella programmazione 2007-2013	Audit nella programmazione 2007-2013	Superamento controlli senza criticità nella programmazione 2007-2013	Esistenza criteri di ammissibilità oggettivamente definiti nell'attuale programmazione	Correlazione impegni rispetto obiettivi misura	Difficoltà nell'implementazione della verifica degli impegni della misura/ICO VERIFICABILI	Indicazione tempi certi nelle procedure di controllo descritte	Previsione tracciabilità a sistema delle procedure di controllo	Previsione di un processo di automatizzazione delle procedure di controllo descritte	Contribuzione degli ICO al raggiungimento degli obiettivi di misura	Verificabilità degli elementi di controllo	Formulazione chiara e comprensibile degli ICO	Coerenza degli ICO con la misura
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	Ripristino potenziale produttivo agricolo e misure di protezione	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (ACA)	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
11	Agricoltura biologica	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI
13	Indennità a favore delle zone soggette a vicioli naturali	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI
14	Benessere degli animali	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
16	Cooperazione	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
19	Leader sviluppo locale	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI

Figura 18.2 scheda di sintesi sulla verificabilità e controllabilità degli ICO

Fig. 18.2 scheda di sintesi sulla verificabilità e controllabilità degli ICO



**DICHIARAZIONE CONGIUNTA
AI FINI DELLA VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE**
(Articolo 62 Reg (UE) 1305/2013)

Con riferimento alle misure attivate dal presente Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore ARCEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Da tale valutazione ex-ante le sopradette misure risultano verificabili e controllabili. Nel corso delle fasi della gestione sarà curata una valutazione in itinere degli esiti operativi del metodo applicato.

Gli elementi di dettaglio relativi alle Misure, quali la modalità di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, le procedure di gestione e controllo e ogni altro elemento avente potenziali effetti sul rispetto degli impegni, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'AdG, pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione Calabria e sui siti di rilievo istituzionale per la Regione, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Per
L'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020
Avv. Alessandro Zanfino

Per
L'Organismo Pagatore Arcea
Dott. Maurizio Nicolai

Dichiarazione+ADG-ARCEA

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

si rimanda alle attestazioni in allegato e ai contenuti della singole misure/operazioni



Cosenza 2 OTT. 2015

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0291487 del 05/10/2015



Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari
Autorità di Gestione
PSR Calabria
Cittadella Regionale
88100 CATANZARO

Prot. N. 8747

Oggetto: Certificazione attestante l'esattezza della metodologia e del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure del PSR 2014-2020 (articolo 62, comma 2 del Reg. (UE)1305/2013)

In riferimento all'incarico affidato all'ARSAC dalla Regione Calabria per la certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020, si attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi riportati nel documento "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del Reg. (UE) 1305/2013". L'analisi ha riguardato le seguenti misure di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013: Forestazione e imboschimento (art. 22 - sottomisura 8.1), Pagamenti agroclimatico-ambientali (art. 28 misura 10), Agricoltura biologica (art. 29 sottomisure 11.1 e 11.2), Indennità compensativa per le zone montane (art. 31 sottomisura 13.1), Indennità compensativa a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (Art. 32 sottomisura 13.2), Benessere degli animali, (art. 33 misura 14).

Inoltre si attesta che le modalità di calcolo e di attuazione delle misure escludono il pericolo del doppio finanziamento con i premi del Primo pilastro.

In seguito alla valutazione degli elementi e delle elaborazioni documentate dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, trasmessi a seguito di modifiche emerse in fase di negoziato, si ritiene che le analisi sviluppate siano adeguate e coerenti con le linee guida indicate dalla normativa europea e dai documenti nazionali

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Programmazione e Divulgazione
(Dott. Bruno Maiolo)

Viale Trieste, 93 – 87100 COSENZA Tel. 0984 683.1 Fax 0984 683.296 www.arsac.calabria.it

Certificazione+ARSAC



Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari
Autorità di Gestione
PSR Calabria
Cittadella Regionale
88100 CATANZARO

Prot. N. *14385* 07 DIC. 2017

Oggetto: Certificazione attestante l'esattezza dei costi standard relativi alle misure 1, 4, 8 e 16.8 del PSR Calabria allegati alla nota trasmessa dall'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione Calabria n. prot. SIAR 381250 del 06.12.2017 (articolo 62, comma 2 del Reg. (UE)1305/2013)

In riferimento all'incarico affidato all'ARSAC dalla Regione Calabria per la certificazione attestante l'esattezza dei lavori di analisi dei costi standard relativi alle misure 1, 4, 8 e 16.8 del PSR Calabria si attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei lavori riportati nel documento "Tabelle standard dei costi unitari (UCS) per la realizzazione di operazioni finanziate dalla Regione Calabria nell'ambito dell'intervento 1.1.1 - sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze" nel documento "Tabelle standard dei costi unitari per operazioni nelle aziende agricole da finanziare con gli interventi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del PSR Calabria 2014-2020" e nel documento "Proposta di tabelle Standard dei costi unitari (UCS) per la redazione dei piani di gestione forestale e strumenti equivalenti, finanziata dalla Regione Calabria nell'ambito degli interventi 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1 e 16.8.1".

In seguito alla valutazione degli elementi e delle elaborazioni documentate e trasmesse dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria - Autorità di Gestione PSR 2014-2020 si ritiene che le analisi sviluppate siano adeguate e coerenti con le linee guida indicate dalla normativa europea e dai documenti nazionali

Cordiali saluti.



Il Dirigente del Settore
Programmazione e Divulgazione
e del Settore Amministrativo
(Dott. Bruno Maiolo)

certificazione_ARSAC_costi_standard_2017

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

I regolamenti che disciplinano il passaggio dalla programmazione 2007/2013 alla programmazione 2014-2022 (Reg. UE 335/2013, Reg. UE 1310/2013, Reg. UE 807/2014) prevedono la possibilità di utilizzare, entro precise condizioni, risorse finanziarie assegnate al PSR 2014-2022 per il pagamento di spese relative ad impegni assunti in base al Reg. CE 1698/2005, su misure della precedente programmazione nel rispetto dei suddetti regolamenti.

La Regione Calabria intende avvalersi di questa possibilità per determinate misure del PSR 2007-2013. L'utilizzo di risorse "nuove" per il pagamento di impegni già assunti risulta, infatti, necessario per due ordini di ragioni. Da un lato, l'esigenza di dare continuità al sostegno assicurato alla competitività ed alla occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali calabresi soprattutto nel perdurare dei severi effetti di una crisi economica generale. Dall'altro lato, l'obiettivo di conseguire la migliore performance di spesa possibile facendo fronte al rischio di perdita di risorse impegnate – dovuto ad economie, revoche e rinunce delle operazioni cofinanziate – attraverso l'assunzione precauzionale di impegni ulteriori rispetto alle dotazioni finanziarie di alcune misure. In aggiunta a queste considerazioni, deve ricordarsi la presenza di impegni quinquennali che superano "naturalmente" i limiti temporali della programmazione 2007-2013 e per il rispetto dei quali occorre prevedere le somme necessarie sulle corrispondenti misure 2014-2022.

Le tabelle in basso presentano un riepilogo degli importi in transizione che graveranno sulle dotazioni finanziarie delle corrispondenti misure del PSR 2014-2022. Più nel dettaglio, il trascinarsi di somme sulla prossima programmazione interesserà sia alcune misure a superficie, in particolare l'agricoltura biologica di cui alla misura 214 azione 2 (corrispondente alla misura 11 del nuovo PSR), sia le misure ad investimento per le quali sono stati assunti impegni anche sulla base di aspettative legate al tasso di fallimento osservato per le operazioni finanziate.

La Regione, con D.D.G n. 4795 del 18 Aprile 2014, ha pubblicato un avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle misure 211 e 212 (domande annuali), 214 azioni 2 e 4 (inizio impegni quinquennali), 214 azioni 2-3-4-5, (domande di conferma impegni assunti in annualità precedenti), 221 e 223 (pagamento annuale delle cure colturali dopo imboscamento). Gli impegni iniziati o proseguiti ai sensi di questo bando genereranno la transizione di risorse finanziarie per i pagamenti fino al 2018, per quanto riguarda le misure 214.2, 214.4, 221 (imboscamento, che comprende anche impegni assunti ai sensi del regolamento CEE 2080/92, a loro volta transitati sulla programmazione 2007-2013 dai periodi precedenti) e 223; fino al 2016 per le altre misure ed azioni a superficie.

Nel PSR 2014-2022, le misure su cui graveranno le risorse per le spese in transizione sono la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" che assorbirà gli impegni della misura 214, tranne l'azione 2; la misura 11 "Agricoltura biologica", corrispondente alla misura 214.2; la misura 13 "indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" a cui si riferiscono gli impegni 211 e 212.

Il quadro della transizione per le misure a superficie/capo è completato dalle risorse necessarie a rispettare gli impegni assunti nelle precedenti annualità per la misura 215, "benessere degli animali", corrispondente alla misura 14 del PSR 2014-2022, che si prevede di completare nel 2016.

Per gli impegni a superficie/capo oggetto di transizione è stata prevista una clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti

criteri e requisiti obbligatori stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda le misure ad investimento, la Regione Calabria prevede di utilizzare risorse del PSR 2014-2022 per il pagamento di spese collegate ad impegni assunti anche per compensare il tasso di fallimento delle operazioni di sviluppo rurale che è stato rilevato ed analizzato nel corso dell'attuazione. Per la stima del tasso di fallimento di ciascuna misura sono state prese in considerazione, da un lato, le revoche, le riduzioni e le rinunce ai contributi e, dall'altro, le economie di spesa (dovute a risparmi su lavori e forniture, a ribassi d'asta nelle gare pubbliche o a realizzazioni parziali degli investimenti) fatte registrare dalle operazioni finanziate.

L'incidenza di revoche/decadenze, di rinunce al contributo e di realizzazioni parziali degli investimenti è da collegare alla debolezza del settore imprenditoriale regionale, aggravata dalla crisi e dalla difficoltà di accesso al credito che ha reso in molti casi impossibile, anche a fronte di anticipazioni concesse dalla Regione, reperire le risorse necessarie ad eseguire i lavori, pagare le forniture e sostenere i costi di finanziamento previsti dalle misure.

Le misure 2007-2013 interessate dal trascinarsi di impegni sul PSR 2014-2022 sono la 111 che utilizzerà risorse della misura 1, "trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"; la 113, a cui saranno destinate risorse della misura 20 "Assistenza Tecnica"; la 115 che graverà sulla misura 2 "Servizi di consulenza, sostituzione ed assistenza alla gestione delle aziende agricole"; la 132, corrispondente alla misura 3 "regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"; le misure 121, 123, 125 e 216 che transitano nella nuova misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali"; la misura 126, relativa al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, recentemente attivata dalla Regione Calabria in seguito all'alluvione che ha colpito i comuni di Rossano e Corigliano ad agosto 2015 e le cui spese graveranno in parte sul budget della corrispondente misura 5; le misure 112, 311 e 312, i cui impegni confluiscono nella misura 6 "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"; le misure dell'asse III 313, 321, 323 che corrispondono alla misura 7 "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali".

Sulla misura 8 del PSR 2014-2022 "investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", oltre che gli impegni 221 e 223 già menzionati, graveranno anche le risorse necessarie alle misure forestali del PSR 2007-2013: 122, 226, 227.

La misura 16 del PSR 2014-2022 comprenderà gli ultimi pagamenti relativi ad impegni assunti nella misura 124 della programmazione 2007-2013. Sul budget della nuova misura 19, relativa allo sviluppo locale Leader, saranno riservati alcuni importi per il completamento degli impegni assunti dai GAL nell'asse IV del PSR 2007-2013.

Infine, anche sulla dotazione della misura 20 di assistenza tecnica, oltre alla quota già menzionata da destinare alla misura 113 della passata programmazione, si prevede l'impiego delle somme necessarie per il pagamento di alcune spese residue della misura 511 del periodo 2007-2013.

Tutti i pagamenti relativi alla transizione delle misure ad investimento saranno completati entro la data di chiusura del PSR 2014-2022.

La Regione Calabria conferma il pieno rispetto pienamente le regole per l'ammissibilità sul PSR 2014-2022 delle spese relative ad impegni in transizione dalle misure di cui al regolamento 1698/2015. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento UE 1310/2013, relativamente agli

assi I e II del PSR 2007-2013, e dall'art. 16 del regolamento UE 807/2014, per quanto riguarda gli assi III e IV, la Regione provvede a :

- prevedere l'ammissibilità delle spese oggetto della transizione sulle corrispondenti misure del PSR 2014-2020;
- applicare alla spese in transizione il tasso di cofinanziamento FEASR stabilito per le corrispondenti misure del PSR 2014-2020;
- identificare e tracciare chiaramente nel proprio sistema di gestione e controllo le operazioni oggetto della transizione

Tabella di confronto misure Programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Misure PSR 2014/2020		Misure PSR 2007-2013 e programmazioni precedenti	Anno previsto per gli ultimi pagamenti	Importo indicativo da fare gravare sulle risorse 2014-2020 (€ - FEASR)
M1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	111	2025	80.000,00
		331	2025	
M2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	115	2025	262.570,00
M3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	132	2025	121.000,00
M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	121	2025	22.000.000,00
		123	2025	
		216	2025	
		125	2025	
M5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	126	2025	1.200.000,00
M6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	112	2025	5.000.000,00
		311	2025	
		312	2025	
M7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle aree rurali	313	2025	3.000.000,00
		321	2025	
		323	2025	
	Investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	122	2025	10.130.000,00
		221 (ex. Reg. CE 2080/92)	2025	
		226	2025	

M8		227	2025	
		223	2025	
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	214 azione 1	2025	6.000.000,00
		214 azione 3	2025	
		214 azione 4	2025	
		214 azione 5	2025	
		214 azione 6	2025	
M11	Agricoltura biologica	214 azione 2	2025	95.000.000,00
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	211	2025	1.600.000,00
		212	2025	
M14	Benessere degli animali	215	2025	2.850.000,00
M16	Cooperazione	124	2025	600.000,00
M19	Sostegno al Leader per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	Asse IV	2025	1.000.000,00
M20	Assistenza tecnica	511	2025	520.000,00
		113 (discontinua)	2025	119.790,00

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	80.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	262.570,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	121.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	22.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1.200.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	5.000.000,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	3.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	10.130.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	6.000.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	95.000.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.600.000,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	2.850.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	600.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1.000.000,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	520.000,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M113 - Prepensionamento	119.790,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	149.483.360,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Calabria_Manuale_SDPM_2024_1_25	8.2 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - allegato	16-10-2024	AdG	Ares(2025)196346	3212134083	Calabria_Manuale_SDPM_2024_1_25	14-02-2025	n006c rp8
COSTI_STANDARD_Atto_Numero_12512_del_06-09-2024	8.2 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - allegato	16-10-2024	AdG	Ares(2025)196346	350493376	COSTI_STANDARD_Atto_Numero_12512_del_06-09-2024	14-02-2025	n006c rp8
METODOLOGIA DI CALCOLO UCS TRATTORI E MIETITREBBIE - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	8.2 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - allegato	13-10-2021	RRN	Ares(2025)196346	1655141451	METODOLOGIA DI CALCOLO UCS TRATTORI E MIETITREBBIE - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	14-02-2025	n006c rp8
METODOLOGIA DI CALCOLO UCS FRANTOI OLEARI - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	8.2 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - allegato	13-10-2021	RRN	Ares(2025)196346	1951115154	METODOLOGIA DI CALCOLO UCS FRANTOI OLEARI - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	14-02-2025	n006c rp8

NEW ELENCO COMUNI SVANTAGGIATI - ANC OTTOBRE 2020	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	15-10- 2020		Ares(2025)1 196346	146043 3945	NEW_Elenco Comuni Svantaggiati ANC	14- 02- 202 5	n006c rp8
NEW ELENCO Comuni parzialmente montani - fogli mappa svantaggiati- OTTOBRE 2020	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	15-10- 2020		Ares(2025)1 196346	400332 30	Comuni parzialmente montani - fogli mappa svantaggiati	14- 02- 202 5	n006c rp8
VEA_PSR_CALABRIA_ALLEGATO	3 Relazione della valutazion e ex ante - allegato	21-07- 2014	Adg	Ares(2025)1 196346	105220 0173	VEA_PSR_CALABRIA_ALLEGATO	14- 02- 202 5	n006c rp8
Riscontro richiesta aggiornamento indicatori ambientali	4 SWOT e identificazi one dei bisogni - allegato	20-01- 2020	SIAR Prot. N.21605 del 20 gennaio 2020	Ares(2025)1 196346	120481 1656	Riscontro richiesta aggiornamento indicatori ambientali	14- 02- 202 5	n006c rp8
Giustificazione e calcolo dei mancati ricavi	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	06-11- 2015	AdG- Arsac	Ares(2025)1 196346	948813 047	Giustificazione e calcolo dei mancati ricavi	14- 02- 202 5	n006c rp8
relazione VEA_05_10_2015	3 Relazione della valutazion e ex ante - allegato	05-10- 2015	Adg	Ares(2025)1 196346	669630 271	relazione VEA	14- 02- 202 5	n006c rp8
Foreste,+Natura+e+Biodiversità+nella+regione+Calabria	4 SWOT e identificazi one dei bisogni -	23-07- 2015	Adg	Ares(2025)1 196346	373573 6159	Foreste,+Natura+e+Biodiversità+nella+regione+Calabria	14- 02- 202	n006c rp8

	allegato						5	
Stato+quantitativo+dei+bacini+idrografici+della+Regione+Calabria	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	05-10-2015	Adg	Ares(2025)196346	256725183	Stato+quantitativo+dei+bacini+idrografici+della+Regione+Calabria	14-02-2025	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta del rischio di erosione - Tav. 04	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	07-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	680272184	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta del rischio di erosione - Tav. 04	14-02-2025	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta del rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari - Tav. 06	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	07-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	1559664749	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta del rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari - Tav. 06	14-02-2025	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta del rischio potenziale di incendio boschivo - Tav. 08	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	07-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	4129010057	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta del rischio potenziale di incendio boschivo - Tav. 08	14-02-2025	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta delle Aree HNV - Tav. 09	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	07-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	1377192248	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta delle Aree HNV - Tav. 09	14-02-2025	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Land Capability Classification - Tav. 10	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	07-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	1143682263	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Land Capability Classification - Tav. 10	14-02-2025	n006c rp8

Classificazione+comuni+rurali+PSR+2014-2020	2 SM o regione amministrativa - allegato	23-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	113951660	Classificazione+comuni+rurali+PSR+2014-2020	14-02-2025	n006c rp8
Comuni+regionali+classificati+Strategia+aree+interne+dell'Accordo+di+Partenariato	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	23-07-2015	Dipartimento Per Sviluppo MISE	Ares(2025)196346	2057190185	Comuni+regionali+classificati+Strategia+aree+interne+dell'Accordo+di+Partenariato	14-02-2025	n006c rp8
VAS_PSR_14-20_All_2_Sintesi_non_Tecnica	3 Relazione della valutazione e ex ante - allegato	01-07-2014	Adg	Ares(2025)196346	76324517	VAS_PSR_14-20_All_2_Sintesi_non_Tecnica	14-02-2025	n006c rp8
VAS+PSR+14-20-RAPPORTO_AMBIENTALE	3 Relazione della valutazione e ex ante - allegato	01-07-2014	Adg	Ares(2025)196346	3541307867	VAS+PSR+14-20-RAPPORTO_AMBIENTALE	14-02-2025	n006c rp8
NOta+145708_APPROVAZIONE_PARERE_MOTIVATO_VAS_DD_G_8_MAGGIO_2015	3 Relazione della valutazione e ex ante - allegato	08-05-2015	Adg	Ares(2025)196346	3353589681	NOta+145708_APPROVAZIONE_PARERE_MOTIVATO_VAS_DD_G_8_MAGGIO_2015	14-02-2025	n006c rp8
CERTIFICAZIONE_CRA_SAM-specie_forestali_autoctone	8.2 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) -	13-07-2015	CRA-SAM-Adg	Ares(2025)196346	942376411	CERTIFICAZIONE_CRA_SAM-specie_forestali_autoctone	14-02-2025	n006c rp8

	allegato							
VAS_PSR_RAPPORTO_PRELIMINARE	3 Relazione della valutazion e ex ante - allegato	01-07- 2014	Adg	Ares(2025)1 196346	268469 1703	VAS_PSR_RAPPORTO_PRELIMINARE	14- 02- 202 5	n006c rp8
DDG_4289_2015_RILASCIO_PARERE_MOTIVATO+_RE LAZIONE_ISTRUTTORIA_STV	3 Relazione della valutazion e ex ante - allegato	08-05- 2015	Adg	Ares(2025)1 196346	429266 5241	DDG_4289_2015_RILASCIO_PARERE_MOTIVATO+_RE LAZIONE_ISTRUTTORIA_STV	14- 02- 202 5	n006c rp8
VEA_FINAL_REPORT	3 Relazione della valutazion e ex ante - allegato	21-07- 2014	Adg	Ares(2025)1 196346	266797 7170	VEA_FINAL_REPORT	14- 02- 202 5	n006c rp8
Legenda_Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati +dalla+Reg++Calabria	8.1 Descrizion e della misura - condizioni generali - allegato	07-07- 2015	Adg	Ares(2025)1 196346	410820 3595	Legenda_Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati +dalla+Reg++Calabria	14- 02- 202 5	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+R egione++Calabria - Carta dei suoli 1:250.000 - Tav. 01	8.1 Descrizion e della misura - condizioni generali - allegato	07-07- 2015	Adg	Ares(2025)1 196346	195632 4006	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+R egione++Calabria - Carta dei suoli 1:250.000 - Tav. 01	14- 02- 202 5	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+R egione++Calabria - Carte dei suoli derivate - Tav. 02	8.1 Descrizion e della misura - condizioni generali - allegato	07-07- 2015	Adg	Ares(2025)1 196346	606673 590	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+R egione++Calabria - Carte dei suoli derivate - Tav. 02	14- 02- 202 5	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+R egione++Calabria - Carta della vulnerabilità da nitrati di origine	8.1 Descrizion	07-07-	Adg	Ares(2025)1	392741	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+R egione++Calabria - Carta della vulnerabilità da nitrati di origine	14- 02-	n006c

agricola - Tav. 03	e della misura - condizioni generali - allegato	2015		196346	7615	agricola - Tav. 03	2025	rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta di attitudine dei suoli allo spargimento dei reflui oleari - Tav. 05	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	07-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	544574821	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta di attitudine dei suoli allo spargimento dei reflui oleari - Tav. 05	14-02-2025	n006c rp8
VEA_PSR+Calabria_Addendum+maggio+2015	3 Relazione della valutazione e ex ante - allegato	15-05-2015	Adg	Ares(2025)196346	57203300	VEA_PSR+Calabria_Addendum+maggio+2015	14-02-2025	n006c rp8
Certificazione+ARSAC_metodologia_calcolo_premi	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	05-10-2015	Adg-Arsac	Ares(2025)196346	2817755543	Certificazione+ARSAC_metodologia_calcolo_premi	14-02-2025	n006c rp8
Definizione+della+stazione+standard+in+Calabria	8.2 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) - allegato	09-10-2015	Adg	Ares(2025)196346	1202164926	Definizione+della+stazione+standard+in+Calabria	14-02-2025	n006c rp8
Dichiarazione+ADG-ARCEA_VCM	18 Valutazione e ex ante della verificabili	05-10-2015	Adg	Ares(2025)196346	3307247952	Dichiarazione+ADG-ARCEA_VCM	14-02-2025	n006c rp8

	tà, della controllabilità... - allegato							
elenco++comuni_montani	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	09-10-2015	Adg	Ares(2025)196346	2521793669	elenco++comuni_montani	14-02-2025	n006c rp8
Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta dei fabbisogni irrigui - Tav. 07	8.1 Descrizione e della misura - condizioni generali - allegato	07-07-2015	Adg	Ares(2025)196346	3407785022	Strumenti+conoscitivi+di+natura+scientifica+adottati+dalla+Regione++Calabria - Carta dei fabbisogni irrigui - Tav. 07	14-02-2025	n006c rp8
VAS_PSR_14-20_Allegato_1_Analisi_contesto_ambientale_e_territoriale	3 Relazione della valutazione e ex ante - allegato	01-07-2014	Adg	Ares(2025)196346	4007133898	VAS_PSR_14-20_Allegato_1_Analisi_contesto_ambientale_e_territoriale	14-02-2025	n006c rp8
VAS+PSR+2014-2020+Studio+di+Incidenza	3 Relazione della valutazione e ex ante - allegato	01-07-2014	Adg	Ares(2025)196346	4119128139	VAS+PSR+2014-2020+Studio+di+Incidenza	14-02-2025	n006c rp8
AGGIORNAMENTO 2020 - METODOLOGIA DI CALCOLO UCS IMPIANTI ARBOREI - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	8.2 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - allegato	13-10-2021	RRN	Ares(2025)196346	273866280	AGGIORNAMENTO 2020 - METODOLOGIA DI CALCOLO UCS IMPIANTI ARBOREI - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	14-02-2025	n006c rp8
Tavole Complementarietà - new 21.10.2020	14 Informazioni sulla compleme	21-10-2020	AdG	Ares(2025)196346	2447979435	Tavole Complementarietà - new 21.10.2020	14-02-2025	n006c rp8

	ntarità - allegato							
METODOLOGIA DI CALCOLO UCS IMPIANTI ARBOREI - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	8.2 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - allegato	13-10-2021	RRN	Ares(2025)196346	2730661476	METODOLOGIA DI CALCOLO UCS IMPIANTI ARBOREI - RETE RURALE NAZIONALE - COSTI STANDARD	14-02-2025	n006c rp8
certificazione_TESAF_SDPM	8.2 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - allegato	16-10-2024	AdG	Ares(2025)196346	507245449	certificazione_TESAF_SDPM	14-02-2025	n006c rp8
DISCIPLINARE_UTILIZZO_EFFLUENTI E ALLEGATO CARTINA - DGR 119/2021	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	06-11-2024	ADG	Ares(2025)196346	3765298063	Allegato A_CARTINA_UTILIZZO_EFFLUENTI DISCIPLINARE_UTILIZZO_EFFLUENTI	14-02-2025	n006c rp8

